

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 21

mercoledì, 22 maggio 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	14
SEZIONE I	15
CONSIGLIO REGIONALE	
- Deliberazioni	16
DELIBERAZIONE 7 maggio 2024, n. 28	
Budget economico per l'anno 2024 dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto.	
.	16
CONSIGLIO REGIONALE	
- Mozioni	18
MOZIONE 7 maggio 2024, n. 1652	
In merito ai riflessi negativi per la Regione Toscana derivanti dal contratto di programma 2021- 2025 tra il MIT ed ANAS S.p.A.	
.	18
MOZIONE 7 maggio 2024, n. 1664	
In merito al futuro dello stabilimento Avi.Coop, Società cooperativa agricola del Gruppo Amadori, di Monteriggioni (SI) ed in sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori per la difesa del posto di lavoro.	
.	20
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	22
DECRETO 14 maggio 2024, n. 56	
Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l. Delega a partecipare all'assemblea convocata per il giorno 14 maggio 2024.	
.	22
DECRETO 14 maggio 2024, n. 57	
Agenzia Regionale Recupero Risorse (A.R.R.R.) s.p.a. Nomina del Consiglio di amministrazione.	
.	24

DECRETO 20 maggio 2024, n. 58

Ulteriori disposizioni per gli accordi di programma in tema di gestione della risorsa idrica e approvazione dell' "Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano".

28

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

60

DELIBERAZIONE 13 maggio 2024, n. 558

D.L. 50/17, art 64 co 5 bis; D.M. 14771/17; D.M. 413326 del 08/12/2023. Fondo per le Mense Scolastiche Biologiche: riparto e assegnazione risorse ai Comuni beneficiari - annualità 2023.

60

DELIBERAZIONE 13 maggio 2024, n. 563

D.Lgs. 102/2004 - D.L. 181/2023. Richiesta al MASAF di declaratoria di riconoscimento degli eventi climatici avversi dell'alluvione e del vento forte sui territori delle province di Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. Integrazione DGRT 83/2024.

67

DELIBERAZIONE 13 maggio 2024, n. 564

Rettifica della DGR n. 471/2024 Istituzione, ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 2 bis della L.R. 16/1999, su tutto il territorio dei Comuni di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana (LU), per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, del divieto di raccolta dei funghi nelle giornate di martedì e venerdì, nel periodo 01 giugno - 31 ottobre degli anni 2024 e 2025.

74

DELIBERAZIONE 13 maggio 2024, n. 576

Contributi in favore delle Province e della Città metropolitana di Firenze per l'attivazione della Centrale Unica di Committenza in favore dei piccoli comuni.

76

DELIBERAZIONE 13 maggio 2024, n. 584

Accordo tra la Regione Toscana e ciascuna Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della governance territoriale in materia di educazione e di istruzione in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola. Destinazione risorse.

82

DELIBERAZIONE 13 maggio 2024, n. 585 PR FSE+ 2021-2027 APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO REGIONALE PER LA REA- LIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI NELL'AM- BITO DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI -P.E.Z.- ETÀ SCOLARE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL CON- TRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - ANNO SCO- LASTICO 2024/2025 - 2.f.13.	105
DELIBERAZIONE 13 maggio 2024, n. 588 Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 - Razionalizzazione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalla ces- sione e dalla gestione del patrimonio E.R.P. e chiusura di pre- gressi programmi regionali ex edilizia sovvenzionata - Delibe- razione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006. Approvazione del piano operativo di reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. Lucchese relative all'annualità 2022.	115
DELIBERAZIONE 13 maggio 2024, n. 592 D.P.R. 18 aprile 1994, n.383. "SS 67 Tosco Romagnola - Va- riante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sul- l'Arno e riclassificazione della SP 34", nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI). Progetto definitivo. - Conferenza dei Ser- vizi Decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990. Determinazioni della Giunta regionale.	123
CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	
- Deliberazioni	152
DELIBERAZIONE 23 aprile 2024, n. 47 Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparen- za dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione nel registro dei soggetti accredita- ti dell'organizzazione sindacale NURSIND, con sede a Empoli (Fi) e di UNMS - Unione Nazionale Mutilati per servizio, sede provinciale di Pisa.	152
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	155
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	
DECRETO 9 maggio 2024, n. 9927 - certificato il 13 maggio 2024 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma esistente impianto per l'attività di finissaggio di tessuti, con modifiche impiantistiche, ubicato in Via Primo Levi n. 6, nel Comune di Cantagallo (PO). Proponente: Beste S.p.a. Provvedimento conclusivo.	155
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Servizio Fitosanitario Regio- nale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale	

DECRETO 10 maggio 2024, n. 9939 - certificato il 13 maggio 2024 D.lgs 19/2021- Servizio fitosanitario regionale - Piano di Azione per l'eradicazione del focolaio di <i>Toumeyella parvicornis</i> (Coc- kerell), in Comune di Pisa - Versione 3 - Revoca del DD n. 677 del 15/01/2024.	172
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	
DECRETO 13 maggio 2024, n. 10135 - certificato il 14 maggio 2024 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma esistente impianto per l'attività di tintoria tessuti in capo, ubicato in Via di Reggiana n. 72/74, nel Comune di Prato (PO). Proponente: Tintoria M.Z.H. Industry S.r.l. Provvedimento conclusivo.	185
DECRETO 13 maggio 2024, n. 10144 - certificato il 14 maggio 2024 D.Lgs. 152/2006, art.19; L.R. 10/2010, art.48. Verifica di as- soggettabilità sul progetto di acquedotto irriguo con riutilizzo delle acque reflue nel comprensorio dei Comuni di Viareggio e Massarosa - 1° lotto funzionale. Proponente: Consorzio di Bo- nifica 1 Toscana Nord. Archiviazione.	200
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro	
DECRETO 14 maggio 2024, n. 10151 - certificato il 14 maggio 2024 Elezione dei componenti dirigenti della Regione Toscana in seno al Comitato dei Garanti di cui all'art. 21 della L.R. 1/2009.	204
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	
DECRETO 14 maggio 2024, n. 10206 - certificato il 15 maggio 2024 Verifica assoggettabilità ex decreto legislativo 152/2006, artico- lo 19 e legge regionale 10/2010, articolo 48. Progetto di messa in sicurezza di un fabbricato da erosione costiera mediante rea- lizzazione di scogliera protettiva in massi, in località Giannella nel Comune di Orbetello (GR). Provvedimento conclusivo.	210
DECRETO 14 maggio 2024, n. 10217 - certificato il 15 maggio 2024 VIA postuma L.R. 10/2010 art. 43 comma 6 e D.G.R. n. 931/2019, in occasione del riesame dell'AIA, relativamente al- l'esistente impianto di trattamento reflui. Comune di Monte Argentario (GR). Proponente: Acquedotto del Fiora SpA su- bentro con Decreto DG di Autorità Idrica Toscana n.83/2023 e voltura AIA del 20/05/2023 con Decreto n.10373 del 20/05/2023 a Integra Concessioni Srl. Archiviazione.	222

<p>DECRETO 15 maggio 2024, n. 10245 - certificato il 15 maggio 2024 Verifica di assoggettabilità a VIA ex Art. 19, D.Lgs 152/2006 e art. 48, L.R.10/2010. Progetto di sistemazione idraulica del Fiume Tevere a valle della diga di Montedoglio, tratto fra la diga di Montedoglio e il ponte sulla S.S.73, nel Comune di Sansepolcro (AR). Proponente: Settore Genio Civile Valdarno Superiore. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	230
<p>DECRETO 15 maggio 2024, n. 10266 D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di perforazione di nuovo pozzo geotermico manutenzione campo "Lamarello 1B", nella postazione esistente Lamarello 1 concessione di coltivazione "Larderello", posto nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI), proposto da Enel Green Power Italia S.r.l. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	244
<p>DECRETO 16 maggio 2024, n. 10385 - certificato il 16 maggio 2024 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità regionale relativo al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica - Masterplan: Opere di difesa costiera tra il Fiume Frigido e il Fosso Lavello, proposto dal Comune di Massa. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	265
<p>Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro - Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema</p>	
<p>DECRETO 16 maggio 2024, n. 10444 - certificato il 17 maggio 2024 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata: Approvazione dei percorsi di "Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione - Sezione immobiliare e con mandato a titolo oneroso" e di "Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione - Sezione merceologica e servizi vari" (Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 24/30/CR06/C17-C11 del 22 febbraio 2024) - Revoca dei percorsi di "Formazione obbligatoria per agente d'affari in mediazione - Sezione immobiliare" e di "Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione - Sezione merceologica" approvati rispettivamente con Decreto Dirigenziale 01 aprile 2020, n. 4794 e con Decreto Dirigenziale 02 settembre 2005, n. 4768.</p> <p>.....</p>	301
<p>DECRETO 16 maggio 2024, n. 10448 - certificato il 17 maggio 2024 Elenco regionale degli Esperti di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze - Aggiornamento dell'Elenco (D.G.R. n. 988/2019 e ss.mm.ii - DD n. 7747 del 22/04/2022).</p> <p>.....</p>	312
<p>Direzione Attività Produttive</p>	

DECRETO 17 maggio 2024, n. 10551 - certificato il 17 maggio 2024
 Settore "Politiche di sostegno alle imprese" e Settore "Economia
 territoriale e progetti integrati" della Direzione Attività pro-
 duttive - attribuzione incarichi dirigenziali ad interim ai sensi
 dell'articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.
 332

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI

- Comunicati 339

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea presso
 Loc. Preselle nel Comune di Scansano (GR), per uso agricolo
 PRATICA SIDIT 1876/2024.
 339

Domanda di rinnovo della concessione per derivazione acque pubbliche
 dalla Sorgente Saltatoi in località Molino di Spineto nel comune
 di Sarteano (SI). PRATICA n. 1903-2024 Proc. 3111-2024 (Ex
 21087).
 340

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc.
 Santa Cesira nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo
 PRATICA n. 109067/2020.
 341

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea presso
 Loc. Cernaia nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo
 PRATICA SIDIT 107733/2020.
 342

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

Domanda di concessione preferenziale acque sotterranee in Comune di
 Viareggio Intestatario BAGNO De Pinedo srl - C.F. 01840910465
 - Viale Europa n. 3 - loc. Viareggio PRATICA CL 4119 Codice
 sidit n. 192443/2020.
 343

Domanda di concessione preferenziale acque sotterranee in Comune di
 Viareggio Intestatario BAGNO ERNESTA- C.F. 01650860461
 - Viale Europa n. 12 - loc. Viareggio PRATICA CL 4121
 Codice sidit n. 192460/2020.
 344

Domanda di concessione preferenziale acque sotterranee in Comune di
 Viareggio Intestatario BAGNO GIORGIA di Sigali Rosanna e
 C snc - C.F. 01542390461 - Viale Europa n. 26 - loc. Viareggio
 PRATICA CL 4148 Codice sidit n. 192429/2020.
 345

Domanda di concessione preferenziale acque sotterranee in Comune di
 Viareggio Intestatario BAGNO TERESA di Pezzini Cristiano
 & C. sas - C.F. 00897530465 - Viale Europa n. 2 - loc. Viareggio
 PRATICA CL 4118 Codice sidit n. 192453/2020.
 346

Domanda di concessione preferenziale e una esistente non utilizzata acque sotterranee in Comune di Viareggio Intestatario BAGNO FLORINDO di Maltagliati Franco & C. snc - C.F. MLTFNC44M19A241C - Via Barellai 67 - loc. Viareggio PRATICA CL VER4848 Codice sidit n. 181447/2020.	347
.....	
Variante alla concessione di derivazione in Comune di Zeri PRATICA n. DC570/82-2 Sidit 801/2023.	348
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
LI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI). Richiedente: "Terre dei Ghelfi S.r.l. Società Agricola". Pratica SIDIT 1916/2024, Procedimento 3143/2024.	350
.....	
LI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI). Richiedente: "Fratini Società Agricola S.r.l.". Pratica SIDIT 9548/2023, Procedimento 11706/2023.	352
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per l'utilizzo di acqua superficiale dal corso d'acqua. Procedimento/Pratica SIDIT n. 2326/2024/n. 1396/2024; Codice locale n.	354
.....	
R.D. 1755/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per l'utilizzo di acqua sotterranea Procedimento/Pratica SIDIT n. 3100/2024/n. 1894/2024; Codice locale n. CSA2024_00025.	355
.....	
R.D. 1755/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Variante sostanziale per l'utilizzo di acqua sotterranea Procedimento/Pratica SIDIT n. 302/2024/n. 418277/2020; Codice locale n. 419.	356
.....	
R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico per l'utilizzo di acqua sotterranea. Procedimento/Pratica SIDIT n. 3268/2024/n. 1980/2024; Codice locale n.	357
.....	
ALTRI ENTI	358
A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	

Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba). Estratto decreto di esproprio, asservimento e determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii.	358
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. GROSSETO	
Estratto di Decreto di Esproprio n. 2 del 13/05/2024 (Prot. 12793 del 13/05/2024).	372
Estratto di Decreto di Esproprio n. 3 del 14/05/2024 (Prot. 12921 del 14/05/2024).	374
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	
AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA "ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA NERA IN VIA BUOZZI, VIA ALDOVRANDI E VIA ERBA - LOC. S. ANDREA IN PESCAIOLA, COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (PI)".	380
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	
"Lavori di manutenzione e ripristino di tratti del T. Bagnolo nei comuni di Prato e Montemurlo (PO)" codice regionale DODS2022PO0030 - CUP C47H22000670007 - ID 1037 GLP Rif. 13_1_1021.	382
NUOVE ACQUE SPA (Arezzo)	
Estratto Decreto di Asservimento n. 14 del 07/05/2024 - FGN Bibbiena.	387
Ordinanza di occupazione temporanea n. 14 del 07/05/2024 . - FGN Bibbiena.	388
Ordinanza di occupazione temporanea n. 15 del 07/05/2024 - FGN Vignano 2.	389
SEZIONE II	390
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Deliberazioni	391
COMUNE DI LIVORNO	
DELIBERAZIONE 16 aprile 2024, n. 71	
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TAXI DEL COMUNE DI LIVORNO ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 323 DEL 15/12/2016 E S.M.I.: MODIFICA ART. 6.	391
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Decreti	398
COMUNE DI GALLICANO (Lucca)	

<p>DECRETO 15 maggio 2024, n. 1 Espropriazione per causa di pubblica utilità relativa all'intervento di "Nuova viabilità presso il plesso scolastico di Gallicano" - Occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22-bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.</p>	398
<p>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO</p>	
<p>DECRETO 14 maggio 2024, n. 66 DECLASSIFICAZIONE E DISMISSIONE DI PORZIONE DI STRADE COMUNALI EX ARTICOLO 23 COMMA 1 LETTERA B) DELLA LRT 10 DICEMBRE 1998 N. 88 - PER LA CESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LIVORNO AL DEMANIO DELLO STATO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA PREFETTURA, QUESTURA E ARCHIVIO DI STATO - COMUNE DI LIVORNO - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA.</p>	402
<p>ATTI DEGLI ENTI LOCALI</p>	
<p>- Determinazioni</p>	405
<p>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</p>	
<p>DETERMINAZIONE 7 maggio 2024, n. 628 ATTUAZIONE DPCM 20 FEBBRAIO 2018 "REVISIONE RETI STRADALI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE" - CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DI UN TRATTO STRADALE DENOMINATO "NSA 394 EX SS 715" DAL KM 1+480 AL KM 1+990 NEL COMUNE DI SIENA (SI).</p>	405
<p>ATTI DEGLI ENTI LOCALI</p>	
<p>- Avvisi</p>	406
<p>COMUNE DI AREZZO</p>	
<p>Adozione, ai sensi degli articoli 111 e 119 della legge regionale n. 65/2014, del piano di recupero relativo all'unità edilizia 12_51_3 del centro storico del capoluogo "Area Caserme".</p>	406
<p>COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)</p>	
<p>Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a Variante al Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) in Loc. Quattro Vie, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65.</p>	407
<p>COMUNE DI CALENZANO (Firenze)</p>	
<p>Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e "sensoriali": Aggiornamento Quadro Conoscitivo del Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014.</p>	408
<p>COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)</p>	

Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 252-ter della L.R. 65/2014 relativa ad un'area del Comune di Campi Bisenzio, località Tomerello, posta tra Via S.Allende e Via A. Einstein - Controdeduzioni alle osservazioni e Approvazione.	409
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (Livorno)	
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER ADEGUAMENTO AL PIANO REGIONALE CAVE. APPROVAZIONE.	410
COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (Arezzo)	
Adozione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 e del Rapporto Ambientale ai sensi della L.R.T. n. 10/2010. Pubblicazione BURT ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014.	411
COMUNE DI FIRENZE	
Via Verde ciclopedonale di Ritortoli (itinerario Bagno a Ripoli - Ponte a Ema, lungo via di Ritortoli). Variante al Regolamento Urbanistico. APPROVAZIONE - EFFICACIA.	414
COMUNE DI GALLICANO (Lucca)	
Espropriazione per causa di pubblica utilità relativa all'intervento di "Nuova viabilità presso il plesso scolastico di Gallicano" - Comunicazione di efficacia della delibera di approvazione del progetto definitivo e determinazione dell'indennità di espropriazione ex artt. 17 e 20 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.	416
COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (Grosseto)	
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 24/04/2024 REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO E CONTESTUALE VARIANTE PUNTUALE AL PIANO STRUTTURALE EX ART. 95, DELL'ART. 20 E 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR E DEL PROCEDIMENTO DI VAS EX ART. 23 DELLA LRT 10/2010 - ADOZIONE.	419
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO (Firenze)	
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 08/04/2024 PIANO OPERATIVO COMUNALE - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R.T. 65/2014.	420
COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)	
AVVISO DI DEPOSITO PIANO OPERATIVO - AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO - SCHEDATURA PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - XXXIV INTEGRAZIONE - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 19/2024. AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 65/2014	422

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO VIL- LA BUSCHETTI ADOZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 7/2024 -ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R. 65/2014.	423
COMUNE DI PISA	
Rettifica di errori materiali nella cartografia e nella normativa del vigen- te Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 - Approvazione.	424
COMUNE DI PISTOIA	
Procedimento di correzione errore materiale del Regolamento Urbanistico nei termini dell'art. 21 della L.R.65/2014 per area di proprietà del Comune di Pistoia in loc. Pontelungo.	425
COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI (Siena)	
Avviso di adozione della Variante puntuale al Piano Operativo del Co- mune di San Casciano dei Bagni "Località Pantanicci" ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014.	426
COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)	
Adozione del P.A.P.M.A.A. con valenza di Piano Attuativo ai sensi del- l'art.74, c.4, L.R.65/2014 - in conformità ai disposti di cui al- l'art. 63 comma 6 del P.O.C. vigente - per la realizzazione di una cantina per la produzione vinicola, rimessa macchine e abi- tazione per l'imprenditore agricolo professionale.	427
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)	
DETERMINA N. 301 DEL 18/03/2024 - VARIANTE AL PIANO OPE- RATIVO COMUNALE PER MODIFICA COMPARTO 4 UTOE 24 GELLO CON DESTINAZIONE ZONA OMOGENEA B1 E INTRODUZIONE DI NUOVA SCHEDA NORMA ART. 30 LR 65/2014 E SMI - PRESA D'ATTO DI MANCATE OSSER- VAZIONI ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DI C.C. DEL 30/01/2024 N. 8 - APPROVAZIONE.	428
COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)	
RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE DEL REGOLAMENTO UR- BANISTICO RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DI UN TESSUTO DI UN'AREA IDENTIFICATA CATASTALMEN- TE AL FOGLIO 80 PARTICELLA 55 - Avviso di approvazione in atto unico sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.	429
VARIANTE SEMPLIFICATA PER MODIFICHE ALLA SCHEDA DI RIQUALIFICAZIONE RQ38 SU VIALE BARSANTI - Avviso di adozione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014.	430
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (Arezzo)	

<p>DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE n.10 del 17.04.2024 PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALL'AREA "F4_TER_01" PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO COMMERCIALE POSTO IN VIA DEL FIUME N. 143, COMPORTANTE VARIANTE N.28 AL R.U. - VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 30, 32 E 107 DELLA L.R. N.65 DEL 10/11/2014 - CONTRODEUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE.</p>	431
<p>DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE n.13 del 17.04.2024 ADOZIONE VARIANTE N. 31 AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE COMPORTANTE VARIANTE PUNTUALE ALLE DESTINAZIONI D'USO DELL'AREA COMPRESA ALL'INTERNO DELLE SOTTOZONE F2_TER_01 E F2_TER_02. VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R. 65/2014IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</p>	432
<p>DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE n.14 del 17.04.2024 ADOZIONE VARIANTE PUNTUALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE, CON CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE DI ZONA URBANISTICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 252TER DELLA L.R.N.65/2014, COMPORTANTE VARIANTE N.30 AL R.U. - VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 30, 32 DELLA L.R. N.65 DEL 10/11/2014.</p>	433
<p>COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)</p> <p>DETERMINA DIRIGENZIALE n. 882 del 0/04//2024.Avviso di Approvazione - Oggetto: "Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico per cambio destinazione d'uso per l'area del centro polivalente di Torre del Lago da "Verde attrezzato - VA" a "Verde sportivo - VS".</p>	434
<p>COMUNE DI VICCHIO (Firenze)</p> <p>EFFICACIA della VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA al PIANO OPERATIVO COMUNALE ai sensi degli art. 30 e 32 della L.R. 65/2014 per la modifica rispettivamente degli art. 7 e 27 delle N.T.A.</p>	435
<p>UNIONE COMUNI GARFAGNANA (Lucca)</p> <p>ADOZIONE PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE, AI SENSI DEGLI ART. 23 E 23 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014 - POSTICIPAZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEI CONTRIBUTI.</p>	436

SUPPLEMENTI**Supplemento n. 126 al B.U. n. 21 del 22/05/2024**

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

REGIONE TOSCANA - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Decreti vari:

9783,9786,9798,9799,9805,9811,9848,9849,9851,9853,9856,9857,9859,9876,9878,9884,9887,9931,9936,9937,9938,9945,9947,9952,9953,9954,9955,9957,9961,9962,9963,9969,9993,10003,10041,10042,10053,10065,10076,10078,10082,10123,10126,10127,10132,10136,10137,10142,10147,10191,10192,10193,10197,10199,10201,10204,10220,10223,10233,10234,10235,10236,10237,10238,10239,10262,10263,10265,10267,10268,10269,10271,10273,10274,10280,10281,

Supplemento n. 127 al B.U. n. 21 del 22/05/2024

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

REGIONE TOSCANA

Decreti vari:

10007,10057,10058,10059,10081,10117,10133,10134,10139,10140,10143,10159,10160,10196,10205,10216.

Supplemento n. 128 al B.U. n. 21 del 22/05/2024

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE del 13 maggio 2024, n. 579

Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC-PNRR, Progetto di realizzazione di un parco eolico denominato "Orbetello" di potenza in immissione massima pari a 61,2 MW nel territorio del Comune di Orbetello (GR), proposto da Apollo Wind S.r.l. ID: 9888.

DELIBERAZIONE del 13 maggio 2024, n. 581

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di "Centrale geotermoelettrica Monterotondo 2" da 5 MW a reiniezione totale a ciclo binario ORC (Organic Rankine Cycle) ubicato nel Comune di Monterotondo Marittimo (GR), afferente alla Concessione di Coltivazione di risorse geotermiche "Milia", proposto da Enel Green Power Italia S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Supplemento n. 129 al B.U. n. 21 del 22/05/2024

ATTI DEGLI ENTI LOCALI - Statuti

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (Firenze)

Statuto Comunale APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 185 del 28.12.1999; modificato con deliberazione n. 57 del 15.06.2001 e con deliberazione n. 69 del 29.06.2001. modificato con deliberazione n. 40 del 29.06.2023 e con deliberazione n. 16 del 24.04.2024.

SEZIONE

I



Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 7 MAGGIO 2024.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.

Deliberazione 7 maggio 2024, n. 28:

Budget economico per l'anno 2024 dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto.

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 11, comma 5, dello Statuto che prevede l'espressione del parere del Consiglio regionale alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n.60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026);

Visto il budget economico 2024 dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) adottato con decreto del direttore 29 gennaio 2024, n. 21 (Legge regionale n.60/1999 - articolo 15, comma 3 – Adozione del Bilancio economico preventivo per l'anno 2024 dell'Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura "ARTEA");

Visto il decreto del Direttore dell'ARTEA 27 febbraio 2024, n. 309 (Decreto n. 21 del 29/01/2024: "Legge regionale n. 60/1999 - articolo 15, comma 3 – Adozione del Bilancio economico preventivo per l'anno 2024 dell'Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)" – sostituzione dell'Allegato A), costituito da:

1. Programma triennale delle attività 2024-2026;
2. Relazione al bilancio di previsione comprensiva dei seguenti prospetti: conto preventivo economico 2024, conto preventivo economico triennale 2024-2026, piano triennale degli investimenti riferito al triennio 2024-2026.

Vista la relazione del Collegio dei revisori, riunitosi in data 13 febbraio 2024, con la quale il Collegio esprime parere favorevole sulla proposta di Bilancio preventivo economico 2024 presentata dall'ARTEA;

Visto il parere favorevole, espresso dal settore Società partecipate - Enti dipendenti con nota del 6 marzo 2024, all'approvazione del budget economico triennale 2024 - 2026 dell'ARTEA;

Richiamata la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024 approvata con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2023, n. 91;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale dell'8 aprile 2024, n. 25, comprensiva degli allegati, con cui la Giunta richiede il parere di cui all'articolo 37, comma 2, dello Statuto in merito al budget economico 2024 – 2026 dell'ARTEA;

Delibera

1. di esprimere parere favorevole in merito all'approvazione del budget economico per l'anno 2024, con proiezione 2025 – 2026, dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
2. di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1652 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 maggio 2024.

OGGETTO: In merito ai riflessi negativi per la Regione Toscana derivanti dal contratto di programma 2021-2025 tra il MIT ed ANAS S.p.A.

Il Consiglio regionale

Premesso che, come enunciato nel Programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025, la Regione opera per la realizzazione di quegli investimenti strategici che risultano funzionali a migliorare l'accessibilità interna ed esterna al territorio regionale, che in alcuni casi la Toscana attende da tempo, e necessari per rendere la stessa Regione moderna e competitiva nel panorama europeo ed internazionale, a cominciare dalle grandi opere stradali e ferroviarie, garantendo altresì lo sviluppo della rete stradale regionale e la manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti (Cfr. Progetto regionale 11 "Infrastrutture e logistica");

Ricordato che:

- il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 21 marzo 2024 ha approvato il Contratto di programma 2021-2025 tra il MIT ed ANAS S.p.A;
- il Contratto prevede investimenti complessivi per circa 44 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi già coperti, così suddivisi: circa 37 miliardi di euro in nuove opere; circa 5 miliardi di euro in manutenzione programmata; circa 2 miliardi di euro a supporto di progetti in fase di approvazione, per lavori in corso e per investimenti in tecnologia.

Rilevato che la richiamata programmazione prevede interventi di adeguamento e messa in sicurezza, completamento di itinerari e nuove opere per il potenziamento e lo sviluppo della rete ANAS;

Evidenziato che, per la Toscana, il quadro complessivo degli interventi per itinerari e delle relative risorse risulta essere il seguente:

- E78 Fano-Grosseto: costo intervento 1.274.070.674, risorse già assegnate 254.696.081, fabbisogno 1.019.374.593; finanziamenti: 2023 (0); 2024 (0);
- SS1 Aurelia: costo intervento 944.844.556, risorse già assegnate 33.481.000; fabbisogno 911.363.356; finanziamenti 2023 (0); 2024 (0);
- SS 12 dell'Abetone e del Brennero: costo intervento 380.902.500; risorse già assegnate 177.656.000; fabbisogno: 203.246.300; finanziamento 2023 (0); 2024 (5.544.000);
- SS2 Cassia: costo intervento 149.180.249; risorse già assegnate 90.000.000; fabbisogno 59.180.249; finanziamento 2023 (0); 2024 (0);
- SS 64 Porrettana: costo intervento 67.310.121; risorse già assegnate 38.358.319; fabbisogno 28.951.802, finanziamento 2023 (0); 2024 (28.951.802);
- SS67 Tosco Romagnola. Costo intervento 253.639.765, risorse già assegnate 23.040.837; fabbisogno 230.598.928; finanziamento 2023 (0), 2024 (0).

(fonte: Elenco totale interventi Contratto di programma MIT ANAS 2021 2025, <https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2024-03/20240321%20ELENCO%20TOTALE%20INTERVENTI%20CONTRATTO%20DI%20PROGRAMMA%20MIT%20ANAS%202021%202025-2.pdf>).

Evidenziato, altresì, che nessuna risorsa risulta essere stanziata per i seguenti ulteriori itinerari inclusi nel citato Contratto di programma: SS 439 - Sarzanese Valdera; RA 3 - Siena-Firenze; SS 68 di Val Cecina;

Riscontrato che i finanziamenti totali assegnati ai 24 interventi infrastrutturali ricadenti sul territorio regionale ammontano a 34.495.802 euro, a fronte di un fabbisogno di 2.452.715.228, ed afferiscono solo ai due itinerari della SS 12 dell'Abetone e del Brennero ed alla SS 64 Porrettana e che il resto degli interventi, in alcuni casi con risorse già assegnate, non risulta oggetto di finanziamento, mentre in altri il documento non riporta neppure la stima del costo previsto per l'intervento;

Considerato che:

- tra gli itinerari non finanziati assume particolare gravità l'assenza assoluta di risorse sulla E78 Fano-Grosseto e sulla SS 1-Via Aurelia a fronte di un fabbisogno rispettivamente pari ad euro 1.019.374.593 ed euro 911.363.356;
- il Consiglio regionale ha più volte espresso l'esigenza di procedere al finanziamento di tali itinerari, da ultimo con l'approvazione della mozione 30 gennaio 2024, n. 1543 (In merito alle prospettive di finanziamento e realizzazione dei progetti di adeguamento e messa in sicurezza del collegamento stradale San Pietro in Palazzi-Tarquinia), con cui, in merito alla SS 1 - Via Aurelia, si è impegnata la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinché "in considerazione della necessità di procedere all'adeguamento del collegamento stradale San Pietro in Palazzi-Tarquinia, al fine di migliorare l'efficienza e la sicurezza della mobilità, oltreché l'accessibilità interna, proceda, in tempi brevi, a reperire e stanziare le risorse necessarie a finanziare la progettazione e l'esecuzione dell'infrastruttura in oggetto".

Richiamato il PRS 2021-2025, con particolare riferimento al Progetto regionale 11 (Infrastrutture e logistica), in cui si afferma che:

- "la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità di competenza nazionale, dalle opere ferroviarie alla rete stradale ed autostradale, alla rete portuale ed aeroportuale costituisce un obiettivo strategico", in grado di contribuire ad "assicurare la continuità della rete Ten-T, oltre alla piena integrazione dei principali nodi della regione nella rete stessa e nei relativi corridoi multimodali, realizzando i collegamenti mancanti sia tra le differenti modalità di trasporto, sia lungo i rami della rete, ed eliminando i colli di bottiglia esistenti";
- sul versante delle infrastrutture stradali, l'azione "si concentrerà da un lato sulle grandi opere di competenza nazionale che insistono sul territorio regionale (terze corsie autostradali già programmate, completamento della Due Mari, assi di Lucca, completamento del corridoio tirrenico ed altre opere stradali sulla rete ANAS -tra cui le opere sulla SS 2 Cassia, sulla SS 67, sulla E 45, la SS 62 della Cisa, la SS64 Porrettana), dall'altro sulla realizzazione di un insieme di opere strategiche sulle strade regionali (tra cui le opere programmate relative al nuovo ponte sull'Arno tra Signa e Lastra a Signa, alla SGC FI-PI-LI, SRT 429 Val d'Elsa, SRT 71 Umbro-Casentinese Romagnola, SRT 69 di Valdarno, SRT 74 Maremmana, SRT 2 Cassia, SRT 222 Chiantigiana, SRT 445 della Garfagnana, SRT 436 Francesca, SRT 70 della Consuma)". (PRS 2021-2025-Progetto regionale 11 Infrastrutture e logistica).

Impegna
la Giunta regionale

in considerazione di quanto riportato in narrativa, ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché, al fine di superare l'attuale quadro di allocazione delle risorse, fortemente penalizzante per le prospettive di sviluppo ed adeguamento infrastrutturale della Toscana, si possa giungere ad una rimodulazione degli stanziamenti previsti nel contratto di programma 2021-2025 tra il MIT ed ANAS S.p.A, prevedendo un adeguato sostegno per i diversi itinerari afferenti al territorio regionale, a partire da quelli concernenti la E78 Fano-Grosseto e la SS 1 - Via Aurelia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1664 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 maggio 2024.

OGGETTO: In merito al futuro dello stabilimento Avi.Coop, Società cooperativa agricola del Gruppo Amadori, di Monteriggioni (SI) ed in sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori per la difesa del posto di lavoro.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il Gruppo Amadori è uno dei principali leader nel settore agroalimentare italiano, azienda innovativa e specialista del settore avicolo, con un fatturato di oltre 1,7 miliardi di euro;
- Amadori è presente oggi sul territorio nazionale con sei stabilimenti di trasformazione alimentari, tre piattaforme logistiche primarie e sedici centri di distribuzione, tra filiali ed agenzie, contando sulla collaborazione di circa 9 mila addetti;
- i valori che ispirano l'operato di questa azienda sono la sostenibilità ambientale, economica e sociale, l'importanza di una filiera integrata, la cura ed il rispetto per gli animali, il benessere delle persone e della comunità, la continua innovazione.

Tenuto conto che la sede toscana dell'azienda Amadori a Monteriggioni rappresenta una delle più grandi realtà produttive del settore avicolo nella provincia di Siena, in cui lavorano oltre 200 persone;

Preso atto che i dipendenti dal mese di marzo svolgono soltanto 2/3 giorni di lavoro anziché 5/6 perché, come ha spiegato l'azienda in uno degli ultimi incontri con i sindacati, la domanda si sarebbe abbassata nell'ultimo periodo;

Rilevato che:

- ad oggi non è chiaro il quadro rispetto all'organizzazione del lavoro ed al futuro occupazionale dello stabilimento di Monteriggioni;
- nei giorni scorsi, vista la mancanza di risposte sulla situazione, è stato indetto uno sciopero di due ore da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti.

Ricordato che la volontà dell'azienda è sempre stata quella di essere vicini ai territori in cui opera, appoggiando anche iniziative promosse direttamente dai dipendenti;

Considerato che:

- se l'azienda decidesse di chiudere la produzione nello stabilimento di Monteriggioni, ciò comporterebbe la perdita del posto di lavoro per molte persone del territorio e sarebbe un vero dramma per le famiglie dei lavoratori e per tutta la comunità;
- tutte le istituzioni, a partire proprio dalla Regione Toscana, si debbano mobilitare per affrontare le problematiche che stanno alla base delle decisioni prese dalla proprietà, al fine di scongiurare la chiusura dello stabilimento in provincia di Siena.

Tenuto conto che la Regione si è resa subito disponibile ad essere parte attiva nella trattativa con l'azienda;

Esprime

sostegno e solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori di Avi.Coop Amadori di Monteriggioni;

Impegna
la Giunta regionale

- a mettere in atto tutte le azioni possibili per affrontare e risolvere i problemi che stanno alla base della

situazione di incertezza in cui vivono i dipendenti dello stabilimento Amadori Avi.Coop a Monteriggioni;

- ad istituire con la massima urgenza un tavolo istituzionale di coordinamento che veda la partecipazione, oltre che della Regione Toscana, del Comune di Monteriggioni e dell'azienda, per scongiurare il trasferimento della produzione dal territorio senese e garantire la salvaguardia dell'occupazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 56 del 14 maggio 2024

Oggetto:

Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l. . Delega a partecipare all'assemblea convocata per il giorno 14 maggio 2024.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l.;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

“1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”;

Preso atto che per il giorno 14 maggio 2024 è stata convocata un'assemblea del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l. e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, a partecipare alla suddetta assemblea, convocata per il giorno 14 maggio 2024;

D E C R E T A

L'Assessore regionale all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, è delegato a partecipare all'assemblea del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l. convocata per il giorno 14 maggio 2024.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 57 del 14 maggio 2024

Oggetto:

Agenzia Regionale Recupero Risorse (A.R.R.R.) s.p.a.. Nomina del Consiglio di amministrazione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), ed in particolare l'articolo 10, in base al quale l'organo amministrativo della società è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 ed è nominato nel rispetto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Considerato che il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato con dpgr n. 201 del 5 settembre 2021 giungerà a termine con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, e che occorre pertanto procedere con la nomina del nuovo organo amministrativo della società;

Ritenuto, in continuità con la precedente gestione societaria, di procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione;

Visto lo Statuto della società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.", ed in particolare l'articolo 7, in base al quale:

- quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, i membri devono essere nominati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 5/2008, articolo 2, comma 3;
- l'organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;
- la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione viene effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ed in particolare l'articolo 11, in base al quale "*salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*";

Preso atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 11 del D. Lgs.175/2016 non è stato ancora emanato;

Considerato che l'applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), richiamato espressamente dall'articolo 7 dello Statuto societario, determina l'inquadramento della Agenzia Regionale Recupero Risorse s.p.a. tra gli enti dipendenti di Regione Toscana, ai fini della attribuzione della competenza alle nomine all'interno degli organi societari;

Visto l'articolo 2, comma 2, lett. b) della stessa l.r. 5/2008, in base al quale sono di competenza degli organi di governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;

Considerato che ai sensi del comma 4 dello stesso articolo tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;

Visto l'articolo 7 della l.r. 5/2008, in base al quale le nomine negli organi di amministrazione sono effettuate in seguito ad apposito avviso pubblico per la proposta di candidature, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5;

Considerato che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 17 gennaio 2024 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di candidature per l'incarico di membro e presidente del consiglio di amministrazione di A.R.R.R. s.p.a.;

Ritenuto, dopo aver valutato il curriculum dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura, di individuare quali nuovi componenti del consiglio di amministrazione della società i signori Paolo Passerini, Maria Grazia Giuffrida e Francesca Sbragia, in possesso della professionalità e dell'esperienza necessarie a ricoprire l'incarico;

Ritenuto, inoltre, di individuare la Sig.ra Francesca Sbragia per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione;

Vista la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5/2008 dal Sig. Paolo Passerini, dalla Sig.ra Maria Grazia Giuffrida e dalla Sig.ra Francesca Sbragia, dalla quale risulta la disponibilità ad accettare l'incarico e l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla stessa legge;

Preso atto della dichiarazione resa dalla Sig.ra Francesca Sbragia ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con la quale la nominanda ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla medesima norma;

Visto l'articolo 4 della l.r. 5/2008, in base al quale le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo in organi di amministrazione sono effettuate previo controllo da parte del Consiglio regionale, prevedendo a tal fine che il Presidente della Giunta comunichi al Consiglio le nomine e designazioni che intende effettuare, corredate del curriculum dei soggetti proposti e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;

Effettuata in data 18 aprile 2024 comunicazione motivata al Consiglio regionale in ordine alle presenti nomine;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all'esame della IV Commissione consiliare;

Considerato che in merito alle proposte di nomina la suddetta commissione, nella seduta dell'8 maggio 2024, ha espresso parere favorevole;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

- il Sig. Paolo Passerini, la Sig.ra Maria Grazia Giuffrida e la Sig.ra Francesca Sbragia sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della società Agenzia Regionale Recupero Risorse s.p.a.;

- la Sig.ra Francesca Sbragia è nominata nella carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 58 del 20 maggio 2024

Oggetto:

Ulteriori disposizioni per gli accordi di programma in tema di gestione della risorsa idrica e approvazione dell' "Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano"

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: **DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
B	Si	Allegato B
a	Si	Allegato A

Allegati n. 2

B

Allegato B

f0b812a9dc047992b43e4726ed2cd82b39e2ffddf532c865d75564b939ad4380

a

Allegato A

0eb1889c06243131146e6939bc3de2173706757f2894bb2bf0e7450d33ab807c

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa) che, al Capo II bis del Titolo II, disciplina gli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Visti, in particolare, l’articolo 34 sexies, commi 1 e 3 della citata legge regionale sulle modalità di approvazione e pubblicazione degli accordi di programma;

Visto l’articolo 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che stabilisce che, a far data dal 30 giugno 2014, gli accordi tra Amministrazioni pubbliche “sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;

Considerato che gli Accordi in tema di servizio idrico e di tutela della risorsa idrica risultano distribuiti su tutto il territorio regionale, isole comprese, e coinvolgono tutti i gestori regionali come meglio descritto nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1328 del 20 novembre 2023 con la quale vengono revisionate, con decorrenza dal 1 dicembre 2023, le competenze delle Direzioni Ambiente ed Energia, Urbanistica, Difesa del Suolo e Protezione Civile e Programmazione e Bilancio;

Considerato che con il suddetto atto è stato disposto, con decorrenza dal 1 dicembre 2023, l’assegnazione alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile delle competenze in ambito di Tutela delle Acque, Servizio Idrico Integrato, Accordi di Programma in materia di tutela delle acque e Gestione integrata delle risorse idriche;

Stabilito che a far data dal presente atto, è necessario procedere ad una ripartizione della titolarità nella gestione degli accordi tra i settori afferenti alla Direzione Difesa suolo e Protezione civile secondo criteri legati alla trasversalità ed alla pluralità di interessi degli stessi garantendo nel contempo continuità amministrativa, e pertanto la struttura responsabile della gestione degli accordi è quella riportata nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Stabilito che, con riferimento all’”Accordo Attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo e Vaiano” rimane da approvare lo schema di accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano” tra Regione Toscana, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Comune di Prato, Comune di Montemurlo, Comune di Vaiano, Comune di Cantagallo, Publiacqua spa, Gida spa, Confindustria Toscana Nord e Autorità Idrica Toscana (AIT), di cui alla delibera della Giunta regionale n. 927 del 31/07/2023;

Vista la nota protocollo n. 536496 del 24/11/2023 con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ha comunicato agli uffici regionali competenti l’insussistenza di

motivazioni specifiche per la sottoscrizione dell'Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo e Vaiano in quanto nell'ambito dell'Accordo "il ruolo previsto in capo all'Autorità di bacino coincide con ciò che per legge è già ascrivito alla medesima in termini di competenza, sia per quanto attiene al bilancio idrico che in materia di valutazioni di conformità con gli obiettivi del Piano di gestione delle acque (PGA)";

Preso atto quindi del venir meno dell'interesse alla sottoscrizione dell'Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo e Vaiano da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e che la mancata sottoscrizione da parte dell'ente non inficia o condiziona l'effettiva realizzabilità degli impegni degli altri soggetti firmatari;

Considerato inoltre che per le motivazioni riportate, la modifica del testo rispetto allo schema di accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo e Vaiano approvato dalla Giunta non è da ritenersi sostanziale;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo Attuativo di cui alla d.g.r.t n. 927/2023 è avvenuta da parte degli altri soggetti firmatari mediante firma digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005, con apposizione della marca temporale in data 29/11/2023;

Considerato che la firma del suddetto accordo è avvenuta in data antecedente al passaggio di competenze disposto con delibera di Giunta regionale n. 1328 del 20 novembre 2023, con decorrenza dal 1 dicembre 2023, e pertanto riporta tra i soggetti sottoscrittori il responsabile del settore "Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamenti" della Regione Toscana;

Preso atto che per effetto di quanto disposto dalla delibera suddetta, il Responsabile dell'accordo (o figura equivalente diversamente denominata) è individuato nell'allegato B del presente atto;

Ritenuto altresì di dare mandato alla Direzione Regionale competente in materia di Tutela delle acque, Servizio Idrico Integrato, Accordi di Programma in materia di Tutela delle acque e Gestione integrata delle risorse idriche, di fornire al Responsabile dell'accordo (o figura equivalente diversamente denominata) individuato in allegato B, le indicazioni per il monitoraggio, l'attuazione e la rendicontazione degli accordi;

DECRETA

1. di ricondurre le funzioni e le competenze degli Accordi di programma relativi al servizio idrico integrato e alla tutela della risorsa idrica, così come elencati all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo la ripartizione operata nello stesso allegato tra i settori afferenti alla direzione competenti in materia di servizio idrico integrato e di tutela della risorsa idrica;

2. di dare mandato alla Direzione Regionale competente in materia di Tutela delle acque, Servizio Idrico Integrato, Accordi di programma in materia di Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche, di fornire al responsabile dell'accordo (o figura equivalente diversamente denominata) individuato in allegato B, le indicazioni per il monitoraggio, l'attuazione e la rendicontazione degli accordi;

3. di dare mandato alla Direzione competente di modificare la struttura responsabile degli accordi di cui all'allegato B, coerentemente con quanto previsto all'art.7 della Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

4. di approvare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 34 sexies della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40, l'Accordo Attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo e Vaiano (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), comprensivo:

- dell'allegato 1 - Schede interventi;
- dell'allegato 2 - Interventi ricompresi nell'Accordo IV Integrativo 2015;
- dell'allegato 3 - Interventi privati monitorati dall'Accordo Attuativo 2023 non ricompresi nel IV Integrativo 2015;
- dell'allegato 4 - Cronoprogramma realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali nei Comuni di Prato e Montemurlo.

5. di far pubblicare il presente provvedimento e l'Accordo Attuativo (Allegato A) completo degli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, come previsto dall'art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 34 sexies, comma 3, della L.R. n. 40/2009 nonché per gli effetti di cui all'articolo 34 septies della medesima l.r 40/2009.

Il presente provvedimento, unitamente all'Accordo Attuativo sopra citato e suoi allegati, sono pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
EUGENIO GIANI

Il Direttore
Giovanni Massini

Allegato B**ASSETTO DELLE COMPETENZE RIGUARDANTI ACCORDI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO.**

A. La gestione, le competenze e le funzioni anche di Responsabile dell'Accordo (o figura equivalente diversamente denominata) sono assunte dal **Direttore della Direzione competente in materia di tutela delle acque, servizio idrico integrato, Accordi di programma in materia di tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche** per i seguenti accordi:

- **A001_1999** - Accordo di programma Quadro per il Settore della Difesa del Suolo e la Tutela delle Risorse Idriche – Pangea;
- **A002_2000** – Accordo di programma integrativo dell'Accordo di programma quadro per il Settore della Difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche;
- **A003_2002** – Accordo di Programma integrativo per il Settore della Tutela delle acque e la Gestione integrata delle risorse idriche (I Integrativo);
- **A004_2003** – Accordo di programma quadro Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (Atto Integrativo II)
- **A005_2003** - Accordo di programma quadro Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (Atto Integrativo III)
- **A006_2015** Accordo di programma quadro per la Tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (IV Integrativo)

B. La gestione, le competenze e le funzioni anche di Responsabile dell'Accordo (o figura equivalente diversamente denominata) sono assunte dal **Dirigente del Settore competente in materia di Servizio Idrico Integrato** per i seguenti accordi:

- **B001_2023** - Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la Tutela delle Risorse Idriche del Medio Valdarno per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano;
- **B002_2017** - Accordo attuativo per la tutela delle risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della piana lucchese di Capannori e Porcari e del Padule di Bientina;
- **B003_2013** - Accordo integrativo per la Tutela delle Risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole;
- **B004_2014** - Accordo di Programma per la Tutela delle Foci Fluviali e delle Acque Marino Costiere della riviera Apuo-Versiliese;
- **B005_2016** - Accordo attuativo per la tutela delle risorse idriche dell'entroterra versiliese;
- **B006_2022** – Aggiornamento dell'Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi finalizzati all'adeguamento del sistema depurativo urbano della città di Livorno, alla completa delocalizzazione dell'impianto di depurazione di Livorno denominato "Rivellino" in area industriale di via Enriques, per la riattivazione della piattaforma di trattamento rifiuti liquidi denominata "Paduletta" e alla realizzazione nella nuova area di un polo di trattamento per i servizi di depurazione e valorizzazione dei rifiuti – Fase 1: Interventi per il superamento delle attuali capacità depurative;
- **B007_2015** - Accordo di programma attuativo del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani;
- **B008_2022** - Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della l.r. 20/2006 e all'art. 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008;
- **B009_2016** - Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per

l'applicazione della direttiva comunitaria 2000/60/CE nel bacino pilota del Fiume Cecina;

- **B010_2013**- Accordo di Programma per il Trasferimento di Risorse idriche nell'Autorità Idrica Toscana tra la conferenza territoriale n. 4 "Alto Valdarno" e la conferenza territoriale n. 6 "Ombrone" attraverso la realizzazione di un Programma di interventi finalizzati all'utilizzo ad uso idropotabile dell'acqua proveniente dall'invaso di Montedoglio e dall'Acquedotto del Vivo;
- **B011_2019** - Accordo di programma per l'approvvigionamento idropotabile dell'Isola d'Elba al fine di garantirne l'autonomia idrica – Dissalatore di Capoliveri, Lotto 1, Stralcio 1;
- **B009_2009** - Accordo di programma per la definizione di un programma di Interventi finalizzato al miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento idrico del SII in coerenza con gli obiettivi del piano di tutela delle acque (Delibere di Consiglio Regionale n. 766 del 29/10/2007 e n. 150 del 9/3/2009);
- **B013_2012**- Accordo di Programma per la definizione di un programma di interventi urgenti finalizzato al miglioramento della qualità dell'acqua potabile nel territorio dell'ATO 5;
- **B014_2013** - Accordo di Programma per il ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale dello scarico di Coltano e per la realizzazione del depuratore di Coltano;
- **B015_2006** - Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto di dissalazione presso l'isola di Giannutri nel comune di Isola del Giglio;
- **B016_2016** - Accordo di Programma per la Tutela della Falda Acquifera che insiste sul territorio comunale di Santa Fiora (Grosseto);
- **B017_2003** – Accordo di Programma Integrativo per il superamento delle criticità di approvvigionamento idrico e di adeguamento dei sistemi di raccolta, collettamento e depurazione dei reflui civili dell'isola D'Elba – Integrativo all'accordo di programma per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche stipulato in data 19.12.2002 (Art. 6);

C. La gestione, le competenze e le funzioni anche di Responsabile dell'Accordo (o figura equivalente diversamente denominata) sono assunte dal **Dirigente del Settore territorialmente competente in materia di tutela della risorsa idrica** per i seguenti accordi:

- **C001_2016** - Accordo Attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la Tutela del Lago di Burano e a protezione dell'acquifero della Piana dell'Albegna;
- **C002_2018** - Accordo attuativo per il completamento della tutela delle risorse idriche del Lago di Massaciuccoli .

Allegato A

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE
RISORSE IDRICHE**

Accordo Attuativo

**per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse
idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei
Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano**

LA REGIONE TOSCANA
L'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL' APPENNINO SETTENTRIONALE
IL COMUNE DI PRATO
IL COMUNE DI MONTEMURLO
IL COMUNE DI VAIANO
IL COMUNE DI CANTAGALLO
L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA
PUBLIACQUA S.p.A.
GIDA S.p.A.
CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD

Premesse

VISTO l'art. 2, comma 203 della Legge 23.12.1996, n. 662, recante "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*" e s.m.i., contenente la disciplina degli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 avente per oggetto "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";

VISTO l' "Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche – IV integrativo", approvato con DGRT n. 191 del 2 marzo 2015, e sottoscritto in data 31 luglio 2015 (di seguito **Accordo IV Integrativo 2015**);

DATO ATTO che l'Accordo IV Integrativo 2015 prevedeva che, per dare attuazione agli interventi concordati tra le parti e garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto delle tempistiche ivi stabilite, occorre la preventiva risoluzione degli accordi integrativi, attraverso la convocazione di specifici Comitati di Sorveglianza e la successiva sottoscrizione di accordi attuativi;

VISTO l'Accordo Attuativo, approvato con DGRT n. 696 del 25 maggio 2015 (di seguito **Attuativo Tessili 2015**) sottoscritto ai sensi di quanto descritto al punto precedente, per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano, che dichiarava la conclusione dell'Accordo del 2004 e la risoluzione dell'Accordo 2006, secondo quanto previsto dall'Accordo IV Integrativo 2015, che accertava anche le economie dagli stessi derivanti con le modalità ivi previste;

RICORDATE le caratteristiche peculiari e relative criticità del comprensorio pratese in termini di:

- presenza, in tutti i Comuni della Provincia di Prato, di reti di fognatura di tipo misto che convogliano agli impianti di depurazione centralizzati di Baciacavallo e di Calice reflui civili, reflui industriali e acque meteoriche; tali reti sono dotate di scolmatori di piena che in caso di evento piovoso particolarmente intenso fanno sì che le portate veicolate siano scaricate in corsi d'acqua superficiali, al momento in cui vengono superate le soglie di sfioro, con possibili ripercussioni per la qualità dei corpi idrici ricettori;
- necessità del completamento e piena operatività dell'acquedotto industriale di Prato, nato per il riciclo nel Primo Macrolotto Industriale delle acque reflue depurate dal depuratore di Baciacavallo e progressivamente esteso agli altri comprensori industriali dell'area pratese. Detto acquedotto attualmente eroga circa 3 milioni di mc/annui di risorsa riciclata, opportunamente miscelata con circa 1 milione di mc di acqua derivata dal fiume Bisenzio, per un totale di circa 4 milioni di mc/annui;
- presenza, all'interno del contesto urbanistico di Prato, anche in conseguenza delle considerevoli espansioni verificatesi rispetto al nucleo originario, dell'impianto di trattamento fanghi di depurazione di Baciacavallo;
- particolarità dell'asta dell'Arno a valle del capoluogo toscano, anche in conseguenza della confluenza, immediatamente a valle di Firenze, dei fiumi Bisenzio e Ombrone Pistoiese, corpi idrici recettori finali degli scarichi dei depuratori centralizzati del comprensorio industriale e civile di Prato, che registra un elevato livello degli effluenti dei depuratori civili e industriali dell'area vasta, stimato in circa 19.840 A.E. di carico civile, e in circa 28.790 A.E. per quello industriale, per un totale complessivo di 48.630 A.E. che, seppur oggetto dei trattamenti adeguati, determina forti regimi di stress per la qualità degli stessi corpi idrici

recettori;

- necessità di assicurare una maggiore tutela delle risorse idriche del bacino idrografico sotteso anche ai sensi di quanto indicato nel “Piano di Tutela delle Acque del Fiume Arno”, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 6 del 25/01/2005, con il quale il bacino del Fiume Arno è stato classificato area sensibile, nonché per il rispetto degli obblighi comunitari che discendono dalla corretta applicazione della Direttiva 91/271/CEE;

- caratterizzazione del trattamento di reflui civili industriali e delle acque meteoriche e per lo smaltimento dei reflui delle industrie del distretto tessile, con eventuale inserimento di sezioni specificatamente dedicate alla rimozione di inquinanti chimici caratteristici del ciclo del tessile, da parte di tutti gli impianti di depurazione di Prato - Baciacavallo, Prato - Calice, Vaiano - Gabolana, Vernio - Le Confini e Cantagallo - Il Fabbro;

CONSIDERATE tuttora persistenti le caratteristiche peculiari sopra descritte che sono alla base dell'Accordo Attuativo Tessili 2015, rendendo necessario confermare l'obiettivo di tutela dell'ambiente, delle acque superficiali e delle falde del comprensorio di Prato e Pistoia attraverso le azioni condivise dalle parti nel presente Accordo;

PRESO ATTO dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione, con relativi sviluppi e aggiornamenti in itinere:

- il II aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale e relative misure di salvaguardia dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (PdG), approvato con deliberazione n. 25, pubblicata sulla GU del 4 gennaio 2022 della Conferenza Istituzionale Permanente;

- il Piano di Tutela delle Acque della Toscana approvato con Delibera Consiglio Regionale Toscana n.6 del 25 gennaio 2005 il cui Aggiornamento 2017 è stato avviato con la delibera n. 11 del 10 gennaio 2017 della Regione Toscana;

- Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), istituito dalla legge regionale 14/2007 come approvato da deliberazione del Consiglio regionale con n.10 del 11 febbraio 2015.

- Il Piano di Ambito dell'Autorità Idrica Toscana, approvato a conclusione del procedimento di VAS con deliberazione dell'Assemblea n. 7/2016 del 31 marzo 2016 e i programmi di interventi relative ai singoli gestori del S.I.I., approvati definitivamente con deliberazione dell'Assemblea del n.28 del 5 ottobre 2016 nei quali è previsto il dettaglio degli investimenti e il relativo cronoprogramma;

VISTO che l'Accordo Attuativo 2015 intendeva perseguire in modo specifico le finalità e gli obiettivi costituiti da:

- il miglioramento della qualità delle acque superficiali del fiume Arno a valle dei suoi affluenti Ombrone e Bisenzio e per la qualità dei due affluenti stessi;
- il raggiungimento, negli acquiferi e corpi idrici superficiali interessati, degli obiettivi di qualità fissati dal Piano di tutela delle Acque del Distretto Idrografico “Appennino Settentrionale” e del Piano di Tutela delle Acque per il Bacino del fiume Arno.

VISTO che le finalità di cui alla precedente alinea erano perseguite anche attraverso le seguenti azioni:

1. la riorganizzazione della rete fognaria urbana della Val di Bisenzio (Allegato 2)
2. l'adeguamento dei recapiti fognari agli impianti di Baciacavallo e Calice e del trattamento terziario di Calice (Allegato 2);
3. la realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali nei Comuni di Prato e Montemurlo, oltre a un tratto di fognatura mista, agli impianti di depurazione di Baciacavallo e Calice (Allegato 3).

CONSIDERATO che l'accordo impegnava le parti fino alla completa realizzazione degli interventi e comunque entro la data del 31/12/2021 prevista nei cronoprogrammi;

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2021 risultavano conclusi parzialmente gli interventi ricordati, in particolare risultano conclusi:

- una parte degli interventi relativi alla riorganizzazione della rete fognaria urbana della Val di Bisenzio, soggetto attuatore Publiacqua SpA (precedente punto 1 - scheda 1);
- l'adeguamento dei recapiti fognari agli impianti di Baciacavallo e Calice, soggetto attuatore GIDA SpA (precedente punto 2 - scheda 2);
- un tratto di fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali nel Comune di Prato per il Macrolotto 1 Fase 1, soggetto attuatore Progetto Acqua (precedente punto 3);

CONSIDERATO che, sempre alla stessa data, risultavano da completarsi:

- la riorganizzazione della rete fognaria urbana della Val di Bisenzio, soggetto attuatore Publiacqua SpA (Allegato 1 scheda 1), con previsione di termine lavori al 31/12/2025, come comunicato al Comitato di Sorveglianza dello scorso 12/11/2021;
- l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Baciacavallo, soggetto attuatore GIDA SpA (Allegato 1 scheda 2 bis) mancante di data di previsione di termine lavori a causa di un ricorso al TAR sulla procedura di V.I.A. come comunicato al Comitato di Sorveglianza dello scorso 12/11/2021;
- il trattamento terziario del depuratore di Calice, soggetto attuatore GIDA SpA (Allegato 1 scheda 3), con previsione di termine lavori al 31/12/2022, come comunicato al Comitato di Sorveglianza dello scorso 12/11/2021;
- la realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali nei Comuni di Prato, Macrolotti 0 e 2, Macrolotto 1 Fase 2 e Montemurlo, oltre a un tratto di fognatura mista, agli impianti di depurazione di Baciacavallo e Calice (Allegato 4);

VISTO il verificarsi di situazioni che hanno prodotto ritardi nell'ottenimento di autorizzazioni, nulla-osta, permessi per le fasi di realizzazione dei cantieri, nonché un generale ritardo imputabile alla situazione di emergenza pandemica collegata al COVID-19;

CONSIDERATO necessario ultimare i lavori previsti all'interno dell'Accordo Attuativo Tessili 2015 per il raggiungimento degli obiettivi ambientali ivi previsti;

CONSIDERATO che l'Accordo IV Integrativo 2015 riprogrammava, per i Tessili, complessivi € 31.998.000,00 di cui:

- € 4.200.000,00 da Accordo Tessili 2004 (€ 2.632.500,00 di fondi Ministeriali, € 432.500,00 di fondi Regionali e € 1.135.000,00 di fondi del gestore GIDA S.p.A.)
- € 5.700.000,00 da Accordo tessili 2006 (€ 1.500.000,00 fondi MATTM, € 3.000.000,00 fondi da tariffa, € 900.000,00 provincia di Prato e € 300.000,00 fondi privati di Confindustria Toscana Nord)
- € 22.098.000,00 di nuovi fondi (€ 19.000.000,00 fondi privati di Confindustria Toscana Nord e € 3.098.000,00 fondi del gestore GIDA S.p.A)

Considerato che lo stesso Accordo IV Integrativo 2015 disponeva che le economie non riprogrammate, di cui all'Accordo Tessili 2004, pari a € 9.000.000,00 più ulteriori € 3.000.000,00 di GIDA S.p.A., sarebbero state oggetto di successivi aggiornamenti dello stesso accordo;

Considerato inoltre che l'Accordo Attuativo Tessili 2015 disponeva, quale somma per la realizzazione degli interventi, complessivi € 28.998.000,00 (allegato 12 alla DGRT 646/2015) di cui:

- € 4.132.500,00 a carico del Ministero (di cui € 2.632.500,00 da Accordo Tessili 2004, per € 432.500 impegno perente n. 5973/2006, parzialmente liquidato, cap. 42086, e € 1.500.000,00 da Accordo Tessili 2006);
- € 432.500,00 a carico della Regione Toscana da Accordo Tessili 2004 (cap. 41061 impegno n. 5974/2006, impegno perente che è stato parzialmente liquidato e attualmente è allocato sul capitolo 74236);
- € 900.000,00 a carico della Provincia di Prato da Accordo Tessili 2006;
- € 3.000.000,00 da tariffa a carico di AIT da Accordo Tessili 2006;

- € 19.300.000,00 a carico di Confindustria Toscana Nord (di cui € 19.000.000 di risorse aggiuntive e € 300.000,00 da Accordo Tessili 2006);

- € 1.233.000,00 a carico del gestore GIDA S.p.A. di risorse aggiuntive;

VISTA la procedura scritta attivata dalla Regione Toscana presso il tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo IV Integrativo, con propria nota del 15/12/2017 prot. n. AOOGR/605542/P.020.030, con la quale si proponeva la riprogrammazione delle risorse pubbliche e di parte delle risorse private di cui sopra, precedentemente non definita dall'Accordo IV integrativo 2015, per un importo totale di **9,9 Mln di euro**, in particolare:

- € 3.167.500,00 di risorse ministeriali per finanziare l'intervento di Riorganizzazione della rete fognaria della Val di Bisenzio (Allegato 1 - scheda n. 1);
- € 732.500,00 di fondi AIT per la completa copertura finanziaria dell'intervento di Riorganizzazione della rete fognaria della Val di Bisenzio (Allegato 1 - scheda n. 1);
- € 2.167.500,00 di risorse regionali (impegno perente n. 5974/2006 capitolo 74236) per il cofinanziamento dell'intervento di Adeguamento dell'impianto di Baciacavallo (Allegato 1 - scheda 2 bis);
- € 3.832.500,00 di risorse di GIDA S.p.A., di cui € 167.500,00 quale quota parte dei 3 Mln di nuove risorse aggiuntive per finanziare l'Adeguamento dell'impianto di Baciacavallo (Allegato 1 - scheda 2 bis);

VISTA la nota prot. 6617 del 21.05.2018 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che esprime parere favorevole alla proposta di riprogrammazione suddetta dichiarando contestualmente la conclusione della citata procedura scritta.

DATO ATTO inoltre che, nella risposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26/01/2018 Prot. 0001741 alla procedura scritta suddetta, lo stesso chiede specificatamente alla Regione Toscana assicurazioni sulle restanti risorse di GIDA S.p.A. non riassegnate con l'aggiornamento accordo attuativo Tessili 2015, pari a € 2.832.500,00, affinché siano programmate su interventi da realizzare con soli finanziamenti privati, da monitorare mediante il presente accordo attuativo.

CONSIDERATO CHE, a seguito della chiusura della procedura scritta citata, gli interventi riportati nelle schede 1, 2, 2bis e 3 programmate nell'ambito dell'Accordo IV Integrativo 2015 e monitorati su SGP ammontano complessivamente a € **19.500.000,00** mentre gli interventi realizzati da soggetti privati con fondi propri, non inseriti nel IV Integrativo 2015 e non monitorati su SGP ma monitorati mediante l'Attuativo 2015, ammontano complessivamente a € **5.300.000,00**.

VISTA l'ulteriore procedura scritta attivata dalla Regione Toscana presso il tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo IV Integrativo, con nota del 31/05/2022 prot. num. 0224695, con la quale, relativamente all'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" IV atto integrativo sottoscritto in data 31/07/2015, veniva richiesta la riprogrammazione sia delle date di ultimazione degli interventi che di alcune economie generate.

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'**Accordo Attuativo Tessili 2015** sono stati presentati gli aggiornamenti degli interventi con nuovo cronoprogramma e un intervento sostitutivo della precedente scheda 2 bis relativa all'Adeguamento dell'impianto di Baciacavallo, denominato "Adeguamento dei processi depurativi Impianto Depurazione di Calice", (Allegato 1 scheda 2 bis nuova)

VISTA la nota prot. num. 376753 del 4 Ottobre 2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che esprime parere favorevole alle proposte di riprogrammazione e alla sostituzione della scheda 2 bis, dichiarando contestualmente la conclusione della citata procedura scritta;

DATO ATTO che l'intervento relativo alla scheda 2 bis prevista dall'Accordo Attuativo 2015 e sostituita dalla scheda nuova 2 bis (Allegato 1) dovrà essere comunque realizzato con fondi propri dal gestore industriale GIDA S.p.A. come rappresentato in apposito allegato (Allegato 3);

CONSIDERATO quindi necessario aggiornare l'Accordo Attuativo Tessili 2015 per formalizzare sia le modifiche apportate tramite le procedure scritte suddette agli interventi relativi alla Riorganizzazione della rete fognaria della Val di Bisenzio (Allegato 1 scheda n. 1 aggiornata) e all'Adeguamento dei processi depurativi Impianto Depurazione di Calice (Allegato 1 nuova scheda 2 bis) sia l'aggiornamento dei cronoprogrammi di attuazione fisica e finanziaria degli interventi di cui alle schede "nuova 2bis" e "3" (Allegato 1) nonché gli interventi realizzati da soggetti privati con fondi propri, non inseriti nel IV Integrativo 2015 e non monitorati su SGP ma monitorati mediante il presente accordo attuativo (Allegato 3);

CONSIDERATO inoltre che gli interventi di separazione delle reti fognarie civili da quelle industriali nei Comuni di Prato e Montemurlo risultano necessari e indifferibili per la risoluzione dei problemi legati agli scolmatori di piena e quindi per il miglioramento della qualità delle acque superficiali del fiume Arno a valle dei suoi affluenti Ombrone e Bisenzio e per la qualità dei due affluenti stessi; miglioramento al quale contribuisce anche l'intervento di riorganizzazione della rete fognaria della Val di Bisenzio;

CONSIDERATO che l'adeguamento dei recapiti fognari degli impianti di Baciacavallo e Calice e l'adeguamento del trattamento terziario di Calice, risultano correlati e anch'essi necessari alla risoluzione dei problemi legati agli scolmatori di piena per il miglioramento della qualità delle acque superficiali del fiume Arno a valle dei suoi affluenti Ombrone e Bisenzio e per la qualità dei due affluenti stessi, nonché funzionali per ricevere e trattare le acque reflue di origine civile, meteorica e industriale che verranno convogliate dai collettori fognari in progetto; inoltre l'adeguamento del trattamento terziario dell'impianto di Calice consentirà di trattare le acque reflue urbane provenienti, oltre che dai nuovi collettori fognari in progetto, anche dall'eventuale futura dismissione di alcuni depuratori civili dell'area interessata.

CONSIDERATO che per agevolare la realizzazione della fognatura industriale è stato sottoscritto nel 2018 il Protocollo di Intesa tra AIT, Confindustria Toscana Nord, Consorzio Progetto Acqua e Publicacqua spa, e che è volontà delle parti aggiornarlo per proseguire l'importante opera di sostegno che questa iniziativa ha prodotto;

RICORDATO che il Protocollo di cui al punto precedente aveva la finalità di definire la riduzione della tariffa di fognatura applicata da Publicacqua SpA alle aziende del Consorzio Progetto Acqua collegate alla rete fognaria pubblica esistente. La riduzione è definita sulla base del beneficio quantificato in termini di minori investimenti a carico del Servizio Idrico Integrato che, con la realizzazione della rete fognaria separata da parte del Consorzio Progetto Acqua, non saranno più necessari.

CONSIDERATO che a seguito della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014", le competenze per le quali le Province avevano sottoscritto l'Accordo citato in data 28 gennaio 2006 sono assunte dalla Regione Toscana.

CONSIDERATO che viene ritenuta strategica la realizzazione della fognatura industriale separata da parte di Confindustria Toscana Nord per mezzo di Consorzio Progetto Acqua e che si rende necessario la realizzazione delle infrastrutture come riportate in Allegato 4.

Viste le comunicazioni, mail 23/01/2020 delle ore 12:36 e mail del 30/05/2022 delle ore 15:48 (agli atti degli uffici), con le quali Progetto Acqua comunicava alla Regione Toscana la natura, il posizionamento, il dimensionamento e il costo complessivo, pari a € 46.800.000,00, degli interventi per la separazione della fognatura industriale e nello specifico:

- PRATO-MACROLOTTO 1 FASE 1 (Realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali all'impianto di depurazione di Baciacavallo) dal costo pari a € 5.300.000,00, intervento già realizzato;
- PRATO-MACROLOTTO 1 FASE 2 (Realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali all'impianto di depurazione di Baciacavallo) dal costo pari a € 2.500.000,00 e attualmente in possesso di progetto definitivo;
- PRATO-MACROLOTTO 2 FASE 1 (Realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali all'impianto di depurazione di Baciacavallo) dal costo pari a € 6.000.000,00, intervento che è in attesa del permesso a costruire;
- PRATO-MACROLOTTO 2 FASE 2 (Realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali all'impianto di depurazione di Baciacavallo) dal costo pari a € 3.500.000,00, intervento che è in possesso di progetto definitivo;
- PRATO-MACROLOTTO 0 (Realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali all'impianto di depurazione di Baciacavallo) dal costo pari a € 17.000.000,00, intervento suddiviso in 3 stralci in possesso di progetto definitivo;
- MONTEMURLO-GALCIANA (Realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali all'impianto di depurazione di Calice) dal costo pari a € 1.000.000,00, intervento che è in attesa del permesso a costruire;

- MONTEMURLO-I Stralcio (Realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali all'impianto di depurazione di Calice) dal costo pari a € 6.000.000,00, intervento in possesso di progetto esecutivo;
- MONTEMURLO-II Stralcio (Realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali all'impianto di depurazione di Calice) dal costo pari a € 5.000.000,00, intervento in possesso di progetto definitivo;
- MONTEMURLO-TRATTO AGLIANA (Realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali all'impianto di depurazione di Calice) dal costo pari a € 500.000,00, intervento in possesso di progettazione esecutiva.

RITENUTO che rispetto ai suddetti costi si debbano considerare, a causa delle recenti spinte inflazionistiche sui prezzi, aumenti tra il 25% e il 30% per la realizzazione dei progetti elencati;

Vista, in abbinamento alla realizzazione della fognatura industriale separata, la necessità che il gestore del SII, Publiacqua SpA, realizzi una specifica valutazione sulle acque parassite nel territorio del pratese, per mezzo della realizzazione di uno studio finalizzato alla verifica dell'integrità delle reti fognarie e degli apporti di acque derivanti da corsi d'acqua intubati o altro e alla progettazione di eventuali interventi di adeguamento delle reti fognarie stesse per l'eliminazione delle cosiddette acque parassite. I contenuti dello studio dovranno essere definiti in sede di aggiornamento del Protocollo del 2018 tra AIT, Confindustria Toscana Nord, Consorzio Progetto Acqua e Publiacqua spa.;

CONSIDERATO che Confindustria Toscana Nord e Consorzio Progetto Acqua hanno richiesto di consentire, alle aziende che ne facessero richiesta, il rilascio dell'autorizzazione limitando la stessa con il divieto di scarico in periodi di allerta meteo;

CONSIDERATO che, per quanto attiene i contributi pubblici destinati al servizio idrico integrato per la riorganizzazione della depurazione civile, si riconfermano le conclusioni del parere assunto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 7 febbraio 2013, ovvero che questi non figurano come aiuti di stato;

CONSIDERATO che i contributi pubblici destinati a GIDA spa, per le motivazioni indicate nell'Allegato 13 della DGRT 1626/15, predisposto dalla Regione Toscana, risultano esenti da notifica;

DATO ATTO che i fondi del Ministero dell'Ambiente transiteranno sul bilancio della Regione Toscana, che provvederà alla loro erogazione ai soggetti attuatori degli interventi;

VISTO l'esito del Comitato di Sorveglianza del 10 Gennaio 2020 nel quale è stata condivisa la volontà di aggiornare l'Accordo Attuativo Tessili 2015, le cui finalità ed obiettivi sono perseguiti attraverso un nuovo Accordo attuativo;

Visto gli esiti del Comitato di Sorveglianza del 12 Novembre 2021 in cui viene chiesta una ridefinizione dei cronoprogrammi, riferiti ai soggetti attuatori, e viene istituito specifico tavolo per rispondere alla definizione delle priorità per gli interventi degli industriali, attività prodromiche all'approvazione del nuovo Accordo attuativi;

CONSIDERATA la necessità di precisare, rispetto all'Attuativo 2015, gli impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo ai fini del raggiungimento delle finalità in tempi celeri;

CONSIDERATO necessario procedere per la fase di realizzazione degli interventi e in particolar modo per quelli legati alla fognatura separata e industriale provvedere con azioni volte a limitare gli effetti dell'utilizzo di sostanze pericolose con particolare riferimento a tensioattivi, coloranti e idrocarburi e la riduzione di immissione di acque meteoriche non contaminate in pubblica fognatura, nonché la riduzione di afflusso dei reflui al verificarsi di significativi eventi meteorici;

VALUTATA necessaria la redazione di una specifica procedura per l'inserimento della prescrizione relativa al divieto di scarico con allerta meteo alle aziende che ne facessero richiesta in autorizzazione;

PRESO ATTO CHE gli interventi che devono essere attuati, in virtù del presente Accordo, sono tutti quelli

riguardanti le fognature industriali come riportati nell'Allegato 4.

CONSIDERATO altresì fondamentale, rispetto alle risorse messe a disposizione, procedere alla realizzazione delle suddette opere attraverso una ponderata valutazione costi-benefici (ambientali e finanziari);

RITENUTO utile procedere annualmente ad una approfondita quantificazione dei benefici apportati dalla realizzazione delle opere suddette in modo da aggiornare il cronoprogramma delle opere in funzione dei risultati ottenuti e della valutazione costi-benefici (ambientali e finanziari), rinviando in sede di comitato di sorveglianza, eventuali nuove determinazioni in relazione alle priorità rispetto al cronoprogramma individuato in Allegato 4 al presente Accordo;

CONSIDERATA la disponibilità di Confindustria Toscana Nord e Consorzio Progetto Acqua a realizzare la fognatura industriale in funzione delle priorità scaturite dalla valutazione costi-benefici di cui sopra;

CONSIDERATO che il presente accordo dovrà essere approvato dai soggetti sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti.

tutto ciò premesso e considerato, i sottoscrittori, in rappresentanza delle Amministrazioni sopra indicate, convengono e stipulano il seguente

**ACCORDO ATTUATIVO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI PER LA TUTELA DELLE RISORSE
IDRICHE DEL MEDIO VALDARNO, PER LA RIORGANIZZAZIONE
DELLE RETI FOGNARIE DEI COMUNI DI PRATO, CANTAGALLO,
MONTEMURLO, VAIANO**

**Articolo 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di seguito denominato per brevità “**Accordo Attuativo Tessili 2023**”;

**Articolo 2
Finalità e obiettivi generali**

1. Addivenire alla stipula dell’“**Accordo attuativo Tessili 2023**” per il quale le parti convengono, in continuità con l’Accordo Attuativo Tessili 2015, di recepirne le finalità e gli obiettivi, costituiti dal completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano.

2. Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite attraverso:

- a) gli interventi riportati nelle schede 1, 2, nuova 2bis e 3 allegate al presente atto, riepilogate nell’allegato 1;
- b) gli interventi di separazione delle reti fognarie civili da quelle industriali nei Comuni di Prato e Montemurlo, legati alla realizzazione della fognatura separata e industriale da parte dei soggetti privati, finanziati esclusivamente con fondi propri, riepilogate nell’allegato 3 e in allegato 4;
- c) la realizzazione di uno studio finalizzato alla verifica dell’integrità delle reti fognarie e degli apporti di acque derivanti da corsi d’acqua intubati o altro e alla progettazione di eventuali interventi di adeguamento delle reti fognarie stesse per l’eliminazione delle cosiddette acque parassite;
- d) la riduzione dell’utilizzo di sostanze pericolose con particolare riferimento a tensioattivi, coloranti e idrocarburi e la riduzione di immissione di acque meteoriche non contaminate in pubblica fognatura;
- e) la riduzione di afflusso dei reflui industriali al verificarsi di significativi eventi meteorici.

**Articolo 3
Quadro conoscitivo ambientale**

1. Le parti assumono come quadro conoscitivo ambientale di riferimento per l’attuazione del presente atto:

- il II aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e relative misure di salvaguardia dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale (PdG), approvato con deliberazione n. 25, pubblicata sulla GU del 4 gennaio 2023 della Conferenza Istituzionale Permanente;
- Piano di Tutela delle Acque della Toscana approvato con Delibera Consiglio Regionale Toscano n.6 del 25 gennaio 2005 il cui Aggiornamento 2017 è stato avviato con la delibera n. 11 del 10 gennaio 2017 della Regione Toscana;
- Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), istituito dalla legge regionale 14/2007 come approvato da deliberazione del Consiglio regionale con n.10 del 11 febbraio 2015.
- Il Piano di Ambito dell’Autorità Idrica Toscana, approvato a conclusione del procedimento di VAS con deliberazione dell’Assemblea n. 7/2016 del 31 marzo 2016 e i programmi di interventi relative ai singoli gestori del s.i.i., approvati definitivamente con deliberazione dell’Assemblea del n.28 del 5 ottobre 2016 nei quali è previsto il dettaglio degli investimenti e il relativo cronoprogramma;

Articolo 4 **Obblighi e impegni delle Parti**

1. Le parti sottoscrittrici ritengono inderogabile, al fine di raggiungere gli obiettivi per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, la realizzazione degli interventi strutturali e degli studi di cui al precedente art. 2 comma 2;

2. Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente accordo, quali funzionali e propedeutici all'espletamento degli obblighi che la Regione Toscana si è assunta con la sottoscrizione del "Accordo IV Integrativo 2015";

3. Le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, ad effettuare le attività sotto indicate, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione. In particolare:

a) per quanto riguarda la Regione Toscana:

- attività di coordinamento e di collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale; attività di informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi; attività di raccordo con gli uffici competenti per il più celere ed efficace rilascio di atti di competenza ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti;
- attività di garanzia del flusso delle risorse finanziarie di competenza e del trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
- attività di aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU, sulla base delle informazioni comunicate dai Soggetti attuatori degli interventi; laddove il soggetto attuatore è individuato nella società di gestione del SII, gli aggiornamenti dovranno essere comunicati da AIT;
- attività di verifica e correttezza del rispetto delle prescrizioni introdotte negli atti autorizzativi in conformità con quanto disposto dall'art.15 del presente Accordo, per mezzo del supporto di ARPAT che curerà i controlli sulle aziende del distretto industriale pratese;

b) per quanto riguarda l'Autorità Idrica Toscana:

- garantire lo svolgimento delle funzioni di competenza di cui alla legge regionale 69/2011, con particolare rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 23;
- garantire lo svolgimento di quanto di specifica e propria competenza per l'attuazione degli interventi di cui il soggetto attuatore è il gestore del servizio idrico integrato, nel rispetto del cronoprogramma previsto nelle schede allegate (interventi Allegato 1 scheda 1);
- per mezzo del gestore Publiacqua, entro sei (6) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, proporre un sistema di monitoraggio della rete fognaria, da realizzarsi nei successivi sei (6) mesi, finalizzato a ottimizzare il controllo dell'infrastruttura e fornire soglie di allerta per attuare quanto previsto all'art. 2, lett. e.
- per mezzo del gestore Publiacqua, a seguito dell'attività di monitoraggio che non potrà avere una durata inferiore a 12 mesi, entro i successivi sei (6) mesi, presentare i progetti relativi agli interventi di adeguamento delle reti fognarie stesse per la significativa riduzione delle cosiddette acque parassite;
- alla redazione dell'aggiornamento del Protocollo di Intesa del 2018 con Confindustria Toscana Nord, Consorzio Progetto Acqua e Publiacqua spa, secondo i principi indicati nel presente accordo;

Il costo delle attività sopra descritte svolte dal gestore del servizio idrico integrato saranno riconosciute da

AIT nella tariffa del servizio, secondo le disposizioni di tempo in tempo vigenti.

c) per quanto riguarda i Comuni:

- svolgono quanto di specifica e propria competenza per l'attuazione degli interventi nel rispetto del cronoprogramma;
- procedono, ove necessario, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici per le opere di propria competenza, comunicando al responsabile dell'Accordo di cui all'art. 7 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto se i propri strumenti urbanistici sono adeguati agli interventi previsti nell'accordo;
- agevolano la realizzazione degli interventi sostenendo le attività operative del gestore attraverso la collaborazione delle proprie strutture;

d) per quanto riguarda GIDA S.p.A.:

- garantire lo svolgimento di quanto di specifica e propria competenza per l'attuazione degli interventi di cui è soggetto attuatore, nel rispetto del cronoprogramma previsto nelle schede allegate (interventi Allegato 1 schede 2 bis nuova e 3);
- fornire, in occasione delle riunioni dei Comitati di Sorveglianza, specifiche relazioni sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con sole risorse private e quindi non monitorati in SGP (interventi Allegato 3);
- realizzare con fondi propri l'intervento relativo all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Baciacavallo, come ricompreso nell'Allegato 1 scheda 2 bis, che è stato sostituito ai fini delle destinazione delle risorse ministeriali con l'intervento ricompreso nell'Allegato 1 scheda 2 bis nuova;
- Partecipare alla predisposizione, con gli altri soggetti interessati, alla definizione e fissazione dei livelli di criticità stabiliti prodromici delle procedure per l'attuazione di quanto disposto dall'art.2 comma e) del presente accordo secondo le modalità stabilite nel successivo comma 5.

e) per quanto riguarda Confindustria Toscana Nord per il tramite di Consorzio Progetto Acqua:

- fornire, in occasione delle riunioni dei Comitati di Sorveglianza, specifiche relazioni sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con sole risorse private e quindi non monitorati in SGP (interventi Allegato 3);
- fornire annualmente, per quanto di propria competenza, una approfondita quantificazione dei benefici apportati dalla realizzazione delle opere suddette in modo da consentire eventuali aggiornamenti del cronoprogramma delle opere in funzione dei risultati ottenuti e della valutazione costi-benefici (ambientali e finanziari), rinviando in sede di comitato di sorveglianza, eventuali nuove determinazioni in relazione alle priorità e al rispetto al cronoprogramma individuato in Allegato 4 al presente Accordo;
- rispettare le scadenze dei termini dei cronoprogrammi presentati (Allegato 4) per la realizzazione della fognatura industriale separata, fatto salvo quanto previsto al punto precedente, pena la revisione dell'atto autorizzativo dell'azienda/e che afferisce/scono scarichi non in fognatura industriale separata;
- iniziative di formazione per fornire indicazioni alle imprese sulle azioni da mettere in atto per la riduzione dei prodotti inquinanti nei reflui di scarico;
- individuare azioni e interventi, sulla base dei risultati del tavolo tecnico istituito al successivo comma 5, da attivare a livelli di criticità stabiliti, finalizzati ad attuare quanto previsto all'art. 2 punto e), anche mediante ritenuta di scarichi, laminazione degli stessi, interruzione delle lavorazioni, ovvero altre possibili misure lungo le "aste" della rete fognaria alle quali sono collegati uno o più scolmatori di piena

critici anche in funzione della specifica situazione dello stabilimento e del suo impatto.

Periodicamente le azioni sopra descritte dovranno essere riportate all'interno dei successivi aggiornamenti del Protocollo del 2018 tra AIT, Confindustria Toscana Nord, Consorzio Progetto Acqua e Publiacqua spa.

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'accordo;
- c) attivare e utilizzare in relazione alle scadenze definite dai cronoprogrammi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- d) eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera f), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi, e a trasmettere i relativi dati alla Regione Toscana per l'aggiornamento delle schede SGP relative al monitoraggio dell'Accordo IV Integrativo 2015;
- e) a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Comitato di Sorveglianza di cui all'articolo 8;
- f) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- g) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
- h) alla realizzazione della opere di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le priorità e le necessità scaturite da una attenta e ponderata valutazione costi- benefici, valutando, in sede di comitato di sorveglianza, eventuali nuove priorità rispetto al cronoprogramma individuato in Allegato 4 al presente Accordo;

5. Viene istituito apposito tavolo tecnico composto da tre rappresentanti della Regione Toscana uno per ognuno dei settori coinvolti, uno di ARPAT, uno di Autorità Idrica Toscana, uno del gestore del SII, uno di GIDA SpA e uno di Progetto Acqua, i cui risultati vengono trasmessi a tutti i firmatari e riportati al Comitato di Sorveglianza dell'Accordo, per la definizione di:

- schemi di procedura per l'attuazione delle azioni da attivare in relazione a quanto previsto all'art. 2 punto e);
- schemi e proposte standardizzate al fine del recupero delle acque meteoriche non contaminate all'interno dei cicli produttivi.

Articolo 5

Riparto delle risorse e individuazione degli interventi a carico dei soggetti attuatori

1. Il costo degli interventi oggetto del presente accordo ammonta complessivamente a € **71.237.147,10** di cui:

- € **18.437.147,10** per gli interventi programmati nell'ambito dell'Accordo IV Integrativo 2015 e monitorati in SGP, riportati nelle schede 1, 2, nuova 2bis e 3 allegate al presente atto (Allegato 1). Gli interventi, con la relativa copertura finanziaria e l'attuale stato di avanzamento, sono riportati, insieme ai relativi soggetti attuatori ed ai costi, nell'Allegato 2;
- € **52.800.000,00** per gli interventi monitorati all'interno del presente accordo, ancorché non inseriti nel sistema di monitoraggio SGP in quanto finanziati con sole risorse private, con fondi di Confindustria Toscana Nord – Consorzio Progetto Acqua e di GIDA S.p.A., riportati nell'Allegato 3 e disciplinati al successivo articolo 6;

2. Le eventuali economie risultanti a seguito delle realizzazioni degli interventi finanziati nel presente Accordo da fondi pubblici sono accertate dal Comitato di Sorveglianza di cui all'articolo 8 e riprogrammate

secondo le procedure previste dall'“Accordo IV Integrativo 2015”.

Articolo 6 **Individuazione degli interventi finanziati esclusivamente da privati**

1. Il costo complessivo degli interventi finanziati esclusivamente da fondi privati ammonta a € **52.800.000,00**. L'attuale stato di avanzamento degli interventi oggetto del presente articolo, sono riportati, insieme ai relativi soggetti attuatori ed ai costi, nell'Allegato 3;
2. Confindustria Toscana Nord, attraverso il Consorzio Progetto Acqua, si impegna ad attuare gli interventi di “Realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali all'impianto di depurazione di Baciacavallo e a quello di Calice” - costo complessivo € **46.800.000,00**;
3. GIDA S.p.A. si impegna ad attuare l' “Adeguamento Impianto Depurazione di Baciacavallo” ex-scheda 2 bis- costo € **6.000.000,00,00**; tale intervento, per il quale allo stato attuale non è possibile definire un preciso cronoprogramma stante le incertezze autorizzative incontrate, sarà dettagliatamente introdotto nel testo dell'Accordo in un suo successivo aggiornamento;
4. Gli interventi oggetto del presente articolo sono monitorati attraverso relazioni periodiche che i soggetti attuatori dovranno presentare al Comitato di Sorveglianza di cui all'art.8.

Articolo 7 **Responsabile dell'accordo**

1. E' individuato, quale responsabile dell'attuazione del presente accordo di seguito denominato “Responsabile dell'accordo” il Responsabile del Settore “Settore Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti” della Regione Toscana, che:
 - a) mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei sottoscrittori del presente accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
 - b) promuove, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - c) effettua, sulla base delle informazioni ricevute dall'Autorità Idrica Toscana e dagli altri soggetti attuatori, il monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - d) segnala al Comitato di Sorveglianza difficoltà e problemi relativi all'attuazione del presente accordo;
 - e) convoca almeno una volta l'anno il Comitato di Sorveglianza per effettuare aggiornamenti sullo stato di attuazione del presente accordo;
 - f) svolge le funzioni di segretario del Comitato di Sorveglianza e provvede alla verbalizzazione delle sedute del Comitato stesso.
 - g) attiva, su parere del Comitato di Sorveglianza, le azioni e le misure previste dall'Accordo IV Integrativo 2015, al fine della eventuale richiesta di convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori, comprese le attività di cui al successivo art. 10.

Articolo 8 **Comitato di Sorveglianza dell'Accordo**

1. Le parti convengono la costituzione del Comitato di Sorveglianza, composto dal Presidente della Giunta regionale della Toscana o suo delegato (ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 quinquies e 34 octies della l.r. 40/2009) e da due rappresentanti dei Comuni più un membro degli altri enti sottoscrittori o delegati individuati dagli stessi secondo il vigente ordinamento.
2. Il Comitato esercita le seguenti funzioni:

- vigila sul puntuale adempimento dell'accordo;
 - delibera in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al successivo art. 9;
 - esprime pareri in materia di riattivazione o annullamento degli interventi, eventuale rideterminazione delle priorità di intervento sulla base di analisi costi-benefici (ambientale e finanziari), riprogrammazione di risorse ed economie, modifica delle coperture finanziarie degli interventi, promozione di atti integrativi, attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti da proporre al Tavolo dei sottoscrittori dell'Aggiornamento dell'APQ;
 - può chiedere documenti ed informazioni alle amministrazioni partecipanti, convocarne i funzionari ed i rappresentanti, disporre ispezioni;
3. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui al comma 2, in caso di accertata inerzia o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dall'accordo, il Comitato di sorveglianza:
- decide la diffida del soggetto inadempiente, da eseguirsi a cura del Responsabile dell'accordo, entro un termine congruo con gli obiettivi generali e le scadenze del presente accordo e comunque non inferiore a trenta giorni;
 - delibera la messa a carico del soggetto inadempiente delle spese sostenute dagli altri soggetti, ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
4. Ciascuna delle Parti firmatarie può richiedere la convocazione del Comitato di Sorveglianza.

Articolo 9 Monitoraggio degli interventi

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, lo stato di attuazione degli interventi è monitorato con cadenza almeno semestrale.
2. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi è assicurato dal Responsabile dell'accordo di cui all'articolo 7 che redige il relativo rapporto annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Il monitoraggio degli interventi è effettuato, per gli interventi finanziati dalla Regione Toscana, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e seguenti della Legge Regionale 35/2011.

Articolo 10 Inadempienza dei soggetti attuatori

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi, riferito agli interventi dell'Allegato 1 al presente accordo, si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento;
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile dell'Accordo di cui all'art.7, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell'Accordo, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti. In caso di perdurare delle inerzie e dei ritardi di cui al precedente comma, il Responsabile dell'accordo attiva le procedure di cui all'articolo 7 punto g) ;
3. Nel caso in cui il Tavolo dei Sottoscrittori disponga l'annullamento degli interventi e la riprogrammazione delle relative risorse, la Regione, sentito il Comitato di Sorveglianza, procede, tramite i propri uffici, alla revoca e al recupero dei finanziamenti concessi all'ente inadempiente per la realizzazione degli interventi annullati, e alla formulazione della proposta di riallocazione delle relative economie. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza

diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi ivi comprese le spese di cui al successivo comma 4;

4. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)

1. Il responsabile dell'attuazione di ciascun intervento di cui al presente articolo, di seguito RI, è il soggetto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo IV Integrativo 2015. Il RI (Autorità Idrica Toscana per la scheda intervento dal n. 1, che realizza per il tramite del gestore, GIDA spa per le schede 2, 2bis nuova, 3), entro 60 gg dalla sottoscrizione del presente Accordo, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede di cui sopra assumendo la responsabilità e la veridicità delle informazioni in esse contenute e ne propone l'eventuale modifica attivando le procedure di cui all'Accordo IV Integrativo 2015.

2. Il RI svolge i compiti previsti dall'articolo 13 del "Accordo IV Integrativo 2015" che per semplicità si riportano:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- a) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
- b) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'attuazione dell'accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- c) aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento.

Articolo 12

Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento

1. L'attuazione dell'accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.

2. Le verifiche sono attivate dal Responsabile dell'accordo in concomitanza delle soglie di seguito definite:

- a) scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
- a) scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
- b) mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
- c) mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
- d) modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.

3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma e allorquando il ritardo superi 180 giorni, il Comitato di Sorveglianza su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, esprime un parere in ordine agli interventi che lo stesso Responsabile dell'Accordo dovrà proporre al RUPA regionale, al fine della eventuale richiesta di convocazione, da parte dello stesso, del Tavolo dei Sottoscrittori dell' "Accordo IV Integrativo 2015", per la revoca o la riprogrammazione degli interventi.
4. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate secondo le procedure di cui all'Aggiornamento dell'Accordo IV Integrativo del 2015.

Articolo 13

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente accordo si danno reciprocamente atto che i rapporti finanziari derivanti dall'Accordo sono soggetti al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Articolo 14

Durata e modifica dell'accordo Tessili 2023.

1. A seguito della sua sottoscrizione il presente accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies, commi 2 e 3 della l.r. 40/2009. L'accordo produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 septies, comma 2 della l.r. 40/2009.
2. L'**Accordo Attuativo Tessili 2023** impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso ricompresi nell'Allegato 1, che dovrà avvenire entro il 31/12/2025, fatte salve ben motivate esigenze di proroga che non dovranno comunque andare oltre il 31/12/2026 e previa opportuna approvazione da parte del Tavolo dei Sottoscrittori.
3. I cronoprogrammi riferiti agli interventi a carico dei privati, riportati in Allegato 4, qualora intervenissero accadimenti imprevisi e non preventivabili, potranno essere posticipati a data successiva, previo passaggio e condivisione all'interno del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo e solo se accompagnati da motivazioni oggettive e verificabili.
4. Il presente accordo può essere modificato o integrato, mediante sottoscrizione di atto integrativo, a seguito delle risultanze del Tavolo dei Sottoscrittori del "Accordo IV Integrativo 2015".

Articolo 15

Azioni di miglioramento per la rete fognaria pubblica nel periodo transitorio

1. Per tutta la durata del periodo transitorio che porterà alla realizzazione e messa in funzione degli interventi di cui all'Allegato 4 del presente Accordo le nuove autorizzazioni allo scarico di reflui industriali e gli incrementi di volume di scarico di reflui industriali in pubblica fognatura potranno essere rilasciate sulla scorta di autolimitazioni da parte del proponente, come quelle di seguito illustrate:
 - a) prescrizione del rispetto della Tab. 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 in pubblica fognatura per tutte le acque reflue provenienti dalle attività di autolavaggio e produzione prodotti chimici. I parametri assolutamente inderogabili allo stato attuale sono COD e Tensioattivi totali fermo restando l'individuazione di altri parametri a seguito dei monitoraggi.
 - b) per le acque reflue provenienti da attività di tintoria, lavanderia, rifinitura, stamperie tessili ed altre attività del distretto tessile che al termine degli interventi del presente Accordo scaricheranno in una fognatura industriale, valutata, in sede di procedimento autorizzativo, l'impossibilità a perseguire il rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 in pubblica fognatura, prescrizione relativa a procedura per stop e/o limitazione di scarico di acque reflue industriale in caso di allerta meteo;
 - c) per le acque reflue provenienti da attività di tintoria, lavanderia, rifinitura, stamperie tessili ed altre attività del distretto tessile che al termine degli interventi del presente accordo manterranno lo scarico in

- pubblica fognatura, valutata, in sede di procedimento autorizzativo, l'impossibilità a perseguire il rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 in pubblica fognatura, prescrizione relativa a procedura per stop e/o limitazione di scarico di acque reflue industriale in caso di allerta meteo o relativo progetto di adeguamento dello scarico da attuarsi entro la data di scadenza del presente Accordo;
- d) le acque meteoriche non contaminate dovranno essere prioritariamente recuperate nei cicli produttivi secondo le indicazioni del tavolo tecnico di cui all'art. 5 punto 5. Non dovranno, comunque, essere scaricate in pubblica fognatura, se presente un recapito alternativo.
2. Per le attività che già scaricano nella fognatura pubblica, si procederà d'ufficio alla revisione degli atti già in essere a seguito di evidenze di criticità accertate, tenendo conto di quanto sopra riportato ai punti a), b) e c). Per le acque meteoriche non contaminate dovrà essere prioritariamente valutato il recupero delle stesse nei cicli produttivi. Altrimenti dovrà essere valutata la possibilità di un recapito alternativo alla pubblica fognatura;
3. Si raccomanda alle aziende che scaricano nelle reti fognarie pubbliche di Montemurlo, Prato, Cantagallo e Vaiano di mettere in atto ogni possibile azione migliorativa tenendo conto di quanto sopra riportato ai punti a), b), c) e d);
4. Resta comunque inteso che le procedure sopra indicate potranno essere riviste a discrezione del Settore autorizzante qualora risultino, a seguito di accertamenti e monitoraggi sui corpi idrici, criticità ambientali tali da determinarne la necessità.

Articolo 16 **Trattamento dati personali**

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali emergenti a seguito della sottoscrizione del presente accordo ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. L'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo implica un trattamento di dati personali che le Parti si obbligano ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente.
3. Le Parti inoltre convengono che, ove, a seguito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo una Parte sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto di un altro ente firmatario, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, essa si impegna ad accettare la corrispondente nomina da parte dell'ente Titolare dei dati.

Firenze, -- --- 2023

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Toscana



MONIA
MONNI
29.11.2023
15:21:52
GMT+01:00

Autorità' di Bacino Distrettuale dell' Appennino Settentrionale

Autorità Idrica Toscana

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRO MAZZEI
Data: 02/10/2023 14:58:00

Comune Di Prato

Matteo Biffoni
20.09.2023 10:38:24
GMT+01:00

Comune Di Montemurlo

SIMONE CALAMAI
2023.09.29.14:21:00
CN=SIMONE CALAMAI
C=IT
2.5.4.44=20225063902673
2.5.4.43=IT-CLMSMN9172099FF

Comune Di Vaiano

DOSSI PRIMO
Comune di Vaiano
25.09.2023 11:06:17
GMT+00:00

Comune Di Cantagallo



BONGIORNO GUGLIELMO
COMUNE DI CANTAGALLO
05.10.2023 14:16:38 UTC

Confindustria Toscana Nord

Firmato digitalmente da: MATTEINI
DANIELE
Data: 02/10/2023 18:54:43

Gida S.P.A.



Firmato digitalmente da:
Brogi Alessandro
Firmato il 02/10/2023 12:59
Seriale Certificato: 2701727
Valido dal 01/09/2023 al 01/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Publiacqua S.P.A.

Firmato digitalmente da: Paolo Tolmino Saccani
Data: 12/10/2023 11:27:56

Allegati

Allegato 1 – Schede interventi (1, 2, 2bis nuova, 3)

Allegato 2 – Interventi ricompresi nell'Accordo IV Integrativo 2015 e monitorati;

Allegato 3 – Interventi privati monitorati dall'Attuativo 2023 non ricompresi nel IV Integrativo 2015

Allegato 4 – Cronoprogramma realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali nei Comuni di Prato e Montemurlo

link ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/annuario>

Scheda intervento 1		Allegato 1
1	Titolo	Riorganizzazione della rete fognaria della Val di Bisenzio
2	Costo e copertura finanziaria	Costo: € 11.500.000,00 Copertura finanziaria: - MITE € 6.867.500,00: € 1.500.000,00 (da AdP 2006) + € 2.200.000,00 (da riprogrammazione economie AdP 2004) + € 3.167.500,00 (da riprogrammazione economie accertate con IV Integrativo) - Altri fondi pubblici € 900.000,00 - Tariffa S.I.I. € 3.732.500,00
3	Oggetto dell'intervento	Interventi sulle reti fognarie
4	Localizzazione intervento	Prato, Montemurlo e comuni della Val di Bisenzio
5	Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento	Intervento inserito nel programma degli investimenti dell'Autorità Idrica Toscana e ricompreso tra quelli dell'accordo "Integrativo per la tutela delle risorse idriche del medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo e Vaiano" sottoscritto in data 28 gennaio 2006. Codice AIT dell'intervento: MI_FOG-DEP05_03_0138 e MI_FOG-DEP05_03_0139
6	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	Realizzazione di collettori fognari e adeguamento degli scolmatori di piena della rete fognaria esistente. La scheda comprende la realizzazione dello Stralcio 1a (risanamento fognario zona Via Galilei a Prato) e dello Stralcio 1b (risanamento fognario della vallata Prato-Vaiano-Vernio) e la progettazione dello Stralcio 2 (interventi nella Alta Val di Bisenzio (Fabbro-Gabolana)) per permettere la valutazione di scenari di dismissione parziale o totale degli impianti, e comunque di interconnessione degli stessi
7	Risultati attesi	Miglioramento della dep. delle acque reflue e maggior tutela ambientale delle acque dei corpi idrici ricettori gli scarichi degli scolmatori di piena.
8	Indicatori di realizzazione e risultato	Fondi spesi dal soggetto attuatore / costo complessivo intervento.
9	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	Appalto dei lavori ex T.U. Appalti
10	Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento	Esecutiva
11	Progettazione attualmente disponibile	Stralci 1a e Stralci 1b progettazione esecutiva. Stralcio 2 studio di fattibilità
12	Soggetto attuatore	Publiacqua SpA

Cronoprogramma delle attività

scheda	attività	2021_1	2021_2	2021_3	2021_4	2021_5	2021_6	2022_1	2022_2	2022_3	2022_4	2022_5	2022_6	2023_1	2023_2	2023_3	2023_4	2023_5	2023_6	2024_1	2024_2	2024_3	2024_4	2024_5	2024_6	2025_1	2025_2	2025_3	2025_4	2025_5	2025_6	
1	Progettazione preliminare	s	s	s	s	s	s																									
1	Progettazione definitiva							s	s	s	s	s	s																			
1	Progettazione esecutiva													s	s	s	s	s	s													
1	Pubblicazione bando/affidamento lavori																				s	s										
1	Esecuzione	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
1	Collaudo/funzionalità																										s	s	s	s	s	s

Cronoprogramma finanziario

scheda	Costo totale	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	11.500.000,00	874.021,45	1.486.473,92	927.199,00	1.500.000,00	4.000.000,00	1.412.305,63	1.300.000,00

Scheda intervento 2 - Conclusa

1	Titolo	Adeguamento dei recapiti fognari agli impianti di Baciacavallo e Calice
2	Costo e copertura finanziaria	Costo complessivo = € 1.130.590,80 Copertura finanziaria: - MITE = € 275.000,00 (da riprogrammazione economie AdP 2004) - Fondi regionali = € 275.000,00 (da riprogrammazione economie AdP 2004) - Privati: GIDA = € 580.590,80 (da riprogrammazione economie AdP 2004)
3	Oggetto dell'intervento	Interventi su depuratori esistenti
4	Localizzazione intervento	Prato
5	Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento	Intervento previsto nella programmazione del gestore dell'impianto di depurazione industriale
6	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	Interventi di potenziamento delle vasche di raccolta delle acque reflue in ingresso all'impianto per una loro migliore omogeneizzazione prima dell'avvio al ciclo depurativo
7	Risultati attesi	Efficientamento della depurazione a seguito di una migliore omogeneizzazione della qualità delle acque reflue da depurare
8	Indicatori di realizzazione e risultato	Fondi spesi dal soggetto attuatore / costo complessivo intervento.
9	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	Appalto dei lavori ex T.U. Appalti
10	Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento	Esecutiva
11	Progettazione attualmente disponibile	Esecutiva
12	Soggetto attuatore	GIDA SpA

Cronoprogramma delle attività

Fasi/tempo	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Progettazione preliminare						
Progettazione definitiva						
Progettazione esecutiva						
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/servizi						
Esecuzione						
Collaudo/funzionalità						

Cronoprogramma finanziario

Costo totale	2015	2016	2017	2018	2019	2020
€ 1.130.590,80					647.671,67	482.919,13

Scheda intervento nuova 2 bis

1	Titolo	Adeguamento Impianto Depurazione di Calice – Processi depurativi
2	Costo e copertura finanziaria	Costo attualizzato: € 4.000.000,00 Copertura finanziaria: - Fondi Regionali € 2.167.500,00 - GIDA € 1.832.500,00
3	Oggetto dell'intervento	Interventi su depuratori esistenti
4	Localizzazione intervento	Prato
5	Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento	Intervento previsto nella programmazione del gestore dell'impianto di depurazione acque reflue urbane.
6	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	Interventi di adeguamento sezioni di trattamento biologico dell'impianto di depurazione di Calice.
7	Risultati attesi	Efficientamento della depurazione a seguito di un miglioramento del processo depurativo
8	Indicatori di realizzazione e risultato	Fondi spesi dal soggetto attuatore / costo complessivo intervento.
9	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	Appalto dei lavori ex T.U. Appalti
10	Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento	Esecutiva
11	Progettazione attualmente disponibile	Esecutiva (2020)
12	Soggetto attuatore	GIDA SpA

Cronoprogramma delle attività						
Fasi/tempo	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Progettazione esecutiva verifica/validazione						
Pubblicazione bando / Affidamento lavori						
Esecuzione						
Collaudo/funzionalità						
Cronoprogramma finanziario						
Costo totale	2022	2023	2024	2025	2026	2027
€ 4.000.000,00		€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00		

Scheda intervento 3

1	Titolo	Trattamento terziario di Calice
2	Costo e copertura finanziaria	Costo complessivo a base gara = € 1.806.556,3 Copertura finanziaria: -MATTM € 157.500,00 (da riprogrammazione economie AdP 2004) -Fondi regionali € 157.500,00 (da riprogrammazione economie AdP 2004) -Privati: GIDA = € 1.491.556,3 (da riprogrammazione economie AdP 2004)
3	Oggetto dell'intervento	Completamento del trattamento terziario dell'impianto di calice
4	Localizzazione intervento	Prato
5	Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento	Intervento previsto nella programmazione del gestore dell'impianto di depurazione industriale.
6	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	Potenziamento della sezione di trattamento terziario delle acque reflue trattate nell'impianto
7	Risultati attesi	Efficientamento della depurazione a seguito di una riduzione del contenuto di azoto, fosforo e solidi sospesi scaricati nei corpi idrici ricettori.
8	Indicatori di realizzazione e risultato	Fondi spesi dal soggetto attuatore / costo complessivo intervento.
9	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	Appalto dei lavori ex T.U. Appalti
10	Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento	esecutiva
11	Progettazione attualmente disponibile	Esecutiva
12	Soggetto attuatore	GIDA SpA

Cronoprogramma delle attività

Fasi/tempo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Progettazione definitiva							
Progettazione esecutiva							
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/servizi							
Esecuzione							
Collaudo/funzionalità							

Cronoprogramma finanziario

Costo totale	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€ 1.806.556,3		€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 306.556,30			

Allegato 2 : Interventi ricompresi nell'Accordo IV Integrativo 2015 (*)

Intervento (scheda da IV Integrativo)	soggetto attuatore	Costo (€)	copertura finanziaria				Stato d'avanzamento
			MASE**	Regione Toscana***	AIT	Provincia di Prato	
Riorganizzazione della rete fognaria della Val di Bisenzio (scheda n.1)	AIT/ Publicacqua Spa	€ 11.500.000	€ 0	€ 0	€ 3.732.500	€ 900.000	Conclusione interventi 31/12/2025
Adeguamento dei recapiti fognari agli impianti di Baciacavallo e Calice (scheda n. 2)	GIDA S.p.A.	€ 1.130.591	€ 275.000	€ 0	€ 0	€ 0	CONCLUSA
Adeguamento Impianto Depurazione di Calice – Processi depurativi (scheda n. 2bis nuova)	GIDA S.p.A.	€ 4.000.000	€ 0	€ 2.167.500	€ 0	€ 0	Conclusione interventi 31/12/2025
Trattamento terziario di Calice (scheda n.3)	GIDA S.p.A.	€ 1.806.556	€ 157.500	€ 157.500	€ 0	€ 0	Conclusione interventi 30/06/2023
Totale Accordo Attuativo Tessili 2023		€ 18.437.147	€ 7.300.000	€ 2.600.000	€ 3.732.500	€ 900.000	€ 3.904.647

(*) Scadenze, valori e progetti attualizzati al 2022 come da verbali del Tavolo Sottoscrittori

euro 7.300.000,00, di cui euro 5.800.000,00 da Accordo Tessili 2004, impegnati con i seguenti decreti dirigenziali:

- n. 6630 del 23.11.2005 (impegno n. 5973/2006 cap. 42086 ex 29193, adesso perente, parzialmente liquidato);
- n. 5424 del 14.11.2008 (impegno n. 6206/2008 capitolo 42294, liquidato);
- n. 6237 del 30.11.2009 (impegno n. 7597/2009 capitolo 42294, liquidato);
- n. 14919 del 30.11.2016 (impegno n. 7343/2016 capitolo 42294, liquidato);
- n. 23076 del 3.12.2021 (capitolo n. 42915 impegni nn. 10055/2021 liquidato, 10056/2022, 10056/2023, 10060/2023, 10060/2024; capitolo 42917 impegni nn. 10057/2022, 10057/2023; capitolo 42378: impegni nn. 10059/2022, 10059/2023).

(***) euro 2.600.000,00, da Accordo Tessili 2004, impegnati con decreto dirigenziale n. 6630 del 23.11.2005 (cap. 41061 ex 80128 impegno n. 5974/2006, impegno perente parzialmente liquidato e attualmente allocato sul capitolo 74236).

(***) Regione Toscana

Allegato 3 – Interventi privati monitorati dall'Accordo Attuativo Tessili 2023 ma non ricompresi nel IV Integrativo 2015

Interventi Privato	soggetto attuatore	Costo (€)	copertura finanziaria		Stato di avanzamento
			Unione Industriale Pratese	GIDA S.p.A.	
Realizzazione della fognatura separata per il collettamento dei reflui industriali all'impianto di depurazione di Baciacavallo e Calice	Progetto Acqua / Confindustria Toscana Nord	€ 46.800.000	€ 46.800.000	€ 0	Da Attivare
Nuovo Intervento di GIDA – Adeguamento Impianto Depurazione di Baciacavallo	GIDA S.p.A.	€ 6.000.000	€ 0	€ 6.000.000	Da Attivare
Totale Interventi Privati Attuativi Tessili 2023		€ 52.800.000	€ 46.800.000	€ 6.000.000	



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/05/2024 (punto N 7)

Delibera N 558 del 13/05/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Daniele VISCONTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

D.L. 50/17, art 64 co 5 bis; D.M. 14771/17; D.M. 413326 del 08/12/2023. Fondo per le Mense Scolastiche Biologiche: riparto e assegnazione risorse ai Comuni beneficiari - annualità 2023

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 64, comma 5 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 che, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma e per realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica, istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali a decorrere dall'anno 2018, da attribuire a favore delle Regioni e Province autonome;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro della Salute del 18 dicembre 2017 n. 14771, recante "Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche" ed in particolare l'art. 3 che prevede l'istituzione, presso il Ministero, dell'elenco delle stazioni appaltanti che hanno proceduto all'aggiudicazione del servizio di mensa scolastica biologica e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 22 febbraio 2018 n. 2026, che definisce i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo sulla base del numero dei beneficiari del servizio mensa scolastica biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia Autonoma riportati nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 23 agosto 2023 n. 413326, recante il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2023, ed in particolare:

- l'allegato 1, che assegna alla Regione Toscana un contributo totale pari ad euro 285.699,18 per un totale di 2.532.977 pasti (contributo pari ad euro 0,112792 a pasto), per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
- l'allegato 2, riportante l'elenco stazioni appaltanti e soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica al 31 marzo 2023, che per la Regione Toscana indica i seguenti comuni:

• Anghiari (Ar)	nr. beneficiari	51.716;
• Monterchi (Ar)	nr. beneficiari	15.000;
• Fucecchio (Fi)	nr. beneficiari	220.442;
• Impruneta (Fi)	nr. beneficiari	11.725;
• Montelupo Fiorentino (Fi)	nr. beneficiari	180.682;
• San Casciano In Val Di Pesa (Fi)	nr. beneficiari	205.770;
• Castagneto Carducci (Li)	nr. beneficiari	61.867;
• San Vincenzo (Li)	nr. beneficiari	65.300;
• Sassetta (Li)	nr. beneficiari	3.800;
• Carrara (Ms)	nr. beneficiari	386.768;
• Bientina (Pi) (U.V.)	nr. beneficiari	46.346;
• Buti (Pi) (U.V.)	nr. beneficiari	45.152;
• Calcinaia (Pi) (U.V.)	nr. beneficiari	83.620;
• Capannoli (Pi) (U.V.)	nr. beneficiari	70.152;
• Casciana Terme Lari (Pi) (U.V.)	nr. beneficiari	101.930;
• Palaia (Pi) (U.V.)	nr. beneficiari	14.880;
• Pontedera (Pi) ((U.V.)	nr. beneficiari	285.910;
• Calci (Pi)	nr. beneficiari	40.035;

- Crespina Lorenzana (Pi) nr. beneficiari 73.100;
 - Montopoli Val D'arno (Pi) nr. beneficiari 16.959;
 - Pisa (Pi) nr. beneficiari 8.050;
 - San Miniato (Pi) nr. beneficiari 213.226;
 - Vicopisano (Pi) nr. beneficiari 48.084;
 - Poggio A Caiano (Po) nr. beneficiari 110.400;
 - Chianciano Terme (Si) nr. beneficiari 60.350;
 - Gaiole In Chianti (Si) nr. beneficiari 14.806;
 - Monteriggioni (Si) nr. beneficiari 96.907;
- per un totale di 2.532.977 beneficiari;
- l'allegato 3, che assegna alla Regione Toscana un contributo totale pari ad euro 44.713,66 per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica;

Rilevato che in data 30/10/2008 è stata costituita, dai Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera l'Unione Valdera, alla quale i Comuni partecipanti hanno trasferito la gestione di alcune funzioni tra cui "trasporto e refezione scolastica", e che le risorse per tali comuni devono essere trasferite all'Unione Valdera stessa;

Visto l'art. 4 del D.M. 8 agosto 2023 n. 413326, che stabilisce che la Regione trasferisca le risorse assegnate di cui all'allegato 2 sopracitato, ai ai soggetti iscritti all'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti ricadenti nel territorio di competenza indicati nell'Allegato 2 al citato decreto, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;

Ritenuto di trasferire le risorse di assegnate alla Regione per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica, di cui all'art. 5 del DM 8 agosto 2023 n. 413326 ripartendole proporzionalmente ai Comuni in riferimento al nr. di beneficiari, perché realizzino iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica;

Ritenuto di assegnare ai Comuni iscritti all'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 413326/2023 al 31 marzo 2023 le risorse come di seguito riportate, distinte tra la riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e la realizzazione di iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica:

Comune appaltante	Contributo TOTALE	Per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica (art. 4 DM 413326/2023)	Per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica (art. 5 DM 413326/2023)
Anghiari (Ar)	€ 6.746,07	€ 5.833,14	€ 912,92
Monterchi (Ar)	€ 1.956,67	€ 1.691,88	€ 264,79
Fucecchio (Fi)	€ 28.755,44	€ 24.864,06	€ 3.891,38
Impruneta (Fi)	€ 1.529,46	€ 1.322,48	€ 206,98
Montelupo Fiorentino (Fi)	€ 23.568,97	€ 20.379,46	€ 3.189,51
San Casciano In Val Di Pesa (Fi)	€ 26.841,56	€ 23.209,18	€ 3.632,38

Castagneto Carducci (Li)	€ 8.070,20	€ 6.978,09	€ 1.092,11	
San Vincenzo (Li)	€ 8.518,10	€ 7.365,31	€ 1.152,79	
Sassetta (Li)	€ 495,69	€ 428,61	€ 67,08	
Carrara (Ms)	€ 50.451,75	€ 43.624,28	€ 6.827,47	
Unione Valdera (Pi)	Bientina	€ 6.045,58	€ 5.227,45	€ 818,13
	Buti	€ 5.889,83	€ 5.092,78	€ 797,05
	Calcinaia	€ 10.907,77	€ 9.431,66	€ 1.476,11
	Capannoli	€ 9.150,94	€ 7.912,57	€ 1.238,37
	Casciana Terme Lari	€ 13.296,20	€ 11.496,87	€ 1.799,33
	Palaia	€ 1.941,01	€ 1.678,34	€ 262,67
Pontedera	€ 37.295,38	€ 32.248,32	€ 5.047,06	
Calci (Pi)	€ 5.222,24	€ 4.515,62	€ 706,62	
Crespina Lorenzana (Pi)	€ 9.535,49	€ 8.245,08	€ 1.290,41	
Montopoli Val D'arno (Pi)	€ 2.212,21	€ 1.912,84	€ 299,37	
Pisa (Pi)	€ 1.050,07	€ 907,97	€ 142,10	
San Miniato (Pi)	€ 27.814,16	€ 24.050,16	€ 3.764,00	
Vicopisano (Pi)	€ 6.272,29	€ 5.423,48	€ 848,81	
Poggio A Caiano (Po)	€ 14.401,07	€ 12.452,22	€ 1.948,85	
Chianciano Terme (Si)	€ 7.872,33	€ 6.806,99	€ 1.065,34	
Gaiole In Chianti (Si)	€ 1.931,36	€ 1.670,00	€ 261,36	
Monteriggioni (Si)	€ 12.641,00	€ 10.930,34	€ 1.710,66	
TOTALI	€ 330.412,84	€ 285.699,18	€ 44.713,66	

Ritenuto di disporre che la liquidazione delle risorse sia subordinata alla presentazione, da parte del Comune:

- a) del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità,
- b) della dichiarazione del rispetto delle percentuali minime e dei requisiti di cui all'Allegato 1 al D.M. n.14771 del 18/12/2017;
- c) della dichiarazione del Comune, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, di aver adottato un sistema di controlli che garantisca il rispetto delle percentuali di alimenti biologici indicati nella partecipazione al bando;
- d) dell'impegno del Comune a trasferire i fondi di cui all'art. 4 del DM 413326/2023 ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
- e) dell'impegno del Comune a relazionare alla regione, entro 1 anno dalla liquidazione del contributo:
 - sul trasferimento dei fondi di cui all'art. 4 del DM 413326/2023 ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
 - sulle iniziative svolte di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione di cui all'art. art. 5 del DM 413326/2023;
 - sul sistema di controlli adottato per garantire il rispetto delle percentuali di alimenti biologici dichiarate nella partecipazione al bando;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 08/08/2023 n. 413326, di riparto per l'annualità 2023, che assegna alla Regione Toscana euro 330.412,84;

Visto il DM 11 ottobre 2023 n. 563163 di impegno del Fondo delle Mense scolastiche biologiche anno 2023;

Visto il DM 12 dicembre 2023 n. 681597 di liquidazione del Fondo delle Mense scolastiche biologiche anno 2023;

Dato atto che le risorse sopracitate, pari ad euro 330.412,84 sono state trasferite alla Regione Toscana in data 27/12/2023 con bolletta 25316 del 27/12/2023;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 15/04/2024 n. 422 "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.";

Dato atto che le medesime risorse risultano disponibili sul capitolo d'uscita n. 52857 (stanziamento "avanzo") "Fondo statale per le mense scolastiche biologiche – art. 64 co 5 bis L. 96/2017" del bilancio regionale 2024-2026 annualità 2024, a seguito della D.G.R. 422/2024;

Richiamato il Dlgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 "Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.";

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di direzione (CD) nella seduta del 24/04/2024;

Tutto ciò premesso e considerato

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- Di approvare la seguente assegnazione delle risorse ai comuni di riferimento e all'Unione Valdera (per i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera), da utilizzare come indicato:

Comune appaltante	Contributo TOTALE	Per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica (art. 4 DM 413326/2023)	Per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica (art. 5 DM 413326/2023)
Anghiari (Ar)	€ 6.746,07	€ 5.833,14	€ 912,92

Monterchi (Ar)		€ 1.956,67	€ 1.691,88	€ 264,79
Fucecchio (Fi)		€ 28.755,44	€ 24.864,06	€ 3.891,38
Impruneta (Fi)		€ 1.529,46	€ 1.322,48	€ 206,98
Montelupo Fiorentino (Fi)		€ 23.568,97	€ 20.379,46	€ 3.189,51
San Casciano In Val Di Pesa (Fi)		€ 26.841,56	€ 23.209,18	€ 3.632,38
Castagneto Carducci (Li)		€ 8.070,20	€ 6.978,09	€ 1.092,11
San Vincenzo (Li)		€ 8.518,10	€ 7.365,31	€ 1.152,79
Sassetta (Li)		€ 495,69	€ 428,61	€ 67,08
Carrara (Ms)		€ 50.451,75	€ 43.624,28	€ 6.827,47
Unione Valdera (Pi)	Bientina	€ 6.045,58	€ 5.227,45	€ 818,13
	Buti	€ 5.889,83	€ 5.092,78	€ 797,05
	Calcinaia	€ 10.907,77	€ 9.431,66	€ 1.476,11
	Capannoli	€ 9.150,94	€ 7.912,57	€ 1.238,37
	Casciana Terme Lari	€ 13.296,20	€ 11.496,87	€ 1.799,33
	Palaia	€ 1.941,01	€ 1.678,34	€ 262,67
	Pontedera	€ 37.295,38	€ 32.248,32	€ 5.047,06
Calci (Pi)		€ 5.222,24	€ 4.515,62	€ 706,62
Crespina Lorenzana (Pi)		€ 9.535,49	€ 8.245,08	€ 1.290,41
Montopoli Val D'arno (Pi)		€ 2.212,21	€ 1.912,84	€ 299,37
Pisa (Pi)		€ 1.050,07	€ 907,97	€ 142,10
San Miniato (Pi)		€ 27.814,16	€ 24.050,16	€ 3.764,00
Vicopisano (Pi)		€ 6.272,29	€ 5.423,48	€ 848,81
Poggio A Caiano (Po)		€ 14.401,07	€ 12.452,22	€ 1.948,85
Chianciano Terme (Si)		€ 7.872,33	€ 6.806,99	€ 1.065,34
Gaiole In Chianti (Si)		€ 1.931,36	€ 1.670,00	€ 261,36
Monteriggioni (Si)		€ 12.641,00	€ 10.930,34	€ 1.710,66
TOTALI		€ 330.412,84	€ 285.699,18	€ 44.713,66

2. Di disporre che i Comuni assegnatari e l'Unione Valdera (per i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera) utilizzino le risorse di cui sopra, nelle misure indicate, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e per la realizzazione di iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica: come riportato in narrativa;
3. Di disporre che la liquidazione delle risorse ai comuni beneficiari sia subordinata alla presentazione, da parte del Comune (o dell'Unione Valdera per i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera):
 - a) del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità,
 - b) della dichiarazione del rispetto delle percentuali minime e dei requisiti di cui all'Allegato 1 al D.M. n.14771 del 18/12/2017;
 - c) della dichiarazione del Comune, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, di aver adottato un sistema di controlli che garantisca il rispetto delle percentuali di alimenti biologici indicati nella partecipazione al bando;

- d) dell'impegno del Comune a trasferire i fondi di cui all'art. 4 del DM 413326/2023 ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
- e) dell'impegno del Comune a relazionare alla regione, entro 1 anno dalla liquidazione del contributo:
- sul trasferimento dei fondi di cui all' art. 4 del DM 413326/2023 ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
 - sulle iniziative svolte di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione di cui all'art. art. 5 del DM 413326/2023;
 - sul sistema di controlli adottato per garantire il rispetto delle percentuali di alimenti biologici dichiarate nella partecipazione al bando;
4. di assegnare le risorse ai comuni beneficiari e all'Unione Valdera (per i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera), secondo la tabella di ripartizione di cui al punto 1 del deliberato, assumendo la prenotazione per euro 330.412,84 sul capitolo di uscita n. 52857 (stanziamento "avanzo") che presenta la necessaria disponibilità finanziaria sul bilancio regionale 2024-2026 annualità 2024;
5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
6. Di demandare al settore "Imprenditoria Agricola, Agriturismo, Strade del Vino e dei Sapori della Toscana. Coordinamento Attività di controllo e sanzionamento amministrativo. Statistiche Agricole. Agrobiodiversità e tutela del germoplasma" gli atti necessari a dare attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DANIELE VISCONTI

IL DIRETTORE
ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/05/2024 (punto N 12)

Delibera N 563 del 13/05/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sandro PIERONI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

D. Lgs. 102/2004 - D.L. 181/2023. Richiesta al MASAF di declaratoria di riconoscimento degli eventi climatici avversi dell'alluvione e del vento forte sui territori delle province di Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. Integrazione DGRT 83/2024

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 70 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, relativo alle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni in materia di calamità naturali ed avversità atmosferiche;

Visti il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e il Decreto Legislativo n. 82 del 18 aprile 2008 relativi a interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i della Legge n.38 del 7 marzo 2003;

Vista la nota n.102204 del 15 luglio 2004 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) "Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 Nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità – Nota esplicativa";

Visto il Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181 "*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2023, Serie Generale n. 287, entrato in vigore il 10 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 17 comma 1 del D.L. 181/2023, che stabilisce che "*in deroga all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella Regione Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensità, verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni (...)*";

Visto altresì che l'art. 17 comma 2, che stabilisce che la Regione Toscana può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

Considerato che nel periodo compreso tra la fine di ottobre ed il mese di novembre 2023, si sono verificati, su gran parte del territorio della Toscana, due fenomeni climatici di rilevante intensità: l'evento delle piogge alluvionali e quello del vento impetuoso, recando danni ingenti ai produttori, già fortemente provati dagli anomali fenomeni climatici degli anni precedenti, nonché dagli eventi eccezionali che si sono verificati nell'ultimo triennio;

Vista la Delibera di Giunta n. 83 del 06/02/2024, recante la '*richiesta al MASAF di declaratoria di riconoscimento degli eventi climatici avversi dell'alluvione e del vento forte sui territori delle province di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato*';

Preso atto che, per mero errore materiale, è stato indicato l'evento alluvionale (ex art. 37 Reg. (UE) 2022/2472) in luogo delle piogge alluvionali (ex art. 25 Reg. (UE) 2022/2472) e che sono stati indicati, altresì, alcuni comuni del territorio provinciale di Grosseto;

Ritenuto, pertanto, di dover sostituire la sopra citata Delibera di Giunta n. 83 del 06/02/2024, con il presente documento, a correzione degli errori materiali indicati al precedente punto;

Preso atto che tutti gli uffici regionali territoriali hanno inviato le relazioni tecniche e i modelli previsti dalla normativa in vigore da cui si rilevano i danni provocati dai due fenomeni climatici, nei rispettivi territori di competenza, risultando un danno complessivo valutabile pari ad euro 47.761.633,00 di cui:

- euro 13.282.000,00 danni alle produzioni riferiti all'evento delle piogge alluvionali;

- euro 29.977.633,00 danni alle strutture e infrastrutture riferiti all'evento delle piogge alluvionali;
- euro 271.000,00 danni alle produzioni riferiti all'evento del vento forte;
- euro 4.231.000,00 danni alle strutture e infrastrutture riferiti all'evento del vento forte;

come indicato nelle tabelle riportate ai punti n. 2 e 3 del dispositivo;

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, modalità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato di lavoro" ed in particolare l'art. 21 "Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura"

Vista la Legge 21 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare il comma 1079 dell'art. 1, con il quale è stabilito che: "Per l'attuazione dell'art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità eccezionali, comprese nel piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni"

Visto l'art. 1, comma 65, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 con il quale è stato sostituito il comma 6 dell'art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;

Dato atto che la prevista integrazione salariale dei lavoratori agricoli stabilita dall'art. 21 della Legge 223/91, in presenza di danni causati da avversità atmosferiche assicurabili su colture o strutture elencate nel Piano assicurativo annuale, può essere attivata, con riferimento al richiamato comma 1079 della Legge 296/06, sulla base di apposita delimitazione effettuata dalla Regione;

Considerato che i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e Professionali del mondo agricolo hanno richiesto la dichiarazione dello stato di crisi per i comuni delle Province colpite dai sopra indicati eccezionali fenomeni calamitosi;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il seguente documento, che sostituisce la Delibera di Giunta n. 83 del 06/02/2024, a correzione degli errori materiali indicati in narrativa;
2. di chiedere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.L. 181/2023, la declaratoria di riconoscimento dell'evento climatico avverso delle piogge alluvionali, che si è verificato su parte del territorio della Toscana, come di seguito specificato nella seguente tabella, insieme ai danni stimabili:

DANNI CAUSATI PIOGGE ALLUVIONALI NOVEMBRE 2023				
U.T.R.	DESCRIZIONE DANNO	TERRITORI INTERESSATI	DANNI PRODUZIONI	DANNI STRUTTURE
Firenze	<u>Strutture:</u> attrezzature, macchinari, strutture e infrastrutture, sistemazioni idraulico-agrarie <u>Colture:</u> seminativi autunno-vernini, ortaggi	Parte dei comuni di Firenzuola, Empoli, Vinci, Signa, Cerreto Guidi, Campi Bisenzio, Fucecchio, Capraia e Limite	€ 257.000,00	€ 561.333,00
Livorno	<u>Strutture:</u> terreni, fabbricati e altri manufatti rurali, strade poderali e canali di scolo <u>Colture:</u> seminativi autunno-vernini, ortive autunno-vernine, frutticoltura.	Parte dei comuni di Collesalveti, Livorno, Rosignano Marittimo	€ 662.000,00	€ 2.285.325,00
Lucca	<u>Strutture:</u> terreni, fabbricati e altri manufatti rurali, strade poderali e canali di scolo, impianti arborei, scorte vive e/o morte, infrastrutture aziendali <u>Colture:</u> olivo	Parte dei comuni di Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Minucciano, Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Pescaglia, Borgo a Mozzano, Lucca, Massarosa, Camaione e Montecarlo	€ 400.000,00	€ 3.960.000,00
Massa Carrara	<u>Strutture:</u> terreni, fabbricati e altri manufatti rurali, strade poderali e canali di scolo, impianti arborei, scorte vive e/o morte, infrastrutture aziendali <u>Colture:</u> castagni da frutto	Intero territorio provinciale	€ 1.250.000,00	€ 11.250.000,00

Pisa	<p><u>Strutture:</u> terreni, fabbricati e altri manufatti rurali, strade poderali e canali di scolo</p> <p><u>Colture:</u> seminativi autunno-vernini, ortive autunno-vernine, frutticoltura.</p>	<p>Parte dei comuni di Bientina, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce Sull'arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano</p>	€ 1.798.000,00	€ 615.975,00
Pistoia	<p><u>Strutture:</u> tutte le strutture, attrezzature e macchinari</p> <p><u>Colture:</u> vivaistiche, ortive in pieno campo, seminativi autunno-vernini</p>	<p>Parte dei comuni di Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese e Uzzano</p>	€ 8.350.000,00	€ 10.550.000,00
Prato	<p><u>Strutture:</u> tutte le strutture, attrezzature e macchinari</p> <p><u>Colture:</u> vivaistiche, ortive in pieno campo, seminativi autunno-vernini</p>	<p>Parte dei comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato e Vaiano</p>	€ 565.000,00	€ 755.000,00
TOTALE DANNI PIOGGE ALLUVIONALI NOVEMBRE 2023			€ 13.282.000,00	€ 29.977.633,00

3. di chiedere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.L. 181/2023, la declaratoria di riconoscimento dell'evento climatico avverso del vento impetuoso, che si è verificato su parte del territorio della Toscana, come di seguito specificato nella seguente tabella, insieme ai danni stimabili:

DANNI CAUSATI VENTO IMPETUOSO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023				
U.T.R.	DESCRIZIONE DANNO	TERRITORI INTERESSATI	DANNI PRODUZIONI	DANNI STRUTTURE
Lucca	<u>Strutture:</u> terreni, fabbricati e altri manufatti rurali, strade poderali e canali di scolo, impianti arborei, scorte vive e/o morte, infrastrutture aziendali	Parte dei comuni di Capannori, Montecarlo, Camaione, Lucca, Porcari, Viareggio e Massarosa		€ 3.960.000,00
Pistoia	<u>Strutture:</u> fabbricati e altri manufatti rurali <u>Colture:</u> vivaistiche	Parte dei comuni di Buggiano, Pescia e Uzzano	€ 271.000,00	€ 271.000,00
TOTALE DANNI VENTO IMPETUOSO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023			€ 271.000,00	€ 4.231.000,00

4. di chiedere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di porre in essere tutte le iniziative a favore degli imprenditori agricoli, atte a risolvere le situazioni di crisi sopra evidenziate, con l'emanazione del Decreto che fissa lo stato di eccezionale avversità e che vengano fatte salve comunque in ogni caso l'attivazione delle misure di riduzione degli oneri previdenziali e assistenziali, l'agevolazione al credito anche attraverso le disponibilità e gli strumenti della Cassa Depositi e Prestiti, l'aumento della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale;

5. di delimitare - ai sensi del comma 1079, art. 1, della Legge 296/06 ed ai fini dell'attuazione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli previsto dall'art. 21 della Legge 223/91 - le aree dei territori di competenza delle Province di gran parte del territorio regionale, colpite dagli eventi climatici avversi dell'alluvione e del vento forte, come di seguito specificato:

Provincia di Firenze: comuni di Firenzuola, Empoli, Vinci, Signa, Cerreto Guidi, Campi Bisenzio, Fucecchio, Capraia e Limite;
Provincia di Livorno: comuni di Collesalveti, Livorno, Rosignano Marittimo;

Provincia di Lucca: comuni di Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Lucca, Massarosa, Minucciano, Montecarlo, Pescaglia, Pieve Fosciana, Porcari, Viareggio e Villa Collemandina;

Provincia di Massa Carrara: intero territorio provinciale;

Provincia di Pisa: comuni di Bientina, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce Sull'arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano;

Provincia di Pistoia: comuni di Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese e Uzzano;

Provincia di Prato: comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato e Vaiano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Sandro Pieroni

Il Direttore
Roberto Scalacci



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/05/2024 (punto N 13)

Delibera N 564 del 13/05/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sandro PIERONI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Rettifica della DGR n. 471/2024 'Istituzione, ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 2 bis della L.R. 16/1999, su tutto il territorio dei Comuni di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana (LU), per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, del divieto di raccolta dei funghi nelle giornate di martedì e venerdì, nel periodo 01 giugno - 31 ottobre degli anni 2024 e 2025.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 22 aprile 2024 'Istituzione, ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 2 bis della L.R. 16/1999, su tutto il territorio dei Comuni di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana (LU), per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, del divieto di raccolta dei funghi nelle giornate di martedì e venerdì, nel periodo 01 giugno – 31 ottobre degli anni 2024 e 2025';

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16, con particolare riferimento all'articolo 14 che al comma 1 prevede che la Giunta Regionale, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema conseguenti anche a eventi climatici eccezionali, possa vietare la raccolta di funghi epigei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, mentre al comma 2 bis stabilisce che il divieto di raccolta non possa superare due giorni a settimana e che i diritti dei residenti sono sempre fatti salvi;

Rilevato che, per mero errore materiale, nella suddetta DGR n. 471/2024 è stato indicato il comma 1 dell'articolo 14 invece del comma 2 bis, che stabilisce che nei giorni di divieto di raccolta, sono fatti salvi i diritti dei residenti nelle aree soggette al contingentamento, come richiesto dai Comuni di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana (LU);

Ritenuto pertanto di provvedere alla rettifica del suddetto errore materiale;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla rettifica della DGR n. 471/2024 nel modo seguente:

a) nel paragrafo n. 6 della parte narrativa il riferimento al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 16/1999 è sostituito con il riferimento al comma 2 bis del medesimo articolo;

b) il punto numero 1 della parte dispositiva è sostituito dal seguente:

“1. di istituire ai sensi dell'articolo 14, commi 2 bis della l.r. 16/1999, su tutto il territorio dei Comuni di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana (LU), il divieto, per i soli non residenti, di raccolta dei funghi nelle giornate di martedì e venerdì, nel periodo 01 giugno – 31 ottobre degli anni 2024 e 2025;

2. di mantenere inalterata ogni altra parte della DGR n. 471/2024 del 22 aprile 2024.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente responsabile
Sandro Pieroni

Il Direttore
Roberto Scalacci



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/05/2024 (punto N 25)

Delibera N 576 del 13/05/2024

Proponente

STEFANO CIUOFFO

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Francesca BARUCCI

Direttore Paolo PANTULIANO

Oggetto:

Contributi in favore delle Province e della Città metropolitana di Firenze per l'attivazione della Centrale Unica di Committenza in favore dei piccoli comuni.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Disposizioni di attuazione dell'articolo 8, della Legge Regionale 12 aprile 2024, n. 13.

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

*A_ Disposizioni di attuazione dell'articolo 8, della Legge Regionale 12 aprile 2024,
n. 13.
df925feb6f0881216266078142f32249566d676f7bbc5f0c4e74dedf434dfa5*

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 8, della Legge Regionale 12 aprile 2024, n. 13 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026", concernente "Contributi in favore delle Province e della Città metropolitana di Firenze per l'attivazione della Centrale Unica di Committenza in favore dei piccoli comuni" che prevede che al fine di consolidare e sviluppare la Centrale Unica di Committenza di lavori, servizi e forniture delle Province e della Città metropolitana di Firenze a sostegno dei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risultanti dal censimento della popolazione – dati Istat 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore di detti enti locali un contributo nella misura di euro 10.000,00, per singolo ente locale; la Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la concessione del contributo tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) il contributo è concesso se alla data del 1° luglio 2024 la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze per detta funzione risulta a ciò qualificata da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- b) sono considerati i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non facenti parte di unioni di comuni, ovvero i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti facenti parte di unione di comuni per i quali l'unione medesima non svolge la funzione di Centrale Unica di Committenza per previsione statutaria;
- c) il contributo di euro 10.000,00 è concesso se alla data del 1° luglio 2024 la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze ha stipulato convenzioni con tutti i comuni di cui alla lettera b) rientranti nell'ambito provinciale o metropolitano;
- d) il contributo è ridotto a euro 5.000,00 se alla data del 1° luglio 2024 la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze ha stipulato convenzioni con parte dei comuni di cui alla lettera b);
- e) il contributo non è concesso se la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze non ha stipulato convenzioni con comuni di cui alla lettera b);
- f) le risorse non assegnate per effetto delle lettere a), c), d) e e) sono attribuite agli enti beneficiari in proporzione al numero delle convenzioni stipulate con comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche non rientranti nel medesimo ambito provinciale o metropolitano, in tal caso la somma massima concedibile non può superare euro 30.000,00.

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato A "Disposizioni di attuazione dell'articolo 8, della Legge Regionale 12 aprile 2024, n. 13, parte integrante della presente delibera, per disciplinare:

- a) i termini per la presentazione della domanda di contributo;
- b) i soggetti abilitati a presentare la domanda di contributo;
- c) gli elementi a corredo della domanda;
- d) gli adempimenti delle Province e della Città metropolitana di Firenze per eventuali regolarizzazioni o integrazioni attinenti alla domanda di contributo;
- e) la struttura regionale competente alla concessione del contributo;

Ritenuto che, nell'ambito delle disposizioni dell'allegato A debbano essere stabiliti i termini per lo svolgimento dell'istruttoria per la concessione e la liquidazione dei contributi;

Dato atto che le risorse per la concessione dei contributi risultano disponibili per l'importo complessivo di Euro 100.000,00 a valere sul cap. 11543 "Contributi alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze per attivazione CUC in favore dei piccoli comuni " - competenza pura – del bilancio di previsione 2024-2026, per l'annualità 2024;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 8 gennaio 2024, n. 2 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026”;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 2 maggio 2024;

Esperita la procedura concertativa di cui all’articolo 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di stabilire le modalità per la concessione e liquidazione dei contributi in attuazione dell’articolo 8, della Legge Regionale 12 aprile 2024, n. 13 “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026”, secondo quanto disposto dall’allegato A alla presente deliberazione, da ritenersi quale parte integrante.
2. Di dare atto che le risorse per la concessione dei contributi risultano disponibili per l’importo complessivo di Euro 100.000,00 a valere sul cap. 11543 “Contributi alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze per attivazione CUC in favore dei piccoli comuni” - competenza pura – del bilancio di previsione 2024-2026, per l’annualità 2024.
3. Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.
4. Di stabilire che il Settore Affari Istituzionali e delle autonomie locali cultura della legalità sicurezza e polizia locale politiche per la partecipazione. Ufficio ed osservatorio elettorale, della direzione Generale della Giunta Regionale, è individuato quale struttura per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

LA DIRIGENTE

Francesca Barucci

IL DIRETTORE

Paolo Pantuliano

Allegato A – Disposizioni di attuazione dell'articolo 8, della Legge Regionale 12 aprile 2024, n. 13.**§1. Oggetto, ambito di applicazione, definizioni**

- 1.1. Il presente allegato stabilisce le modalità per la concessione e liquidazione dei contributi di cui all'articolo 8, della l.r. 13/2024, e la documentazione da presentare a corredo della domanda del contributo.
- 1.2. Nel presente allegato:
 - a) per "CUC" si intende Centrale Unica di Committenza;
 - b) per "comuni inferiori a 5.000 abitanti" si intende comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risultanti dal censimento della popolazione – dati Istat 2021.

§2. Termini e modalità per la presentazione della domanda

- 2.1 Possono richiedere il contributo, ai sensi dell'articolo 8, della l.r. 13/2024, le Province e la Città metropolitana di Firenze.
- 2.2 La domanda di contributo deve essere presentata entro il 15 luglio 2024.
- 2.3 La domanda è sottoscritta digitalmente, a pena di inammissibilità, dal segretario o dal responsabile del servizio, e deve indicare:
 - a) per ogni comune aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la data di stipula della convenzione di adesione alla CUC e la data prevista di cessazione;
 - b) la dichiarazione che la CUC alla data del 1° luglio 2024 risulta a ciò qualificata da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 2.4 Prima della scadenza del termine di presentazione della domanda l'ente locale può inviare rettifiche e integrazioni alla documentazione trasmessa.

§3. Inammissibilità al contributo

- 3.1. Il contributo non può essere concesso se non ricorrono le condizioni stabilite dell'articolo 8, della l.r. 13/2024, e dalla presente deliberazione, in particolare:
 - a) se la domanda è trasmessa oltre i termini di cui al punto 2.2;
 - b) se la domanda è priva della sottoscrizione di uno dei soggetti di cui al punto 2.3 o non è completa degli elementi ivi previsti;
 - c) se alla data del 1° luglio 2024 la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze per detta funzione non risulta a ciò qualificata da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - d) se la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze non ha stipulato convenzioni con comuni inferiori a 5.000 abitanti.

§4. Procedimento per la concessione del contributo

- 4.1 Scaduto il termine di cui al punto 2.2, la struttura regionale competente, Settore Affari Istituzionali e delle autonomie locali cultura della legalità sicurezza e polizia locale politiche per la partecipazione. Ufficio ed osservatorio elettorale, della direzione Generale della Giunta Regionale, provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità al contributo, compresi gli elementi deducibili dalla pagina WEB dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 4.2 Se il contributo non può essere concesso per una delle cause di cui al punto 3.1, lettere b), la struttura regionale competente assegna all'ente locale un termine non superiore a dieci giorni entro il quale l'ente locale può trasmettere elementi integrativi idonei a sanare le suddette irregolarità della domanda o della documentazione. Decorso il termine senza che l'ente locale abbia provveduto a trasmettere le integrazioni o senza che queste risultino idonee a sanare le irregolarità, il contributo non può essere concesso. La struttura regionale competente può prendere in considerazione unicamente le integrazioni che siano state inviate dall'ente locale entro il termine assegnato. Gli altri casi di inammissibilità previsti dal paragrafo 3 non sono sanabili, e la struttura regionale competente provvede a comunicare i motivi di inammissibilità

entro venti giorni dalla data di avvio del procedimento.

- 4.3. La struttura regionale competente, se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 8, della l.r. 13/2024 e quelli previsti dal presente allegato, provvede alla concessione e alla liquidazione dei contributi entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In presenza delle attività istruttorie di cui al punto 4.2 il termine per provvedere è stabilito nel quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso agli enti locali.

§ 5. Disposizioni finali

- 5.1. Per quanto non previsto dal presente allegato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, della l.r. 13/2024.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/05/2024 (punto N 36)

Delibera N 584 del 13/05/2024

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Accordo tra la Regione Toscana e ciascuna Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della governance territoriale in materia di educazione e di istruzione in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola. Destinazione risorse.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	allegato 1
2	Si	allegato 2
A	Si	allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
--

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett.

d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 3

- 1 *allegato 1*
0f3fdc8833fc0a73b932d8dd8486204d26a26d43f46a97d29f7648bed16a42b3
- 2 *allegato 2*
1192b99b44d3c4beb259f7446f9cb0468aa9a01e10ef3bd46e28bfdacb4c3ef5
- A *allegato A*
62c4c7f3d8cc759d878a80f7ad3f8393615962b83f98f7c299190da2f73476f8

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale viene approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-25;

Visto il Documento di economia e finanza regionale 2024 (DEFR) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 60 del 27 luglio 2023, nonché la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, con in particolare l'allegato 1A che prevede il Progetto n. 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” con il quale nel contesto dell’Obiettivo 1 - Favorire il successo scolastico - Rimuovere gli ostacoli all’accesso e allo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione, sostenendo la crescita dei risultati, favorendo l’apprendimento e la qualità della didattica fin dalla prima infanzia e migliorando la qualità degli ambienti di apprendimento, sono previsti:

- interventi per il contrasto e la prevenzione dell’abbandono scolastico da attivarsi attraverso l’istituto della coprogettazione a livello territoriale tra istituzioni scolastiche e Zone per l’educazione e l’istruzione, anche tramite l’emanazione di appositi bandi a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027,
- interventi per la qualificazione e lo sviluppo del sistema della governance territoriale di educazione e istruzione e per il rafforzamento dei coordinamenti zonali educazione e scuola;

Visto il “Protocollo d’intesa con ANCI, UPI, UNCEM per l’attuazione della governance territoriale” di cui alla D.G.R. n. 505 del 31/05/2004, che prevede il processo di programmazione a livello zonale e provinciale;

Tenuto conto delle proprie precedenti Deliberazioni n. 444 del 28/05/2012, n. 301 del 29/04/2013, n. 515 del 23/06/2014 e n. 15 del 12/01/2015, n. 1019 del 26/10/2015, n. 475 del 24/05/2016, n. 536 del 22/05/2017, n. 536 del 21/05/2018, n. 503 del 16/04/2019, n. 660 del 25/05/2020, n. 838 del 6/07/2020, n. 703 del 5/07/2021 e n. 1116 del 28/10/2021, n. 778 del 4/07/2022 e n. 1373 del 28/11/2022 che hanno approvato le linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale P.E.Z. per gli anni educativi/scolastici rispettivamente dal 2012/2013 al 2022/2023 e che hanno previsto, tra le altre cose e a partire dal 2016, anche il rafforzamento del Sistema a livello locale attraverso il coordinamento zonale educazione e scuola;

Vista la propria Deliberazione n. 665 del 12/06/2023 che approva le Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. - età scolare, anno scolastico 2023/2024 destinando le relative risorse alle Zone per il potenziamento degli ‘organismi di coordinamento zonale educazione e scuola’;

Valutato che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 584 del 21/06/2016 ha approvato i Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione fornendo le indicazioni per i contenuti di base dei regolamenti zonali e per la strutturazione tecnico/organizzativa delle Zone medesime;

Valutato altresì che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 251 del 20/03/2017 ha definito le Linee guida per l'applicazione dei criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016;

Preso atto che l'insieme degli atti sopra richiamati ha concorso alla costruzione progressiva negli anni del Sistema integrato territoriale basato sulle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione prevedendo in particolar modo la creazione delle strutture tecniche necessarie al funzionamento delle Zone medesime, nonché il supporto al loro potenziamento in coerenza con quanto previsto dal loro ruolo nel contesto della governance regionale;

Visto che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 666 del 12/06/2023 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'Avviso regionale per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito dei progetti educativi zonali -P.E.Z.- Età scolare finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica -anno scolastico 2023/2024- nel contesto del PR FSE+ 2021-2027 attività 2.f.13, successivamente emanato;

Preso atto che il passaggio della progettazione P.E.Z. Età scolare all'interno del PR FSE+ 2021-2027 rappresenta un'importante cambiamento che implica i vantaggi di un maggior respiro della programmazione ma anche, al contempo, un notevole accrescimento dei carichi derivanti dalla gestione amministrativa degli interventi;

Visto che dall'applicazione dell'assetto della governance territoriale toscana sono emersi negli anni notevoli vantaggi comprovati e unanimemente riconosciuti in termini di qualità della progettazione, costruzione di reti integrate territoriali e potenziamento del dialogo con la scuola, che rafforzano nella convinzione di dare continuità e supporto al modello adottato e in particolare alla promozione e sostegno degli organismi di coordinamento educazione e scuola;

Valutato che ad oggi risulta tuttavia evidente come il Sistema si presenti ancora non del tutto compiuto e di non omogenea forza su tutto il territorio regionale, seppure nell'autonomia organizzativa riconosciuta alle diverse realtà e che tale incompiutezza viene particolarmente messa alla prova dalle importanti sfide imposte dai cambiamenti attuali;

Ritenuto necessario proseguire nel consolidamento dell'integrazione tra i diversi livelli istituzionali, tra gli ambiti di intervento e tra le risorse, al fine di migliorarne efficacia ed efficienza;

Ravvisata la necessità di un ulteriore impegno di tutte le parti in gioco finalizzato a dare un nuovo impulso alla crescita e alla qualificazione del Sistema territoriale in particolare per quanto riguarda l'area dell'educazione e scuola, nella direzione di un maggiore sviluppo e potenziamento complessivo che permetta al Sistema stesso di meglio affrontare il cambiamento sotto tutti i profili e le possibili criticità e sfide che ne derivino, proiettandolo in un orizzonte di pluriennalità mirata a dare solidità duratura nel tempo;

Ritenuto di procedere ad un'azione di qualificazione e ulteriore crescita delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione che consenta di portare il sistema a pieno compimento su tutti i territori della Toscana garantendone omogenea efficacia e stabilità nel prossimo triennio, attraverso il rafforzamento degli organismi di coordinamento zonale educazione e scuola;

Valutato di procedere con tale azione di rafforzamento in maniera sinergica con quanto messo in campo attraverso gli strumenti previsti all'interno del PR FSE+ 2021-2027, in particolare in relazione all'attività P.E.Z. 2.f.13. ricompresa nel PAD per la quale si emanano specifici avvisi, nella convinzione che un miglior funzionamento delle Zone si ripercuota positivamente anche sulla capacità di risposte efficaci in tale ambito;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di un accordo con ciascuna Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione del territorio toscano che disciplini il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di un programma di intervento triennale congiunto di sviluppo e rafforzamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione, in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola;

Ritenuto che il programma di intervento triennale per ciascuna Zona debba essere volto a portare a piena compiutezza il modello di sistema delineato dalla Regione Toscana con gli strumenti normativi e i provvedimenti sopra richiamati, colmando le debolezze tuttora esistenti e perseguendo maggiore omogeneità funzionale su tutto il territorio;

Ritenuto opportuno approvare l'Allegato A "Schema di accordo di collaborazione", parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscrivere tra la Regione Toscana e ciascuna Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola, nel contesto del Sistema integrato per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

Ritenuto inoltre opportuno approvare l'Allegato 1 "Linee guida per la realizzazione dei programmi di intervento zonali", parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione debbono attenersi per la stesura del programma di intervento triennale di sviluppo e rafforzamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione, in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola, da predisporre per ciascuna delle Zone che compongono la Toscana ai sensi dell'Accordo sottoscritto come stabilito dalla presente Deliberazione;

Ritenuto opportuno pertanto procedere, con il presente atto, per gli anni 2024, 2025 e 2026, all'approvazione del riparto dei fondi pari a complessivi € 3.022.000,00 riportato in Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni capofila delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione per la realizzazione del programma di intervento triennale di rafforzamento e qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola, da predisporre per ciascuna delle Zone che compongono la Toscana, così come descritto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, ai sensi dell'Accordo sottoscritto in attuazione del presente atto, la cui copertura finanziaria risulta assicurata dal capitolo 61210 che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulle seguenti annualità:

- € 614.000,00 sul bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024 (competenza pura),
- € 808.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2025 (competenza pura),
- € 1.600.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2026 (competenza pura);

Considerata la propria Deliberazione n.585 del 13/05/2024 "PR FSE+ 2021-2027 Approvazione degli elementi essenziali dell'avviso regionale per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- Età scolare finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica -anno scolastico 2024/2025- 2.f.13." in applicazione dei quali verrà adottato con successivo decreto del Settore competente uno specifico avviso per l'importo complessivo di € 6.000.000,00 e con la quale il presente atto risulta coordinato e coerente;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";

Vista la Legge Regionale n. 50 del 28/12/2023 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2 del 08/01/2024 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione nella seduta del 24/04/2024;

Dato atto di aver preventivamente informato sui contenuti del presente atto gli enti locali per il tramite di Anci Toscana.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l'Allegato A "Schema di accordo di collaborazione", parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscrivere tra la Regione Toscana e ciascuna Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zionali educazione e scuola, nel contesto del Sistema integrato per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
2. Di stabilire che le Conferenze zionali per l'educazione e l'istruzione per la stesura del programma di intervento triennale di sviluppo e rafforzamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione, in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zionali educazione e scuola, da predisporre per ciascuna delle Zone che compongono la Toscana ai sensi dell'Accordo come stabilito con la presente Deliberazione, debbono attenersi a quanto previsto in Allegato 1 "Linee guida per la realizzazione dei programmi di intervento zionali", parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di procedere con il presente atto, per gli anni 2024, 2025 e 2026, all'approvazione del riparto dei fondi pari a complessivi € 3.022.000,00 riportato in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni capofila delle Conferenze zionali per l'educazione e l'istruzione per la realizzazione del programma di intervento triennale di rafforzamento e qualificazione dei coordinamenti zionali educazione e scuola, da predisporre per ciascuna delle Zone che compongono la Toscana, così come descritto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, ai sensi dell'Accordo sottoscritto come stabilito dal presente atto, la cui copertura finanziaria risulta assicurata dal capitolo 61210 che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulle seguenti annualità:
 - € 614.000,00 sul bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024 (competenza pura),

- € 808.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2025 (competenza pura),
 - € 1.600.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2026 (competenza pura).
4. Di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.
 5. Di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti interessati.
 6. Di demandare ai competenti uffici della Giunta Regionale tutti gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nel presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

Allegato 1

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO ZONALI

Il sistema dell'educazione e dell'istruzione in Toscana si caratterizza per l'organizzazione territoriale fondata sulle **Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione**, entità di estensione sovracomunale e subprovinciale, dando luogo ad una peculiarità della nostra realtà che si presenta a tutt'oggi come unica nel contesto nazionale.

Tale impostazione trova fondamento nella consapevolezza della necessità di **adottare metodologie di cooperazione tra gli enti locali**, in particolare comuni e unioni di comuni, nel programmare ed agire interventi in campo educativo e scolastico tali da rivestire carattere di una sempre maggior incisività ed efficacia in relazione agli obiettivi preposti - in primis il conseguimento del successo scolastico e formativo per le nuove generazioni - nel contesto di un più ampio sistema di governance territoriale che coinvolge, ai diversi livelli, regione, province, comuni, istituzioni scolastiche e i molteplici soggetti, istituzionali e non, del territorio. Una logica di forte **integrazione**, quindi, applicata su tutti i profili: sono integrate le strategie e gli interventi, come pure (e in quanto) sono integrate le competenze e le risorse (economiche, umane, strumentali) messe a disposizione, le analisi dei punti di forza e di debolezza su cui concentrarsi ed integrato è l'impegno a convergere verso **obiettivi condivisi**.

Si tratta, quindi, di far leva sulle **35 Zone toscane** per l'educazione e l'istruzione come **ambito ottimale per la programmazione** degli interventi nell'area dell'età scolare, con l'impulso verso una **governance territoriale** descritta come "sistema di relazioni, processi e responsabilità che costituisce la base fondamentale da cui scaturiscono gli interventi della programmazione nei territori".

Il motto assunto per il sistema toscano e per la sua Progettazione Educativa Zonale P.E.Z. è infatti **"Per educare un bambino ci vuole un villaggio intero"**, pensando al coinvolgimento dell'ampia **comunità educante territoriale** che congiuntamente sostenga e supporti il percorso di crescita educativa di ogni suo giovane cittadino attraverso un gioco di **alleanze e patti di comunità** tra tutti i soggetti del sistema.

Il modello di governance toscano si è costruito progressivamente negli anni grazie a **strumenti attuativi di diversa natura** che, nel tempo, hanno comunque mantenuto saldi al loro interno i principi di riferimento: i fondamenti poggiano sul Testo unico della L.R. n. 32/2002 che definisce il "Sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento permanente" e individua le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione come soggetti del sistema tratteggiandone composizione e compiti¹, con il regolamento attuativo D.P.G.R. n. 47/R/2003² si disegnano le caratteristiche e le regole generali di funzionamento del sistema integrato, con le Deliberazioni della G.R. n. 584 del 21/06/2016³ e n. 251 del 20/03/2017⁴ si emanano i criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali e le Linee guida per l'applicazione che ne stabiliscono la strutturazione interna: un passaggio fondamentale che ha determinato in particolare la definizione degli organismi tecnici necessari alla Zona quali gli **organismi di coordinamento educazione e scuola**. Infine con le linee guida annuali per la programmazione dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. - Età scolare⁵ si

1 L.R. n. 32/2002 artt. 6bis e 6ter

2 D.P.G.R. n. 47R del 8/08/2003 artt. 5,6 e 7

3 D.G.R. n. 584 del 21/06/2016 L.R. N. 32/2002 Art. 6 ter: Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione

4 D.G.R. n. 251 del 20/03/2017 L.R. n. 32/2002 art. 6 ter, Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016: linee guida per l'applicazione

disciplina, nel corso degli anni scolastici, il processo, i ruoli degli attori, le priorità e la composizione di massima da cui scaturiscono le progettualità per il territorio di ciascuna Zona.

Dal combinato di tali disposizioni, accompagnate da finanziamenti e vincoli, si è man mano strutturato il sistema toscano delle Zone che ha visto sviluppare, e addirittura sorgere per la prima volta laddove mancavano esperienze pregresse, i coordinamenti zonali educazione e scuola: un insieme di presidi territoriali politici e tecnici divenuti punti di riferimento per tutti i soggetti locali che agiscono in campo educativo e di istruzione; coordinamenti che pure hanno acquisito il ruolo di interlocutori riconosciuti nei confronti del livello regionale su un numero via via più ampio di materie anche oltre l'ambito iniziale dei P.E.Z.

A partire dall'anno scolastico 2023/2024 si presenta una nuova e importante sfida per il sistema toscano con il passaggio al finanziamento delle progettualità zonali P.E.Z. per l'età scolare attraverso le risorse comunitarie del FSE+ mediante l'emanazione di un avviso regionale; da qui un cambiamento notevole che, pur imponendo necessariamente nuove e non semplici procedure, continua a riconoscere alle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione il ruolo di attore e interlocutore primario.

Dall'applicazione di questo assetto della governance territoriale toscana sono infatti emersi negli anni notevoli vantaggi comprovati e unanimemente riconosciuti che si ripercuotono sulla qualità della progettazione, sempre più condivisa e mirata agli obiettivi, sulla costruzione delle reti integrate territoriali, sempre più articolate e capillari, sul dialogo collaborativo con la scuola, sempre più maturo e costante.

Considerazioni, queste, che tutte quante rafforzano nella convinzione di dare continuità e supporto al modello adottato, il cui superamento rappresenterebbe senza dubbio un regresso per tutti, puntando sulla promozione e sostegno degli organismi di coordinamento educazione e scuola.

Tuttavia **risulta evidente come il Sistema si presenti ancora non del tutto compiuto** e di non omogenea forza e funzionalità su tutto il territorio regionale, seppure nell'autonomia organizzativa riconosciuta alle diverse realtà.

Da tale considerazione nasce la necessità, che oggi si impone, di **un ulteriore impegno di tutte le parti in gioco finalizzato a dare un nuovo impulso alla crescita e allo sviluppo del Sistema territoriale**, nella direzione di un maggiore sviluppo e potenziamento complessivo che permetta al Sistema stesso di meglio affrontare il cambiamento sotto tutti i profili e le possibili criticità e sfide che ne derivino, proiettandolo in un orizzonte di pluriennalità mirata a dare solidità duratura nel tempo.

Occorre pertanto adoperarsi, Regioni e Conferenze zonali, per agire concordemente su quegli spazi di miglioramento sotto il profilo organizzativo e metodologico che possano, a partire da un'analisi della realtà e delle caratteristiche di ciascuna zona, rappresentare un veicolo di crescita e di sviluppo per mettere in campo azioni in particolare **per la qualificazione e per il rafforzamento dei coordinamenti zonali educazione e scuola**. Una qualificazione e un rafforzamento che vadano nella direzione di poter garantire all'azione dei coordinamenti una sempre maggiore competenza, continuità, solidità, stabilità nel tempo e capacità di gestione di iniziative e di relazioni strutturate: in sintesi una maggior efficacia.

In termini di descrizione del **processo di governance territoriale**, quanto è stato definito con le Linee guida per l'a.s. 2023/2024 con la D.G.R. n. 665/2023 è **confermato** attraverso il presente atto anche per il successivo triennio oggetto dell'accordo - anni 2024, 2025 e 2026 – e risulta peraltro permanere in sinergia con quanto disposto con le Deliberazioni che emanano gli elementi essenziali degli avvisi relativi al PEZ età scolare FSE+ 2021-2027.

5 In ultimo D.G.R. n. 665 del 12/06/2023 L.R. 32/2002: approvazione delle "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale Progetti Educativi Zonali-P.E.Z.- età scolare, anno scolastico 2023/2024" e riparto risorse

Pertanto le componenti del P.E.Z. Età scolare si confermano sostanzialmente due, realizzate attraverso due distinti canali di finanziamento e relative procedure complementari tra loro.

Le attività da svolgersi nell'ambito del P.E.Z. Età scolare da realizzare da parte delle Zone che hanno come destinatari diretti le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi in età scolare sono finanziate da Regione Toscana attraverso risorse FSE+ assegnate mediante specifici avvisi, disciplinati in dettaglio con ulteriori atti amministrativi appositamente dedicati che risultano complementari e coerenti con il presente atto, quali l'avviso regionale per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito dei progetti educativi zonali -P.E.Z.- Età scolare finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica 2.f.13.

Nel P.E.Z. Età scolare si realizza inoltre, con copertura finanziaria attraverso risorse regionali assegnate mediante il presente atto, l'attività con valenza di sistema, dedicata alla qualificazione e potenziamento degli 'organismi di coordinamento zonale educazione e scuola', da realizzare da parte delle Zone in conformità alle presenti Linee guida.

I contenuti della D.G.R. n. 251 del 20/03/2017 "L.R. n. 32/2002 art. 6 ter, Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016: linee guida per l'applicazione" risultano quanto mai attuali e **non si pone l'esigenza di attualizzarli bensì di tradurli in azioni concrete** mettendo in atto i necessari passaggi formali e sostanziali che ancora possono risultare non sviluppati - o non sviluppati completamente - in tutti i territori, in modo da portare a pieno compimento l'attuazione del disegno complessivo e rafforzarlo laddove sviluppato.

L'attenzione va posta sull'organismo di coordinamento educazione e scuola: uno strumento fondamentale per generare coesione e integrazione attraverso la cui opportuna qualificazione e potenziamento riuscire ad ottenere, di conseguenza, il miglioramento e la maggior efficacia degli interventi rivolti a bambini e ragazzi.

Nella stesura del **programma di intervento triennale** di sviluppo e rafforzamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione, in particolare attraverso il **rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola** da predisporre per ciascuna delle Zone che compongono la Toscana ai sensi del presente Accordo, andrà quindi in primo luogo svolta una disamina puntuale su tutti gli aspetti trattati dalla D.G.R. n. 251/2017 dei Criteri, al fine di individuare i punti di debolezza che ancora non hanno consentito di attuare pienamente le disposizioni regionali. Sulla base di tale analisi ciascun programma di intervento zonale dovrà quindi stabilire le azioni di miglioramento da intraprendere definendone gli obiettivi precisi che si prefigge di raggiungere.

A tale scopo, oltre ai Criteri già contenuti nella D.G.R. n. 251/2017, saranno da tener presenti le seguenti ulteriori indicazioni:

- il comune/unione capofila della progettazione P.E.Z. FSE+ coincide con il comune/unione presso cui si colloca l'organismo di coordinamento educazione e scuola della zona;
- il comune/unione presso cui si colloca l'organismo di coordinamento educazione e scuola della zona resta lo stesso almeno per tre anni; su tale ente convergono tutte le competenze in ambito di educazione e scuola compreso dimensionamento della rete scolastica e diritto allo studio;
- il comune/unione presso cui si colloca la struttura tecnica di supporto zonale coincide con il comune/unione capofila P.E.Z. Età scolare o con il comune/unione capofila P.E.Z. Infanzia
- il presidente espresso può essere individuato anche presso un altro comune/unione, anche se si ritiene che tale soluzione non garantisca la piena efficacia delle azioni a supporto della *governance*;

- i comuni/unioni di comuni componenti la zona procedono a formalizzare la gestione associata per l'esercizio delle funzioni trasversali necessarie allo svolgimento del ruolo di capofila zonale per la partecipazione agli avvisi regionali e la gestione dei progetti e allo svolgimento del ruolo dell'organismo di coordinamento educazione e scuola. La formalizzazione avviene ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 68/2011 e secondo indicazioni fornite dalla Regione Toscana, entro un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo;
- il referente del coordinamento zonale educazione e scuola è una figura interna al comune/unione di comuni presso cui si colloca il coordinamento;
- occorre dotare gli organismi tecnici di coordinamento educazione e scuola di adeguate risorse umane e competenze, investendo in soluzioni tendenzialmente stabili e strutturate all'interno delle amministrazioni anche mediante la dotazione di apposito personale a tempo determinato o indeterminato;
- promuovere, anche in collaborazione con gli USP, la creazione di rete di scuole zonale (anche come condizione vincolante per l'accesso ai finanziamenti regionali, zionali e comunali), prevedendo una scuola capofila oppure con una scuola capofila per ciascuna materia riferibile a un tavolo tecnico/gruppo di lavoro;
- stipulare un patto di comunità educante e alleanza tra la Conferenza e la rete di scuole zonale, formalizzato come accordo interistituzionale. Al patto possono concorrere anche altri soggetti istituzionali;
- utilizzare i dati messi a disposizione dall'Osservatorio regionale e da altre fonti ufficiali come base dell'analisi del contesto e quindi della programmazione;
- pubblicare pagine web dedicate alla Conferenza zonale e al coordinamento educazione scuola per far conoscere ruolo e attività svolte;
- esprimere le decisioni assunte dalla Conferenza Zonale mediante atti formalizzati, quali decisione o determina, recanti tutti gli elementi essenziali (numerazione, data, presenze, decisioni assunte, verbalizzazione, sottoscrizione.....);
- aggiornare il regolamento zonale ed adeguarlo, dando atto di quanto ricompreso nel programma di intervento triennale, e trasmettere il regolamento aggiornato alla Regione Toscana.

Allegato 2

RIPARTO RISORSE

Provincia	Zone educazione e istruzione	Coeff composto	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026			Totale 2024-2026	cofinanziamento zonale minimo
			1° acconto	2° acconto	3° acconto	saldo	totale 2026		
AR	Aretina	0,0377	23.142,80	30.455,06	54.276,32	6.030,70	60.307,02	113.904,88	20.100,86
AR	Casentino	0,0099	6.082,12	8.003,85	14.264,26	1.584,92	15.849,18	29.935,15	5.282,66
AR	Valdarno	0,0253	15.511,17	20.412,09	36.377,98	4.042,00	40.419,98	76.343,24	13.472,34
AR	Val di Chiana Aretina	0,0134	8.225,12	10.823,93	19.290,17	2.143,35	21.433,52	40.482,57	7.143,98
AR	Val Tiberina	0,0107	6.599,72	8.684,98	15.478,19	1.719,80	17.197,99	32.482,69	5.732,24
PROV AR									
FI	Empolese	0,0500	30.672,64	40.364,00	71.935,85	7.992,87	79.928,72	150.965,36	26.640,96
FI	Fiorentina Nord-Ovest	0,0436	26.790,82	35.255,67	62.831,88	6.981,32	69.813,20	131.859,69	23.269,35
FI	Fiorentina Sud-Est	0,0221	13.565,06	17.851,09	31.813,80	3.534,88	35.348,68	66.764,83	11.782,02
FI	Firenze	0,1120	68.793,90	90.530,09	161.340,76	17.926,75	179.267,51	338.591,50	59.751,43
FI	Mugello	0,0185	11.357,87	14.946,52	26.637,35	2.959,71	29.597,06	55.901,45	9.864,97
FI	Valdarno e Valdelsieve	0,0088	5.423,37	7.136,94	12.719,30	1.413,25	14.132,55	26.692,86	4.710,51
PROV FI									
GR	Amiata Grossetana	0,0080	4.885,15	6.428,68	11.457,04	1.273,00	12.730,04	24.043,87	4.243,04
GR	Colline dell'Albegna	0,0105	6.418,19	8.446,08	15.052,42	1.672,49	16.724,91	31.589,18	5.574,55
GR	Colline Metallifere	0,0132	8.077,57	10.629,76	18.944,15	2.104,90	21.049,05	39.756,38	7.015,83
GR	Grossetana	0,0271	16.647,94	21.908,05	39.044,03	4.338,23	43.382,26	81.938,25	14.459,69
PROV GR									
LI	Bassa Val di Cecina	0,0183	11.252,45	14.807,79	26.390,10	2.932,23	29.322,33	55.382,57	9.773,39
LI	Elba	0,0080	4.889,05	6.433,77	11.466,14	1.274,02	12.740,16	24.062,98	4.246,41
LI	Livornese	0,0405	24.866,86	32.723,82	58.319,67	6.479,96	64.799,63	122.390,31	21.598,28
LI	Val di Cornia	0,0121	7.434,90	9.784,03	17.436,87	1.937,43	19.374,30	36.593,23	6.457,61
PROV LI									
LU	Piana di Lucca	0,0466	28.584,55	37.616,16	67.038,71	7.448,74	74.487,45	140.688,16	24.827,32
LU	Valle del Serchio	0,0155	9.520,24	12.528,23	22.327,55	2.480,84	24.808,39	46.856,86	8.268,84
LU	Versilia	0,0342	21.010,14	27.648,52	49.274,59	5.474,95	54.749,54	103.408,20	18.248,51
PROV LU									
MS	Apuane	0,0339	20.799,43	27.371,23	48.780,41	5.420,05	54.200,46	102.371,12	18.065,48
MS	Lunigiana	0,0127	7.825,64	10.298,24	18.353,30	2.039,26	20.392,56	38.516,44	6.796,99
PROV MS									
PI	Pisana	0,0497	30.515,84	40.157,66	71.568,12	7.952,01	79.520,13	150.193,63	26.504,75
PI	Valdarno Inferiore	0,0149	9.136,46	12.023,23	21.427,55	2.380,84	23.808,39	44.968,08	7.935,55
PI	Valdera	0,0321	19.704,00	25.929,69	46.211,36	5.134,60	51.345,96	96.979,65	17.114,07
PI	Val di Cecina	0,0099	6.060,76	7.975,71	14.214,16	1.579,35	15.793,51	29.829,98	5.264,12
PROV PI									
PO	Pratese	0,0997	61.243,51	80.594,06	143.633,00	15.959,23	159.592,23	301.429,80	53.193,48
PROV PO									
PT	Pistoiese	0,0525	32.222,04	42.402,95	75.569,60	8.396,62	83.966,22	158.591,21	27.986,67
PT	Val di Nievole	0,0369	22.671,13	29.834,30	53.170,04	5.907,78	59.077,82	111.583,25	19.691,16
PROV PT									
SI	Alta Val d'Elsa	0,0174	10.675,53	14.048,59	25.037,09	2.781,90	27.818,99	52.543,11	9.272,32
SI	Amiata - Val d'Orcia	0,0043	2.627,91	3.458,22	6.163,16	684,79	6.847,95	12.934,08	2.282,49
SI	Senese	0,0358	21.956,96	28.894,50	51.495,16	5.721,68	57.216,84	108.068,30	19.070,87
SI	Val di Chiana Senese	0,0143	8.809,16	11.592,51	20.659,92	2.295,55	22.955,47	43.357,14	7.651,26
PROV SI									
TOSCANA		1,00	614.000,00	808.000,00	1.440.000,00	160.000,00	1.600.000,00	3.022.000,00	533.294,00

Allegato A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
REGIONE TOSCANA
E
CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE
DELLA ZONA _____

Finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola, nel contesto del Sistema integrato per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

- Regione Toscana, con sede in Firenze, piazza Duomo n. 10 codice fiscale 01386030488 rappresentata da, in qualità di Assessora all'istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere;

- Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona, rappresentata da in qualità di Presidente, in quanto in qualità di del comune/unione di comuni di con sede in, via n., codice fiscale

Premesso

che la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche prevede:

- all'art. 1 la promozione e la costruzione di un sistema regionale integrato che garantisca il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro,
- all'art. 6 la promozione da parte della Regione di un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, del sistema di istruzione scolastica, da realizzare anche stipulando intese operative con gli enti locali,
- all'art. 6ter la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione composta da sindaci o assessori delegati di ciascuna zona, che disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento sulla base di criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale,
- all'art. 7 la promozione da parte della Regione di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico per rendere effettivo il diritto all'apprendimento;

che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2003, n. 47/R e ss.mm, recante il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32” prevede:

- all’art. 6 che la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta negli ambiti delle Zone per l’educazione e l’istruzione,
- all’art. 7 che la Regione supporta i processi organizzativi dei Comuni mediante l’adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di strutture permanenti di supporto educativo;

che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 31/05/2004 è stato approvato il Protocollo d’intesa con ANCI, UPI, UNCEM per l’attuazione della governance territoriale;

che il Programma regionale di sviluppo 2021-25 è stato approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

che il Documento di economia e finanza regionale 2024 (DEFER) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 27 luglio 2023, nonché la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2024 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, con in particolare l'allegato 1A che prevede il Progetto n. 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” con il quale nel contesto dell’Obiettivo 1 - Favorire il successo scolastico - Rimuovere gli ostacoli all’accesso e allo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione, sostenendo la crescita dei risultati, favorendo l’apprendimento e la qualità della didattica fin dalla prima infanzia e migliorando la qualità degli ambienti di apprendimento, sono previsti:

- interventi per il contrasto e la prevenzione dell’abbandono scolastico da attivarsi attraverso l’istituto della coprogettazione a livello territoriale tra istituzioni scolastiche e Zone per l’educazione e l’istruzione, anche tramite l’emanazione di appositi bandi a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027,
- interventi per la qualificazione e lo sviluppo del sistema della governance territoriale di educazione e istruzione e per il rafforzamento dei coordinamenti zonali educazione e scuola;

che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 584 del 21/06/2016 ha approvato i Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione fornendo le indicazioni per i contenuti di base dei regolamenti zonali e per la strutturazione tecnico/organizzativa delle Zone medesime;

che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 251 del 20/03/2017 ha definito le Linee guida per l’applicazione dei criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016;

che con le Deliberazioni n. 444 del 28/05/2012, n. 301 del 29/04/2013, n. 515 del 23/06/2014 e n. 15 del 12/01/2015, n. 1019 del 26/10/2015, n. 475 del 24/05/2016, n. 536 del 22/05/2017, n. 536 del 21/05/2018, n. 503 del 16/04/2019, n. 660 del 25/05/2020, n. 838 del 6/07/2020, n. 703 del 5/07/2021 e n. 1116 del 28/10/2021, n. 778 del 4/07/2022 e n. 1373 del 28/11/2022 si sono approvate le linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale P.E.Z. per gli anni educativi/scolastici rispettivamente dal 2012/2013 al 2022/2023 che hanno previsto, tra le altre cose e a partire dal 2016, anche il rafforzamento del Sistema a livello locale attraverso il coordinamento zonale educazione e scuola;

che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 12/06/2023 sono state approvate le Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. - età scolare, anno scolastico 2023/2024 destinando le relative risorse alle Zone per il potenziamento degli ‘organismi di coordinamento zonale educazione e scuola’;

che l'insieme degli atti sopra richiamati ha concorso alla costruzione progressiva negli anni del Sistema integrato territoriale basato sulle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione prevedendo in particolar modo la creazione delle strutture tecniche necessarie al funzionamento delle Zone medesime, nonché il supporto al loro potenziamento in coerenza con quanto previsto dal loro ruolo nel contesto della governance regionale;

che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 666 del 12/06/2023 sono stati approvati gli elementi essenziali dell'Avviso regionale per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito dei progetti educativi zonali -P.E.Z.- Età scolare finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica -anno scolastico 2023/2024- nel contesto del PR FSE+ 2021-2027 attività 2.f.13, successivamente emanato;

che il passaggio della progettazione P.E.Z. Età scolare all'interno del PR FSE+ 2021-2027 rappresenta un'importante cambiamento che implica i vantaggi di un maggior respiro della programmazione ma anche, al contempo, un notevole accrescimento dei carichi derivanti dalla gestione amministrativa degli interventi;

che dall'applicazione dell'assetto della governance territoriale toscana sono emersi negli anni notevoli vantaggi comprovati e unanimemente riconosciuti in termini di qualità della progettazione, costruzione di reti integrate territoriali e potenziamento del dialogo con la scuola, che rafforzano nella convinzione di dare continuità e supporto al modello adottato e in particolare alla promozione e sostegno degli organismi di coordinamento educazione e scuola;

che ad oggi risulta tuttavia evidente come il Sistema si presenti ancora non del tutto compiuto e di non omogenea forza su tutto il territorio regionale, seppure nell'autonomia organizzativa riconosciuta alle diverse realtà;

che tale incompiutezza viene particolarmente messa alla prova dalle importanti sfide imposte dai cambiamenti attuali

Valutato

pertanto che in questa fase si ravvisa la necessità, che oggi si impone, di un ulteriore impegno di tutte le parti in gioco finalizzato a dare un nuovo impulso alla crescita e alla qualificazione del Sistema territoriale in particolare per quanto riguarda l'area dell'educazione e scuola, nella direzione di un maggiore sviluppo e potenziamento complessivo che permetta al Sistema stesso di meglio affrontare il cambiamento sotto tutti i profili e le possibili criticità e sfide che ne derivino, proiettandolo in un orizzonte di pluriennalità mirata a dare solidità duratura nel tempo;

di promuovere una riflessione tra i diversi attori istituzionali coinvolti dal Sistema territoriale mirata in particolare agli aspetti strutturali ed organizzativi chiamati a garantire la proficua attuazione della governance prevista;

di procedere ad un'azione di qualificazione e ulteriore crescita delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione che consenta di portare il sistema a pieno compimento su tutti i territori della Toscana garantendone omogenea efficacia e stabilità nel prossimo triennio, in particolare attraverso il rafforzamento degli organismi di coordinamento zonale educazione e scuola;

di procedere con tale azione di rafforzamento in maniera sinergica con quanto messo in campo attraverso gli strumenti previsti all'interno del PR FSE+ 2021-2027, in particolare in relazione all'attività P.E.Z. 2.f.13. ricompresa nel PAD per la quale si emanano specifici avvisi, nella

convinzione che un miglior funzionamento delle Zone si ripercuota positivamente anche sulla capacità di risposte efficaci in tale ambito;

che l'art.15 della L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIO' PREMESSO E VALUTATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente accordo disciplina il rapporto triennale di collaborazione tra la Regione Toscana e la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona finalizzato alla realizzazione di un programma di intervento triennale congiunto di sviluppo e rafforzamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione riferita alla Zona nel contesto del Sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonal educazione e scuola.

Il programma di intervento triennale è volto a portare a piena compiutezza il modello di sistema delineato dalla Regione Toscana con gli strumenti normativi e i provvedimenti dedicati richiamati nelle premesse, colmando le debolezze tuttora esistenti e perseguendo maggiore omogeneità funzionale su tutto il territorio tesa a rendere tutte le Zone effettivamente in grado di mettere in campo progettualità sempre più efficaci destinate ai bambini e ragazzi in età scolare per il perseguimento del successo scolastico e formativo e il contrasto della dispersione scolastica.

Tale programma di intervento triennale si realizza in attuazione del Progetto 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” con il quale nel contesto dell'Obiettivo 1 - Favorire il successo scolastico - Rimuovere gli ostacoli all'accesso e allo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione, sostenendo la crescita dei risultati, favorendo l'apprendimento e la qualità della didattica fin dalla prima infanzia e migliorando la qualità degli ambienti di apprendimento, sono previsti:

- interventi per la qualificazione e lo sviluppo del sistema della *governance* territoriale di educazione e istruzione e per il rafforzamento dei coordinamenti zonal educazione e scuola,
- interventi per il contrasto e la prevenzione dell'abbandono scolastico da attivarsi attraverso l'istituto della coprogettazione a livello territoriale tra istituzioni scolastiche e Zone per l'educazione e l'istruzione, anche tramite l'emanazione di appositi bandi a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027;

L'intervento si articola secondo quanto previsto nelle specifiche Linee guida per la realizzazione dei programmi di intervento zonal contenute in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 3 - Modalità operative e esecuzione delle attività

La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona presenterà al Settore Educazione e Istruzione con riferimento alle azioni di cui alle Linee guida per la realizzazione dei programmi di intervento zonali contenute in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, una proposta di programma di intervento triennale di sviluppo e rafforzamento della *governance* territoriale del proprio territorio nel contesto del Sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nella quale siano definite azioni finalizzate in particolare al rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola comprensive di un cronoprogramma indicativo per la realizzazione negli anni 2024, 2025 e 2026; tale proposta sarà oggetto di esame da parte del Settore regionale Educazione e Istruzione e di approvazione con Decreto della Dirigente competente.

La Regione Toscana effettuerà la verifica dei risultati per ciascun anno di riferimento anche al fine di meglio orientare le attività alle finalità dell'intervento ed agli obiettivi con esso perseguiti.

È consentita una rimodulazione del progetto previa autorizzazione da parte del Settore Educazione e Istruzione, al fine di corrispondere maggiormente l'intervento al contesto di riferimento.

Art. 4 – Impegni della Regione Toscana

La Regione Toscana, attraverso il competente Settore Educazione e Istruzione della Giunta regionale, si impegna a porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente Accordo, ivi compresa l'assegnazione di un cofinanziamento, secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 7.

La Regione Toscana supporta il processo di rafforzamento e qualificazione degli organismi zonali di coordinamento educazione e scuola mediante interventi di accompagnamento tesi a indirizzare, coordinare e armonizzare le diverse esperienze territoriali anche tramite azioni di sistema a regia regionale.

Art. 5 – Impegni della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona

La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona si impegna a presentare la proposta di programma di intervento triennale di cui all'art. 3 articolata secondo quanto previsto nelle Linee guida per la realizzazione dei programmi di intervento zonali contenute in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Accordo; nel realizzare l'intervento in particolare si impegna a:

1. cofinanziare le attività nella misura del 15% di risorse proprie - considerato come quota su un costo totale di cui il finanziamento regionale è pari all'85% -
2. rendicontare alla Regione Toscana il costo totale dell'intervento secondo le quote di cofinanziamento previste al punto precedente, all'art. 7 del presente atto e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali e dal presente accordo;
3. collaborare con la Regione Toscana nel corso degli interventi di indirizzo, coordinamento e armonizzazione delle diverse esperienze territoriali e delle azioni di sistema a regia regionale;

4. aderire agli avvisi regionali relativi all'attività P.E.Z. 2.f.13 nel contesto del PR FSE+ 2021-2027, assicurando inoltre il necessario raccordo tra tale progettualità e quanto previsto nel presente accordo;
5. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;
6. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
7. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalle disposizioni di riferimento.

Per le attività di competenza di cui all'Allegato 1, dovranno essere prodotte a cura della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona, la proposta di programma di intervento triennale, le relazioni intermedie, la relazione finale comprensiva degli output di risultato e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività, sulla base delle quali la Regione Toscana effettuerà le liquidazioni degli acconti e del saldo secondo quanto previsto all'Art. 8.

Art. 6 – Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.81/2008.

Il personale di ciascuna delle parti contraenti che si rechi presso le sedi dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'esecuzione del presente accordo le parti si impegnano a dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008, DL 363/1998 e regolamenti collegati) e a tal fine, convengono che:

- a) ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale (infortuni, morte, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi);
- b) il personale non sarà esposto a rischi specifici ed è tenuto a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso.

Ciascuna parte si impegna a sollevare e tenere indenne l'altra parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Art. 7 – Risorse

Il valore delle attività svolte in attuazione del presente accordo secondo quanto previsto dalle Linee guida per la realizzazione dei programmi di intervento zonali contenute in Allegato 1, parte

integrante e sostanziale del presente Accordo, e dal programma di intervento triennale, che tengono conto della partecipazione economico - finanziaria e l'impegno operativo delle parti nel quadro di una collaborazione avente comune scopo e che verranno approvate con successivo atto a cura del Settore scrivente, è determinato complessivamente in un importo di euro complessivi di cui:

- euro a carico della Regione Toscana a valere sulle seguenti annualità:
 - per euro sull'annualità 2024
 - per euro sull'annualità 2025
 - per euro sull'annualità 2026
- euro a carico della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona a titolo di cofinanziamento nella misura del 15%

Tale importo è risultante dal riparto delle risorse disponibili tra le Zone della Toscana effettuato sulla base dei coefficienti predisposti a cura di IRPET, come da tabella contenuta in Allegato 2, parte integrante del presente accordo.

Nel predisporre i coefficienti per ogni Zona sono stati presi in esame sia la popolazione scolastica presente, sia la presenza di alunne e alunni in ritardo, alunni stranieri e disabili, in riferimento ai dati medi dell'ultimo triennio disponibile.

I coefficienti di ripartizione del fondo sono stati calcolati su base comunale. Successivamente i comuni sono stati aggregati su base provinciale. Il calcolo è il risultato di una procedura a due stadi. Nel primo stadio ad ogni comune è stato attribuito un punteggio pari al peso della popolazione scolastica rispetto al totale regionale (/effetto scala/): i valori sono quindi ottenuti dal rapporto fra il numero di studenti del comune /i/-esimo e il corrispondente valore regionale. Nel secondo stadio l'effetto scala è stato corretto per tenere conto della distribuzione comunale dell'incidenza del disagio scolastico (approssimato tramite tre indicatori: ripetente, stranieri, disabili). La formula utilizzata produce il seguente risultato: tanto più il disagio scolastico è in linea con la media regionale, quanto più ogni comune riceve un punteggio simile al suo effetto scala; all'opposto, quanto più il disagio è maggiore (minore) del livello regionale tanto più ogni comune riceve un punteggio superiore (inferiore) al suo effetto scala.

Inoltre, si è applicata una perequazione a favore dei territori montani ed insulari, mediante una procedura a due stadi:

- nel primo stadio si è ripartito il 95% delle risorse disponibili tra tutti i comuni, sulla base dei parametri stabiliti.

- nel secondo stadio si è ripartito il 5% delle risorse disponibili solamente tra i comuni insulari e montani (di cui all'All. B LR 68/2011) in maniera proporzionale all'entità di superficie montana presente¹.

Le risorse ascrivibili a ciascun comune risultano dalla somma dei due valori precedenti. Su questa base i comuni sono stati quindi aggregati in zone, al cui livello avviene il riparto.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art. 8 – Modalità di pagamento

La corresponsione alla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zonadell'importo di cui all'art. 7 pari a euro a titolo di cofinanziamento della Regione verrà liquidato in base alle seguenti modalità:

¹ Analogamente si è proceduto per il territorio dell'Isola del Giglio in quanto insulare

- euro a titolo di primo acconto al momento dell'approvazione con Decreto della Dirigente competente della proposta di programma di intervento triennale di cui all'art. 3;
- euro a titolo di secondo acconto a seguito della valutazione e approvazione da parte della Regione Toscana della relazione intermedia inviata entro il 31/03/2025 dalla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona
- euro a titolo di terzo acconto a seguito della valutazione e approvazione da parte della Regione Toscana della relazione intermedia inviata entro il 31/03/2026 dalla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona
- euro a titolo di saldo a seguito della valutazione e approvazione da parte della Regione Toscana della relazione finale e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel triennio; tali documenti dovranno essere inviati dalla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona entro il 31/12/2026.

L'invio della documentazione sopra prevista da parte Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona dovrà avvenire, a mezzo PEC, all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, Settore Educazione e istruzione.

Art. 9 – Durata, recesso e risoluzione

Il presente Accordo di collaborazione è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Il presente Accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e ha validità con riferimento agli anni 2024, 2025 e 2026, restando l'ammissibilità della spesa di cui al precedente art. 7 del presente Accordo; è ammessa la proroga solo a seguito di formale intesa fra le parti per un periodo non superiore a 4 mesi.

Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della ultima firma.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi. La Regione può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Salve le ipotesi di impedimento, nel caso in cui la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona senza un giustificato motivo, non ottemperi ai termini del presente Accordo non rispettando gli impegni di cui ai precedenti artt. 5, 6, 7 e 8 e in particolare non consegnino gli output nei termini previsti, ovvero nel caso di ritardo superiore a 30 giorni lavorativi, la Regione ha la facoltà di revocare il cofinanziamento.

Eventuali variazioni degli impegni assunti in collaborazione per la realizzazione delle attività sono possibili se pattuiti e accettati dalle parti tramite comunicazioni formali.

Art. 10 – Prodotti e pubblicazioni

I prodotti derivanti dal presente Accordo, i risultati e i materiali di comunicazione e disseminazione sono di proprietà della Regione Toscana, non possono essere commercializzati e devono riportare i loghi regionali in tutti i materiali prodotti, sia in formato cartaceo che digitale in quanto le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

E' vietata alle Parti l'utilizzazione commerciale e/o industriale dei risultati delle attività svolte.

Art. 11 – Soggetti responsabili dell'accordo

La Regione Toscana affida la responsabilità dell'attuazione del presente Accordo e il coordinamento del progetto al Dirigente del Settore Educazione e Istruzione, competente per materia.

La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona affida la responsabilità dell'attuazione del presente Accordo a

Art. 12 – Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'133 lettera a) punto 2) del D. lgs 20 luglio n.104 del 2010 le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Giudice competente è il Tribunale amministrativo regionale della Toscana.

Art. 13 – Trattamento dati personali Tutela della privacy

Qualora le attività susseguenti al presente Accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati”.

A tal fine le parti si impegnano a che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 2,
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione alle altre se necessario,
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità del presente Accordo,
- sia consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui, in relazione a specifici trattamenti, emerga l'esigenza di regolamentare diversamente i ruoli privacy tra le Parti coinvolte, le stesse procederanno alla stipula di appositi Data Protection Agreement, che dovranno regolamentare i tipi di dati trattati, le categorie di interessati, le modalità dello scambio, le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza dei dati, gli obblighi e le responsabilità di ciascuna delle parti

Art. 14 – Referenti e contatti

Tutta la corrispondenza, tecnica e amministrativa, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Regione Toscana, Settore educazione e istruzione

e-mail

pec regionetoscana@postacert.toscana.it

- Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona

e-mail

pec

Art. 15 – Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26.4.1986, con spese a carico della Parte che la richiede.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente accordo, le Parti rinviano alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Firenze, _____

Per la Regione Toscana:

.....

Per la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona

.....



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/05/2024 (punto N 37)

Delibera N 585 del 13/05/2024

Proponente

ALESSANDRA NARDINI
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

PR FSE+ 2021-2027 APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI NELL'AMBITO DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI -P.E.Z.- ETÀ SCOLARE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - 2.f.13.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A

allegato A

139867fbfbb63698cc447fc5eab1bb767cb7dbc62c8db44bf8244cdc121c9765

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12/09/2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

Vista la Decisione n.12 del 29/01/2024 che approva il “Cronoprogramma 2024 - 2026 dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sulle risorse europee”;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;

Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale viene approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-25;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 15/05/2023 e ss.mm.ii “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo” ed in particolare le disposizioni della Sezione A e della Sezione C.9 che definisce le Unità di Costo Standard riferibili ai laboratori P.E.Z.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 5/06/2023 e ss.mm.ii “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027”;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19/06/2023 e ss.mm.ii, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE+ 2021-2027;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 199 del 28/02/2022 “Strategia regionale per le aree interne nella programmazione europea 2021-2027. Indirizzi per le strategie territoriali locali”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 690 del 20/06/2022 “Strategia regionale per le aree interne 2021-2027. Approvazione delle aree interne da sostenere mediante strategie territoriali e degli elementi essenziali per la prima elaborazione delle strategie”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1476 del 19/12/2022 “Strategia regionale per le aree interne. Integrazione degli elementi essenziali per la prima elaborazione delle strategie territoriali 2021-2027 e sostituzione dell’Allegato B alla DGR n. 690/2022”.

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);

Visto il Documento di economia e finanza regionale 2024 (DEFR) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 60 del 27 luglio 2023, nonché la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, con in particolare l'allegato 1A che prevede il Progetto n. 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” con il quale nel contesto dell’Obiettivo 1 - Favorire il successo scolastico - Rimuovere gli ostacoli all’accesso e allo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione, sostenendo la crescita dei risultati, favorendo

l'apprendimento e la qualità della didattica fin dalla prima infanzia e migliorando la qualità degli ambienti di apprendimento, sono previsti:

- interventi per il contrasto e la prevenzione dell'abbandono scolastico da attivarsi attraverso l'istituto della coprogettazione a livello territoriale tra istituzioni scolastiche e Zone per l'educazione e l'istruzione, anche tramite l'emanazione di appositi bandi a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027,
- interventi per la qualificazione e lo sviluppo del sistema della governance territoriale di educazione e istruzione e per il rafforzamento dei coordinamenti zonali educazione e scuola;

Visto il "Protocollo d'intesa con ANCI, UPI, UNCEM per l'attuazione della governance territoriale" di cui alla D.G.R. n. 505 del 31/05/2004, che prevede il processo di programmazione a livello zonale e provinciale;

Tenuto conto delle proprie precedenti Deliberazioni che hanno approvato le linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale P.E.Z. per gli anni educativi/scolastici precedenti tra le quali, in ultimo, la D.G.R. n. 665 del 12/06/2023;

Tenuto conto, inoltre, delle proprie precedenti Deliberazioni n. 584 del 21/06/2016 e n. 251 del 20/03/2017 che stabiliscono i criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione e le relative linee guida per la loro applicazione;

Considerata la propria Deliberazione n. 584 del 13/05/2024 che prevede la sottoscrizione di un Accordo tra la Regione Toscana e ciascuna Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di sviluppo e potenziamento della *governance* territoriale in materia di educazione e di istruzione in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione dei coordinamenti zonali educazione e scuola, destinando apposite risorse, con la quale il presente atto risulta coordinato e coerente;

Dato atto che nel Provvedimento Attuativo di Dettaglio PAD del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 approvato con D.G.R. n. 122 del 20/02/2023 e ss.mm.ii. è prevista l'Attività 2.f.13 "Progetti Educativi Zonali (PEZ) finalizzati al contrasto della dispersione scolastica" nell'ambito delle "Azioni di prevenzione e lotta alla dispersione scolastica";

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale sono definiti gli elementi essenziali necessari alla successiva adozione di uno specifico avviso regionale per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali P.E.Z. finalizzate alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e alla promozione del successo scolastico e formativo, rivolte a bambini e ragazzi in età scolare per l'anno scolastico 2024/2025, in coerenza con i quali verrà adottato l'avviso stesso con successivo decreto del Settore competente;

Ritenuto opportuno pertanto approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente "Scheda elementi essenziali dell'avviso regionale per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito dei progetti educativi zonali -P.E.Z.- finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica -anno scolastico 2024/2025- 2.f.13." che consente l'adozione di specifico avviso con successivo decreto del Settore competente;

Dato atto che le risorse necessarie all'avviso finalizzato alla realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- per l'anno scolastico in corso 2023/2024, approvato con D.D. n. 17224/2023 in attuazione della DGR n. 666/2023, sono state completamente impegnate a favore dei soggetti beneficiari ed è pertanto possibile destinare al presente atto la quota residua delle precedenti prenotazioni assunte con gli atti sopra richiamati;

Dato atto che l'attuazione dell'avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono messi a bando complessivamente € 6.000.000,00 in riferimento all'anno scolastico 2024/2025, trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024 e 2025 secondo la seguente articolazione per importo e capitolo:

- esercizio 2024 per complessivi € 3.600.000,00

- complessivi € 1.440.000,00 sul capitolo 64165 esercizio 2024 (competenza pura) di cui € 579.403,90 a valere sulle seguenti prenotazioni che vengono contestualmente azzerate con il presente atto:
 - € 536.973,82 sulla prenotazione generica n. 20231215 assunta con D.G.R. n. 666/2023
 - € 42.430,08 sulla prenotazione specifica n. 20231503 assunta con D.D. n. 17224/2023
- complessivi € 1.512.000,00 sul capitolo 64166 esercizio 2024 (competenza pura) di cui € 608.374,11 a valere sulle seguenti prenotazioni che vengono contestualmente azzerate con il presente atto:
 - € 563.822,52 sulla prenotazione generica n. 20231222 assunta con D.G.R. n. 666/2023
 - € 44.551,59 sulla prenotazione specifica n. 20231504 assunta con D.D. n. 17224/2023
- complessivi € 648.000,00 sul capitolo 64167 esercizio 2024 (competenza pura) di cui € 260.731,65 a valere sulle seguenti prenotazioni che vengono contestualmente azzerate con il presente atto:
 - € 241.638,12 sulla prenotazione generica n. 20231225 assunta con D.G.R. n. 666/2023
 - € 19.093,53 sulla prenotazione specifica n. 20231505 assunta con D.D. n. 17224/2023

- esercizio 2025 per complessivi € 2.400.000,00

- complessivi € 960.000,00 sul capitolo 64165 esercizio 2025 (competenza pura)
- complessivi € 1.008.000,00 sul capitolo 64166 esercizio 2025 (competenza pura)
- complessivi € 432.000,00 sul capitolo 64167 esercizio 2025 (competenza pura);

Dato atto che tale avviso regionale si avvale delle risorse disponibili sul PR FSE+ 2021/2027 – Priorità 2 – Attività 2.f.13;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Vista la Legge Regionale n. 50 del 28/12/2023 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2 del 08/01/2024 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;

Acquisito il parere favorevole del CD nella seduta del 24/04/2024;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente "Scheda elementi essenziali dell'avviso regionale per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito dei progetti educativi zonali -P.E.Z.- finalizzati alla

prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica -anno scolastico 2024/2025- 2.f.13.” in coerenza dei quali verrà adottato specifico avviso con successivo decreto del Settore competente.

2. Di prevedere che l’attuazione dell’avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono messi a bando complessivamente € 6.000.000,00 in riferimento all’anno scolastico 2024/2025, trovi copertura finanziaria a valere sul Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024 e 2025 secondo la seguente articolazione per importo e capitolo:

- esercizio 2024 per complessivi € 3.600.000,00

- complessivi € 1.440.000,00 sul capitolo 64165 esercizio 2024 (competenza pura) di cui € 579.403,90 a valere sulle seguenti prenotazioni che vengono contestualmente azzerate con il presente atto:
 - € 536.973,82 sulla prenotazione generica n. 20231215 assunta con D.G.R. n. 666/2023
 - € 42.430,08 sulla prenotazione specifica n. 20231503 assunta con D.D. n. 17224/2023
- complessivi € 1.512.000,00 sul capitolo 64166 esercizio 2024 (competenza pura) di cui € 608.374,11 a valere sulle seguenti prenotazioni che vengono contestualmente azzerate con il presente atto:
 - € 563.822,52 sulla prenotazione generica n. 20231222 assunta con D.G.R. n. 666/2023 - € 44.551,59 sulla prenotazione specifica n. 20231504 assunta con D.D. n. 17224/2023
- complessivi € 648.000,00 sul capitolo 64167 esercizio 2024 (competenza pura) di cui € 260.731,65 a valere sulle seguenti prenotazioni che vengono contestualmente azzerate con il presente atto:
 - € 241.638,12 sulla prenotazione generica n. 20231225 assunta con D.G.R. n. 666/2023
 - € 19.093,53 sulla prenotazione specifica n. 20231505 assunta con D.D. n. 17224/2023

- esercizio 2025 per complessivi € 2.400.000,00

- complessivi € 960.000,00 sul capitolo 64165 esercizio 2025 (competenza pura)
- complessivi € 1.008.000,00 sul capitolo 64166 esercizio 2025 (competenza pura)
- complessivi € 432.000,00 sul capitolo 64167 esercizio 2025 (competenza pura).

3. Di precisare che l’avviso regionale di cui al presente atto si avvale delle risorse disponibili sul PR FSE+ 2021/2027 - Priorità 2 - Attività 2.f.13.

4. Di demandare l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione di quanto previsto dalla presente Deliberazione al Settore Educazione e Istruzione della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.

5. Di dare atto che l’impegno di spesa delle risorse coinvolte di cui al presente provvedimento è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

ALLEGATO A**PR FSE+ 2021-2027 - SCHEDE ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO REGIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI NELL'AMBITO DEI
PROGETTI EDUCATIVI ZONALI -P.E.Z.- ETÀ SCOLARE FINALIZZATI ALLA
PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
- ANNO SCOLASTICO 2024/2025 -
2.f.13.**

Finalità dell'intervento: È finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell'anno scolastico 2024/2025 (1/09/2024-31/08/2025) la realizzazione di progetti zonali di attività laboratoriali nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- finalizzati alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e alla promozione del successo scolastico e formativo, rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi in età scolare, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado.

Beneficiari dei contributi e azioni previste dall'avviso regionale: I beneficiari dei contributi sono i Comuni e le Unioni di Comuni appartenenti a ciascuna delle 35 Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione della Toscana in partenariato fra loro. Per ciascuna Zona viene individuato un Comune o Unione di Comuni come capofila tra gli enti del territorio afferenti alla zona medesima, definito attraverso un atto della Conferenza zonale che esprime la volontà di tutti i Comuni partecipanti, con cui si conferisce mandato con rappresentanza al capofila ai fini della partecipazione all'avviso, della responsabilità sulla gestione delle risorse e sulla realizzazione delle attività zonali.

Destinatari delle azioni: I soggetti destinatari delle azioni previste dall'avviso sono le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi in età utile per la frequenza scolastica, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado.

Indicazione delle caratteristiche principali dell'avviso regionale: La Regione Toscana effettua il riparto preliminare delle risorse disponibili tra le 35 Zone, secondo i criteri di riparto prestabiliti che tengono conto della popolazione scolastica e dei fattori di criticità presenti per ciascun territorio indicativi del rischio di fenomeni di dispersione scolastica, prevedendo inoltre un fattore di premialità per i comuni montani in ragione della situazione svantaggiata. Viene inoltre stabilita una previsione di risorse in relazione alle particolarità dei territori appartenenti alle aree interne in riferimento alla relativa strategia.

Le risorse disponibili vengono assegnate ai Comuni/Unioni di Comuni capofila per ciascuna Conferenza zonale ad esito dell'istruttoria positiva della documentazione prevista dall'avviso.

Non è previsto obbligo di cofinanziamento da parte dei Comuni e Unioni di Comuni beneficiari.

Il limite massimo di risorse assegnabili a ciascun Comune/Unione di Comuni corrisponde a quelle previste dal riparto preliminare effettuato sulle 35 Zone.

Indicazione della tipologia di azioni finanziabili e del contributo ammissibile: I laboratori dovranno essere finalizzati nello specifico a:

- a) Promuovere l'inclusione scolastica delle alunne e degli alunni disabili
- b) Promuovere l'inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza
- c) Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale
- d) Promuovere l'orientamento scolastico.

I laboratori potranno essere realizzati in orario scolastico (curricolare o extracurricolare) o in orario extrascolastico, sia in ambiente scolastico che in altre sedi allo scopo individuate.

La progettazione dei laboratori dovrà avvenire nel contesto e nel processo della programmazione territoriale dei P.E.Z. Progetti Educativi Zonali prevista per le Conferenze zonali dalle apposite Linee guida emanate da Regione Toscana.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 53.3 del Regolamento (UE) 1060/2021 e dalla Deliberazione della G.R. n. 507 e ss.mm.ii. del 15/05/2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo", al fine del calcolo del contributo spettante per ciascuna ora di laboratorio prevista dal progetto, si utilizzano i costi standard unitari (UCS).

L'importo dei costi standard unitari (UCS) è quantificato in € 44,00 riferito al costo di ciascuna ora di laboratorio, a prescindere dalla finalità specifica perseguita.

Ciascun laboratorio dovrà avere una durata compresa tra un minimo di 5 ore e un massimo di 15 ore.

Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato, sulla base del numero di ore di laboratorio effettuate che soddisfino i suddetti criteri di durata e iscrizioni.

La realizzazione di tutte le attività ricomprese nelle finalità dell'avviso dovrà essere orientata al contrasto degli stereotipi di genere, assunto come principio di riferimento che ispiri trasversalmente tutta l'azione educativa in una prospettiva di promozione delle pari opportunità.

Istruttoria: sui progetti presentati verrà svolta l'istruttoria di ammissibilità in termini di completezza e coerenza con le indicazioni regionali definite con l'avviso nonché in coerenza con il documento "Criteri di selezione" approvato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18/11/2022. L'amministrazione regionale potrà richiedere integrazioni ed adeguamenti rispetto ai criteri stabiliti. A seguito di istruttoria positiva delle domande di finanziamento ricevute si procederà all'approvazione di un elenco di progetti finanziati.

Definizione del quadro finanziario: L'attuazione dell'avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono messi a bando complessivamente € 6.000.000,00 in riferimento all'anno scolastico 2024/2025, trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024 e 2025 secondo la seguente articolazione per importo e capitolo:

- esercizio 2024 per complessivi € 3.600.000,00
 - complessivi € 1.440.000,00 sul capitolo 64165 esercizio 2024 (competenza pura)
 - complessivi € 1.512.000,00 sul capitolo 64166 esercizio 2024 (competenza pura)
 - complessivi € 648.000,00 sul capitolo 64167 esercizio 2024 (competenza pura)
- esercizio 2025 per complessivi € 2.400.000,00
 - complessivi € 960.000,00 sul capitolo 64165 esercizio 2025 (competenza pura)
 - complessivi € 1.008.000,00 sul capitolo 64166 esercizio 2025 (competenza pura)
 - complessivi € 432.000,00 sul capitolo 64167 esercizio 2025 (competenza pura)

Disposizioni specifiche relative al monitoraggio fisico e finanziario dei progetti: Il soggetto attuatore dei progetti sarà tenuto a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali, nonché altri dati informativi che la Regione dovesse richiedere sui progetti.

Gli adempimenti sul monitoraggio e in generale l'alimentazione del sistema informativo FSE sono condizione necessaria per l'erogazione ed il riconoscimento dei contributi assegnati.

Trattamento dei dati: Troverà applicazione il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ottemperanza a quanto stabilito dal Reg. (UE) 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati nella convenzione o dal Data Protection Agreement come tra Titolari Autonomi, di cui all'Allegato 2 del Decreto Dirigenziale 387/2023.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/05/2024 (punto N 40)

Delibera N 588 del 13/05/2024

Proponente

SERENA SPINELLI
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maurizio DE ZORDO

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 - Razionalizzazione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio E.R.P. e chiusura di pregressi programmi regionali ex edilizia sovvenzionata - Deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006. Approvazione del piano operativo di reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. Lucchese relative all'annualità 2022

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Scheda istruttoria disponibilità risorse
B	Si	Sintesi degli interventi
C	Si	Alloggi di risulta

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Allegati n. 3

- A* *Scheda istruttoria disponibilità risorse*
aac2f76737086ef86ec9c59c41b07bc0c88270cdd26371609440bbf1c35aacf0
- B* *Sintesi degli interventi*
b6bb27c041f70d6c4a59fee6058d61766f35f976b0109fc1572bbf895dcb508d
- C* *Alloggi di risulta*
54e3aff4e270e19f738de9a7a870949f6b51cfd1ec2d97f136b55c4b754dad85

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione C.R. n. 51 del 26 maggio 2004 che, all'allegato A sub lettera B, prevede l'azione "Razionalizzazione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP" e stabilisce che la Giunta regionale provveda all'adozione degli atti necessari all'attuazione del Programma stesso;

Considerato in particolare che tale azione, al fine di accelerare e razionalizzare l'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP, prevede che la Giunta regionale quantifichi le risorse disponibili attraverso i soggetti gestori ex L.R. n. 77/1998;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 24.01.2005, con la quale sono state approvate le modalità per la quantificazione di tali risorse nonché dell'effettivo stato di attuazione dei relativi interventi;

Preso atto che il Consiglio regionale con propria deliberazione n. 38 del 27 aprile 2006, ha approvato i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Rilevato che con tale atto il Consiglio regionale ha dato mandato alla Giunta di procedere per ciascun L.O.D.E. alla predisposizione dei piani operativi di reinvestimento delle risorse impegnandola a:

- a) verificare l'effettivo stato di attuazione degli interventi già autorizzati con provvedimenti regionali di utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP e conseguentemente quantificare le somme riferite agli interventi eventualmente non pervenuti all'effettivo inizio dei lavori;
- b) procedere al completamento degli atti ricognitivi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP;
- c) procedere per ciascun L.O.D.E. alla predisposizione delle integrazioni al piano operativo con le risorse di cui alle lettere a) e b);

Preso atto che con decreto dirigenziale n. 4710 del 12.10.2006, al fine di fondare l'accertamento delle risorse e del rispetto delle modalità e termini stabiliti su univoci presupposti di certezza e di uniformità amministrativa, sono state approvate le modalità attuative e procedurali per l'attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 27.04.2006 nonché la relativa modulistica;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 800 del 10.07.2023, con la quale la Giunta regionale ha approvato il POR del L.O.D.E. di Lucca relativo agli anni 2020-2021;

Vista la proposta di destinazione ed impiego delle risorse derivanti dall'attività di gestione e di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica relativa all'anno 2022 (Piano Operativo di Reinvestimento 2022) presentata dal soggetto gestore ERP Lucca Srl in data 09.04.2024, sulla base delle decisioni assunte da comuni facenti parte del L.O.D.E. Lucchese approvate con delibera n. 15 dell'08.08.2023 ed utilizzando gli appositi modelli "Proposta di localizzazione risorse: Mod. B/1" e "Piano operativo di reinvestimento: Mod. B/2";

Dato atto che gli uffici competenti della Giunta regionale hanno verificato l'ammissibilità della proposta sulla base del punto 2 dell'Allegato B alla D.C.R. 38/06, accertando la rispondenza della

proposta alle finalità, criteri e priorità, tipologie e modalità stabiliti nelle direttive del Consiglio, ed in particolare:

- presenza di dichiarazioni dove si dia atto della sussistenza delle condizioni per l'effettivo inizio dei lavori nei termini stabiliti;
- effettiva copertura finanziaria del programma con i versamenti effettuati negli appositi conti correnti istituiti presso la sezione di tesoreria provinciale a fronte dei programmi già autorizzati in corso od in fase di avvio;

Preso atto dello stato della rendicontazione delle risorse relative all'attività di gestione e di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica relativa all'annualità 2022, nonché delle risorse da riprogrammare derivanti da economie delle contabilità di interventi conclusi, quale risulta in sintesi nella scheda istruttoria di cui all'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;

Visto il quadro riepilogativo delle proposte di localizzazione degli interventi di cui al Piano Operativo di Reinvestimento, quali risultanti dagli Allegati "B" e "C", parti integranti della presente deliberazione;

Considerato che a sensi del punto 2.4 dell'Allegato B alla citata delibera C.R. 38/06 tutti gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) della presente delibera che approva il Piano Operativo;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 2 maggio 2024;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di prendere atto dello stato della rendicontazione delle risorse relative all'attività di gestione e di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica attinente all'anno 2022, nonché delle risorse da riprogrammare derivanti da economie delle contabilità di interventi conclusi, così come riportata nella scheda istruttoria di cui all'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare il Piano Operativo di Reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. Lucchese relative al periodo 2022, quale risulta negli allegati "B" e "C", parti integranti della presente deliberazione;
3. di subordinare l'utilizzo di tali risorse alla verifica della conformità di ciascun intervento alle norme tecnico-economiche, con le procedure di cui alla propria deliberazione n. 1195 del 19.10.1998 e le modalità di prelievo di esse sono quelle fissate con la propria deliberazione n. 1109 del 14.10.2002.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
MAURIZIO DE ZORDO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore
ALDO IANNIELLO

ALLEGATO A

LODE LUCCHESE POR 2022**Scheda istruttoria**

DISPONIBILITA' RISORSE LOCALIZZABILI ACCERTATE	
	Totale €
Incasso proventi da cessione alloggi ai sensi della L. 560/93 e della L.R. 5/14 anno 2022 (versamento C/C speciale n° 1982 effettuato in data 08/06/2023)	216.956,59
Residui delle contabilità di interventi conclusi degli alloggi ERP ai sensi della L. 560/93	405.547,55
Accantonamenti ai sensi dell'art. 23 della L.R. 96/96	564.775,82
Totale localizzabile	1.187.279,96
Totale localizzato	1.187.279,96

ALLEGATO B

L.O.D.E. LUCCHESE**PIANO OPERATIVO DI REINVESTIMENTO 2022***(punto 2.3. Allegato A alla Deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006 concernente criteri, modalità e termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)*

SINTESI DEGLI INTERVENTI

n° progr.	Comune	localizzazione	tip.int	n° all.	entità finanziaria	Rendicontazione comune	note
1	Provincia di Lucca	Comuni della Provincia di Lucca (elenco Allegato C)	MS	19	€ 564.775,82		Alloggi di Risulta
2	Provincia di Lucca	Comuni della Provincia di Lucca (elenco Allegato C)	MS	23	€ 622.504,14		Alloggi di Risulta
IMPORTO TOTALE DEL PIANO OPERATIVO				42	€ 1.187.279,96		

Allegato C**Contabilità 1845 Fondi ERP - Alloggi di Risulta**

N.	COMUNE	INDIRIZZO
1	CAMAIORE	Via Verdina 8
2	CAMAIORE	Via Monticello 160
3	CAMAIORE	Viale Oberdan 54
4	CAMAIORE	Viale Oberdan 54
5	FORTE DEI MARMI	Via Ariosto 33
6	SERAVEZZA	Via Guicciardi 267
7	VIAREGGIO	Q.re Montramito 3
8	VIAREGGIO	Q.re Apuania 28
9	VIAREGGIO	Via Aurelia Sud 148
10	VIAREGGIO	Via Lenci 18
11	VIAREGGIO	Via Lenci 18/9
12	VIAREGGIO	Q.re Allende 26A
13	VIAREGGIO	Q.re Fontanini 38
14	VIAREGGIO	Q.re Fontanini 42
15	VIAREGGIO	Via Belluomini 14
16	VIAREGGIO	Via dei Campi 26A
17	VIAREGGIO	Via dei Campi 26A
18	VIAREGGIO	Via Aurelia Sud 93 - Q.re Vetraia
19	VIAREGGIO	Via Aurelia Sud 93 - Q.re Vetraia

L. 560/93 - POR 2022 - Alloggi di Risulta

N.	COMUNE	INDIRIZZO
1	ALTOPASCIO	Via Nardi 10 - Spianate
2	BAGNI DI LUCCA	Via Nenni 19 - Cafaggio, Fornoli
3	BORGO A MOZZANO	Via della Torre 18 - Diecimo
4	CAPANNORI	Via S. Donnino 7 - Marlia
5	CAPANNORI	Via del Molino 20A - Colle di Compito
6	GALLICANO	Via Bertini 5
7	LUCCA	Via Benedetti 25 - Saltocchio
8	LUCCA	Via Landi 42 - Saltocchio
9	LUCCA	Via Barbantini 127 - Saltocchio
10	LUCCA	Viale Corsica 217 - S. Vito
11	LUCCA	Via De Gasperi 512B - S. Anna
12	LUCCA	Via delle Pierone 99D - S. Vito
13	LUCCA	Via Petri 300B - S. Vito
14	LUCCA	Via Pisana 3593X - Montuolo
15	LUCCA	Via del Brennero 180 - Saltocchio
16	LUCCA	Via Santa Chiara 14
17	LUCCA	Piazzale S. Donato 8
18	LUCCA	Piazzale S. Donato 8
19	MASSAROSA	Via dell'Abetone 6B - Quiesa
20	MONTECARLO	Via Roma 40
21	PIAZZA AL SERCHIO	Via Comunale 19
22	PORCARI	Via Barsanti e Matteucci 1
23	STAZZEMA	Via Molin dei Giusti 2 - Ponte Stazzemese



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/05/2024 (punto N 43)

Delibera N 592 del 13/05/2024

Proponente

STEFANO BACCELLI
DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco IERPI

Direttore Enrico BECATTINI

Oggetto:

D.P.R. 18 aprile 1994, n.383. "SS 67 Tosco Romagnola - Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34", nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI). Progetto definitivo. - Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990. Determinazioni della Giunta regionale.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
01	Si	Allegato 1 - Parere Settore Pianificazione del Territorio e Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
02	Si	Allegato 2 - Parere Settore VIA
03	Si	Allegato 3 - Parere Città Metropolitana di Firenze
04	Si	Allegato 4 - Parere Comune di Bagno a Ripoli
05	Si	ALLEGATO 5 - Parere Comune di Fiesole

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Allegati n. 5

- 01 *Allegato 1 - Parere Settore Pianificazione del Territorio e Settore Tutela Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio*
33ee7ce2a2c0ee19da617373d3792c380a446a6aaec158a024004fa436cc92d0
- 02 *Allegato 2 - Parere Settore VIA*
e1b5143b26f25cda8e88b44b4f672e6efbe5810c5ee39f84d508f86335b5921f
- 03 *Allegato 3 - Parere Città Metropolitana di Firenze*
5f49eec74fcad6e520326554bd5116f30798d3cc0331d7d042d924157bbaac0
- 04 *Allegato 4 - Parere Comune di Bagno a Ripoli*
e072b064abace3eda8f4e4f875b47aee0c6898ce46f583b65d1f8f383348db58
- 05 *ALLEGATO 5 - Parere Comune di Fiesole*
129e57cd6a24aff4c894b7fe73341932c33a97e1be6396a71b43ae8c9222dea0

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- ANAS in data 9/07/2009 ha affidato la progettazione definitiva dell'intervento "SS 67 Tosco Romagnola - Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34" nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI), a seguito di un concorso internazionale e contestualmente, il 15/07/2009 ha presentato istanza per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 152/06 e s.m.i., trasmettendo il progetto preliminare alla Provincia di Firenze, allora Autorità competente per la valutazione, che con Decreto Dirigenziale n.1108 del 09/04/2010 ha disposto l'assoggettamento a VIA;
- in data 01/02/2017 ANAS, ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA ai sensi degli artt. 52 e seguenti della L.R. n.10/2010, relativamente al progetto in argomento, ed ha provveduto al deposito della documentazione del progetto definitivo corredato dello Studio di Impatto Ambientale e Piano di Utilizzo presso il Settore regionale VIA, quale Autorità competente per la VIA ai sensi della L.R. 10/2010 della Regione Toscana;
- nell'ambito del procedimento di VIA regionale, il progetto ha acquisito la pronuncia positiva di VIA, di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, da parte della Regione Toscana, mediante D.G.R. del 6 maggio 2019, n. 574 subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e raccomandazioni;
- con la medesima D.G.R. n. 574/2019 è stata acquisita:
 - l'approvazione, ai sensi del D.M.161/2012, del Piano di Utilizzo delle Terre (PUT) inerente il materiale di scavo proveniente dalla realizzazione del progetto;
 - l'autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs 42/2004 art. 146 comma 4;
 - l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi della LR 39/2000;
- la D.G.R. n.574/2019 ha acquisito piena efficacia a seguito della sentenza n. 7884/2020 del Consiglio di Stato che ha riformato la sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 286/2020, resa sui ricorsi proposti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Italia Nostra onlus, ed abitanti della zona;
- l'intervento in argomento prevede il collegamento tra la SS 67 e la SP 34 in località Vallina e ricade nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole, entrambi nel territorio della Città Metropolitana di Firenze. L'intervento si sviluppa per circa 1,25 km, in un tratto compreso tra il km 4+200 dell'attuale strada provinciale "di Rosano" a sud dell'abitato di Vallina ed il km 5+800 della stessa strada provinciale in corrispondenza dell'abitato medesimo, con attraversamento del Fiume Arno mediante la realizzazione di due nuovi ponti;
- ANAS, con nota n. 0590173 del 24 luglio 2023, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'espletamento della procedura di verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n.383, per l'opera in oggetto, e trasmesso la documentazione costituente il progetto definitivo, comunicando
 - che in fase di sviluppo del progetto esecutivo saranno riscontrate le prescrizioni riportate nella citata D.G.R. n. 574/2019 e verrà quindi, presentata istanza corredata dal progetto esecutivo alla Regione Toscana ed ai soggetti individuati nel quadro prescrittivo di Verifica dell'Ottemperanza alle prescrizioni del citato provvedimento;
 - che è stata attivata la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016), con la Soprintendenza territorialmente competente, e che la medesima Soprintendenza ha fornito le proprie valutazioni con nota prot. 4971 del 2 marzo 2017;
 - che ai sensi dell'art. 225 co. 9 del d.lgs. 36/2023, a decorrere dal 1 luglio 2023, per i procedimenti in corso continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23 del D.lgs. 50/2016, che prevede l'articolazione della progettazione in tre livelli ed in particolare, ai sensi

del co. 7, che tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni siano contenuti nel progetto definitivo;

Considerato che:

- l'intervento è inserito nel Contratto di Programma 2016-2020 stipulato tra ANAS e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'intervento è stato confermato con appaltabilità 2025 nel nuovo Contratto di Programma 2021- 2025 tra ANAS e MIT approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 21.03.2024, con delibera in corso di approvazione;
- il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15, individua l'intervento "SS 67: Ponti sul fiume Arno a Vallina" tra gli obiettivi strategici relativi alla realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale;

Visti:

- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 artt. 81, 83 e 69;
- il D.P.R. 18.04.1994 n. 383 artt. 2 e 3;
- il D.Lgs. n. 42/2004 art.146 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06 luglio 2002 n. 137";
- la L. 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- la legge 17/08/1942 n. 1150, art. 29, il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 artt. 7 e 28 e la LR n. 65 del 10 novembre 2014 e ss.mm.ii.;
- il R.D. 523/1904;
- la L.R. 23/07/2009 n. 40 e ss.mm.ii.;
- le LL.RR. 91/98 e 1/99 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12/02/2010 n. 10 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 25/03/2015 n. 35 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 39/00 art. 43, come sostituito dall'art. 21 della L.R. 1/2003, e il relativo regolamento approvato con DPGR n. 48 del 08.08.2003;
- la L.R. 19/03/2015 n. 30;
- il PIT – Piano di Indirizzo Territoriale – approvato con deliberazione di Consiglio Regionale del 24 luglio 2007 n. 72 e l'integrazione con valenza di Piano Paesaggistico approvata con deliberazione di Consiglio Regionale del 27 marzo 2015 n. 37;
- il PRIIM – Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 18 il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I) e prorogato dall'art. 94 della L.R. 15/2017;
- la Circolare Ministero LL.PP. n.2241/UL del 17/06/1995;
- il D.Lgs. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019;
- il D.Lgs. n. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali;
- il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;

Vista la nota prot. U.0011018 del 03/08/2023, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto alla Regione Toscana di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità del progetto definitivo relativo all'intervento "SS 67 Tosco Romagnola - Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34" nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI), alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed

edilizi vigenti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e segnalato l'obbligo di accertare anche il rispetto della normativa statale per quanto riguarda gli aspetti paesistico-ambientale e idrogeologico;

Preso atto della nota prot. 0408018 del 04/09/2023, con la quale il Settore regionale VIA-VAS ha comunicato che il progetto presentato risponde a quello oggetto di valutazione e che le modifiche proposte riguardano specifiche richieste formulate per la pronuncia di VIA di cui alla richiamata DGR 574/2019 e che per tutte le altre indicazioni ambientali (prescrizioni) riportate nella DGR 574/2019 e relativi allegati, il proponente, ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo dovrà presentare, ai sensi dell'art. 28 Dlgs.152/06, propria istanza di verifica di ottemperanza al MASE in quanto Autorità Competente per la tipologia di opera in progetto;

Vista la nota prot. 0040165/2023 del 09/10/2023, con la quale il Comune di Bagno a Ripoli – Settore Urbanistica ha attestato la conformità urbanistica dell'opera agli strumenti di pianificazione comunale vigenti, approvati in data 31 luglio 2023 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 80 e n. 81, redatti in base alle disposizioni della L.R. n. 65/2014, nonché conformati al Piano di Indirizzo Territoriale con integrazione di Piano Paesaggistico Regionale;

Vista la nota prot. 28357 del 10/10/2023, con la quale il Comune di Fiesole, ha comunicato la non conformità dell'opera ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

Preso atto della nota prot. N.0051744/2023 del 04/10/2023, con la quale Città Metropolitana di Firenze – Dipartimento Territoriale ha comunicato di ritenere il progetto in oggetto compatibile con il PTCP vigente, e inoltrato il parere favorevole della Direzione Viabilità con le prescrizioni in merito al declassamento della SS 67 e riclassificazione della SP 34;

Considerata la nota prot. 0487662 del 25/10/2023 con la quale il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli esiti dell'istruttoria regionale condotta in merito all'accertamento di conformità urbanistica;

Vista la nota prot. 0436768 del 25/09/2023, con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato ha rilevato l'esigenza ineludibile di valutare le eventuali modifiche intercorse rispetto al progetto approvato in sede di VIA e la loro incidenza sui beni paesaggistici oggetto di tutela mediante specifici elaborati sinottici e comparativi, che descrivono univocamente ed esaustivamente le modifiche operate. Nella stessa nota la Soprintendenza ha comunicato che potrà rendere l'eventuale parere di competenza in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e alla conformità, coerenza e adeguatezza rispetto al PIT-PPR delle eventuali varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica che si dovessero rendere necessarie nei modi previsti per legge e nelle sedi deputate;

Tenuto conto della nota prot. 0449851 del 02/10/2023, con la quale il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale ha inviato alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato precisazioni relative al procedimento in corso d'istruttoria alla luce del parere del Settore VIA-VAS;

Considerato che in ogni caso le Strutture Ministeriali invieranno il parere di competenza come richiesto direttamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria;

Preso atto della nota prot. 25536 del 09/10/2023 con la quale la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, ha richiesto ad ANAS informazioni relativamente al progetto di cui trattasi, in merito all'adeguatezza della documentazione tecnico-progettuale;

Tenuto conto della nota prot. U.0851626 del 31/10/2023, trasmessa alla Regione Toscana in data 18/01/2024 con nota prot. 028912, con la quale ANAS ha dato riscontro alle richieste di integrazioni documentali formulate dalla Soprintendenza competente per territorio, attestando che il progetto presentato risponde a quello oggetto di valutazione e che le modifiche proposte riguardano specifiche richieste formulate per la pronuncia di VIA, integrata con le valutazioni ai fini paesaggistici di cui alla citata D.G.R. n. 574/2019; con riguardo alle altre indicazioni (prescrizioni) riportate nella suddetta D.G.R. n. 574/2019 e relativi allegati, ANAS ha comunicato la successiva presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), quale Autorità Competente, ai sensi dell'art. 28 Dlgs. 152/06, relativa istanza di verifica di ottemperanza ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo;

Vista la nota prot. 30182 del 29/11/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, facendo seguito alle proprie e precedenti comunicazioni ed in riscontro alla citata nota ANAS n. 851626/2023, ha evidenziato che la documentazione integrativa prodotta contiene modifiche significative rispetto al progetto autorizzato dalla Regione Toscana nel 2019 ed elementi assenti nel progetto esaminato in sede di VIA. Ha evidenziato, inoltre, l'assoluta inconferenza di quanto asserito da ANAS in merito alla riconducibilità degli interventi progettuali al punto A.11. dell'Allegato A al D.P.R. n.31/2017, ritenendo pertanto necessaria l'attivazione del procedimento di cui all'art.146 del D.Lgs n.42/2004, e richiedendo ai Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole, enti delegati dalla Regione alla gestione del vincolo paesaggistico, la trasmissione della documentazione istruttoria e del parere motivato dei Responsabili del procedimento in materia paesaggistica;

Vista la nota prot. 0001251/2024 del 10/01/2024, con la quale il Comune di Bagno a Ripoli, in riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato con nota prot. 30182 del 29/11/2023, ha precisato che le modifiche al progetto definitivo proposte da ANAS costituiscono un mero recepimento delle prescrizioni impartite in sede di VIA in conformità con l'autorizzazione paesaggistica formatasi nell'ambito di tale procedimento, e quindi, ogni riferimento all'allegato A del DPR 31/2017 in questa fase, è da ritenersi non pertinente, giacché non si rilevano variazioni al progetto, né fattispecie da escludere dall'applicazione dell'art. 146 del Codice;

Considerata la nota prot. 26296 del 12/01/2024 con la quale ANAS, ha fornito riscontro alle richieste formulate dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato;

Considerata la nota prot. U.0243309 del 22/03/2024 con la quale ANAS, con riferimento alle interlocuzioni intercorse con la Soprintendenza competente per territorio, nonché al contributo fornito dal Comune di Bagno a Ripoli con nota n. 1251 del 10/01/2024, ha confermato che le modifiche puntualmente illustrate nel documento di raffronto trasmesso dalla stessa in data 31/10/2023 con nota n. 851626, costituiscono un mero recepimento delle prescrizioni impartite in sede di procedura di VIA in conformità con l'autorizzazione paesaggistica formatasi nell'ambito di tale procedimento, esitato con il provvedimento conclusivo di cui alla Delibera regionale n. 574/2019 e che, pertanto, ogni riferimento all'allegato A del D.P.R. n.31/2017 in questa fase, è da ritenersi non pertinente, giacché non si rilevano variazioni al progetto né fattispecie da escludere dall'applicazione dell'art. 146 del Codice;

Dato atto della nota prot. U.0321340 del 16/04/2024, indirizzata ai Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole, con la quale ANAS ha fornito valutazioni circa l'autorizzazione paesaggistica rilasciata con Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 06/05/2019;

Vista la nota prot. U.0002430 del 16/02/2024, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto apposita Conferenza di Servizi decisoria ai sensi del D.P.R. n.383/1994, dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 13 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con legge n. 120/2020, da svolgersi nella forma semplificata, in modalità asincrona, al fine di ottenere sul progetto definitivo in esame le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, tesi al perfezionamento dell'intesa Stato - Regione Toscana di cui al medesimo D.P.R. n. 383/1994, fissando al 2 aprile 2024 il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza e al 1° marzo 2024 il termine per richiedere integrazioni documentali;

Preso atto della nota prot. U.0003713 del 06/03/2024 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto delle richieste di integrazioni documentali pervenute, ha chiesto ad ANAS S.p.A. di predisporre e trasmettere le integrazioni e/o i chiarimenti entro 30 giorni e differito al 2 maggio 2024 il termine inizialmente fissato al 2 aprile 2024 entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

Considerata la nota prot. 0019632/2024 del 18/04/2024, con la quale la Città Metropolitana di Firenze ha espresso parere favorevole, ribadendo le prescrizioni rilasciate con nota prot. n. 0051744/2023 del 04/10/2023 in merito al declassamento della SS 67 e riclassificazione della SP 34;

Vista la nota prot. 0016955 del 18/04/2024, con la quale il Comune di Bagno a Ripoli, viste le integrazioni trasmesse da ANAS con note prot. U.0293434 del 08/04/2024 e prot. U.0321340 del 16/04/2024, ha espresso parere favorevole con precisazioni e prescrizioni puntualmente indicate, e riscontrato la nota di ANAS prot. U.0321340/2024 in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui alla DGR n. 574/2019;

Vista la nota prot. 001013135 del 19/04/2024, con la quale il Comune di Fiesole ha trasmesso la Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 18/04/2024, con la quale viene dato atto che l'intervento in oggetto costituisce opera strategica per il territorio fiesolano e che la conclusione della Conferenza di Servizi indetta dal MIT produrrà gli effetti di cui all'art. 3 del DPR n. 383/1994 (Allegato 5);

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 513 del 22/04/2024, trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e agli altri Soggetti interessati con nota del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale prot. 245741 del 30/04/2024, con la quale la Regione Toscana ha espresso parere favorevole all'intesa Stato-Regione ai sensi del D.P.R. n. 383/94 sul progetto in oggetto nella Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona ex art.14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel rispetto di prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni;

Considerata la nota della Soprintendenza prot. 11162 del 02/05/2024, assunta la protocollo regionale con n. 255479 del 06/05/2024, con la quale viene espresso parere contrario in merito alla conformità, coerenza ed adeguatezza alla disciplina del PIT-PPR delle varianti urbanistiche implicate dal progetto ai vigenti strumenti comunali dei Comuni di Bagno a Ripoli e di Fiesole ed evidenziata altresì la necessità di attivazione di un nuovo procedimento di autorizzazione

paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, a fronte delle modifiche introdotte nel progetto rispetto a quello valutato in sede di VIA;

Dato atto della nota prot. 7227 del 07/05/2024, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali, vista l'impossibilità di assumere una determinazione di conclusione della conferenza di servizi e ravvisata la necessità di approfondire le criticità segnalate dalla Soprintendenza con il citato dissenso espresso rispetto al progetto proposto, anche attraverso un confronto diretto e contestuale delle posizioni dei diversi Enti ed Amministrazioni interessate dal procedimento, ha disposto la trasposizione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 383/1994, nella forma simultanea ed in modalità "sincrona" ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241, fissando la riunione per il giorno 15 maggio 2024 alle ore 11:00;

Richiamate le note prot. 258310 e prot. 258309 del 07/05/2024, con le quali il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale ha richiesto al Comune di Bagno a Ripoli, al Comune di Fiesole e ai Settori interni regionali interessati di trasmettere entro le ore 10:00 di venerdì 10 maggio 2024 i contributi di competenza e le controdeduzioni al parere rilasciato dalla Soprintendenza con la nota prot. 11162/2024 sopra richiamata;

Visto il parere della Direzione Urbanistica e Sostenibilità, Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio e Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio, trasmesso con nota regionale protocollo n. 260987 del 08.05.2024 (Allegato 1), con il quale:

- valutate le modifiche al progetto, è confermata la conformità dello stesso, ai sensi dell'art.19 e dell'art.23, comma1, della Disciplina di Piano del PIT – PPR;
- si dà atto che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Bagno a Ripoli (Piano Strutturale e Piano Operativo approvati con DCC n.80 e n.81 del 31.07.2023) come accertato dal Comune nel proprio parere, già allegato 1 alla DGR n. 513 del 22.04.2024;
- si evidenzia che per quanto riguarda il Comune di Fiesole, a seguito dell'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi, troverà applicazione l'istituto, previsto dalla normativa statale in materia, della variante automatica alla strumentazione comunale non conforme e si osserva, a tal proposito, che detta variante risulta conforme al PIT-PPR, essendo motivata dal recepimento di un progetto già autorizzato paesaggisticamente in vigenza di PIT-PPR, con la DGR n. 574 del 6 maggio 2019;

Visto il parere del Settore VIA, trasmesso con nota regionale protocollo n. 262659 del 09.05.2024 (Allegato 2), con il quale si conferma la conformità del progetto in parola con quello già oggetto di Valutazione nel procedimento di VIA regionale conclusosi con DGRT 574/2019 e nell'ambito del quale sono state rilasciate:

- Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23, L.R. 39/2000 e relativo Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 48R/2003;
- Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/2004 e L.R. 65/2014; subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni nel medesimo verbale riportate;

Il Settore VIA in particolare rileva che le modifiche progettuali introdotte in questa fase sono in recepimento delle prescrizioni formulate in sede di pronuncia di VIA di cui alla richiamata DGRT 574/2019 e relativi allegati, con particolare riferimento all'adeguamento progettuale a quanto in sede di CdS ritenuto necessario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; ricorda altresì che per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali (prescrizioni) dettate con DGR 574/2019, la competenza è oggi dello Stato in quanto Autorità Competente per la tipologia di opera in progetto (punto 10, dell'allegato I-bis, alla parte seconda del Dlgs.152/2006), fatta salva diversa determinazione del MASE;

Visto il parere della Città Metropolitana di Firenze, espresso con nota protocollo n. 0051744/2023 del 04/10/2023 (Allegato 3), che ha ritenuto il progetto in oggetto compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente;

Visto il parere del Comune di Bagno a Ripoli, espresso con nota protocollo n. 0019781/2023 del 09/05/2024 (Allegato 4), nel quale si ribadisce la conformità urbanistica del progetto alla agli strumenti urbanistici comunali precisando che i medesimi sono conformati al PIT-PPR, oltre ad argomentare elementi procedurali, valutativi e autorizzativi di competenza comunale;

Dato atto che non necessita l'attivazione di un nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D. Lgs.42/2004, autorizzazione già rilasciata con D.G.R. n. 574/2019, non essendo state apportate modifiche al progetto già valutato con la medesima D.G.R. n. 574/2019, a meno del mero recepimento delle prescrizioni impartite in sede di pronuncia di VIA, con particolare riferimento all'adeguamento progettuale a quanto in sede di CdS ritenuto necessario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come risulta dall'attestazione di ANAS con nota prot. U.0243309 del 22/03/2024 richiamata nelle premesse, come confermato dal parere regionale del Settore VIA (Allegato 2);

Visti i contributi istruttori pervenuti nei termini istruttori di cui alle note regionali di richiesta di parere sopra citate;

Richiamato l'art. 9, comma 3, della L.R. 65/2014, ovvero che nell'ambito dei procedimenti di Intesa Stato – Regione per la localizzazione delle opere di interesse statale, la Regione assicura la partecipazione degli Enti Locali interessati ed il coinvolgimento degli stessi nel processo di formazione degli atti di propria competenza, conformandosi al parere espresso dai medesimi nei casi di esclusiva rilevanza locale;

Considerato che, come stabilito dall'art. 26 secondo comma della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, per la partecipazione alle Conferenze di Servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche la Regione è rappresentata dal dirigente, quando l'atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto, o quando l'atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale;

A Voti Unanimi

DELIBERA

1. di confermare il parere favorevole all'intesa Stato-Regione di cui al D.P.R. 383/1994, sulla localizzazione ed approvazione del progetto definitivo "SS 67 Tosco Romagnola - Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34" nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI), espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 22/04/2024;
2. di precisare, sulla base di quanto espresso in narrativa nel parere della Direzione Urbanistica e Sostenibilità, Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio e Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, allegato al presente atto (Allegato 1), che:

2.1 - valutate le modifiche al progetto, è confermata la conformità dello stesso, ai sensi dell'art.19 e dell'art.23, comma1, alla Disciplina di Piano del PIT-PPR;

2.2 - il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Bagno a Ripoli (Piano Strutturale e Piano Operativo approvati con DCC n.80 e n.81 del 31.07.2023), come accertato dal Comune nel proprio parere, già allegato 1 alla DGR n.513 del 22.04.2024;

2.3 - per quanto riguarda il Comune di Fiesole, l'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi ai sensi del DPR n. 383/94 determina variante contestuale alla strumentazione comunale non conforme; detta variante risulta conforme al PIT-PPR, essendo motivata dal recepimento di un progetto già autorizzato paesaggisticamente in vigore di PIT-PPR, con la DGR n.574 del 6 maggio 2019;

3. di precisare altresì che non necessita l'attivazione di un nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D. Lgs.42/2004, autorizzazione già rilasciata con D.G.R. n. 574/2019, non essendo state apportate modifiche al progetto già valutato con la medesima D.G.R. n. 574/2019, a meno del mero recepimento delle prescrizioni impartite in sede di pronuncia di VIA, con particolare riferimento all'adeguamento progettuale a quanto in sede di CdS ritenuto necessario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come risulta dall'attestazione di ANAS con nota prot. U.0243309 del 22/03/2024 richiamata nelle premesse, come confermato dal parere regionale del Settore VIA (Allegato 2);
4. di dare atto del parere favorevole della Città Metropolitana di Firenze, (Allegato 3), che ha ritenuto il progetto in oggetto compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente;
5. di dare atto del parere favorevole del Comune di Bagno a Ripoli (Allegato 4) nel quale si ribadisce la conformità urbanistica del progetto alla agli strumenti urbanistici comunali precisando che i medesimi sono conformati al PIT-PPR, oltre ad argomentare elementi procedurali, valutativi e autorizzativi per quanto di competenza comunale;
6. di dare atto del parere favorevole del Comune di Fiesole di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 18/04/2024 (Allegato 5);
7. di fare salvo il rilascio di ogni altra autorizzazione, nulla osta, visto, parere o atto approvativo, previsti dalle vigenti leggi statali o regionali ed eventuali atti regolamentari o altre disposizioni che interferiscano sulla destinazione d'uso del territorio;
8. di incaricare la Direzione Mobilità Infrastrutture e T.P.L., per tramite del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, ad inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali, copia del presente Atto deliberativo entro la data della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, da svolgersi in modalità sincrona ex art.14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241;
9. di autorizzare il dirigente del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, quale Responsabile unico regionale, individuato ai sensi dell'articolo 26 bis comma 5 della l.r. 40/2009, a partecipare il giorno 15 maggio 2024 alle ore 11:00 alla Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, ex legge n.241/1990, art.14-ter, rappresentando il parere della Giunta Regionale, nei limiti di cui al presente atto;
10. di autorizzare altresì il Responsabile unico regionale di cui al punto 3 a conformarsi, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 65/2014, nel corso della conferenza dei servizi, al parere espresso dagli Enti Locali territorialmente interessati, per quanto riguarda i casi di esclusiva rilevanza locale;

11. di precisare che il Comune di Bagno a Ripoli e il Comune di Fiesole sono competenti allo svolgimento dell'attività di controllo della conformità dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Marco Ierpi

Il Direttore
Enrico Becattini



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA e SOSTENIBILITÀ

Settore Sistema Informativo e Pianificazione
del Territorio

Oggetto: **Oggetto: D.P.R. 18 aprile 1994, n.383. “SS 67 Tosco Romagnola - Variante dell’abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull’Arno e riclassificazione della SP 34”, nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI). - Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona. Nota MIT prot. 7227 del 07/05/2024. Richiesta di parere Settori regionali e ARPAT**

Al Responsabile del Settore

Programmazione grandi infrastrutture di
trasporto e viabilità regionale

Ing. Marco Ierpi

SEDE

e p.c.

al Responsabile del Settore

Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio
arch. Domenico Bartolo Scrascia

SEDE

Al responsabile della Direzione

Urbanistica e Sostenibilità

Ing. Aldo Ianniello

Con riferimento alla richiesta del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale di cui al la nota prot. n.258309 del 07/05/2024 ed esaminata la documentazione di cui alla nota di ANAS **Prot. RT n.121152 del 20/02/2024 "Istanza per l'accertamento della conformità urbanistica e per l'acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla localizzazione e realizzazione dell'opera"**, si comunica quanto segue.

Il progetto in esame alla conferenza dei servizi in oggetto recepisce le prescrizioni formulate in sede di valutazione di impatto ambientale e, richiamato il favorevole pronunciamento (parere del NURV n.193 - Allegato A alla DGR 574/2019), valutate le modifiche apportate al progetto, si conferma la conformità dello stesso, ai sensi degli art.19 e 23 c.1 della Disciplina di piano del PIT-PPR.

Il progetto dell'opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Bagno a Ripoli (Piano Strutturale e Piano Operativo approvati con DCC n.80 e n.81 del 31/07/2023) come accertato dal Comune nel proprio parere di competenza agli atti.

Detti strumenti sono stati oggetto di conformazione ai sensi dell'art.31 della LR 65/2014 e degli art.20 e 21 della disciplina del PIT-PPR in sede di conferenza paesaggistica, come da verbali agli atti sottoscritti da Regione Toscana e MIC - Soprintendenza di Firenze Prato Pistoia

Per quanto riguarda il Comune di Fiesole, si evidenzia che, a seguito dell'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi, troverà applicazione l'istituto, previsto dalla normativa statale in materia, della variante automatica alla strumentazione comunale non conforme.

Si osserva, a tal proposito, che detta variante risulta conforme al PIT PPR, essendo motivata dal recepimento di un progetto già autorizzato paesaggisticamente in vigenza di PIT PPR, con la DGR di VIA.

per il
Responsabile del Settore Sistema informativo
e Pianificazione del Territorio
Arch. Marco Carletti

Responsabile del Settore
Tutela Riqualificazione e Valorizzazione
Arch. Domenico Bartolo Scrascia

MDB/AB



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Alla c.a.: Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di
trasporto e viabilità regionale

e p.c.: ANAS Spa

ARPAT – Settore VIA/VAS

Oggetto: DPR. 18 aprile 1994, n.383. “SS 67 Tosco Romagnola - Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34”, nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI). - Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona. Nota MIT prot. 7227 del 07/05/2024.- **Parere.**

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto del 07.05.2024 prot. 0258309 ai fini della formazione della posizione regionale a seguito di indizione di conferenza dei servizi decisoria, visionata la documentazione allegata, si conferma la conformità del progetto in parola con quello già oggetto di Valutazione nel procedimento di VIA regionale conclusosi con DGRT 574/2019 e nell'ambito del quale sono state rilasciate:

- Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23, L.R. 39/2000 e relativo Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 48R/2003;
- Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/2004 e L.R. 65/2014; subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni nel medesimo verbale riportate.

In particolare si rileva che le modifiche progettuali introdotte in questa fase sono in recepimento delle prescrizioni formulate in sede di pronuncia di VIA di cui alla richiamata DGRT 574/2019 e relativi allegati, con particolare riferimento all'adeguamento progettuale a quanto in sede di CdS ritenuto necessario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Per quanto al termine di validità delle autorizzazioni rilasciate con l'atto di VIA si rimette alle valutazioni dei soggetti competenti.

Si ricorda infine che, per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali (prescrizioni) dettate con DGR 574/2019, la competenza è oggi dello Stato in quanto Autorità Competente per la tipologia di opera in progetto (punto 10, dell'allegato I-bis, alla parte seconda del Dlgs.152/2006) fatta salva diversa determinazione del MASE.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

FV/an



DIPARTIMENTO TERRITORIALE

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Cl. 006 Cat.03 Cas. 01

Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture
di Trasporto e Viabilità Regionale
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze

Firenze, 04/10/2023

U
 CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0051744/2023 del 04/10/2023
 Firmatario: DAVIDE CARDI, DANIELA ANGELINI

OGGETTO: DPR n. 383/94 e ss. mm. e ii.

Istante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali,

Intervento: "SS 67 Tosco Romagnola - Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34", nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI).

Parere di conformità al PTCP.

Al fine di fornire il proprio parere, a seguito del ricevimento della documentazione integrativa pervenuta l' 08/09/2023 con nota ANAS prot. arrivo n. 46149 e facendo seguito alla richiesta della Regione Toscana pervenuta il 04/08/2023 con nota prot. arrivo n. 41213, si riferisce quanto segue.

1. Analisi della coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 10 gennaio 2013.

Dall'esame della **Carta dello Statuto del Territorio del PTCP**, l'intervento in oggetto, individuato nella Tavola n. 20, risulta classificato come *strada di rilievo sovra comunale di progetto*, disciplinata dall'art. 30 delle NA del PTCP.

Alla luce di quanto sopra rilevato e valutata la natura dell'intervento, si ritiene che il progetto in oggetto sia compatibile con il PTCP vigente.



Estratto Carta Statuto Territorio – Tav. N. 20

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI

Palazzo Medici Riccardi 1,
via Cavour 50129 Firenze
tel. 055. 2760740
fax 055. 2760703
carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

AOOGR/AD Prot. 0453729 Data 04/10/2023 ore 14:08 Classifica O.050.



2. Analisi aspetti relativi alla viabilità

La Direzione Viabilità Area 2, con nota prot. int. n. 2713 del 03/10/2023 conservata agli atti del fascicolo, ha espresso il proprio parere di competenza che si riporta di seguito:

Premesso che

in data 04/10/2017 questa Direzione Viabilità ha rilasciato parere di competenza, ns. prot. n. 44592, in merito a “Procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L.R. 10/2010 relativamente al Progetto “S.S 67 'Tosco Romagnola'-Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della S.P. 34”, nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI). Proponente: ANAS SpA.- Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori sulla documentazione integrativa” allegato alla presente.

Esaminata

la documentazione anticipata da ANAS S.p.A. con nota del 24/07/2023 di “Istanza per l'accertamento della conformità urbanistica e per l'acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla localizzazione e realizzazione dell'opera”, assunta agli atti con ns. prot. n. 38862 del 25/07/2023, successivamente integrata con nota ns. prot. 46576 del 11/09/2023 e, su espressa richiesta di questo ufficio, con ulteriore nota ns. prot. 50448 del 28/09/2023, è emerso quanto segue:

- il progetto prevede il declassamento della SS 67 per il tratto a valle dell'area di intervento, ove sono presenti più centri abitati e la riclassificazione della SP 34, a sud dell'Arno, in strada Statale
- rispetto alla versione del progetto su cui insiste il parere rilasciato da questa Direzione il 04/10/2017, sono state riscontrate le seguenti modifiche:
 - o è stata prevista una rotonda (denominata “Artigianale”) in corrispondenza della attuale intersezione tra la SP34 e via Compiobbi;
 - o è stata apportata una modifica della segnaletica in corrispondenza dell'intersezione a raso con via del Fornaccio, che viene modificata in modo tale da consentire solo le manovre di svolta a dx;

Considerato che

il Protocollo di Intesa, richiamato nella risposta rilasciata da ANAS con nota ns prot. 50448, prevede, diversamente da quanto riportato da ANAS nella nota ns. prot. n. 38862 del 25/07/2023, la riclassificazione della SP 34 a SS 67 e declassamento da SS 67 a SP 34 del corrispondente tratto dell'attuale SS 67.

Tutto ciò premesso, esaminato e considerato, si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni in merito al declassamento della SS 67 e riclassificazione della SP 34:

1. i rami dell'intersezione rotonda denominata Grignano tra SS 67 e SP 34 restino di competenza ANAS;
2. nella redazione del successivo livello progettuale, venga prodotta apposita planimetria di dettaglio contenente le precise e puntuali indicazioni chilometriche circa le future competenze di questa Amministrazione secondo quanto riportato nel Protocollo di Intesa di cui sopra.



Allegati:

- 2017_10_04 - Parere direzione viabilità sulla VIA - Protocollo 044592.2017

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniela Angelini

Il Responsabile della P.O.
Pianificazione Strategica
Arch. Davide Cardi

r:\ap pianificazione territoriale e strategica\urbanistica\procedimenti daniela 2023\ops doppio ponte vallina\parere.doc

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

AOOGR / AD Prot. 0453729 Data 04/10/2023 ore 14:08 Classifica O.050.



Comune di
Bagno a Ripoli Città Metropolitana di Firenze

Area 5 - Governo del Territorio

Bagno a Ripoli, *la data del protocollo*

Alla Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio
e i progetti internazionali
Via Nomentana, 2 00161 – ROMA
c.a. Dott.ssa Maria Sgariglia
dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Alla Regione Toscana Direzione Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture
di Trasporto e Viabilità Regionale
c.a. Ing. Marco Ierpi
regionetoscana@postacert.toscana.it

p.c. ANAS S.p.A.
Direzione Generale
c.a. Arch. Giovanni Magarò
anas@postacert.stradeanas.it

p.c. Comune di Fiesole
Dipartimento Urbanistica
comune.fiesole@postacert.toscana.it

U
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI Comune di Bagno a Ripoli
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0019781/2024 del 09/05/2024 Firmatario: ANTONINO GANDOLFO

Oggetto: D.P.R. 18 aprile 1994, n.383. "SS 67 Tosco Romagnola - Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34", nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI) – Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona, nota MIT prot. 7227 del 7/05/2024 – Parere di competenza

La presente nota è redatta con riferimento alla comunicazione del MIT, pervenuta al ns prot. 19375 in data 8/05/2024, con la quale la Conferenza dei Servizi decisoria è stata trasposta in modalità sincrona per effetto del parere contrario formulato dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con nota prot. 11162 del 2/05/2024.

Vista la comunicazione della Regione Toscana pervenuta al ns prot. 19395 in data 8/05/2024, questo parere è reso in relazione alla richiesta di acquisire le valutazioni di competenza

Pag. 1



Bagno a Ripoli (Fi) 50012 – Piazza della Vittoria 1 – Tel. +39 055055 – P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it



Comune di
Bagno a Ripoli Città Metropolitana di Firenze

Area 5 - Governo del Territorio

e le controdeduzioni al parere rilasciato dalla Soprintendenza con la nota sopra richiamata.

Il parere contrario della Soprintendenza appare inequivocabilmente espresso in relazione ad una verifica di conformità, coerenza e adeguatezza alla disciplina del Piano paesaggistico regionale, riferito ad un livello territoriale e urbanistico, tant'è che richiama l'art. 31 della LR 65/2014 e l'art. 21 della Disciplina di piano del PIT/PPR.

Tale procedimento si rende necessario nel caso in cui la previsione si ponga in variante agli strumenti urbanistici comunali e consente di effettuare l'adeguamento della variante rispetto al piano paesaggistico regionale.

Orbene, nel complesso iter di approvazione del progetto di cui si discute, preme ricordare che con la nota prot. 11018 del 03/08/2023, il MIT aveva attivato il procedimento di accertamento di conformità urbanistica dell'opera agli strumenti urbanistici comunali. In quella fase, era emerso chiaramente che solo il Comune di Fiesole non aveva la conformità urbanistica, mentre la previsione del ponte risultava pienamente conforme agli strumenti del Comune di Bagno a Ripoli.

Occorre altresì evidenziare che tale circostanza era già stata accertata nell'ambito della Conferenza dei Servizi che aveva approvato la VIA in data 21/03/2019, nonché poi ribadita in tutti i successivi (e numerosi) pareri resi dal Comune di Bagno a Ripoli e disponibili agli atti della presente conferenza.

Sennonché, nelle premesse del parere prot. 11162/2024, la Soprintendenza " ... *evidenzia la non conformità e la non coerenza e adeguatezza delle varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli rispetto alla disciplina del vigente Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale ...*".

E' di palmare evidenza che il parere dalla Soprintendenza, è basato su presupposti infondati, giacché la previsione di cui si discute, ancorché non sia stata inserita negli strumenti urbanistici del Comune di Fiesole, non si pone certamente in variante agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica del Comune di Bagno a Ripoli, così come affermato dalla Soprintendenza stessa, dal momento che questi ultimi sono stati conformati al PIT/PPR e contengono la previsione di cui si discute.

Occorre precisare che, per quanto riguarda il Comune di Bagno a Ripoli, la previsione del doppio ponte, è contenuta sia nelle strategie di lunga durata del Piano Strutturale¹, che nelle previsioni del Piano Operativo².

In più, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica del comune di Bagno a Ripoli, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 80 e n. 81 del 31 luglio 2023, sono stati conformati al Piano Paesaggistico Regionale, in ossequio all'art. 31 della LR 65/2014 e all'art. 21 della Disciplina di piano del PIT/PPR, procedimento nel quale la stessa Soprintendenza si è espressa sempre con parere favorevole (verbali sedute del 22/05/2023,

1 Piano strutturale vigente - elaborati: 7.1 Strategia (rappresentazione grafica); 8.2 Disciplina di Piano (descrizione: art.39, comma 6 e art. 45, comma 2)

2 Piano Operativo vigente – elaborati: 02 Norme Tecniche di attuazione (descrizione: art. 134, comma 2, lett. b); 04 Territorio rurale (disciplina generale – quadrante nord, scala 1:10000); 27 Vallina Territorio Urbanizzato (disciplina generale – Utoe 6, scala 1:2000)

Pag. 2



Bagno a Ripoli (Fi) 50012 – Piazza della Vittoria 1 – Tel. +39 055055 – P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
 Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

U
 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
 Comune di Bagno a Ripoli
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0019781/2024 del 09/05/2024
 Firmatario: ANTONINO GANDOLFO



Comune di
Bagno a Ripoli Città Metropolitana di Firenze

Area 5 - Governo del Territorio

19/06/2023 e 21/08/2023, in atti comunali).

Si riporta per chiarezza le conclusioni della suddetta conferenza paesaggistica, contenute nel verbale del 21/08/2023, che sancisce la conformazione degli strumenti urbanistici³ sopra richiamati: "... *La Conferenza, vista la documentazione agli atti prodotta dal Comune e riportata in narrativa, visto l'atto di approvazione dello strumento trasmesso dal Comune con nota prot. n. 0376295 del 03/08/2023 (D.C.C. n. 80 e n. 81 del 31/07/2023), alla luce dell'istruttoria condotta dalla Regione e dagli Organi ministeriali competenti nelle precedenti sedute, all'esito delle valutazioni odierne, con riferimento alle condizioni poste dagli Organi ministeriali ai fini della verifica di conformazione dello strumento, esprime parere positivo ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT- PPR alla verifica di conformazione del nuovo Piano Strutturale e del primo Piano Operativo del Comune di Bagno a Ripoli con le seguenti precisazioni:*

- *per gli effetti dell'art.143, co.5 del Codice, non entrano in vigore le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo;*
- *non si producono gli effetti di cui all'art. 146 co.5 del Codice, ovvero il parere obbligatorio della Soprintendenza espresso nel procedimento autorizzativo ex art.146 del Codice, rimarrà vincolante per tutte le aree tutelate dalla Parte II dello stesso Codice;*
- *continua a trovare applicazione l'art.23 co.3, Disposizioni transitorie della Disciplina del Piano del PIT/PPR;*
- *per gli effetti dell'art.145, co.3 del Codice, le norme vigenti del PIT/PPR restano comunque prevalenti sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici. ..."*

Tali strumenti, nonché i verbali delle sedute della conferenza paesaggistica sopra richiamati, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli, nella sezione "Pianificazione e Governo del territorio".

Le prescrizioni contenute nel verbale conclusivo della conferenza paesaggistica, così come sopra riportate, sono state impartite espressamente dalla Soprintendenza e richiamano le disposizioni del Codice dei Beni Culturali. Nella sostanza, il piano strutturale e il piano operativo del Comune di Bagno a Ripoli, sono conformati al piano paesaggistico regionale, ma sulle previsioni ivi contenute non si applicano le semplificazioni del Codice. Quindi si continua ad acquisire il parere vincolante della Soprintendenza, nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica.

Questo significa che tutte le previsioni contenute nel Piano operativo, compreso il doppio ponte, sono conformate al Piano Paesaggistico regionale e, quindi, non possono essere assoggettate ed ulteriore verifica di conformazione o adeguamento, ex art. 21 della disciplina del PIT/PPR, bensì solo al procedimento di cui all'art. 146 del Codice: l'autorizzazione paesaggistica.

Assodato per quanto sopra espresso, che la previsione urbanistica del doppio ponte, almeno per la parte che insiste sul territorio del Comune di Bagno a Ripoli è da ritenersi pienamente conformata al PIT/PPR, per quanto attiene l'autorizzazione paesaggistica, la stessa si era già formata nell'ambito della Conferenza dei Servizi che ha approvato la VIA, conclusa in data 21/03/2019. Non rileva a tal fine che la Soprintendenza avesse manifestato il suo dissenso con la

3 Cosiddetta "bollinatura"





Comune di
Bagno a Ripoli Città Metropolitana di Firenze

Area 5 - Governo del Territorio

nota prot. 7327 del 27/03/2019 (ora nuovamente allegata al parere di cui si discute), e poi abbia impugnato al TAR l'autorizzazione paesaggistica stessa.

Come noto sul ricorso si sono espressi, confermando la bontà degli atti, prima il TAR con la Sentenza n. 286/2020 e poi, in appello, il Consiglio di Stato con Sentenza n. 7884/2020.

A tal riguardo occorre altresì precisare che il Comune di Bagno a Ripoli, nel parere espresso nella presente conferenza in modalità asincrona⁴, ha accertato che il progetto definitivo in esame corrisponde alla soluzione progettuale sulla quale si è formata l'autorizzazione paesaggistica, ed ha altresì ricordato che, le prescrizioni impartite in sede di Conferenza dei Servizi, dovranno essere recepite in fase di progettazione esecutiva, così come stabilito con la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 574 del 06/05/2019.

Probabilmente questo passaggio⁵ sfugge alla Soprintendenza, che nelle conclusioni del parere "... *rimarca come il parziale recepimento delle prescrizioni impartite in sede di VIA all'interno del progetto non abbia determinato significative attenuazione degli impatti sul paesaggio e risulti assolutamente insufficiente ai fini del superamento delle incompatibilità e incoerenze evidenziate. ...*". E dove inoltre richiede "... *la necessità, a fronte delle modifiche introdotte all'interno del progetto rispetto a quanto valutato in sede di VIA, dell'attivazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica ...*".

In realtà, il progetto non introduce modifiche, bensì allega una documentazione di raffronto, che rappresenta un corretto recepimento delle prescrizioni di VIA, da effettuarsi nella progettazione esecutiva.

Tutto ciò premesso, per quanto attiene le valutazioni sul territorio del Comune di Bagno a Ripoli, il parere della Soprintendenza prot. 11162 del 2/05/2024, essendo fondato su presupposti errati, è da ritenere che sia totalmente privo di pregio.

Rispetto invece alla circostanza che gli strumenti urbanistici del Comune di Fiesole, ancorché conformati al PIT/PPR, non contengano la previsione del doppio ponte, laddove la Soprintendenza, intendesse confermare il parere espresso per il solo territorio di Fiesole, occorre ricordare che nel procedimento di cui si discute, l'approvazione del progetto costituisce variante automatica e l'eventuale presunta non conformità, non coerenza o non adeguatezza al PIT/PPR, non impedisce il concretizzarsi della variante, bensì detremina l'inapplicabilità degli effetti di cui all'art. 146 comma 5 del Codice nell'ambito di formazione dell'autorizzazione paesaggistica, che nel caso di specie, come abbiamo dimostrato, si è già formata.

Nel merito poi del parere reso dalla Soprintendenza, tutto incardinato sul procedimento di adeguamento della "variante" al PIT/PPR, si evidenzia altresì, come i profili di presunta non conformità, non coerenza o non adeguatezza, appaiano astratti, dal momento che si richiamano direttive e prescrizioni ritenute pertinenti, senza tuttavia offrire una precisa contestualizzazione⁶.

Per quanto attiene le considerazioni sopra espresse in relazione all'autorizzazione paesaggistica, le stesse possono essere estese anche al territorio del Comune di Fiesole.

4 In atti al procedimento

5 Che le prescrizioni impartite in sede di VIA debbano essere recepite in fase di progettazione esecutiva

6 A tal riguardo si rimanda alle sentenze del TAR n. 286/2020 e CDS n. 7884/2020



U
 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
 Comune di Bagno a Ripoli
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0019781/2024 del 09/05/2024
 Firmatario: ANTONINO GANDOLFO



Comune di
Bagno a Ripoli Città Metropolitana di Firenze

Area 5 - Governo del Territorio

Infine, una considerazione sulla validità dell'autorizzazione paesaggistica formatasi nell'ambito della della Conferenza dei Servizi che ha approvato la VIA.

Come noto, la D.G.R.T n. 574 del 06/05/2019 che approvava la VIA, indicava altresì la decorrenza dei 5 anni di efficacia a far data dalla pubblicazione sul BURT Toscana, avvenuta il 15/05/2019 (BURT n. 20). E questo nonostante l'art. 146 comma 4 del D.Lgs 42/2004, stabilisca che il termine di validità quinquennale decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio.

Poiché l'autorizzazione paesaggistica, per delega regionale, è rilasciata dai comuni territorialmente competenti, a parere di chi scrive, applicando al procedimento le disposizioni del Codice sopra richiamate, la decorrenza della validità quinquennale decorrerebbe dall'approvazione del progetto definitivo di cui si discute.

Nel caso in cui, la conferenza ritenesse che la la D.G.R.T n. 574 del 06/05/2019, prevalga sulle disposizioni dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs 42/2004, e quindi la decorrenza dei 5 anni sia in scadenza, occorre richiamare l'art. 51 comma 2 del D.L. n.76/2020 convertito in L.n.120/2020, che introduce, successivamente alla deliberazione regionale, la seguente precisazione: *"Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 55 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 è pari a dieci anni".*

Ciò premesso, nella denegata ipotesi che la deliberazione regionale dovesse comunque prevalere sulla disposizione di legge statale, è da ritenere pacifico che i termini di 5 anni debbano intendersi prorogati ex lege di altri 5 anni o comunque prorogabili (in forza di legge).

Nel disposto combinato delle norme sopra richiamate, sempre a parere di chi scrive, la validità dell'autorizzazione dovrebbe essere di 10 anni a decorrere dall'approvazione del progetto definitivo oggetto della presente conferenza dei servizi.

Nel confermare la presenza del sottoscritto alla seduta sincrona fissata mercoledì 15 maggio alle ore 11:00, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Dirigente
(Arch. Antonino Gandolfo)

Pag. 5



Bagno a Ripoli (Fi) 50012 – Piazza della Vittoria 1 – Tel. +39 055055 - P.I. 01329130486
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it E-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Domicilio digitale/Pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

U
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Comune di Bagno a Ripoli
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0019781/2024 del 09/05/2024
Firmatario: ANTONINO GANDOLFO

**CITTÀ DI FIESOLE**

Dipartimento Urbanistica
Servizio Edilizia - SUE
 Piazza Mino da Fiesole, 24/26
 50014 - Fiesole (FI)
 tel. +39 055 5961 261
 fax +39 055 5961 252

Numero di protocollo

(Se inviato tramite PEC, il numero di protocollo di questo documento è riportato nell'oggetto del messaggio di posta elettronica e nel file di segnatura XML ad esso allegato)

N. _____ del _____
 Coll. PROT. 5252/2024

- documento firmato digitalmente
 originale
 minuta

Modalità di invio del documento:

- Fax A mano Posta ordinaria
 Posta raccomandata Messo comunale
 Software di protocollo (PEC)
 e-mail Posta interna

CLASSIFICA FASCICOLO

6.3**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL
 TERRITORIO E I PROGETTI INTERNAZIONALI

Pec. dg_prog-div3@pec.mit.gov.it

C.A. Dott.ssa Maria Sgariglia

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE
 E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
 Settore Programmazione Grandi Infrastrutture
 di Trasporto e Viabilità Regionale

Pec. regionetoscana@postacert.toscana.it

C.A. Ing. Marco Ierpi

e, p.c.

ANAS S.p.A.

Direzione Generale

Pec.: anas@postacert.stradeanas.it

C.A. RUP Arch. Giovanni MAGARO'

Comune di Bagno a Ripoli

Settore Urbanistica
 Settore Lavori Pubblici

Pec. comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

Città Metropolitana di Firenze

Pec. cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Dipartimento Polizia Municipale

Sede

Dipartimento Opere Pubbliche

Sede

Segreteria Generale

Sede

Oggetto: D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e s.m.i. "SS 67 Tosco Romagnola – Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34", nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI). Indizione conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona.

Trasmissione della Delibera Consiglio Comunale del Comune di Fiesole n. 34 del 18/04/2024

Facendo seguito alle nota MIT in oggetto di cui al prot. U.0002430 del 16/02/2024, pervenuta a questo ente con Protocollo N.5252 del 19/02/2024, e successiva nota Regione Toscana di "richiesta di parere" relativamente al medesimo oggetto (Protocollo N.0005699/2024 del 21/02/2024) riporta quanto segue.

U
COMUNE DI FIESOLE Comune di Fiesole
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013135/2024 del 19/04/2024 Firmatario: ROCCO CASSANO

CITTÀ DI FIESOLE

Dipartimento Urbanistica
Il Responsabile



Viste:

- la richiesta di integrazioni e chiarimenti del Comune di Fiesole trasmessa con nota prot. 6772 del 01/03/2024;
- la nota prot. 3713 del 06/03/2024, pervenuta a questo ente con protocollo N.7452 del 07/03/2024 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso ai soggetti interessati (ANAS) le richieste di integrazioni e chiarimenti ricevute nell'ambito del procedimento di cui alla nota prot. U.0002430 del 16/02/2024 (pervenuta a questo ente con protocollo N.5252 del 19/02/2024) precedentemente richiamata e ha differito i termini di conclusione della Conferenza precedentemente comunicati indicando che "[...] integrazioni documentali e/o chiarimenti richiesti, che dovranno essere trasmessi ai soggetti richiedenti entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della presente. Conseguentemente, tenuto conto delle richieste di integrazione documentale tempestivamente pervenute, il termine inizialmente fissato al 2 aprile 2024, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90, è differito al 2 maggio 2024, come stabilito dall'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 [...]";
- la nota prot. U.0293467.08-04-2024, pervenuta a questo ente con protocollo N.11485 del 09/04/2024, con cui ANAS, nell'ambito del procedimento richiamato, ha prodotto "Riscontro alle richieste di integrazioni pervenute da: Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Fiesole, Città Metropolitana di Firenze" nonché indicato un link dal quale scaricare il progetto definitivo parzialmente aggiornato;
- la ulteriore nota trasmessa tramite ITERPRO e pervenuta a questo ente con protocollo n. 12038 del 11/04/2024, con cui Regione Toscana, nell'ambito del procedimento richiamato, comunicava "[...]si richiede agli Enti in indirizzo di inviare al Settore regionale scrivente il parere di competenza, già richiesto con nota prot. n. 0124257 del 21/02/2024, sulla base dei chiarimenti trasmessi da ANAS, entro il giorno 18 aprile 2024, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria regionale e l'espressione del parere della Regione Toscana nella Conferenza di Servizi decisoria[...]";

in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 383/1994 che prevede "[...] Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali."

SI TRASMETTE

nell'ambito del procedimento avviato da codesto spettabile Ministero, in allegato alla presente, Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Fiesole n. 34 del 18/04/2024 avente ad oggetto "Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34, nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI)". Presa d'atto ai sensi del D.P.R. 383/1994.

In spirito collaborativo si ricorda infine, come peraltro ribadito anche dalla nota di integrazione ANAS richiamata in premessa, che la Delibera N 574 del 06-05-2019 della Giunta Regionale Toscana al punto 4), adottava "[...] la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi del 27/03/2019, come da verbale della Conferenza medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto (all. B) che, in relazione al progetto in oggetto, sostituisce ad ogni effetto, ex art. 14 quater della Legge 241/1990:

- Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23, L.R. 39/2000 e relativo Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 48R/2003;
- Autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs 42/2004 e L.R. 65/2014;

subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni nel medesimo verbale riportate."

Il predetto verbale di conferenza di servizi della Seduta del 27 Marzo 2019, nello specifico dell'allegato "B" alla D.G.R. 574/2019, relativamente all'argomento in questione stabiliva infatti, che "ai fine della verifica del corretto adempimento delle suddette prescrizioni **il Proponente, dovrà depositare al Comune di Bagno a Ripoli e al Comune di Fiesole copia del progetto esecutivo**: l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio di specifico nulla osta da parte di suddetti Comuni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente."

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO URBANISTICA
Dott. Rocco Cassano

- Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 -



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N.34

Seduta del 18/04/2024

OGGETTO: "Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34, nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI)". Presa d'atto ai sensi del D.P.R. 383/1994.

L'anno 2024, e questo giorno diciotto del mese di Aprile, alle ore 15:18, nell'aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta aperta di prima convocazione. Risultano presenti N° 16 Consiglieri ed assenti N° 1 Consiglieri, come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1	x		10	BALZANI SIMONA	x
2	x		11	RIMI MATTEO	x
3	x		12	SARTORIO DUCCIO	x
4	x		13	MANZINI TOMMASO	x
5	x		14	BARONCINI FABRIZIO	x
6	x		15	LIPPI SERENA	x
7		x	16	NUTI BARBARA	x
8	x		17	GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA	x
9	x				

Risultano assenti giustificati: BERTI MATTEO;

Sono presenti gli Assessori: CECCHINI GIAN-MARCO, IACOMI STEFANIA, SURIANO SALVATORE, NENCIONI ALESSANDRA;

Presiede il Dott. Duccio Sartorio in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il resoconto completo del dibattito consiliare è riportato nel separato verbale integrale della seduta, cui si rinvia.

Udito il Sindaco Anna Ravoni che illustra l'atto;
 Udito l'intervento del Consigliere Manzini;
 Udito l'intervento del Sindaco;
 Udita l'intervento del Segretario Generale Rocco Cassano;
 Udita la risposta del Sindaco;
 Udito l'intervento della Consigliera Balzani;
 Udita la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Manzini;
 Udita la dichiarazione di voto favorevole della Consigliera Gallego Bressan;
 Udita la risposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Fiesole è dotato di:

- ▣ Piano Strutturale (PS), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19/12/2019; e con successiva deliberazione n. 36 del 18.05.2023 di Consiglio Comunale è stato approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, relativamente ai seguenti elaborati relativi al supporto geologico – tecnico al "Piano Strutturale", a seguito della decretazione A.d.B. Distrettuale Appennino settentrionale n. 69 del 22.07.2021 e relativi al quadro conoscitivo stesso di riferimento: "QC.G02 Carta geomorfologica" e "STR.G04 Carta della pericolosità geologica" ;
- ▣ Piano Operativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 26/10/2023 precedentemente adottato con delibera C.C. n. 1 del 11/01/2023, così come modificato all'esito della controdeduzione alle osservazioni disposta con delibera C.C. n. 37 del 18/05/2023, e poi integrata con delibera C.C.. n. 62 del 27/07/2023,

Premesso altresì che:

- ▣ in data 30 ottobre 2003 si è perfezionato un protocollo d'intesa avente ad oggetto *Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34, nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI)*;
- ▣ il relativo progetto definitivo della *"Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34, nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI)"* è stato sottoposto a processo di VIA, Autorizzazione Paesaggistica e Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico che ha avuto esito definitivo con Delibera N 574 del 06-05-2019 della Giunta Regionale Toscana, cui ha fatto seguito Sentenza di Consiglio di Stato 7884/2020;

Considerato che:

- ▣ il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso nota prot. U.0002430 del 16/02/2024, ai seguenti soggetti : Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato,

Ministero dell'Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, Ministero della Difesa - Comando Trasporti e Materiali Reparto Trasporti Ufficio Movimenti e Trasporti, Ministero della Difesa - Istituto Geografico Militare Ufficio Presidio, Affari Territoriali e Poligoni Militari, Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e di viabilità regionale, Regione Toscana - Ufficio di Gabinetto del Presidente, Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia, Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Regione Toscana - Direzione Attività Produttive, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Fiesole, Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana, Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Firenze, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - ARPAT - Settore VIA e VAS, Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana - IRPET, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Autorità Idrica Toscana - AIT, Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro, Agenzia del Demanio Toscana e Umbria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Infratel Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Retelit S.p.A., e-Distribuzione S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Centro Occidentale, Terna S.p.A., Acque S.p.A., Publiacqua S.p.A. - Struttura Territoriale Toscana e pervenuta a questo ente con Protocollo N.5252 del 19/02/2024, avente ad oggetto "D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e s.m.i. "SS 67 Tosco Romagnola - Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34", nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI). Indizione conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona.";

- il Comune di Fiesole, a seguito di istruttoria tecnica sulla documentazione trasmessa ha proceduto a richiedere integrazioni e chiarimenti con nota prot. 6772 del 01/03/2024;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso con nota prot. 3713 del 06/03/2024, pervenuta a questo ente con Protocollo N.7452 del 07/03/2024, ai soggetti interessati (ANAS) le richieste di integrazioni e chiarimenti ricevute nell'ambito del procedimento di cui alla nota prot. U.0002430 del 16/02/2024 (pervenuta a questo ente con Protocollo N.5252 del 19/02/2024) precedentemente richiamata e ha differito i termini di conclusione della Conferenza precedentemente comunicati indicando che "[...] integrazioni documentali e/o chiarimenti richiesti, che dovranno essere trasmessi ai soggetti richiedenti entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della presente. Conseguentemente, tenuto conto delle richieste di integrazione documentale tempestivamente pervenute, il termine inizialmente fissato al 2 aprile 2024, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90, è differito al 2 maggio 2024, come stabilito dall'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 [...]";
- ANAS con nota prot. U.0293467.08-04-2024, pervenuta a questo ente con Protocollo N.11485 del 09/04/2024, nell'ambito del procedimento richiamato, ha prodotto "Riscontro alle richieste di integrazioni pervenute da: Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Fiesole, Città Metropolitana di Firenze" nonché indicato un link dal quale scaricare il progetto definitivo parzialmente aggiornato;

Visti:

■ gli elaborati del progetto definitivo di cui al gruppo 03. AMBITO GENERALE: URBANISTICA ed in particolare i seguenti elaborati (allegati alla presente):

■ T00EG00GERRE02 – Relazione di sintesi degli strumenti urbanistici

■ T00EG00GENPL02 – Planimetria degli strumenti urbanistici

■ T00EG00GENPL03 – Planimetria dei vincoli urbanistici

Rilevato che:

■ la realizzazione delle opere indicate in oggetto assume rilevanza strategica per la realtà fiesolana;

Atteso che:

■ ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 383/1994 *“Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.”*,

Visti:

■ il D.P.R. 383/1994 *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”*;

■ lo Statuto del Comune di Fiesole, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29/12/2020 ;

Dato infine atto:

■ che la presente proposta è stata esaminata dalla 2° Commissione Consiliare, nell'ambito della seduta tenutasi in data odierna che ha espresso parere favorevole all'unanimità come risulta da apposito verbale, conservato agli atti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e non rilevanza contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto che, allo stato, il presente provvedimento non comporta riflessi, ne' diretti, ne' indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente rispetto agli obblighi convenzionali già in essere;

Premesso quanto sopra da intendersi di seguito interamente richiamato;

Con votazione unanime favorevole (16/16) riscontrata e proclamata dal Presidente, espressa in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

1) di dare atto che la *Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34*, nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI)" costituisce opera strategica per il territorio fiesolano;

2) di prendere atto che la conclusione della Conferenza dei Servizi indetta dal MIT avente ad oggetto "*Variante dell'abitato di Vallina con realizzazione di due ponti sull'Arno e riclassificazione della SP 34*, nei Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole (FI)" produrrà gli effetti di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/1994 ;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente e dato atto dell'urgenza;

Visto l'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con votazione unanime favorevole (16/16) riscontrata e proclamata dal Presidente, espressa in forma palese e per alzata di mano


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio

Dott. Duccio Sartorio



Il Segretario Generale

Dott. Rocco Cassano



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 23 aprile 2024, n. 47

Oggetto: Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) – Iscrizione nel registro dei soggetti accreditati dell'organizzazione sindacale NURSIND, con sede a Empoli (Fi) e di UNMS - Unione Nazionale Mutilati per servizio, sede provinciale di Pisa.

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	Vicepresidente
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consiglieri segretari
	DIEGO PETRUCCI	
<i>Sono assenti</i>	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidente
	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 31 (Disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Modifica), con la quale è stato approvato il nuovo disciplinare attuativo della legge regionale citata;

Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2002 e all'articolo 5, comma 1, del relativo disciplinare attuativo, contenente l'elenco delle associazioni che hanno presentato regolare domanda, con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni contenute nella legge citata e nel relativo disciplinare attuativo, ed iscritte nel registro a seguito di istruttoria positiva;

Vista la richiesta del 2 aprile 2024, prot. 4060/1.17.7, con la quale l'organizzazione sindacale NURSIND, con sede a Empoli (Fi), via Guido Monaco n. 49, chiede di essere abilitata ai seguenti settori di interesse: "Affari istituzionali, programmazione, bilancio", "Sanità e politiche sociali", "Istruzione, formazione, beni e attività culturali" e "Politiche europee e relazioni internazionali", ai sensi della l.r. 5/2002;

Vista la richiesta del 3 aprile 2024, prot. 4122/1.17.7, con la quale UNMS - Unione Nazionale Mutilati per servizio, sede provinciale di Pisa, Lungarno Fibonacci n. 1, chiede di essere abilitata ai seguenti settori di interesse: "Affari istituzionali, programmazione, bilancio", "Sanità e politiche sociali", "Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture" e "Istruzione, formazione, beni e attività culturali", ai sensi della l.r. 5/2002;

Considerati gli esiti positivi delle istruttorie svolte sulle citate richieste, da parte del competente ufficio;

Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere all'abilitazione di NURSIND, con sede a Empoli (Fi), ai settori "Affari istituzionali, programmazione, bilancio", "Sanità e politiche sociali", "Istruzione, formazione, beni e attività culturali" e "Politiche europee e relazioni internazionali";

Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere all'abilitazione di UNMS - Unione Nazionale Mutilati per servizio, sede provinciale di Pisa, ai settori "Affari istituzionali, programmazione, bilancio", "Sanità e politiche sociali", "Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture" e "Istruzione, formazione, beni e attività culturali";

A voti unanimi;

delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) e del relativo disciplinare attuativo, le seguenti associazioni:

- NURSIND, con sede a Empoli (Fi), ai settori di interesse richiesti: "Affari istituzionali, programmazione, bilancio", "Sanità e politiche sociali", "Istruzione, formazione, beni e attività culturali", "Politiche europee e relazioni internazionali";

- UNMS - Unione Nazionale Mutilati per servizio, sede provinciale di Pisa, ai settori di interesse richiesti: "Affari istituzionali, programmazione, bilancio", "Sanità e politiche sociali", "Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture", "Istruzione, formazione, beni e attività culturali".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9927 - Data adozione: 09/05/2024

Oggetto: [ID 2123] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma esistente impianto per l'attività di finissaggio di tessuti, con modifiche impiantistiche, ubicato in Via Primo Levi n. 6, nel Comune di Cantagallo (PO). Proponente: Beste S.p.a. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD010998

LA DIRIGENTE

Vista la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la l.r. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il d.m. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la d.g.r. n. 1196 del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Premesso che:

il proponente Beste S.p.a. (sede legale: Via Primo Levi n. 6, Cantagallo (PO) - c.f./p.iva 01629440973) con istanza pervenuta al protocollo regionale il 13/09/2023 (prot. n. 0420206 e n. 0420207), perfezionata in data 19/09/2023 (prot. n. 0430076 e n. 0431150) e in data 28/09/2023 (prot. n. 0443750) ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 10/2010 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativamente all'esistente impianto per l'attività di finissaggio di tessuti, con modifiche impiantistiche, ubicato in Via Primo Levi n. 6, nel Comune di Cantagallo (PO), depositando la prevista documentazione;

l'istanza in esame è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma), in occasione del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con riferimento all'impianto esistente ed in esercizio, per il quale sono previste alcune modifiche impiantistiche non sostanziali ai fini VIA;

in data 28/09/2023, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0443748) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 28/09/2023;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010, come da nota di accertamento n. 27521 del 21/09/2023;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 5, lettera c) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, *“impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”* ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2010;

ai fini autorizzativi, l'attività dell'impianto ricade al punto 6.2 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

l'installazione della società Beste S.p.a. è autorizzata con autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Prato con Determinazione Dirigenziale n. 3171 del 29/10/2007 (in scadenza il 28/10/2023); l'AIA è stata in seguito aggiornata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 20957 del 30/11/2021, a seguito di sostituzione o l'introduzione di nuovi macchinari;

in esito alla sopra citata richiesta del Settore VIA del 28/09/2023, prot. n. 0443748, sono pervenuti i contributi istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0490085 del 26/10/2023);
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Vigili del Fuoco Prato (prot. n. 0469053 del 13/10/2023);
- Azienda USL Toscana centro (prot. n. 0511841 del 10/11/2023);
- Publiacqua S.p.a. (prot. n. 0461081 del 02/09/2023);
- ARPAT – Dipartimento di Prato (prot. n. 0497716 del 30/10/2023);
- RFI S.p.A. (prot. 0000301 del 02/01/2024);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0492604 del 28/10/2023);
- Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. n. 0493618 del 30/10/2023);
- Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. n. 0488597 del 30/10/2023);

il Settore VIA, con nota prot. n. 0536117 del 24/11/2023, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere alla Società proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata;

il proponente, con nota prot. n. 0584981 del 27/12/2023, ha chiesto una motivata sospensione del termine di presentazione della documentazione integrativa sopra citata, per un periodo di tempo pari a 30 giorni, come previsto dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006, che il Settore VIA, con nota del 08/01/2024, prot. n. 0007915, ha accolto indicando il nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa;

il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento con nota del 18/01/2024, prot. n. 0031784, sulla base della quale il Settore VIA, con nota del 22/01/2024 prot. n. 0035247, ha richiesto i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale;

a seguito della sopra citata richiesta, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- ARPAT – Dipartimento di Prato (prot. n. 0077885 del 02/02/2024);
- GIDA S.p.a. (prot. n. 0082723 del 05/02/2024);
- RFI S.p.A. (prot. 0123944 del 19/02/2024);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. n. 0084010 del 06/02/2024);

alla luce delle criticità evidenziate nel contributo di ARPAT sopra citato, il Settore VIA, con nota del 14/02/2024, prot. n. 0110406, ha ritenuto di chiedere al proponente un ulteriore approfondimento ai fini della VIA postuma e di trasmettere la nota affinché il proponente potesse prevedere alla regolarizzazione di quanto evidenziato;

il proponente, con nota del 04/03/2024, prot. n. 0156190 ha trasmesso la sopra citata documentazione di approfondimento, sulla base della quale il Settore VIA, con nota del 11/03/2024, prot. n. 0162605, ha chiesto il contributo ad ARPAT e, comunque, degli altri soggetti competenti in materia ambientale;

con nota del 21/03/2024 prot. n. 0185699, è pervenuto il contributo conclusivo di ARPAT;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale il 13/09/2023 e successive integrazioni e documenti sopra citati trasmessi in data 18/01/2024 e 04/03/2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto è relativo all'esistente impianto per la tintura di materiale tessile, precisamente di tessuti a navetta in cotone e cotone viscosa;

lo stabilimento della Beste S.p.a. è ubicato in località frazione di Colle, nel Comune di Cantagallo (PO) e si trova all'interno di un'area a destinazione industriale, confinato da un lato dalla ferrovia Prato – Bologna, dall'altro ad ovest dal fiume Bisenzio ed a nord con il Fosso di Cambiaticcio; nel complesso la sede dello stabilimento ricopre un'area pari a 14.000 mq tra capannoni coperti e piazzali; il piazzale scoperto ha un'estensione di circa 3.000 mq, mentre le aree coperte, comprensive di locali chiusi adibiti alle lavorazioni e delle aree di piazzale provviste di tettoia, hanno un'estensione pari a circa 11.000 mq; l'area dello stabilimento si trova nello stretto fondovalle del Torrente Bisenzio, in sinistra idrografica, alla quota topografica di 172 m s.l.m.;

lo stabilimento è costituito da tre corpi di fabbrica attigui distinti come segue:

- il primo fabbricato destinato all'immagazzinamento dei tessuti greggi;
- il secondo fabbricato destinato alle linee produttive ed impianti per attività di preparazione, tintoria e rifinitura di tessuti;
- il terzo fabbricato destinato ad attività di rifinitura, con relativi macchinari per il controllo dei tessuti (specole) ed in parte locali destinati ad uffici;

nei resedi esterni si trovano:

- sotto la tettoia, impianti per lo stoccaggio, dotati di bacini di contenimento;
- vasche di raccolta dell'acqua destinate al processo (una vasca per lo stoccaggio dell'acqua addolcita, una vasca per lo stoccaggio dell'acqua dura prelevata da pozzi e dal fiume, una vasca per un preliminare stoccaggio dell'acqua prelevata dal fosso Cambiaticcio e una vasca per lo stoccaggio di acqua addolcita di raffreddamento destinate al ciclo produttivo);
- le aree per lo stoccaggio di rifiuti posti in depositi temporanei tenuti in condizioni tali da non produrre inquinamento di alcun genere in caso di pioggia;
- aree di stoccaggio per prodotti chimici sigillati dotati di bacini di contenimento e posti sotto la tettoia;
- aree di stoccaggio gasolio dotate di bacino di contenimento e di un sistema di copertura dagli eventi meteorici;
- tre pozzi provvisti di idonea chiusura della testata del pozzo;

il procedimento tintoriale dei tessuti si svolge attraverso le seguenti fasi principali:

- il tessuto greggio o tinto in filo, proveniente da altri fornitori, viene preparato per essere sottoposto alle fasi di lavorazione, per cui viene pulito e lavato dalle impurità e dalle sostanze oleose che sono state utilizzate nelle precedenti lavorazioni (filatura, tessitura ecc). I principali macchinari dedicati a tale scopo sono il bruciapelo, la impregnatrice, il lavaggio, il candeggio, il mercerizzo, il processo di follatura ed il lavaggio in corda di fibre;
- tintura: una volta messa a punto la ricetta, il tessuto viene inserito in apparecchi di varia tipologia denominati "flow", in "Jet Flow", in "Jigger", in "Siluro", in "Pad Batch" e in "tumbler" e si procede alla tintura su larga scala del tessuto che varia a seconda della composizione/peso, della dimensione del lotto e del risultato finale; nel caso in cui il tessuto sia tinto in corda viene allargato con la macchina apricorda in modo da poter essere asciugato e disteso nell'operazione successiva;
- asciugatura: il tessuto, sia in uscita dal reparto preparazione che dal reparto tintoria è sottoposto al relativo trattamento per evitare formazione di muffe prima delle successive lavorazioni; a seconda del risultato finale viene realizzata su diversi tipi macchinari, tra i quali il proponente indica "ramose", "asciuganti in largo", "asciuganti in corda" e "tumbler";
- finissaggio;
- confezionamento e consegna al committente del tessuto tinto;

il proponente nel presente procedimento presenta alcune modifiche consistenti nei seguenti interventi:

- installazione di un nuovo impianto per abbattimento polveri provenienti dalla preparazione/miscelazione di una soluzione contenente prodotti in polvere (solfato di alluminio) che darà origine ad un nuovo punto emissivo significativo identificato con la sigla E20;
- installazione di nr. 7 macchine per la tintura tessuti in discontinuo;
- sostituzione di due ramose esistenti, con nuove ramose di moderna concezione, senza dare origine a nuovi punti emissivi, nè variazioni qualitative e quantitative dei fumi emessi;
- sostituzione del macchinario asciugante in largo con uno di moderna concezione, senza dare origine ad un nuovo punto emissivo;
- sostituzione del macchinario compattatore con uno di moderna concezione, senza dare origine a nuovi punti emissivi;

con le modifiche di progetto sopra riportate la potenzialità produttiva massima dello stabilimento è stimata in circa 52 t/g, lievemente più alta rispetto alla capacità massima attuale di produzione, stimata in circa 50,8 t/giorno; in particolare il proponente chiarisce che l'aumento stimato non determina una modifica del ciclo produttivo, che rimane coerente con quello autorizzato e che i valori di capacità produttiva attuale e futura sopra citati rappresentano le capacità produttive massime teoriche, quelle corrispondenti alla realtà produttiva risultano inferiori, in quanto le nuove 7 macchine da tintura tessuti servono per ottemperare a richieste di mercato di piccoli lotti o campionatura;

relativamente al profilo concessorio delle opere comportanti l'occupazione dell'area demaniale del fiume Bisenzio ed in merito al profilo autorizzatorio dei manufatti presenti nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda in sinistra idrografica, il proponente, nella documentazione integrativa allegata il rilievo dell'area dello stabilimento; nel rilievo prodotto evidenzia che la linea di sponda del fiume ha subito una modifica del ciglio, anche a seguito dell'evento alluvionale del 02/11/2023 e degli interventi effettuati dalle imprese incaricate dai vari Enti pubblici per il ripristino delle aree. In particolare specifica quanto segue:

- nella fascia tra il ciglio di sponda e i 4 metri sono individuabili i seguenti elementi:
 - nr.1 lampione di illuminazione;
 - porzione della cabina di riduzione pressione del gas metano;
 - nr. 2 attrezzature antincendio;
 - porzione di posti auto utilizzati per operazioni di carico scarico;
- nella fascia tra i 4 e i 10 metri dal ciglio di sponda sono individuabili i seguenti elementi:
 - porzione di recinzione frontale all'accesso allo stabilimento;
 - un quadro elettrico;
 - nr. 18 lampioni di illuminazione;
 - porzione della cabina di riduzione pressione del gas metano;
 - nr. 1 attrezzature antincendio;
 - porzione di posti auto utilizzati per operazioni di carico scarico;
 - porzione di posti auto con segnaposto concessionati con atto nr. 3065 del 2002 da parte del Comune di Cantagallo;

il proponente ha analizzato i possibili impatti dovuti alle modifiche impiantistiche ed all'esercizio dell'attività di finissaggio di tessuti previste sulle componenti ambientali interessate e le relative misure di mitigazione e monitoraggio;

in relazione alle emissioni in atmosfera, le emissioni significative dello stabilimento sono le seguenti:

- n. 2 emissioni provenienti da due generatori di vapore alimentati a metano (sigle A2 e A5), dalle quali si originano ossidi di azoto e monossido di carbonio; il proponente nella documentazione integrativa aggiorna correttamente il QRE e precisa che nella relazione tecnica allegata all'istanza il valore di 6,643 MW presente nell'AIA vigente non risulta corretto, per mero errore di trascrizione ed il valore a cui far riferimento è la potenza termica al focolare, pari a 7,575 MW;
- n. 1 emissione proveniente da asciugatura tessuti (B1), dalle quali si originano sostanze organiche volatili (S.O.V.) della Tab. D, Classi I, II, III, IV e V e Alchilbenzeni; l'emissione B1 è dotata di impianto di abbattimento costituito da scrubber ad umido;
- n. 1 emissione proveniente da bruciapelo (C1), effettuata solo su tessuti in cotone, dalle quali si originano sostanze organiche volatili (S.O.V.) della Tab. D, Classi I, II, III, IV e V;
- n. 1 emissione proveniente da spazzolatura tessuti (C2), dalle quali si originano polveri; l'emissione C2 è dotata di impianto di abbattimento costituito da scrubber ad umido;

- n. 2 emissioni (E21, E22) derivanti da garzatura, cimatura e smerigliatura tessuti, dalle quali si originano polveri e dotate di impianto di abbattimento a secco costituito da separatore ed addensatore;
- n. 1 emissione (E26) derivante da lucidatura, dalle quali si originano polveri e dotate di impianto di abbattimento costituito da filtro a secco;
- n. 1 emissione (E29) derivante da banco pesatura coloranti, dotato di impianto di abbattimento costituito da filtro a secco;

il proponente, con le modifiche apportate, dà origine ad una nuova emissione (E20) derivante dalla preparazione/miscelazione di una soluzione contenente solfato di alluminio, installando anche un impianto di abbattimento ad acqua;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, si evince quanto segue:

- *approvvigionamento idrico*: l'approvvigionamento delle acque per il ciclo produttivo e per l'uso civile avviene esclusivamente dalle seguenti fonti riportate nella "Tav. 4" allegata all'istanza in oggetto:

- n. 2 prelievi dal fiume Bisenzio (sigle P1 e P2);
- n. 1 prelievo dal torrente Cambiaticcio (sigla P3);
- n. 2 pozzi artesiani (sigle P4 e P5);
- n. 1 pozzo artesiano per uso civile/consumo umano (sigla P6);

tutti i pozzi sono dotati di idonea chiusura della testata del pozzo;

la concessione di derivazione di acque superficiali dal fiume Bisenzio consente un prelievo fino a 150.000 mc/anno di acqua, mentre la concessione del fosso Cambiaticcio è fissata per un massimo consumo di 189.000 mc/anno; la derivazione di acque sotterranee dai tre pozzi esistenti in concessione (rilasciata dalla Provincia di Prato con Determina Dirigenziale n. 3241 del 14/08/2009) consente un prelievo fino a massimo di 75.000 mc/anno di acqua;

è presente un impianto di recupero dell'acqua addolcita utilizzata per il raffreddamento delle macchine;

- *amd*: le acque meteoriche dilavanti (AMD), delle coperture (tetti e tettoie dei piazzali) nonché quelle dei piazzali, vengono scaricate nell'adiacente torrente del Bisenzio; non è presente un impianto per la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia;

- *scarico idrico*: il proponente specifica nell'elaborato "Tav. 1" che l'attività scarica i propri reflui civili ed industriali attraverso due punti di immissione (S1) e (S2) alla pubblica fognatura che li recapita nel sistema di depurazione consortile "Il Fabbro" posto a Cantagallo e gestito da GIDA S.p.A.; ai due punti di immissione sono associati due pozzetti di ispezione e prelievo: il pozzetto (S1) è preceduto da una vasca di accumulo, il pozzetto (S2) riceve essenzialmente condense di vapore; gli scarichi idrici industriali prima di recapitare in pubblica fognatura sono sottoposti a operazioni di grigliatura meccanica al fine di eliminare le particelle grossolane con un filtro meccanico automatico e una griglia su ciascuno dei due pozzetti di ispezione e prelievo oltre all'operazione di neutralizzazione del pH tramite dosaggio di anidride carbonica; il quantitativo annuo massimo di scarico autorizzato di reflui industriali è pari a 437.000 mc/anno. Gli scarichi idrici delle acque reflue civili sono intubate e raccolte separatamente per poi congiungersi con le acque reflue industriali; le acque reflue meteoriche (individuati in rosa nella tavola degli scarichi) sono gli unici scarichi recapitanti nel fiume Bisenzio;

- *deposito prodotti chimici*: nell'area tergale sono scaricati i prodotti chimici nuovi, sigillati in arrivo dai fornitori; i prodotti stoccati in fusti e cisterne sono situati all'interno dello stabilimento e provvisti di bacino di contenimento, mentre i serbatoi di acqua ossigenata e soda caustica risultano riempiti direttamente dal fornitore tramite autobotte; il proponente ha redatto un Chemical Manager System per individuare una corretta modalità di gestione dei prodotti chimici e dotarsi di una identificazione, collocazione, quantificazione e stoccaggio dei prodotti utilizzati; nel documento si specifica che tutte le superfici dello stabilimento dove avviene lo stoccaggio di prodotti chimici risultano perfettamente impermeabili e che durante le operazioni di carico e scarico è prevista la chiusura delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche;

- *deposito di gasolio*: nell'area tergale è presente una zona destinata a rifornimento di carburante: il deposito di gasolio per autotrazione è dotato di bacino di contenimento e di sistema di copertura dagli eventi meteorici; nelle immediate vicinanze è presente materiale assorbente da utilizzare in caso di eventuali sversamenti.

Il proponente nella documentazione integrativa allega le informazioni dettagliate relative alle stratigrafie del suolo trasmettendo anche le indagini geognostiche e sismiche (sondaggi a carotaggio continuo, prove sismiche in foro DH e di superficie, misure HVSR, prove penetrometriche dinamiche e statiche) redatti da un geologo incaricato. Dai piezometri installati, nei sondaggi effettuati dal proponente nel 2002, nel 2015 e nel 2019, la falda individuata è ad una profondità variabile tra 1,4 e 7,2 m dal p.c;

per quanto riguarda le componenti flora, vegetazione, fauna ecosistemi e paesaggio e beni culturali, il procedimento ha per oggetto un'attività esistente e non sono previste modifiche all'immobile esterno;

in relazione a rumore e vibrazioni il proponente ha trasmesso una valutazione di impatto acustico (VIAC) redatta da tecnico competente in acustica ambientale, specificando che l'attività lavorativa esercitata nello stabilimento viene effettuata in entrambi i periodi di riferimento: diurno e notturno; il recettore sensibile più esposto alla rumorosità dell'azienda è una civile abitazione posta a circa 50 metri dall'ingresso dell'azienda stessa; il limite differenziale di 5 decibel durante il periodo diurno e di 3 decibel durante quello notturno risulta rispettato;

per quanto riguarda la componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche, il proponente afferma che il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi avviene al riparo da agenti atmosferici e parte degli imballaggi vuoti dei prodotti chimici in uso nel ciclo produttivo sono ritirati dai fornitori stessi per il loro successivo riutilizzo; in generale il proponente evidenzia che le aree per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti sono tenute in condizioni da non produrre inquinamento di alcun genere in caso di pioggia;

in relazione al traffico indotto, il proponente stima in circa 15 veicoli/ora, principalmente furgoni, il movimento da e per l'impianto;

Preso atto che il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

- l'area in oggetto ricade in parte nell'Ambito di paesaggio di cui alla Scheda n. 06 "Firenze – Prato - Pistoia", individuato nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), approvato con D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015;

- relativamente ai vincoli ascrivibili al D.Lgs.42/2004, parte dello stabilimento e dell'area in esame risulta interessata in parte dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42/2004) " *I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*";

- con riferimento alla pianificazione comunale del Comune di Cantagallo, si evince che l'area del sito è indicata nel Piano Operativo come "Territorio urbanizzato", comprendente tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista, frange periurbane e tessuti della città produttiva;

- in relazione al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Cantagallo, approvato con D.C.C. n. 12 del 25 febbraio 2005, l'impianto e tutti gli edifici confinanti sono ubicati in Classe IV (area di intensa attività umana);

- con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, l'area di intervento è classificata a pericolosità da alluvione media "P2", in cui rientrano le aree inondabili con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

il Dipartimento ARPAT di Prato, dopo aver esaminato le potenziali ricadute del progetto presentato sulle varie matrici ambientali, nel proprio contributo del 30/10/2023 ed in quello successivo del 02/02/2024, riscontra carenze documentali e di informazioni per le quali ritiene opportuna l'integrazione; altresì nei suddetti contributi il dipartimento elenca le relative proposte da attuare ed integrare nell'ambito del successivo procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA.

Per la componente Suolo, sottosuolo e acque sotterranee specifica che: "*[...] Maggiori approfondimenti sulle componenti suolo, sottosuolo e acque sotterranee potrebbero essere rimandati alla fase autorizzativa AIA; si fa presente, infatti, che l'art. 29 sexies comma 6 bis prevede il monitoraggio delle matrici suolo e acque sotterranee. In tal caso il Proponente dovrebbe presentare un Piano di Indagine, da validare da parte di questo Dipartimento, giustificando le scelte e le proposte di monitoraggio (in termini di modalità e*

frequenza), tenuto conto anche della presenza di depositi di copertura grossolani permeabili e di una falda caratterizzata da elevata vulnerabilità posta cautelativamente a quote molto prossime al p.c. (anche -0,4 m/-1,5 m), alla luce dei prodotti/sostanze utilizzate dall'Azienda, dei presidi adottati e del loro stato di tenuta/manutenzione, dell'eventuale presenza di serbatoi interrati e delle condizioni idrogeologiche locali. Le sezioni litostratigrafiche e le stratigrafie dei sondaggi potrebbero essere richieste all'interno di tale fase di redazione del Piano di Indagine ed utilizzate per ricostruire le condizioni geologiche ed idrogeologiche locali. In merito al Piano di Indagine, si fa presente che sono state emanate recentemente le Linee Guida SNPA 48/20231. Nel caso di esclusione dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, tali Linee Guida propongono all'interno dell'Allegato 3 l'esecuzione di un monitoraggio indiretto del suolo e delle acque sotterranee (vedi Figure 1 e 2 dell'Allegato 3) presentando un piano di verifica dei presidi ed un piano di manutenzione con un format di registro delle misurazioni e delle verifiche effettuate, tranne che in particolari condizioni da accertare da parte del Proponente (monitoraggio diretto del suolo nel caso di misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo non adeguate, e delle acque sotterranee nel caso di "rischio di contaminazione alto"), da stabilire sulla base di specifiche considerazioni sulle condizioni idrogeologiche del sito e dell'adeguatezza delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo. In caso invece di necessità di presentazione della relazione di riferimento, il Proponente dovrà attenersi a quanto prescritto dal DM 95/2019 agli allegati 2 e 3 prevedendo un monitoraggio diretto del suolo e delle acque sotterranee; le Linee Guida 48/2023 propongono in merito delle tabelle per la descrizione dei piezometri, del monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo (vedi tabelle 12, 12a e 12b). In alternativa il Proponente può proporre diverse modalità di monitoraggio, quali un monitoraggio diretto del suolo e delle acque sotterranee tramite campionamenti di suolo e di acque sotterranee da piezometri superficiali, sempre sulla base dell'idrogeologia locale, delle attività svolte e dei presidi adottati; per i particolari sulla realizzazione dei piezometri e del campionamento può essere fatto riferimento alle Linee Guida Arpat di Aprile 2019.

[...] Si legge che ad oggi non sono state condotte verifiche sull'integrità delle condotte interrate e dei relativi pozzetti, e che l'Azienda si impegna ad eseguirle predisponendole all'interno del Piano di Sorveglianza con periodicità biennale. Tali verifiche dovrebbero essere previste all'interno del Piano di Indagine da eseguire ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.lgs. 152/2006; sulla periodicità le citate Linee Guida SNPA 48/2023 suggeriscono una periodicità almeno triennale.

[...] Sarebbe opportuno eseguire il monitoraggio piezometrico all'interno del Piano di Indagine in modo tale da ricostruire nel dettaglio l'idrogeologia dell'area e poter individuare la migliore proposta di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee."

Per la componente atmosfera ricorda che: "[...] la ditta non prevede impianti di trattamento della emissione CI del bruciapelo ma si ricorda che il PRQA prevede la presenza di uno specifico impianto di abbattimento in caso di trattamento su fibre proteiche ed inoltre prevede uno specifico limite per le polveri, non inserito invece nel QRE qui presentato, per il quale si riterrebbe opportuno che la ditta valutasse uno specifico impianto finalizzato al suo raggiungimento; [...] la non significatività del decatizzo e dell'equalizzo dipende dal fatto che tali attività debbano essere effettuate con vapore, diversamente le emissioni sono significative; [...] le n.2 emissioni provenienti da Sfiato Sicurezza del Sifone del deposito Ammoniaca si ritiene siano significative e come tale devono essere gestite. [...] In tale ambito il QRE deve essere adeguato almeno al PRQA e dovranno comunque essere indicate le modalità per l'adeguamento alle relative BATC del tessile".

Per la componente ecosistemi, flora e fauna specifica che: "[...] nei procedimenti di Assoggettabilità a VIA postuma può risultare complesso recuperare informazioni ante opera o in fase di cantiere per cui i principali impatti di una derivazione idrica dovranno essere valutati ex post ovvero in fase di esercizio, anche per indirizzare in modo efficace le eventuali mitigazioni e compensazioni. L'impatto della pressione deve quindi essere analizzato attraverso indicatori sito-specifici (individuati tra quelli più idonei nel set previsto dalla normativa - D.M. 260/10) definiti in un Piano di Monitoraggio Ambientale, che permettano di chiarire l'effetto sull'ecosistema locale della riduzione di portata idrica prevista."

Per la componente rumore propone di prescrivere la seguente condizione, anche in considerazione del fatto che le misurazioni fonometriche sono realizzate con portoni, porte, finestre, lucernari e qualsiasi altro tipo di apertura mantenuti chiusi: "[...] l'attività lavorativa dell'azienda debba essere sempre svolta con portoni, porte, finestre, lucernari e qualsiasi altro tipo di apertura mantenuti costantemente chiusi; [...] inoltre considerate anche la breve distanza con i recettori, si propone che venga richiesto all'azienda di inviare, entro 60 giorni dalla realizzazione delle modifiche una nuova VIAC che mostri, mediante esecuzione di misure fonometriche effettuate nelle medesime postazioni utilizzate nella VIAC del 01.03.2022, il rispetto di tutti i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14.11.97. "

Nel contributo conclusivo del 21/03/2024, dopo aver esaminato la documentazione di approfondimento, in rapporto alle varie componenti ambientali, ricorda che rimangono invariate le indicazioni riportate nel contributo del 02/02/2024, ma ritiene che nella successiva fase autorizzativa, il proponente debba attuare le proposte relative al monitoraggio piezometrico ed al Piano di Indagine da redigere ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.lgs. 152/2006;

l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, nel contributo del 26/10/2023, in relazione alla pianificazione di propria competenza, evidenzia quanto segue:

- con riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 – 2027 (PGR), l'area di intervento è classificata a pericolosità da alluvione media "P2", nella quale ai sensi dell'articolo 9 della disciplina di Piano la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

- con riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), l'area di intervento non ricade in area classificata a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;

- con riferimento al Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 (PGA), l'area di intervento:

- è limitrofa al corpo idrico superficiale fiume Bisenzio Monte, classificato in stato ecologico buono (con obiettivo del suo mantenimento) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e interessa il corpo idrico sotterraneo delle Arenarie di Avanfossa della Toscana Nord-Orientale – Zona Dorsale Appenninica, classificato in stato chimico e quantitativo buono (con obiettivo del loro mantenimento); pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- è limitrofa a un corpo idrico fluviale, per cui si raccomanda di valutare l'applicabilità all'intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d'acqua (sebbene tali aree e zone non siano state ancora formalmente individuate dal PGA) contenute agli articoli 24, 26 e 27 degli Indirizzi di Piano;

- con riferimento al Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, l'area di intervento:

- è classificata come area "di possibile interferenza con il reticolo superficiale" (ai sensi degli artt. 13 e 15 delle norme di PBI);
- è ricompresa in Interbacino a deficit idrico superficiale molto elevato "C4" (ai sensi dell'art. 21 delle norme di PBI); pertanto, eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI.

- il Comando provinciale di Prato del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nel contributo del 13/10/2023 sulla documentazione iniziale, sollecita il proponente a presentare la richiesta di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 4, D.P.R. n. 151/2011, che non risulta ancora inoltrata;

- il dipartimento della prevenzione dell'Azienda USL Toscana centro, nel contributo del 10/11/2023, ritiene che il progetto presentato dal proponente non comporti impatti negativi significativi; in particolare fornisce alcune indicazioni e raccomandazioni come segue: *"tutte le lavorazioni indicate nella relazione tecnica suscettibili di produrre gas, polveri e vapori generati durante il lavoro, dovranno essere captate alla fonte nel punto di loro emissione al fine di evitare la loro dispersione nell'ambiente di lavoro, anche durante le operazioni di manutenzione; la realizzazione dei suddetti sistemi di captazione dovrà essere comunque conforme ai criteri di progetto e d'installazione indicati dalla Norma Tecnica ACGIH Industrial Ventilation o norma tecnica equipollente; dovranno essere rispettate tutte le misure preventive e protettive previste dal Titolo IX "sostanze pericolose" capi I e II del D.Lgs. 81/08 e smi"*;

- Publiacqua S.p.a., nel proprio contributo del 09/10/2023, dopo aver esaminato la documentazione iniziale e quella integrativa, rileva che, in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, non sussistano particolari motivi ostativi all'accettabilità dei reflui in pubblica fognatura;

Publiacqua S.p.a. specifica fin da subito, che dovrà essere rispettato quanto previsto nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili BAT per l'industria tessile in merito agli scarichi in pubblica fognatura di cui allegato I della Direttiva 2010/75/UE aggiornato il 20/12/2022;

- RFI Spa - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna, nel proprio contributo del 02/01/2024 ed in quello successivo del 19/02/2024, analizzata la documentazione trasmessa, prende atto che le opere in progetto interne all'edificio industriale consistono nella sostituzione di alcuni impianti produttivi, mentre le opere esterne sono poste fuori dalla fascia di rispetto ferroviaria; RFI conclude affermando che non ritiene necessaria alcuna autorizzazione per la pratica in oggetto;

- GIDA S.p.a., in qualità di gestore dell'impianto di depurazione IDL di Cantagallo, nel contributo del 06/02/2024, evidenzia che il proponente partecipa al sistema centralizzato di depurazione e che lo scarico recapita all'impianto di depurazione di Cantagallo; GIDA esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico del proponente per un volume massimo pari a 437.000 mc/anno, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *rispettare i valori limite di emissione in pubblica fognatura emanati da G.I.D.A. con delibera del C.d.A. del 18.04.2001 e successive modifiche ed integrazioni;*

- *rispettare le norme che regolano la materia contenute nel "Regolamento del servizio di depurazione delle acque reflue del comprensorio tessile di Prato";*

- *produrre a G.I.D.A. S.p.A. una copia aggiornata dell'attestato di partecipazione al Progetto Acqua qualora la ditta effettui le seguenti modifiche e/o variazioni: quantità di reflui scaricate, ragione sociale, partita I.V.A., C.F., titolare/Legale Rappresentante, ubicazione/indirizzo dell'insediamento produttivo;*

- *allo scopo di valutare al meglio la qualità dei reflui industriali che recapitano agli impianti di depurazione, la ditta dovrà effettuare, almeno con cadenza annuale, l'analisi sulle acque di scarico dei seguenti parametri: pH, COD, BOD₅, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale (N-NH₄), azoto nitroso (N-NO₂), azoto nitrico (N-NO₃), azoto totale (N-Ntot), tensioattivi anionici (MBAS), tensioattivi non ionici (BiAS), cromo VI, ferro (Fe), rame (Cu), zinco (Zn), cloro (Cl), cloruri, oli e grassi, idrocarburi totali. Le analisi saranno tenute presso la ditta a disposizione di GIDA, che potrà consultarle e richiederne copia in occasione di eventuali controlli o campionamenti. GIDA si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori accertamenti analitici;*

il Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel primo contributo del 30/10/2023, relativo alla documentazione iniziale, ritiene che il proponente debba chiarire per la componente atmosfera, la potenza termica nominale effettiva dei due generatori, in quanto nel quadro riassuntivo delle emissioni (QRE) e nella relazione allegata all'istanza, la potenza termica nominale risulta 7,575 MW, differente e superiore a quella riportata nell'AIA vigente. Altresì il Settore, in relazione al consumo della risorsa idrica, specifica le seguenti osservazioni, che il proponente è tenuto ad approfondire nel successivo procedimento di riesame dell'AIA con valenza di rinnovo: "[...] Lo studio preliminare ambientale presentato non prende in considerazione che l'installazione dovrà essere adeguata alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria tessile, scaricabili sul sito: <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference>. Viene citato l'adeguamento alle prescrizioni riportate nel PRQA ma non si tiene conto dell'adeguamento dell'installazione a quanto previsto come cogente dal 20/12/2026.

Pertanto rilevato che il riesame, che dovrà essere svolto da questo Settore, riguarda anche il riesame per BATc, ex art. 29-octies comma 3 lettera a), la documentazione presentata risulta comunque carente per tale aspetto. Si rileva, tuttavia, che le prestazioni ambientali richieste dalle BATc, risultano più stringenti, in relazione a BATAEL e a monitoraggio, rispetto a quanto prescritto nell'Allegato 2 al PRQA o quanto già prescritto nell'AIA succitata e pertanto, fatto salvo gli elementi di competenza di codesto Settore, si ritiene che la valutazione dell'allineamento alle BATc sia da demandarsi alla fase autorizzativa di ns competenza.

[...] Nella documentazione presentata per la verifica dell'assoggettabilità del progetto a VIA è riportato che il consumo di risorsa idrica deriva esclusivamente da pozzo: potrebbe essere valutata dall'Azienda anche, come miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, un progetto di recupero delle AMDNC che al momento sono scariche in pubblica fognatura. La formazione dello scarico industriale in pubblica fognatura non è descritto né è descritto alcun tipo di trattamento allo stesso, fatta eccezione di un breve accenno, senza dettagli, al sistema di filtrazione delle pelurie e alla regolazione di pH. Pertanto deve desumersi che la depurazione dello scarico industriale dell'installazione è demandata all'impianto di depurazione centralizzato gestito da GIDA S.p.A. (Gabbolana – Vaiano). Tuttavia il sistema fognario della provincia di Prato al momento non è un sistema chiuso e la vicinanza tra l'accesso alla fognatura del refluo industriale proveniente dall'installazione e un punto di scarico di uno scolmatore della rete fognaria (SF01584), fa sì che il refluo scaricato dall'azienda, possa inficiare la qualità dello scarico dello scolmatore stesso

trasferendo le sostanze inquinanti originate dall'attività direttamente in ambiente senza alcun trattamento. Richiamata la DGRT 927 del 31/07/2023 " Approvazione schema di Accordo Attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano", Accordo in via perfezionamento, si rileva che nell'Allegato 4 al suddetto Accordo non sono previsti progetti di costruzione di fognature industriali nella Vallata (Vaiano, Cantagallo e Vernio). Pertanto la BESTE S.p.A. dovrà prevedere che, entro il 20/12/2026, dovrà essere introdotto un sistema di abbattimento/depurazione al fine del rispetto delle BATAEL per scarico indiretto degli inquinanti previsti nelle BATc e della Tab. 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per gli altri. Nel tempo transitorio potrà essere applicato l'art. 15 dell'Allegato A della DGRT 927 del 31/07/2023."

Nel contributo conclusivo del 06/02/2024, sulla documentazione integrativa, il Settore valuta che sono ancora da approfondire gli aspetti relativi alla componente atmosfera ed alla componente ambiente idrico; tali aspetti possono essere adeguatamente chiariti dal proponente nel successivo procedimento di riesame dell'AIA con valenza di rinnovo, come segue: " [...] Preme evidenziare, tuttavia, che, da quanto riportato nella documentazione integrativa, non risulta al momento possibile definire il rispetto delle BATAEL sia per lo scarico indiretto sia per le emissioni in atmosfera. Deve essere precisato che contrariamente a quanto asserito nella documentazione integrativa, allo scarico industriale proveniente dall'attività dovrà essere applicato il BATAEL per gli scarichi indiretti: indiretti proprio perché successivamente è previsto un ulteriore trattamento centralizzato da distinguersi dagli scarichi diretti cioè direttamente in ambiente. Per le emissioni in atmosfera viene genericamente asserito un rispetto del BATAEL di TCOV di 40 mg/Nm³ senza specificare le emissioni e senza valutazione per altri inquinanti (es. Polveri).

In generale per quanto riguarda l'allineamento alle BATc si precisa che un idoneo documento da valutare in sede di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, deve chiaramente riportare le BAT applicate, non applicate, non applicabili con le relative giustificazioni e descrizioni, definendo precisamente lo stato di attuazione e una precisa progettazione in caso di eventuale adeguamento. Non devono essere riportate dichiarazioni di intenti, senza una adeguata progettazione della messa in opera di azioni di miglioramento, senza strumenti di verifica o di monitoraggio degli sviluppi di quanto previsto come miglioramento.

[...] Componente Atmosfera. Si evidenzia che il metodo analitico per la determinazione degli NOx è difforme da quanto autorizzato nel PmeC: demandando ad ARPAT per verifiche maggiormente approfondite, si rileva l'incertezza in merito all'effettivo rispetto del limite di 100 mg/Nm³ autorizzato; visto il QRE presentato si rileva quanto segue:

- la stima degli inquinanti per l'emissione B1 potrebbe non essere in linea con la dichiarazione del rispetto del limite di BATAEL per TCOV pari a 40 mg/Nm³. Anche per questa emissione, visti i certificati analitici della relazione annuale 2023, si rileva dati di portata non coerenti con quanto riportato in autorizzazione o nel QRE presentato;

- l'emissione C1 (bruciapelo o gazatura nelle BATc) dovrà rispettare entro il 01/01/2025 il valore limite di 20 mg/Nm³, secondo quanto previsto dal PRQA: non è presente una valutazione in merito;

- non risulta chiara in quanto non valutata la presenza di emissioni di cui alla BAT 27;

- alcune emissioni sono classificate art. 272 comma 5 ma, dalla breve descrizione riportata in tabella, sembrerebbe una vecchia classificazione che non tiene conto della nuova definizione, ad opera del D.Lgs. 183/2017, di sfati e ricambi d'aria;

- anche altre emissioni definite in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 devono essere rivalutate;

[...] Componente Ambiente idrico. Si prende atto che le AMDNC sono scaricate direttamente in corpo idrico: dovrà essere presentato un piano di prevenzione e gestione delle AMD o in alternativa un'istanza di esclusione. Il recupero delle AMDNC dovrebbe essere un'azione di miglioramento che l'Azienda mette in atto per un ulteriore ottimizzazione del consumo della risorsa.

Per quanto riguarda lo scarico industriale derivante dallo svolgimento dell'attività si conferma quanto già detto nel precedente contributo e cioè che la BESTE S.p.A. dovrà prevedere che, entro il 20/12/2026, dovrà essere introdotto un sistema di abbattimento/depurazione al fine del rispetto delle BAT-AEL per scarico indiretto degli inquinanti previsti nelle BATc e della Tab. 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per gli altri. Si ricorda che il sistema fognario che afferisce all'impianto di depurazione di Cantagallo gestito da GIDA S.p.A. al momento non è un sistema chiuso e la vicinanza tra l'accesso alla fognatura del refluo industriale proveniente dall'installazione e un punto di scarico di uno scolmatore della rete fognaria (SF01584) nonché del by pass di testa dell'impianto stesso, fa sì che il refluo scaricato dall'azienda, possa inficiare la qualità dello scarico degli scolmatori trasferendo le sostanze inquinanti anche pericolose, originate dall'attività, direttamente in ambiente senza alcun trattamento."

Il Settore conclude il proprio parere specificando che la valutazione di quanto sopra evidenziato è demandata alla fase autorizzativa di propria competenza; il proponente è invitato ad adeguare la documentazione per il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA secondo le indicazioni dei contributi sopra riportati;

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale, nel contributo del 28/10/2023 evidenzia che l'area dello stabilimento ricade in parte nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda in sinistra idrografica del fiume Bisenzio e ricorda che in detta fascia possono essere autorizzate solo opere prive di rilevanza edilizia, ai sensi dell'art. 137 della l.r. 65/2014 e che in tale fascia non sono ammessi nuovi parcheggi; altresì il settore rileva che dalla documentazione trasmessa non è possibile definire se sono presenti scarichi nel fiume Bisenzio e attraversamenti del corso d'acqua con reti di servizio interferenti con l'area demaniale. In particolare, specifica che: *“nella planimetria sono indicati due scarichi, S1 e S2, di cui non è indicato il conferimento, sebbene nella relazione tecnica sia precisato che l'Azienda scarica i propri reflui, attraverso due punti di immissione, nel sistema di depurazione consortile. Oltre a questi scarichi, nella planimetria sono inoltre indicati altri scarichi, non descritti in relazione. Si ricorda che eventuali scarichi nel fiume Bisenzio sono soggetti a concessione ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016, così come eventuali attraversamenti del fiume.”*

In seguito alla documentazione integrativa e di approfondimento presentata dal proponente in data 18/01/2024 e 04/03/2024, il Settore ha trasmesso il proprio contributo conclusivo, in data 27/03/2024, dal quale prende atto del rilievo planimetrico trasmesso, relativo al ciglio di sponda del fiume Bisenzio, oltre all'elenco di opere/manufatti esistenti nelle fasce di rispetto di larghezza di 4 e 10 metri e del chiarimento sugli attuali scarichi delle acque meteoriche nel Bisenzio; a tal proposito il settore chiede al proponente di trasmettere una relazione tecnica che dimostri la legittimità delle opere elencate e comunica ulteriormente che: *“Le opere non legittime dovranno essere sanate con richiesta di autorizzazione inviata tramite lo sportello del SUAP. Si anticipa che potranno essere sanate solo le opere conformi a quanto prescritto dall'art. 3 della L.R. 41/2018 e prive di rilevanza edilizia ai sensi dell'art. 137 della L.R. 65/2014. Si comunica altresì che nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del fiume Bisenzio non sono ammessi nuovi parcheggi oltre a quelli concessionati dal Comune; le parti destinate a parcheggio in fascia di rispetto non concessionate dal Comune, non potranno essere considerate utili ai fini urbanistici, pertanto non possono configurare come aree a parcheggio.”*

Per quanto riguarda gli scarichi esistenti delle acque meteoriche, che conferiscono direttamente nelle acque del fiume Bisenzio, il settore prescrive al proponente di presentare istanza di concessione ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016 tramite lo sportello del SUAP, per i sette scarichi recapitanti nel fiume Bisenzio;

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, dopo aver esaminato la documentazione iniziale trasmessa, nel contributo del 25/10/2023 non riscontra elementi di particolare rilevanza in relazione alle strade regionali esistenti, alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti e non ravvisa interferenze in riferimento agli ambiti ferroviari esistenti o previsti nel PRIIM.

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

per quanto riguarda la componente atmosfera, il proponente ha elaborato uno studio meteo diffusionale, al fine di valutare la ricaduta al suolo, tramite l'applicazione del modello previsionale di dispersione CALPUFF, delle emissioni in atmosfera rilasciate dai due generatori; la simulazione modellistica relativa alla dispersione degli inquinanti atmosferici ha lo scopo di analizzare l'impatto sulla qualità dell'aria prodotto dalle emissioni dello stabilimento; lo studio è realizzato utilizzando, come modello di simulazione, il software MMS CALPUFF (ver. 6.42), considerando le emissioni originate dai due generatori, che superano i 10 MW complessivi; il modello ha considerato un reticolo delle dimensioni di 3 km x 3 km e passo pari a 100 m; nel reticolo sono individuati 10 recettori e considerati gli inquinanti di monossido di carbonio, particolato, biossidi di zolfo e ossidi di azoto; i risultati forniti dalla modellistica rispettano per gli inquinanti CO, NO₂, PM₁₀ ed SO₂ i valori limite di concentrazione previsti dalla normativa vigente per la qualità dell'aria (D.Lgs. 155/2010); alla luce delle risultanze viene evidenziato il rispetto dei valori limite definiti dal D.Lgs. 155/2010 per tutti gli inquinanti analizzati, sia per lo scenario attuale che per quello futuro.

Tenuto conto che il proponente non modifica il proprio assetto emissivo e che rispetto alla situazione attuale prevede di apportare delle migliorie, sostituendo i vecchi impianti con altri di nuova generazione o inserendo

degli impianti di abbattimento, si ritiene che il proponente debba chiarire, nell'ambito del riesame dell'AIA, tutte le osservazioni contenute nei contributi sopra citati di ARPAT e del Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali per l'adeguamento del QRE e l'adeguamento alle BATC del tessile;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo, sottosuolo e acque sotterranee si specifica quanto segue:

il proponente integra gli studi effettuati con una relazione geologica in cui sono riportate le informazioni sulla vulnerabilità idrogeologica dell'area ed un maggior approfondimento in merito alla valutazione degli impatti sulla componente idrico suolo, sottosuolo e acque sotterranee; in relazione alla vulnerabilità idrogeologica del sito, alla luce della presenza di depositi grossolani superficiali e di una falda freatica cautelativamente a 2 m dal p.c., il geologo attribuisce la classe di vulnerabilità elevata; per quanto attiene la valutazione degli impatti sulle matrici citate esclude la necessità di eseguire campionamenti di suolo o sottosuolo in considerazione del buono stato delle pavimentazioni, perfettamente impermeabili e del fatto che le acque sotterranee risultano già oggetto di analisi periodiche con esito sempre negativo. Il proponente ribadisce che non si sono mai verificati inquinamenti accidentali nello stabilimento, ogni principio di sversamento è stato sempre prontamente gestito dall'azienda; tuttavia in futuro si impegna ad eseguire le verifiche sull'integrità delle condotte interrato e dei relativi pozzetti.

Nelle integrazioni riporta i parametri ricercati nelle acque dei tre pozzi negli anni 2018 e 2022, in cui sono rappresentati metalli (cadmio, cromo totale, nichel, piombo e rame) ed i seguenti composti organici e alogenati volatili: 1,2-dicloroetano, cloruro di vinile, tetracloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene+tricloroetilene; nel 2022, oltre ai suddetti parametri, determina anche: triometani (bromoformio, cloroformio, bromodichlorometano, trilometani totali) ed i composti organici aromatici (benzene); tuttavia precisa che nel sito non sono mai stati utilizzati idrocarburi alogenati e che l'Azienda non ha mai effettuato lavaggi con percloroetilene, poiché per il lavaggio a secco (impianto dismesso nel 2020) veniva usato come sgrassante un prodotto a base di idrocarburi non alogenati. Per maggior chiarezza il proponente allega il Piano di gestione dei solventi relativo agli anni dal 2017 al 2020, nonché le analisi dei fanghi eseguite negli anni dal 2018 al 2020. Il proponente conclude che tutti i parametri esaminati, risultano conformi alle disposizioni previste dal D.lgs. 31/2001. ARPAT nei contributi citati conclude che tali verifiche dovrebbero essere previste all'interno del Piano di Indagine da eseguire ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.lgs. 152/2006 (come indicato precedentemente) con una periodicità almeno triennale e che sarebbe opportuno eseguire il monitoraggio piezometrico all'interno del suddetto piano in modo da ricostruire nel dettaglio l'idrogeologia dell'area e poter individuare la migliore proposta di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee;

- *in merito all'approvvigionamento idrico*: il proponente a supporto del fabbisogno idrico integra la documentazione fornendo gli estremi autorizzativi per la derivazione delle acque sotterranee dai pozzi assieme a quelle delle acque superficiali dal Fiume Bisenzio e dal Torrente Cambiaticcio; precisa anche che il prelievo di acqua dai due corpi idrici avviene solo quando la portata lo consente ed al di sotto dei limiti concessi; il prelievo dal fosso Cambiaticcio si interrompe nei casi di portata minore e che le pompe di prelievo dal fiume Bisenzio sono posizionate ad un livello tale che non è consentito prelevare in situazioni di magra; l'Azienda si è anche dotata di un serbatoio di accumulo dell'acqua di 1.300 mc. Per la derivazione da acque sotterranee il proponente si impegna ad eseguire al più presto i monitoraggi piezometrici. ARPAT valuta che maggiori approfondimenti sulle componenti suolo, sottosuolo e acque sotterranee potrebbero essere rimandati alla fase autorizzativa AIA; fa anche presente che l'art. 29 sexies comma 6 bis prevede un Piano di Monitoraggio Ambientale delle matrici suolo e acque sotterranee. Altresì per valutare l'effetto sull'ecosistema locale della riduzione di portata d'acqua dei corpi idrici superficiali ARPAT ritiene debba essere monitorato attraverso indicatori sito-specifici (individuati tra quelli più idonei nel set previsto dalla normativa del D.M. 260/10) definiti nel piano suddetto;

- *in merito allo scarico idrico*: il proponente chiarisce, richiamando la "Tav. I", che gli scarichi idrici dell'azienda sono: le acque reflue industriali (rappresentate di colore azzurro), recapitate nel sistema di depurazione consortile attraverso due punti di immissione, ai quali sono associati i due pozzetti di ispezione e prelievo denominati S1 e S2; le acque reflue civili (rappresentate di colore marrone), le quali risultano adeguatamente intubate e raccolte separatamente nella relativa fognatura di stabilimento, per poi congiungersi con le acque reflue industriali; le acque meteoriche (rappresentate di colore rosa), le quali vengono scaricate direttamente nel fiume Bisenzio; i reflui industriali sono convogliati in pubblica fognatura e il quantitativo annuo massimo autorizzato è pari a 437.000 mc/anno; la documentazione presentata non evidenzia modifiche sulla tipologia degli scarichi industriali prodotti e sulla quantità scaricata. Le caratteristiche qualitative attese per lo scarico industriale rimangono pertanto stabili e identificabili con

quelle di un'attività di tintoria, desumibili dalla tabella di cui all'Allegato 3 del Regolamento del servizio di depurazione delle acque reflue del comprensorio tessile pratese.

Il proponente, nella documentazione integrativa, evidenzia che la società è impegnata a limitare il grado d'inquinamento degli scarichi idrici, agendo sui prodotti chimici utilizzati, in modo da stare a livelli molto inferiori ai limiti imposti. Inoltre ritiene che le BAT-AEL non debbano essere applicate in quanto gli scarichi liquidi vengono inviati all'impianto di depurazione consortile.

Il sistema fognario che afferisce all'impianto di depurazione di Cantagallo gestito da GIDA S.p.A. al momento non è un sistema chiuso e la vicinanza tra l'accesso alla fognatura del refluo industriale proveniente dall'installazione e un punto di scarico di uno scolmatore della rete fognaria (SF01584) nonché del by pass di testa dell'impianto stesso, fa sì che il refluo scaricato dall'azienda, possa inficiare la qualità dello scarico degli scolmatori trasferendo le sostanze inquinanti anche pericolose, originate dall'attività, direttamente in ambiente senza alcun trattamento. Si ricorda, a tal proposito, che il proponente dovrà prevedere entro il 20/12/2026 di introdurre un sistema di abbattimento/depurazione al fine del rispetto delle BATAEL per lo scarico indiretto degli inquinanti previsti nelle BATc e della Tab. 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per gli altri; il proponente attua, in via provvisoria, delle procedure di interruzione dello scarico, in occasione di eventi meteorici rilevanti, per quei reflui con caratteristiche qualitative non idonee al rispetto dei valori limite di cui alla tabella 3 allegato 5 del Dlgs 152/2006;

- *in merito alla gestione di eventuali prodotti chimici*, il proponente adotta un'apposita procedura operativa relativa alla gestione, stoccaggio e sversamento dei prodotti chimici, riportando anche il documento "Chemical Manager System" per garantire un utilizzo sicuro e responsabile dei suddetti prodotti chimici; all'interno del documento sono presenti la gestione dell'inventario delle sostanze chimiche, le schede di sicurezza e dei rifiuti pericolosi, la definizione delle procedure di acquisto e di monitoraggio dei consumi, la formazione dei dipendenti sulla manipolazione sicura di tali sostanze, la valutazione del rischio e l'implementazione di misure per mitigare i rischi associati all'uso delle sostanze chimiche stesse. Il proponente afferma che non è più provvista della macchina di lavaggio con solvente;

- *in relazione alle aree dello stabilimento ricadenti nelle fasce di larghezza di 4 e di 10 metri dal ciglio di sponda* in sinistra idrografica del fiume Bisenzio, il proponente ha integrato la documentazione con un rilievo topografico degli spazi limitrofi alla sponda del fiume, anche in relazione all'evento alluvionale del 02/11/2023 che ha determinato una modifica dello ciglio stesso;

per quanto riguarda la componente rumore, l'impianto è ubicato in Classe IV; il proponente ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale si evince il rispetto dei valori limite diurni e notturni previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Cantagallo; mediante l'esecuzione di misurazioni fonometriche il proponente dimostra il rispetto di tutti i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14.11.97, anche quelli in prossimità della civile abitazione in entrambi i periodi di riferimento. Considerato quanto sopra, al fine di contenere i possibili impatti generati dalle attività nei confronti dei ricettori, si ritiene necessario impartire alcune condizioni, come riportato nel successivo quadro prescrittivo;

in relazione al traffico indotto, il proponente stima in circa 15 veicoli/ora, principalmente furgoni, quindi non mezzi pesanti, il movimento da e per l'impianto; l'impianto è esistente e le modifiche di progetto non comporteranno variazioni rilevanti sotto questo aspetto;

per quanto riguarda la componente rifiuti e bonifiche, il proponente nella documentazione trasmessa, in particolare nell'allegato 6 evidenzia come la società si è dotata di procedure operative per la gestione dei rifiuti originati da scarti tessili, imballaggi (plastica, legno, cartone, etc.), imballaggi di sostanze pericolose, scarti di ferro e acciaio derivanti da operazioni di manutenzione effettuate dall'officina presente nello stabilimento; per la gestione dei rifiuti il proponente si è dotata del documento Chemical Manager System per individuare una corretta modalità di gestione;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'esercizio dell'impianto determinerà alcuni impatti negativi, per i quali sono previste misure di mitigazione; l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto relativo all'esistente impianto per l'attività di finissaggio di tessuti, ubicato in Via Primo Levi n. 6, nel Comune di Cantagallo;

Dato atto che la società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto di modifica, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto di modifica in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. nella documentazione da presentare ai fini del successivo procedimento di riesame dell'AIA con valenza di rinnovo, il proponente deve:

a) trasmettere un Piano di indagine per il monitoraggio delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006, che tenga conto dell'ubicazione di possibili centri di pericolo, dei pozzi esistenti e delle caratteristiche idrogeologiche dell'area;

b) predisporre la verifica dell'integrità di condotte/reti interrato e dei relativi pozzetti, con periodicità almeno triennale, in quanto possibile veicolo di inquinanti verso il suolo e le acque di falda;

c) predisporre un piano di monitoraggio per verificare l'impatto della pressione sui corsi d'acqua derivante dalle derivazioni idriche, analizzato attraverso indicatori sito-specifici (individuati tra quelli più idonei nel set previsto dalla normativa - D.M. 260/10), che permettano di chiarire l'effetto sull'ecosistema locale della riduzione della portata idrica prevista;

d) adeguare il QRE al PRQA ed indicare le modalità per l'adeguamento alle relative BATC del tessile.

(la presente prescrizione n.1 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente)

2. il proponente, entro 60 giorni dalla realizzazione delle modifiche deve redigere una nuova VIAC con esecuzione di misure fonometriche che attestino il rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M 14.11.97, ed indicare che sono mantenuti chiusi portoni, porte, finestre, lucernari e qualsiasi altro tipo di apertura durante l'esercizio dell'attività;

(la presente prescrizione n.2 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente)

e raccomandare al proponente:

di tenere conto delle raccomandazioni espresse da ARPAT (note del 30/10/2023, del 02/02/2024 e del 21/03/2024 e dal Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali (note 30/10/2023 e del 06/02/2024) nei contributi istruttori di competenza agli atti del presente procedimento;

di uniformarsi alle richieste espresse dal Comando Vigili del Fuoco di Prato riportato nel contributo istruttorio del 13/10/2023, in merito alla presentazione dell'istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);

di garantire in ogni momento l'esperimento delle procedure per il contenimento di eventuali sversamenti di prodotti chimici all'interno dello stabilimento previste nella documentazione presentata ai fini del presente procedimento;

di attuare tutte le mitigazioni previste nel progetto presentato, in particolare, con riferimento alla componente idrica, suolo e sottosuolo;

relativamente al Piano gestione acque del Distretto appennino settentrionale, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, di assicurare, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

Ritenuto inoltre necessario ricordare al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

di dare riscontro a quanto osservato dal Settore Regionale Genio Civile Valdarno Centrale nei contributi del 28/10/2023 e del 27/03/2024 e, per gli scarichi nel Fiume Bisenzio, presentare, tramite lo sportello del SUAP, apposita istanza di concessione ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016;

ai fini del rilascio dell'AIA, in relazione allo scarico idrico, di tenere in considerazione le indicazioni suggerite da G.I.D.A. S.p.A. e riportate in premessa al presente atto;

che tutte le lavorazioni indicate nella relazione tecnica suscettibili di produrre gas, polveri e vapori generati durante il lavoro, dovranno essere captate alla fonte nel punto di loro emissione al fine di evitare la loro dispersione nell'ambiente di lavoro, anche durante le operazioni di manutenzione;

che la realizzazione dei suddetti sistemi di captazione dovrà essere comunque conforme ai criteri di progetto e d'installazione indicati dalla Norma Tecnica ACGIH Industrial Ventilation o norma tecnica equipollente;

il rispetto di tutte le misure preventive e protettive previste dal Titolo IX "*sostanze pericolose*" capi I e II del D.Lgs. 81/08;

che, relativamente al Piano gestione acque del Distretto appennino settentrionale, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, deve essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

che, relativamente al Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI), considerato che l'area di intervento è classificata come area con acquifero "*a disponibilità idrica molto inferiore alla ricarica - D4*", eventuali nuovi prelievi idrici potranno essere assoggettati a limitazioni o condizionamenti di cui alla stessa disciplina normativa di PBI;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione dei nuovi interventi previsti e la gestione dell'installazione in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all'esistente impianto per l'attività di finissaggio di tessuti, con modifiche impiantistiche, ubicato in Via Primo Levi n. 6, nel Comune di Cantagallo (PO), proposto da Beste S.p.a. (sede legale: Via Primo Levi n. 6, Cantagallo (PO) - c.f./p.iva 01629440973), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2010 e della d.g.r. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Beste S.p.a.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore Lorenzo DROSE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9939 - Data adozione: 10/05/2024

Oggetto: D.lgs 19/2021- Servizio fitosanitario regionale - Piano di Azione per l'eradicazione del focolaio di *Toumeyella parvicornis* (Cockerell), in Comune di Pisa - Versione 3 - Revoca del DD n. 677 del 15/01/2024

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD011311

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il D.Lgs n. 19 del 2 febbraio 2021 relativo alle Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.M. del 3 giugno 2021 che definisce le misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (cocciniglia tartaruga) che sta producendo danni ingenti sulle piante di pino domestico nei focolai presenti attualmente in Lazio e Campania;

Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale e s.m.i.;

Visto il proprio Decreto Dirigenziale n° 677 del 15/1/2024 "D.Lgs n° 19/2021 - Servizio Fitosanitario – Revisione del Piano di azione per l'eradicazione di *Toumeyella parvicornis* (Cockerell), in Comune di Pisa, località Tirrenia";

Visto il proprio Decreto Dirigenziale n° 8140 del 16/4/2024 "Delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Toumeyella parvicornis*: nuova delimitazione e revoca del Decreto Dirigenziale n° 18496 del 29/8/2023";

Considerato che il Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito del rinvenimento, ha avviato indagini in località Tirrenia tramite rilievi su esemplari di *Pinus pinea* e *Pinus pinaster* posti in proprietà pubblica e privata e che dalle risultanze di tali accertamenti è emerso che l'infestazione ha interessato pini domestici e marittimi anche in aree prossime al centro della località;

Tenuto conto del documento tecnico ufficiale n° 33 del Servizio fitosanitario nazionale 'Linee guida per la gestione del materiale di risulta degli abbattimenti e delle potature di

piante infestate da *Toumeyella parvicornis* (Cockerell)' che integra le Linee guida pubblicate in allegato al D.M. del 3 giugno 2021;

Tenuto conto delle indicazioni tecniche in merito alle modalità di esecuzione di trattamenti endoterapici su piante di pino infestate da *Toumeyella parvicornis* ricevute dal CREA-DC;

Tenuto conto delle risultanze delle indagini svolte negli ultimi mesi dal Servizio fitosanitario nell'area delimitata per *Toumeyella parvicornis* che hanno accertato una ulteriore diffusione del parassita;

Rilevata la necessità di integrare il Piano di azione con alcune specifiche relative alle misure ed interventi di eradicazione da effettuarsi nell'area delimitata ed in particolare all'interno di un'area infestata di raggio 100 m intorno alle piante colpite dalla cocciniglia tartaruga;

Ritenuto pertanto necessario rivedere ed aggiornare il Piano di azione approvato in ultimo con il citato Decreto Dirigenziale n° 677 del 15/1/2024;

Visto l'allegato 'A' al presente atto costituito dal "Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) in Comune di Pisa – Versione 3";

DECRETA

1. di approvare il "Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) in Comune di Pisa" – Versione 3", riportato in allegato 'A' al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di revocare il proprio precedente Decreto Dirigenziale n° 677 del 15/1/2024 "D.Lgs n° 19/2021 - Servizio Fitosanitario – Revisione del Piano di azione per l'eradicazione di *Toumeyella parvicornis* (Cockerell), in Comune di Pisa, località Tirrenia";
3. di disporre che i divieti e le limitazioni previste dal presente atto entrino in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
4. di disporre che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda al citato D.M. del 3 giugno 2021 e al D.Lgs. 2 febbraio 2021 n.19;

Avverso al presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

Piano di azione

a349e337dff76bad3cc406cb39737d6aa59a436a7d663ad0c0265e8135cec8b2



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA
Servizio fitosanitario

**PIANO DI AZIONE PER L'ERADICAZIONE
DEL FOCOLAIO DI**
***Toumeyella parvicornis* (Cockerell),**
in COMUNE DI PISA

Indice generale

1. Normativa di riferimento.....	3
2. Introduzione.....	3
3. Definizioni.....	4
4. Area delimitata.....	4
5. Misure di eradicazione.....	5
5.1. Misure da adottarsi, nella zona infestata:.....	5
5.2. Altre misure valide nell'intera area delimitata.....	6
5.2.1. Operazioni selvicolturali.....	6
5.2.2. Raccolta delle pigne e loro movimentazione dai luoghi di produzione a quelli di lavorazione.....	6
5.2.3. Divieti di movimentazione.....	6
5.2.4. Divieto di messa a dimora di piante ospiti.....	7
5.2.5. Altre misure.....	7
6. Indicazioni per trattamenti endoterapici.....	7
7. Indagini fitosanitarie.....	7
8. Indagini sull'origine del focolaio.....	8
9. Informazione e pubblicità.....	8
10. Denuncia casi sospetti.....	8
11. Sanzioni amministrative.....	9
12. Aggiornamento del Piano di Azione.....	9

1. Normativa di riferimento

REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del parlamento europeo e del consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/ce, 2000/29/ce, 2006/91/ce e 2007/33/ce del consiglio;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1702 della commissione del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento europeo e del consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n. 19 relativo a "norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

DECRETO MINISTERIALE DEL 3 GIUGNO 2021 che definisce le misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (cocciniglia tartaruga);

DECRETO DIRIGENZIALE n.8140 del 16/4/2024 "Delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Toumeyella parvicornis*: nuova delimitazione e revoca del Decreto Dirigenziale n° 18496 del 29/8/2023".

2. Introduzione

La Cocciniglia tartaruga, nome scientifico *Toumeyella parvicornis* (Cockerell), è un piccolo insetto che si nutre a carico dei pini, tra cui predilige il Pino domestico. Questo insetto si alimenta della linfa delle piante, succhiandola dagli aghi e dai giovani rametti.

Per le sue piccole dimensioni, gli attacchi iniziali sono estremamente difficili da individuare; la sua presenza in genere si rileva solo quando la popolazione diventa numerosa e sugli aghi, sui rametti e sotto la chioma si osserva la presenza di uno strato nero ed appiccicoso costituito dalla melata e dalla fumaggine che su questa si crea.

La cocciniglia tartaruga è originaria del Nord America e ha una grande capacità di diffondersi sul territorio sia perché si riproduce molto velocemente, sviluppando 3-4 generazioni all'anno, sia perché le piccole dimensioni degli stadi mobili ne facilitano la dispersione con il vento. In Italia è attualmente presente in Campania (dal 2014), nel Lazio (dal 2018) e più recentemente è stata rinvenuta nel 2021 in Abruzzo ed in Puglia, mentre in Toscana è già stata rinvenuta a Firenze nel 2022 ma il focolaio, molto limitato, è stato prontamente oggetto di misure fitosanitarie e fino ad oggi i monitoraggi non hanno portato al rinvenimento di nuovi esemplari.

Il focolaio di *T.parvicornis* di Tirrenia (Pisa) è stato rinvenuto ad Agosto 2023 in seguito ad una segnalazione pervenuta al Servizio fitosanitario regionale dall'ufficio verde urbano del Comune di Pisa riguardante sintomi da attacco di insetti su alcuni pini domestici. Indagini condotte dal Servizio Fitosanitario regionale (SFR), in collaborazione con il Comune di Pisa e con l'Istituto Nazionale di Riferimento per la Protezione delle Piante (CREA-DC), hanno definito la sua diffusione sul territorio con adozione di una prima delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto (Decreto Dirigenziale n. 18496 del 29/8/23).

Il presente Piano di azione viene redatto ai sensi degli articoli 6 e 7 del DM 3 giugno 2021 e contiene le misure di eradicazione del focolaio di *Toumeyella parvicornis* (Cockerell), rinvenuto nel territorio del Comune di Pisa (PI) e notificato alla Commissione e agli Stati membri dell'UE mediante il portale 'Europhyt-outbreak' in data 15/8/2023 (EUROPHYT Outbreak No. 2261).

Esso comprende inoltre la definizione delle modalità di individuazione delle aree delimitate, mentre la programmazione e la descrizione in dettaglio delle indagini da svolgere in tali aree, sono contenute in un documento separato "*Linee guida per la realizzazione delle indagini visive e per l'effettuazione dei campionamenti nell'area delimitata per cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis) presso Tirrenia (Comune di Pisa) ver 2*", consultabile nella sezione 'normativa organismi nocivi' del sito del Servizio Fitosanitario.

Per quanto non disposto dal presente Piano di Azione, si rimanda al DECRETO MINISTERIALE DEL 3 GIUGNO 2021 che definisce le misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (cocciniglia tartaruga) ed al D. Lgs. n° 19 del 2 febbraio 2021.

3. Definizioni

Ai fini del presente documento, sono stabilite le seguenti definizioni:

- **piante ospiti:** Fatto salvi nuovi ritrovamenti su specie fino a questo momento non segnalate, sono da considerarsi piante ospiti le piante, ad eccezione delle sementi, dei frutti e delle piante in coltura tissutale, appartenenti alle seguenti specie: *Pinus australis*, *P. banksiano*, *P. cariboea var. bahamensis*, *P. contorta*, *P. echinato*, *P. elliotii*, *P. glabra*, *P. mugo*, *P. nigra*, *P. palustris*, *P. pinaster*, *P. pinea*, *P. sylvestris*, *P. taeda* e *P. virginiana* (art. 2 del DM 3 del giugno 2021).
- **organismo nocivo:** cocciniglia tartaruga (*Toumeyella parvicornis*);
- **zona infestata:** somma delle aree concentriche con un raggio di 100 m intorno alle piante infestate dalla cocciniglia tartaruga;
- **zona cuscinetto:** zona di 5 km di larghezza circostante la zona infestata;
- **area delimitata:** l'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto;
- **zona indenne:** il territorio dove non è stata riscontrata la presenza dell'insetto.

4. Area delimitata

A seguito del rinvenimento del focolaio, nell'area delimitata istituita con Decreto Dirigenziale n° 18496 del 29/8/2023 sono state svolte indagini intensive che hanno portato all'individuazione di nuovi nuclei di piante o piante singole positivi, con

estensione del focolaio anche in alcuni punti della località Marina di Pisa, determinando una nuova delimitazione più estesa adottata con Decreto Dirigenziale n. 8140 del 16/4/24.

L'area delimitata e i suoi eventuali aggiornamenti sono consultabili nella sezione "Sito cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale" raggiungibile all'indirizzo:

https://fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_cartopublic_new

La delimitazione delle aree è stata effettuata secondo le indicazioni dell'art. 18 del Reg. UE 2016\2031, la zona infestata è stata individuata nel raggio di 100 metri intorno alla pianta o alle piante infestate, mentre la zona cuscinetto, indenne ma a maggior rischio di infestazione, è stata individuata nel raggio di 5.000 metri dal perimetro esterno della zona infestata.

Qualora le indagini annuali sulle piante ospiti non rivelassero la presenza del parassita specificato nell'area delimitata per tre anni consecutivi, il SFR potrà abolire l'area delimitata.

5. Misure di eradicazione

Salvo diversa indicazione le misure di seguito descritte sono a carico ed a spese dei soggetti pubblici o privati proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fondi ricadenti nelle aree delimitate.

5.1. Misure da adottarsi nella zona infestata:

- a) Rimozione e distruzione delle piante ospiti irrimediabilmente compromesse e non curabili su indicazioni del SFR; nella fattispecie sono da ritenersi tali le piante morte o fortemente infestate che conservano ancora un residuo livello vegetativo inferiore al 50%;
- b) Rimozione e distruzione delle piante ospiti con un fusto di diametro inferiore a 15 cm misurato a 1,30 m da terra in quanto non è tecnicamente possibile e giustificabile sottoporre a trattamenti endoterapici piante con diametro ridotto, salvo diversa indicazione del SFR;
- c) Effettuazione di trattamenti endoterapici con prodotti fitosanitari autorizzati su piante infestate di diametro superiore o uguale a 15 cm misurato a 1,30 m da terra, tenendo conto delle indicazioni del Servizio fitosanitario;
- d) Il materiale di risulta derivante dagli abbattimenti o dalle potature delle piante ospiti deve essere distrutto quanto prima tramite combustione in loco; nei casi in cui questo non sia possibile, il materiale va rimosso e destinato a siti di smaltimento. In questo caso prima del trasporto è obbligatorio tritare sul posto tutta la ramaglia, lasciando intero solo il fusto principale;
- e) Il trasporto verso il sito di smaltimento deve avvenire nei periodi in cui non sono presenti le forme mobili degli insetti, nel periodo compreso dal 1 Dicembre al 31 di Marzo di ogni anno;
- f) Nel periodo compreso dal 1 di Aprile al 30 di Novembre il materiale proveniente dagli abbattimenti e dalle potature di pini deve essere stoccato

temporaneamente nella zona infestata, previa triturazione della ramaglia e delle parti verdi.

5.2. Altre misure valide nell'intera area delimitata

5.2.1. Operazioni selvicolturali

Salvo quanto sopra indicato, nell'area delimitata non devono essere realizzati interventi di taglio della vegetazione che creino corridoi che possono facilitare la diffusione passiva con il vento delle forme mobili della cocciniglia.

Resta inteso che sono comunque possibili gli interventi sulla vegetazione utili a prevenire e contenere gli incendi boschivi, creare vie d'ingresso per la realizzazione degli interventi fitosanitari, rimuovere piante o parti di esse che possono rappresentare un rischio di pubblica incolumità.

Il Servizio Fitosanitario si riserva la possibilità di valutare l'ammissibilità di altre tipologie di interventi forestali, purché non favoriscano la diffusione passiva ad opera del vento della cocciniglia tartaruga e sia garantito il mantenimento di fasce di margine di ampiezza e densità opportune tali da contrastare la penetrazione dei venti dominanti.

Per una maggior tutela dell'area indenne circostante, la gestione del materiale di risulta proveniente dalle operazioni di abbattimento o potatura sulle piante ospiti deve rispettare quanto indicato precedentemente nel paragrafo 5.1.

5.2.2. Raccolta delle pigne e loro movimentazione dai luoghi di produzione a quelli di lavorazione

Pur non essendo riportati in bibliografia casi di presenza di stadi biologici di *T. parvicornis* sulle pigne dei pini domestici, il rischio fitosanitario di diffusione passiva della cocciniglia con le attività di raccolta e movimentazione delle pigne non può essere escluso. Questo in particolar modo nel caso in cui la raccolta avvenga nel periodo di presenza delle forme mobili della cocciniglia e la tecnica adottata sia lo scuotimento della pianta, che più di altre tecniche potrebbe favorire la caduta e la raccolta accidentale di rametti con forme vitali dell'insetto.

All'interno dell'area delimitata, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui avviene la raccolta, la movimentazione delle pigne verso gli impianti di lavorazione, deve essere effettuata dal 1 Dicembre al 31 di Marzo di ogni anno. Al di fuori di tale periodo la movimentazione delle pigne è possibile esclusivamente previo avviso al SFR e seguendo le indicazioni formulate dal Servizio stesso.

5.2.3. Divieti di movimentazione

È vietata la movimentazione dall'area delimitata verso l'esterno o dalla zona infestata verso la zona cuscinetto di piante ospiti da impianto o di loro parti. Il trasporto di materiali derivanti dal taglio di pini verso l'esterno della zona delimitata deve avvenire nel periodo compreso dal 1 di Dicembre al 31 di Marzo.

5.2.4. Divieto di messa a dimora di piante ospiti

All'interno della zona infestata è vietata la messa a dimora di piante ospiti della cocciniglia sia nel caso di sostituzione delle piante rimosse sia di nuovi impianti.

5.2.5. Altre misure

Il Servizio Fitosanitario Regionale potrà individuare ulteriori misure fitosanitarie per affrontare qualsiasi specificità o complicazione ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione della cocciniglia tartaruga, indipendentemente dall'ubicazione delle piante o dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile qualora necessario.

6. Indicazioni per trattamenti endoterapici

Stante l'elevato valore ambientale dell'area, l'unico trattamento insetticida effettuabile è quello endoterapico. Questa tecnica prevede la somministrazione della soluzione insetticida tramite iniezioni nel tronco affinché il prodotto possa esplicare l'azione sulle cocciniglie che si nutrono succhiando la linfa dai rametti e dagli aghi, grazie alla traslocazione in chioma della soluzione attraverso il flusso xilematico delle piante (linfa ascendente).

Per motivi tecnici, l'endoterapia si può applicare solo a piante con un fusto di diametro superiore o uguale a 15 cm, misurato a 1,30 m da terra.

Il Servizio fitosanitario predispone linee guida apposite per l'endoterapia, contenenti l'indicazione dei metodi che in ambienti analoghi sono risultate più efficaci contro l'organismo nocivo.

7. Indagini fitosanitarie

Il Servizio fitosanitario coordina indagini ufficiali, ispezioni sistematiche ed eventuali campionamenti al fine di verificare la diffusione dell'insetto.

Le indagini sono realizzate dagli Ispettori fitosanitari o da altri tecnici specializzati incaricati dal Servizio fitosanitario.

I dati relativi alle indagini sono registrati in tempo reale nella banca dati regionale grazie ad uno specifico applicativo (**FitoSIRT**) e contestualmente vengono resi visibili nella sezione del sito SFR già indicata al paragrafo 4.

Ogni dettaglio sulle modalità di esecuzione delle attività di monitoraggio è reperibile nel documento "*Linee guida per la realizzazione delle indagini visive e per l'effettuazione dei campionamenti nell'area delimitata per cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis) presso Tirrenia (Comune di Pisa) vers. 2*" già indicato nell'introduzione.

8. Indagini sull'origine del focolaio

Nelle settimane successive al ritrovamento della cocciniglia tartaruga, si è cercato di stabilire l'origine del focolaio, in particolare sono state richieste informazioni riguardo all'origine di alcuni giovani pini messi a dimora nell'area focolaio a febbraio 2023; tuttavia dalle indagini effettuate si ritiene poco probabile che possa essere questa l'origine dell'infestazione.

Verosimilmente si ritiene che l'insetto sia giunto nell'area da circa 3 anni, probabilmente per trasporto passivo.

9. Informazione e pubblicità

Un'efficace azione di eradicazione presuppone una campagna di informazione e divulgazione che coinvolga i vari soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, possono essere coinvolti nella problematica.

Il Servizio fitosanitario regionale, svolge da alcuni anni una specifica campagna di informazione per questo organismo nocivo e subito dopo il ritrovamento del nuovo focolaio si è attivato per informare i soggetti aventi interesse.

Sul sito web della regione Toscana sono state pubblicate informative, riprese anche dagli organi di stampa, in cui sono state spiegate brevemente le caratteristiche della cocciniglia tartaruga e fornite precise indicazioni su come comportarsi e come effettuare le segnalazioni in caso di sospetta presenza .

Fin dalle prime indagini sono state coinvolte attivamente anche le altre principali istituzioni interessate (Comune di Pisa, Amministrazione di Camp Darby, Ente parco Regionale Migliarino San Rossore, CREA, CiRAA, Carabinieri forestali, ecc..), che in alcuni casi hanno contribuito attivamente alla divulgazione della problematica anche attraverso i propri siti istituzionali.

Sul sito della regione Toscana è disponibile una scheda informativa sulla cocciniglia tartaruga.

Nei prossimi mesi si realizzeranno altre attività di divulgazione.

Questa attività di sensibilizzazione proseguirà con le attività di monitoraggio e verrà mantenuta anche nei prossimi anni.

10. Denuncia casi sospetti

Ai sensi dell'art 4 del D.M. del 3 giugno 2021, è fatto obbligo a chiunque venga a conoscenza o sospetti della presenza della cocciniglia tartaruga di darne immediata comunicazione al SFR al seguente indirizzo: cocciniglia.tartaruga@regione.toscana.it

11. Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente documento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'Art. 55 del D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 19, tra le quali si ricorda il comma 15, che così recita: "*A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione*

del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00”.

12. Aggiornamento del Piano di Azione

Il presente Piano sarà aggiornato in rapporto alla diffusione delle infestazioni, all'acquisizione di nuove conoscenze sull'organismo nocivo e all'evoluzione delle strategie di contenimento dello stesso.

Il presente Piano di Azione o gli eventuali aggiornamenti, sono consultabili nella sezione normativa-organismi nocivi del sito della Regione Toscana.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10135 - Data adozione: 13/05/2024

Oggetto: [ID 2192] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma esistente impianto per l'attività di tintoria tessuti in capo, ubicato in Via di Reggiana n. 72/74, nel Comune di Prato (PO). Proponente: Tintoria M.Z.H. Industry S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD011326

LA DIRIGENTE

VISTA la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

VISTA la parte seconda del Dlgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la LR. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il DM. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTO il regolamento di cui al DPGR. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la DGR. n. 1196 del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

PREMESSO che:

il proponente Tintoria M.Z.H. Industry S.r.l. (sede legale: Via Ferdinando Tacca n. 29, Prato (PO) – c.f. 02536040971 P.IVA 0253604097) con istanza pervenuta al protocollo regionale il 09/01/2024 (prot. n. 0010462 e n. 0010465) ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della LR. 10/2010 e dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, relativamente all'esistente impianto per l'attività di tintoria tessuti in capo, ubicato in Via di Reggiana n. 72/74, nel Comune di Prato (PO), depositando la prevista documentazione;

l'istanza in esame è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della LR. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma), in occasione del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con riferimento all'impianto esistente ed in esercizio per il quale sono previste alcune modifiche impiantistiche non sostanziali ai fini VIA;

in data 15/01/2024, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0020049) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del Dlgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 15/01/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della LR. 10/2010, come da nota di accertamento n. 28147 del 10/01/2024 (500,00 euro);

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 5, lettera c) dell'allegato IV alla parte seconda del Dlgs. 152/2006, *“impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”* ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della LR. 10/2010;

ai fini autorizzativi, l'attività dell'impianto ricade al punto 6.2 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs. 152/2006;

l'esistente impianto per l'attività di tintoria tessuti in capo in conto terzi, è gestito dalla società Tintoria M.Z.H. Industry S.r.l. che ha acquisito, nel febbraio 2023, l'attività dalla società Follatura Mocali S.r.l.;

l'installazione della società M.Z.H. Industry S.r.l. è autorizzata con autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Prato con Determinazione Dirigenziale n. 2199 del 25/06/2014 a favore della società Follatura Mocali S.r.l.; l'autorizzazione è stata successivamente aggiornata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 20652 del 16/12/2020 e volturata alla società Tintoria M.Z.H. Industry S.r.l., come da presa d'atto di cui al decreto dirigenziale n. 15807 del 19/07/2023;

in esito alla comunicazione del Settore VIA del 15/01/2024 prot. n. 0020049, sono pervenuti i contributi istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0106817 del 13/02/2024);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0106834 del 13/02/2024);
- Publiacqua SpA (prot. n. 0037822 del 23/01/2024);
- Gida SpA (prot. n. 0112504 del 14/02/2024);
- ARPAT – Dipartimento di Prato (prot. n. 0109600 del 13/02/2024);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0031239 del 19/01/2024);
- Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. n. 0105331 del 13/02/2024);

il Settore VIA, con nota prot. n. 0114486 del 16/02/2024, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere alla Società proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata;

il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento con nota acquisita al protocollo regionale il 12/03/2024, prot. n. 0164205, sulla base della quale il Settore VIA, con nota del 12/03/2024 prot. n. 0165780 ha richiesto i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale;

a seguito della sopra citata richiesta, è pervenuto il contributo tecnico istruttorio da parte di ARPAT – Dipartimento di Prato (prot. n. 0187872 del 22/03/2024);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

DATO ATTO che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale il 09/01/2024 e dalle successive integrazioni trasmesse in data 12/03/2024;

PRESO ATTO che, con riferimento alle procedure di VIA:

- l'installazione non è mai stata oggetto di procedure in materia di VIA;
- in data 03/08/2023 (prot. n. 377685) il settore scrivente ha ricevuto una richiesta di parere dal Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010; le modifiche proposte riguardavano i seguenti interventi, nel reparto tintoria:
 - installazione di ulteriori n. 6 lava-centrifughe ad acqua (id. macchina 7);
 - dismissione di n. 2 vasche olandesi;
 - dismissione di n. 1 idroestrattore centrifugo;
 - dismissione di n. 1 linea foulard-turbang;
 - dismissione di n. 1 apricorda-allargapezze;

nel reparto asciugatura:

- installazione di ulteriori n. 7 asciuganti tumbler (id. macchina 10), con relativo spostamento dell'emissione sigla "F4a" (in precedenza indicata con sigla "E4") e attivazione di una nuova emissione, sigla "F5", derivanti entrambe da filtrazione pelurie (maniche filtranti) originate da trattamenti di asciugatura;
- ulteriori modifiche (adeguamento sulla base di quanto indicato nell'Allegato 2 al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente), per:

- n.1 emissione in atmosfera, sigla A1, derivante da banco di pesatura colori;
- n.2 emissioni in atmosfera, sigla E4 (nuova denominazione F4a e F4b), derivanti da aspirazione e filtrazione pelurie (maniche filtranti) originate da trattamenti di asciugatura tessuti;

il Settore scrivente si è espresso ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 sulle suddette proposte di modifica valutando le modifiche non sostanziali ai fini di VIA.

PRESO ATTO che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto è relativo all'esistente impianto per l'attività di tintoria ed il finissaggio principalmente di tessuti e capi in cotone e cotone viscosa;

lo stabilimento della Tintoria M.Z.H. Industry S.r.l. ricopre un'area pari a 1.500 mq tra capannoni coperti e piazzali; il piazzale scoperto ha un'estensione di circa 500 mq, mentre le aree coperte, comprensive di locali chiusi adibiti alle lavorazioni, hanno un'estensione pari a circa 1.000 mq; l'area dello stabilimento si trova nella zona industriale del territorio comunale di Prato a sud-est del centro urbano;

il ciclo di lavorazione che si svolge nello stabilimento è quello di tintoria di tessuti in capo per conto terzi; il tessuto greggio, proveniente da aziende di tessitura esterne, è sottoposto ad un ciclo di tintura di tessuti grezzi e asciugatura;

il procedimento tintoriale dei tessuti si svolge attraverso le seguenti fasi principali:

- l'operazione di tintura in capo avviene all'interno di lava-centrifughe e di vasche dette "olandesi" in bagno acquoso a caldo, impiegando coloranti organici in polvere e prodotti chimici ausiliari di tintura, costituiti principalmente da tensioattivi; la concentrazione orientativa di ausiliari è circa 1 per mille in relazione al quantitativo di acqua; il tessuto all'interno di lavacentrifughe e di vasche "olandesi", si muove in circolazione con il bagno di tintura per garantire un processo di coloritura uniforme; il calore è fornito da scambiatori a vapore prodotto da un impianto generatore centralizzato;
- l'idroestrazione che consente di eliminare meccanicamente l'acqua nei tessuti, attraverso le lavacentrifughe al termine del ciclo di tintura, mentre nel caso i tessuti siano all'interno delle vasche olandesi tale operazione è effettuata mediante apposito idroestrattore centrifugo;
- l'operazione di asciugatura in "tumbler" consente di asciugare in cesto il tessuto tinto a temperature controllate per garantire la stabilità del colore e rimuovere l'umidità residua, attraverso flussi di aria calda, riscaldata da batterie a scambio indiretto;

il proponente nel presente procedimento presenta alcune modifiche non sostanziali, ai fini VIA, consistenti nei seguenti interventi al reparto asciugatura:

- installazione di ulteriore n. 1 asciugante tumbler (id. macchina 10), passando da n.7 a n.8 asciuganti;
- nessuna attivazione dell'emissione, sigla "F5", derivante da filtrazione pelurie originate da trattamenti di asciugatura;

il progetto di modifica comporta l'eliminazione dal ciclo produttivo del trattamento di finissaggio di materiale tessile in pezza, privilegiando l'attività di trattamento (tintura e asciugatura) di materiale tessile in capo confezionato; tali modifiche non comportano un incremento della capacità produttiva dello stabilimento che risulta allo stato attuale pari a 12,1 t/g.

PRESO ATTO che il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

- relativamente ai vincoli ascrivibili al Dlgs. 42/2004, l'area in esame non risulta sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 e non ricade in area con potenziale interesse e rischio archeologico;

- non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923; altresì l'area dell'impianto è collocata in prossimità del limite di tutela dei pozzi destinati al consumo umano;

- relativamente alla pericolosità idraulica, il Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale classifica la zona a pericolosità da alluvione “*PI*”, corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale; dalla cartografia del PAI, l'area di intervento non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;

- secondo il Piano Operativo (PO) del Comune di Prato, lo stabilimento ricade nell'Unità Territoriale Organiche Elementari (UTOE) n.5 in zona territoriale omogenea D definita come “*porzioni di territorio dove trovano determinazione le quantità insediative e infrastrutturali sopportabili dalla città, assieme alle indicazioni delle azioni di tutela, recupero, riqualificazione e trasformazione che occorre attivare*”, fra le urbanizzazioni storiche con funzione mista, “*TSM.2 Tessuto Storico Misto, a media saturazione*”;

- per quanto riguarda il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) vigente del Comune di Prato, l'area in cui insiste lo stabilimento ricade all'interno della Classe III “*aree di tipo misto*”.

DATO ATTO che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

Publiacqua Spa, nel contributo conclusivo del 23/01/2024, analizzata la documentazione depositata agli atti, evidenzia che lo stabilimento scarica i reflui industriali in pubblica fognatura di Via delle Gardenie e che i reflui vengono convogliati all'impianto di depurazione IDL Baciacavallo, gestito dalla società GIDA S.p.A. Inoltre comunica che nel raggio di 200 metri dalla ditta, non sono presenti attingimenti ad uso idropotabile, ma che la stessa ricade all'interno della proposta di area di salvaguardia della falda pratese, definita ai sensi dell'art. 94 comma 7 del Dlgs. 152/06, del DPGR. 43/R/18 e della Delibera n. 872 del 13/07/2020. Publiacqua evidenzia che, se la suddetta proposta di perimetrazione dovesse risultare convalidata, la captazione della ditta interferirebbe con essa, pertanto risulterebbe necessario, ai sensi del comma 5 dell'art. 94 del Dlgs. 152/06, prescrivere l'allontanamento o la messa in sicurezza della tintoria; in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclude che non rileva elementi di sua competenza;

GIDA Spa, in qualità di gestore dell'impianto di depurazione IDL di Baciacavallo, nel contributo del 14/02/2024, evidenzia che lo scarico risulta collettato nella fognatura industriale e che la stessa fognatura recapita al suddetto impianto di depurazione. GIDA esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e ricorda il rispetto delle seguenti prescrizioni:

“- lo scarico è vincolato al volume di 55.000 mc annui all'IDL di Baciacavallo;
 - rispettare i valori limite di emissione in pubblica fognatura emanati da G.I.D.A. con delibera del C.d.A. del 18.04.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 - rispettare le norme che regolano la materia contenute nel “Regolamento del servizio di depurazione delle acque reflue del comprensorio tessile di Prato” scaricabile dal ns. sito web www.gida-spa.it ;
 - produrre a G.I.D.A. S.p.A. una copia aggiornata dell'Attestato di partecipazione al Progetto Acqua; tale Attestato deve essere altresì prodotto ogni volta che la ditta effettui le seguenti modifiche e/o variazioni: quantità di reflui scaricate, ragione sociale, partita IVA, CF, titolare/Legale Rappresentante, ubicazione/indirizzo dell'insediamento produttivo;
 - Allo scopo di valutare al meglio la qualità dei reflui industriali che recapitano ai ns. impianti di depurazione, si richiede alla ditta di effettuare, almeno con cadenza annuale, l'analisi sulle acque di scarico dei seguenti parametri: pH, COD, BODs, Solfidi Sospesi Totali, Azoto Ammoniacale (N-NH₄), Azoto nitroso (N-NO₂), Azoto nitrico (N-NO₃), Azoto totale (N-Nio), Tensioattivi anionici (MBAS), Tensioattivi non ionici (BIAS), Cromo VI, Ferro (Fe), Rame (Cu), Zinco (Zn), Cloro (Cl), Cloruri, Olii e grassi, Idrocarburi totali. Le analisi saranno tenute presso la ditta a disposizione di GIDA, che potrà consultarle e richiederne copia in occasione di eventuali controlli o campionamenti. GIDA si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori accertamenti analitici.”

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 13/02/2024, dopo avere esaminato il progetto ed evidenziato la vigente pianificazione di propria competenza in relazione all'area di ubicazione dello stabilimento, rileva quanto segue:

- in riferimento al PGRA, l'impianto in esame ricade tra le aree a pericolosità da alluvione P1 “*Aree a pericolosità da alluvione bassa*”;

- in riferimento al PAI, le aree interessate dall'intervento risultano esterne alle aree classificate da processi geomorfologici di versante e da frana;

- in riferimento al PGA, l'area interessata dall'intervento risulta:

- afferente al corpo idrico superficiale fosso della Filimortula, classificato in stato ecologico cattivo (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);
- ricadere all'interno del corpo idrico sotterraneo della Piana di Firenze, Prato, Pistoia – Zona Prato, classificato in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e in stato quantitativo buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono);

considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

L'Autorità di Bacino specifica altresì che vista la pianificazione sopra descritta e la tipologia progettuale presentata dal proponente, le norme di piano non prevedono l'espressione di parere da parte dell'Ente;

Autorità Idrica Toscana, nel proprio contributo del 13/02/2024, in merito ai disposti dell'art. 94 del Dlgs. 152/2006, rileva quanto segue:

“1. Come indicato a pag.35 nell'elaborato denominato “Verifica di assoggettabilità”, lo stabilimento in questione e le relative opere oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA risultano ricadere immediatamente all'esterno della “zona di rispetto” del pozzo denominato “CPO_Gescal” (censito nel database infrastrutture del S.I.I. con codice PO00000278), attualmente in stato di “fermo impianto parziale” [...].

2. Attualmente la “zona di rispetto” è stata delimitata con il criterio geometrico definito dal comma 4 dell'art.94 del Dlgs. 152/2006 (area avente un raggio di 200 m dalla captazione ad uso idropotabile afferente al S.I.I.).

3. Per i punti di captazione in “fermo impianto parziale” sono applicate le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art.94, del Dlgs. 152/2006, disposizioni che decadono nell'eventualità di dismissione della captazione a seguito della sua messa in “fermo impianto”.

4. A seguito dell'entrata in vigore della DGRT 872/2020, che ha definito i nuovi criteri da adottare per la perimetrazione delle “zone di rispetto”, il Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.A. ha proposto una nuova perimetrazione della “zona di rispetto” [...], attualmente ancora in fase di verifica, per l'acquifero di Prato che comprende parte dell'area sede dello stabilimento in questione e del pozzo utilizzati per fini industriali. Si precisa che tale proposta è stata redatta in base al “criterio temporale” definito dalla DGRT 872/2020 (Allegato A, sezione B.4), applicato previa ricostruzione del modello idrogeologico concettuale dell'acquifero della piana di Prato e utilizzando il codice numerico Modflow per la modellazione numerica e la ricostruzione delle isocrone che ne definiscono l'estensione. Come indicato al punto B.4.1 del suddetto allegato, la “zona di rispetto” (ZR) risulta suddivisa in una “zona rispetto ristretta” (ZRR, delimitata adottando un tempo di sicurezza di 60 giorni) e in una “zona di rispetto allargata” (ZRA, esterna alla ZRR e definita adottando un tempo di sicurezza di 180 o di 365 giorni); in relazione alla ricostruzione del modello idrogeologico concettuale effettuata, per la definizione delle ZTA delle captazioni di acque profonde dell'acquifero della piana di Prato mediante pozzi, il Gestore del S.I.I. ha optato per un tempo di sicurezza pari a 180 giorni, invece del più “conservativo” pari a 365 giorni (che avrebbe di fatto portato a una maggiore estensione della ZTA).

5. Presso lo stabilimento in oggetto si effettuano le seguenti attività:

- *tutti i rifiuti generati durante il processo produttivo sono selezionati e raccolti in maniera differenziata allo scopo di permetterne il recupero o lo smaltimento appropriato da impianti dotati di specifica autorizzazione;*
- *l'eventuale sversamento di prodotti chimici è arginato con l'ausilio di materiale assorbente al fine di evitarne il convogliamento nella rete delle acque meteoriche ed eventuali fenomeni di dilavamento da parte delle acque meteoriche;*
- *attualmente in azienda non risulta presente un impianto per la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia, che recapitano direttamente in pubblica fognatura di via delle Gardenie;*
- *lo scarico industriale subisce immediatamente a monte del pozzetto d'ispezione un trattamento di grigliatura meccanica per la rimozione delle pelurie sospese nel refluo (non sono presenti sistemi di depurazione dei reflui a piè di fabbrica) e convogliato in pubblica fognatura su via delle Gardenie.”.*

L'autorità rimanda ai compiti dell'ufficio regionale competente che, secondo le disposizioni della DGRT 872/2020 dovrà verificare nel corso dell'istruttoria se le mitigazioni indicate dal Proponente nell'elaborato

denominato “*Verifica di assoggettabilità*” garantiscano o meno la messa in sicurezza disposta dal citato comma 5 dell’art. 94 del Dlgs. 152/2006;

il Dipartimento di Prato di ARPAT, dopo aver esaminato le potenziali ricadute del progetto presentato sulle varie matrici ambientali, nel proprio contributo del 13/02/2024, riscontra carenze documentali e di informazioni per le quali ritiene opportuna l’integrazione; altresì nel suddetto contributo il dipartimento elenca le relative proposte da attuare come condizioni ambientali (prescrizioni) o da integrare nell’ambito del successivo procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA;

per la componente atmosfera ritiene che potranno essere inserite specifiche prescrizioni in relazione ai sistemi di abbattimento presenti, nella successiva fase di riesame dell’AIA; altresì specifica al proponente che dovrà considerare anche gli adeguamenti all’allegato 2 del PRQA;

per la componente Flora, Fauna Ecosistemi per Arpat non emergono particolari criticità legate alle attività dell’Azienda, tuttavia rilevata l’estrema vicinanza con il pozzo acquadottistico denominato “Gescal”, utilizzato dal gestore del servizio idrico Publiacqua, per il quale ritiene necessario da parte del proponente tutte le applicazioni di sicurezza e corretta prevenzione da sversamenti o dispersioni di materiali;

per la componente Suolo, sottosuolo e acque sotterranee esprime le seguenti considerazioni:

“1) Si legge che la stratigrafia riportata in tab. 19 si riferisce al SON 43 preso in riferimento mentre all’interno della tabella viene riportato il SON 48 probabilmente per un refuso; si osserva comunque che i due sondaggi sono adiacenti e pertanto il riferimento a l’uno o l’altro può essere considerato il medesimo.

2) Viene stimata una soggiacenza della falda pari a circa -15 m di profondità dedotta dalla differenza tra la quota altimetrica dello stabilimento e quella piezometrica riportata all’interno della carta delle problematiche idrogeologiche di fig. 16. Si fa presente che tale quota poteva essere confermata tramite lettura in sito del livello statico del pozzo previo opportuno spegnimento della pompa, e di altri eventuali pozzi/piezometri/prove geognostiche presenti nell’intorno, anche al fine di programmare le attività di monitoraggio di cui al punto 9).

3) La direzione della falda, qui indicata NE-SW, dovrebbe essere confermata a seguito degli approfondimenti da eseguire all’interno del Piano di Indagine di cui al punto 9), in quanto dalla visione a più ampia scala della carta delle problematiche idrogeologiche questa non risulta di facile interpretazione alla luce della presenza di pozzi acquadottistici in prossimità dell’Azienda ad Est e di numerosi altri pozzi ad Ovest della stessa.

4) Si concorda con l’attribuzione di una vulnerabilità maggiore rispetto a quella indicata (bassa) sulla carta delle problematiche idrogeologiche alla luce delle condizioni sito-specifiche descritte.

5) Per l’area in esame è stato considerato un valore della conducibilità idraulica k dell’ordine di $2,0 \times 10^{-5}$ m/s “valore medio e riferibile ad acquiferi in terreni sabbiosi a granulometria fine con presenza di intervalli sia limoso – argillosi che di ghiaie e/o sabbioso – ghiaiosi”, mentre nella fig. 15 si legge un valore di $2,5 \times 10^{-4}$ m/s corrispondente a quanto rappresentato sul grafico granulometria terreno sciolto-valori orientativi del coeff. di permeabilità, ovvero a terreni sabbiosi grossolani ed a sabbie pulite, sabbie e ghiaie, quindi a terreni a granulometria maggiore rispetto a quella indicata.

6) Tra le caratteristiche tecniche del pozzo riportate si rileva che la profondità dei filtri non è stata indicata, mentre risultano fornite le specifiche sulla cementazione con iniezione di boiaccia di cemento e isolamenti tramite tamponi in argilla espansa (compactonite) a salvaguardia contro i rischi di inquinamento prodotti da sversamenti accidentali di inquinanti; tali informazioni solitamente sono riportate sulla scheda tecnica di perforazione insieme anche alla profondità dei filtri.

7) Nel caso fossero stati eseguiti saggi/scavi puntuali o analisi sulle acque del pozzo, sarebbe opportuno ne venissero trasmessi i risultati.

8) In merito alla valutazione degli impatti ambientali non risulta spiegata l’attribuzione di una qualità IV alla componente ambientale suolo alla luce delle varie categorie attribuite ai parametri considerati (scarsità della risorsa, capacità di ricostituirsi, rilevanza e capacità di carico – vedi tab. 24), parametri anche questi non argomentati; anche in riferimento alla tab. 25 sulla significatività degli impatti ambientali, non risulta motivata la scelta di un impatto di intensità lieve e di dimensione reversibile a breve termine, attribuendo così un Rango dell’impatto ambientale 1 ovvero quello inferiore. All’interno della matrice rango-qualità, non commentata da parte dell’Azienda, si osserva che tutte le componenti ambientali sono escluse dalle aree ad impatti critici e dalle frontiere di incertezza. Si ravvisa come la componente ambientale acque sotterranee non sia stata invece presa in considerazione.

9) Alla luce della presenza nei primi 15 m di depositi sabbioso-limosi e ghiaiosi caratterizzati da una permeabilità media “ per cui l’eventuale sversamento di un contaminante potrebbe provocare in breve tempo la possibilità di contaminare il suolo superficiale e profondo e, successivamente, la falda freatica

principale”, falda avente una vulnerabilità più alta rispetto a quella indicata dalla cartografia Comunale, il Proponente dovrebbe valutare le più idonee modalità di monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo ai sensi dell’art. 29sexies comma 6 bis del Dlgs. 152/06. Si fa presente che recentemente sono state emanate le nuove Linee Guida SNPA 48/2023.

Nel caso di esclusione dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, tali Linee Guida riportano che: “Nei casi in cui la “relazione di verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento”, di seguito screening, abbia portato ad una conclusione di esclusione di possibilità di contaminazione, positivamente riscontrata dall’A.C. nel corso dell’istruttoria, si ritiene comunque necessario, in applicazione dell’art. 29sexies comma 3 bis, attivare una procedura di verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee.....Nei soli casi in cui il Gestore non sia tenuto alla presentazione della relazione di riferimento, si propone in Allegato 3 una procedura di monitoraggio indiretto del suolo e delle acque sotterranee (Allegato 3), che tiene conto di:

→ categoria IPPC;

→ esiti della verifica di sussistenza degli obblighi di presentazione della relazione di riferimento

→ necessità di monitorare nel tempo le condizioni dello stato dei presidi ambientali e garantire il loro corretto funzionamento;

→ caratteristiche geologiche e idrogeologiche locali”.

Nel dettaglio, nell’Allegato 3 – Procedura di monitoraggio indiretto del suolo e delle acque sotterranee, nel caso che il Proponente escluda la possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee e, di conseguenza, non sia tenuto alla presentazione della relazione di riferimento, viene specificato che “risulta necessario procedere alla verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee. Il monitoraggio delle acque sotterranee e suolo, in accordo all’art. 29 sexies, comma 6 bis, potrà essere effettuato secondo diverse modalità che vengono di seguito proposte”, sulla base di schemi decisionali riportati nelle Figure 1 e 2 (rispettivamente per il suolo e per le acque).

Le Linee Guida SNPA 48/2023 indirizzano pertanto verso un monitoraggio indiretto del suolo e delle acque sotterranee tramite la presentazione di un piano di verifica dei presidi ed un piano di manutenzione tenendo un format di registro delle misurazioni e delle verifiche effettuate, tranne che in particolari condizioni da accertare da parte del Proponente che prevedono, invece, un monitoraggio diretto (del suolo nel caso di misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo non adeguate, e delle acque sotterranee nel caso di “rischio di contaminazione alto”), da stabilire sulla base di specifiche considerazioni sulle condizioni idrogeologiche del sito e dell’adeguatezza delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo.

In alternativa a quanto sopra, il Proponente potrebbe proporre diverse modalità di monitoraggio, quali un monitoraggio diretto del suolo e delle acque sotterranee tramite la realizzazione di piezometri, sulla base dell’idrogeologia locale, delle attività svolte e dei presidi adottati; per i particolari sulla realizzazione dei piezometri e del campionamento può essere fatto riferimento alle Linee Guida Arpat di Aprile 2019.

In ogni caso il Proponente dovrebbe pertanto presentare un Piano di Indagine, da validare da parte dell’Ente competente e di questo Dipartimento, giustificando le scelte e le proposte di monitoraggio (in termini di modalità e frequenza), alla luce dei prodotti/sostanze utilizzate dall’Azienda, dei presidi adottati, dell’eventuale presenza di serbatoi interrati e delle condizioni idrogeologiche locali (anche in relazione a quanto qui emerso sulla presenza di depositi superficiali di copertura grossolani e di una falda di vulnerabilità più elevata rispetto a quella indicata in cartografia).

In caso contrario, ovvero di necessità di presentazione della relazione di riferimento, il Proponente dovrà attenersi a quanto prescritto dal DM 95/2019 negli allegati 2 e 3 prevedendo un monitoraggio diretto del suolo e delle acque sotterranee; le Linee Guida 48/2023 propongono in merito delle tabelle per la descrizione dei piezometri, del monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo (vedi tabelle 12, 12a e 12b).

10) Infine, l’Azienda ricade in prossimità della zona di rispetto di pozzi ad uso idropotabile ed, in vista della nuova perimetrazione delle nuove zone di rispetto si legge che l’Azienda, qualora essa venga convalidata, “si renderà disponibile ad attuare le misure di sicurezza previste dall’art. 94 comma 5 in relazione alle specifiche che verranno definite da parte dell’ente preposto Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Centrale”. In merito, a scopo precauzionale, sarebbe opportuno verificare lo stato di protezione del pozzo esistente ed evitare situazioni di trascuratezza e degrado che potrebbero inficiare la protezione della captazione stessa alla potenziale infiltrazione di acque superficiali, e valutare la sua vulnerabilità alla luce dei dati tecnici relativi alla fase di completamento (profondità filtri, spessore cementazione superficiale, presenza di tamponi isolanti, ecc.). Nel caso di realizzazione di piezometri, sempre in via cautelativa, sarebbe buona pratica mettere in atto, inoltre, tutti gli accorgimenti possibili al fine di garantire la non interferenza, dal punto di vista qualitativo, con l’acquifero emunto dai pozzi ad uso potabile (quali la collocazione di tamponi isolanti sopra e sotto i filtri e la realizzazione di una sufficiente cementazione

superficiale, oltre ad una corretta protezione del piezometro in superficie (pozzetti a tenuta, idonea chiusura della bocca-pozzo/piezometro,...). Il prelievo delle acque dai piezometri, visti gli irrisoni quantitativi (fasi di spurgo e di campionamento), non si ritiene possa interferire dal punto di vista quantitativo;

per la componente Rumore ritiene di poter affermare che relativamente al periodo diurno, tutti i valori limite imposti dal D.P.C.M. 14/11/97 risultano rispettati presso tutti i recettori; per quanto riguarda il periodo di riferimento notturno ritiene necessario il rispetto delle seguenti prescrizioni, già previste dal proponente, al fine del conseguimento dei valori limite di legge:

- il portone della centrale termica ed il portone lato sud-ovest siano tenuti chiusi di notte;
- sia effettuata una verifica fonometrica in periodo di riferimento notturno nella postazione indicata con la sigla P1 in relazione (vale a dire “facciata tergo abitazioni a sud ovest”) non appena l’Azienda estenderà il lavoro anche a tale periodo.

Nel contributo conclusivo del 22/03/2024, il dipartimento precisa nuovamente quanto riportato nel precedente parere ed in merito agli impatti ed ai potenziali rischi per le componenti acque sotterranee e suolo e sottosuolo esprime le seguenti considerazioni: “Il Proponente ha giustificato la scelta di attribuire una Qualità IV al suolo ed ha considerato anche la componente ambientale acque sotterranee nelle due matrici, mentre non sembra aver chiarito l’attribuzione al suolo di un Rango dell’impatto ambientale I ovvero quello inferiore (in relazione ad un impatto definito ad intensità lieve e di dimensione reversibile a breve termine); la componente acque sotterranee non è stata inoltre valutata all’interno della matrice di individuazione degli impatti critici Qualità della componente ambientale-Rango dell’impatto ambientale, matrice trasmessa nella precedente documentazione per le componenti ambientali acque scarico, suolo, aria, clima acustico, attingimento idrico e flora e fauna.

In relazione ai potenziali rischi di competenza, ovvero di inquinamento chimico e di rischio idrogeologico, si osserva che l’impatto per entrambe le componenti risulta DISCRETO, ovvero: “l’impatto della fonte emissiva in quel dato comparto è esistente, ma non contribuisce ad un peggioramento dello stato di qualità grazie alla presenza di misure di contenimento, mitigazione e prevenzione adeguati. Tale fattore di emissione necessita comunque di presidi di controllo tesi a verificare l’efficacia delle misure di contenimento e mitigazione”.

Le misure di mitigazione relative all’inquinamento chimico ed al rischio idrogeologico, per entrambe le componenti, risultano invece ADEGUATE, ovvero: “l’impatto della fonte emissiva in quel dato comparto è DISCRETO o CONSISTENTE, ma il sistema di mitigazione/contenimento è adeguato e impedisce che l’impatto contribuisca a peggiorare lo stato di qualità del comparto.

Per tale motivo si ritiene opportuno che venga verificata l’efficacia delle misure di contenimento (pavimentazioni, presidi adottati, serbatoi, bacini di contenimento, condotte interrato, ...) tramite controlli e verifiche periodiche, opportunamente documentate tramite ad esempio la tenuta di appositi registri in cui annotare i controlli periodici e le manutenzioni effettuate dall’Azienda, come anche indicato all’interno delle recenti Linee guida SNPA n.48/20231.

In merito al monitoraggio del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, il Proponente specificherà le modalità e frequenze del monitoraggio all’interno del Piano di Indagine che l’Azienda produrrà ai sensi dell’art. 29 sexies comma 6 bis del Dlgs. 152/06 e delle Linee Guida SNPA 48/2023”

In merito al modello diffusionale Arpat segnala che nella nuova revisione inoltrata del documento “MZH-modello diffusionale semplificato Rev.1”, non è stato corretto l’errore nella tabella conclusiva riguardante il CO;

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale, nel proprio contributo d’avvio del 19/01/2024, esaminata la documentazione iniziale, non rileva elementi di competenza dell’ufficio, tuttavia comunica che gli interventi proposti non comportano interferenze con il reticolo idrografico di cui alla LR. 79/2012 e neppure variante agli strumenti urbanistici vigenti;

il Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel contributo del 13/02/2024, relativamente alla documentazione iniziale, mette in evidenza alcune problematiche che il proponente è tenuto ad approfondire nel successivo procedimento di riesame dell’AIA con valenza di rinnovo:

- nello studio preliminare ambientale, non è preso in considerazione l’adeguamento dell’installazione alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria tessile, scaricabili sul sito: <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference>. Dovrà pertanto essere effettuato il confronto tra il funzionamento

dell'installazione e le BATc per l'industria tessile, come previsto dall'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del Dlgs. 152/2006; per quanto riguarda l'allineamento alle BATc, precisa che: *“dovrà essere presentato un idoneo documento in cui siano chiaramente riportate le BAT applicate, non applicate, non applicabili con le relative giustificazioni e descrizioni, definendo precisamente lo stato di attuazione e una precisa progettazione in caso di eventuale adeguamento. Non devono essere riportate dichiarazioni di intenti, senza una adeguata progettazione della messa in opera di azioni di miglioramento, senza strumenti di verifica o di monitoraggio degli sviluppi di quanto previsto come miglioramento.”*

- per le emissioni in atmosfera il proponente dovrà valutare: *“la presenza o giustificata l'assenza degli inquinanti riportati nelle BAT 9, BAT26 e BAT27 in relazione alle varie attività svolte e ben descritte nelle BATc. Deve essere prodotta una stima quantitativa finalizzata alla valutazione del rispetto delle BAT-AEL o all'eventuale proposta di adeguamento alle BAT-AEL con adeguato cronoprogramma per il rispetto della scadenza del 20/12/2026. E' necessario precisare quanto sopra perché il QRE presentato contiene riferimenti come l'esonero per il monitoraggio di alcune emissioni che, seppur previsto nell'Allegato 2 al PRQA, non lo è nell'ambito dell'applicazione delle BATc.”*

- per l'ambiente idrico il proponente dovrà valutare un progetto di recupero per il riutilizzo delle AMDNC oppure acquisire acqua dall'acquedotto industriale al fine di migliorare le prestazioni ambientali dello stabilimento, visto che attualmente il proponente deriva le acque solamente dal pozzo e che al momento sono scaricate in fognatura industriale; riguardo allo scarico industriale il Settore osserva che: *“[...] La formazione dello scarico non è descritto né è descritto alcun tipo di trattamento allo scarico industriale in pubblica fognatura (fatta eccezione per un breve riferimento ad una grigliatura delle pelurie prima dello scarico). Pertanto deve desumersi che la depurazione dello scarico industriale dell'installazione è demandata all'impianto di depurazione centralizzato gestito da GIDA S.p.A. Tuttavia il sistema fognario di Prato al momento non è un sistema chiuso e la vicinanza tra l'accesso alla fognatura del refluo industriale proveniente dall'installazione e un punto di scarico di uno scolmatore della rete fognaria (SF00590), fa sì che il refluo scaricato dall'azienda, può inficiare la qualità dello scarico dello scolmatore stesso trasferendo le sostanze inquinanti originate dall'attività direttamente in ambiente senza alcun trattamento.*

Per quanto sopra si richiama l'art. 15 dell'Allegato A della DGRT 927 del 31/07/2023 “ Approvazione schema di Accordo Attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano ”, Accordo in via perfezionamento.

Dovrà, comunque, essere verificato se la TINTORIA M.Z.H. INDUSTRY S.r.l. risulta tra le aziende che nei prossimi anni potranno scaricare in una delle fognature industriali previste nell'Accordo per definire correttamente le prescrizioni che verranno assegnate in AIA, ricordando che qualora non dovesse realizzarsi la possibilità sopra riportata entro il 20/12/2026 dovrà essere introdotto un sistema di abbattimento/depurazione al fine del rispetto delle BAT-AEL per scarico indiretto degli inquinanti previsti nelle BATc e della Tab. 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5 Parte Terza del Dlgs. 152/2006 per gli altri.

Si rileva che a pag. 14 della relazione tecnica viene riportato il confronto con i valori di BATAEL per gli scarichi indiretti riportati nella Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022 con dati medi di misure annuali uniche: tale approccio per il confronto dell'allineamento alle BAT delle prestazioni ambientali dell'azienda non risulta idoneo per una corretta valutazione.”

Il Settore conclude il proprio parere specificando che la valutazione di quanto sopra evidenziato è demandata alla fase autorizzativa di propria competenza; il proponente è invitato ad adeguare la documentazione per il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA secondo le indicazioni del contributo sopra riportato;

CONSIDERATO quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

in relazione alle emissioni in atmosfera, le emissioni significative dello stabilimento sono le seguenti:

- n. 1 (sigla A1) emissione proveniente da pesatura manuale coloranti, dotata di impianto di abbattimento a umido; inquinante caratteristico il particolato;
- n. 2 emissioni (sigle E1' e E1'') derivanti da due generatori di vapore alimentati a metano della potenzialità ciascuna di 2,1 MW; inquinanti caratteristici CO, NO2 e polveri derivanti dalla combustione;

- n. 3 emissioni (sigle F4a, F4b, F5) derivanti da aspirazione pelurie tessili originate durante i trattamenti di asciugatura in tumbler e dotate di impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche; inquinante caratteristico il particolato;

- n. 2 emissioni (sigla E2), derivanti da vasi di espansione condense;

- n. 3 emissioni (sigla E3), derivanti da valvole di sicurezza centrale termica;

nella documentazione è presente una simulazione modellistica relativa alla dispersione degli inquinanti atmosferici avente lo scopo di analizzare l'impatto sulla qualità dell'aria prodotto dalle emissioni dello stabilimento; lo studio è realizzato utilizzando, come modello di simulazione, il software MMS CALPUFF (ver. 1.19.00) oltre a considerare le emissioni originate dai generatori di vapore e dagli impianti di asciugatura; il modello ha considerato, un'orografia di tipo pianeggiante, un reticolo delle dimensioni di 25 km x 25 km e passo pari a 100 m; nel reticolo sono individuati n. 31 recettori e considerati gli inquinanti CO, NO₂ e particolato; alla luce delle risultanze del modello diffusionale viene evidenziato il rispetto dei valori limite definiti dal Dlgs. 155/2010 per tutti gli inquinanti analizzati, sia per lo scenario attuale che per quello futuro.

Tenuto conto che il proponente non modifica il proprio assetto emissivo, considerato che le emissioni sopra descritte sono già state oggetto di richiesta di modifica non sostanziale ai fini AIA, si ritiene che, in fase autorizzativa, il proponente debba chiarire tutte le osservazioni contenute nei contributi sopra citati di ARPAT e del Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, si evince quanto segue:

- *suolo, sottosuolo e acque sotterranee*: il proponente valuta gli impatti e i potenziali rischi per le componenti ambientali indicando la presenza di pavimentazioni impermeabilizzate in tutte le aree di lavorazione e di stoccaggio dello stabilimento, oltre ad attuare le procedure di controllo e monitoraggio per evitare sversamenti o dispersioni accidentali di liquidi; inoltre specifica che tutti i preparati identificati sono acquistati in cisternette da 1.000 litri oppure in fusti da massimo 120 litri, disposti su un bacino di contenimento e manipolati in aree interne dello stabilimento. L'azienda non ricade all'interno della zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile ma l'estrema vicinanza con il pozzo denominato "Gescal", utilizzato dal gestore del servizio idrico Publiacqua, rende particolarmente necessarie tutte le applicazioni di sicurezza e corretta prevenzione da sversamenti o dispersioni di materiali, oltre ad essere presente nell'area una falda freatica avente una vulnerabilità più alta rispetto a quella indicata dalla cartografia Comunale. A tal proposito ARPAT ritiene opportuno che il proponente si accerti dell'efficacia delle misure di contenimento (pavimentazioni, presidi adottati, serbatoi, bacini di contenimento, condotte interrato, ...) tramite controlli e verifiche periodiche, opportunamente documentate mediante appositi registri in cui annotare i controlli e le manutenzioni come evidenziato nelle Linee guida SNPA n.48/2023; il proponente conclude che, in merito al monitoraggio del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, intende specificare le modalità e le frequenze all'interno del Piano di Indagine, che produrrà ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del Dlgs. 152/06 e delle Linee Guida sopra citate;

- *approvvigionamento idrico*: il proponente specifica che il prelievo idrico avviene dall'utilizzo di un pozzo in concessione per la derivazione da acque sotterranee (rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.11705 del 17-07-2018); il volume di risorsa idrica massima concessionata è pari ad un massimo di 55.000 mc/anno, con portata media in concessione pari a 1,7 l/s ed una portata massima derivabile di 2,8 l/s; il proponente ha calcolato l'utilizzo di acqua ai fini industriali nel periodo 2020-2022, attestando il consumo medio annuo pari a circa 14.762 mc/anno; inoltre riporta i risultati di un campionamento delle acque sotterranee del pozzo in uso del luglio 2014, in cui ha analizzato i parametri di alcuni metalli (cadmio, rame, piombo, nichel, cromo totale) ed i solventi clorurati come sommatoria; a tal proposito il proponente propone di effettuare nell'anno corrente il campionamento delle acque dal pozzo in concessione considerato che i dati a disposizione fanno riferimento a circa 10 anni fa; altresì ARPAT ritiene opportuno incrementare i parametri da analizzare prevedendo almeno anche gli idrocarburi totali e gli alifatici clorurati singoli e non come sommatoria, oltre ad altri eventuali parametri legati ai prodotti/sostanze utilizzate nel ciclo produttivo dall'azienda;

- *AMD*: il proponente rimanda all'Elaborato Tecnico "3.2 Pianta dello stabilimento con disposizione di macchinari, scarichi idrici e fonti di approvvigionamento", in relazione all'estensione delle superfici scolanti originanti acque meteoriche di dilavamento (AMD) delle coperture (tetti e tettoie dei piazzali, circa 1.000 mq.), nonché quelle dei piazzali esterni (circa 500 mq.); a tal proposito evidenzia che, a fronte dei 1.700 mc circa di acque meteoriche annue di prima pioggia scaricate, non risulta presente un impianto per la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia che recapitano direttamente nella fognatura pubblica su via delle Gardenie.

- *scarico idrico*: lo scarico idrico dei reflui industriali viene inviato alla pubblica fognatura previa grigliatura meccanica per la rimozione delle pelurie sospese nel refluo; lo scarico risulta essere collettato nella fognatura industriale verso l'impianto di depurazione di Baciacavallo; il quantitativo annuo massimo di scarico autorizzato è pari a 55.000 mc/anno; il proponente evidenzia che sulla base del ciclo produttivo dello stabilimento, nonché sulle caratteristiche dei prodotti chimici adoperati, il refluo industriale è qualitativamente determinato dai parametri COD, BOD5, solidi sospesi totali, idrocarburi totali e tensioattivi totali. Non si riscontra infatti l'impiego nel ciclo produttivo aziendale di preparati contenenti sia le sostanze elencate nelle Tabelle 1/A ed 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del Dlgs. 152/2006, sia le sostanze pericolose indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs. 152/2006, nonché le sostanze prioritarie di cui all'Allegato X della Direttiva 2000/60/CE. Il proponente segnala tuttavia che non si può tuttavia escludere che nelle acque di scarico siano rilevate alcune delle suddette sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità, in quanto riscontrabili a livello di tracce come impurezze delle materie prime, oppure presenti sui tessuti come residui di precedenti lavorazioni presso altri stabilimenti; nel periodo di riferimento 2020-2022 lo scarico medio annuo rilevato dal proponente è stato pari a circa 18.655 mc/anno; per gli inquinanti presenti nelle acque di scarico, il proponente ha riscontrato un flusso di massa annuo inferiore al 10% del flusso di massa limite, calcolato sulla base dei valori limite autorizzati e del volume annuo massimo scaricabile; per l'indicazione dei percorsi di scarico dei reflui industriali il proponente ha prodotto uno specifico Elaborato Tecnico "3.2 *Pianta dello stabilimento con disposizione di macchinari, scarichi idrici e fonti di approvvigionamento*"; per quanto sopra esposto, si ritiene che il proponente debba chiarire, nell'ambito del riesame dell'AIA, tutte le osservazioni in merito all'allineamento delle BAT, contenute nel contributo sopra esposto del Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali;

- *gestione prodotti chimici*: i prodotti chimici sono immagazzinati in aree coperte all'interno dello stabilimento, in particolare il banco di pesatura dei coloranti è ubicato in apposito locale con canale di raccolta; il proponente nello studio preliminare evidenzia le varie modalità di conservazione dei prodotti: i prodotti chimici acquistati in fusti o cisterne mobili sono scaricati nelle immediate vicinanze delle aree interne e l'eventuale sversamento è comunque arginato con ausilio di materiale assorbente, in modo da evitare l'interessamento della rete delle acque meteoriche.

in relazione alla componente del rumore e vibrazioni il proponente ha trasmesso una valutazione di impatto acustico (VIAc) redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dalla quale si evince il rispetto dei valori limite diurni e notturni previsti per la Classe III, ove è collocato il polo scolastico confinante e quelli previsti per la Classe IV ove sono ubicate le abitazioni su via di Reggiana. Inoltre il proponente evidenzia che, attualmente lo stabilimento non opera nel periodo notturno e sulla base dei risultati delle misure eseguite nel periodo diurno, in data 18.12.2023, per tutti i ricettori individuati, emerge il rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M. 14.11.97. Tuttavia, relativamente al periodo di riferimento notturno, al fine di rispettare i valori limite di legge il proponente dichiara di adottare le seguenti condizioni:

1. il portone della centrale termica ed il portone lato sud-ovest siano tenuti chiusi di notte;
2. sia effettuata una verifica fonometrica in periodo di riferimento notturno nella postazione indicata con la sigla P1 non appena sarà esteso il lavoro anche a tale periodo.

Considerato quanto sopra, al fine di contenere i possibili impatti generati dalle attività nel periodo notturno nei confronti dei ricettori, si ritiene che la ditta debba attuare, per la fase autorizzativa di riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale (AIA), secondo quanto indicato da ARPAT nel contributo del 13/02/2024;

per quanto riguarda la componente rifiuti, il proponente specifica che l'attività non effettua operazioni dirette di smaltimento/recupero presso il proprio stabilimento; tutti i rifiuti generati durante il processo produttivo sono selezionati e raccolti in modo differenziato; il deposito temporaneo di tutti i rifiuti avviene su superficie impermeabile e protetti dal dilavamento meteorico sotto copertura;

in relazione ai fabbisogni energetici e di materie prime, il proponente fornisce dei dati elaborati nel quadriennio 2019-2022 sulla scorta dei quali, a fronte di una produzione media tessile di circa 650 tonn/anno i consumi energetici e di materie prime risultano essere:

- Acqua ad uso industriale: circa 19.123 m mc/anno.
- Energia elettrica: 402 8 MWh/anno.
- Energia Termica: (gas metano) 615.300 mc/anno.
- Materie prime: coloranti : circa 8.460 kg/anno, prodotti ausiliari : circa 1 00 460 kg/anno.

Il proponente segnala che gli indicatori medi relativi a consumo termico, idrico e dei coloranti risultano congruenti o inferiori a quelli indicati dal BReF, mentre quello relativo agli ausiliari è al di sopra dei rispettivi intervalli di riferimento. Il proponente dichiara che sta elaborando uno specifico documento inerente all'applicabilità dell'allineamento alle nuove BAT Conclusion alla successiva fase di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

in relazione al traffico indotto, il proponente specifica che le modifiche proposte con il progetto non determineranno un incremento della capacità produttiva dello stabilimento, e pertanto presume che nello stato di progetto non si avrà un incremento del traffico indotto. Sulla base di quanto osservato, stima indicativamente in circa 1-2 veicolo/ora, il movimento durante il giorno.

per quanto riguarda la componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi l'impianto è ubicato in un'area urbana fortemente antropizzata in cui sono localizzate zone produttive industriali; dal punto di vista ecosistemico presenta scarse potenzialità, la componente vegetazionale risulta complessivamente residuale e ornamentale. L'area non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di siti della Rete Natura 2000, né all'interno di siti proposti - pSIC o siti di interesse regionale.

CONSIDERATO, infine, quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il presente procedimento riguarda una esistente installazione, in possesso di AIA, per la quale sono previste modifiche non sostanziali;

l'istruttoria non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione della installazione esistente per l'attività di tintoria tessuti in capo, ubicata in Via di Reggiana n. 72/74, nel Comune di Prato (PO), dalla procedura di VIA, ma è emersa la necessità di indicazioni per la successiva autorizzazione con riferimento alla componente acque, suolo e sottosuolo ed alle emissioni acustiche.

DATO ATTO che la società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del Dlgs.152/2006.

ESAMINATI i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del Dlgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto.

TENUTO CONTO dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del Dlgs. 152/2006.

RILEVATO che dall'esame istruttorio svolto sul progetto di modifica, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento.

RITENUTO non necessario sottoporre il progetto di modifica in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e fornendo al proponente alcune indicazioni per la fase autorizzativa di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), come emerso nel corso del procedimento:

1) nella documentazione da presentare ai fini del successivo procedimento di riesame dell'AIA con valenza di rinnovo, il proponente deve predisporre un Piano di Indagine in cui siano specificate le modalità e le frequenze del monitoraggio delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'art. 29sexies

comma 6 bis del Dlgs. 152/06 e delle Linee Guida SNPA 48/2023, tenendo conto di verificare l'efficacia delle pavimentazioni, dei serbatoi, dei bacini di contenimento, delle condotte interrato e similari tramite la tenuta di appositi registri di annotazione;

2) redigere nuova VIAc con esecuzione di misure fonometriche che attestino il rispetto dei valori limite previsti dal DPCM. 14.11.97 anche in tale periodo in caso di estensione dell'attività lavorativa al periodo di riferimento notturno;

3) correggere nel documento del modello diffusionale (MZH-modello diffusionale semplificato Rev.1) il valore di fondo del CO registrato dalla centralina;

4) produrre un idoneo documento in cui siano chiaramente riportate le BAT applicate, non applicate, non applicabili/non pertinenti con le relative giustificazioni e descrizioni, definendo precisamente lo stato di attuazione e una precisa progettazione in caso di eventuale adeguamento. Non dovranno essere riportate dichiarazioni di intenti, senza una adeguata progettazione della messa in opera di azioni di miglioramento, senza strumenti di verifica o di monitoraggio degli sviluppi di quanto previsto come miglioramento;

5) per le emissioni pertinenti, valutare la presenza o giustificata l'assenza degli inquinanti riportati nelle BAT 9, BAT26 e BAT27 in relazione alle varie attività svolte e ben descritte nelle BATc. Deve essere prodotta una stima quantitativa finalizzata alla valutazione del rispetto delle BAT-AEL o all'eventuale proposta di adeguamento alle BAT-AEL con adeguato cronoprogramma per il rispetto della scadenza del 20/12/2026. E' necessario precisare quanto sopra perché il QRE contiene riferimenti come l'esonero per il monitoraggio di alcune emissioni che, seppur previsto nell'Allegato 2 al PRQA, non lo è nell'ambito dell'applicazione delle BATc;

6) per il prossimo campionamento delle acque sotterranee dal pozzo, incrementare i parametri da analizzare prevedendo almeno anche altri metalli, gli idrocarburi totali e gli alifatici clorurati singoli e non come sommatoria oltre ad altri eventuali parametri legati ai prodotti/sostanze utilizzate nel ciclo produttivo dall'Azienda;

7) adeguare il QRE al PRQA ed indicare le modalità per l'adeguamento alle relative BATc del tessile.

RITENUTO, inoltre opportuno, raccomandare al proponente,

- in relazione allo scarico idrico, dare conto alle indicazioni suggerite da G.I.D.A. SpA e riportate in premessa al presente atto;
- verificare se la società risulta tra le aziende che nei prossimi anni potranno scaricare in una delle fognature industriali previste nell'Accordo per definire correttamente le prescrizioni che verranno assegnate in AIA, specificando che qualora non dovesse realizzarsi la possibilità sopra riportata entro il 20/12/2026 dovrà essere introdotto un sistema di abbattimento/depurazione al fine del rispetto delle BAT-AEL per scarico indiretto degli inquinanti previsti nelle BAT;
- di garantire in ogni momento l'esperienza delle procedure per il contenimento di eventuali sversamenti di prodotti chimici all'interno dello stabilimento previste nella documentazione presentata ai fini del presente procedimento;
- di attuare tutte le mitigazioni previste nel progetto presentato, in particolare, con riferimento alla componente idrica e del suolo;
- con riferimento al vigente PGA e alle pertinenti norme e disposizioni di piano, prendere atto delle indicazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale come emerse in sede istruttoria e riportate nel contributo del 13/02/2024;
- dare conto alle indicazioni formulate dall'Autorità Idrica Toscana nel contributo istruttorio di competenza in data 13/02/2024.

DATO ATTO che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione dei nuovi interventi previsti e la gestione dell'installazione in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

RITENUTO, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Dlgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all'esistente impianto per l'attività di tintoria tessuti in capo, ubicato in Via di Reggiana n. 72/74, nel Comune di Prato (PO), proposto da Tintoria M.Z.H. Industry S.r.l. (sede legale: Via Ferdinando Tacca n. 29, Prato (PO) – c.f. 02536040971 P.IVA 0253604097), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, con indicazioni e raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di ricordare al Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali che sono state date al Proponente delle indicazioni ai fini del successivo procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto alla proponente Tintoria M.Z.H. Industry S.r.l. e di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10144 - Data adozione: 13/05/2024

Oggetto: [ID 2231] D.Lgs. 152/2006, art.19; L.R. 10/2010, art.48. Verifica di assoggettabilità sul progetto di acquedotto irriguo con riutilizzo delle acque reflue nel comprensorio dei Comuni di Viareggio e Massarosa - 1° lotto funzionale. Proponente: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Archiviazione

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD011383

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento regionale in materia di VIA, approvato con D.P.G.R. 19/R del 11/04/2017, come modificato dal D.P.G.R. 62/R del 09/10/2019;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 1/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Viste la L. 241/1990 e la L.R. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Premesso che:

in data 05/04/2024 (prot. 0213868), il proponente Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord (con sede legale: in via della Migliarina n.64, Comune di Viareggio - LU; C.F.: 02350460461), ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di acquedotto irriguo con riutilizzo delle acque reflue nel comprensorio dei Comuni di Viareggio e Massarosa - 1° lotto funzionale;

il proponente ha ottemperato agli obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori di cui all'art.47-ter della L.R. 10/2010, in applicazione della D.G.R. 1196/2019 allegato A, nella misura di € 1.011,75;

Dato atto che gli elaborati progettuali ed ambientali allegati all'istanza di cui al capoverso precedente sono costituiti da:

001_R - *Relazione Generale*
002_RZ - *Relazione risoluzione interferenze*
003_RM - *Relazione gestione materie*
004_PP - *Piano particellare di esproprio*
005_DD - *Disciplinare descrittivo prestazionale*
006_CSA - *Capitolato speciale di appalto*
007_SC - *Schema di contratto*
008_RI - *Relazione idraulica*
009_PS - *Prime indicazioni sicurezza*
010_RP - *Relazione Paesaggistica*
011_SIU - *Studio inserimento urbanistico*
012_SPA - *Studio di prefattibilità ambientale*
013_RC - *Relazione di calcolo*
014_TC - *Tabulati di calcolo*
015_SL - *Stima dei lavori*
016_TAVC1 - *Corografia*
017_TAVP1 - *Planimetria acquedotto*
018_TAVP2 - *Planimetria impianto*
019_TAVST1 - *Strutture;*

Visto che il proponente, in data 03/05/2024 (prot. 0258801), ha presentato una nota a perfezionamento dell'istanza presentata;

Dato atto che, dalla documentazione agli atti, emerge quanto segue:

il progetto irriguo in esame prevede opere che ricadono nel territorio dei comuni di Viareggio e Massarosa;

nel 2006, il proponente ha progettato un acquedotto irriguo; il progetto prevedeva il recupero delle acque in uscita da 5 impianti di depurazione, posti nei Comuni di Massarosa, Viareggio e Camaiore, destinate ai comparti agricolo, civile e industriale dei tre comuni versiliesi;

il proponente è l'Ente attuatore del progetto, di cui all'istanza in esame, denominato "*Acquedotto irriguo con riutilizzo delle acque reflue nel comprensorio dei Comuni di Viareggio e Massarosa - 1° lotto funzionale*", la cui progettazione è stata finanziata con fondi di cui alla D.G.R. n.955 del 07.08.2023;

il primo lotto del progetto irriguo prevede il recupero delle acque in uscita dall'impianto di depurazione di Massarosa ed il loro riutilizzo in agricoltura, nel comparto florovivaistico della zona del Brentino, nei comuni di Viareggio e Massarosa;

la zona del Brentino è storicamente caratterizzata dalla presenza di aziende con produzione florovivaistica, in particolare per la produzione di fiori e piante ornamentali coltivate in serra ed in vaso e la finalità del progetto è di ridurre i prelievi irrigui da falda e dai corpi idrici superficiali, limitando così l'intrusione del cuneo salino;

le opere facenti parte del progetto includono: l'intercettazione della condotta di scarico dall'impianto di depurazione di Massarosa, la derivazione delle acque depurate in una vasca di accumulo temporaneo e la successiva spinta, tramite un impianto di pompaggio, nell'adduttrice principale e in una rete irrigua secondaria, collocata nella località Brentino, a servizio delle aziende agricole interessate;

il dimensionamento delle opere idrauliche è stato svolto per il fabbisogno irriguo afferente all'intera superficie agricola potenzialmente irrigabile;

nel 2010, il proponente ha condotto uno studio, che ha permesso di individuare circa 26 aziende del comparto florovivaistico disponibili a prelevare acqua dall'acquedotto irriguo, per complessivi circa 30 ha di superfici coltivate.

In successivi studi elaborati dal proponente, in collaborazione con l'Università di Firenze, è emerso che rispetto alle previsioni del 2010, il numero delle aziende agricole disponibili a prelevare acqua dall'acquedotto risulterebbe inferiore;

la lunghezza del previsto acquedotto irriguo è pari a:

- 4,356 Km per le adduttrici principali;
- 2,020 Km per le distributrici secondarie;

parte della condotta principale ricade all'interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli;

Viste le seguenti tipologie progettuali di cui agli allegati alla parte seconda del d.lgs.152/2006, pertinenti con il progetto in esame:

- allegato II-bis, punto 2.d) – "*acquedotti con lunghezza superiore ai 20 km*";
- allegato IV, punto 1.d) - "*progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari*";

Dato atto che dette soglie, nel caso in esame, si dimezzerebbero – rispettivamente – a 10 km ed a 150 ha, in applicazione del d.m. 30.3.2015;

Preso atto che le procedure di VIA per i progetti di cui all'allegato II-bis sono di competenza del Ministero dell'Ambiente, mentre per i progetti di cui all'allegato IV, punto 1.d) sono di competenza regionale;

Visto, tuttavia, che il primo lotto funzionale del progetto in esame:

- prevede la realizzazione di un acquedotto irriguo della lunghezza di 4,356 Km delle adduttrici principali e 2,020 Km delle distributrici secondarie, per un totale della linea acquedottistica pari a 6,376 Km;
- prevede l'irrigazione di una superficie agricola di circa 30 ha;

Rilevato quindi che il primo lotto del progetto irriguo in esame non rientra nel campo di applicazione della normativa VIA;

Ritenuto che ogni modifica del progetto irriguo, in esito alla quale l'acquedotto irriguo supererà la lunghezza di 10 km oppure la superficie irrigua servita supererà i 150 ha, dovrà essere oggetto di un procedimento in materia di VIA, di competenza – rispettivamente - del Ministero dell'Ambiente o della Regione Toscana;

Considerato che l'art. 9 comma 3 dell'Allegato A alla D.G.R. 1196/2019 prevede che, qualora l'istanza sia giudicata dalla struttura operativa dell'autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, si provvede alla restituzione degli oneri versati trattenendo una somma pari al 10% degli stessi.

Visto l'art. 2 comma 1 della l.241/1990, in materia di improcedibilità delle istanze di avvio del procedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di disporre, per le motivazioni in premessa riportate, l'archiviazione dell'istanza presentata in data 05/04/2024 presso la Regione Toscana, al prot. n. 0213868, perfezionata in data 03/05/2024 (prot. 0258801), dal proponente Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord (con sede legale: in via della Migliarina n.64, Comune di Viareggio - LU; C.F.: 02350460461) inerente l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, progetto per la realizzazione di un acquedotto irriguo con riutilizzo delle acque reflue - 1° lotto funzionale, ubicato nei Comuni di Viareggio e Massarosa (LU), e pertanto di non dare corso al procedimento;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

Direttore Giovanni PALUMBO

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 28 del 28-02-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10151 - Data adozione: 14/05/2024

Oggetto: Elezione dei componenti dirigenti della Regione Toscana in seno al Comitato dei Garanti di cui all'art. 21 della L.R. 1/2009

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD011677

IL DIRETTORE

Visto il D.P.G.R.T. n. 28 del 28-02-2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore della Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 22 che disciplina l'istituzione, la composizione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti all'interno delle pubbliche amministrazioni che si esprime in caso di responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", ed in particolare l'art. 21, che disciplina l'istituzione e la composizione del Comitato dei Garanti stabilendo, al comma 1, che del medesimo organismo fa parte anche un dirigente regionale eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato della Giunta regionale, oppure un dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio stesso, qualora il Comitato debba esprimersi su provvedimenti che riguardano il Consiglio regionale;

DATO ATTO altresì il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale della Dirigenza dell'Area Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020, all'art. 50 statuisce un espresso richiamo all'istituzione del Comitato dei Garanti nelle singole amministrazioni, precisando che lo stesso, prima della formulazione del proprio parere, ascolta, a seguito di espressa richiesta, il dirigente interessato anche assistito da persona di fiducia;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 688 del 20 luglio 2004 che approva sia il disciplinare recante le modalità di elezione dei componenti dirigenti del Comitato dei Garanti sia il disciplinare regolante le modalità di funzionamento del Comitato stesso;

CONSIDERATO che l'art. 1 del sopra citato disciplinare recante le modalità di elezione dei componenti dirigenti stabilisce che le operazioni elettorali relative sono indette con atto del Direttore competente in materia di personale che ne fissa il calendario degli adempimenti e che hanno diritto alla candidatura e al voto tutti i dirigenti in servizio a tempo indeterminato;

CONSIDERATO inoltre che, contestualmente con medesimo atto del Direttore competente in materia di personale, si debba provvedere alla nomina della Commissione elettorale incaricata della verifica dell'ammissibilità delle candidature, della redazione delle liste elettorali, dello scrutinio dei voti e della proclamazione degli eletti e di ogni altra operazione relativa alle operazioni elettorali nel loro complesso;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 del sopra citato disciplinare, i componenti della Commissione elettorale sono nominati con atto del Direttore competente in materia di personale e che la stessa Commissione, che provvede a verificare l'ammissibilità delle candidature, è composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, nonché dalla dirigente del Settore che si occupa di Relazioni sindacali;

DATO ATTO altresì che le organizzazioni sindacali hanno provveduto ad effettuare le designazioni dei componenti di parte sindacale della Commissione elettorale, con note del 9 e del 10 maggio 2024, conservate agli atti d'Ufficio;

RITENUTO dunque di procedere alla nomina della Commissione elettorale i cui nominativi sono elencati all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO l'esperienza positiva della scorsa edizione per quanto concerne lo svolgimento delle elezioni dei componenti dirigenti realizzatesi attraverso l'utilizzo di una applicazione informatica dedicata che consente l'espressione del voto in forma telematica assicurando la segretezza, l'anonimato e l'unicità dello stesso;

RITENUTO dunque di svolgere le elezioni dei componenti dirigenti mediante l'utilizzo della piattaforma informatica dedicata di cui al precedente capoverso;

PRESO ATTO delle candidature quali componenti dirigenti del costituendo Comitato dei Garanti pervenute dalle organizzazioni sindacali con note del 9 e 17 Aprile 2024 e del 6 Maggio 2024, agli atti d'ufficio;

DATO ATTO degli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata dal competente Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse in ordine al contenuto dispositivo del presente atto e, in particolare, in ordine:

- alle designazioni dei componenti di parte sindacale della Commissione elettorale e alla proposta circa il nominativo del Presidente della medesima;
- alle candidature quali componenti dirigenti del costituendo Comitato dei Garanti pervenute dalle organizzazioni sindacali;
- alle modalità di svolgimento delle elezioni;

DATO ATTO che, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 2 bis, della sopra citata l.r. n. 1/2009 per la partecipazione al Comitato dei Garanti non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di indire le elezioni dei componenti dirigenti del ruolo unico regionale in seno al Comitato dei Garanti di cui all'art. 21 della l.r. n. 1/2009, da svolgersi secondo le modalità previste nell'apposito disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 688/2004, prendendo atto degli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata dal competente Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse in ordine agli adempimenti concernenti l'elezione dei componenti dirigenti del Comitato dei Garanti nonché alla correlata documentazione pervenuta all'ufficio;
2. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i nominativi della suddetta Commissione elettorale;
3. di approvare, in base a quanto proposto dal Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, il seguente calendario relativo alle operazioni elettorali:

- a. comunicazione ai dirigenti della modalità di votazione in forma elettronica con garanzia dell'anonimato: entro la data del 16 Maggio 2024;
- b. svolgimento delle elezioni: il giorno 5 Giugno 2024 dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
- c. svolgimento delle operazioni di scrutinio dei voti: entro il giorno 6 Giugno 2024;
- d. proclamazione degli eletti e pubblicazione sulla Intranet aziendale: entro il giorno 10 Giugno 2024.

4. di dare mandato al Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, di provvedere all'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE

Allegati n. 1

A

Componenti Commissione elettorale

c5d275ac4acce3cd5f733fb3742dbc274a506327f51aab1e78d0c3eedfec98

ALLEGATO "A"

ELENCO COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE:

- Dottor Leonardo Borselli, in qualità di Presidente,
- Dottoressa Sabrina Baccei,
- Dottor Alessandro Bini,
- Dottoressa Simona Volterrani, Dirigente Responsabile Relazioni Sindacali;



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10206 - Data adozione: 14/05/2024

Oggetto: [ID 2159] Verifica assoggettabilità ex decreto legislativo 152/2006, articolo 19 e legge regionale 10/2010, articolo 48. Progetto di messa in sicurezza di un fabbricato da erosione costiera mediante realizzazione di scogliera protettiva in massi, in località Giannella nel Comune di Orbetello (GR). Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD011561

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Premesso che:

il proponente (persona fisica, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 22/11/2023 (prot. n. 0530421), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al "*Progetto di messa in sicurezza di un fabbricato da erosione costiera mediante realizzazione di scogliera protettiva in massi, in località Giannella nel Comune di Orbetello (GR)*", depositando la prevista documentazione;

i terreni ed il fabbricato interessato dal progetto sono di proprietà del proponente e sono posti in prossimità del demanio marittimo;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n.27834 del 23/11/2023;

il proponente ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR n. 642/1972;

in data 29.11.2023, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0543486) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 29.11.2023;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il progetto in esame rientra nella fattispecie elencata nell'Allegato IV, parte seconda, del D. Lgs 152/2006, punto 7 lettera n) "opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare";

in esito alla richiesta del Settore VIA del 29.11.2023, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Acquedotto del Fiora Spa del 13.12.2023 (prot. 0563360);
- Provincia di Grosseto del 18.12.2023 (prot. 0570449);
- Consorzio 6 Toscana Sud del 19.12.2023 (prot. 0573911);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio del 20.12.2023 (prot. 0575639);
- ARPAT del 21.12.2023 (prot. 0579111);
- Settore Genio Civile Toscana Sud del 22.12.2023 (prot. 0582839);
- Comune di Orbetello del 29.12.2023 (prot. 0589594);
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo del 09.01.2024 (prot. 0011567);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 02/01/2024 (prot. n. 0001311) e con nota del 11.01.2024 (prot. n. 0015149), ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 01/02/2024 (prot. 0073400) e successiva del 05.02.2024 (prot. 0080685) ha chiesto una sospensione del termine di presentazione delle integrazioni e chiarimenti per un periodo fino a 45 giorni, accolta dal Settore Scrivente in data 12.02.2024 (prot. 0103083);

in data 13.03.2024 prot. 0169230, il proponente ha depositato presso il Settore scrivente la documentazione integrativa e di chiarimento;

detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 20.03.2024 prot. 0181866, un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Provincia di Grosseto del 05.04.2024 (prot. n. 0206701);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio del 05.04.2024 (prot. n. 0208847);
- Settore Genio Civile Toscana Sud del 08.04.2024 (prot. 0210153);

in merito alle integrazioni ed ai chiarimenti depositati dal proponente, visti i contributi istruttori in merito pervenuti, il Settore VIA ha chiesto al proponente alcuni approfondimenti con nota del 18.04.2024 (prot. 0229914); il proponente ha presentato una comunicazione in merito a tali approfondimenti, con nota del 02.05.2024 (prot. 0248489);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in data 22/11/2023 (prot. 0530421);

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il sito di progetto si trova in corrispondenza della linea di costa del Tombolo della Giannella; nella zona sono presenti alcuni edifici residenziali prossimi alla spiaggia;

il fabbricato oggetto del progetto in esame è attualmente protetto dalle mareggiate con gabbioni metallici che risultano dissestati a causa dei fenomeni marini, che ne hanno determinato un forte scalzamento durante i periodi di innalzamento del livello marino e la rottura - in alcuni tratti - della rete metallica;

L'intervento prevede di addossare alla gabbionata una scogliera in massi, ancorata all'arenile con un piede alla base, sotto il livello attuale dello strato sabbioso, occupando circa 1m di area demaniale, in un tratto di costa in cui la linea di battigia appare fortemente erosa;

l'ingresso all'arenile dal resede dell'abitazione prevede, allo stato modificato, una scala di 5 gradini in legno, che aggetterà leggermente anche rispetto alla scogliera di protezione. Saranno demoliti i pilastri che sostenevano il vecchio cancello e sostituiti con montanti in legno alla nuova quota del cancello; saranno sostituiti gli oscuramenti in stuoia o rete in plastica con rampicanti addossati alla rete di recinzione. L'altezza del fronte sull'arenile risulta di circa 2,4 m, di cui 1 m rappresentato dai gabbioni cui viene addossata la scogliera e 1,4m di recinzione soprastante;

il proponente ha preso in esame il quadro vincolistico e sono stati considerati gli strumenti di piano pertinenti con l'iniziativa in esame;

secondo il PIT/PPR (Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015, la zona di intervento interessa la Scheda d'ambito n. 20 - Bassa Maremma e ripiani tufacei;

in riferimento alla Disciplina dei Beni Paesaggistici, dall'esame della cartografia del PIT/PPR l'area risulta essere tutelata per la presenza dei seguenti Beni Paesaggistici:

- ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004, Bene rappresentato nel DM 180/1965: Zona del Tombolo di Giannella sita nel territorio del Comune di Orbetello: *"la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico"*;

- ai sensi dell'art.142 del D.lgs 42/2004, comma 1, lett. a), Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; la disciplina è prevista all'articolo 6 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, Disciplina dei Beni Paesaggistici, e i cui obiettivi, direttive e prescrizioni sono declinate nelle 'Schede dei sistemi costieri'- allegato C- Scheda n. 10 – Sistema Argentario;

il sito di progetto non ricade all'interno di Aree naturali protette o di Siti della Rete Natura 2000. E' posto ad una distanza di circa 200 mt. dal confine della Riserva Naturale e Sito Natura 2000 "Laguna di Orbetello;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

Acquedotto del Fiora Spa, nel contributo del 13.12.2023 (prot. 0563360), informa che non risultano presenti reti di acquedotto o fognatura gestiti dalla Società;

la Provincia di Grosseto, nel contributo del 18.12.2023 (prot. 0570449), non rileva specifiche competenze in materia ambientale; fornisce contributi rispetto ai temi di programmazione e pianificazione territoriale di cui alla L.R. n.65/2014: definisce quale obiettivo primario delle politiche territoriali provinciali "l'eliminazione dei dissesti e la mitigazione degli impatti secondo il rispetto delle dinamiche fisiche del territorio costiero" di cui all'art. 14 "Coste e litorali" delle norme del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto (approvato con D.C.P. n.20/2010). *"Fermo restando la necessità di intervenire ai fini della messa in sicurezza di beni materiali e delle persone e fatte salve le valutazioni dell'ente competente in materia di difesa costiera, pare opportuno suggerire un approfondimento a livello di progettazione rivolto ad un più ampio contesto territoriale e finalizzato alla verifica degli effetti dell'intervento sull'equilibrio geomorfologico costiero anche a livello di macro-area"*. Ricorda infine che con D.C.P. n. 38 del 24/09/2021 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto ma che, in ragione dei contenuti degli art. 2, c.4 e art. 35 delle norme, le disposizioni di salvaguardia non trovano applicazione alla proposta progettuale in esame e in ogni caso non sono stati rilevati contrasti con le disposizioni che attengono le materie e gli interventi di stretta competenza provinciale.

Nel contributo conclusivo del 05.04.2024 (prot. 0206701), la Provincia specifica che gli approfondimenti descritti nel contributo del 18.12.2023 *"sono rivolti alla successiva fase di approfondimento progettuale, rivolto ad un più ampio contesto territoriale e finalizzato alla verifica degli effetti dell'intervento sull'equilibrio geomorfologico costiero anche a livello di macro-area."*;

il Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud, nel contributo del 19.12.2023 (prot. 0573911), esaminata la documentazione presentata ritiene di non esprimere alcuna osservazione in merito al progetto in esame;

il Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio nel contributo del 20.12.2023 (prot. 0575639):

- in riferimento all'art. 136 del D.lgs.42/2004, rappresentato nel D.M. 180/1965: "Zona del Tombolo di Giannella", il vincolo individua e descrive gli elementi da salvaguardare: *"Permanenza del valore naturalistico ed estetico percettivo del tombolo sabbioso della Giannella"*, richiamando le specifiche pertinenti prescrizioni:

“(…) 1.c.2. Sono da escludere tutti gli interventi suscettibili di innescare o aumentare fenomeni di erosione della linea di costa.

1.c.3. Sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la tutela del sistema delle dune costiere, favorendo l'evoluzione del sistema dunale anche con tecniche di ingegneria naturalistica.

“(…) 4.c.4. Gli interventi di manutenzione dei manufatti e delle strutture sono ammessi a condizione che non alterino i valori identitari dello skyline costiero e l'integrità percettiva dell'area”.

In riferimento all'art.142 del D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. a) *“Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, disciplinato all'articolo 6 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR Disciplina dei Beni Paesaggistici,”* i cui obiettivi, direttive e prescrizioni sono declinate nelle 'Schede dei sistemi costieri'- allegato C- Scheda n. 10 – Sistema Argentario:

“a - Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale del sistema dunale, con particolare riferimento a:

- l'inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione o il tempo libero sulla duna mobile;*
- l'apertura di nuovi percorsi, ad esclusione di quelli realizzati attraverso un progetto di razionalizzazione e riduzione del sentieramento diffuso su dune, e utilizzando tecniche e materiali ad elevata compatibilità paesaggistica e naturalistica;*
- attività in grado di aumentare i livelli di artificializzazione del complessivo paesaggio dunale.*

(…)

c - Negli interventi di ripascimento degli arenili il colore del materiale da utilizzare deve essere determinato in riferimento ai sedimenti nativi della spiaggia oggetto di intervento. Nelle aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni erosivi del sistema dunale, gli interventi di ripascimento finalizzati all'ampliamento degli arenili e “non” alla manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, precedente le mareggiate invernali, devono essere accompagnati da azioni volte a favorire il ripristino morfologico ed ecosistemico della duna.

(…)

l - Non è ammesso l'impegno di suolo non edificato ai fini insediativi, ad eccezione dei lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria.

Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l'impegno di suolo non edificato a condizione che:

- siano riferiti all'adeguamento funzionale degli edifici o, nel caso delle strutture ricettive turistico alberghiere esistenti, siano strettamente necessari al miglioramento della qualità dell'offerta turistica;*
- siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la salvaguardia e il recupero dei valori paesaggistici, con particolare attenzione agli assetti geomorfologici, vegetazionali e identitari, caratteristici della zona”.*

Infine la zona di intervento interessa la Scheda d'ambito n. 20 - Bassa Maremma e ripiani tufacei, di cui il Settore richiama integralmente l'Obiettivo 1: *“Salvaguardare la fascia costiera e la retrostante pianura, qualificate dalla presenza di eccellenze naturalistiche legate agli importanti sistemi dunali e di costa rocciosa, di aree umide e lagune costiere, e dal paesaggio agrario di Pianura e della bonifica, riequilibrando il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato sulla costa”.* Tra le Direttive presenti, il Settore sottolinea in particolare:

“1.9 - migliorare il livello di sostenibilità, rispetto alla vulnerabilità delle componenti paesaggistiche, naturalistiche e geomorfologiche, del turismo estivo e balneare e delle strutture ad esso collegate nella fascia costiera, al fine di tutelare gli ecosistemi dunali, retrodunali e della costa rocciosa attraverso il divieto di ogni ulteriore urbanizzazione e il miglioramento della funzionalità e della sostenibilità ambientale delle strutture di accesso esistenti agli arenili (percorsi attrezzati) e delle attività di pulizia degli arenili”.

Il Settore, in riferimento alle direttive ed obiettivi sopra citati, conclude che il progetto si inserisce in un contesto in cui la duna dell'arenile del Tombolo della Giannella appare già compromessa dalla presenza di costruzioni e recinzioni sul fronte mare, che hanno cercato di limitare gli effetti delle mareggiate più violente con opere di difesa puntuali e non coordinate tra loro. *“La tipologia della soluzione proposta di difesa della recinzione del lotto di proprietà, mantiene la permeabilità dello spazio tra arenile e duna (area filtro tra mare e laguna) mediante l'apposizione di una scogliera all'attuale gabbionata in ciottoli di fiume, deteriorata; rilevando tuttavia che l'apposizione della scogliera va ad occupare l'arenile, riducendo lo spazio per balneazione e transit. Lo Studio preliminare ambientale mette in evidenza che viene garantita la protezione e messa in sicurezza dei manufatti presenti, il cui collasso potrebbe costituire pericolo, dall'altra non garantisce che la nuova scogliera non provochi effetti erosivi verso altre zone della costa o che a sua volta la scogliera stessa non sia in futuro scalzata alla radice dalle mareggiate.*

In considerazione delle prescrizioni relative al mantenimento, salvaguardia e recupero dei valori paesaggistici della costa (di cui all'art. 136 del Codice, sezione 4 Allegato 3B per il DM 180-1965 e per l'art. 142, c.1, lettera a) (Territori costieri) del Codice prescrizioni di cui all'art. 6.3- Scheda n.10 dell'Allegato C), ritiene opportuno, nel rispetto di alcune prescrizioni riportate in istruttoria, chiedere dei necessari approfondimenti progettuali, al fine di valutare l'impatto paesaggistico delle opere e limitarne l'impatto:

- 1- valutare l'opportunità della sostituzione dell'attuale gabbionata deteriorata, al fine di mantenere il limite dell'aggetto sull'arenile ed evitare trasformazioni che possano alterare l'assetto della linea di costa;*
- 2- valutare l'opportunità di spostare l'accesso all'arenile sul varco esistente a sud del lotto di pertinenza;*
- 3- si dovrà prevedere che la sabbia di riempimento abbia la stessa composizione dei sedimenti presenti sull'arenile;*
- 4- si dovrà evitare l'impiego di cemento nella posa della pavimentazione del vialetto di accesso al cancelletto;*
- 5- la realizzazione della scala in legno di accesso all'arenile dovrà risultare reversibile e realizzata secondo tecniche di ingegneria naturalistica;*
- 6- la vegetazione addossata alla recinzione in rete metallica dovrà impiegare specie arbustive presenti sulla duna del Tombolo della Giannella. Tale scelta dovrà essere descritta nella documentazione progettuale;*
- 7- si dovrà prevedere l'asportazione di tutti i manufatti in muratura anziché tomlarli sotto il riempimento di sabbia del terrapieno, come risulta dagli elaborati.”;*

ARPAT, nel contributo del 21.12.2023 (prot. 0579111), in riferimento all'*impatto acustico*: evidenzia che la documentazione depositata dal proponente non tratta tali aspetti prodotti durante la fase di cantiere per la realizzazione delle opere in progetto, per cui non è possibile nessuna valutazione tecnica in merito. Vista la tipologia di progetto, di valenza limitata (messa in sicurezza di un edificio) e la durata degli interventi (stimabile in 30 giorni), si ritiene che tali aspetti possano essere declinati nella fase di cantierizzazione. (...) *“Pertanto prima dell'inizio delle attività di cantiere per la realizzazione delle opere in progetto, dovrà essere predisposta documentazione previsionale di impatto acustico (VIAc), redatta a firma di tecnico competente in acustica ambientale, secondo i criteri stabiliti nella Deliberazione n. 857 del 21/10/2013 - Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98.”* Nonostante l'adozione di tutti gli accorgimenti e le mitigazioni necessarie per ridurre l'impatto acustico in prossimità dei recettori circostanti l'area di cantiere, dovessero prevedersi superamenti dei limiti normativi, sarà possibile ricorrere all'autorizzazione in deroga, da richiede all'Amministrazione comunale territorialmente competente (con acquisizione del parere USL nel caso in cui la durata del cantiere e/o i livelli attesi risultino superiori a quanto previsto dal D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014).

In riferimento alle emissioni in atmosfera: specifica che (...) *“il progetto risulta di modeste dimensioni e di durata limitata. Per la mitigazione delle eventuali emissioni diffuse che si potrebbero generale durante le attività di cantiere, si raccomanda comunque di far riferimento, per quanto applicabile, alle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”.*

In riferimento al Suolo e sottosuolo, ARPAT specifica che (...) *“viste le caratteristiche dell'opera e del tipo di lavori previsti, non si evidenziano problematiche di carattere geologico e idrogeologico”.* In base alla stima del proponente sulla produzione di circa 18 m³ di materiale escavato, che verranno completamente riutilizzati in sito, ricorda che la gestione di tale materiale, essendo l'area oggetto dell'intervento un ambito contiguo al mare, deve avvenire ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.152/2006. In merito invece al materiale che verrà utilizzato per la costruzione della scogliera protettiva, l'Agenzia *“ricorda che in fase di rilascio dell'autorizzazione, il proponente deve presentare all'Autorità Competente la documentazione tecnica prevista dall'art. 3 punto 2 delle Linee Guida della D.G.R.T. n. 613 del 18/05/2020”.*

In riferimento a Biocenosi e sedimenti marini, ARPAT (...) *“prende atto di quanto dichiarato dal proponente escludendo impatti significativi sulle matrici sedimenti marini e biocenosi bentoniche marine”.* Ricorda, comunque, che *“in fase di rilascio dell'autorizzazione, il Proponente dovrà presentare all'Autorità Competente la documentazione tecnica prevista dall'Articolo 3 Punto 2 delle Linee Guida della D.G.R.T. n. 613 del 18/05/2020”.*

ARPAT conclude l'istruttoria richiamando quanto riportato in narrativa e ritenendo che *“il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA”;*

il Settore Genio Civile Toscana Sud, competente al rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 17 comma 1 lett.e) della L.R. 80/2015 e della Delibera di Giunta Regionale

Toscana 613/2020 nel contributo del 22.12.2023 (prot. 0582839), specifica che, in considerazione delle caratteristiche dell'intervento proposto, volto a combattere l'erosione, è necessario valutare la sostenibilità sulla morfodinamica costiera, ai sensi della D.G.R. n. 613/2020. Richiede integrazioni in riferimento a:

(...) - Studio di dinamica del litorale, realizzato tramite modellazione numerica e sulla base dei dati di evoluzione storica, che consenta di evidenziare gli effetti dell'intervento rispetto allo stato attuale, ai sensi delle Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettere e) e f) della LR 80/2015, approvate con D.G.R. n. 613 del 18/05/2020, contenere almeno i seguenti elementi:

- inquadramento generale del sito di intervento rispetto all'unità fisiografica costiera principale e/o secondaria di riferimento;

- descrizione dell'evoluzione storica, delle caratteristiche sedimentarie e delle attuali dinamiche del litorale;

- descrizione del regime ondametrico al largo e a costa;

- analisi, tramite modellistica numerica, delle modifiche indotte dall'intervento sul regime del moto ondoso, delle correnti e del trasporto solido litoraneo del sito.

Da tale modellazione e/o calcoli di stabilità si dovranno ottenere informazioni sulla categoria dei massi lapidei da impiegare per realizzare l'opera proposta;

Inoltre tale simulazione deve tener conto che il Comune di Orbetello ha approvato per tale tratto di costa un progetto preliminare che indica delle opere di difesa dall'erosione costiera e pertanto ulteriori nuove opere, come quella di cui all'oggetto, dovranno dimostrare di essere compatibili con tale proposta progettuale o tale da non inficiarne la funzionalità o prevedere la loro rimozione a seguito della realizzazione di opere di difesa della costa dall'erosione costiera più risolutive.

Inoltre l'immissione in mare e ambito marino attiguo di materiali inerti di cava (massi lapidei ecc) deve valutare la compatibilità e innocuità ambientale dei materiali medesimi indicando la natura litologica, colorimetrica, mineralogica.

Ulteriore approfondimento e chiarimento viene richiesto per la collocazione delle sabbie litoranee oggetto di scavo, ricordando che trattandosi di una risorsa per l'ambiente litoraneo non si ritiene compatibile una loro differente collocazione in area privata."

Il Settore, nel contributo conclusivo del 08.04.2024 (prot. 0210153), rileva che le integrazioni richieste hanno valenza ambientale e che, a seguito degli esiti della modellazione numerica, potrebbe emergere l'esigenza di modifiche progettuali;

il Comune di Orbetello, nel contributo del 29.12.2023 (prot. 0589594), specifica che (...) "l'ambito all'interno del quale è prevista la realizzazione dell'intervento è definito dal Piano Strutturale Comunale (PS), approvato con Del.C.C. n. 71 del 28-09-2022 - pubblicato sul BURT n. 42 del 19 ottobre 2022, come UTOE 4 - Laguna di Orbetello che comprende i tomboli della Giannella e della Feniglia e i territori a stretto contatto con l'ambito lagunare. Le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) identificano ambiti complessi che si differenziano in ragione delle diverse caratterizzazioni insediative, ambientali, infrastrutturali e storico-paesaggistiche, e/o in ragione di valori identitari tradizionalmente consolidati. L'analisi morfotipologica delle pertinenze insediative e del paesaggio agrario, effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PS), evidenzia la zona d'intervento come "Campagna Abitata", un ambito che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituisce territorio urbanizzato ma identifica aree caratterizzate dalla diffusa presenza di edifici, perlopiù a destinazione turistico ricettiva e residenziale, ed aree scoperte dove si assiste ad una frequente ripetizione dello stesso tipo edilizio. L'area fa parte delle aree tutelate dal D.M. 04/12/1964 - G.U. 180 del 1965 parte II ai sensi l'art. 136 lett. d) del D.lgs. 42/2004 (MOTIVAZIONE DELLA SECONDA ZONA [...]] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico); è collocata all'interno del perimetro delle aree riconosciute con come zone umide di importanza internazionale dalla convenzione di RAMSAR; è situata nei pressi (circa 200 m di distanza) della riserva naturale regionale della Laguna di Orbetello (IT51A0026 - Siti Natura 2000 - ZSC e ZPS coincidenti "Laguna di Orbetello"). La zona è inoltre soggetta a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923. L'analisi dei morfotipi ecosistemici effettuata dal PS rileva che la rete ecologica delle coste nell'area d'intervento è presente con gli ecosistemi delle coste sabbiose, in gran parte attribuibili all'elemento degli ecosistemi dunali integri o parzialmente alterati. Tra le emergenze citate nel PS a tale proposito ci sono gli habitat di duna mobile, ma soprattutto di duna fissa, con pineta, del Tombolo della Feniglia e il più degradato Tombolo della Giannella."

(...) Secondo tale disciplina i complessi dunali presenti sul litorale costituiscono risorsa del territorio comunale e rappresentano una difesa naturale dell'ambiente litoraneo e habitat per specie animali e

vegetali. È per questo che i soli interventi ammessi sono quelli protettivi della loro integrità fisica e dissuasivi di azioni dannose”.

Il PS stabilisce che “per le coste sabbiose il target di riferimento è quello degli Ambiti costieri sabbiosi caratterizzati da complete serie anteduna-duna-retroduna e da formazioni dunali degradate, con importanti habitat di interesse comunitario di duna fissa e mobile e numerose specie animali e vegetali psammofile di interesse conservazionistico. Il PS, in relazione alle invarianti strutturali definite all’art. 5 della LRT 65/2014, evidenzia la natura di un’area essenzialmente come duna costiera e litorale sabbioso, art. 51 delle NTA delle PS, con “Sensibilità ambientale SA3”. Così sono identificati gli ambiti che presentano un pessimo stato di conservazione per la presenza di erosione costiera diffusa ed alta pressione antropica diffusa.

Il Piano Strutturale, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva di cui alla Scheda 6A – Litorali sabbiosi del PTCP:

- incentiva interventi tesi a recuperare la leggibilità di assetti ambientali perduti o a riprodurne frammenti fruibili;

- controlla e previene i fenomeni di ingressione delle acque marine nell’entroterra. A tal fine la realizzazione di opere semi-interrate o interrato non devono indurre modifiche sostanziali dello stato dei luoghi e delle condizioni di equilibrio qualitativo e quantitativo degli acquiferi;

Il Piano Strutturale ai fini della protezione dei sistemi dunali:

- vieta l’esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o ambientali nonché i prelievi di tali elementi, salvi quelli effettuati, per motivi di ricerca e di studio, da soggetti pubblici istituzionalmente competenti;

- identifica tali siti come invarianti strutturali e promuove la loro conservazione sia geologica che ambientale attraverso un uso sostenibile delle risorse presenti;

- permette la realizzazione di interventi che non alterino il quadro ambientale e geologico dei siti e/o valorizzino le loro peculiarità promuovendo se necessario un turismo sostenibile e conservativo del sito;

- vieta la realizzazione di opere di captazione della risorsa idrogeologica presente nel sottosuolo nell’ottica di non alterare l’ecosistema sia superficiale che profondo e non aggravare lo stato del cuneo salino attualmente presente;

- permette la realizzazione di interventi finalizzati al ripristino o alla conservazione dell’equilibrio del sistema dunale”.

Il Comune di Orbetello conclude specificando che (..) “l’intervento proposto, stando a quanto sopra, avendo finalità di limitare l’erosione costiera, contribuisce al anche al consolidamento della duna esistente e pertanto si ritiene ammissibile.

Si rileva altresì che sull’immobile è stato emesso un Provvedimento di diniego parziale al rilascio dell’Accertamento di Conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 209 L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii., vedi pot. n. 19152/2018 del 15-05-2018, con il quale è stato disposto “il diniego parziale al rilascio dell’Accertamento di Conformità in sanatoria richiesto, limitatamente alle seguenti opere: Realizzazione di recinzione, costituita da muretto in pietra, paletti in ferro, rete metallica di colore verde (in parte coperta da stuoia), muro, gabbioni di contenimento con sovrastante recinzione verso il mare, cancello di accesso con colonne in muratura sul fronte mare, sistemazioni esterne con cordoli di cemento”. Stante ciò la realizzazione delle opere potrà avvenire solo dopo che sarà accertata, da parte del Comune, la rimozione delle opere oggetto di diniego prot. 19152/2018 del 15-05-2018. Tale rimozione potrà essere attuata con modalità tali da mantenere la sicurezza dell’immobile”;

la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, nel contributo del 09.01.2024 (prot. 0011567), esaminata la documentazione tecnica, verificate le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico, in merito all’ambito in oggetto, ai contenuti del provvedimento di tutela D.M. 04/12/1964 - “Zona del Tombolo della Giannella nel Comune di Orbetello” ed alla tutela per legge dei beni ex art. 142, comma 1, lett. a) territori costieri; vista l’ubicazione, l’entità e la tipologia delle opere da realizzare; richiede documentazione integrativa:

(..) “oltre ad un generale approfondimento progettuale degli elaborati grafici e descrittivi degli interventi, si richiede in particolare la redazione della Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM12/12/2005. In particolare dovranno essere adeguatamente delineati i profili di compatibilità degli interventi con il contesto paesaggistico di riferimento e la conformità degli stessi alle prescrizioni d’uso riportate nel D.M. 04/12/1964 “Zona del “Tombolo di Giannella” nel Comune di Orbetello (Grosseto)” e nella Scheda del sistema costiero n. 10 “Argentario e Tomboli di Orbetello e Capalbio” allegati al PIT/PPR della Regione Toscana. Si

rammenta fin d'ora nella scelta delle soluzioni tecnico-progettuali il rispetto della prescrizione "e" e soprattutto della prescrizione "p";

Preso atto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario nell'istanza di avvio del procedimento;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione presentata dal proponente ed in merito ai contributi istruttori acquisiti:

il proponente, nella documentazione integrativa, specifica che l'intervento ricade interamente nella sua proprietà, al di fuori del limite demaniale tracciato dal SID del Ministero delle infrastrutture;

specifica che non sarà utilizzato calcestruzzo per la realizzazione delle opere in esame;

l'intervento è finalizzato a combattere l'erosione marittima in maniera puntuale con riferimento alla tutela della proprietà immobiliare del proponente;

gli interventi che saranno realizzati, tuttavia, non devono comportare il trasferimento dei fenomeni erosivi in altri tratti della costa;

deve essere assicurata la tutela ambientale e paesaggistica delle aree del demanio marittimo, evitandone l'interessamento da parte delle opere e degli interventi facenti parte del progetto in esame;

ARPAT ha suggerito alcune condivisibili misure per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini della tutela dei beni paesaggistici interessati dal progetto in esame e della tutela ambientale del demanio marittimo, il proponente deve attenersi alle seguenti indicazioni durante la realizzazione degli interventi previsti:

- a) evitare l'interessamento del demanio marittimo da parte della prevista scogliera e da parte degli scavi previsti per la sua realizzazione;
- b) provvedere a rimuovere gli esistenti manufatti presenti nel sedime interessato dalle previste opere (quali: gabbioni, cordoli, recinzione);
- c) evitare aumento di ingombro lato mare della struttura in scogliera, rispetto alla attuale struttura in gabbioni;
- d) la sabbia di riempimento che sarà eventualmente utilizzata dovrà avere analoghe caratteristiche rispetto ai sedimenti presenti sull'arenile;

e) la vegetazione che sarà messa a dimora in corrispondenza della recinzione in rete metallica dovrà impiegare specie arbustive presenti sulla duna del Tombolo della Giannella; uno specifico elaborato in tal senso deve essere inviato al Settore scrivente contestualmente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica; *[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza e controllo a cura del Settore scrivente, che consulterà il Settore paesaggio]*

2. ai fini della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006, il proponente deve presentare al competente Genio Civile quanto indicato nel contributo istruttorio del medesimo in data 22.12.2023:

[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore Genio Civile Toscana Sud, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente]

3. prima dell'inizio delle attività di cantiere per la realizzazione delle opere in progetto, il proponente deve presentare al Settore scrivente e ad ARPAT la documentazione previsionale di impatto acustico (VIAC), redatta a firma di tecnico competente in acustica ambientale, secondo i criteri stabiliti nella Deliberazione G.R. n. 857 del 21/10/2013. Ove, nonostante l'adozione di tutti gli accorgimenti e le mitigazioni necessarie per ridurre l'impatto acustico in prossimità dei recettori circostanti l'area di cantiere, dovessero prevedersi superamenti dei limiti normativi, sarà possibile ricorrere all'autorizzazione in deroga, da richiedere all'Amministrazione comunale (la quale dovrà acquisire il parere USL, nel caso in cui la durata del cantiere e/o i livelli attesi risultino superiori a quanto previsto dal D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014);

[la presente prescrizione 3. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

spostare l'accesso all'arenile sul varco esistente a sud del lotto di pertinenza;

evitare l'impiego di cemento nella posa della pavimentazione del vialetto di accesso al cancelletto;

la realizzazione della scala in legno di accesso all'arenile dovrà risultare reversibile e realizzata secondo tecniche di ingegneria naturalistica;

adottare le buone pratiche di cui alle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT, gennaio 2018);

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in sede istruttorie:

le pertinenti indicazioni degli strumenti urbanistici comunali e del P.T.C., come evidenziati nei contributi istruttori del Comune di Orbetello e della Provincia di Grosseto, riportati in premessa al presente atto;

ai fini del rilascio dell'autorizzazione art.109 d.lgs.152/2006, il proponente deve presentare al Genio Civile la documentazione tecnica prevista dalle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 613 del 18/05/2020;

ai fini della espressione del parere della Soprintendenza, ai sensi dell'art.146 del d.lgs.42/2004, presentare la documentazione indicata dalla Soprintendenza medesima, nel contributo in premessa;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, l'attivazione delle misure previste dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiarne l'invio a recupero rispetto che a smaltimento;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate, nonché dei rifiuti;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il *“Progetto di messa in sicurezza di un fabbricato da erosione costiera mediante realizzazione di scogliera protettiva in massi, in località Giannella nel Comune di Orbetello (GR)*, proposto da persona fisica (i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione dei richiami e delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *All. A [ID 2159]Verifica assoggettabilità ex decreto legislativo 152/2006, articolo 19 e legge regionale 10/2010, articolo 48.*
d8cbf9ad3552607ae267c1ed5a1d3856cacae3a016615ad40def3e3304cfc445



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10217 - Data adozione: 14/05/2024

Oggetto: [ID 1609] VIA postuma L.R. 10/2010 art. 43 comma 6 e D.G.R. n. 931/2019, in occasione del riesame dell'AIA, relativamente all'esistente impianto di trattamento reflui. Comune di Monte Argentario (GR). Proponente: Acquedotto del Fiora SpA subentro con Decreto DG di Autorità Idrica Toscana n.83/2023 e voltura AIA del 20/05/2023 con Decreto n.10373 del 20/05/2023 a Integra Concessioni Srl. Archiviazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD011419

LA DIRIGENTE

VISTA la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

VISTA la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale; Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA e visto in particolare l'art. 9 comma 2 dell'allegato A e l'art. 5 comma 2 dell'allegato B;

DATO ATTO che:

il proponente Società Integra Concessioni S.r.l. (Sede legale in Viale dell'Industria 42 Vicenza - P.Iva 03466180241) in data 22/12/2020 (prot. n.0448081) e integrata il 26/01/2021 (prot. n. 30967) ha depositato presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Toscana (di seguito Settore VIA) l'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale postuma, ai sensi degli articoli 43 comma 6 della LR 10/2010 ed in applicazione delle delibere G.R.T. n.931/2019 e n.1196/2019 nell'ambito del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1119/2011 della Provincia di Grosseto ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lettera a) del Dlgs. 152/2006, relativamente all'impianto di trattamento rifiuti liquidi ubicato nel Comune di Monte Argentario (GR), ed ha contestualmente provveduto al deposito della prevista documentazione presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente in data 16/12/2020 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, per un importo pari a € 850,00, come da nota di accertamento n. 21114 del 28/12/2020;

ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, in data 27/01/2021, è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale (nota n. 0033906). Il procedimento di VIA Postuma è stato pertanto avviato in data 27/01/2021;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza.

l'impianto di depurazione di Terrarossa è un impianto di depurazione delle acque reflue civili dei comuni di Monte Argentario e di Orbetello e di trattamento di rifiuti liquidi (extraflussi) che rientra in quelle citate nell'allegato VIII Parte II del Dlgs.152/06 e s.m.i., pertanto è un'attività IPPC. Per quanto riguarda il pretrattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi (extraflussi) è stato dichiarato che l'ufficio commerciale dell'impianto di Terrarossa provvede a redigere un programma dei conferimenti dei rifiuti non pericolosi settimanale per rispettare il limite di conferimento su base annua di 60.000 tonnellate e di 270 t/giorno.

il gestore Integra Concessioni srl opera in forza di una concessione di lavoro pubblico inerente la progettazione, costruzione e gestione quindicennale dell'impianto di depurazione di Terrarossa, stipulata nel 2006 dall'ATI costituita dalla Impresa di Costruzione Giuseppe Maltauro S.p.A. ed Ecoveneta S.p.A. con il Commissario Delegato al Risanamento della Laguna di Orbetello, alla quale sono subentrate negli anni Integra S.r.l. e poi Integra Concessioni S.r.l., divenuta, quest'ultima, titolare di tutte le posizioni giuridiche originariamente poste in carico ad Ecoveneta S.p.A., compresa la gestione dell'impianto di depurazione. Le opere gestite sono le seguenti:

- impianto di depurazione da 60.000 Abitanti Equivalenti (soggetto e autorizzato con AIA n. 1119 del 2011);
- 60 stazioni di sollevamento;
- reti fognarie in pressione e gravità per circa 70 km;
- conferimento rifiuti all'impianto dotato di trattamento chimico-fisico per alcune tipologie di rifiuti.

l'impianto riceveva i rifiuti liquidi non pericolosi tramite autobotti ai quali è riservata un'apposita linea di

trattamento.

L'impianto è attualmente in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Grosseto con D.D. n. 1119/2011.

il progetto di modifica in esame rientra tra quelli di cui all'allegato III alla parte seconda D.Lgs.152/2006, alla lettera n) *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*, e come tale è da sottoporre alla procedura di VIA di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

tale attività ricade inoltre in ambito di applicazione IPPC, casistica 5.3 dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs 152/06: *“Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

1. *trattamento biologico;*
2. *trattamento fisico-chimico;*
3. *Omissis ...”*

e pertanto soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale); in particolare, avendo in scadenza tale autorizzazione, necessità del rinnovo e riesame ai sensi dell'art.29-octies del Dlgs. 152/2006.

DATO ATTO, inoltre, che

il Settore VIA ha richiesto con nota n. 0033906 del 27/01/2021 i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati;

sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori:

- Provincia di Grosseto (prot. Reg. n. 0054287 del 10/02/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. Reg. n. 0126809 del 23/03/2021);
- ARPAT (prot. Reg. n. 0135148 del 26/03/2021);
- Comando VVF di Grosseto (prot. Reg. n. 0079784 del 24/02/2021);
- Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti (prot. Reg. n. 0138334 del 29/03/2021);
- Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. Reg. n. 0142598 del 31/03/2021);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. Reg. n. 0128832 del 23/03/2021);
- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. Reg. n. 0132495 del 25/03/2021);
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. Reg. n. 0133258 del 25/03/2021);
- Settore Serv. Pubbl. Loc., Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. Reg. n. 0155307 del 08/04/2021);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. Reg. n. 0085119 del 25/02/2021);
- Settore Programmazione Viabilità (prot. Reg. n. 0051228 del 08/02/2021);
- Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente (prot. Reg. n. 0133891 del 26/03/2021);
- Consorzio 6 Toscana Sud (prot. Reg. n. 0040685 del 01/02/2021);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo (prot. Reg. n. 0099775 del 05/03/2021);

nel periodo di evidenza pubblica sono arrivate due osservazioni da parte del pubblico interessato; in particolare in data 28.06.2021 (prot. n. 0268763) e in data 05.07.2021 (prot. n. 278229). Il Settore VIA con nota Prot. 0283814 del 07/07/2021 ha informato il Proponente e i Comuni di Monte Argentario e Orbetello di dette osservazioni.

ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Dlgs.152/2006, con nota prot. 0163757 del 13/04/2021, il Settore VIA ha inviato una nota al proponente di richiesta di integrazioni e chiarimenti, da depositare entro il termine di 30 giorni;

il proponente ha richiesto la sospensione dei termini con nota ns. prot. 209286 del 12/05/2021, ha avanzato richiesta di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa di 180 giorni, al fine

di poter eseguire tutti gli approfondimenti necessari e fornire la documentazione integrativa richiesta.

il Settore VIA con nota del 13/05/2021 (prot. Reg. n. 0211018) ha comunicato di accogliere, ai sensi del punto 5 dell'Allegato A alla D.G.R. 931/2019, la sopracitata richiesta di sospensione del termine di presentazione della documentazione integrativa, per un periodo di ulteriori 180 giorni. Pertanto, il termine per depositare la documentazione integrativa richiesta si intende prorogato fino al 08/11/2021;

il proponente in data 05/11/2021 (prot. Reg. n. 0434755 del 09/11/2021) ha depositato la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta ed in data 13/04/2021 prot. 0163757;

in seguito al deposito da parte del proponente, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Dlgs. 152/2006, la documentazione integrativa e un nuovo avviso al pubblico sono stati pubblicati in data 15/11/2021 sul sito web della Regione Toscana;

sulla documentazione integrativa depositata con le suddette note del 15/11/2021 (prot. n. 0442456), il Settore VIA ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni Interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;

sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori:

- ARPAT (prot. Reg. n. 0489847 del 17/12/2021);
- Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti (prot. Reg. n. 0485898 del 15/12/2021);
- Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. Reg. n. 0493033 del 21/12/2021);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. Reg. n. 0489270 del 17/12/2021);
- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. Reg. n. 0479146 del 10/12/2021);
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. Reg. n. 0473205 del 06/12/2021);
- Settore Serv. Pubbl. Loc., Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. Reg. n. 0494318 del 21/12/2021);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. Reg. n. 0470071 del 03/12/2021);
- Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale (prot. Reg. n. 0464524 del 30/11/2021);
- Settore Forestazione e Agroambiente (prot. Reg. n. 0482494 del 14/12/2021);
- Consorzio 6 Toscana Sud (prot. Reg. n. 0507009 del 31/12/2021);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo (prot. Reg. n. 0496022 del 22/12/2021);

dopo il nuovo avviso di deposito delle integrazioni è pervenuta una osservazioni da parte del pubblico interessato (nota Prot. 0305591 del 26/07/2021);

con nota del 22/12/2021 (prot. n. 0496477), il Settore VIA procedente ha indetto la conferenza dei servizi simultanea in modalità sincrona;

successivamente alla convocazione della Conferenza è pervenuta una osservazioni da parte del pubblico interessato (nota Prot. 0479692 del 10/12/2021);

sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori:

- Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale (prot. Reg. n. 0001615 del 04/01/2022);
- Acquedotto del Fiora (prot. Reg. n. 0020460 del 19/01/2022);
- Autorità Idrica Toscana (prot. Reg. n. 021028 del 20/01/2022);
- Settore Serv. Pubbl. Loc., Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. Reg. n. 0020177 del 19/01/2022);
- Genio Civile Toscana Sud (prot. Reg. n. 0017115 del 18/01/2022);
- Comune di Monte Argentario (prot. Reg. n. 0020385 del 19/01/2022);

la prima riunione della conferenza di servizi del 20/01/2022 si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del proponente ulteriore documentazione di chiarimento;

il Settore VIA, in data 30/01/2022, con nota prot. n. 0038297, ha informato il proponente ed i soggetti competenti della pubblicazione nel sito della Regione Toscana del verbale della seduta della Conferenza di servizi del 20/01/2022;

il proponente, con pec del 20/04/2022, protocollata in data 22/04/2022, con n. 0167350, ha trasmesso documentazione al fine di illustrare con maggiore chiarezza gli aspetti emersi durante la sopra citata seduta del 20/01/2022;

con nota del 26/04/2022 (prot. n. 0169551), il Settore VIA ha convocato per il giorno 07/06/2022, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 241/1990, la seconda seduta della Conferenza di Servizi Istruttoria;

in seguito alla sopra citata nota del 26/04/2022 sono pervenuti i seguenti contributi:

- ARPAT (nota prot. n. 0219758 del 27/05/2022);
- Consorzio 6 Toscana Sud (nota prot. n. 0185732 del 06/05/2022);
- Settore Tutela della natura e del mare (nota prot. n. 0221325 del 27/05/2022);
- Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti (nota prot. n. 0205336 del 18/05/2022);
- Settore Forestazione. Agroambiente (nota prot. n. 0209087 del 20/05/2022);
- Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale (nota prot. n. 0173738 del 28/04/2022);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo (nota prot. n. 0206891 del 19/05/2022);
- Provincia di Grosseto (nota prot. n. 0249458 20/06/2022);
- Settore Servizi Pubblici Integrati. Energia, Inquinamenti e Bonifiche (nota prot. n. 0225921 del 31/05/2022);

con nota Prot. 0227980 del 01/06/2022 il Settore VIA ha comunicato che i contributi di ARPAT e del Settore Tutela della Natura e del Mare richiedono ulteriori chiarimenti al fine di completare il quadro conoscitivo e poter esprimere un parere definitivo sugli aspetti VIA;

il proponente, con nota ns. prot. 20252770 del 22/06/2022, ha avanzato richiesta di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa di 120 giorni, al fine di poter eseguire tutti gli approfondimenti necessari e fornire la documentazione integrativa richiesta in quanto *“le integrazioni sollecitate comportano la necessità di coinvolgere ulteriori figure professionali al momento non ancora definite, svolgere specifiche ricerche/monitoraggi/studi, e tenuto presente inoltre l'attuale periodo stagionale estivo che ci vede massimamente impegnati a garantire i corretti livelli qualitativi per i servizi svolti dalla scrivente in concessione”*;

successivamente, con nota prot. 0399455 del 20/10/2022, il Proponente ha trasmesso parte della documentazione;

con ulteriore nota prot. 16361 del 11/01/2023, il Proponente ha comunicato che causa del persistere di condizioni meteorologiche avverse ed in conseguenza della nuova ordinanza a valere dal 20/12/22 al 15/01/23 della Capitaneria di Porto per lo svolgimento delle attività marittime, le attività si dovrebbero svolgersi entro la settimana 16-20 gennaio. Inoltre, al fine di analizzare i campioni ed i dati rilevati, stima una tempistica tecnica minima di circa 20 giorni, richiedendo un'ulteriore proroga fino al 15/02/2023. Il Settore VIA data la necessità di chiarimenti ha concesso la proroga con nota Prot. n. 16617 del 11/01/2023;

con nota Prot. 0033283 del 19/01/2023 l'AIT informava delle prime azioni, sopralluoghi, incontri al fine della procedura di subentro, scrivendo di: *“chiedere una data entro la fine del corrente mese in cui effettuare il primo sopralluogo presso l'impianto con la partecipazione, naturalmente, di A.D.F. Spa. Sarà opportuno calendarizzare le successive visite al fine di concluderle auspicabilmente entro marzo p.v. sia per gli aspetti tecnico/gestionali che di natura autorizzativa.*

Entro tale data si invita INTEGRA Concessioni Srl a presentare la proposta del valore di rimborso, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla pertinente regolazione tariffaria di ARERA, cui seguirà da parte di AIT la determinazione finale del valore in questione.

Questa Autorità nel dare avvio alla procedura di subentro ed alla Ricognizione delle infrastrutture ai sensi del citato art. 149 commi 1 e 2 confida nella piena e fattiva collaborazione di INTEGRA Concessioni Srl ai fini del

perseguimento dell'obiettivo comune di realizzare una transizione nella gestione dell'impianto - con presa in carico al SII - che sia ottimale ed efficiente, e ne garantisca la prosecuzione senza soluzione di continuità.”;

in data 14/03/2023 (Prot. 132800) sono pervenuti i chiarimenti e la documentazione integrativa conclusiva richiesta nella prima riunione della Conferenza del 20/01/2022 e nella nota prot. 0227980 del 01/06/2022;

con nota del 15/04/2023 (prot. n. 0134304), il Settore VIA ha convocato per il giorno 21/04/2023, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 241/1990, la seconda seduta della Conferenza di Servizi Istruttoria;

in seguito alla sopra citata nota del 15/03/2023 sono pervenuti i seguenti contributi:

- ARPAT (nota prot. n. 0181314 13/04/2023);
- Consorzio 6 Toscana Sud (nota prot. n. 0158391 29/03/2023);
- Settore Autorizzazioni Rifiuti (nota prot. n. 0180368 13/04/2023);
- Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici. (nota prot. n. 0180272 13/04/2023);
- Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale (nota prot. n. 0136315 15/03/2023);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo (nota prot. n. 0160715 30/03/2023);
- Provincia di Grosseto Prot. 0158886 29/03/2023;
- Genio Civile Toscana Sud (nota prot. n. 0172547 06/04/2023)
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota prot. n. 0186243 del 18/04/2023);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto (nota prot. n. 0190873 del 20/04/2023);
- AIT (nota prot. n.193309 del 21/04/2023);

a seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

la seconda riunione della Conferenza dei Servizi del 21/04/2023 si è conclusa sospendendo e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi successivamente alla trasmissione della documentazione integrativa da parte del proponente;

PRESO ATTO che

con Decreto DG di Autorità Idrica Toscana n.83/2023 e voltura AIA del 20/05/2023 con Decreto n.10373 del 20/05/2023 Acquedotto del Fiora SpA (sede legale in Via G. Mameli, 10 CAP 58100 Grosseto partiva I.V.A. 00304790538) è subentrata a Integra Concessioni Srl;

con nota Prot. 0246158 del 29/05/2023 è stata convocata la terza riunione della Conferenza dei Servizi Istruttoria per il giorno 19/06/2023, sono pervenuti i seguenti contributi:

- ARPAT (prot. Reg. n. 0261081 del 05/06/2023);
- Comune di Orbetello (prot. Reg. n. 0270292 del 09/06/2023);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. Reg. n. 0288340 del 19/06/2023);
- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. Reg. n. 0262457 del 06/06/2023);
- Comando VVF di Grosseto (prot. Reg. n. 0276511 del 13/06/2023);

il Settore VIA con nota 0282550 del 15/06/2023 ha rinviato la riunione del 19/06/2023 a seguito della richiesta di Acquedotto del Fiora nota 14/06/2023 (prot. n. 0279801);

con nota del Prot. 0292451 del 21/06/2023, il Settore VIA ha trasmesso al Proponente il contributo del Settore Tutela della Natura del 19/06/2023 (prot. n. 288340) con parere negativo di valutazione di incidenza;

VISTA la nuova istanza da parte della Società Acquedotto del Fiora SpA depositata con nota Prot. 0202504 del 03/04/2024 con la quale chiede l'avvio di un nuovo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale postuma, dell'esistente impianto di depurazione di Terrarossa;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0260739 del 08/05/2024 la Società Acquedotto del Fiora SpA ha chiesto l'archiviazione del procedimento per le motivazioni riportate nell'allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che il procedimento in oggetto è stato avviato su istanza di parte;

RITENUTO, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

- 1) di non procedere all'ulteriore corso della valutazione e di disporre l'archiviazione del procedimento di VIA Postuma, avviato ai sensi dell'art.43 comma 6 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. n.931/2019, su istanza di Integra Concessioni Srl (a cui è subentrata Acquedotto del Fiora SpA con sede legale in Via G. Mameli, 10 CAP 58100 Grosseto partita I.V.A. 00304790538) depositata in data 22/12/2020 (prot. n.0448081) e integrata il 26/01/2021 (prot. n. 30967) nell'ambito del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1119/2011 della Provincia di Grosseto ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lettera a) del Dlgs. 152/2006, relativamente all'impianto di trattamento rifiuti liquidi ubicato nel Comune di Monte Argentario (GR), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;
- 2) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;
- 3) di notificare il presente decreto alla proponente Acquedotto del Fiora SpA;
- 4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Richiesta archiviazione

0f01ad6a79e2f7c6f41531e00573b56796dfc3a37b8148d5359a5a56c33c29b1



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10245 - Data adozione: 15/05/2024

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA ex Art. 19, D.Lgs 152/2006 e art. 48, L.R.10/2010. Progetto di sistemazione idraulica del Fiume Tevere a valle della diga di Montedoglio, tratto fra la diga di Montedoglio e il ponte sulla S.S.73, nel Comune di Sansepolcro (AR). Proponente: Settore Genio Civile Valdarno Superiore. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD011689

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la D.G.R. n. 1196 del del 01.10.2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con d.c.r. n.37 del 27.3.2015;

la L.R. 80/2015, in materia di difesa del suolo tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri

L.R. 41/2018, in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua;

Richiamato che:

con decreto n. 1779 del 06.06.2022, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità, è stata decisa l'esclusione dalla procedura di VIA delle opere finalizzate alla messa in sicurezza idraulica di un tratto del Fiume Tevere nel Comune di Sansepolcro, da effettuare su entrambe le sponde del corso d'acqua, per un tratto di circa 3,5 km in riva destra e 3,00 km in riva sinistra, a valle del ponte della SS. n. 73 fino al limite amministrativo regionale;

Premesso che:

il proponente Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, con istanza pervenuta in data 10.08.2023, con prot. n. 386691, ha richiesto al Settore VIA scrivente l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010, relativamente al "*Progetto di sistemazione idraulica del F. Tevere a valle della diga di Montedoglio, tratto fra la diga di Montedoglio e il ponte sulla S.S.73, nel Comune di Sansepolcro (AR)*" CUP D67H22001070002; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs 152/2006: "*opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*" e come tale è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza regionale, ai sensi degli artt. 45 e seguenti della l.r. 10/2010;

ai fini autorizzativi, il progetto sarà oggetto di autorizzazione ed omologazione idraulica ex R.D. 523/1904;

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, in data 25.08.2023 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso al pubblico, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 25.08.2023;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. 397719 del 25.08.2023, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. n. 487211 del 25.10.2023) e dei Settori regionali Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 450157 del 03.10.2023), Autorizzazioni Uniche Ambientali (prot. n. 436671 del 24.09.2023);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 02.11.2023 (prot.n. 498498), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

il proponente ha provveduto a depositare la documentazione a integrazione e chiarimento, in data 12.12.2023 (prot. 561838, 562126 e 562128), come perfezionata in data 22.01.2024 (prot. 36306);

a seguito della nota prot. n. 567954 del 15.12.2023 inviata dal Settore VIA, con la quale sono stati richiesti i contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati sulle integrazioni presentate dal proponente, sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori: ARPAT (prot. n. 220873 del 12.04.2024), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti Paesaggio province di Siena, Grosseto e Arezzo (prot. n. 19898 del 15.01.2024) e dei Settori regionali Autorizzazioni Uniche Ambientali (prot. 18871 del 12.01.2024), Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 67966 del 31.01.2024);

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del d.lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 10.08.2023 e dalle integrazioni e dai chiarimenti del 12.12.2023 e del 22.01.2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda la sistemazione idraulica del fiume Tevere a valle della diga di Montedoglio, nel tratto fra la diga e il ponte sulla S.S. 73, nel Comune di Sansepolcro;

le opere in progetto sono classificate in III^a categoria ex R.D. 523/1904;

l'intervento ha l'obiettivo di ripristinare l'officiosità degli argini maestri esistenti, realizzati sulla base del progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 27 maggio 1907, al fine di garantire la sicurezza idraulica dell'area che nel corso degli anni si è sviluppata e antropizzata;

in particolare il progetto è relativo a due distinti interventi da realizzarsi in destra idraulica del Fiume Tevere:
- nuovo argine, a monte del ponte della S.S.73, per un tratto di circa 800 metri;
- manutenzione straordinaria sulla vegetazione spontanea cresciuta negli anni ed interferente con i corpi arginali, nel tratto dal ponte della S.S. 73 fino alla diga di Montedoglio;

nell'area su cui verrà realizzato l'argine, sono presenti gli impianti produttivi di Cobat S.r.l., Lucos S.r.l. e Giorni Aldo S.r.l.;

l'impianto gestito dalla Società Cobat Srl, che opera il recupero di rifiuti speciali e la produzione di conglomerato bituminoso a caldo, risulta oggetto di provvedimenti in materia di VIA e di AUA (rispettivamente decreto regionale n. 12876 del 30.06.2022 e decreto regionale n. 13443 del 06.07.2022);

il proponente prende in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'impianto in esame ed evidenzia – tra l'altro - quanto segue:

- secondo il PIT/PPR (piano paesaggistico regionale), gli interventi sono inquadrati nel sistema morfogenetico denominato "Fondovalle", all'interno dell'ambito 12 "Casentino-Val Tiberina";
- con riferimento ai beni paesaggistici, gli interventi ricadono all'interno di aree tutelate ai sensi del d.l.gs 42/2004, art.142 comma 1 lettera c): Fiumi, torrenti corsi d'acqua e lettera g): territori coperti da foreste e boschi;
- le opere di intervento non ricadono:

- all'interno di Aree naturali protette, di Siti Natura 2000, Siti proposti pSIC o siti di interesse regionale;
- in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- nel PS (Piano Strutturale) gli interventi ricadono in *Elementi di criticità ambientale in territorio rurale: Attività produttive in golena*;
- nel PCCA (Piano di classificazione acustica) del Comune di Sansepolcro l'area d'intervento ricade nelle classi V, IV e III;
- con riferimento ai siti di bonifica di cui alla parte quarta del d.lgs.152/2006, in destra idrografica, a monte dell'attraversamento della S.S. 73, è presente il sito identificato con il codice SISBON AR-1137 per il quale è in corso il procedimento di bonifica, gestito dal Comune di Sansepolcro ai sensi della l.r. 30/2006;
- nel PGRA (Piano di gestione rischio alluvioni del Distretto Appennino Centrale) l'area ricade parzialmente in pericolosità da alluvione elevata (P3);
- nel PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) l'area risulta esterna ad aree a pericolosità da frana;
- nel PGA (Piano di gestione delle acque) l'area d'intervento è compresa all'interno del Bacino del Fiume Tevere: *"L'area risulta essere caratterizzata da uno stato qualitativo complessivo della risorsa idrica buono per il quale non sono previste particolari misure aggiuntive di tutela se non quelle generiche disciplinate dallo stesso Piano"*;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate e le relative misure di mitigazione; ha analizzato le possibili alternative compresa l'alternativa zero;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti Paesaggio province di Siena, Grosseto e Arezzo nel proprio contributo del 25.10.2023, ritiene l'intervento *"compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e archeologica con le seguenti osservazioni:*

- *le superfici interessate da movimenti di terreno, quali nuovi argini ecc, dovranno essere ripristinate mediante semina di miscuglio di graminacee al fine di un'efficace e rapido rinverdimento;*
- *in relazione alla tutela archeologica si comunica che l'appalto dei lavori avvenga previo invio della documentazione di cui all'art. 41, c. 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e all'Allegato 1 del DPCM 14 febbraio 2022, sulla base della quale questa Soprintendenza potrà esprimere le valutazioni di propria competenza. Si rammenta ad ogni buon conto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, la documentazione utile ai fini archeologici va presentata in fase di redazione del progetto di fattibilità"*.

Nel proprio contributo conclusivo del 15.01.2024, esaminata la documentazione integrativa, conferma la posizione precedentemente espressa;

ARPAT, nel proprio contributo del 12.04.2024, prese in esame le caratteristiche del progetto ed analizzate le componenti ambientali di propria competenza, rilevando quanto segue:

"Ambiente Idrico

Il proponente valuta soprattutto la possibilità di inquinamento dei corpi idrici o del suolo da parte delle sostanze chimiche eventualmente impiegate. Propone per vari casi apposite procedure come:

- *scelta di prodotti tra quelli più sicuri (come prodotti in matrice liquida in luogo di solventi organici volatili);*
- *scelta della forma con cui impiegare determinate sostanze (prediligendo prodotti in pasta);*
- *metodi di lavoro tali da prevenire la diffusione nell'ambiente di sostanze inquinanti (ad esempio metodi di applicazione a spruzzo di determinate sostanze anziché metodi di sversamento delle stesse);*
- *delimitazione con barriere di protezione delle aree dove si svolgono determinate lavorazioni;*
- *utilizzo dei prodotti potenzialmente nocivi per l'ambiente a adeguata distanza da aree sensibili;*
- *limitazione dei quantitativi di sostanze mantenute nei siti di lavoro in modo da ridurre l'impatto in caso di perdite;*
- *verificare che ogni sostanza sia tenuta in contenitori adeguati e non danneggiati;*
- *stoccare le sostanze pericolose in apposite aree controllate;*
- *smaltimento dei contenitori vuoti e delle attrezzature contaminate secondo le prescrizioni della vigente normativa;*
- *definizione di procedure di bonifica per tutte le sostanze impiegate nel cantiere;*
- *formazione e informazione dei lavoratori sulle modalità di corretto utilizzo delle sostanze chimiche;*
- *le lavorazioni per cui si impiegano olii, solventi e detersivi, così come le aree di stoccaggio di tali sostanze, devono essere isolate dal terreno attraverso teli impermeabili;*

- le aree circostanti le officine dove si svolgono lavorazioni che possono comportare la dispersione di sostanze liquide nell'ambiente esterno devono essere pavimentate;
- eseguire una schermatura dell'area di lavoro con teli in plastica o l'abbattimento con irrorazione d'acqua delle polveri che possono contenere sostanze nocive che potrebbero essere trasportate dal vento per lunghe distanze.

Il proponente affronta inoltre il tema delle Acque Meteoriche Dilavanti e della probabilità che il cantiere ecceda nel complesso il limite dimensionale dei 5000 mq previsti dal 46/R/08, rimandando alla fase di progettazione esecutiva la presentazione di apposito Piano per la Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti.

Suolo

Per quanto riguarda la matrice suolo, il proponente dichiara che il progetto in esame prevede operazioni di movimento terra che comprendono attività di scotico, scavo, stoccaggio e spostamento di vari materiali che possono indurre:

- generazione di polveri, che, trasportate dal vento, possono ricadere nei corsi d'acqua;
- contaminazione delle acque superficiali da particelle sospese per dilavamento dei terreni da parte delle acque di pioggia.

Al fine di evitare o mitigare tali impatti, il proponente, per le aree interessate dai lavori di movimento terra, prevede la regolare e programmata attività di bagnatura sia delle piste che dei fronti di scavo, in modo tale da prevenire il sollevamento di polveri. Tale operazione verrà eseguita in modo da impedire alle acque di fluire direttamente verso eventuali corsi d'acqua, trasportandovi i sedimenti, mediante la realizzazione di un fosso di guardia a delimitazione dell'area di lavoro. Al fine di proteggere la matrice suolo, il proponente dichiara che gli eventuali cumuli di terreno provenienti dal cantiere e/o cave di prestito dovranno essere contornati da un adeguato fosso di guardia e stoccati in cumuli di altezza non superiore a 2 m al fine di conservarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche.

Una parte dell'area oggetto dell'intervento ricade all'interno del sito di bonifica identificato con il codice SISBON AR-1137 per il quale è in corso il procedimento di bonifica. Nella conferenza di servizi svoltasi in data 29 febbraio 2024 (ns prot. 2024/19137) è stata approvata l'analisi di rischio sanitaria, presentata dalla società COBAT, che considera la previsione di realizzazione dell'argine, oggetto di questo procedimento, ritenendo opportuno adeguare il modello concettuale per l'intervento di bonifica come segue:

... in merito al modello concettuale presentato dopo approfondita discussione le parti concordano che lo stesso debba essere adeguato alla previsione della realizzazione del nuovo argine attualmente in fase di verifica di assoggettabilità VIA, suddividendo l'area in bonifica in due macro-porzioni:

1. la porzione ricomprensiva la parte dell'argine in realizzazione fino alla sponda in riva destra del Fiume Tevere sulla quale dovranno essere tralasciati i limiti della colonna A tabella 1 allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
2. la porzione ricompresa fra quella precedente e l'argine preesistente dovranno essere tralasciati i limiti della colonna B tabella 1 allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 fino alla dismissione dell'attività produttiva;
3. al momento della dismissione dell'attività produttiva, anche sulla parte del precedente punto 2 dovranno essere tralasciati i limiti della colonna A tabella 1 allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs.152/2006, conformemente a quanto previsto dalla strumentazione urbanistica comunale

Terre e rocce da scavo

Il proponente stima che il materiale necessario per la costituzione dei rilevati arginali sia pari complessivamente a circa 27.000 mc e che il materiale necessario per la costituzione dei rilevati arginali potrà essere reperito da cave di prestito in zona, o potrà essere valutata la possibilità di utilizzare miscele appositamente realizzate. In riferimento alle terre e rocce da scavo assoggettate al DPR 120/2017, il proponente dichiara che il materiale scavato (7.200 mc e 4.000 mc di scotico) e movimentato nel corso dell'attività, sarà recuperato e riutilizzato all'interno dello stesso sito, previo accertamento di non contaminazione ai sensi del comma 1 lettera c dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Il proponente non prevede il riutilizzo del materiale di risulta dello scavo come sottoprodotti in aree esterne al cantiere stesso, mentre prevede e il riutilizzo delle terre scavate all'interno del sito di produzione ai sensi delle norme sopra citate, la cui gestione è stata pertanto sviluppata in riferimento ai criteri dettati dall'Art. 24 del DPR 120/2017. La non contaminazione del materiale scavato dovrà essere verificata tramite analisi chimico-fisiche ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017.

Nel progetto è previsto il riutilizzo delle terre scavate (fatta eccezione per lo scotico che verrà riutilizzato completamente) per il 50% all'interno del sito di produzione ai sensi delle norme sopra citate, la cui gestione verrà pertanto sviluppata in riferimento ai criteri dettati dal DPR 120/2017.

La realizzazione dei corpi arginali prevede lo scotico del terreno vegetale, lo scavo per il taglione e la realizzazione del rilevato arginale in terra, compresi gli scavi previsti per il ripristino dei fossi campestri.

Il materiale di scotico sarà accantonato nelle zone prossime agli scavi per essere poi riutilizzato in situ per il ricoprimento dell'opera. Le terre escavate nell'attesa di essere riposizionate correttamente saranno stoccate nella fascia demaniale interna all'area di cantiere.

Se i materiali scavati non rientreranno nell'ambito di applicazione delle terre e rocce da scavo verranno qualificate come rifiuti e dovranno quindi essere gestiti conformemente alla disciplina prevista dalla parte quarta del DLgs. 152/2006.

Per il numero dei punti di indagine e per le modalità di campionamento, si procederà secondo quanto indicato nelle "Linee Guida sull'applicazione delle terre e rocce da scavo- Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 9/5/2019, doc. 54/19. Le linee guida stabiliscono che "Il piano di campionamento dei materiali da scavare interesserà il tratto del corso d'acqua oggetto di intervento, prevedendo, in linea generale, di prelevare un campione medio, indicativamente per ogni 200 m."

Nel caso in cui nel corso delle operazioni di scavo venga rinvenuto materiale di riporto con componente di origine antropica stimata essere maggiore del 20% in peso la procedura dovrà prevedere:

- prelievo di campioni del materiale di risulta;

- analisi ambientali effettuate sui campioni del materiale, compreso test di cessione secondo le specifiche indicate al comma 3 dell'art.4 del DPR 120/2017 considerando lo stesso come rifiuto tramite un codice identificativo CER;

- ulteriori campionamenti da effettuare al momento dei lavori sul materiale effettivamente mobilizzato per la conferma della tipologia del rifiuto; trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta scavato.

Rumore

Si rimanda all'istruttoria riportata nel contributo istruttorio specialistico allegato del Settore Agenti Fisici, dove sono indicate una serie di osservazioni e richiesta di documentazione.

Stante la temporaneità dell'opera la documentazione può essere aggiornata nelle successive fasi di progettazione, anche prima dell'inizio dei lavori ma con ditta esecutrice individuata e quindi con i dati acustici dei macchinari specifici che lavoreranno nel cantiere.

Per gli aspetti acustici il progetto può essere escluso dalla VIA con prescrizione.

Conclusioni

Stante quanto emerso dall'istruttoria e preso atto della documentazione prodotta si esprime parere positivo circa la non assoggettabilità del progetto alle procedure di VIA, con la seguente prescrizione:

1. prima della cantierizzazione dell'opera, venga aggiornata la valutazione previsionale di impatto acustico redatta e firmata da un TCAA conforme al DM 16/03/1998 ed al DGRT n. 857/2013 e finalizzata alla determinazione dei livelli sonori generati dalle macchine che saranno impiegate in cantiere. Inoltre, laddove previsti superamenti dei limiti di cui al DPCM 14/11/97 (limiti di PCCA e criterio differenziale) dovrà valutarsi la possibilità di introdurre interventi di mitigazione acustica, verificandone l'efficacia ed indicandone le caratteristiche tecniche e geometriche e, qualora a valle di tale analisi persistessero dei acustici al Comune di San Sepolcro, con necessità di acquisizione del parere ASL, per deroga non semplificata, come previsto dal DPGRT n° 2/R del 08/01/2014 e smi";

Dato altresì atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 03.10.2023, analizza l'intervento con richiamo alla Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR, nonché alla cartografia del PIT-PPR; rileva quanto segue:

"Pur essendo un intervento di mitigazione del rischio idraulico ed in quanto tale non in contrasto con il PIT/PPR, si ritengono necessari approfondimenti e chiarimenti al fine di poter valutare l'impatto paesaggistico dell'opera. In particolare si richiede di:

1) produrre un'adeguata documentazione fotografica estesa anche all'intera area oggetto degli interventi di taglio della vegetazione, oltre fotosimulazioni d'insieme e di dettaglio, con particolare riguardo all'area interessata dai ripristini arginali, comprese le opere di mitigazione paesaggistica (vedi punto 3); 2) produrre uno studio, qualitativo e quantitativo, sulla vegetazione presente, che analizzi anche l'effettiva presenza di boschi planiziali, sia per l'area dei ripristini arginali che per la restante area interessata dai tagli (ponte S.S. 73 – diga di Montedoglio) ; 3) prevedere delle opere di mitigazione paesaggistica volte al miglioramento della naturalità del contesto. In particolare, anche in esito ad un necessario approfondimento circa la presenza di boschi planiziali, dovrà essere valutata la possibilità di impiantare essenze arboree ed arbustive, compatibilmente con le disposizioni in materia di sicurezza idraulica, in grado da attenuare il grado di artificialità delle arginature, migliorare la qualità percettiva delle visuali e la permeabilità ecologica.

Nel contributo conclusivo del 31.01.2024, esaminata la documentazione integrativa, osserva che:

"Punto 1) A tale punto è stata data risposta sia con la revisione della Relazione Paesaggistica che con le integrazioni volontarie depositate, Elaborato 11 - Fotosimulazioni d'insieme e di dettaglio. E' possibile dunque apprezzare che l'intervento potrà avere una ricaduta positiva sulla riqualificazione paesaggistica di aree fortemente antropizzate per la presenza di diverse attività produttive quali impianti di lavorazione e stoccaggio inerti, piazzali stoccaggio materiali edili, ecc.

Punto 2) Nella Relazione Paesaggistica è stato inserito il paragrafo 8.1, curato da un forestale, che risponde agli approfondimenti richiesti con riferimento alle aree tutelate ai sensi dell'art.142 lett.g) del Codice "i boschi". Si prende quindi atto che nella Relazione Paesaggistica si afferma che: "Lungo gli argini maestri esistenti i tagli saranno selettivi e limitati esclusivamente al corpo arginale. Si prevede quindi l'eliminazione solo delle piante più vecchie a rischio di caduta e ribaltamento per inclinazione del fusto, stato fitosanitario precario o esposizione dell'apparato radicale che prelude ad uno scalzamento della ceppaia. Al contempo le piante giovani e stabili saranno rilasciate al fine di mantenere elementi paesaggistici significativi del contesto agricolo nel quale ci si trova, con particolare attenzione al rilascio di specie diverse da quercine e pioppi."

Punto 3) Al paragrafo 15 della Relazione Paesaggistica si afferma che per mitigare l'impatto sono state effettuate delle scelte progettuali, quali quella di limitare l'altezza del corpo arginale rispetto al piano di campagna, oltre al fatto che l'intero corpo arginale sarà ricoperto con il terreno di scotico ed inerbito. Si afferma inoltre che l'opera "si inserisce comunque armonicamente nel contesto, con delle previsioni di dettaglio quali il ripristino vegetazionale delle sponde."

Per quanto sopra esposto, l'intervento non appare in contrasto con il PIT/PPR e si raccomanda che nella successiva fase progettuale sia verificata la possibilità di eseguire delle opere di rinverdimento dell'area goienale oggetto di riqualificazione, oltre a identificare nel dettaglio le opere atte al ripristino vegetazionale delle sponde";

il Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), nel contributo del 24.09.2023, comunica di non ravvisare elementi di propria competenza; *"ricorda che, nell'area su cui verrà realizzato l'argine, è presente lo stabilimento gestito da COBAT Srl che è oggetto"* del *"Decreto Dirigenziale n. 13443 del 06/07/2022 [....]"*.

Nel proprio contributo conclusivo del 12.01.2024, esaminata la documentazione integrativa, conferma il parere precedentemente espresso;

Dato atto che le prescrizioni emerse in sede istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

- il progetto riguarda la sistemazione idraulica del fiume Tevere a valle della diga di Montedoglio, nel tratto fra la diga e il ponte sulla S.S. 73, nel Comune di Sansepolcro;
- le opere in progetto sono classificate in III^a categoria ex R.D. 523/1904: l'intervento ha l'obiettivo di ripristinare l'ufficiosità degli argini maestri realizzati sulla base del progetto approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 27 maggio 1907, al fine di garantire la sicurezza idraulica dell'area che nel corso degli anni si è sviluppata e antropizzata;
- non sono previste lavorazioni che interessano l'alveo o le sue sponde;
- in particolare il progetto è relativo a due distinti interventi:
 - realizzazione di un nuovo argine, in destra idraulica, a monte del ponte sul Tevere della S.S. 73; lo sviluppo planimetrico è di circa 1 km e sarà per la quasi totalità realizzato all'interno dell'area demaniale, fatta eccezione per i 150m a monte del ponte sulla SS73 che si svilupperanno in area privata da espropriare;
 - manutenzione straordinaria sulla vegetazione spontanea interferente con i corpi arginali nel tratto dal ponte della S.S. 73 fino alla diga di Montedoglio;
- nel suo complesso, il progetto prevede le seguenti principali lavorazioni:
 - ripristino funzionalità dell'argine longitudinale destro mediante la messa in opera di nuovo rilevato; lo scavo di fondazione sarà effettuato in terreno rimaneggiato dell'area industriale;
 - nel caso di opere interferenti, in alternativa a quanto sopra, sarà demolito il vecchio argine e ricostruito nella stessa posizione con le caratteristiche geometriche di cui sopra;
 - realizzazione di stradello in materiale sciolto lato campagna del nuovo rilevato con fosso di guardia che confluirà nell'attuale sistema di drenaggio delle acque meteoriche;
 - messa in opera di stabilizzato in sommità nuovo rilevato;

- taglio delle alberature e della vegetazione interferenti con gli attuali copri arginali, sia sulla sponda destra che su quella sinistra per l'intero tratto;
- lo sviluppo longitudinale dell'argine interessa le seguenti aree:
 1. aree demaniali inutilizzate (tratto argine traverso);
 2. aree demaniali in concessione utilizzate come piazzali per lo stoccaggio di inerti da parte delle ditte Cobat Srl e Lucos Srl;
 3. aree di proprietà ditta Giorni Aldo Srl e utilizzate dallo stesso come piazzali per stoccaggio materiali edili;
- il ripristino arginale sarà effettuato prevalentemente mediante la realizzazione di un nuovo rilevato in terra nell'area demaniale in uso alle società COBAT Srl e Lucos Srl, mentre nel tratto di confine tra la proprietà Giorni Aldo Srl e il Tiro a Segno verrà ingrossato e rialzato quello esistente o se necessario, in alternativa a quanto sopra, sarà demolito il vecchio argine e ricostruito nella stessa posizione con le caratteristiche geometriche adeguate;
- il nuovo rilevato avrà un'altezza media contenuta, dell'ordine di poco più del metro e mezzo, pendenza delle scarpate 1/2 ed una sommità larga circa 3,5 m. La realizzazione dell'argine avverrà per fasi:
 - tracciamento del piede di imposta arginale.
 - rimozione delle terre di copertura provvisoria sull'area di imposta arginale (l'operazione dovrà avvenire per singoli tratti, garantendo così la possibilità di ricoprire quanto prima lo scavo aperto con la costruzione del rilevato). Lo scavo avverrà in terreno industriale rimaneggiato;
 - costruzione del rilevato arginale con terre selezionate, la costruzione prevede la stesa per strati successivi di terra con spessore non superiore ai 30 cm che dovranno essere opportunamente stesi;
- il rinforzo arginale (tratto terminale che si raccorda con il rilevato del ponte sulla SS73, sarà realizzato prevalentemente lato fiume rispetto al vecchio argine in modo da non interessare l'area del demanio militare;
- il materiale da impiegare per la costituzione degli argini in terra dovrà avere natura omogenea, appartenere alle terre granulari ricadenti nei sottogruppi del sistema unificato di classifica CORPS OF ENGINEERS U.S. con tipologia dei materiali riferibile alle classi A-4, A-6, A-7-6 relative alla classificazione dei terreni HRB-AASHTO – CNR-UNI 10006. Le terre granulari da impiegare dovranno avere un contenuto minimo di sabbia pari al 15% e un indice di plasticità inferiore a 25;
- le scarpate verranno ricoperte di terreno vegetale, da recuperare dagli scavi di scotico, per uno spessore minimo di 20 cm da sottoporre a successiva idrosemina. Il proponente ha stimato che il materiale necessario per la costituzione dei rilevati arginali assommi complessivamente a circa 27.000 mc, di cui circa 23.000 mc da reperire all'esterno del sito di progetto ed i restanti attraverso il riutilizzo di quota parte delle terre escavate all'interno del sito; a tali quantitativi si sommano 4.000 mc di scotico ricavati in sito e da riposizionare in sito;
- il materiale necessario per la costituzione dei rilevati arginali, costituito da sabbie e argille, potrà essere reperito da cave autorizzate in zona, oppure potrà essere valutata la possibilità di utilizzare miscele appositamente realizzate con limi provenienti da impianti di lavorazione inerti corretti in modo adeguato con percentuale di sabbie in modo da raggiungere le caratteristiche geotecniche necessarie sopra individuate;
- il progetto prevede il riutilizzo delle terre scavate (fatta eccezione per lo scotico che verrà riutilizzato completamente) per il 50% all'interno del sito di produzione; la gestione di tale materiale è stata sviluppata con riferimento ai criteri dettati dall'art. 24 del DPR 120/2017. La non contaminazione del materiale scavato sarà verificata tramite analisi chimico-fisiche ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017. La restante parte del materiale escavato sarà gestita dall'impresa appaltatrice come rifiuto, così come previsto dal DPR 120/2017;
- nel caso in cui nel corso delle operazioni di scavo venga rinvenuto materiale di riporto con componente di origine antropica stimata essere maggiore del 20% in peso, la cui origine può essere ricondotta a movimentazione di materiale di origine antropica, anche in epoche "storiche", la procedura dovrà prevedere:
 - prelievo di campioni del materiale di risulta;
 - analisi ambientali effettuate sui campioni del materiale, compreso test di cessione secondo le specifiche indicate al comma 3 dell'art.4 del DPR 120/2017, considerando lo stesso come rifiuto a cui sarà attribuito un codice identificativo CER;
 - ulteriori campionamenti da effettuare al momento dei lavori sul materiale effettivamente mobilizzato per la conferma della tipologia del rifiuto; trasporto e conferimento a impianto terzo del materiale di risulta scavato;
- in merito all'accantonamento e al successivo riutilizzo parziale delle terre per le operazioni di riempimento e rimodellazione morfologica, prima del mescolamento tra il materiale di scotico superficiale (presente nei primi 30-50 cm) e quello sottostante si privilegerà, nel corso delle operazioni di ripristino, il riposizionamento del materiale organico nelle porzioni superficiali dei rimodellamenti;

- il rilevato arginale di progetto permette di contenere l'evento di piena cinquecentennale senza esondazioni nell'area a monte del ponte della S.S. 73 Senese Aretina, fino alla sezione in cui si raccorda con l'arginatura esistente in destra idraulica;
- per le aree di cantiere è stata stimata una fascia di occupazione temporanea di 5 m, parallela e adiacente all'argine ed alla fascia da espropriare, nella quale consentire il passaggio e l'operatività dei mezzi d'opera durante la realizzazione dell'argine;
- il progetto tiene conto dello studio idraulico precedentemente predisposto dal tecnico di fiducia della ditta Cobat Srl e della relativa proposta di realizzazione dell'argine a valle della SS73 fino al confine regionale con l'Umbria; tiene inoltre conto del progetto di fattibilità tecnico economica redatto dalla Regione Toscana, per la manutenzione straordinaria degli argini a valle del ponte sulla SS73;
- gli interventi di manutenzione della vegetazione interesseranno l'intero tratto in sponda dx e sponda sx compreso tra la diga di Montedoglio, a monte della briglia di Gorgabuia, fino al paramento di monte del ponte della SS73. In ogni caso gli interventi di manutenzione sugli argini esistenti dovranno attenersi ai seguenti criteri generali:
 - mantenere una copertura minima al suolo, con una percentuale di asportazione di circa il 40% delle piante vive, evitando interventi di taglio incontrollato, evitando di lasciare i terreni privi di vegetazione, ponendo attenzione a non eliminare, insieme con le specie vegetali invasive, anche le specie spontanee;
 - evitare la completa eliminazione della vegetazione forestale in prossimità delle stazioni occupate dalle specie infestanti: ciò determinerebbe le condizioni ottimali per il definitivo sopravvento delle piante invasive stesse, in assenza di copertura e ombreggiamento;

Rilevato che, con riferimento alle aree demaniali della golena del Fiume Tevere, in concessione, interessate dalla realizzazione del progetto in esame:

con determinazione dirigenziale n. 161/DS del 12.03.2004, la Provincia di Arezzo ha autorizzato la regimazione idraulica dell'area golenale adiacente l'argine trasversale 26 del Fiume Tevere, in loc. Campezzone, in Comune di Sansepolcro, con contestuale concessione delle aree appartenenti al demanio idrico, per un'area di circa 22.400 mq (costituite da aree non particellate e aree particellate identificate con i mappali 124 - 23 - 24, 29 e 30 del foglio 76 del Comune di Sansepolcro), alla ditta Solgeco Srl, con disciplinare di concessione sottoscritto in data 02.03.2004 per una durata di anni 19 dalla data della determinazione;

con determinazione dirigenziale n. 9/AD del 21.01.2014 della Provincia di Arezzo, la ditta Cobat Srl è subentrata alla ditta Solgeco Srl in tutte le concessioni attive riguardanti anche la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo e pertanto ha assunto tutti gli obblighi e gli oneri previsti dai disciplinari di concessione;

con decreto regionale n.1797 del 20.2.2017, è stata rinnovata la concessione di acque sotterranee per una durata di 15 anni;

con decreto regionale n. 16929 del 18.10.2019, è stata rilasciata alla ditta Cobat Srl la concessione idraulica per uno scarico di acque reflue industriali nel Fiume Tevere con scadenza 18.10.2028;

con decreto n.6859 del 06.04.2023, il Settore regionale Genio Civile Valdarno superiore, ha rinnovato fino al 31.12.2024, nel rispetto delle condizioni e clausole indicate nel corpo del decreto, in favore della ditta Cobat Srl, la concessione demaniale di alcune aree facenti parte della golena del Tevere. Entro il 31.12.2023, Cobat Srl era tenuta a rimuovere i cumuli di materiale presenti sulle aree demaniali; entro il 31.12.2024 dovrà restituire le aree demaniali ripristinate;

Dato atto che, con riferimento all'impianto gestito dalla società Cobat Srl:

l'impianto, per quanto attiene ai procedimenti in materia di VIA è stato oggetto di un procedimento di verifica concluso con esclusione dalla VIA con decreto regionale n. 4706 del 05.04.2018 e di un successivo procedimento di verifica, riferito ad alcune modifiche sostanziali dell'assetto produttivo, concluso con decreto n.1480 del 31.1.2022, di sottoposizione a VIA;

a seguito di specifici accertamenti, il Settore VIA ha adottato il decreto regionale n. 12876 del 30.06.2022; analogo decreto è stato adottato dal Settore Autorizzazioni uniche ambientali;

l'impianto Cobat Srl, a seguito degli accertamenti condotti nell'area, risulta ricadere all'interno del sito di bonifica identificato con il codice SISBON AR-1137, per il quale è in corso un procedimento di bonifica, gestito dal Comune di Sansepolcro;

Visto che il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività previste per il progetto in esame, i fattori di impatto del medesimo ed i conseguenti possibili impatti; dall'analisi svolta emerge – tra l'altro -quanto segue:

gli impatti previsti sulle componenti ambientali, con l'eccezione del paesaggio, sono concentrati essenzialmente nella fase di cantiere;

vengono indicati gli accorgimenti che verranno messi in atto in fase di cantierizzazione al fine di tutelare le componenti ambientali quali acque, suolo e sottosuolo, atmosfera e rumore, facendo riferimento alle *"Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"* (ARPAT, gennaio 2018);

componente *ambiente idrico*: il proponente prende in esame in particolare la possibilità di inquinamento dei corpi idrici o del suolo da parte delle sostanze chimiche impiegate, proponendo - per vari casi - apposite procedure di intervento. Il proponente o l'impresa appaltatrice accerterà se l'area di cantiere nel suo complesso andrà a superare i 5.000 mq; in tal caso - ai sensi del D.P.G.R. n. 46/R/2008, art. 40-ter - sarà predisposto il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti;

componenti *emissioni in atmosfera e suolo*: il proponente prevede, per le aree interessate dai lavori di movimento terra, la regolare e programmata attività di bagnatura sia delle piste che dei fronti di scavo, in modo tale da prevenire il sollevamento di polveri. A delimitazione dell'area di lavoro verrà realizzato un fosso di guardia, in modo da impedire alle acque di fluire direttamente verso eventuali corsi d'acqua.

Gli eventuali cumuli di terreno provenienti dagli scavi di cantiere e/o da cava saranno contornati da un adeguato fosso di guardia e stoccati in cumuli di altezza non superiore a 2 m, al fine di conservarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche;

sito di bonifica: parte dell'area oggetto dell'intervento ricade all'interno del sito di bonifica identificato con il codice SISBON AR-1137. Nell'ambito del procedimento di bonifica attualmente in corso, nella seduta del 29.02.2024 della conferenza di servizi indetta dal Comune di Sansepolcro, è stata approvata l'analisi di rischio sanitaria, presentata dalla società Cobat Srl; la Conferenza ha chiesto al proponente di adeguare il modello concettuale del sito di bonifica, come segue:

"[...]"

3. in merito al modello concettuale presentato dopo approfondita discussione le parti concordano che lo stesso debba essere adeguato alla previsione della realizzazione del nuovo argine attualmente in fase di verifica di assoggettabilità VIA, suddividendo l'area in bonifica in due macro-porzioni:

1. la porzione ricomprendente la parte dell'argine in realizzazione fino alla sponda in riva destra del Fiume Tevere sulla quale dovranno essere traggurdati i limiti della colonna A tabella 1 allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
2. la porzione ricompresa fra quella precedente e l'argine preesistente dovranno essere traggurdati i limiti della colonna B tabella 1 allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 fino alla dismissione dell'attività produttiva;
3. al momento della dismissione dell'attività produttiva, anche sulla parte del precedente punto 2 dovranno essere traggurdati i limiti della colonna A tabella 1 allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs.152/2006, conformemente a quanto previsto dalla strumentazione urbanistica comunale;
4. sulla base di quanto evidenziato nei punti precedenti si ritiene che il proponente debba adeguare l'Analisi di Rischio e la successiva progettazione dell'attività di bonifica, tenendo conto della progettazione del nuovo argine e del nuovo livello topografico del piano golendale";

componente *terre e rocce da scavo*: il progetto prevede per i rinforzi arginali un fabbisogno di circa 27.000 mc; il materiale necessario per la costituzione dei rilevati arginali potrà essere reperito da cave in zona, oppure potranno essere utilizzate miscele appositamente realizzate. In riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, disciplinata dal D.P.R. 120/2017, il proponente segnala che il materiale scavato (7.200 mc, oltre 4.000 mc di scotico) e movimentato nel corso dell'attività, sarà in parte recuperato e riutilizzato all'interno dello stesso sito di produzione, previo accertamento di non contaminazione, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006. Non è previsto il riutilizzo del materiale di scavo come sottoprodotto in aree esterne al cantiere, mentre il progetto prevede il riutilizzo delle terre scavate all'interno

del sito di produzione, ai sensi delle norme sopra citate, la cui gestione è stata pertanto sviluppata in riferimento ai criteri dettati dall'art. 24 del D.P.R. 120/2017. La non contaminazione del materiale scavato sarà verificata tramite analisi chimico-fisiche, ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017.

La realizzazione dei corpi arginali prevede lo scotico del terreno vegetale, lo scavo per il taglione e la realizzazione del rilevato arginale in terra, compresi gli scavi previsti per il ripristino dei fossi campestri.

Il materiale di scotico sarà accantonato nelle zone prossime agli scavi per essere poi riutilizzato in situ per il ricoprimento dell'opera. Le terre escavate, nell'attesa di essere riposizionate correttamente, saranno stoccate nella fascia demaniale interna all'area di cantiere.

I materiali scavati che non rientrano nell'ambito di applicazione delle terre e rocce da scavo verranno qualificati come rifiuti e saranno quindi gestiti conformemente alla disciplina prevista dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Per il numero dei punti di indagine e per le modalità di campionamento, si procederà secondo quanto indicato nelle linee guida sulle terre e rocce da scavo, Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 9/5/2019, doc. 54/19; le linee guida stabiliscono che *“il piano di campionamento dei materiali da scavare interesserà il tratto del corso d'acqua oggetto di intervento, prevedendo, in linea generale, di prelevare un campione medio, indicativamente per ogni 200 m.”*

Nel caso in cui, nel corso delle operazioni di scavo venga rinvenuto materiale di riporto con componente di origine antropica stimata maggiore del 20% in peso, la procedura prevederà:

- prelievo di campioni del materiale di risulta;
- analisi ambientali effettuate sui campioni del materiale, compreso test di cessione, secondo le specifiche indicate al comma 3 dell'art.4 del D.P.R. 120/2017, considerando lo stesso come rifiuto a cui sarà attribuito un codice identificativo CER;
- ulteriori campionamenti da effettuare al momento dei lavori sul materiale effettivamente mobilizzato per la conferma della tipologia del rifiuto; trasporto e conferimento ad impianto terzo del materiale di risulta scavato.

In merito all'accantonamento e al successivo riutilizzo parziale delle terre per le operazioni di riempimento e rimodellazione morfologica, prima del mescolamento tra il materiale di scotico superficiale (presente nei primi 30-50 cm) e quello sottostante, il proponente privilegerà nel corso delle operazioni di ripristino il riposizionamento del materiale organico nelle porzioni superficiali dei rimodellamenti;

componente *rumore*: il proponente evidenzia che l'impatto è reversibile e limitato nel tempo; non ritiene necessario dover introdurre misure di protezione e mitigazione particolare. Prima dell'avvio dei lavori sarà cura dell'impresa appaltatrice presentare documentazione di impatto acustico redatta da TCCA attestante il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14/11/1997 ed eventuale richiesta di deroga ai sensi del DPGR 2/R del 08/01/2014, redatta sulla base dei dati acustici dei macchinari che saranno utilizzati dalla ditta appaltatrice dei lavori e degli scenari di lavoro. In fase di esercizio dell'opera si ritiene non significativo l'impatto sulla componente ambientale rumore.

Laddove fossero previsti superamenti dei limiti, prima della richiesta di deroga, il proponente o l'impresa appaltatrice dovrà accertare la possibilità di introdurre interventi di mitigazione acustica, verificandone l'efficacia ed indicandone le caratteristiche tecniche e geometriche;

componente *flora fauna e ecosistemi*: il progetto prevede, lungo gli argini maestri esistenti, l'eliminazione della componente arbustiva e tagli selettivi delle alberature presenti, limitati esclusivamente al corpo arginale. E' prevista solo l'eliminazione delle piante più vecchie, a rischio di caduta e ribaltamento, per inclinazione del fusto, stato fitosanitario precario o esposizione dell'apparato radicale, che prelude ad uno scalzamento della ceppaia.

L'area interessata dall'intervento è totalmente esterna all'alveo (le lavorazioni si svolgono a circa 30 m dal ciglio di sponda). Durante l'esecuzione delle lavorazioni, saranno adottate le linee guida di cui alla delibera Giunta regionale prevista dall'art. 14 della L.R. n. 7 del 2005.

Per quanto riguarda l'avifauna, il proponente prevede un impatto legato all'allontanamento delle specie presenti a causa del disturbo provocato dalla presenza di mezzi e uomini operanti nell'area.

Il proponente ritiene che gli impatti sul flora e fauna, compresa la fauna ittica, nell'area oggetto delle lavorazioni, saranno estremamente modesti e immediatamente reversibili al termine dei cantieri;

componente *paesaggio*: il proponente specifica che l'attuazione del progetto non introduce modifiche significative agli elementi caratterizzanti l'area ed è compatibile con gli obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale dell'area. La realizzazione di argini in terra con successivo rinverdimento permettono un buon inserimento delle opere nel contesto naturale in cui sono realizzate e consentiranno una parziale

rinaturalizzazione dell'area golenale ad oggi adibita in larga parte ad uso produttivo, con la presenza di un impianto di stoccaggio e lavorazione inerti.

E' opportuno che il proponente identifichi nel dettaglio le modalità di ripristino vegetazionale delle sponde e che accerti la possibilità di eseguire opere di rinverdimento dell'area golenale oggetto di riqualificazione;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

le opere previste dal progetto in esame sono finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico relativo ad una porzione del territorio del Comune di Sansepolcro densamente antropizzato e comportano – in fase di esercizio - impatti positivi significativi in termini di tutela della incolumità delle persone e della salvaguardia dei beni e delle infrastrutture; sono prevedibili alcuni impatti, ben gestibili e mitigabili, afferenti alla fase di cantiere;

la realizzazione degli interventi previsti, con particolare riferimento al nuovo argine in destra del Tevere, deve essere coordinata e coerente con gli esiti del procedimento di bonifica in corso presso il Comune di Sansepolcro;

dall'istruttoria condotta non sono emersi elementi che ostino alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA; sono emerse misure di mitigazione e monitoraggio, recepite nelle conclusioni del presente atto;

Dato atto che il proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del d.lgs.152/2006;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare la seguente condizione ambientale (prescrizione):

1. almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente o l'impresa appaltatrice deve presentare ad ARPAT ed al Settore scrivente un approfondimento acustico relativo alla fase di cantiere, redatto da tecnico competente in acustica ambientale, secondo le indicazioni del D.G.R. n. 857/2013. In esito a tale elaborato, dopo aver previsto le possibili misure di mitigazione, potrà essere presentata istanza di deroga acustica al Comune interessato, con necessità di acquisizione del parere USL, in caso di deroga non semplificata, come previsto dal regolamento D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze comunali in materia di deroghe acustiche]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

adottare le buone pratiche di cui alle “Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” (ARPAT, gennaio 2018);

provvedere al rinverdimento degli argini seguendo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza e dal Settore regionale Paesaggio, nei contributi istruttori riportati in premessa al presente atto;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

le modalità di accantonamento temporaneo del terreno superficiale, in vista del reimpiego in sito per il recupero ambientale, devono garantire la conservazione della fertilità del suolo;

predisporre procedure emergenziali in caso di eventi meteo-climatici con piovosità e deflusso significativi per la rimozione dalle aree esondabili delle attrezzature e degli impianti utilizzati, che possano rilasciare sostanze inquinanti nelle acque;

adottare accorgimenti per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica, ad opera dei mezzi in uscita dai cantieri;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

nella redazione ed approvazione del progetto esecutivo, tenere conto degli esiti del procedimento di bonifica, in corso per il sito AR-1137;

evitare l'intercettazione della falda da parte degli scavi per la fondazione degli argini;

quanto indicato dalla competente Soprintendenza, nel contributo istruttoria in premessa, con riferimento alla verifica preventiva di interesse archeologico;

quanto previsto dal regolamento D.P.G.R. n. 46/R/2008 (art. 40-ter), in merito alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti dei cantieri;

quanto indicato da ARPAT, nel contributo in premessa al presente atto, con riferimento alla corretta gestione delle terre e rocce da scavo e dei riporti antropici, in applicazione del d.p.r. 120/2017 e delle linee guida SNPA 22/2019;

le misure di mitigazione e controllo della produzione e propagazione di polveri in fase di cantiere, di cui alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ed al Piano regionale della qualità dell'aria, allegato 2, paragrafo 6;

l'appaltatore deve garantire la compatibilità ambientale dei materiali da costruzione approvvigionati dall'esterno del cantiere;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica; prendere in esame misure relative alla presenza in cantiere di matrici contaminate per le quali è in corso la definizione delle concentrazioni soglia di rischio - CSR. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di bonifica, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione dei rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione delle opere idrauliche, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28.10.2019;

Ritenuto infine opportuno raccomandare al Comune di Sansepolcro di divulgare presso la popolazione interessata le modalità di funzionamento delle opere idrauliche previste, con particolare riferimento alle norme di sicurezza per le aree poste lato fiume, rispetto agli argini che verranno realizzati;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di sistemazione idraulica del Fiume Tevere a valle della diga di Montedoglio, tratto fra la diga ed il ponte sulla S.S.73, nel Comune di Sansepolcro (AR), CUP D67H22001070002, proposto dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale e con l'indicazione dei richiami e delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento della prescrizione di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nella prescrizione. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento; sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10266 - Data adozione: 15/05/2024

Oggetto: [ID 2213] D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di perforazione di nuovo pozzo geotermico manutenzione campo "Lamarello 1B", nella postazione esistente Lamarello 1 concessione di coltivazione "Larderello", posto nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI), proposto da Enel Green Power Italia S.r.l..
Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD011748

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visto il D.Lgs. 22/2010, in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

Visto il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato con D.C.R. 10/2015 e vista la D.C.R. 39/2021 recante adozione della modifica del PAER ai fini della definizione di aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

Viste la L.R. 39/2005 in materia di energia e l'art. 2 della L.R. 73/2020 in materia di aree non idonee per la installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

Visto il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

Premesso che:

il proponente Enel Green Power Italia S.r.l. (sede legale: viale Regina Margherita n.125 in Roma; C.F./P.IVA 15416251005), con istanza acquisita il 23.02.2024 con protocollo regionale n. 0130189, ha richiesto allo scrivente Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di *"Progetto di perforazione di nuovo pozzo geotermico manutenzione campo "Lamarello 1B", nella postazione esistente Lamarello 1 - concessione di coltivazione "Larderello"*, nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI);

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente in data 22.01.2024, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 28557 del 04.03.2024;

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 28.02.2024, è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 28.02.2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 8.t) ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 28.02.2024, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (Prot. n. 0145549 del 01.03.2024);
- Settore Miniere (Prot. n. 0151153 del 05.03.2024);
- Settore Sismica (Prot. n. 0166472 del 12.03.2024);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest (Prot. n. 0169260 del 13.03.2024);

- ASA Spa (Prot. n. 0173995 del 15.03.2024);
- ARPAT (Prot. n. 0200053 del 02.04.2024);

il proponente, con nota acquisita il 23.02.2024, ha chiesto che il provvedimento di verifica, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati all'istanza di avvio del procedimento acquisiti in data 23.02.2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione un nuovo pozzo di manutenzione campo, denominato "Lamarello 1B", nella postazione esistente Lamarello 1, facente parte della Concessione di coltivazione geotermica "Larderello" (rilasciata con Decreto di Conferimento del Ministero del Commercio dell'Industria e dell'Artigianato del 7 marzo 1994); la postazione è ubicata nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina, in Provincia di Pisa. Il pozzo di manutenzione campo avrà una profondità finale di circa 4.400 m verticali (circa 4.650 m misurati) che intercetteranno il serbatoio geotermico che si trova al di sotto dei 2.200 m, nelle Formazioni del Basamento Metamorfico e del Granito.

Il proponente precisa che l'attività di perforazione del nuovo pozzo Lamarello 1B si svolgerà totalmente al di sotto del piano campagna, sarà un intervento temporaneo della durata di circa 165 giorni (che potrebbero diventare 240 giorni nel caso, poco probabile, in cui si attui il Piano di Contingency riportato nella documentazione agli atti); l'impianto di perforazione dovrà essere trasportato e montato preliminarmente sulla postazione e sarà smontato al termine dell'intervento per trasferirlo su un'altra postazione.

Una volta ultimata l'attività mineraria, gli impatti sulle matrici ambientali di riferimento (aria, acqua e suolo) saranno non significativi.

I lavori civili necessari per adeguare la postazione ad ospitare in sicurezza l'impianto di perforazione, i lavori di adeguamento della strada di accesso, l'allaccio del pozzo alla rete vapore esistente e la costruzione dell'acquedotto per l'acqua di perforazione sono già stati autorizzati con iter separato (a tale proposito, il Settore scrivente ha rilasciato il parere n. 0247921 del 30.5.2023, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis e della L.R. 10/2010, art. 58);

l'obiettivo minerario del nuovo pozzo Lamarello 1B è la ricerca di ulteriori orizzonti permeabili localizzati in corrispondenza delle Formazioni termometamorfiche del basamento e di eventuali intrusioni granitiche sottostanti, individuati ed utilizzati dai pozzi produttivi già perforati sulla medesima postazione (Lamarello 1) ed in postazioni limitrofe afferenti allo stesso sistema geotermico profondo (Casanuova 2 e Secolo 2).

L'attività mineraria in progetto fa parte di un programma di mantenimento delle capacità produttive dell'area e non rappresenta un potenziamento della postazione, poiché il nuovo pozzo ha il solo scopo di manutenzione campo, ovvero di ripristinare il livello produttivo della postazione Lamarello 1 e delle postazioni limitrofe che nel tempo sono soggette ad un decremento di portata dovuto al declino naturale dei pozzi in produzione esistenti. Inoltre, tale attività non va ad alterare le caratteristiche di esercizio e coltivazione del campo geotermico "profondo" di Larderello né delle Centrali geotermiche di Valle Secolo 1, Valle Secolo 2, Farinello e Nuova Larderello a cui il vapore estratto da questi pozzi viene normalmente inviato;

la realizzazione del pozzo prevede le seguenti fasi:

- esecuzione di un tratto di foro Φ 30" da 0 m a 65 m di profondità e successiva discesa e cementazione di un casing Φ 24"1/2;
- esecuzione di un tratto di foro Φ 23" da 65 m a c.a. 600 m e successiva discesa e cementazione di un casing Φ 18"5/8;
- esecuzione di un tratto di foro Φ 17"1/2 da c.a. 600 m a c.a. 1500 m verticali di profondità all'interno del Basamento Metamorfico e successiva discesa e cementazione di un liner Φ 13"3/8 con top a c.a. 550 m successivamente integrato e cementato fino a p.c. In questa fase di perforazione verrà impostata la costruzione della traiettoria del pozzo attraverso l'utilizzo di attrezzature per la perforazione direzionata;
- esecuzione di un tratto di foro Φ 12"1/4 da c.a. 1500 m verticali a c.a. 2350 m verticali di profondità (corrispondenti a circa 2400 m misurati) all'interno del Basamento Metamorfico e successiva discesa e cementazione di un liner Φ 9"5/8 con top a c.a. 1250 m. La tubazione da 9 5/8" potrebbe essere reintegrata a piano campagna a fine perforazione del pozzo nel caso in cui si evidenziasse uno stato di usura del casing da 13 3/8";

• esecuzione di un tratto di foro in open hole Φ 8"1/2 da 2350 m verticali a fondo pozzo (4400 m verticali corrispondenti a circa 4650 m misurati). Alla conclusione della perforazione, verranno eseguiti i test di caratterizzazione dello stesso per definirne le potenzialità.

La perforazione del pozzo sarà eseguita secondo la tecnologia utilizzata di consueto per la perforazione di pozzi geotermici profondi, e in linea con le indicazioni del Settore Miniere della Regione Toscana, come indicato dal D.lgs. 624/1996; peraltro le attività di perforazione in progetto non differiscono dalle attività analoghe già svolte in precedenza sulla postazione e nell'area e già precedentemente autorizzate;

il proponente fornisce tutte le informazioni relative al Piano di Contingency, che sarà attivato solo nel caso in cui si renda impossibile l'utilizzo o addirittura necessario l'abbandono di parte del pozzo appena perforato (per improduttività), al fine di poter riutilizzare una sezione del pozzo già perforato per intercettare e indagare il target minerario originale. Con tale modalità il proponente può procedere con la realizzazione di un nuovo ramo produttivo, mantenendo, in ogni caso, la prima sezione del pozzo (in progetto) invariata fino a circa 1200 m di profondità, procedendo con la chiusura preliminare del ramo originale (Ramo 0) e l'apertura di una finestra nel casing da 13 3/8" ad una profondità di circa 1200 m per raggiungere con la perforazione del nuovo ramo (Ramo 1) il target minerario con profondità finale di circa 4400 m verticali. In questo caso l'attività procederà al di sotto di 1200 m di profondità, lasciando invariata la sezione superiore, in particolare quindi anche la testa pozzo. Questo approccio permette di evitare la perforazione di un nuovo pozzo sostitutivo;

come già precisato la perforazione del pozzo geotermico Lamarello 1B ha una durata prevista di circa 165 giorni comprensiva di test di caratterizzazione (che potrebbero diventare 240 giorni nel caso in cui si attui il Piano di Contingency sopra citato). Precedentemente all'avvio della perforazione, sarà necessario montare un rig di perforazione di tipologia MASS 6000, che sarà smontato al termine delle attività e trasferito su un'altra postazione. Montaggio e smontaggio dell'impianto di perforazione avranno una durata di circa 35 giorni l'uno. Infine, verrà effettuata la pulizia della postazione;

la costruzione dei pozzi geotermici è effettuata attraverso il susseguirsi di diverse fasi di perforazione ed ogni fase di perforazione è caratterizzata da un diametro di scalpello. Normalmente la perforazione dei pozzi viene effettuata utilizzando un fluido che può essere costituito da fango bentonitico oppure da acqua. Nella prima fase di perforazione, non è previsto l'utilizzo di alcun additivo allo scopo di evitare inquinamenti nel caso venissero incontrate falde acquifere superficiali. L'acqua utilizzata per il confezionamento del fango sarà di origine meteorica, raccolta direttamente sulla postazione all'interno della vasca acqua oppure in altre vasche di proprietà del proponente dislocate sul territorio. Nel caso in cui vi sia ritorno di circolazione, ovvero si abbia la risalita in superficie del fluido pompato all'interno delle aste, si assiste alla formazione di un flusso che trasporta con sé il detrito solido prodotto dall'azione dello scalpello a fondo pozzo. Il fango o l'acqua in uscita dal pozzo sono quindi ricondotti nella zona di circolazione, nella quale subiscono un processo di separazione per stadi successivi in relazione alla granulometria del detrito. La parte liquida, una volta ristabilite le caratteristiche necessarie, viene riutilizzata, mentre la parte solida è accumulata in un'apposita vasca. Qualora il fango di perforazione non sia più utilizzabile, in quanto non sono più ottenibili i valori di viscosità, densità e pH richiesti per la perforazione, esso viene inviato alla vasca reflui posizionata nella parte inferiore della postazione. All'interno di tale vasca si ha la filtrazione e la sedimentazione della parte solida fine ed il recupero dell'acqua. I quantitativi di fluido e detrito prodotti saranno gestiti come rifiuti e caratterizzati e smaltiti secondo la normativa vigente. Ad intervalli di profondità prestabiliti, nell'ottica di preservare la stabilità del pozzo e di evitare il contatto tra la formazione rocciosa ed il serbatoio geotermico contenente il fluido endogeno, si procederà al rivestimento del pozzo mediante la discesa di tubi di acciaio e alla successiva cementazione dell'intercapedine tra questi e la formazione attraverso il pompaggio di malta cementizia composta da cemento ed acqua. Il cemento utilizzato sarà il Geoterm Classe G, un prodotto specifico per le alte temperature che assicura il mantenimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche. L'ultima fase di perforazione, corrispondente al tratto di pozzo che attraversa le rocce obiettivo del serbatoio geotermico, sarà invece lasciata senza rivestimento. L'acqua verrà utilizzata nelle ultime fasi di perforazione (corrispondenti a foro Φ : 12"1/4 e 8"1/2), che sono generalmente caratterizzate dall'attraversamento di roccia più stabile e compatta.

Per l'approvvigionamento idrico necessario alla realizzazione del pozzo in progetto è previsto il reperimento totale di 60.000 mc di acqua per lo scenario Progetto Base e di 120.000 mc per quello in cui sia necessario ricorrere al Piano di Contingency, considerando che la portata media di acqua necessaria per la perforazione nel periodo in oggetto sia di circa 60 mc/h.

Verrà impiegata acqua geotermica proveniente dall'area della Val Pavone e/o acqua di supero di ciclo proveniente dalle centrali dell'Area Geotermica di Larderello (in particolare dalle centrali di Nuova

Castelnuovo e Farinello) tramite gli acquedotti geotermici e le stazioni di pompaggio presenti, oltre che per mezzo di un nuovo tratto di acquedotto da realizzare e già autorizzato.

Relativamente al consumo di combustibile per il sistema di perforazione, è previsto un valore medio di circa 0,31 kg/Kwh;

saranno eseguite prove di iniezione (al fine di valutare la capacità produttiva dell'orizzonte perforato ed individuare le zone produttive al suo interno), *leak off* test (allo scopo di stabilire il gradiente di fratturazione della formazione geologica da attraversare, così da confermare la densità del fluido di perforazione previsto a progetto per la fase stessa) e prove di produzione, con l'obiettivo di:

- determinare le caratteristiche produttive e le caratteristiche geomeccaniche delle formazioni attraversate;
- confermare la composizione chimica del fluido con l'obiettivo di ottimizzare la gestione del trattamento e/o la separazione del fluido geotermico.

Le prove di produzione avranno una durata variabile di circa 2-5 giorni e saranno effettuate per valutare, anche se in via preliminare, le principali caratteristiche produttive. Il test di caratterizzazione avrà una durata di circa 1-3 giorni e comunque le tempistiche verranno comunicate agli enti di controllo. Le prove di produzione saranno eseguite facendo erogare il pozzo attraverso un separatore (se il fluido sarà bifase) o un silenziatore (se vapore secco); l'eventuale liquido separato verrà accumulato nella vasca di raccolta del fluido di perforazione, mentre il vapore e gli incondensabili verranno rilasciati in atmosfera. Al termine della perforazione, come da prassi per questa attività, si procederà con un trattamento di stimolazione chimica delle zone permeabili incontrate nel serbatoio geotermico. Questa procedura consiste nell'iniezione in pozzo di una miscela acida di acido cloridrico e fluoridrico, in percentuali normalmente del 12% e 4%. Durante un intervento standard si pompano in pozzo circa 200 mc di miscela acida con le concentrazioni in peso di cui sopra, seguiti da un abbondante spiazzamento con acqua (per un volume superiore ai 600 mc ovvero a 3 volte quello precedentemente iniettato) al fine di allontanare la miscela acida dal pozzo verso la formazione. La funzione di questo trattamento è quella di "ripulire" le fratture, che costituiscono la connessione del pozzo con il serbatoio geotermico, e dunque di migliorare tale collegamento, incrementando così la produzione di fluido geotermico;

il piazzale esistente e le opere connesse nella postazione Lamarello 1 sono predisposti per consentire l'esecuzione di 5 sondaggi (sono già presenti n. 2 pozzi: Lamarello 1 e Lamarello 1A); la postazione è costituita da un insieme di aree, vasche e piattaforme, articolate secondo un'organizzazione plano-altimetrica funzionale alle esigenze dell'impianto di perforazione che sarà utilizzato, come di seguito sinteticamente descritto:

- *piazzale di manovra rettangolare*, collocato su un unico piano, provvisto di buona ossatura di sottofondo con inghiaiatura superficiale, atta a sopportare carichi statici e dinamici consistenti. Al suo interno è stata precedentemente realizzata una cantina di perforazione, con la messa in opera dei tubi guida verticali per i pozzi, alcune solette in calcestruzzo per l'appoggio dei macchinari più prossimi alla sonda (gruppi elettrogeni, pompe e impianto di circolazione, cementatrice e officina meccanica), fondazioni varie in c.a. per sostegno di altri componenti impiantistici, la vasca in calcestruzzo per il contenimento dei depositi del carburante e dei lubrificanti e relativa soletta per lo scarico, le opere minori per l'illuminazione, per la regimazione e il trattamento delle acque, etc;
- *area vasche*, collocata a una quota inferiore rispetto a quella del piazzale di manovra dove è presente una vasca rettangolare (destinata a recepire i detriti di perforazione) realizzata in cemento armato, con capacità di circa 190 mc ed una vasca in cemento armato divisa in due sezioni da un setto separatore (di sezione rettangolare con capacità di circa 255 mc per il fango e 380 mc per l'acqua), destinata da una parte a recepire i fanghi e dall'altra allo stoccaggio dell'acqua industriale necessaria per la perforazione. In aggiunta sono presenti ulteriori 6 vasche metalliche stagne da 45 mc l'una, posizionate al di sopra di una soletta in cemento provvista di regimazione idrica utilizzate per lo stoccaggio di acqua (rimuovibili in fase di esercizio della postazione);
- *area stoccaggio additivi e area rifiuti e soletta per trattamento dei fanghi*;
- *area prefabbricati di cantiere*, posizionata sul piazzale di manovra, nella zona prospiciente i depositi carburante/lubrificanti, che consente la collocazione dei prefabbricati metallici di servizio al personale di cantiere (appoggiati sulla massicciata e collegati agli impianti tecnologici di acqua, scarichi, elettricità, dispersori di terra);
- *area parcheggio automezzi*, collocata in prossimità dell'accesso alla postazione, ma esternamente alla sua recinzione;

tutte le acque meteoriche dilavanti le superfici pavimentate vengono già regimate e raccolte nelle vasche della postazione esistente ed eventuali residui non convogliabili alla reiniezione vengono già gestiti come

rifiuti. La reiniezione delle acque nell'area geotermica tradizionale, comprendente la Concessione di Larderello è autorizzata con Decreto del Settore Miniere n.5489 del 17 Aprile 2020. Le acque meteoriche dilavanti provenienti dalle aree poste morfologicamente a monte della postazione vengono convogliate direttamente al ricettore naturale tramite il fosso di guardia, in quanto acque non oggetto di alterazione;

i servizi igienici di cantiere saranno alimentati con acqua potabile trasportata settimanalmente con autocisterne. Le acque reflue provenienti dai box servizi verranno convogliate, da un maceratore provvisto di pompa, verso un serbatoio di accumulo in PVC, con caratteristiche tali da assicurare la perfetta tenuta e la protezione del terreno circostante da eventuali infiltrazioni. Il contenitore sarà ubicato in prossimità dei servizi; con cadenza settimanale sarà svuotato mediante aspirazione con pompa mobile e i liquami, caricati su autobotte, saranno avviati ad un impianto di depurazione terzo autorizzato per il trattamento;

il proponente ha fornito una stima dei consumi di materie prime (gasolio, bentonite, soda caustica, cemento geotermico, additivi cemento e fango, acido cloridrico e fluoridrico, ecc), acqua ed energia riferendosi allo scenario di maggiore impatto potenziale (Piano di Contingency) ed ha elencato le tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed urbani prodotti durante le attività di perforazione, fornendo una stima dei quantitativi e del loro destino (recupero e /o smaltimento);

ha fornito indicazioni circa le misure di mitigazione e di monitoraggio, evidenziando che le normali prassi minerarie operative in uso costituiscono efficaci sistemi di mitigazione, in relazione ad esempio al sistema di gestione dei reflui di cantiere o dei rifiuti, all'utilizzo di fluidi di perforazione a basso potenziale inquinante, all'assenza di prelievi da corpi idrici, all'utilizzo di macchinari insonorizzati e conformi alle normative più recenti in fatto di emissione, alla presenza di idonei sistemi di intercettazione del fluido geotermico, ecc;

il progetto prevede le prove di produzione per poter valutare le caratteristiche produttive del nuovo pozzo, fase lavorativa in cui il proponente, da prassi, a scopo cautelativo, prevede uno specifico Piano di Monitoraggio Ambientale, al fine di poter intervenire per tempo sulla conduzione delle prove stesse, in caso venissero rilevati impatti significativi non previsti sui recettori dell'area;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

nell'ambito del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, il progetto in esame si inserisce nell'ambito dell'obiettivo A.3 *"Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili e il livello di innovazione tecnologica nella produzione energetica"*, in quanto, sebbene si tratti di un pozzo di manutenzione campo non correlato ad un aumento di potenza delle Centrali ad esso afferenti, contribuirà a garantire la produzione attuale di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Inoltre non risulta in contrasto con gli obiettivi del Piano nazionale adattamento cambiamenti climatici – PNACC, ma ne costituisce un contributo al raggiungimento di alcuni degli obiettivi proposti, riguardanti soprattutto l'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Infine, relativamente agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo - PRS, il progetto, pur non determinando un incremento dell'energia da fonti rinnovabili come auspicato dal programma, risulta comunque in linea con le misure previste, poiché rientra in un programma di mantenimento delle capacità produttive dell'area, anche in un'ottica di minimizzazione e/o riduzione degli impatti determinati dall'occupazione di suolo;

la postazione ove si realizzerà il pozzo Lamarello 1B ricade attualmente nel Distretto Idrografico dell'Appennino settentrionale. Il progetto in esame non ricade in ambiti mappati con alcuna classe di pericolosità da parte del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA). Con riferimento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) la postazione si colloca parzialmente in aree a pericolosità elevata *"P3 - aree potenzialmente instabili, di tipo A (forme)"*, ovvero *"aree non interessate da fenomeni di dissesto attivi ma in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali aree interessate da instabilità in passato e/o segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi, sulla base dei quali non è possibile escludere la riattivazione dei dissesti"* (art. 6 della Disciplina di Piano). Il nuovo pozzo, invece, è esterno alle aree P3 e interessa un'area classificata come P2 e caratterizzata da pericolosità media, ovvero *"aree stabilizzate, aree stabili interessate tuttavia da litologie e condizioni strutturali e geomorfologiche che determinano propensione media al dissesto e che possono dar luogo a modifica della loro condizione di stabilità"* (art. 7 della Disciplina di Piano).

In riferimento al Piano di Gestione Acque (PGA), i corpi idrici potenzialmente interessati dal progetto sono:

- corpo idrico superficiale Torrente Pavone: stato ecologico buono (Obiettivo di BUONO al 2021/2027 già raggiunto, si conferma BUONO al 2027); stato chimico non buono (obiettivo: stato chimico buono prorogato al 2027).
- corpo idrico sotterraneo Corpo idrico carbonatico delle Colline Metallifere (il pozzo si colloca esternamente all'acquifero) – zona Le Cornate, Boccheggiano, Montemurlo (acquifero in roccia, cod IT0999MM042): stato quantitativo buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità; corpo idrico sotterraneo designato per l'estrazione di acqua potabile ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2000/60/CE;

in riferimento al PIT-PPR (Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con DCR n.37 del 27 marzo 2015), il proponente evidenzia che l'intervento in progetto non si pone in contrasto con le direttive fissate dal Piano; in linea con gli indirizzi europei e nazionali, auspica e promuove l'incremento della produzione di energia delle fonti rinnovabili. Nello specifico, l'area in oggetto ricade nell'Ambito di Paesaggio n. 13 denominato "Val di Cecina"; la postazione esistente e il pozzo in progetto si collocano nel sistema morfogenetico denominato "Collina su terreni ripidi delle Unità Liguri" (CLVr).

L'intervento in esame non interferisce con alcun bene paesaggistico di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004; una minima porzione della postazione esistente, non interessata dagli interventi in progetto, ricada in territori coperti da foreste e da boschi (ex art. 142, comma 1, lett.g del D.Lgs. 42/2004).

In sintesi non si rilevano interferenze con nessuno dei vincoli paesaggistici ascrivibili al D.Lgs. 42/2004, artt. 142 e 136 e neppure con i vincoli culturali, ascrivibili al D.Lgs. 42/2004, art.10;

l'area interessata dal progetto ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico;

dall'esame della cartografia del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa (PTCP) vigente (approvato con D.C.P. n.7 del 16.03.2022), emerge che l'area interessata dalla realizzazione del nuovo pozzo non ricade né in aree boscate, né in aree di interesse ambientale. La realizzazione del progetto non precluderà il raggiungimento degli obiettivi fissati, anche considerando che il nuovo pozzo sarà localizzato in una postazione esistente priva di vegetazione. Per tali ragioni il progetto può essere considerato conforme al PTCP;

il proponente fa riferimento agli strumenti urbanistici del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Piano Strutturale – PS - approvato con D.C.C n. 10 del 2 marzo 2004 e Regolamento Urbanistico - RU, approvato con D.C.C. n. 53 del 13 novembre 2006) ed evidenzia che gli interventi in progetto si collocano nel sistema ambientale E1 – Sub-sistema agricolo naturalistico. L'area in cui ricade il progetto è inoltre ricompresa in un'Area di protezione ambientale e nelle immediate vicinanze della postazione è segnalata la presenza di "viabilità poderale e interpoderale". Il progetto non risulta in contrasto con le indicazioni contenute nel Regolamento Urbanistico per le aree E1, in ragione del fatto che il pozzo è previsto all'interno di una postazione esistente; tuttavia durante la fase di perforazione del pozzo la percezione del paesaggio dalle aree poste nell'intorno della postazione e comunque non oltre un raggio di 1,7 km dalla postazione potrebbe variare, seppur in modo non significativo e temporaneo.

Nell'area vasta di riferimento, il RU segnala ulteriori edifici e manufatti, rientranti nel Sub-sistema agricolo naturalistico E1, ascrivibili all'architettura rurale e/o religiosa (Oratorio); il progetto non interferisce direttamente con detti edifici ed il pozzo verrà realizzato su una postazione già esistente senza che venga, pertanto, modificato l'assetto attuale dei luoghi.

Considerato che il pozzo verrà realizzato su una postazione già esistente, l'assetto attuale dei luoghi non verrà modificato; il progetto non interferirà con la viabilità poderale esistente; il progetto in esame pertanto può essere considerato conforme al Regolamento Urbanistico.

Il sito di interesse non si colloca in area a pericolosità idraulica, mentre, per quel che riguarda il rischio geomorfologico, il nuovo pozzo si colloca in area a pericolosità bassa 2 (la postazione esistente, oltre alla classe 2, si inserisce anche in aree a pericolosità elevata PFE per fenomeni di erosione attiva).

Relativamente al rischio sismico il Comune di Castelnuovo Val di Cecina e l'area oggetto di intervento si collocano in zona sismica 3;

Con riferimento alla classificazione acustica, la postazione Lamarello 1 si colloca in un'ampia zona appartenente alla Classe III – Aree di tipo misto del PCCA del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (approvato con D.C.C. n. 29 del 28/06/2005);

il progetto non interferisce con aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir). Nell'ambito di area vasta è segnalata la presenza:

- della Riserva naturale Cornate e Fosini (EUAP0389), a circa 6,3 km di distanza, a Sud/Sud-Est del sito di progetto;
- della Riserva naturale di Monterufoli - Caselli (EUAP0987) a circa 6,4 km di distanza a Ovest/Nord-Ovest del sito di progetto;
- della ZSC-ZPS Complesso di Monterufoli (IT5170008), a circa 4,9 km di distanza, a Ovest del sito di progetto;
- della ZSC Cornate e Fosini (IT51A0001), a circa 5,8 km di distanza, a Sud/Sud-Est del sito di progetto.

Inoltre, è segnalata la presenza del SIR IT5170101 - Valle del Pavone e Rocca Sillana a circa 3,2 km a Nord/Est dal sito di progetto;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività dell'impianto in esame, dalle quali emerge – tra l'altro - quanto segue:

in merito alla *componente atmosfera* il proponente ha valutato l'impatto sulla componente atmosfera associato alle attività di perforazione del pozzo Lamarello 1B, valutando le emissioni associate alla fase di movimentazione per montaggio e smontaggio dell'impianto di perforazione, alle prove di produzione ed alla fase di esercizio.

Durante la fase di perforazione, la principale sorgente di emissioni gassose è rappresentata dai motori diesel dei gruppi elettrogeni, le cui ricadute, in termini di concentrazione in aria ambiente di ossidi di azoto (NOx), sono state oggetto di specifico approfondimento modellistico simulando l'impatto sulla componente atmosfera delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) del sistema di generazione (nel quale sono assunti in funzione contemporaneamente i tre gruppi). Dalle simulazioni effettuate i gruppi elettrogeni operano in regime di funzionamento inferiore al 25% della capacità nominale; il proponente ha pertanto effettuato sia la simulazione delle ricadute con l'esercizio dei generatori in condizione di regime del 50% (più cautelativo rispetto alla situazione reale) e con l'esercizio dei generatori al 25% (condizione più probabile anche se meno cautelativa). Le stime modellistiche prodotte non hanno evidenziato alcun superamento del limite normativo sulla concentrazione oraria di biossido di azoto in corrispondenza dei recettori.

Tutti i gruppi elettrogeni sono costruiti secondo le norme vigenti e hanno emissioni inferiori ai limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale sui motori fissi a combustione interna. Il contenuto di zolfo nel gasolio utilizzato, in linea con le normative, sarà di 10 mg/kg.

Le prove di produzione del pozzo al termine della perforazione avranno una durata variabile di circa 2-5 giorni; nel corso dell'esecuzione delle prove, al fine di controllarne gli effetti e poter all'occorrenza intervenire tempestivamente sulle relative modalità di conduzione, sarà messo in atto un opportuno piano di monitoraggio ambientale dei gas rilasciati in atmosfera eseguendo misure in prossimità dei ricettori localizzati nell'area.

Al termine della perforazione del pozzo, la piazzola sarà completamente ripristinata e i macchinari di perforazione rimossi. Il normale esercizio della postazione non determinerà impatti sulla componente atmosfera e qualità dell'aria rispetto allo stato ante operam;

in merito alla *componente ambiente idrico*, l'area di intervento si colloca nell'ambito del bacino idrografico del Torrente Pavone, affluente di sinistra del Fiume Cecina, mentre per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei l'area di intervento non interessa direttamente alcun acquifero in roccia significativo.

Il proponente evidenzia che gli impatti durante la realizzazione delle attività di adeguamento della postazione sulla componente idrica superficiale, in generale, sono ascrivibili a:

- gestione delle acque e dei reflui nella fase di perforazione del pozzo;
- fabbisogni idrici per la fase di perforazione;
- rischio di contaminazione delle acque di falda;

l'area della postazione è interessata da un sistema di regimazione idrica impostato secondo i seguenti criteri. Le acque meteoriche provenienti dalle aree morfologicamente a monte della postazione vengono intercettate da un fosso di guardia, e poi deviate e accompagnate fino ai compluvi naturali preesistenti.

Le acque meteoriche ricadenti entro l'area della postazione vengono raccolte mediante un sistema di canalette e la canalizzazione dei fluidi viene differenziata secondo due stati tipici della stessa:

- nelle fasi di allestimento del cantiere di perforazione e durante la perforazione, tutte le acque meteoriche ricadenti entro l'area della postazione vengono indirizzate alla "vasca acqua" da cui possono essere utilizzate nel ciclo della perforazione. In questo caso quindi la raccolta si configura come un sistema chiuso da cui vengono impedito le fuoriuscite verso l'esterno;

- nella fase precedente l'allestimento del cantiere di perforazione e quindi durante il normale esercizio della postazione tutte le acque meteoriche ricadenti dentro la postazione vengono inviate ai ricettori naturali tramite pozzetti deviatori tranne quelle provenienti dall'area di cantina e dall'area di lavaggio del fluido geotermico perché considerate potenzialmente interessate da acqua geotermica. Tali acque vengono convogliate dentro apposite vasche poste all'interno della "vasca acqua" e, da qui, rinviate alla reiniezione. Il sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali è progettato in modo tale da assicurare che non vengano inviate alla reiniezione acque contaminate da sostanze quali olio, gasolio etc. eventualmente presenti sui piazzali a causa di sversamenti accidentali da parte dei mezzi e dei macchinari utilizzati nell'ambito dell'attività di perforazione;

per quanto riguarda il gasolio per l'alimentazione dei motori diesel, questo è stoccato in idonei depositi contenuti entro una vasca impermeabile in c.a. secondo normativa vigente. Durante l'attività di perforazione è assicurata sul posto la presenza continua del personale sulle 24h, che effettuerà il controllo dei livelli delle vasche.

I fluidi contenuti nella vasca fango e nella vasca detrito saranno oggetto di analisi periodiche complete, che permetteranno di caratterizzare chimicamente il fango (sia la frazione liquida che il detrito) e smaltirlo con il corretto codice CER, in ottemperanza al D.Lgs. n.152/2006, parte quarta.

Le acque reflue provenienti dai box servizi saranno convogliate, da un maceratore provvisto di pompa, verso un serbatoio di accumulo in PVC, con caratteristiche tali da assicurare la perfetta tenuta e la protezione del terreno circostante da eventuali infiltrazioni. Il contenitore sarà ubicato in prossimità dei servizi; con cadenza settimanale sarà svuotato mediante aspirazione con pompa mobile e i liquami, caricati su autobotte, saranno avviati ad un impianto di depurazione terzo autorizzato per il trattamento.

In caso di eventi meteorici eccezionali saranno adottate specifiche misure di mitigazione per evitare sversamenti dalle vasche di raccolta.

In sintesi, con riferimento alla gestione delle acque e dei reflui nella fase di perforazione, il proponente evidenzia che la realizzazione del progetto genera potenziali impatti sulla componente idrica di entità non significativa e, comunque, molto limitati nel tempo, facilmente mitigabili e reversibili al termine dei lavori;

In riferimento ai fabbisogni idrici, il proponente lo ritiene un impatto nullo considerato che non si prevede il prelievo di acqua se non all'interno del sistema produttivo esistente.

In riferimento al rischio di contaminazione degli acquiferi, il proponente segnala che la perforazione sarà eseguita adottando particolari modalità tecnico-operative che escludono rischi di inquinamento delle falde sotterranee.

Infine il proponente evidenzia che in fase di esercizio, i macchinari di perforazione saranno rimossi e verrà eseguita una attività di pulizia finale della postazione stessa in modo da ripristinare le condizioni del livello principale superiore, del livello inferiore e dell'interno delle vasche allo stato precedente al montaggio dell'impianto di perforazione. Gli impatti in fase di esercizio sulla componente acqua saranno non significativi;

in merito alla *componente suolo e sottosuolo*, il proponente ritiene che gli impatti eventuali in fase di cantiere sulla componente suolo e sottosuolo sono ascrivibili a:

- occupazione di suolo da parte delle opere per la realizzazione del pozzo;
- problemi di stabilità e/o interferenza con aree a rischio idrogeologico;
- produzione di rifiuti;
- rischio sismico e rischio di *blow-out* in fase di perforazione;
- rischio di contaminazione dei suoli.

In riferimento all'occupazione di suolo l'intervento proposto verrà eseguito senza nessun incremento di consumo di suolo superficiale, in quanto verrà realizzata all'interno della postazione esistente Lamarello 1, le cui dimensioni resteranno invariate.

Anche in relazione a possibili problemi di stabilità e/o interferenza con aree a rischio idrogeologico (P3), il proponente ritiene che l'impatto si possa ritenere non significativo, considerato che per la realizzazione del progetto non si prevedono modifiche della morfologia dei luoghi né del sedime della postazione esistente dato che non sono previsti scavi o movimenti terra per la sua realizzazione.

In riferimento alla produzione di rifiuti, per le attività in progetto è prevista una limitata quantità di rifiuti prodotti che verranno gestiti in conformità con la normativa di settore vigente.

In riferimento al rischio di contaminazione dei suoli, visti gli accorgimenti progettuali e procedurali predisposti durante le fasi realizzative, il proponente ritiene il potenziale rischio di contaminazione dei suoli decisamente basso, reversibile e limitato nel tempo ed anche in fase di esercizio gli impatti si ritengono nulli;

in merito alla *componente flora, fauna e biodiversità*, la realizzazione del pozzo non costituisce sottrazione di suolo non determinando fenomeni di sottrazione di habitat faunistico, né di vegetazione né di ecosistemi. Il proponente ritiene che è possibile escludere il determinarsi di fenomeni di alterazione o frammentazione a carico degli elementi di connessione ecologica presenti nel territorio in esame;

in riferimento alla produzione di rumore, evidenzia che l'impatto acustico provocato dalle attività continuative diurne e notturne potrebbe arrecare disturbo alla fauna che popola i boschi e gli habitat a contorno dei siti dove avverranno le perforazioni. La fauna presente potrebbe subire un temporaneo allontanamento. Il proponente sottolinea il fatto che gli interventi avranno luogo in aree circoscritte e di dimensioni limitate, che le aree interessate sono vicariabili con numerose aree presenti nell'area vasta, poiché di fatto l'area naturale nell'intorno è molto ricca di habitat diversificati, in particolare di superfici forestali. L'impatto che si può prevedere possa esserci sulla componente faunistica, comportando l'allontanamento e la ricerca di nuovi siti di riproduzione o di foraggiamento, è temporaneo e reversibile, in quanto, al termine delle operazioni previste, il clima acustico non risulterà modificato rispetto allo stato attuale.

Al termine della perforazione e dello smontaggio, la piazzola sarà completamente ripristinata allo stato attuale e si provvederà allo smantellamento di tutte le infrastrutture utilizzate per la perforazione del nuovo pozzo. In fase di esercizio del nuovo pozzo non sono previste attività che possano determinare ulteriore occupazione di suolo o rimozione di vegetazione e di flora.

Pertanto l'impatto sulla vegetazione e sulla fauna, dovuto alla fase di esercizio del nuovo pozzo Lamarello 1B, può considerarsi non significativo;

in merito alla *componente rumore*, il proponente ha fornito una valutazione previsionale dell'impatto acustico. Qualora, nell'ambito delle attività di perforazione, si verificassero particolari situazioni con rumorosità anomala in grado di modificare significativamente le valutazioni prodotte, eventualità che il proponente ritiene remota sulla base dell'esperienza acquisita in numerose realizzazioni analoghe, dopo aver approfondito le eventuali ulteriori azioni mitigative applicabili, potrà essere avanzata una specifica richiesta di autorizzazione di deroga per attività di cantiere a carattere temporaneo ai sensi del regolamento D.P.G.R. 8 gennaio 2014, n. 2/R, per tali particolari fasi dei lavori, da inoltrare all'Amministrazione Comunale competente;

in merito alla *componente paesaggio*, il proponente rileva il progetto che non modificherà in modo significativo il paesaggio e non ne altererà la sua percezione, se non solo temporaneamente durante la fase di perforazione, che sarà realizzata per il tramite di un impianto MASS 6000, la cui altezza raggiunge i 52,5 m. La visibilità di tale impianto si potrà estendere fino a una distanza massima di 1,7 km e la percezione dello stesso varierà da medio-alta a bassa, in base alla distanza dell'osservatore.

In base agli elementi rilevati e all'analisi dei dati disponibili si può dedurre che complessivamente il contesto territoriale in cui si colloca il progetto è caratterizzato da una sensibilità paesaggistica di area vasta medio-alta, con paesaggi tipici collinari dove le aree boscate lasciano talvolta spazio alle radure. Localmente la sensibilità paesaggistica può essere considerata invece di bassa entità, in quanto sebbene presenti alcuni elementi di valore paesaggistico, essi risultano comunque inseriti in un contesto antropizzato, caratterizzato da elementi che denotano il territorio dal punto di vista industriale. Dal punto di vista percettivo, le opere visibili, una volta conclusa la fase di cantiere, si inseriscono in una postazione geotermica già esistente, ossia un sito avente carattere industriale, introdotto nel territorio da un tempo sufficiente perché sia stato possibile assorbirne la presenza. Dall'analisi condotta, si ritiene che il progetto in esame non comporti quindi né una modificazione fisica del paesaggio, né un'alterazione della sua percezione, in quanto il nuovo pozzo sarà realizzato in una postazione geotermica già esistente. I nuovi volumi, quindi, non saranno visibili e/o percepibili da punti panoramici, da beni vincolati, né da luoghi particolarmente fruiti come, ad esempio, i centri abitati, ma esclusivamente dalla postazione nella quale verranno realizzati. L'impianto di perforazione, invece, risulterà parzialmente visibile anche a distanza e la percepibilità dello stesso potrà variare da medio-alta a bassa, a seconda della distanza dei punti di osservazione. Si sottolinea comunque che la fase di perforazione ha un carattere temporaneo e che, quindi, i potenziali impatti visivi determinati da tale attività saranno transitori e reversibili. Per tutte le considerazioni sopra effettuate, l'impatto complessivo prodotto dalle attività di perforazione può essere considerato al più di media entità ma comunque reversibile al termine dei lavori, mentre durante la fase di esercizio l'impatto sul paesaggio delle opere in progetto può essere considerato di entità trascurabile. Data la natura dell'intervento analizzato, per quanto concerne la verifica di conformità alle prescrizioni contenute nei piani urbanistici e territoriali aventi valenza paesaggistica, la valutazione della coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica in essi definiti e, infine,

la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo interferito, lo stesso risulta compatibile. Si segnala infine che la postazione esistente, interessata dalla realizzazione degli interventi in progetto, non ricade in aree soggette a vincolo paesaggistico, ad eccezione di una estremità, che ricade nel vincolo di cui all' art. 142, c.1, lett. g) "Territori coperti da foreste e boschi" del D.Lgs. 42/2004; tale porzione non sarà interessata dalla realizzazione degli interventi. Il progetto in oggetto, pertanto, non è soggetto alla richiesta di autorizzazione paesaggistica;

in merito al *traffico indotto*, il proponente ha stimato che per la movimentazione del sistema di perforazione sono richiesti circa 35 giorni solari per il trasferimento e il montaggio e altrettanti giorni per lo smontaggio a fine attività. Il trasferimento dei vari componenti dell'impianto dalla postazione di partenza a quella di destinazione richiede circa 90 viaggi di autoarticolati, di cui 6 eccezionali per peso o dimensioni; a questi si aggiungono circa 15 viaggi di motrici con gru o autogrù e 15 viaggi di autocisterne per rifornimenti logistici. La durata della fase di perforazione è prevista di circa 5,5 mesi, eventualmente estesa a circa 8 nel caso, poco probabile, si rendesse necessario il ricorso al Piano di Contingency descritto.

Per la successiva stima degli impatti, per quanto già esposto il proponente si riferisce allo scenario di maggiore impatto potenziale, ovvero quello di attuazione del Piano di Contingency anche se esso, come già detto, risulta poco probabile. Durante tale periodo sono previsti circa 200 trasporti in cantiere, di cui 140 per il rifornimento dei materiali di consumo (tubazioni, cementi, prodotti per fluidi di perforazione, etc.), 40 per interventi di mezzi di sollevamento e 20 per interventi delle unità di cementazione e degli autocarri di laboratorio impiegati nei servizi di misure in pozzo. Al traffico pesante si aggiungerà quello veicolare leggero legato alla presenza del personale, anche se l'incidenza di tale contributo sarà modesta rispetto a quella del traffico pesante, in ragione di 1 autovettura ogni 1-2 operatori presenti. Alla conduzione del cantiere saranno adibite circa 35 persone, di cui 24 organizzate in 6 squadre avvicendate in 3 turni di 8 ore a copertura delle 24 ore, mentre il restante personale opererà in attività giornaliera diurna. È quindi prevedibile la mobilitazione di circa 15 autovetture al giorno, tali quindi da non alterare in modo significativo le normali condizioni di viabilità dell'area. Confrontando le emissioni annuali attribuibili al trasporto stradale nella provincia di Pisa e le emissioni totali da traffico indotto attese nella fase di perforazione del pozzo, risulta la trascurabilità di queste ultime nel contesto provinciale, con differenze di circa 4-5 ordini di grandezza;

Dato atto che:

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, con la nota prot. n. 0145549 del 01.03.2024, rileva quanto segue: "[...] *Dagli elaborati scaricati si prende atto che l'attività di perforazione del nuovo pozzo si svolgerà nell'ambito della esistente postazione di Lamarello 1. Il pozzo sarà perforato in quanto si è verificato un rapido declino della produzione del fluido geotermico dai pozzi esistenti, quindi l'obiettivo minerario del nuovo pozzo è quello di ricercare ulteriori orizzonti permeabili localizzati in corrispondenza delle Formazioni termo-metamorfiche del basamento ed eventuali intrusioni granitiche sottostanti. Il nuovo pozzo avrà una profondità di circa 4400 m verticali (circa 4650 m misurati) ed intercederà il serbatoio geotermico che si trova al di sotto di 2200 m, nelle Formazioni del Basamento Metamorfico e del Granito.*

L'esecuzione del suddetto pozzo, come riportato nella "Relazione tecnica di progetto" non prevede emungimento di nuova risorsa idrica neanche per alimentare la perforazione, per la quale sarà usata acqua geotermica emunta da pozzi appositi presenti nell'area di Val Pavone e/o acqua di supero di ciclo proveniente dalle centrali dell'Area Geotermica di Larderello (in particolare dalle centrali di Nuova Castelnuovo e Farinello) tramite gli acquedotti e le stazioni di pompaggio presenti, oltre che per mezzo di un nuovo tratto di acquedotto da realizzare e già autorizzato con iter separato e diverso dal presente (parere n. 0247921 del 30-05-2023 del Settore VIA/VAS della Regione Toscana a istanza secondo D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010, art. 58).

Per tutto quanto sopra si comunica di non aver ravvisato aspetti di competenza di questo Settore. [...]";

il Settore Miniere, con nota prot. n. 0151153 del 05.03.2024, "[...] *valutata la finalità degli interventi volta al mantenimento costante della produzione del serbatoio geotermico, con conseguente miglior sfruttamento della risorsa, si esprime parere favorevole per quanto di competenza mineraria.*

Ad ogni buon conto si deve chiarire fin d'ora che detto parere riguarda i soli aspetti di natura ambientale, in relazione a quelle operazioni previste per la realizzazione del progetto minerario in oggetto e non deve considerarsi liberatorio per l'iter istruttorio relativo all'autorizzazione mineraria da rilasciarsi successivamente da parte di questo Settore. [...]";

il Settore Sismica, con nota prot. n. 0166472 del 12.03.2024, ritiene di non aver competenze in merito al progetto in esame “ [...] non essendo tali prospezioni in grado di concorrere alla variazione delle condizioni di pericolosità sismica (e conseguentemente di rischio sismico) per le aree in oggetto. [...]”;

Azienda USL Toscana Nord Ovest, con la nota prot. n. 0169260 del 13.03.2024, esprime quanto segue: “[...] Valutata la documentazione presentata, le misure di mitigazione e i piani di monitoraggio proposti, considerato anche che il progetto è sito in un'area già interessata da un pozzo geotermico e relativamente distante da centri abitati (presenti solo un'isolata abitazioni nel raggio di 300mt); non si evidenziano sostanziali impatti sulla salute pubblica. Relativamente alla salute dei lavoratori, per quanto non espressamente dettagliato nella presente nota, si rimanda al rispetto integrale di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi. [...]”;

ASA Spa, con la nota prot. n. 0173995 del 15.03.2024, segnala quanto segue: “[...] In relazione all'intervento di cui all'oggetto, vista l'ubicazione del sito e considerato che il nuovo pozzo verrà realizzato nella postazione esistente “Lamarello 1”, si comunica che non sono state individuate interferenze con le infrastrutture del SII e le zone di rispetto delle captazioni idropotabili in gestione ad ASA. [...]”;

ARPAT, con la nota prot. n. 0200053 del 02.04.2024, evidenziando che il contributo istruttorio è stato elaborato con l'apporto tecnico del Dipartimento di Pisa, del Settore Geotermia, dell'UO Radioattività e Amianto, del Settore Agenti fisici Area Vasta Costa, del Settore Modellistica Previsionale, esprime le seguenti considerazioni: “[...] Esaminata la documentazione presentata, come dettagliato agli specifici paragrafi, in merito alle componenti ambientali di competenza [suolo/sottosuolo, rifiuti, ambiente idrico; atmosfera; agenti fisici/clima acustico; radioattività] si ritiene che il progetto possa essere escluso dal procedimento di VIA qualora siano impartite determinate condizioni ambientali, come meglio dettagliato agli specifici paragrafi. [...]”;

Visto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali al provvedimento di verifica, ove necessario e che le condizioni emerse dall'istruttoria condotta sono state recepite nelle conclusioni del presente atto;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

per quanto riguarda la componente atmosfera

l'Allegato 3 dello SPA (studio preliminare ambientale) riporta la valutazione modellistica delle ricadute delle emissioni in atmosfera durante la fase di perforazione. Il proponente ha modellato la condizione di reale funzionamento a regime utilizzata durante l'attività di perforazione, con 3 gruppi elettrogeni in funzionamento al 50% della potenza nominale e 1 gruppo spento; è stato considerato spento uno dei due gruppi di minore potenza. La stima delle concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente è stata effettuata mediante il sistema di modelli costituito dal pre-processore meteorologico CALMET e dal modello lagrangiano, non stazionario a puff, multistrato e multi-inquinante CALPUFF. Il dominio di calcolo per le simulazioni è costituito da una griglia quadrata di lato pari a 11 km e con passo di cella pari a 167 m,

Dalle simulazioni effettuate emerge che:

- sono stati individuati dal proponente n. 6 recettori posti nelle vicinanze dell'impianto in esame, costituiti da per lo più da poderi abitati (in un caso anche multiproprietà con attività ricettiva) e un solo podere parzialmente diroccato e disabitato;

- per quanto riguarda il quadro meteorologico utilizzato in input al codice di calcolo, al fine di valutare le ricadute in aria ambiente durante tutte le diverse condizioni meteorologiche che possono sussistere nell'area di studio, le simulazioni hanno previsto il perdurare delle attività di perforazione durante il corso di un intero anno meteorologico, pur essendo la durata delle attività di perforazione stimata pari a circa 240 giorni (riferendosi allo scenario meno probabile ma di maggiore impatto potenziale, ovvero a quello di attuazione del “Piano di Contingency”). L'analisi degli output modellistici consente, inoltre, di ritenere che anche le situazioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione, ovvero tali da comportare un possibile superamento della soglia oraria nel punto di massima ricaduta, siano poco frequenti, pari a circa il 0.7% delle ore su base annua. Nel caso in oggetto si può stimare che esse si possano verificare per lo 0.4% delle ore annue. Poiché il verificarsi di specifiche condizioni meteorologiche rappresenta un evento indipendente dal regime di funzionamento dei gruppi elettrogeni la probabilità composta che si verifichino condizioni meteorologiche sfavorevoli mentre i gruppi elettrogeni sono eserciti al massimo carico atteso è pari al prodotto delle

rispettive probabilità, ovvero a circa lo 0.1% delle ore annue (ritenendo tale eventualità, se pur possibile, poco probabile);

- le stime modellistiche delle ricadute in aria ambiente associate alle emissioni dei gruppi elettrogeni asserviti all'attività in oggetto, considerate cautelativamente operanti costantemente al massimo carico atteso (50%), prevedono la possibilità di superamento del limite normativo sulla concentrazione media oraria di NO₂ limitato ad una porzione del territorio estremamente ridotta (con estensione di circa 300 m in direzione NO dal punto di emissione in cui non sono presenti ricettori) e localizzata in prossimità della postazione Lamarello 1B, in cui non vi sono recettori abitati (condizioni di simultanea concomitanza dell'effettivo esercizio dei gruppi nella configurazione cautelativa di massimo carico atteso e con condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione delle emissioni). Anche nelle condizioni fortemente cautelative definite per le stime modellistiche, in nessuno dei recettori abitati individuati (nei dintorni del pozzo) si prevede il superamento del limite normativo sulla concentrazione oraria di biossido di azoto;

- i risultati associati alla simulazione modellistica con gli impianti a regime 25%, meno cautelativi ma più probabili, evidenziano delle ricadute sostanzialmente più contenute, con assenza di superamenti del limite sulla concentrazione oraria di NO₂ (consentiti al più 18 superamenti per anno civile della concentrazione media oraria di 200 µg/m³) su tutto il territorio e pertanto anche sui recettori sensibili.

Il proponente ha valutato anche l'impatto legato alla fuoriuscita di modeste quantità di gas (anidride carbonica con l'1÷2% in peso di idrogeno solforato), contenuti negli orizzonti produttivi, che potrebbero fuoriuscire dal pozzo per un tempo limitatissimo (dell'ordine di 30÷40 secondi), senza alcuna possibilità di arrecare interazioni significative con l'ambiente.

A livello cautelativo, vista l'incertezza associata alle possibili ricadute nel corso delle prove di produzione (della durata, come detto, di qualche giorno) è prevista la realizzazione di un monitoraggio (sia del rumore che del rilascio dei gas in atmosfera) in prossimità dei ricettori localizzati nell'area, in modo da poter tempestivamente intervenire sulle modalità di conduzione del test in caso di necessità. Nel caso specifico, nel Piano di monitoraggio proposto sono previsti, in corrispondenza dei ricettori più vicini, individuati entro 1 km circa dalla postazione, cicli di misura dell'H₂S (idrogeno solforato), ad intervalli orari prefissati. Quale azione di mitigazione, il proponente precisa che l'erogazione del vapore, separato da una eventuale fase liquida, avviene attraverso un ciclone separatore ed un silenziatore alto circa 8 m che permetterà una efficace dispersione del fluido in atmosfera. Preso atto della durata limitata delle prove di produzione, in considerazione delle quantità comunque elevate di vapori dispersi, le prove saranno effettuate nei tempi strettamente necessari per i test e quanto più brevi possibili, in condizioni meteo favorevoli, anche in relazione ad una valutazione dei venti prevalenti nell'area in cui è ubicato il cantiere, in modo da minimizzare le concentrazioni in aria ambiente degli inquinanti in corrispondenza dei ricettori presenti in prossimità del pozzo. Il proponente fa inoltre presente che la valutazione svolta per le prove di produzione non esclude che possano verificarsi problematiche olfattive nell'area circostante l'area pozzi;

in sintesi l'impatto sulla componente atmosfera è da considerarsi temporaneo e reversibile; la momentanea alterazione locale del livello della qualità dell'aria avrà termine a seguito del completamento delle operazioni. Infatti al termine della perforazione, i macchinari di perforazione saranno rimossi e verrà eseguita una attività di pulizia finale della postazione in modo da ripristinare le condizioni del livello principale superiore, del livello inferiore e dell'interno delle vasche allo stato precedente al montaggio dell'impianto di perforazione. Il successivo esercizio della postazione con il nuovo pozzo in funzione non determinerà quindi impatti sulla componente atmosfera e qualità dell'aria né variazioni rispetto allo stato di ante operam;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo

in riferimento alla tutela delle acque sotterranee le modalità tecniche – operative adottate permettono di evitare qualsiasi interazione con le acque sotterranee sia in fase di perforazione che di esercizio e garantiscono pertanto che gli acquiferi eventualmente attraversati dai pozzi non vengano inquinati. È importante che la corretta esecuzione delle misure a protezione della falda, da eseguirsi durante le operazioni di perforazione dei pozzi (corretta centratura delle tubazioni, della regolarità dell'intercapedine, verifica delle condizioni di flusso di risalita del cemento fino a bocca pozzo, accertamento del tempo di presa della malta, etc.), siano verificate dal Direttore dei Lavori o da un suo Assistente (rispettivamente qualificati da idonea esperienza e adeguata formazione) attraverso una presenza continuativa, almeno nel corso delle fasi di perforazione, durante tutto l'orario di apertura del cantiere e che la corretta esecuzione delle opere relative ai pozzi di progetto sia certificata ad ultimazione dei lavori. Si richiede inoltre che, durante la perforazione dei tratti di pozzo che attraversano il sottosuolo potenzialmente interessato da acquiferi idropotabili, al fine di ridurre il pericolo di contaminazione delle falde, come fluido di perforazione sia impiegata acqua non contaminata, limitando l'uso di additivi e comunque impiegando esclusivamente sostanze ecocompatibili.

Al termine della perforazione, per “ripulire” le fratture, che costituiscono la connessione del pozzo con il serbatoio geotermico, è previsto un trattamento di stimolazione chimica delle zone permeabili incontrate nel serbatoio geotermico; tale trattamento è previsto anche in condizioni di pozzo in esercizio, qualora sia rilevato un anomalo declino di produzione che possa far pensare a fenomeni dovuti alla deposizione di incrostazioni nel pozzo o nella formazione in prossimità dello stesso. Al fine di rendere possibile un monitoraggio dell’attività svolta, si ritiene opportuno che il gestore provveda ad una registrazione di tali attività, in particolare delle modalità esecutive, quantità e composizione delle miscele impiegate, al fine di poterla rendere disponibile per eventuali controlli.

In sintesi l’impatto potenziale legato al rischio di contaminazione delle falde superficiali, sfruttate anche a scopo idropotabile, risulta essere nullo.

Con riferimento ai fabbisogni idrici, è previsto che il nuovo pozzo richiederà, per la perforazione, il reperimento totale di 60.000 mc di acqua per lo scenario Progetto Base e di 120.000 mc per quello in cui sia necessario ricorrere al Piano di Contingency, considerando che la portata media di acqua necessaria per la perforazione nel periodo in oggetto sia di circa 60 mc/h. Per l’approvvigionamento idrico necessario alla realizzazione del pozzo in progetto si utilizzerà acqua geotermica proveniente dall’area di Val Pavone e/o l’acqua di supero di ciclo proveniente dalle centrali dell’area geotermica di Larderello (in particolare dalle centrali di Nuova Castelnuovo e Farinello), tramite gli acquedotti e le stazioni di pompaggio presenti, oltre che per mezzo di un nuovo tratto di acquedotto da realizzare e già autorizzato.

Al termine della perforazione, i macchinari di perforazione saranno rimossi e verrà eseguita una attività di pulizia finale della postazione in modo da ripristinare le condizioni della stessa a quelle precedenti al montaggio dell’impianto di perforazione. Durante la fase di esercizio della postazione, le acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) sono assimilabili alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), in quanto le installazioni geotermiche non rientrano tra le attività riportate negli elenchi di tabelle 5 e 6 dell’Allegato 5 al Regolamento 46R/2008. Gli impatti in fase di esercizio sulla componente saranno pertanto non significativi;

per quanto riguarda la componente paesaggio, beni culturali

le aree poste fino a una distanza massima di circa 2 km rispetto alla postazione sono caratterizzate da una morfologia ondulata di media collina (con quote che vanno dai 300 m ai 700 m) e l’area di impatto locale sarà quella immediatamente adiacente al sito in cui l’intervento si localizza, coincidente con l’area di massima visibilità dell’impianto di perforazione utilizzato (che presenta un’altezza di 52,5 m, sarà estesa fino a un massimo di circa 1 km in direzione Nord-Est, in corrispondenza di Case Lama, 1,7 km in direzione Ovest/Sud-Est, in corrispondenza della Strada Provinciale Valli di Pavone e Cecina e 1,4 km in direzione Sud/Sud-Est). La presenza di una dorsale collinare che si estende in direzione Nord-Est/Sud-Ovest celerà, invece, nelle restanti direzioni, l’impianto di perforazione.

Il proponente ha effettuato una valutazione degli impatti da diversi punti di vista evidenziando per ciascuno la visibilità dell’intervento, ma concludendo che l’impatto potenzialmente generato sarà comunque nullo una volta smontato l’impianto, a seguito della conclusione della fase di perforazione del nuovo pozzo.

Considerato che l’intervento di realizzazione del pozzo interessa una postazione esistente e quindi un’area tecnologicamente già attrezzata, lo stesso non determina ulteriore consumo di suolo.

Circa i potenziali impatti indiretti, legati a eventuali ricadute di emissioni atmosferiche in fase di perforazione, si sottolinea come queste siano a carattere temporaneo e reversibile, sia nel caso dell’esecuzione del Progetto Base, sia nel caso si verifichi la necessità di procedere con il Piano di Contingency.

Si rileva che le superfici agricole non sono situate nelle immediate vicinanze dell’intervento essendo l’area circondata da ampie superfici forestali;

per quanto riguarda la componente rifiuti

si prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alla gestione dei rifiuti e si evidenzia che lo stoccaggio dei detriti, presenti sulla postazione per il tempo necessario al loro prelievo da parte delle ditte specializzate al loro recupero o smaltimento, avverrà utilizzando la vasca in cemento (adeguatamente impermeabilizzata) già presente sulla postazione. Si procederà quindi con l’attribuzione del codice CER e della classe di pericolo sulla base di preventive analisi chimiche per il successivo trattamento.

Il detrito di perforazione potrà essere sia in forma sia palabile sia semiliquida e classificato non pericoloso con codice CER 01.05.07 (Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06). Nella fase di perforazione, sarà presente sul cantiere un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, che verranno successivamente smaltiti secondo le disposizioni di legge vigenti. Al fine di ridurre il quantitativo, particolare attenzione sarà posta alla raccolta delle tipologie di materiale recuperabile (olio esausto, rottami ferrosi, etc.).

Nel complesso, quindi, per le attività in progetto si prevede una limitata quantità di rifiuti prodotti che verranno gestiti in conformità con la normativa di settore vigente.

Nel caso ci fosse la necessità di aumentare la capacità di stoccaggio dei reflui di perforazione il proponente afferma che è possibile installare in cantiere ulteriori vasche metalliche a tenuta stagna. Prima di procedere allo smaltimento, il refluo sarà sottoposto ad analisi chimica per la classificazione del rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Pericolosità e Classi HP). Una volta classificato, lo stesso sarà conferito con formulario da ditte specializzate presso un impianto di trattamento autorizzato;

per quanto riguarda la componente rumore

la postazione Lamarello 1 è ubicata nella porzione Nord del territorio comunale di Castelnuovo di Val di Cecina, a 820 m in direzione Sud-Est dalla Centrale Geotermoelettrica di Farinello e a 1.7 km in direzione Sud-Est dal paese di Larderello; si colloca in un'ampia zona appartenente alla Classe III – Aree di tipo misto, secondo il PCCA (piano comunale di classificazione acustica) del Comune di Castelnuovo Val di Cecina. Ad una certa distanza dalla postazione, in direzione Sud-Est a circa 550 m e in direzione Sud-Ovest a circa 1 km, vi sono due aree inserite in Classe II – Aree prevalentemente residenziali. A Nord-Ovest della postazione, a circa 380 m, si ha una zona in Classe IV, che costituisce la fascia di transizione più esterna rispetto alla Classe VI dove è inserita la centrale di Farinello nel PCCA del limitrofo Comune di Pomarance, territorio nel quale ricade anche l'abitato di Larderello.

La postazione si attesta ad una quota leggermente maggiore di 600 m s.l.m.; l'area circostante la postazione è prevalentemente incolta, coperta da aree boscate o da vegetazione di tipo arbustivo. Nell'intorno della postazione, in special modo nel quadrante sud-orientale, vi sono edifici sparsi, taluni dei quali abitati o anche utilizzati come strutture ricettive (agri-campeggio). Essi però si trovano ad una quota altimetrica minore della postazione, tra 500 e 550 m circa s.l.m. A Nord-Ovest della postazione vi è l'abitato di Larderello, che risulta però in parte schermato dall'orografia, come pure uno dei poderi a minore distanza dalla postazione. A Nord Ovest della postazione si ha infatti un rilievo collinare con altezza che supera di qualche decina di metri la quota della postazione. Ad Ovest della postazione, ma ad oltre 2.5 km, si trova il tracciato della S.S. n. 439 Sarzanese Valdera, la quale si mantiene, anche a Sud Ovest nel punto di minima distanza dalla postazione, pur sempre ad oltre 1.5 km dalla stessa. Ad Est della postazione, a circa 1.5 km scorre la S.P. n. 35 delle Valli di Pavone e Cecina. Da tali arterie diparte la viabilità locale di accesso ai poderi ubicati nella zona e al sito di interesse. Dal punto di vista delle sorgenti sonore presenti nella zona circostante la postazione, non si segnalano importanti realtà industriali o artigianali, fatta eccezione per le installazioni legate all'utilizzo della risorsa geotermica. Vi sono sorgenti di origine naturale, attività antropica presso i poderi circostanti, sporadiche attività agricole.

Nello studio previsionale di impatto acustico sono stati individuati 6 ricettori potenzialmente disturbati dalle attività previste a progetto, ricompresi in un raggio di circa 1000 m, corrispondenti a poderi o a casali rurali, identificati dalle sigle da R1 a R6: R1, distante circa 890 m circa ad ovest della postazione di perforazione, corrispondente ad un podere abitato; R2, distante circa 570 m a sud della postazione, corrispondente ad un podere disabitato e parzialmente diroccato; R3, distante circa 660 m a sud est della postazione, corrispondente ad un podere abitato (la misura è stata eseguita all'ingresso della strada privata); R4, distante circa 660 m ad est/sud est della postazione, corrispondente ad un podere abitato; R5, distante circa 690 m ad est/nord est della postazione, corrispondente ad un podere abitato (la misura è stata eseguita a circa 100 m dall'abitazione perché su strada privata); R6, distante circa 400 m a sud est della postazione, corrispondente ad un podere abitato/multiproprietà con attività ricettiva costituita da agri-campeggio (la misura è stata eseguita a circa 200 m dall'abitazione perché su strada privata). Sia dalle mappe satellitari che dalla cartografia regionale, è rilevabile la presenza di un ulteriore edificio ricettore, non indicato nella documentazione agli atti e situato sulla sommità del crinale, a circa 680 m s.l.m. e a circa 500 m di distanza dalla postazione.

Nel settembre 2023 è stata eseguita una campagna di misura per la caratterizzazione del clima acustico ante operam e la stima dei livelli di rumore residuo presso i ricettori considerati.

Per ciascun punto di misura sono stati effettuati n.2 rilievi della durata di 10 minuti circa cad., n.1 in periodo diurno e n.1 in periodo notturno. Le rilevazioni sono state eseguite, in condizioni di campo libero, con microfono a 1,5 m di altezza e $TM = 10'$, con modalità e strumentazione conformi alle disposizioni del D.M. 16/3/1998.

La stima previsionale dei livelli di emissione relativi alle attività di perforazione è stata eseguita mediante simulazione teorica con software dedicato, impostato su standard ISO 9613, di uno scenario di calcolo implementato sulla base dei dati di impianto, cartografici e orografici disponibili. Sono specificati i valori dei principali parametri di input mentre, per la stima delle potenze acustiche delle sorgenti introdotte nel modello, sono stati utilizzati i dati ottenuti da misure eseguite su sorgenti analoghe. La valutazione degli effetti delle fasi di perforazione sul rumore ambientale è stata effettuata considerando l'attività di

perforazione continuativa in entrambi i tempi di riferimento (diurno e notturno). Le simulazioni teoriche sono state eseguite considerando, cautelativamente, il funzionamento contemporaneo e continuo di tutte le sorgenti, trascurando quindi le fasi di attivazione parziale di alcuni componenti. Oltre alle soluzioni di mitigazione già previste dai costruttori delle sorgenti di rumore coinvolte, nelle simulazioni è stato tenuto conto delle riduzioni dei livelli di emissione risultanti da ulteriori azioni che saranno poste in atto da ENEL riguardanti l'insonorizzazione dei gruppi elettrogeni e la schermatura parziale, mediante barriera fonoisolante, del piano sonda. Per quanto riguarda l'impatto delle attività previste nella fase di montaggio, smontaggio e adeguamento della postazione, il proponente segnala che, sulla base di analoghe realizzazioni presso altre postazioni, le lavorazioni nel cantiere per gli adeguamenti dell'impiantistica saranno solo di tipo meccanico/impiantistico, con saldature, montaggi, coibentazioni.

Il contributo delle attività di perforazione L_{perf} (livello di emissione o livello di immissione specifico secondo la terminologia introdotta dal D.Lgs. 42/2027) risulta ovunque minore di 40 dB tranne che presso il punto R6 – Pod. “La Lama”, dove esso risulta pari a circa 42 dB(A). Livelli L_{Perf} compresi nell'intervallo 34÷36.5 dB(A) circa sono attesi presso i punti R2÷R5. Nel punto R1, il livello calcolato dal modello è minore di 20 dB. Il limite di emissione più restrittivo per la classe III a cui appartengono tutti i punti, che è pari a 45 dB per il periodo notturno, è quindi ovunque rispettato.

Il livello di rumore ambientale durante la perforazione ($L_{Aeq,TR}$) risulta compreso tra 31 e 43 dB(A) circa presso i punti nel periodo di riferimento diurno. Il massimo atteso, pari appunto a 43 dB, è presso R6. Nel periodo notturno l'intervallo di variazione di $L_{Aeq,TR}$ va da 38 a 43 dB(A) circa, con valore massimo ancora presso R6. I limiti assoluti d'immissione, secondo il PCCA approvato, pari a 60 dB diurni e a 50 dB notturni, risultano ovunque ampiamente rispettati, sia in periodo diurno che notturno.

I risultati delle simulazioni teoriche dei livelli di emissione ed il calcolo dei livelli di immissione, eseguito considerando anche i livelli di rumore residuo, sono riportati in forma tabulare, sui singoli punti rappresentativi dei fabbricati dei ricettori, e, in forma grafica, su tutto il territorio circostante mediante mappe con le curve isofoniche alla quota di 2 m dal suolo. È stata eseguita anche la stima dell'impatto acustico associato al traffico indotto (max n. 3 transiti/giorno per la situazione più gravosa) da cui risulta che, rispetto al traffico che già insiste sulle infrastrutture stradali provinciali, l'impatto dei mezzi di cantiere può essere considerato non significativo.

Per quanto riguarda la verifica del rispetto del limite di immissione differenziale, è stata eseguita la stima dei livelli di rumore, residuo e ambientale, previsti all'interno degli ambienti abitativi considerando sia il contributo di riflessione di facciata (posto a 2,5 dB(A) invece che a 3 dB(A) comunemente considerato, anche dalla stessa norma ISO 9613, a titolo cautelativo) e un parametro di attenuazione dei livelli di rumore nel passaggio esterno-interno di circa 10 dB(A).

Nei punti R1, R2, R3, R4 l'incremento del livello di immissione LD, che rappresenta una stima del criterio differenziale, risulta, in periodo diurno, compatibile con il limite di + 5 dB, stabilito dal DPCM 14/11/1997, presso tutti i punti. Quindi, nel TR Diurno, il criterio presso questi punti risulta rispettato.

Nei punti R5 ed R6, il criterio risulta non applicabile, in quanto già il livello in facciata $LA_{facciata}$ risulta minore della soglia di 50 dB, richiesta però all'interno dell'ambiente abitativo. La non applicabilità è confermata anche a finestre chiuse, utilizzando l'attenuazione di -21 dB reperita in bibliografia.

In periodo notturno, il criterio risulta rispettato nei punti R1, R2, R3. Nei punti R4, R5 ed R6, l'incremento stimato LD supera detto limite, ma i livelli attesi in facciata ai fabbricati $LA_{facciata}$, risultano compresi tra i 40.5 dB(A) circa di R5 ai 45.5 circa di R6. Considerando una attenuazione di -10 dB, da bibliografia, si ottiene la non applicabilità del criterio all'interno dei locali. Anche in questo caso, la non applicabilità è confermata anche a finestre chiuse, utilizzando l'attenuazione di -21 dB reperita in bibliografia. Dall'analisi dei livelli LA, si evince che in diversi casi, anche dove il criterio risulta rispettato, si potrebbe avere la non applicabilità del criterio stesso perché già il livello $LA_{facciata}$ o il livello interno ricavato da $LA_{facciata}$ con l'attenuazione esterno – interno reperita in bibliografia si collocherebbe al di sotto di una o entrambe le soglie di applicabilità. Ad esempio, nei punti R1, R2, R3 ed R4, i livelli LA sono tali da assicurare la non applicabilità del criterio, in quanto minori di 50 dB(A) già all'esterno del fabbricato (anche tenendo conto dell'incremento dovuto alla riflessione della parete). Nel notturno, analoga considerazione vale per i punti R1, R2 ed R3.

In sintesi il criterio differenziale d'immissione, valutato presso i ricettori abitati o abitabili, risulta rispettato o non applicabile presso tutti i punti sia in periodo diurno che notturno, in quanto o l'incremento del livello di immissione esterno risulta compatibile con i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 o già il livello esterno atteso in facciata o interno stimato risulta minore della soglia di applicabilità a finestre aperte, pari a 50 dB diurni e 40 dB notturni. Anche per quanto riguarda la condizione a finestre chiuse, non conoscendo le caratteristiche acustiche dei serramenti installati, sono stati utilizzati dati di bibliografia per la stima dell'attenuazione offerta dai serramenti stessi; si deduce la non applicabilità del criterio presso i punti anche in questo assetto.

Il contributo al livello di rumore ambientale dovuto alle attività di perforazione risulta ovunque compatibile con i limiti di emissione più restrittivi, in funzione della classe di appartenenza del punto considerato.

Qualora, nell'ambito delle attività di perforazione, si verificassero particolari situazioni con rumorosità anomala in grado di modificare significativamente le valutazioni prodotte, eventualità che appare comunque estremamente remota sulla base dell'esperienza acquisita da Enel in numerose realizzazioni analoghe, dopo aver valutato l'efficacia di ulteriori interventi mitigativi, potrà essere avanzata una specifica richiesta di autorizzazione di deroga per attività di cantiere a carattere temporaneo ai sensi della D.P.G.R. 8 gennaio 2014, n. 2/R, per tali particolari fasi dei lavori, da inoltrare all'Amministrazione Comunale competente;

per quanto riguarda la salute pubblica (rischio di incendio, rischio di esplosione, sversamenti accidentali e rischio radiologico)

Nello SPA il proponente ha elencato le sostanze infiammabili (gasolio per l'alimentazione dei motori diesel e oli lubrificanti per le manutenzioni degli stessi) e la loro collocazione nell'ambito del cantiere.

Il gasolio è contenuto in 3 serbatoi, di cui 2 da circa 24 mc ciascuno e 1 da circa 12 mc, per una capacità massima complessiva di stoccaggio di circa 60 mc. I serbatoi vengono allocati in un'area appositamente adibita a deposito combustibili, realizzata secondo specifica tipologia costruttiva volta ad evitare rischi di perdite o sversamenti e ad impedire l'accesso alle persone non autorizzate.

La stessa area accoglie lo stoccaggio, ugualmente autorizzato, dei fusti di olio lubrificante, ognuno della capacità di 180 kg, fino ad un massimo di 5 mc.

In conformità alle leggi vigenti, il cantiere è equipaggiato con un congruo numero di estintori, per il cui impiego il personale di cantiere viene periodicamente addestrato.

Nell'attività di perforazione, il rischio di esplosione è dovuto principalmente all'eventuale fuoriuscita dal pozzo di fluidi infiammabili (sebbene nel caso in oggetto sia un'eventualità remota); le zone in prossimità della testa pozzo e delle vasche fanghi vengono comunque monitorate in continuo con strumenti automatici, con soglie di allarme prestabilite ed indicatori di allarme luminosi e sonori posizionati in più punti dell'impianto allo scopo di evidenziare l'eventuale ingresso di fluidi infiammabili in pozzo e predisporre quindi le previste azioni di contenimento e di blocco degli stessi.

Per ulteriore sicurezza gli impianti elettrici in prossimità del pozzo e nella zona vasche sono realizzati secondo tecniche antideflagranti, secondo quanto previsto dalla corrispondente norma CEI.

I rischi di sversamento di sostanze inquinanti che si possono ipotizzare durante l'esercizio di un cantiere di perforazione sono da collegare alla presenza in cantiere dei carburanti e lubrificanti presenti nei componenti di impianto o macchinari, o nei punti di stoccaggio e ad eventuali sversamenti sulle aree di postazione di fluidi di processo (esempio fango di perforazione o additivi usati per la stessa) oppure durante il pompaggio della miscela acida utilizzata per la stimolazione chimica del pozzo.

Allo scopo di prevenire lo sversamento di sostanze inquinanti, le postazioni sono state progettate e realizzate con criteri idonei, dotando le aree sede di macchinari o lavorazioni particolarmente critiche, quali l'area di alloggio dei motori diesel e delle pompe e l'area di lavorazione e miscelazione cementi e fanghi, con appositi sistemi di drenaggio che convogliano eventuali sversamenti accidentali verso le vasche di stoccaggio e contenimento dei fluidi di perforazione. Le vasche di contenimento dei fluidi di perforazione sono a loro volta realizzate in cemento armato e sono sorvegliate e monitorate per tutta la durata dei lavori per rilevare eventuali anomalie.

Per quanto concerne l'area di stoccaggio dei carburanti, i depositi sono inseriti in un invaso di calcestruzzo impermeabilizzato di volumetria largamente superiore rispetto a quanto richiesto dalle vigenti normative.

In caso di sversamenti accidentali in fase di cantiere o di esercizio il proponente ha stabilito di adottare una specifica procedura di emergenza, allegata alla documentazione agli atti.

Nel caso di sversamenti accidentali di sostanze acide (acido fluoridrico e acido cloridrico) durante l'esecuzione della perforazione è stata fornita dal proponente una specifica procedura: la miscela acida arriva già premiscelata ed in cantiere viene aggiunto l'inibitore di corrosione per il casing del pozzo; pertanto, gli unici punti dai quali si potrà eventualmente avere una lieve perdita di un contenuto ridotto di miscela sono le connessioni tra le tubazioni per il pompaggio con l'autocisterna, la pompa e il pozzo stesso (presidiate dal personale adeguatamente informato e formato).

In caso di sversamento sarà messo in atto quanto riportato nella Procedura di Emergenza - "Adempimenti in caso di potenziali contaminazioni e bonifiche" allegata alla Relazione di Progetto agli atti, allo scopo di contenere lo sversamento con l'utilizzo di idonei panni assorbenti e reagenti atti alla neutralizzazione della miscela acida.

Lo SPA include anche un paragrafo relativamente all'impatto delle radiazioni ionizzanti, rimandando per i dettagli allo specifico "Piano per la gestione dei residui di perforazione e delle prove di produzione che

potrebbero risultare contaminati da radionuclidi naturali". Il Piano per la gestione dei residui di perforazione e delle prove di produzione prende in considerazione le tipologie di residuo fango e detrito di perforazione e incrostazioni nelle parti di impianto ed identifica in particolare le matrici oggetto di analisi, i luoghi di stoccaggio e la periodicità dei campionamenti. È prevista l'esecuzione di screening radiologico utile alla definizione di un profilo di contaminazione da NORM dei pozzi, alla verifica del rispetto dei livelli di allontanamento dei residui di cui all'Allegato II al D.Lgs. 101/2020 ed eventualmente alla messa in atto di procedure di gestione e smaltimento dei residui nel caso di superamento dei limiti di allontanamento sopracitati. Lo screening radiologico sarà effettuato tramite campionamento delle matrici e misure dei campioni tramite analisi di spettrometria gamma ad alta risoluzione e in configurazione a basso fondo da laboratorio. Le misure saranno accreditate ACCREDIA secondo il metodo UNI 11665:2017.

Nel Piano è previsto il prelievo di campioni dei fondami delle vasche di raccolta detriti e fango (vasche sottovaglio e vasche fanghi) al termine delle attività di perforazione e di campioni di incrostazioni se presenti nelle parti di impianto. I campioni saranno sottoposti ad analisi di spettrometria ad alta risoluzione presso laboratorio accreditato e i risultati delle analisi saranno confrontati con i livelli di allontanamento dell'Allegato II del D.Lgs. 101/2020, come modificato dal D.Lgs. 203/2022; sarà atteso l'esito delle analisi di spettrometria gamma sui residui prima di procedere allo smaltimento. E' prevista anche l'effettuazione delle analisi di spettrometria alfa per la determinazione di Polonio-210 a scopo di screening sui campioni di di fondami dalle vasche di raccolta detriti e fango;

Dato atto che la Società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 comma 7 del d.lgs.152/2006;

Visto che le condizioni ambientali emerse in sede istruttoria vengono riportate nel quadro prescrittivo del presente atto;

Considerato inoltre quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto è coerente con pianificazione nazionale e regionale in materia di energia, in quanto è finalizzato al mantenimento del campo geotermico e quindi al mantenimento nel tempo della produzione geotermoelettrica;

la geotermia è una forma di energia rinnovabile;

il progetto in esame contribuisce a mantenere la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di mantenimento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

il nuovo pozzo per il mantenimento del campo verrà realizzato all'interno di una postazione esistente e quindi non sono previste occupazioni di suolo *green-field*;

gli impatti ambientali del progetto sono riferibili principalmente alla fase di cantiere;

la realizzazione del nuovo pozzo è prevista in un'area già interessata dalla presenza di impianti per la produzione di energia da fonti geotermiche ed internamente a postazione geotermica esistente, già adeguata all'accoglimento delle nuove opere;

l'istruttoria non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione della installazione dalla procedura di VIA; ha tuttavia evidenziato la necessità di misure di mitigazione e di monitoraggio;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del D.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate a mitigare e monitorare gli impatti e ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. il proponente, o la ditta incaricata della realizzazione dei pozzi, deve comunicare almeno 15 giorni prima del loro inizio, le date di esecuzione delle perforazioni dei pozzi geotermici anche al Settore Geotermia di ARPAT;
2. durante la perforazione dei tratti di pozzo che attraversano il sottosuolo potenzialmente interessato da acquiferi idropotabili, al fine di ridurre la probabilità di contaminazione delle falde, come fluido di perforazione deve essere impiegata acqua non contaminata, limitando l'uso di additivi e comunque impiegando esclusivamente sostanze ecocompatibili;
3. la corretta perforazione dei pozzi (corretta centratura delle tubazioni, della regolarità dell'intercapedine, verifica delle condizioni di flusso di risalita del cemento fino a bocca pozzo, accertamento del tempo di presa della malta, ecc.) dovrà essere verificata dal Direttore dei Lavori o da un suo Assistente (rispettivamente qualificati da idonea esperienza e adeguata formazione) attraverso una presenza continuativa, almeno nel corso delle fasi di perforazione, durante tutto l'orario di apertura del cantiere; la corretta esecuzione delle opere relativa ai pozzi di progetto deve essere certificata ad ultimazione dei lavori (detta certificazione deve essere inviata anche ad ARPAT);
4. ad opere ultimate devono essere trasmesse anche al Settore geotermia di ARPAT:
 - la sezione quotata, "as built", dei pozzi realizzati, completa della stratigrafia del suolo rinvenuto e della presenza di acqua riscontrata in fase di perforazione, indicazione degli additivi impiegati in funzione della profondità di perforazione, e dell'eventuale profilo termometrico misurato ad ultimazione dei lavori;
 - un report del monitoraggio ambientale svolto;
 - copia della caratterizzazione chimico fisica del fluido geotermico riscontrato, in particolare in relazione alla concentrazione di gas in peso e alla sua temperatura;
5. con riferimento all'utilizzo del trattamento di stimolazione chimica del pozzo, il proponente deve provvedere ad una registrazione di tali attività, in particolare delle modalità esecutive, quantità e composizione delle miscele impiegate, al fine di poterla rendere disponibile per eventuali controlli;
6. il proponente deve effettuare le prove di produzione nei tempi strettamente necessari per i test e quanto più brevi possibili, in condizioni meteo favorevoli, anche in relazione ad una valutazione dei venti prevalenti nell'area in cui è ubicato il cantiere, in modo da minimizzare il potenziale impatto degli inquinanti in corrispondenza dei ricettori presenti in prossimità del pozzo;
7. ad opere ultimate, deve essere trasmesso anche al Settore geotermia di ARPAT, un report del monitoraggio ambientale svolto;
8. devono essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione acustica descritti nella documentazione presentata e considerati nelle simulazioni teoriche relativamente alle sorgenti previste e consistenti (come descritto nel contributo ARPAT del 02/04/2024): mitigazioni già previste dai costruttori delle sorgenti di rumore; ulteriori azioni che saranno poste in atto dal proponente, riguardanti l'insonorizzazione dei gruppi elettrogeni e la schermatura parziale, mediante barriera fonoisolante, del piano sonda;

9. in concomitanza con l'avvio a regime della fase di perforazione dovranno essere eseguite apposite campagne strumentali di verifica del rispetto dei limiti di acustica ambientale (emissione e immissione assoluto e differenziale) presso il ricettore più prossimo individuato nella documentazione prodotta (R6), comprendenti le fasi lavorative più rumorose. Le indagini dovranno essere effettuate e relazionate in conformità al D.M. 16/3/1998. Le relazioni con i risultati delle indagini dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla esecuzione ad ARPAT, Comune ed Azienda USL;

10. in riferimento alle indagini di cui al punto precedente, qualora l'edificio ricettore non individuato dal proponente, situato a circa 500 m più ad Ovest rispetto alla postazione e ad un'altitudine di circa 680 m s.l.m., corrispondesse ad un edificio abitato, le verifiche strumentali dovranno essere condotte anche presso tale edificio ed i risultati delle stesse trasmessi secondo i criteri di cui al punto precedente;

11. qualora, a seguito dei risultati delle indagini acustiche strumentali di cui ai punti precedenti si ravvisasse il superamento di qualche limite acustico presso i ricettori considerati, dovranno essere tempestivamente messi in atto gli interventi di mitigazione previsti ed infine dovrà essere inoltrata al Comune la specifica richiesta di autorizzazione di deroga per attività di cantiere a carattere temporaneo ai sensi del regolamento D.P.G.R. n. 2/R/2014, corredata dalla specifica documentazione di cui all'Allegato 4 del regolamento. Considerata la previsione di eseguire i lavori anche nel periodo notturno, la deroga sarà di tipo non semplificato con il conseguente coinvolgimento dell'Azienda USL competente per territorio. La relativa documentazione tecnica, oltre a riportare quanto previsto dal D.P.G.R. n. 2/R/2014, dovrà riportare la descrizione e il dettaglio degli interventi di risanamento che possono essere attuati per ridurre i livelli sonori presso i ricettori;

12. le misure di spettrometria gamma dovranno essere effettuate in base alla versione in vigore della norma tecnica di riferimento, al momento rappresentata dalla UNI 11665:2023 (ultima revisione, entrata in vigore successivamente alla stesura del documento "Piano radionuclidi" depositato dal proponente agli atti del procedimento);

[le prescrizioni dalla 1 alla 12 sono soggette a controllo a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale; sono fatte salve le competenze del Comune e della USL in merito alle deroghe acustiche]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);

programmare il traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita dal cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dai cantieri;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, come emerso in sede istruttoria, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano:

le pertinenti indicazioni del PGA del Distretto Appennino settentrionale: dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, le azioni previste dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40 ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 624/1996 ed al d.lgs.81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in presenza di fluidi sotterranei in pressione, contenenti sostanze chimiche e – a livello potenziale – radionuclidi, nonché da svolgersi in prossimità di area a pericolosità geomorfologica elevata. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di perforazione del nuovo pozzo geotermico di manutenzione campo "Lamarello 1B", nella postazione esistente Lamarello, nell'ambito della "Concessione di coltivazione Larderello", nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, (PI), proposto da Enel Green Power Italia S.r.l. (sede legale: viale Regina Margherita n.125 in Roma; C.F./P.IVA: 15416251005), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione dei richiami e delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Enel Green Power Italia S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10385 - Data adozione: 16/05/2024

Oggetto: [ID 2140] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità regionale relativo al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica - Masterplan: Opere di difesa costiera tra il Fiume Frigido e il Fosso Lavello, proposto dal Comune di Massa. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD011843

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19/R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale, come modificato dal D.P.G.R. n. 62/R del 09/10/2019;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. n. 173 del 15/07/2016, in materia di modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini;

Vista la L.R. 80/2015, in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri;

Vista la D.G.R. n. 613 del 18/05/2020, relativa alla modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettere e), f) della legge regionale n. 80/2015 in materia di interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera;

Ricordato che:

con Decreto Dirigenziale n. 180 del 10/01/2018 è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di ripascimento del litorale di Massa a sud del fosso Poveromo presentato dal Settore regionale Genio Civile Toscana Nord subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

con Decreto Dirigenziale n. 8582 del 11/06/2020, è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di un sistema continuo di dragaggio e trasferimento dei sedimenti – Porto di Viareggio presentato dall'Autorità Portuale regionale, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

con Decreto Dirigenziale n. 21737 del 04/11/2022 è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto degli interventi di risoluzione delle problematiche inerenti l'intasamento della foce del fiume Frigido, nel Comune di Massa, proposto dal Comune di Massa, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa al suddetto decreto;

con Decreto Dirigenziale n. 12914 del 19/06/2023 è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di Ottimizzazione della cella nord e della cella sud del fosso Magliano” e “Ripascimento del litorale di Ronchi-Poveromo individuato nelle due celle a nord del fosso di Poveromo”, nell'ambito dell'intervento cod. MS089A/10 “Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa, presentato dal Settore regionale Genio Civile Toscana Nord, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

risulta attualmente in corso un procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al Progetto “*Lavori di realizzazione dell'intervento di dragaggio per il mantenimento della funzionalità e della fruibilità del porto di Marina di Carrara con utilizzo dei sedimenti marini dragati per il ripascimento della spiaggia sommersa nel tratto compreso tra le foci del Fosso Ricortola e del Fosso Brugiano nel Comune di Massa (MS) e con immersione deliberata in mare in un'area marina oltre le 3 miglia nautiche dei sedimenti marini dragati non idonei per il ripascimento*”, proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;

Dato atto che:

il proponente Comune di Massa con istanza depositata in data 12/10/2023 ha richiesto al competente Settore della Regione Toscana “Valutazione Impatto Ambientale” (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativo al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica - *Masterplan: Opere di difesa costiera tra il Fiume Frigido e il Fosso Lavello*, trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettera n) *opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare* all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il proponente, con l'istanza del 12/10/2023, ha richiesto che l'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni), in applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

in data 17/10/2023 è stato pubblicato un avviso sul sito *web* della Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 17/10/2023;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

è pervenuta una osservazione da parte del pubblico;

il progetto in esame è riferito ad opera pubblica a carico del bilancio regionale, seppure attuato da Ente attuatore diverso dalla Regione Toscana.

La Del. G.R. 710/2022, All. A, per l'intervento codice 2018EMA0032 “Recupero e riequilibrio litorale di Massa” tratto di costa F. Lavello – F. Frigido, per il quale è individuato soggetto attuatore il Comune di Massa e Settore regionale di riferimento il Genio Civile Toscana nord, prevede che l'importo dell'intervento sia pari a € 200.000,00, risulta in corso di progettazione e finanziato con risorse regionali L.R. 60/2018.

Il Settore regionale di riferimento, con nota del 15/11/2023, fa presente che il Comune di Massa agisce come soggetto attuatore dell'intervento 2018EMA0032, individuato dal Commissario delegato, portando avanti un'opera di competenza regionale ai sensi dell'art. 17 della l.r. 80/15. Il suddetto intervento 2018EMA0032 è stato individuato con l'ord. 82/2019, ordinanza con cui è stato rimodulato il Masterplan della costa utilizzando risorse a carico del bilancio regionale. Visto che l'intervento in oggetto rientra nelle competenze regionali di cui all'art. 17 della l.r. 80/15, per la prosecuzione in regime ordinario dell'intervento si prevede l'utilizzo di risorse del bilancio regionale (la cui programmazione potrà avvenire nel rispetto della normativa vigente);

l'intervento mira alla riqualificazione territoriale di un tratto di costa di circa 4,5 km, che si estende tra il Fosso Lavello ed il Fiume Frigido, in Comune di Massa (MS), mediante la riprogettazione e/o l'ottimizzazione delle opere di protezione costiera esistenti;

il progetto, nel suo complesso, prevede, tra l'altro, importanti ripascimenti; i siti di prelievo ritenuti più idonei per l'approvvigionamento dei materiali da ripascimento sono, secondo la documentazione iniziale:

- 1) sedimenti del fiume Magra (risagomatura del fiume Magra tramite l'asportazione dei sedimenti delle aree sovralluvionate), il cui sito di prelievo, secondo la fig. 8.1 della Relazione tecnica A01 pag. 48 risulterebbe ubicato in Regione Liguria, Comune di Sarzana (SP);
- 2) porto di Viareggio, in Comune di Viareggio (LU) (accumulo dei sedimenti fini sui fondali antistanti l'imboccatura portuale; spiaggia a sud del Porto di Viareggio in cui è presente un'area di forte accumulo di sabbia medio-fine da cui era possibile un prelievo di 400.000 m3 lungo la riva oltre al volume presente sui fondali);
- 3) cave terrestri (antica cava Borgognoni, Bagni di Lucca (LU));

4) cave sottomarine (due, comprendenti complessivamente circa 30 milioni di m3 di materiale: uno davanti il litorale di Massa e l'altro, più a sud, a largo del litorale di Piombino);

il Comune di Carrara (MS) può risultare interessato dagli impatti del presente progetto;

il Settore VIA, con nota del 17/10/2023 ha richiesto i contributi tecnici del Comune di Carrara, della Provincia di Massa-Carrara, del Comune di Viareggio, della Provincia di Lucca, dell'Autorità Portuale regionale, delle capitanerie di Porto di Viareggio e Marina di Carrara, della Regione Liguria, del Comune di Sarzana, della provincia di La Spezia, della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, della Azienda USL Toscana nord ovest, dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, del Consorzio di Bonifica Toscana sud, dell'Autorità Idrica Toscana, di GAIA Spa, di ARPAT e di vari Settori regionali;

in esito alla sopra citata richiesta sono pervenuti i contributi tecnici del Settore regionale Logistica e cave (nota del 24/10/2023), del Settore regionale Bonifiche e Siti orfani PNRR (nota del 27/10/2023), della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (nota del 10/11/2023), dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 13/11/2023), di ARPAT (nota del 15/11/2023), del Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (nota del 15/11/2023), della Regione Liguria – Dipartimento Ambiente e protezione civile (nota del 20/11/2023), del Settore regionale Tutela della natura e del mare (nota del 20/11/2023) e dei Settori regionali Tutela acqua, territorio e costa e Genio Civile Toscana nord (nota congiunta del 15/11/2023);

in data 16/11/2023 è pervenuta una osservazione da parte del pubblico;

il Settore VIA, con nota prot. 0577063 del 20/12/2023, ha avanzato al proponente formale richiesta di integrazioni e chiarimenti;

il Proponente, con nota del 19/01/2024, pervenuta al protocollo regionale il 22/01/2024, al n. 0034852, ha avanzato richiesta di sospensione del termine per la presentazione delle integrazioni e chiarimenti; il Settore VIA, con nota prot. 0038552 del 23/01/2024 ha accolto la suddetta richiesta di sospensione per un periodo di 45 giorni;

il proponente, con nota del 04/03/2024, ha richiesto – motivando - la sospensione del termine per la presentazione delle integrazioni per ulteriori 30 giorni;

con nota del 03/04/2024, pervenuta al protocollo regionale il 09/04/2024, al n. 0212200 il proponente ha depositato la richiesta documentazione integrativa e di chiarimento. Nella suddetta nota di invio il proponente rimanda, per tutte le richieste di integrazioni formulate nella nota del Settore scrivente del 20/12/2023 che non trovano riscontro nelle integrazioni depositate, ai livelli successivi di progettazione, da attuarsi ai sensi del d.lgs 36/2023, richiedendo che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi condizioni ambientali;

il Settore VIA, con nota del 09/04/2024 ha richiesto i contributi tecnici del Comune di Carrara, della Provincia di Massa-Carrara, del Comune di Viareggio, del Comune di Bagni di Lucca, della Provincia di Lucca, dell'Autorità Portuale regionale, delle capitanerie di Porto di Viareggio e Marina di Carrara, della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, della Azienda USL Toscana nord ovest, dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, del Consorzio di Bonifica Toscana sud, dell'Autorità Idrica Toscana, di GAIA Spa, di ARPAT e di vari Settori regionali;

la nota di cui al capoverso precedente è stata inoltre inviata per conoscenza alla Regione Liguria ed ai relativi Enti locali, segnalando che con le integrazioni non è più previsto – differentemente dalla documentazione depositata a corredo dell'istanza - l'approvvigionamento dei materiali da ripascimento dal fiume Magra (risagomatura del fiume Magra tramite l'asportazione dei sedimenti delle aree sovralluvionate), il cui sito di prelievo risultava ubicato in Regione Liguria, Comune di Sarzana (SP). Viene segnalato altresì che con le integrazioni non è più previsto il ricorso a cave sottomarine, mentre viene individuata la cava Borgognoni, ricadente nel comune di Bagni di Lucca, quale soluzione ottimale per la fornitura della sabbia necessaria per il previsto ripascimento unitamente ai materiali di dragaggio del porto di Viareggio;

in esito alla sopra citata richiesta sono pervenuti i contributi tecnici di ARPAT (nota del 07/05/2024), del Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (nota del 07/05/2024), dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 07/05/2024) e del Settore regionale Tutela della natura e del mare (nota del 14/05/2024);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati all'istanza di avvio del procedimento, depositata in data 12/10/2023 e dalle integrazioni depositate il 09/04/2024, nel complesso così articolata:

documentazione iniziale di cui all'istanza del 12/10/2023

- A.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- A.01bis RELAZIONE INTEGRATIVA
- A.02 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
- A.03 RELAZIONE IDRAULICA – STUDI PRELIMINARI SU MODELLO MATEMATICO
- B.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA DI INTERVENTO (scala 1:10.000)
- B.02 RIFERIMENTI CARTOGRAFICI AREA DI INTERVENTO (scale varie)
- B.03 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO (scala 1:5.000)
- B.04 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO STATO DI FATTO – Settore A (scala 1:2.000)
- B.05 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO STATO DI FATTO – Settore B (scala 1:2.000)
- B.06 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO STATO DI FATTO – Settore C (scala 1:2.000)
- B.07 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO STATO DI FATTO – Settore D (scala 1:2.000)
- C.01 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO – Sol 1 e Sol 2 (scala 1:5.000)
- C.02a PLANIMETRIA DI PROGETTO – Settore A – sol 1 (scala 1:2.000)
- C.02b PLANIMETRIA DI PROGETTO – Settore A – sol 2 (scala 1:2.000)
- C.03a PLANIMETRIA DI PROGETTO – Settore B – sol 1 (scala 1:2.000)
- C.03a PLANIMETRIA DI PROGETTO – Settore B – sol 2 (scala 1:2.000)
- C.04a PLANIMETRIA DI PROGETTO – Settore C sol 1 (scala 1:2.000)
- C.04b PLANIMETRIA DI PROGETTO – Settore C sol 2 (scala 1:2.000)
- C.05 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Settore D (scala 1:2.000)
- C.06 SEZIONI TIPOLOGICHE DI PROGETTO (scala 1:200)
- D. ELABORATI ECONOMICI
- D.01 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
- D.02 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
- E. SICUREZZA
- E.01 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

documentazione integrativa pervenuta il 09/04/2024

- A.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA rev marzo 2024
- RELAZIONE Esplicativa
- D.02 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO rev marzo 2024
- All. 01 Planimetria generale di progetto - foce Frigido
- All. 02 sezioni trasversali di progetto – foce Frigido
- All. 03 particolari costruttivi di progetto – foce Frigido
- All. 04 fotosimulazioni - foce Frigido
- All. 05 ipotesi di cantierizzazione Settore A
- All. 06 ipotesi di cantierizzazione Settore B
- All. 07 ipotesi di cantierizzazione Settore C
- All. 08 ipotesi di cantierizzazione Settore D

Preso atto che, in base alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'intervento mira alla riqualificazione territoriale di un tratto di costa di circa 4,5 km, che si estende tra il Fosso Lavello ed il Fiume Frigido, in Comune di Massa (MS), mediante la riprogettazione e/o l'ottimizzazione delle opere di protezione costiera esistenti;

la porzione di territorio costiero è caratterizzata da una connotata vocazione turistica che si manifesta con la presenza di innumerevoli “bagni” ed attività strettamente connesse all’uso del mare, quali colonie, hotel, camping, cantieristica nautica, scali di alaggio, etc;

il litorale allo stato attuale risulta costellato da vari e variegati interventi di protezione costiera, determinando un fronte mare disomogeneo, caratterizzato in parte da barriere longitudinali parallele alla linea di riva, in parte da pennelli trasversali, in parte da entrambe le tipologie di manufatti;

il tratto di costa è stato suddiviso in 4 distinte zone (ambiti/settori) individuati con le lettere A-B-C-D a partire da sud, 4 Ambiti Funzionali Autonomi, che potranno quindi essere realizzati contestualmente o separatamente mediante altrettanti Progetti–Stralcio Funzionali:

- Ambito A: procedendo da sud, il primo settore è individuabile tra le due aste torrentizie che lo delimitano, a sud il Fiume Frigido ed a nord il Torrente Brugiano. Tra essi, più in prossimità del Brugiano emerge il Pontile Marina di Massa;
- Ambito B: procedendo ancora verso nord, il secondo settore compreso tra il Torrente Brugiano e le Colonie Motta e Don Gnocchi,
- Ambito C: procedendo ancora verso nord, il terzo settore risulta individuato tra il pennello in corrispondenza della Colonia Don Gnocchi ed il pennello nord in prossimità della Colonia Ugo Pisa;
- Ambito D: procedendo ancora verso nord l’ultimo settore compreso tra il pennello in corrispondenza della Colonia Ugo Pisa ed il Fosso Lavello;

riconosciuta una certa stabilità dei settori più a sud, A e B, anche al fine di testare parzialmente le soluzioni, escludendo il settore centrale C, è previsto di potere iniziare dal settore D, verificare il ripristino del trasporto solido longitudinale e passare via via agli altri settori;

il proponente analizza le alternative progettuali, i cui obiettivi fondamentali sono:

1. deingegnerizzare, ove possibile, le esistenti opere rigide con un importante intervento di riqualificazione al fine di riconferire alla costa una sorta di continuità paesaggistica;
2. nell’ambito della riqualificazione, ottimizzare i volumi di massi esistenti (barriere emerse e sommerse, pennelli, etc.) al fine di contenere i costi e limitare l’impiego di nuove risorse naturali in linea con i CAM (Criteri ambientali Minimi);
3. salvaguardare dall’azione erosiva il litorale in termini di spiaggia emersa ed implementare la fascia attiva resiliente con un consistente contributo di sabbie da ripascimento;
4. ripristinare, per quanto possibile, il trasporto solido longitudinale al fine di minimizzare le successive attività di manutenzione;

per i Settori A e B sono previste ed illustrate due opzioni progettuali 1 e 2 (documentazione iniziale);

il progetto prevede per l’Ambito (Settore) A:

- soluzione 1: considerato lo stato di relativo equilibrio che si è determinato all’interno delle “celle” caratterizzanti il paraggio in oggetto, è previsto un importante intervento di riqualificazione e rimessa in sagoma delle esistenti opere rigide già presenti, unitamente ad un ripascimento artificiale stimato in circa 100.000 mc.
- soluzione 2: prevede la rimozione di buona parte delle opere rigide ivi presenti, la realizzazione di 3 isole mediante l’impiego dei massi provenienti dalle rimozioni dei suddetti manufatti con funzioni protettive e di mantenimento, una riqualificazione/rifioritura delle opere rigide presenti all’estremità dello stesso settore in corrispondenza del Torrente Brugiano (a nord) e del Fiume Frigido (a sud) ed un importante intervento di ripascimento artificiale al fine di ampliare e/o ricostruire la fascia attiva resiliente, stimato in circa 100.000 mc.

Al momento, ritenuta la stabilità del settore, per economicità quella maggiormente auspicabile rimane la prima soluzione, rimandando l’applicabilità dell’ipotesi 2 anche a valle delle esperienze maturate nei settori C e D (doc. Integrativa);

il progetto prevede per l’Ambito B:

- soluzione 1: in analogia al precedente A, ad eccezione della porzione più a nord ove l’interesse tra i 2 ultimi pennelli risulta più grande e per il quale se ne prevede l’inserimento di un nuovo pennello, l’intervento proposto è identico al precedente, cioè rifioritura/riqualificazione di pennelli e soffolte e ripascimento artificiale stimato in 100.000 mc.

- soluzione 2: rimozione di tutte le opere rigide ivi presenti, realizzazione di 5 isole mediante l'impiego dei massi provenienti dalle rimozioni dei suddetti manufatti con funzioni protettive e di mantenimento, una riqualificazione/rifioritura delle opere rigide presenti all'estremità dello stesso settore in corrispondenza della Colonia Don Gnocchi (a nord) e del Brugiano (a sud), sponda in dx idraulica.

Nelle integrazioni viene richiamata la sola soluzione 1;

il progetto prevede per l'Ambito C, che contrariamente ai primi 2 settori presenta uno stato di fatto nettamente diverso caratterizzato da una sequenza di opere rigide variegatamente distribuite, la rimozione di buona parte delle opere rigide ivi presenti, a realizzazione di isole mediante l'impiego dei massi provenienti dalle rimozioni dei suddetti manufatti con funzioni protettive e di mantenimento, un importante intervento di ripascimento artificiale al fine di ampliare e/o ricostruire la fascia attiva resiliente, stimato in circa 200.000 mc, la protezione dello sbocco al mare del Fosso Ricortola.

Come da indicazione del Nucleo di Valutazione di Regione Toscana, risulta graficamente inserita una migliore configurazione delle opere rigide presenti all'estremità nord dell'area, le quali costituendo protezione del retrostante specchio acqueo, esulano dagli obiettivi di difesa della costa preposti all'intervento 2018EMA0032 e pertanto risultano stralciate e rinviate ad eventuali separate procedure;

il progetto prevede per l'ambito D, caratterizzato dalla presenza di varie opere rigide chiuse all'estremità sud con il pennello in corrispondenza della Colonia Ugo Pisa ed a nord con il prolungamento spondale in sx idraulica del Fosso Lavello, la rimozione di buona parte delle opere rigide ivi presenti comprese tra i due estremi, la realizzazione di isole mediante l'impiego dei massi provenienti dalle rimozioni dei suddetti manufatti con funzioni protettive e di mantenimento, un importante intervento di ripascimento artificiale al fine di ampliare e/o ricostruire la fascia attiva resiliente stimato in circa 200.000 mc.

Come da indicazione del Nucleo di Valutazione di Regione Toscana previsto dall'Ordinanza del Commissario delegato n. 82/2019, risulta graficamente inserita una migliore configurazione delle opere rigide presenti all'estremità nord dell'area, che però esulano dagli obiettivi di difesa della costa preposti all'intervento 2018EMA0032 e pertanto risultano stralciate e rinviate ad eventuali separate procedure;

con riferimento alla presenza nell'area di zone SIR, con Decreto Dirigenziale n.19151 del 07-09-2023 di Regione Toscana è stato approvato, in conformità ai pareri degli Enti Competenti il documento *"analisi di rischio sugli arenili di marina di Massa compresi all'interno del sito di interesse regionale ai fini di una loro restituzione all'utilizzo"* Codice identificativo Regionale MS214-AR (ARENILI.M2 nell'AdR) e MS356 (ARENILI.M1 nell'AdR), e sono state restituite conseguentemente all'utilizzo le aree stesse;

il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto all'autorizzazione ex art.109 del D.Lgs. 152/2006 e l.r. 80/2015;

a pag. 3 della Relazione Tecnica Illustrativa si riporta che *"La presente Relazione Illustrativa descrive le strategie di fondo, i contenuti e le finalità del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle "OPERE DI DIFESA ALL'EROSIONE COSTIERA TRA IL FIUME FRIGIDO ED IL FOSSO LAVELLO". Il documento progettuale è una sorta di "Masterplan", concepito a garanzia di un processo di sviluppo sostenibile del territorio mediante un percorso operativo unitario, ..."*;

il proponente, nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 1.1 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, asserisce che in questa fase si conferma la soluzione che mantiene invariato lo schema di protezione a cella (Pennelli e soffolta). Questa scelta non pregiudica che, fatta salva la verifica dell'efficacia degli interventi di deingegnerizzazione dei settori C e D, successivamente non si possa procedere analogamente anche nei settori A e B. Peraltro, una soluzione spinta per i settori A e B fin da subito richiederebbe ulteriori volumi di ripascimento, e questo rimane un punto critico;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 1.2 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, prevede che gli approvvigionamenti siano effettuati nelle 3 modalità seguenti:

- Sabbia proveniente per dragaggio dal porto di Viareggio;
- Sabbia proveniente da cava;
- Sabbia proveniente dal dragaggio del Porto di Marina di Carrara (ripascimento sommerso).

La cava autorizzata Primaticcia-Borgognoni in Comune di Bagni di Lucca (LU) è sita a circa 70 km dalle aree di intervento. La maggiore vicinanza alle aree di cantiere e la specificità dei materiali lavorati

determinano la scelta della cava Borgognoni quale soluzione ottimale per la fornitura della sabbia necessaria per il previsto ripascimento unitamente ai materiali di dragaggio del porto di Viareggio.

La cava di Tana in comune di Piteglio (PT), oltre a distare circa 90 km dal sito di intervento, al momento non sarà presa in considerazione.

Le quantità necessarie, una volta deciso che sui settori A e B non si procederà con la deingegnerizzazione, sono di seguito riportate:

SETTORE A – Soluzione 1: riqualificazione (mantenimento del sistema a celle) Ripascimento mc - 100.000,00

SETTORE B – Soluzione 1: riqualificazione (mantenimento del sistema a celle) Ripascimento mc - 100.000,00

SETTORE C – Soluzione unica: deingegnerizzazione e realizzazione isole Ripascimento mc - 200.000,00

SETTORE D – Soluzione unica: deingegnerizzazione e realizzazione isole Ripascimento mc - 200.000,00

Nelle successive fasi progettuali sarà prevista la caratterizzazione per confermarne la validità;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui ai punti 1.3 e 1.4 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, fa un'analisi degli interventi, riportando osservazioni. Il proponente, considerata la compatibilità dei sedimenti suffragata da indagini già svolte, sebbene ipotizzi una nuova caratterizzazione ambientale dei sedimenti - se necessaria - prevede di utilizzare i sedimenti di Viareggio che nell'ottica di un'economia circolare e di ottimizzazione delle risorse, rappresentano nell'ambito dell'intervento di Masterplan una buona alternativa alle altre fonti di approvvigionamento;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 1.a.1 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, il proponente fa presente che il Piano di Cantierizzazione sarà predisposto nelle successive fasi di progettazione. In questa fase provvederà ad individuare le aree potenzialmente idonee allo scopo, con indicazione delle dotazioni minime e rimanda agli allegati. Nell'Allegato 5 viene individuata su ortofotocarta un'area sull'arenile destinata a *“presidi e baraccamenti di cantiere con possibile zona di stoccaggio”* per il Settore A. Nell'Allegato 6 viene individuata su ortofotocarta un'area sull'arenile destinata a *“presidi e baraccamenti di cantiere con possibile zona di stoccaggio”* per il Settore B. Nell'Allegato 7 viene individuata su ortofotocarta un'area sull'arenile destinata a *“presidi e baraccamenti di cantiere con possibile zona di stoccaggio”* per il Settore C. Nell'Allegato 8 viene individuata su ortofotocarta un'area sull'arenile destinata a *“presidi e baraccamenti di cantiere con possibile zona di stoccaggio”* per il Settore D;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.1 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, analizza gli impatti con riferimento all'opera nel suo complesso. I risultati di dettaglio dell'analisi condotta sono riportati, per ogni singolo elemento costituente il progetto, nelle matrici di impatto riferite alle due fasi (cantiere ed esercizio). Per quanto riguarda il suolo gli impatti considerati sono in termini di consumo della risorsa suolo; per quanto riguarda l'acqua, gli impatti considerati sono in termini di qualità delle acque marine; per l'aria gli impatti considerati sono in termini di emissioni in fase di cantiere; per la flora e fauna gli impatti considerati sono in termini di disturbo/sottrazione/perdita; in merito al paesaggio gli impatti considerati sono temporanei per la fase di cantiere e considerati *genericamente* positivi in fase di esercizio per la riqualificazione delle aree; per quanto riguarda la popolazione gli impatti considerati sono in termini di fruizione dell'arenile e di traffico via terra per il cantiere; per il rumore gli impatti sono limitati alla sola fase di cantiere; per quanto riguarda i rifiuti viene precisato che non ne è prevista la produzione; per quanto riguarda la mobilità e trasporti gli impatti considerati sono in termini di movimentazione mezzi da e verso le aree di intervento in fase di cantiere. Vengono svolte considerazioni, riassunte in una matrice di impatto e proposti monitoraggi ante operam, in corso d'opera e post operam per talune componenti. In merito alle misure di mitigazione il proponente asserisce che gli interventi proposti si configurano, *“de facto, come opere di mitigazione di effetti negativi e dell'impatto ambientale già in atto derivante dai fenomeni di erosione costiera, originati in massima parte dalla forza dei marosi.*

Pertanto non si prevedono, in tale fase di progettazione, specifiche misure di compensazione ambientale oltre alle stesse opere di progetto, fermo restando che la determinazione finale in tal senso sarà effettuata in sede di progettazione esecutiva.” Vengono individuate tuttavia misure di mitigazione:

- impatti acustici (in fase di cantiere), per il quale il proponente prevede *“Sebbene il cantiere sorgerà in area piuttosto defilata rispetto alle zone residenziali più prossime”*, alcuni accorgimenti;
- acque marine (in fase di cantiere), viene raccomandato di fare riferimento al manuale per la movimentazione di sedimenti marini di APAT ICRAM;

- impatto visivo (in fase di cantiere), per il quale si prevede una corretta organizzazione spaziale e temporale del cantiere;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.a.1 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, fa presente che relativamente alla quantità di sedimento proveniente dalle attività di dragaggio [dal porto di Viareggio n.d.r], da impiegare per il ripascimento del litorale, si stima un quantitativo pari a mc 300.000 percentualmente suddiviso nei possibili 4 lotti.

Poiché il Masterplan è stato concepito in modo tale da poter essere cantierizzato secondo 4 stralci funzionali a seguire si riportano le quantità suddivise per stralcio e per provenienza:

- Lotto 1: Viareggio mc 50.000 - Porto di Marina di Carrara in mc 40.000 - Cava mc 10.000.

- Lotto 2: Viareggio mc 50.000 - Porto di Marina di Carrara in mc 40.000 - Cava mc 10.000

- Lotto 3: Viareggio mc 100.000 - Porto di Marina di Carrara in mc 80.000 - Cava mc 20.000

- Lotto 4: Viareggio mc 100.000 - Porto di Marina di Carrara in mc 80.000 - Cava mc 20.000

In merito alle sabbie provenienti dal Porto di Viareggio, il proponente asserisce che la compatibilità è già confermata per analogia con interventi simili. Ciononostante in fase di progettazione esecutiva prevede la redazione di un piano di caratterizzazione ad hoc, in grado di confermare le suddette ipotesi ai sensi del DM 173/2016. Il dragaggio avverrà prevalentemente con tecniche definite “da mare” con impiego di idonei mezzi marittimi (motopontoni, bette e/o draghe) muniti di benna di tipo “Ambientale”, a tenuta stagna, in modo da minimizzare la movimentazione delle acque rimosse assieme alla sabbia.

Il materiale così prelevato verrà caricato a bordo della motonave/draga o su apposite bette di appoggio e trasferito al sito di destinazione. Le imbarcazioni preposte per il trasporto della sabbia saranno dotate anche di tubazioni galleggianti e pompe oleodinamiche a bordo (con mandate fino a 350 mm) per il refluentamento idraulico della sabbia imbarcata in stiva fino alle distanze richieste dal progetto. Il progetto esecutivo valuterà l'impiego di draghe idonee di tipo “aspirante e refluyente”, con eventuale disgregatore ove necessario. Le misure di mitigazione da prevedere nel progetto definitivo/esecutivo saranno in linea con il “Manuale – Linee Guida Ispra n. 169/2017. *In termini di monitoraggio ambientale*, il proponente asserisce che si dovrà prevedere, altresì, nel progetto, di verificare gli eventuali impatti sulle diverse matrici (colonna d'acqua, sedimenti, biocenosi) durante l'intero processo di gestione dei sedimenti, valutando le più idonee modalità operative e le eventuali misure di mitigazione. Per la scelta delle più opportune tecnologie di collocazione del materiale sabbioso da ripascimento proveniente dal dragaggio del porto di Viareggio, si dovrà prescrivere l'impiego di modelli matematici adeguatamente implementati. In tal modo si otterranno le opportune verifiche sulle sopraindicate modalità di versamento e quindi si potrà provvedere, ove necessario, ad eventuali ulteriori aggiustamenti in ordine al diametro medio ed alle relative aree di versamento;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.b.1 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, prende atto che, con Decreto n.19151 del 07/09/2023 sono stati svincolati gli arenili (ARENILI.M1 e M2) del Comune di Massa (compresi tra il Fiume Frigido, il confine con il Comune di Carrara e, a monte, le aree macroaree residenziali), fatta eccezione per il tratto denominato Colonia Torino Marina di Massa (sito censito con codice SISBON regionale n. 256);

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.c.1 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, asserisce che la scelta progettuale di deingegnerizzare buona parte del fronte mare a favore di opere rigide meno impattanti e sicuramente più favorevoli al ricircolo dell'acqua è di per sé garanzia di un miglioramento rispetto alle attuali condizioni. Questa circostanza è già evidente nei modelli predisposti in fase di Masterplan. Asserisce inoltre che *gli interventi previsti, a meno dei disagi contingenti legati alla presenza del cantiere, non possono che essere migliorativi rispetto allo stato di fatto o tutt'al più neutri*. Modellazioni più spinte e quindi più costose potranno essere implementate nelle successive fasi di progettazione e i relativi impatti sono stati inseriti nei QEG;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.c.2 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, fa presente che il PMA sarà redatto nelle successive fasi di progettazione, calandolo ad hoc sulle specifiche aree di intervento, presumibilmente divise in lotti funzionali temporalmente sfalsati;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.c.3 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, riporta considerazioni circa le eventuali interferenze con il Piano di Gestione delle Acque ed eventualmente indicate le misure di mitigazione. Evidenzia che “gli interventi previsti nel Masterplan

risultano perfettamente coerenti con le finalità del Piano di gestione del rischio di alluvione per l'area Regionale Toscana Nord (UoM ITR092), ove si evidenzia come obiettivo specifico, la Mitigazione del rischio nel bacino del Fiume Frigido". A favore di queste tesi, si affianca un recente progetto che prevede la risagomatura della foce del torrente Frigido, mediante la realizzazione di opere rigide volte ad evitare fenomeni di insabbiamento favorendo il trasporto e l'apporto dei sedimenti lungo la costa. Ribadisce che le due opzioni f. Magra e cave sottomarine non saranno più considerate come fonte di sedimento. Il proponente ricorda di aver tenuto conto delle interazioni con le attività di dragaggio del Porto di Marina di Carrara. In merito agli impatti per rischio idraulico e dinamica costiera, viene osservato che si procederà nelle successive fasi progettuali ad approfondire queste tematiche;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.d.1 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, asserisce che in fase di Progettazione esecutiva verrà redatto apposito Piano di Monitoraggio, che tra le componenti ambientali sarà rivolto all'atmosfera. In tale componente ambientale verrà affrontato il problema del rumore, che sarà monitorato nelle 3 fasi: Ante – Durante – Dopo;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.e.1 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, ricorda la previa verifica dei periodi di deposizione delle uova e che il cronoprogramma dovrà essere costantemente aggiornato e terrà conto della stagionalità dei periodi di nidificazione. I lavori verranno concentrati nel periodo compreso tra novembre e aprile, sia al fine di non interferire con i periodi classici di nidificazione, sia per non intaccare la stagione balneare;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 2.f.1 ed 2.f.2 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, conferma che, in considerazione del livello attuale di progettazione, le attività su modello fisico saranno implementate sulle successive fasi progettuali, aggiornando altresì la modellistica numerica, anche a valle di rilievo topo-batimetrico aggiornato. Con particolare riferimento al modello fisico e agli eventuali stralci in oggetto, si è reso necessario prevedere l'inserimento di tali somme nell'ambito del Quadro Economico Generale;

il proponente nella Relazione integrativa, svolge delle valutazioni semplificate del run-up; visti i risultati descritti (settori C e D) e ricordando che nella configurazione di progetto la porzione di spiaggia emersa è prevista essere significativamente più ampia rispetto all'attuale condizione degli arenili, con avanzamenti minimi di circa 10 m e massimi di 25-35 m rispetto alla posizione attuale della linea di riva, è ragionevole supporre che la spiaggia emersa nella configurazione di progetto sarà in grado di fornire la protezione necessaria a fronteggiare la risalita delle onde mediante la naturale tendenza a sviluppare una berma di spiaggia. Le valutazioni qui descritte dovranno essere debitamente approfondite in sede di progettazione avanzata dei vari lotti di intervento, tenendo conto della configurazione di progetto definitivo e della granulometria del materiale che sarà effettivamente disponibile per la realizzazione del ripascimento. In tale sede sarà possibile sviluppare una metodologia specifica per la stima della risalita dell'onda sull'arenile, anche avvalendosi di strumenti numerici da affiancare all'approccio empirico utilizzato;

il proponente nella Relazione Tecnica illustrativa rev (pag. 75), fa presente che il calcolo della risalita dell'onda sull'arenile in condizioni di mareggiata (*run-up*) è di primaria importanza, specialmente in un contesto di spiagge di ampiezza limitata (dalla battigia alle infrastrutture retrostanti), per le quali è necessario garantire che le sole mareggiate estreme possano raggiungere le infrastrutture di retro-spiaggia, onde minimizzare l'inevitabile riflessione indotta dalle opere e il rischio di scalzamento di queste ultime. Nell'ambito della progettazione definitiva degli interventi dovrà essere implementato un modello bidimensionale di simulazione della risalita dell'onda sull'arenile per stati di mare rappresentativi. La simulazione del run-up permetterà, tra l'altro, di quantificare il "rischio allagamento da onda" nella configurazione di progetto, di grande rilevanza in un contesto di rimozione delle scogliere parallele a costa che oggi, a fronte di numerose criticità, contribuiscono alla difesa diretta del litorale dall'energia dell'onda;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 3.1 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, asserisce che gli elaborati grafici, compatibilmente con la fase progettuale al livello di dettaglio oggi possibile saranno integrati come richiesto. Saranno fornite integrazioni al testo per tenere conto della scheda dei sistemi costieri. Nell'elaborato "Relazione tecnica illustrativa" rev. Il proponente al par. 10 riporta gli indirizzi per la redazione delle successive fasi di progettazione (*definitiva ed esecutiva*), che prevedono:
- rilievi topografici e batimetrici;

- indagini sedimentologiche e caratterizzazioni;
- indagini di caratterizzazione biologica ambientale
- indagini archeologiche
- studi specialistici e su modello;

il proponente nelle integrazioni, in esito a specifica richiesta di cui al punto 4.1 della nota del Settore VIA del 20/12/2023, fornisce le proprie controdeduzioni all'osservazione pervenuta da parte del pubblico ed in particolare:

- come riportato nella documentazione e come rilevato dall'osservante, il progetto rappresenta un documento di indirizzo più prossimo ad un Masterplan che a un PFTE [progetto di fattibilità tecnico economica n.d.r.], la cui attuazione è affidata ai possibili 4 stralci funzionali;
- vengono esclusi impatti;
- in merito alle biocenosi marine, i settori A e B mantengono la configurazione e dunque non vi saranno influenze negative. Per i settori C e D gli interventi avranno conseguenze positive, inoltre nelle successive fasi progettuali, sono previste modalità operative, monitoraggi e accorgimenti in genere, tali da coniugare le esigenze di protezione e ripascimento con quelle legate alla salvaguardia e protezione di habitat e delle specie faunistiche e biocenotiche;
- l'approvvigionamento da cava è minimo e le successive fasi progettuali, corredate di un elaborato ad hoc "Relazione sulle interferenze" illustreranno le possibili controindicazioni, se ve ne saranno;
- l'intervento in oggetto non è finalizzato alla mitigazione di fenomeni di erosione al piede esterno delle scogliere;
- lo stralcio dei due settori è stato richiesto da Regione Toscana;
- il calcolo speditivo della risalita è stato effettuato per due sezioni trasversali, rappresentative rispettivamente dei settore C e D in riferimento sia al profilo batimetrico allora a disposizione (stato attuale), sia al profilo di progetto post-ripascimento e rimozione delle scogliere. L'analisi è stata effettuata per i settori C e D in quanto per tali due settori si prevede la rimozione delle scogliere emerse ed il confronto tra stato attuale e di progetto risulta particolarmente rilevante. Si dovrà sviluppare in successive fasi progettuali un approfondimento sia attraverso l'ulteriore applicazione di modellistica numerica, su batimetria aggiornata, sia attraverso la predisposizione di un modello fisico in canaletta, volto a quantificare le variazioni della risalita del moto ondoso nella configurazione di progetto rispetto alla configurazione attuale;
- i valori di trasporto sedimentario risultano significativamente crescenti procedendo da foce del f. Magra verso sud. I massimi di trasporto si raggiungono ben più a sud della foce del fiume Frigido. Il trasporto, potenziale, indipendentemente dalla presenza delle opere, nel tratto compreso tra fosso Lavello e fiume Frigido risulta nettamente inferiore;
- il Masterplan oltre alla riconfigurazione degli esistenti massi non esclude la necessità/possibilità di nuovi approvvigionamenti, che saranno valutati in sede di Progettazione Definitiva /Esecutiva a valle di adeguati rilievi batimetrici e della reale consistenza del materiale preesistente. Inoltre sarà quella la sede in cui saranno definiti i dimensionamenti delle sezioni resistenti delle barriere soffolte;
- l'argomento delle interazioni con altri progetti è stato già trattato in altre parti delle integrazioni;

il proponente ha preso in esame le motivazioni e le finalità del progetto, le alternative progettuali analizzate nonché l'alternativa zero, facendo presente che l'intervento risulta necessario e funzionale alla stabilizzazione della spiaggia ed al contrasto al fenomeno dell'erosione.

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito del presente procedimento, con riferimento sia alla documentazione presentata all'avvio del procedimento che alla documentazione integrativa e di chiarimento;

Dato atto che:

il Settore regionale Logistica e cave, nel proprio contributo del 24/10/2023 (documentazione iniziale), fa presente che *"nell'area di interesse (tratto costiero a sud del porto di Marina di Carrara, compreso tra il Fosso Lavello e il Fiume Frigido) non vi sono interferenze con il Piano Regionale Cave.*

Riguardo all'area di approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, si prende atto che il sito estrattivo prescelto è l'Antica Cava Borgognoni, ricadente nel territorio comunale di Bagni di Lucca (LU). Dall'elaborato di progetto non è chiaro se sia stata individuata la cava Primaticcia – Borgognoni o la Cava Tana; nella prima ipotesi, trattandosi di una cava attualmente in attività, non

risultano aspetti da segnalare. Nella seconda ipotesi, trattandosi di un sito individuato dal Piano Regionale Cave come Giacimento Potenziale, si ricorda che attualmente non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni fino a che il Comune di competenza non farà la variante di adeguamento - corredata dagli opportuni approfondimenti - per recepire il GP ai sensi dell'art. 22 comma 10 della Disciplina di Piano. In alternativa il Comune potrà redigere una specifica scheda individuandolo come sito estrattivo dismesso (SED) in cui prevedere un piano di recupero ai sensi dell'art. 31 comma 6 della succitata Disciplina di Piano in coerenza con l'art. 31 della L.R. 35/2015.”.

Non si è ulteriormente espresso in merito alla documentazione integrativa;

il Settore regionale Bonifiche e siti orfani PNRR, nel proprio contributo del 27/10/2023 (documentazione iniziale), specifica che “con Decreto Dirigenziale n.19151 del 07-09-2023 di Regione Toscana è stato approvato, in conformità ai pareri degli Enti Competenti il documento “analisi di rischio sugli arenili di marina di Massa compresi all'interno del sito di interesse regionale ai fini di una loro restituzione all'utilizzo ” Codice identificativo Regionale MS214-AR (ARENILI.M2 nell'AdR) e MS356 (ARENILI.M1 nell'AdR), e sono state restituite conseguentemente all'utilizzo le aree stesse; al riguardo si evidenzia che nel decreto è indicato di sospendere gli esiti per del provvedimento per il tratto degli arenili identificato nell'allegato 2 con il codice SISBON MS 256 Colonia Torino Marina di Massa, in attesa delle determinazioni conclusive a seguito dell'intervento di rimozioni di rifiuti in corso.”;

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, nel contributo del 10/11/2023 (documentazione iniziale) comunica quanto segue:

“Valutate le opere in progetto e i siti di prelievo ritenuti più idonei per l'approvvigionamento dei materiali da ripascimento, preliminarmente alle successive fasi autorizzative si ritiene necessario acquisire le risultanze delle indagini archeologiche e dei rilievi strumentali dettagliati nella Relazione Tecnica (A.01_Rel_Tecnica, p. 75), come previsto dalla normativa vigente (D.lgs 36/2023, art. 41, c. 4 e All. I.8). Le indagini archeologiche e strumentali dovranno riguardare sia le aree interessate dalle opere di protezione costiera in progetto, sia le aree di prelievo dei materiali per il ripascimento, sottomarine e terrestri, e dovranno essere realizzate avvalendosi di figure dotate dei necessari requisiti di professionalità, ai sensi del D.M. 244/2019. [...] Si ribadisce che la documentazione sopra richiesta è imprescindibile per la formulazione del parere di competenza.”;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 13/11/2023 (documentazione iniziale) fa presente quanto segue:

.... “ricorda innanzi tutto che gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino.

Ai fini della definizione del quadro conoscitivo dell'area di interesse, i Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (bacino Toscana Nord), consultabili sul sito <https://www.appenninosettentrionale.it/itc/>, sono i seguenti:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;
- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023;
- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005.

Inoltre è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica”; tale progetto di piano è attualmente in corso di definizione e perfezionamento.

Per l'area di intervento, ai fini della difesa del suolo e della tutela ambientale oggetto dei suddetti Piani di bacino, si segnala quanto segue.

Con riferimento agli aspetti della tutela idraulica del territorio si rileva che l'intervento proposto delinea importanti modifiche all'assetto delle strutture trasversali e longitudinali messe in opera nel tempo a difesa di questo tratto di costa.

Appare pertanto opportuno (come peraltro indicato nella Relazione tecnico illustrativa: v. §10.5 “Studi specialistici e studi su modello”) che nelle successive fasi progettuali siano valutati in maniera approfondita gli scenari di allagamento costiero associabili alle mareggiate di progetto, sia nelle condizioni attuali che in quelle post-operam.

A tale proposito si ricorda che la mappa della pericolosità da alluvioni costiere del vigente PGRA indica due classi di pericolosità: “P3”, associata ad eventi meteomarinari con tempo di ritorno minore o uguale a 50 anni (attualmente è l’unico scenario disponibile per la costa della Regione Toscana) e “P2”, associata ad eventi con tempo di ritorno compreso tra 50 e 100 anni.

Con riferimento alla tutela delle acque, ricordato che ai sensi del PGA (Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027) deve essere assicurata l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, in generale devono essere approfonditi gli effetti ambientali dell’intervento. Il progetto e lo studio preliminare ambientale infatti risultano carenti, relativamente al quadro programmatico, di una valutazione delle interazioni del progetto con i contenuti e gli obiettivi del PGA per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Nello specifico, oltre alla valutazione degli effetti del progetto sui corpi idrici superficiali interessati dalle nuove opere di difesa costiera (valutazione degli effetti sugli stati di qualità e sugli Elementi di Qualità Biologica che determinano lo stato, oltreché sugli obiettivi fissati per i corpi idrici), si ritiene che impatti significativi possano essere determinati anche nei siti individuati preliminarmente quali cave di prestito per il ripascimento.

Per quanto concerne l’ipotesi di utilizzo di sedimenti provenienti dal fiume Magra si ricordano i contenuti degli Indirizzi di PGA, in particolare l’art. 23 “Dinamica fluviale, trasporto solido, movimentazione di materiale in alveo”, nel quale vengono privilegiati interventi di asportazione e movimentazione dei materiali all’interno dell’alveo attivo determinanti una movimentazione nel sistema reticolo fluviale – costa rispetto ad interventi di asportazione dal corso d’acqua. Al comma 2 vengono inoltre preliminarmente indicati gli studi, le analisi e le valutazioni su cui si devono basare gli interventi di asportazione, che di seguito si riportano:

- “definire le condizioni locali ed areali di trasporto solido, la tendenza evolutiva ai fini del raggiungimento del profilo di equilibrio e le condizioni che determinano il deposito o l’erosione;
- valutare gli effetti, sia locali che a scala di area, che l’intervento di asportazione o movimentazione determina a breve e medio/lungo termine rispetto alle condizioni morfometriche e di dinamica fluviale e le conseguenze che le operazioni possono determinare rispetto all’equilibrio sedimentario delle coste dell’ambito costiero a cui afferisce il corpo idrico;
- valutare le conseguenze che le operazioni possono determinare rispetto all’ecosistema, alle matrici esistenti e allo stato di qualità del corso d’acqua, ivi inclusi quelli conseguenti alle movimentazioni operate in attuazione dei progetti di gestione di cui all’art. 114 del d. lgs 152/06;
- valutare le conseguenze che le operazioni possono determinare rispetto allo stato di qualità ecologica dei corpi idrici marino costieri;
- valutare le conseguenze che le operazioni possono determinare rispetto alle stazioni della rete regionale di monitoraggio quali quantitativo delle acque superficiali”.

Per quanto concerne invece le alternative che prevedono l’individuazione di cave di prestito in mare aperto si ritiene che debbano essere analizzati gli impatti sugli elementi di qualità e sugli obiettivi che caratterizzano tali siti, in riferimento a quanto previsto dalla Dir. 2000/60/CE e dalla Marine Strategy, nonché le interazioni degli interventi con attività di ripascimento o prelievo di materiale già previsti in prossimità di dette aree.

Inoltre, si rileva che risultano attualmente in corso differenti procedimenti di valutazione ambientale relativi a ipotesi progettuali comportanti importanti movimentazioni di materiale lungo la costa regionale (dragaggio per il mantenimento della funzionalità del porto di Marina di Carrara, dragaggio della foce dell’Arno per la sua navigabilità, dragaggi per ampliamento del porto di Livorno). Si ritiene pertanto necessario che per l’intervento in esame sia condotta un’analisi degli impatti cumulativi derivanti dagli interventi programmati sulla costa, in considerazione degli effetti che le movimentazioni di area vasta possono determinare su di essa. Risulta infatti importante comprendere preventivamente le possibili

interazioni progettuali in termini di approvvigionamento dei materiali per i previsti ripascimenti e verificare gli effetti cumulativi rispetto alla dinamica costiera e alla linea di costa.

Infine, per la definizione del quadro conoscitivo dell'area di intervento delineato dal PGA, si precisa quanto segue:

- il corpo idrico superficiale FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI VALLE, fortemente modificato, è classificato in stato ecologico sufficiente (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);

- il corpo idrico costiero COSTA DELLA VERSILIA è classificato in stato ecologico buono (con obiettivo del suo mantenimento) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);

- il corpo idrico sotterraneo DELLA VERSILIA E RIVIERA APUANA è classificato in stato chimico buono e stato quantitativo buono (con obiettivo del loro mantenimento);

- l'area costiera in esame è ricompresa nelle aree di intrusione salina IS1.

Per quanto esposto, si rileva l'importanza che per il progetto in esame siano approfonditi i possibili impatti ambientali secondo le suddette indicazioni, con particolare attenzione agli aspetti di rischio idraulico e di dinamica costiera.

Nel contributo del 07/05/2024 (documentazione integrativa), rileva quanto segue:

“- In riferimento alla sabbia necessaria al ripascimento, viene previsto che gli approvvigionamenti vengano effettuati mediante: sabbia proveniente per dragaggio dal porto di Viareggio; sabbia proveniente da cava (Bagni di Lucca); sabbia proveniente dal dragaggio del Porto di Marina di Carrara (ripascimento sommerso);

- Rispetto alla proposta precedente, non è previsto l'impiego di sabbie provenienti dal Fiume Magra, né il ricorso a cave sottomarine;

- In merito agli impatti cumulativi con gli interventi programmati sulla costa ovvero al dragaggio foce Arno e al dragaggio per ampliamento porto di Livorno, viene riportato che gli “interventi territorialmente molto distanti non determinano alcuna significativa conseguenza al progetto in essere”;

- Relativamente al dragaggio per il mantenimento della funzionalità del porto di Marina di Carrara (per il quale risulta in itinere il procedimento di Verifica assoggettabilità a VIA) è asserito che “Il progetto di dragaggio del porto di Marina di Carrara, come detto prevede già che i sedimenti dragati dai fondali portuali, classificati come idonei per qualità ambientale (classe A) e con frazione pelitica inferiore al 25%, vengano impiegati per il ripascimento delle spiagge sommerse lungo un tratto del litorale di Marina di Massa più esposto ai fenomeni di erosione litoranea, riguardante le stesse aree oggetto del Masterplan (Fiume Frigido e il Fosso Lavello). Pertanto, considerato che, a causa dell'andamento dei fondali le sezioni tipologiche previste in sede di Masterplan presentano una considerevole quota parte di ripascimento sommerso (circa il 40% del volume complessivo), si prevede l'utilizzo degli stessi sedimenti provenienti dal dragaggio fino alla saturazione di 150.000 mc per ogni lotto funzionale, in relazione alla disponibilità del Porto di Marina di Carrara. In ogni caso il quantitativo di sedimento che sarà necessario al fine di garantire i previsti profili di ripascimento potrà comunque essere confermato / aggiornato a valle di una campagna di rilievi topo-batimetrici aggiornati”;

- Per quanto concerne gli impatti sulle acque “durante la fase di realizzazione delle opere, i potenziali impatti sulla qualità delle acque marine sono riconducibili, sia alle attività connesse con i ripascimenti, sia alle operazioni di movimentazione del materiale da riconfigurare e/o alle operazioni preliminari di scavo per la realizzazione di eventuali pennelli e secche. In ogni caso, la movimentazione dei materiali sarà eseguita, per ciascun ambito individuato, secondo una fasistica prestabilita e in conformità alle vigenti norme di settore, DM 173/2016 e DGR 613/2020, e alle indicazioni/prescrizioni delle autorità competenti in materia ambientale. Tali indicazioni prevedono monitoraggi ante, durante e post operam al fine di garantire il controllo della qualità delle acque e dell'intorbidimento (seppur temporaneo) in modo da adottare, qualora necessario, le adeguate misure. Durante le lavorazioni, inoltre, devono essere considerate le possibili emissioni dei mezzi impiegati (perdita di olii dai motori, sversamenti accidentali) che, comunque, vengono sottoposti a costante manutenzione oltre a rispondere alle normative vigenti.

Relativamente all'ambiente idrico terrestre (acque sotterranee), non si rilevano impatti derivanti dalla realizzazione delle opere [...Durante la fase di esercizio delle opere non si rilevano impatti negativi sull'ambiente idrico]”;

- In merito al rischio idraulico e alla dinamica costiera è asserito che “Si procederà nelle successive fasi progettuali ad approfondire queste tematiche, anche in considerazione del fatto che la possibilità di

approfondire alcuni aspetti analoghi in fasi successive di progettazione è peraltro menzionata nel contributo tecnico congiunto Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa e Settore Genio Civile Toscana Nord... Si conferma che, in considerazione del livello attuale di progettazione, le attività su modello fisico saranno implementate sulle successive fasi progettuali, aggiornando altresì la modellistica numerica, anche a valle di rilievo topobatimetrico aggiornato.”;

Rilevato inoltre che, e nelle integrazioni in oggetto, il Piani di Gestione delle Acque (PGA) sembra essere stato confuso erroneamente con il PGRA (cfr. paragrafo 2.3.10 della Relazione esplicativa) e che pertanto nelle integrazioni in esame non è stato dato esplicito riscontro alla richiesta di questa Autorità rispetto alla tutela dei corpi idrici (cfr. contributo istruttorio ns. prot. 10260 del 13/11/2023);

Ciò premesso, per quanto di competenza, si prende atto di quanto asserito dal proponente riguardo la rinuncia all'impiego di sabbie provenienti dal Fiume Magra e da cave sottomarine, l'inesistenza di impatti cumulativi con gli interventi di dragaggio previsti alla foce dell'Arno e al porto di Livorno, e il rinvio nelle successive fasi progettuali degli approfondimenti in merito ai possibili impatti per rischio idraulico e di dinamica costiera, e si ribadisce la necessità di condurre approfondimenti rispetto agli effetti delle opere previste sui corpi idrici superficiali e sotterranei (individuati dal PGA e già elencati nel citato contributo prot. 10260/2023), allo scopo di impedire il deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, anche con individuazione di adeguate misure di mitigazione.

Rispetto al previsto dragaggio del porto Marina di Carrara, si evidenzia che gli esiti del procedimento di Verifica assoggettabilità a VIA in corso dovranno condizionare quelli del progetto in oggetto, e che le tempistiche di attuazioni di entrambe le attività dovranno essere coordinate al fine di minimizzare gli impatti cumulativi.”;

la Regione Liguria - Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, nel contributo del 20/11/2023 (documentazione iniziale) osserva quanto segue:

“L'intervento in esame mira alla riqualificazione territoriale di un tratto di costa di circa 4,5 km, che si estende tra il Fosso Lavello ed il Fiume Frigido, in Comune di Massa (MS), mediante la riprogettazione e/o l'ottimizzazione delle opere di protezione costiera esistenti;

Sulla base della documentazione trasmessa emerge che l'aspetto più rilevante per Regione Liguria deriva da fatto che il progetto prevede, tra l'altro, importanti ripascimenti e tra i siti di prelievo ritenuti più idonei per l'approvvigionamento dei materiali da ripascimento è stato individuato il fiume Magra.

In merito all'eventuale utilizzo di inerti del fiume Magra per il ripascimento, si fa presente:

- Il fiume Magra è compreso nella Zona Speciale di Protezione IT1343502 “Parco del Magra-Vara. Lo stesso ricade nel Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra. Dall'esame di quanto presentato, oltre a non essere specificata la localizzazione del Fiume magra di prelievo del materiale litoide, tale area non è stata identificata né come area protetta, né come ZSC. Ciò premesso e in considerazione del tipo di attività in esame emerge la necessità che la documentazione sia integrata con uno studio di incidenza;

- Si informa inoltre che la gestione dei sedimenti fluviali del Fiume Magra è regolata dall'art.10 delle Norme di Attuazione (NdA) del vigente Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del F. Magra (PAI), disponibili al seguente collegamento:

https://www.appenninosettentrionale.it/rep/magra/NdA_variante_CI_20160629.pdf”;

Si prende atto che con le integrazioni non è più previsto – diversamente dalla documentazione depositata a corredo dell'istanza - l'approvvigionamento dei materiali da ripascimento dal fiume Magra (risagomatura del fiume Magra tramite l'asportazione dei sedimenti delle aree sovralluvionate), il cui sito di prelievo risultava ubicato in Regione Liguria, Comune di Sarzana (SP);

i Settori regionali Tutela Acqua, Territorio e Costa e Genio Civile Toscana Nord, nel contributo congiunto del 15/11/2023 (documentazione iniziale) osservano quanto segue.

“Come riportato anche nella relazione integrativa, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle “OPERE DI DIFESA DALL'EROSIONE COSTIERA TRA IL FIUME FRIGIDO ED IL FOSSO LAVELLO”, proposto dal Comune di Massa, è stato redatto nell'ambito della OCDPC n.558 del 15 novembre 2019 – Ordinanza del Commissario delegato n. 82/2019 a valere sull'intervento “2018EMA0032 - Recupero e riequilibrio del litorale di Massa fra le foci del Lavello e del Frigido”. Con tale Ordinanza è stata finanziata al Comune di Massa di Massa, individuato quale soggetto attuatore, la progettazione sopra richiamata per un importo pari a € 200.000,00. Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) è stato sottoposto alla

valutazione del nucleo di valutazione previsto dall'Ordinanza del Commissario delegato n. 82/2019 e ha ottenuto il nulla osta, a seguito di integrazioni, in data 28 febbraio 2022 Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato sviluppato secondo un approccio integrato di riassetto territoriale che, affrontando le concause del dissesto costiero, si è posto l'obiettivo del riequilibrio morfologico ed idrogeologico del territorio, ripristinando almeno in parte il trasporto solido longitudinale (long shore), ovvero il regime "naturale" di apporto dei sedimenti lungo la fascia costiera. Pertanto, i criteri che sono stati seguiti nella progettazione sono i seguenti:

- deingegnerizzare, ove possibile, le esistenti opere rigide con un importante intervento di riqualificazione al fine di riconferire alla costa una sorta di continuità paesaggistica;
- ottimizzare, nell'ambito della riqualificazione, i volumi di massi esistenti (barriere emerse e sommerse, pennelli, etc...) al fine di contenere i costi e limitare l'impiego di nuove risorse naturali in linea con i CAM (Criteri ambientali minimi);
- salvaguardare il litorale dall'azione erosiva in termini di spiaggia emersa ed implementare la fascia attiva resiliente con un consistente contributo di sabbie da ripascimento;
- ripristinare per quanto possibile il trasporto solido longitudinale al fine di minimizzare le successive attività di manutenzione;

A supporto della progettazione, dopo aver ricostruito le caratteristiche ondometriche dell'area di studio, sono stati sviluppati in particolare:

- un modello 1-D con cui è stato stimato il trasporto solido litoraneo in corrispondenza di alcuni transetti della costa;
- un modello di dettaglio 2-D (coerente con lo studio morfodinamico dello stato attuale redatto dal gruppo di progettazione dell'intervento 2016-DC-1) con cui, dopo aver individuato le condizioni d'onda significative per la dinamica dei litorali, è stato studiato il regime del moto ondoso e delle correnti per lo stato attuale e lo stato di progetto.

Fermo restando che come specificato anche nella relazione integrativa le opere previste in corrispondenza dei due specchi acquei presso il Fosso Lavello e presso la Colonia Ugo Pisa, in quanto destinate alla nautica/punti ormeggio, esulano dagli obiettivi di difesa della costa dell'int. 2018EMA0032 e restano escluse dal PFTE, il progetto è stato redatto suddividendo il litorale di interesse – dalla foce del Frigido alla foce del Lavello - in 4 settori omogenei da sud a nord (A F. Frigido - F. Brugiano, B F. Brugiano – colonia Don Gnocchi, C colonia Don Gnocchi – colonia Ugo Pisa, D colonia Ugo Pisa – F. Lavello), che sebbene inquadrare sul lungo periodo nell'ambito di un progetto unitario, potranno essere oggetto di attuazione autonoma. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati in precedenza e risolvere le numerose criticità dello stato attuale (forte sovrizzo dietro le strutture longitudinali, con conseguente sviluppo di correnti di compensazione dirette verso il largo e sviluppo di celle di circolazione con accelerazione della corrente in corrispondenza dei varchi tra le strutture), i progettisti propongono come miglior soluzione progettuale possibile:

- deingegnerizzazione dei settori C e D, con rimozione completa delle scogliere (ad eccezione di quelle a protezione dei due specchi acquei presenti nell'area che vengono sagomate e rafforzate) e realizzazione di un ampio ripascimento (circa 200.000 mc per entrambi i settori) protetto da isole emerse radicate a riva;
- irrobustimento e regolarizzazione delle opere rigide esistenti dei settori A e B, mantenendo l'attuale configurazione a celle delimitate da pennelli emerse e scogliera emersa, insieme ad un ripascimento di circa 100.000 mc per ciascun settore.

Per quanto riguarda le possibili fasi attuative, i progettisti sottolineano che i 4 settori possono essere oggetto di autonomi progetti-stralcio funzionali, da attuare normalmente procedendo da sud verso nord ma che nel caso specifico potrebbero essere realizzati anche partendo dal settore D, avendo cura di iniziare i lavori sempre dal lato sottoflutto di ciascun settore. Come possibile alternativa di sviluppo da prendere in esame successivamente alla realizzazione della soluzione sopradescritta, i progettisti propongono la deingegnerizzazione anche dei settori A e B (salpando tutte le opere presenti e raddoppiando i volumi di ripascimento insieme alla realizzazione di alcune secche artificiali), con un conseguente incremento dei costi totali. Per quanto riguarda le caratteristiche dei sedimenti di ripascimento (il cui volume totale ammonta a circa 600.000,00 mc per i 4 settori) i progettisti indicano un D50 di progetto di circa 0,5 mm, elencando fra le possibili cave di prestito (da approfondire successivamente, anche riguardo l'effettiva disponibilità) i sedimenti del Fiume Magra, i sedimenti accumulati lungo costa presso il porto di Viareggio, i sedimenti provenienti da cave terrestri e le cave marine individuate e caratterizzate al largo della costa dalla Regione Toscana. Infine, i progettisti indicano un possibile cronoprogramma delle successive fasi attuative ed alcuni studi da sviluppare a supporto delle fasi successive della progettazione (modello di evoluzione della linea di riva, risalita dell'onda sull'arenile e modelli fisici 2-D).

Contributo tecnico per gli aspetti di dinamica litoranea

Nel rilevare che il PFTE e gli studi di base sono stati sviluppati secondo criteri coerenti con il quadro conoscitivo e le strategie regionali, si condivide l'impostazione generale del progetto, finalizzata ad incrementare la resilienza del sistema costiero e valorizzare la funzione di opera di difesa della spiaggia stessa. Ciò premesso, preso atto degli esiti delle analisi preliminari circa il run-up e l'innalzamento totale dello stato di progetto, si evidenzia la necessità di supportare, anche in relazione ai recenti eventi meteomarini ed in ultimo alla mareggiata iniziata il 2 novembre 2023, lo sviluppo delle successive fasi progettuali con specifiche prove su modello fisico oltre che di modellistica numerica, volte a verificare il grado di sicurezza per il territorio retrostante, tenuto conto del volume di ripascimento effettivamente disponibile e della granulometria individuata. Per quanto riguarda gli studi a supporto della progettazione, si ricorda che in base a quanto previsto dall'allegato A della DGR 613/2020, la modellistica numerica 2D, ai fini della sostenibilità sulla morfodinamica costiera, dovrà evidenziare anche le modifiche indotte dall'intervento sul regime del trasporto litoraneo del sito, anche in relazione ad una possibile attuazione per stralci dall'intervento, partendo dal settore D posto sopraflutto, come ipotizzato dai progettisti.

Inoltre, si raccomanda di individuare le caratteristiche prestazionali del materiale da ripascimento proveniente da cava terrestre anche al fine di assicurarne la compatibilità, l'innocuità ambientale (con riferimento all'Allegato A, art.3 pt.2 della Del.G.R.T.613/2020), l'idoneità al fine di utilizzo (con particolare riferimento alla durabilità dei materiali) ed in modo da non compromettere la fruibilità dell'arenile al termine dell'intervento.

Contributo tecnico in merito al finanziamento del progetto

In merito alla richiesta formulata dal settore VIA VAS regionale sul finanziamento del progetto, si rappresenta quanto segue:

- il comune di Massa agisce come soggetto attuatore dell'intervento 2018EMA0032, individuato dal Commissario delegato, portando avanti un'opera di competenza regionale ai sensi dell'art. 17 della l.r. 80/15;*
- il suddetto intervento 2018EMA0032 è stato individuato con l'ord. 82/2019, ordinanza con cui è stato rimodulato il Masterplan della costa utilizzando risorse a carico del bilancio regionale;*
- visto che l'intervento in oggetto rientra nelle competenze regionali di cui all'art. 17 della l.r. 80/15, per la prosecuzione, in regime ordinario, dell'intervento si prevede di utilizzare risorse del bilancio regionale (la cui programmazione potrà avvenire nel rispetto della normativa vigente).”;*

il Settore regionale Tutela della natura e del Mare, nel contributo del 20/11/2023 (documentazione iniziale) rappresenta quanto segue.

“ - Relativamente alla componente flora, fauna e biodiversità :

Nello Studio preliminare ambientale si riportano dati a carattere generale, in parte facendo riferimento al PTC della Provincia di Massa Carrara. In merito alla fauna ittica in particolare si riporta che sono state registrate circa 300 specie. Nella campagna abissale sono state catturate complessivamente 60 specie, di cui una decina possono essere considerate caratterizzanti l'ambiente abissale e catturate per la prima volta. Si tratta soprattutto di piccoli crostacei (per esempio Plesionika acanthonotus, Processa canaliculata, Pontophilus norvegicus), molluschi gasteropodi (Cymbulia peronii) e altri invertebrati (Pyrosoma atlanticum, Salpa maxima).

A grandi profondità, infatti, sono stati catturati essenzialmente giovani e maschi di gambero rosso. Le specie numericamente più abbondanti catturate nel progetto sono risultate nell'ordine: Lepidion lepidion, Cymbulia peronii, Alepocephalus rostratus e Galeus melastomus.

Non viene riportata nessuna informazione in merito alle altre specie faunistiche di interesse conservazionistico ed in particolare rispetto al fratino (Charadrius alexandrinus), importante bioindicatore di qualità dei tratti di costa sabbiosa, che, in altre aree costiere adiacenti è peraltro risultato assente in periodo riproduttivo (aprile-luglio), sebbene alcuni individui possano occasionalmente utilizzare l'area durante l'inverno.

Non si rileva alcun riferimento neanche alla tartaruga Caretta caretta, di cui si fa presente che sia nel 2022, sia nel 2023 è stata accertata la presenza di nidi nel litorale di Marina di Massa.

In generale, nello Studio Preliminare ambientale, a seguito di un'analisi non particolarmente approfondita in merito alle diverse componenti, si conclude che le opere previste in progetto, non comporteranno impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, in particolar modo è da escludere un possibile inquinamento, delle falde idriche, dell'aria e del mare. Le scelte progettuali, i materiali impiegati e gli accorgimenti adottati dal

progettista consentiranno la corretta integrazione dell'opera nel preesistente contesto ambientale rispettando l'ecosistema esistente e non alterando il paesaggio.

In fase di cantiere, dovranno essere intraprese tutte le iniziative ritenute utili a mitigare gli effetti derivanti dal salpamento e riconfigurazione delle opere rigide, che una volta in sagoma potranno configurarsi oltreché quali opere di difesa, come nuovi ecosistemi naturali. Tra le scogliere, infatti, avviene la fase riproduttiva di gran parte degli organismi: in virtù della loro particolare conformazione, le barriere, siano esse emerse o sommerse costituiscono un sito ideale per gli accoppiamenti e la deposizione delle uova.

- Relativamente alla qualità delle acque marino costiere e delle acque di balneazione

Nel Quadro di riferimento ambientale dello Studio Preliminare ambientale non viene analizzata la qualità delle acque marino costiere e delle acque di balneazione.

- Per quanto riguarda la qualità delle acque marino costiere:

si fa presente che le opere insistono sul corpo idrico marino costiero denominato "Costa della Versilia": la qualità ambientale delle acque, controllata ai sensi del D.Lgs. 152/06, risulta nel sessennio 2021-2027 in stato ecologico "buono" ed in stato chimico "non buono" e che il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale - III ciclo - 2021-2027 ed il Piano di Tutela si pongono quale obiettivo il raggiungimento dello stato ambientale "buono al 2027".

Si segnala altresì che nel tratto di mare oggetto di intervento sono presenti 8 acque di balneazione e tre aree a divieto permanente di balneazione: area del porto di Marina di Carrara, Foce Torrente Frigido e Foce Brugiano.

- Per quanto concerne la verifica di cui all'art. 88 della L.R. 30/2015:

si fa presente che l'area di intervento è ubicata ad ampia distanza da siti della Rete Natura 2000. A livello di siti marini il più vicino all'area di intervento è il pSIC "Tutela del *Tursiops truncatus*" (codice Natura 2000 IT5160021), che si estende tra i comuni di Pietrasanta e Piombino e dista circa 10 Km dall'area in esame.

Nelle vicinanze dell'area di progetto non risultano presenti aree protette riconosciute ai sensi della L.R. 30/2015: la più prossima è l'ANPIL "Dune di Forte dei Marmi", localizzata a ca. 5 chilometri di distanza, nel Comune di Forte dei Marmi. Nell'area non sono inoltre presenti zone umide di importanza internazionale (Zone Ramsar): la Zona RAMSAR più vicina, "Lago e Padule di Massaciuccoli" si trova ad una distanza di circa 20 km.

L'area di progetto ricade all'interno dell'Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea (ASPIM) EUAP1174 ai sensi della Convenzione di Barcellona, denominata "Santuario per la protezione dei mammiferi marini".

Si rileva inoltre che il tratto di mare antistante la costa del Comune di Massa rientra tra le aree umide IWC (International Waterbirds Census); in particolare l'area in questione ricade nella Macrozona denominata "Alta Versilia" (Cod. MS0100) e, più in dettaglio, nella sottozona "Litorale Marinella - Forte dei Marmi" (MS0101).

Si segnala infine che il tratto di mare oggetto di intervento è potenzialmente interessato dal passaggio di alcune specie protette, tra le quali si segnala il *Tursiops truncatus* (Tursiope) tra i mammiferi marini e la tartaruga marina *Caretta caretta* tra i rettili.

- In relazione alla coerenza rispetto alla rete ecologica:

relativamente all'individuazione di eventuali effetti negativi determinati dal progetto sulle aree di connessione di cui al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, ai fini dell'art. 75 della L.R. 30/2015, si riscontra che l'area di intervento va ad interessare, in prossimità della foce, i corridoi fluviali, rappresentati dal Fiume Frigido e dal Fosso Lavello, in vicinanza di "area urbanizzata." L'intervento ricade altresì nella rete degli ecosistemi costieri e precisamente di "coste sabbiose prive di sistemi dunali".

Considerato che:

- la L.R. 30/2015 riconosce come rigorosamente protette o protette specie di fauna (art. 79) comprese in allegati di convenzioni internazionali (Convenzione di Berna) o comunque individuate dall'Allegato D della DPR 357/97 (recepimento nazionale della Dir Habitat) e da normativa specifica regionale (come previsto dall'art. 83), tra cui alcune specie potenzialmente presenti nell'area di esame.

Tenuto conto che l'area di intervento può essere frequentata e potenzialmente utilizzata come sito di nidificazione da diverse specie di interesse conservazionistico, tra cui la tartaruga marina *Caretta caretta* e il fraterno *Charadrius alexandrinus*.

Considerato che:

- la tartaruga *Caretta caretta* è inserita negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, nell'allegato II della Convenzione di Berna, nell'allegato II del Protocollo SPA/BIO della Convenzione di Barcellona e negli allegati I e II della Convenzione di Bonn. La specie è inclusa nella Convenzione CITES. È classificata come

“endangered”, ovvero minacciata, dalla Lista Rossa italiana a causa del disturbo antropico nei siti di nidificazione e dell'elevata interazione con la pesca.

- il fratino *Charadrius alexandrinus* è inserito nell'allegato II del Protocollo SPA/BIO della Convenzione di Barcellona, nell'allegato II della Convenzione di Berna e nell'allegato I della Direttiva Uccelli. È definito “endangered”, ovvero minacciato, nella Lista Rossa italiana, a causa dell'urbanizzazione delle coste, l'erosione dei litorali sabbiosi ed il disturbo arrecato da attività turistiche e ricreative.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto indicato in premessa, al fine di favorire il corretto inserimento del progetto nel contesto ambientale, si riportano di seguito le misure, necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema regionale della biodiversità e si richiedono alcune integrazioni:

Relativamente alla componente flora, fauna e biodiversità:

In relazione alle componenti ambientali di cui al Titolo III della LR 30/2015 si possono indicare già in questa fase preliminare della progettazione le seguenti misure, necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema regionale della biodiversità:

- al fine di garantire la rigorosa protezione delle specie protette prevista dall'art. 79 della l.r. 30/2015, si ritiene opportuno prevedere che l'esecuzione degli interventi, qualora effettuati nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre, sia preceduta da una ricognizione da parte di tecnico esperto in materie ambientali/naturalistiche al fine di verificare l'eventuale presenza di nidificazioni di specie di interesse conservazionistico. Qualora, anche in corso d'opera, ne sia accertata la presenza in corrispondenza dell'area di cantiere, la superficie circostante ciascun nido per un raggio di almeno 30 m dovrà essere adeguatamente isolata e tutelata; all'interno di detta superficie saranno pertanto sospesi i lavori almeno fino all'involo (per l'avifauna) o alla schiusa delle uova di *Tartaruga Caretta caretta* (per l'erpetofauna).

Relativamente alla qualità delle acque marino costiere e delle acque di balneazione si chiede:

- di integrare la documentazione fornita con la caratterizzazione delle acque marino costiere e delle acque di balneazione che sono interessate dalla realizzazione delle opere e la valutazione degli impatti sullo stato di qualità delle stesse.

- di tener presente nei successivi livelli di progettazione che occorre effettuare i lavori di ripascimento al di fuori del periodo di campionamento delle acque di balneazione, stabilito per la Regione Toscana dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno, per evitare l'intorbidamento delle acque di balneazione ed eventuali rischi dovuti alla movimentazione dei mezzi con la presenza dei bagnanti;

- di prevedere un piano di monitoraggio ambientale sia della componente chimico-fisica (compreso il parametro torbidità) sia della componente ecologica (eventuale mappa delle biocenosi esistenti).

Per quanto concerne la verifica di cui all'art. 88 della L.R. 30/2015

in base alle caratteristiche del progetto ed alle basi conoscitive ad oggi disponibili, si ritiene che la distanza dai siti Natura 2000 porti ragionevolmente ad escludere interferenze con i siti stessi e quindi a reputare non necessaria l'attivazione del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

In relazione alla coerenza rispetto alla rete ecologica

Rispetto alla verifica di eventuali effetti determinati dal progetto sulla coerenza della rete ecologica regionale individuata dal PIT/PPR, visto che l'intervento ricade in un'area individuata quale “ecosistema costiero”, caratterizzato da coste sabbiose con assenza di habitat dunali per fenomeni legati alla erosione costiera e alla elevata fruizione turistica estiva, le azioni previste dal progetto in esame sono in linea con gli indirizzi dello stesso PIT, in quanto finalizzate alla riduzione dei processi di erosione costiera e alla messa in atto di opere di ripascimento degli arenili.”.

Il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare, nel contributo del 14/05/2024 (integrazioni) fa presente quanto segue.

“La precedente nota del Settore scrivente (protocollo n. 0527093 del 20/11/2023) relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. relativo al progetto “di Fattibilità Tecnica ed Economica - Masterplan: Opere di difesa costiera tra il Fiume Frigido e il Fosso Lavello, proposto dal Comune di Massa, concludeva come segue:

Relativamente alla qualità delle acque marino costiere e delle acque di balneazione si chiede:

- di integrare la documentazione fornita con la caratterizzazione delle acque marino costiere e delle acque di balneazione che sono interessate dalla realizzazione delle opere e la valutazione degli impatti sullo stato di qualità delle stesse.

- di tener presente nei successivi livelli di progettazione che occorre effettuare i lavori di ripascimento al di fuori del periodo di campionamento delle acque di balneazione, stabilito per la Regione Toscana dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno, per evitare l'intorbidamento delle acque di balneazione ed eventuali rischi dovuti alla movimentazione dei mezzi con la presenza dei bagnantiparametro torbidità) sia della componente ecologica (eventuale mappa delle biocenosi esistenti).

Sono stati esaminati gli elaborati trasmessi:

- Relazione esplicativa;

- Relazione tecnica illustrativa.

a) Relativamente alla componente flora, fauna e biodiversità:

in riferimento alla richiesta di isolamento e tutela di eventuali aree di nidificazione di specie di interesse conservazionistico (nel caso in cui le lavorazioni avvengano tra il 1 marzo e il 31 ottobre), il proponente ha specificato che i lavori verranno concentrati nel periodo compreso tra novembre e aprile, sia al fine di non interferire con i canonici periodi di nidificazione delle specie tutelate, sia per non intaccare la stagione balneare.

b) Relativamente all'ambiente idrico-qualità delle acque superficiali, ambiente marino:

in riferimento alla richiesta di integrare la documentazione in merito a:

1) le caratteristiche attuali delle acque marine (D.Lgs. 152/2006) e di balneazione (D.Lgs. 116/2008) interessate dalle opere ipotizzate, con una valutazione dei possibili impatti sullo stato ecologico e chimico delle prime e sulla classificazione delle seconde;

2) prevedere un piano di monitoraggio ambientale (PMA) sia della componente chimico-fisica (compreso il parametro torbidità) sia della componente ecologica (eventuale mappa delle biocenosi esistenti).

In relazione al punto 1 il proponente ha fornito un quadro generale della qualità delle acque di balneazione della Toscana, nel 2022 e della qualità ambientale delle acque marino costiere in Toscana, dati aggiornati al 2019, senza effettuare una valutazione sul corpo idrico e sulle acque di balneazione interessate dalla realizzazione delle opere.

In riferimento alla previsione del PMA, nella relazione tecnica illustrativa, al capitolo 10.3 dedicato alle indagini biologiche (prelievi di benthos e analisi di laboratorio) viene specificato che sarà elaborata la "Mappa Biocenotica e corredato da un videotrasetto (videoriprese subacquee con giacitura da concordarsi con il progettista) georeferenziato dell'area di indagine, finalizzato all'attività di Visual Census, per la caratterizzazione dei fondali duri ed a Posidonia oceanica".

Si ritiene che la descrizione della metodologia di indagine non sia sufficiente in quanto nella relazione non vengono specificati: il periodo di realizzazione, le modalità di monitoraggio e i parametri monitorati, anche in riferimento al monitoraggio chimico.

CONCLUSIONI

A seguito dell'istruttoria e delle valutazioni svolte le integrazioni depositate non forniscono completa risposta a quanto a suo tempo richiesto per la componente ambientale: ambiente idrico-qualità delle acque superficiali, ambiente marino.";

ARPAT, nel proprio contributo del 15/11/2023 (documentazione iniziale) fa presente quanto segue.

"Esaminata la documentazione presentata, si ritiene che il progetto, come specificato ai singoli paragrafi, necessita di adeguate integrazioni per poter esprimere un giudizio sugli aspetti di competenza.

ANALISI COMPONENTI AMBIENTALI

CRITICITÀ ED INSERIMENTO DELL'OPERA NEL TERRITORIO

Si premette che il progetto presenta un elevato livello di indeterminazione ed inadeguatezza nell'analisi delle varie componenti ambientali nonché la mancanza di scelte chiare circa le diverse soluzioni di intervento, così come della fonte di provenienza dei materiali da utilizzare per i ripascimenti; per quanto di competenza, ciò non consente qualsivoglia valutazione degli impatti ambientali inerenti le principali componenti ambientali interessate dal progetto proposto.

Per i Settori di intervento A (tratto Fiume Frigido a Sud - Torrente Brugiano a Nord) e B (tratto Torrente Brugiano a Sud - Colonie Motta e Don Gnocchi a Nord) sono presentate due soluzioni alternative, una volta all'irrobustimento dei pennelli esistenti, l'altra volta alla "deingegnerizzazione" del Settore con la rimozione dei pennelli esistenti e la creazione di isole con il materiale asportato dai pennelli. La soluzione che il proponente indica come "auspicabile" per il Settore A, per economicità, è la prima; per il Settore B non è indicata quale sia la soluzione definitiva; per i Settori C (Colonia Don Gnocchi a Sud - Colonia Ugo Pisa a Nord) e D (tratto Colonia Ugo Pisa a Sud - Fosso Lavello a Nord) il proponente indica un'unica soluzione volta, viste anche le differenti caratteristiche dello stato di fatto dei luoghi rispetto agli altri due Settori di intervento, ad una "deingegnerizzazione" dei luoghi.

A tal riguardo si ritiene, a livello generale, che si debba privilegiare ogni soluzione di rinaturalizzazione delle spiagge (o, come ipotizzato e definito dal proponente, di "deingegnerizzazione" di questi litorali), per favorire condizioni di miglior circolazione e ricambio idrico ed un ripristino di equilibri ecosistemici che potrebbero giovare sia alla qualità di tutto l'ambiente marino costiero sia alla fruibilità per attività turistiche.

Inoltre si osserva che la linea di costa ha subito, anche con le ultime mareggiate di inizio novembre 2023, delle modifiche - in alcune zone anche rilevanti - che rendono la descrizione dello stato dei luoghi effettuata dal proponente non più attuale (si fa presente che lo Studio Preliminare Ambientale è datato marzo 2021).

Si segnala inoltre che insistono nella zona attività di ripascimento autorizzate dalla Regione Toscana¹; che l'Autorità portuale prevede di apportare delle modifiche in corrispondenza dello sbocco del Torrente Carrione ("Progetto Ambito 2"); che è in corso un'attività di bonifica per abbandono di rifiuti (codice sisbon MS256); che è in fase di progettazione la MISP della discarica sita tra la foce del Torrente Carrione ed il Torrente Lavello (codice sisbon MS355).

In sostanza, per quanto sopra rilevato, si osserva che in linea generale l'inquadramento del progetto risulta lacunoso, sia in merito alla mera valutazione dei potenziali impatti ambientali, sia nella valutazione, propria del procedimento di verifica di assoggettabilità, dell'inserimento del progetto nel territorio e sue potenziali interazioni e criticità con proposte progettuali simili.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Bonifiche

Si evidenzia che in merito alla presenza del vincolo SIR (ex SIN) di cui al D.M. 29/10/2013 gravante sulle aree oggetto di intervento, il proponente nel documento "Relazione Integrativa" datato 21/1/2022 riporta testualmente: «.....Alla luce di quanto sopra, nell'elaborato A.01 "Relazione Tecnica Illustrativa" non si è ritenuto di dover aggiornare i relativi cronoprogrammi. Gli stessi sono stati definiti a partire da una condizione al contorno priva di vincoli [il vincolo SIR in oggetto, n.d.r.], la cui risoluzione è "conditio sine qua non" per l'approvazione dello stesso Masterplan».

Si prende atto di quanto riportato, osservando che, quindi, il proponente non ha valutato le potenziali interferenze ed interazioni tra il SIR in oggetto e le opere previste.

Gestione sedimenti e materiali inerenti il ripascimento

Preme innanzitutto evidenziare come siano del tutto assenti sia riferimenti alle norme specifiche nazionali (D.M. 173/2016) e regionali (D.G.R. n. 613/2020)² sia specifiche tecniche per le ipotizzate opere di difesa costiere e relativa movimentazione di materiali in ambiente marino.

In relazione alla componente sedimenti e/o materiali da utilizzare per i ripascimenti previsti per i 4 Settori di intervento, il proponente rappresenta e ipotizza diversi siti di prelievo:

1. Fiume Magra (distanza indicativa tra area di intervento e sito di approvvigionamento di circa 24 km);
2. Porto di Viareggio (distanza indicativa tra area di intervento e sito di approvvigionamento di circa 25÷30 km);
3. cave terrestri (in particolare Cava di Borgognoni - LU, distanza indicativa tra area di intervento e sito di approvvigionamento di circa 87 km);
4. cave sottomarine, per le quali il proponente afferma che «... non sono mai state considerate come siti di prelievo a causa della presenza dello strato superficiale di limi e argille che ricoprono il sottostante strato di sabbie e che rende economicamente svantaggioso il loro impiego, se non in caso di importanti interventi di dragaggio e ripascimento».

In particolare, in merito al punto n. 2 il proponente si riferisce ai fondali antistanti l'imboccatura del porto stesso, sito per il quale viene affermato (pag. 48 della Relazione Tecnica illustrativa) «... peraltro già impiegato per i ripascimenti nel tratto di litorale di "Poveromo", più a Sud della foce del Fiume Frigido. Come indicato dal "Documento Operativo per il Recupero ed il Riequilibrio della Fascia Costiera" della Regione Toscana del 2016, è presente un accumulo dei sedimenti fini sui fondali antistanti l'imboccatura, riutilizzabili per ripascimento come avviene negli ultimi anni tramite il by-pass di circa 80.000 m³/anno da

Sud a Nord per il mantenimento dei fondali ai fini della sicurezza della navigazione ...», sia alla spiaggia a sud del porto dove, viene indicato «... è possibile un prelievo di 400.000 m3».

Si osserva in merito a questo punto che nella documentazione presentata manca un riferimento ad un piano di gestione dei sedimenti da prelevarsi dal Porto di Viareggio con le stime delle quantità e le destinazioni finali, così da operare in modo bilanciato lungo tutto il litorale; in assenza di questi dati è impossibile valutare se il ripascimento in una parte del litorale non provochi erosioni in altre zone; per lo stesso motivo si ritiene fondamentale anche un monitoraggio della linea di costa di tutto il litorale.

Inoltre si fa presente che con D.D. n. 12914 del 19/6/2023 3 è stata disposta, a conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, l'esclusione dalla VIA del progetto "Ottimizzazione della cella Nord e della cella Sud del Fosso Magliano e ripascimento del litorale di Ronchi-Poveromo individuato nelle due celle a Nord del Fosso Poveromo. Comuni interessati: Massa e Viareggio" (proponente: Settore Genio Civile Toscana Nord); tale progetto prevede il prelievo (in analogia al qui esaminato punto n. 2), ai fini di ripascimento, dei sedimenti antistanti il Porto di Viareggio: risulta quindi opportuno che il proponente valuti la fattibilità e i potenziali impatti cumulativi dovuti all'eventuale interazione tra il suddetto progetto e quello in oggetto.

Inoltre si ritiene opportuno evidenziare come, anche in un'ottica di rinaturalizzazione dei litorali oggetto di ripascimenti, la soluzione che prevede il ricorso a materiali da cava terrestre pare, dal punto di vista della compatibilità dei materiali rispetto a quelli già in essere sui litorali, la meno indicata, e da considerarsi come estrema ratio tra le soluzioni proposte.

La documentazione dovrà quindi essere opportunamente integrata fornendo i necessari chiarimenti rispetto agli aspetti di cui sopra e, in particolare, fornendo le caratteristiche dei sedimenti marini e di altri eventuali materiali da utilizzare per ripascimenti ed altre opere di difesa costiera ai sensi del D.M. 173/2016, valutandone la compatibilità con i siti di deposizione e indicando le tecniche di prelievo, trasporto e refluitamento.

AMBIENTE IDRICO

Qualità delle acque superficiali; ecosistema marino Nello "Studio Preliminare Ambientale" manca un'analisi delle diverse componenti dell'ambiente marino costiero e non viene neppure preso in considerazione che l'area considerata ricade all'interno del Santuario dei cetacei Pelagos. Inoltre:

- *non viene considerata e valutata alcuna caratteristica delle acque superficiali, nonostante l'area sia interessata dagli apporti di numerosi piccoli e medi corsi d'acqua (Lavello, Frigido, Brugiano, ecc.) che condizionano in modo significativo la qualità delle acque marine;*
- *manca ogni disamina dell'attuale situazione delle acque di balneazione, che, proprio in queste zone, sono spesso soggette a fenomeni di contaminazione microbiologica e, talvolta, a problemi determinate dalla proliferazione di microalghe potenzialmente tossiche (Ostreopsis ovata e simili);*
- *tra gli indicatori ambientali non è neppure citata la qualità delle acque marine costiere, né ovviamente si riferisce in merito alla caratterizzazione degli elementi di qualità biologica o di quelli per la definizione dello stato chimico.*

Infine, rispetto a quanto verificatosi durante le ultime stagioni estive e, in particolare, quella del 2023, deve essere tenuta presente e tutelata la nidificazione delle tartarughe marine (Caretta caretta) sulle spiagge interessate dal progetto, sia come possibile compromissione degli habitat sia come fattori di disturbo (nelle fasi di realizzazione e manutenzione delle opere) verso questa specie protetta.

La documentazione fornita dovrà quindi essere opportunamente integrata in merito a:

- *le caratteristiche attuali delle acque marine (D.Lgs. 152/2006) e di balneazione (D.Lgs. 116/2008) interessate dalle opere ipotizzate, con una valutazione dei possibili impatti sullo stato ecologico e chimico delle prime e sulla classificazione delle seconde;*
- *una modellistica previsionale sulle modifiche al trasporto solido costiero ed alla idrologia che tenga conto dei cambiamenti climatici (considerando quindi, con modelli matematici, anche eventi estremi che stanno capitando sempre più frequentemente) nei prossimi 20÷30 anni, per valutare sia l'efficacia delle diverse soluzioni sia le modifiche agli ecosistemi marini;*
- *la presenza di specie marine protette e di habitat e le eventuali misure di tutela per la nidificazione della tartaruga Caretta caretta.*

CANTIERIZZAZIONE

Fatto salvo quanto si rileva al paragrafo sul "Clima acustico", pur considerando che l'attuale fase progettuale non permette un'analisi di dettaglio, si rileva che non sono praticamente stati forniti elementi in merito all'attività di cantierizzazione, ciò vista anche l'incertezza, sia (come già rilevato) in merito alla tipologia di interventi da realizzarsi in determinati Settori del progetto, sia sui siti di prelievo dei materiali

occorrenti al ripascimento. Il proponente dovrà quindi integrare la documentazione fornendo almeno gli elementi di base dell'attività cantieristica (ubicazione cantieri e loro caratteristiche e layout di massima), cosa che, tuttavia, si presume non possa prescindere da una precisa definizione degli elementi di cui sopra.

AGENTI FISICI

Clima acustico

La durata prevista dei lavori per tutte le opere in progetto è variabile da 5 a 8 mesi. Le aree costiere interessate sono inserite, dal PCCA del Comune di Massa, prevalentemente in classe III e IV con alcune aree in classe II in corrispondenza di strutture assistenziali o scolastiche.

La documentazione esaminata non riporta specifiche valutazioni di impatto acustico redatte da un Tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto in ENTECA.

Pur considerando che le opere in progetto, per loro natura, una volta realizzate, non apporteranno modifiche apprezzabili al clima acustico dell'area, è necessario evidenziare che, nella fase di realizzazione, in ragione della durata prevista dei lavori e della presenza di aree residenziali e sensibili a ridosso delle zone di intervento, non può essere escluso il rischio di un impatto acustico significativo in prossimità dei ricettori più vicini (alcuni dei quali di tipo sensibile). Pertanto, si ritiene che già in questa fase sia opportuno che venga predisposta una specifica valutazione di impatto acustico relativa alla fase di realizzazione delle opere, da redigersi in conformità con la D.G.R. n. 857/2013 5. Tale valutazione dovrà servire a stabilire la dotazione di macchinari e attrezzature più adeguata e le condizioni operative a minimo impatto da rispettare durante le lavorazioni per garantire il rispetto dei limiti normativi di acustica ambientale, ma anche per individuare possibili azioni di mitigazione del rumore emesso e indicare le fasi ed i periodi di operazioni particolarmente impattanti per le quali, eventualmente, richiedere anche la deroga ai limiti di legge in base ai criteri di cui ai regolamenti comunale e regionale (D.P.G.R. n. 2/R/2014).

Più in dettaglio, al fine di valutare in modo esaustivo il potenziale impatto delle opere in progetto sul clima acustico delle aree interessate, si ritiene opportuno che il proponente integri la documentazione prodotta con una valutazione di impatto acustico relativa alla fase di realizzazione delle opere redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto in ENTECA. La valutazione dovrà riportare:

- la descrizione delle varie fasi operative necessarie per la realizzazione delle diverse opere in progetto indicando il numero e la tipologia di sorgenti sonore (macchinari e mezzi) che si prevede di utilizzare per ogni fase;
- la caratterizzazione acustica delle diverse sorgenti sonore previste, l'indicazione dei tempi di utilizzo (orari giornalieri e numero di giorni di attività per ogni lavorazione) e la descrizione, anche con planimetrie in scala opportuna, della disposizione spaziale delle sorgenti durante le varie fasi lavorative nell'area di intervento;
- la valutazione dell'impatto acustico associato al traffico indotto dei mezzi pesanti necessari per il trasporto dei materiali in ingresso e in uscita dell'area di intervento e, in generale, per l'esecuzione dei lavori (specificando le direttrici utilizzate per il transito dei mezzi, il numero di transiti giornalieri previsti, il numero di giorni in cui sono previsti transiti e l'impatto sui ricettori situati lungo le direttrici indicate);
- la stima dei livelli di rumore previsti in facciata ai ricettori più vicini durante le diverse fasi lavorative e il confronto con tutti i limiti di legge di acustica ambientale (emissione ed immissione assoluto e differenziale);
- l'indicazione di eventuali fasi o periodi operativi particolarmente impattanti per i quali richiedere la deroga ai limiti di legge in base ai criteri di cui ai regolamenti comunale e regionale (D.P.G.R. n. 2/R/2014);
- la descrizione di azioni, procedure o dispositivi di mitigazione del rumore emesso che sarà possibile attuare durante le varie fasi operative per ridurre l'impatto acustico ai ricettori al fine di evitare il superamento dei limiti o per rispettare le condizioni di deroga.”.

ARPAT, nel contributo tecnico del 07/05/2024 (documentazione integrativa), fa presente quanto segue.

“Esaminata la documentazione depositata dal proponente, si ritiene che, come specificato ai singoli paragrafi, la stessa non consenta un'adeguata disamina volta ad escludere potenziali impatti significativi e negativi relativamente ad alcune matrici ambientali di competenza.

ANALISI COMPONENTI AMBIENTALI

Con la documentazione integrativa presentata il proponente intende rispondere a quanto richiesto nella nota “Richiesta di integrazioni e chiarimenti” della Regione Toscana prot. n. 577063 del 20/12/2023. Di seguito si analizzano gli aspetti di competenza, secondo quanto rilevato nel precedente contributo ARPAT prot. n. 86397 del 15/11/2023.

Criticità ed inserimento dell'opera nel territorio

In merito a quanto osservato nel precedente contributo ARPAT datato 15/11/2023, relativamente alle interferenze del progetto con altre opere già in atto o di prossima realizzazione nella zona, il proponente risponde individuando quanto segue:

- PE - “Lavori di realizzazione dell'intervento di dragaggio per il mantenimento della funzionalità e della fruibilità del porto di Marina di Carrara con utilizzo dei sedimenti marini dragati per il ripascimento della spiaggia sommersa nel tratto compreso tra le foci del Fosso Ricortola e del Fosso Brugiano nel Comune di Massa (MS) e con immersione deliberata in mare in un'area marina oltre le 3 miglia nautiche dei sedimenti marini dragati non idonei per il ripascimento”, proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

Il proponente ritiene che parte delle sabbie di dragaggio, secondo quanto visto precedentemente, saranno utilizzate nel Masterplan oggetto del presente procedimento. Infatti, risulta che parte delle aree del Masterplan (Fiume Frigido-Fosso Lavello) comprendono anche aree del progetto di dragaggio del Porto di Carrara (Fosso Brugiano-Fosso Ricortola), dove è previsto l'utilizzo di circa 150.000 m3 dei sedimenti dragati e classificati di classe A (idonei per ripascimento sommerso).

Si può osservare che l'interferenza tra i due progetti sembrerebbe, quindi, superata e risolta dalla interazione tra gli stessi, ferma restando la ragionevole opportunità di una conferma di questo aspetto da parte delle Autorità competenti, e, in particolare, fermo restando le considerazioni sui quantitativi che si formulano successivamente in merito alla gestione dei sedimenti.

- PFTE – “Ottimizzazione della cella nord e della cella sud del fosso Magliano” e “Ripascimento del litorale di Ronchi-Poveromo individuato nelle due celle a nord del fosso di Poveromo” nell'ambito dell'intervento cod. MS089A/10 “Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa” Comune di Massa.

Il proponente afferma che in questo caso le aree interessate dalle opere sono esterne a quelle previste dal Masterplan, e in queste opere è previsto l'utilizzo di sabbie provenienti dal Porto di Viareggio (sedimenti che potrebbero essere gestiti anche nelle opere del Masterplan).

Si osserva che non è possibile valutare nella sua interezza quanto dichiarato fintanto che i sedimenti non siano caratterizzati e non sia chiaro il quantitativo proveniente dal dragaggio del Porto di Viareggio (si vedano anche le considerazioni successive in merito alla gestione dei sedimenti).

- PFTE – “Intervento di riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimenti geologici inorganici” Comune di Massa.

In questo caso il proponente ritiene ci sia compatibilità tra gli interventi previsti dal Masterplan e le previste opere di ripascimento con gli interventi di riprofilatura stagionale. Inoltre, ritiene che l'apporto di 11.000 m3 stagionali potrebbero andare a compensare la parte di materiale da cava necessario agli interventi di ripascimento previsti dal Masterplan.

- PP – “Realizzazione di un sistema continuo di dragaggio e trasferimento dei sedimenti presso il Porto di Viareggio (LU)” – (Sabbiodotto).

Il proponente riporta che tale progetto prevede quantitativi di materiale accumulato sul molo di sopraflutto, di fatto disponibili per l'attuazione di ulteriori interventi; pertanto, considerata la compatibilità dei sedimenti suffragata da indagini già svolte, il proponente prevede di utilizzare tali sedimenti nell'ottica di un'economia circolare e di ottimizzazione delle risorse.

Preso atto di quanto riportato, si rimanda a quanto si osserva successivamente in merito alla gestione dei sedimenti.

Complessivamente, si prende atto di quanto riportato dal proponente in merito alla potenziale interazione con altri progetti in zona, fermo restando le problematiche inerenti la gestione dei sedimenti, affrontate al paragrafo successivo.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Bonifiche

Nel precedente contributo istruttorio datato 15/11/2023 ARPAT ha osservato come non fosse stata considerata né valutata la presenza del vincolo SIR (ex SIN) di cui al D.M. 29/10/2013 gravante sulle aree oggetto di intervento.

In merito il proponente, al punto 2.3.7 della “Relazione esplicativa”, risponde che con Decreto n. 19151 del 7/9/2023 sono stati svincolati gli arenili (ARENILM1 e M2) del Comune di Massa (compresi tra il Fiume Frigido, il confine con il Comune di Carrara e, a monte, le aree macroaree residenziali), fatta eccezione per il tratto denominato Colonia Torino Marina di Massa (sito censito con codice SISBON regionale n. 256).

Si prende atto di quanto dichiarato, senza ulteriori osservazioni da formulare.

AMBIENTE IDRICO: QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI; ECOSISTEMA MARINO**Gestione sedimenti e materiali inerenti il ripascimento**

In riferimento alla richiesta di definire in dettaglio «le caratteristiche attuali delle acque marine (D.Lgs. 152/2006) e di balneazione (D.Lgs. 116/2008) interessate dalle opere ipotizzate» il proponente fornisce (pagg. 22-23 della “Relazione esplicativa”) un quadro generale della «qualità delle acque di balneazione della Toscana, nel 2022» e della «qualità ambientale delle acque marino costiere in Toscana», come stato ecologico e chimico 2019, desunto dalle rispettive relazioni di ARPAT, senza effettuare alcuna valutazione dei dati locali né apportare eventuali integrazioni sulla base di proprie conoscenze.

In particolare, come si può desumere anche dalla recente rapporto di ARPAT (ARPAT, “il controllo delle acque di balneazione – Stagione 2023”), la situazione della balneazione nel litorale apuano è ben diversa dal contesto generale della Toscana, con 6 zone soggette a divieto permanente per motivi di inquinamento ed almeno 3 episodi di contaminazione di altrettante aree in Comune di Massa nel 2023. Se è ragionevole ritenere che «la scelta progettuale di deingegnerizzare buona parte del fronte mare» sia «di per sé garanzia di un miglioramento» della circolazione delle acque, è altrettanto vero che tali migliorie riguarderebbero solo la metà dei settori di intervento (C e D) e che la «rimessa in sagoma delle esistenti opere rigide» nei rimanenti settori (A e B), così come le modifiche ad alcune foci fluviali (Frigido e Ricortola), possono rappresentare elementi di criticità attuale e futura.

Analogamente, la qualità ambientale delle acque costiere potrebbe essere impattata, anche in senso eventualmente positivo, dagli interventi previsti; tuttavia, si osserva che deve essere analizzata e valutata con un dettaglio maggiore rispetto al normale monitoraggio regionale (D.G.R. n. 608/2015). Nel cap. 10 della “Relazione tecnica illustrativa” sono previste, tra le «attività da espletarsi in sede di progettazione definitiva ed esecutiva», solo alcune analisi fisiche e geologiche (granulometria, sedimentologia, mineralogia e colorimetria) su «campioni di sedimenti della spiaggia emersa e sommersa» e «la produzione della Mappa delle Biocenosi» bentoniche, che non possono essere esaustive di una caratterizzazione completa degli ecosistemi marini, come stabilito dal D.Lgs. 152/2006 per lo stato chimico e lo stato ecologico. Qualora le «modellazioni più spinte e quindi più costose» che il proponente prevede di effettuare «nelle successive fasi di progettazione» degli interventi (“Relazione esplicativa” pag. 23) siano relative anche al monitoraggio e valutazione della qualità ambientale delle acque costiere è necessario che questo venga esplicitato e che, in ogni caso, si tenga anche conto «dei cambiamenti climatici (considerando quindi, con modelli matematici, anche eventi estremi che stanno capitando sempre più frequentemente) nei prossimi 20÷30 anni», come già richiesto dalla Regione Toscana.

Da quest'ultimo punto di vista, inoltre, è assolutamente necessario che anche la «modellazione di dettaglio» sia del trasporto solido costiero che della idrologia, oltre degli scenari progettuali, tenga conto di quegli stessi cambiamenti climatici sopra citati che potrebbero modificare la configurazione del litorale (innalzamento del livello del mare).

Per quanto riguarda «le caratteristiche dei sedimenti marini e di altri eventuali materiali da utilizzare» vengono previste 3 diverse possibilità, escludendo in modo categorico «l'impiego di sabbie provenienti dal Fiume Magra» o «da cave sottomarine»:

- approvvigionamento dalla Cava Borgognoni a Bagni di Lucca (LU);
- approvvigionamento dal dragaggio del porto di Viareggio;
- approvvigionamento dal dragaggio del porto di Marina di Carrara.

Si osserva quindi che, rispetto a quanto dichiarato in precedenza, viene espressa una nuova possibilità, ovvero l'utilizzo delle sabbie di dragaggio del Porto di Carrara. Più in dettaglio, si osserva che l'ipotesi di servirsi della «sabbia proveniente dal dragaggio del Porto di Massa Carrara (ripascimento sommerso)», non viene sviluppata nella “Relazione tecnica illustrativa”, mentre viene citata nella “Relazione esplicativa”: «le fonti di prestito si limiteranno a Porto di Viareggio, Porto di Marina di Carrara e cava».

Anche sui quantitativi permangono seri dubbi ed elementi di scarsa chiarezza, laddove il proponente afferma che «si stima un quantitativo pari a mc 300.000» di sedimenti «proveniente dalle attività di dragaggio, da impiegare per il ripascimento», mentre nel successivo prospetto dei «possibili 4 lotti» (“Relazione esplicativa” pag. 20) si arriva a 540.000 m³ (300.000 m³ da Viareggio e 240.000 m³ da Marina di Carrara), oltre ai 60.000 m³ da cava, necessari complessivamente a garantire i 600.000 m³ di materiali per i 4 settori (100.000 m³ ciascuno per A e B, 200.000 m³ ciascuno per C e D).

Lotto	Viareggio	Marina di Carrara	Cava
1	50.000 m ³	40.000 m ³	10.000 m ³
2	50.000 m ³	40.000 m ³	10.000 m ³
3	100.000 m ³	80.000 m ³	20.000 m ³
4	100.000 m ³	80.000 m ³	20.000 m ³
Totale	300.000 m³	240.000 m³	60.000 m³

Si osserva che il progetto che ha definito i quantitativi disponibili e caratterizzato i sedimenti è quello del Porto di Carrara, che prevede circa 150.000 m³ per ripascimento (zona Brugiano-Ricortola, sovrapponibile con la zona B del progetto) e 190.000 m³ per ripascimento sommerso. Tuttavia, il procedimento è sospeso in attesa di integrazioni da parte del proponente per dubbi interpretativi sulla classificazione dei sedimenti, circostanza che potrebbe mettere in discussione il reale quantitativo a disposizione per il progetto in oggetto. Inoltre si osserva che nel progetto in esame la soluzione «ripascimento sommerso» non è contemplata, generando quindi ulteriori dubbi, e non sembra che i quantitativi stimati siano sufficienti a consentire entrambi i progetti.

Inoltre, per quanto riguarda il Porto di Viareggio come sito di approvvigionamento dei sedimenti, viene preso in esame il progetto di “Realizzazione di un sistema continuo di dragaggio e trasferimento dei sedimenti presso il Porto di Viareggio (LU)” – (Sabbiodotto)” risalente al 2017-2019 e che prevede, sostanzialmente, il refluento dei sedimenti che si accumulano all’imboccatura sulle spiagge limitrofe tramite il cosiddetto sabbiodotto, ipotizzando «un ulteriore quantitativo di materiale accumulato sul molo di sopraflutto, che di fatto risulta disponibile per l’attuazione di ulteriori interventi», senza tenere conto dei diversi progetti di dragaggio che, circa ogni 2 anni, presenta la stessa Autorità Portuale Regionale – Porto di Viareggio in attesa della realizzazione del suddetto sabbiodotto. Tra l’altro, si osserva che nel più recente (2024) progetto di «lavori di escavo dell’imboccatura del porto di Viareggio» i sedimenti prelevati sono assolutamente insufficienti rispetto alle quantità previste dal Masterplan (fino a «un volume complessivo di 80.000 m³, suddiviso in due fasi nell’arco delle due annualità») e già destinati ai «fondali marini antistanti le spiagge a nord del porto», dovendo rinunciare a quelli accumulati più all’interno del porto (celle E10 e E11) perché «presentano delle criticità che non ne consentono l’impiego per il ripascimento della spiaggia emersa o sommersa». Nonostante queste evidenti incongruenze tra le previsioni del Masterplan e le reali possibilità di utilizzo dei sedimenti provenienti dal dragaggio del Porto di Viareggio, in merito alle modalità di prelievo, trasporto e refluento (“Relazione esplicativa” pag. 21), questa è la sola soluzione esaminata dal proponente. A tale proposito, si fa presente che il “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini redatto da APAT e ICRAM” è stato sostanzialmente superato dall’Allegato tecnico al D.M. 173/2016, almeno per tutti gli aspetti di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini (lettera a, comma 1, art. 109 del D.Lgs. 152/2006).

Sempre in merito agli eventuali sedimenti provenienti dal porto di Viareggio, ed in particolare alla scelta delle più opportune tecnologie di collocazione del materiale sabbioso, il proponente afferma (“Relazione esplicativa” pag. 22) che verranno impiegati modelli matematici adeguatamente implementati, in grado di prevedere, per i diversi scenari ipotizzati, il comportamento del sedimento movimentato in ambiente acquatico e i relativi processi di dispersione e/o diffusione, aspetto tecnico del quale si prende atto.

In merito ai materiali di cava, si osserva che non viene fornita alcuna indicazione circa la reale compatibilità con quelli presenti nelle spiagge di Massa, anche se viene affermato che sono la «soluzione ottimale per la fornitura della sabbia necessaria per il previsto ripascimento unitamente ai materiali di dragaggio del porto di Viareggio», inoltre si osserva sin da adesso che non viene valutato l’impatto sugli aspetti ambientali connessi al trasporto via terra di 60.000 m³ di materiali da «circa 87 km» di distanza dal litorale massese.

In definitiva, quindi, sia dalle diverse affermazioni contraddittorie sia dai calcoli dei sedimenti necessari ai diversi interventi di ripascimento, non è chiaro quali siano realmente le fonti di approvvigionamento né la natura ed i diversi quantitativi dei materiali necessari né le modalità di prelievo, trasporto e refluento ed i relativi impatti.

Infine, si osserva che le problematiche relative all’eventuale presenza di specie marine protette e di habitat, con particolare riferimento alla nidificazione della tartaruga marina *Caretta caretta*, non sono state affrontate, nonostante fosse stato richiesto. Si ricorda, tra gli altri aspetti, che ogni modifica alla linea di costa, sia dal punto di vista strutturale sia da quello idrodinamico sia da quello di composizione della sabbia

(granulometria, colore, ecc.) potrebbe avere risvolti negativi sulla nidificazione di questa specie protetta, così come il disturbo delle attività di ripascimento durante la stagione giugno-ottobre.

In conclusione, visto quanto sopra:

- si conferma la necessità di una valutazione puntuale degli impatti, positivi o negativi, delle opere progettate nei diversi settori sulla qualità delle acque di balneazione;
- la valutazione della qualità delle acque costiere deve essere basata su un monitoraggio specifico (stato chimico e stato ecologico) da attuarsi preliminarmente alla richiesta di autorizzazione e deve tenere conto sia delle modifiche alla circolazione ed al trasporto solido indotte dalle opere progettate sia degli effetti dei cambiamenti climatici su temperature e livello del mare;
- devono essere definiti in modo chiaro e univoco i quantitativi di sedimenti provenienti dalle diverse fonti di approvvigionamento, valutandone la compatibilità con i siti di deposizione e gli impatti delle diverse modalità di prelievo, trasporto e refluento per ognuna delle fonti;
- deve essere valutato l'impatto sulla presenza di habitat e specie protette e deve comunque essere evitata ogni interferenza con la possibile nidificazione della tartaruga *Caretta caretta*, limitando ogni attività nel periodo giugno-ottobre;
- nel caso sia previsto di utilizzare sedimenti provenienti dalle attività di dragaggio dei Porti di Marina di Carrara e di Viareggio, devono essere previsti specifici accordi con le autorità competenti (Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Autorità Portuale Regionale) che concordino tipologia, quantità, modalità e tempistica di conferimento dei materiali necessari;
- i sedimenti marini e di altri eventuali materiali da utilizzare per ripascimenti ed altre opere di difesa costiera dovranno essere caratterizzati ai sensi del D.M. 173/2016 e della D.G.R.n. 613/2020.

CANTIERIZZAZIONE

Il proponente afferma che il Piano di Cantierizzazione sarà predisposto nelle successive fasi di progettazione, avendo provveduto in questa fase ad individuare le aree potenzialmente idonee allo scopo, con indicazione delle dotazioni minime.

Con la documentazione integrativa il proponente riporta, quindi, 4 tavole "Ipotesi di cantierizzazione", una per ogni settore di intervento, con indicate le aree denominate «presidi e baraccamenti di cantiere con possibile zona di stoccaggio», al momento ipotizzate.

Fatto salvo quanto si rileva al paragrafo sul "Rumore", si osserva in merito come, pur considerando che il progetto si trova in una fase che ovviamente non consente una definizione di dettaglio degli elementi cantieristici, quanto presentato appare del tutto insufficiente, mancando anche di una pur minima descrizione delle modalità di organizzazione dei cantieri, per altro illustrati solo a livello di ipotesi, e che, ribadendo quanto già osservato nel precedente contributo ARPAT datato 15/11/2023, una definizione, ancorché non di elevato dettaglio, dei vari aspetti del cantiere non possa prescindere da determinati elementi del progetto, quali ad esempio la precisa scelta dei siti e materiali occorrenti per il ripascimento - scelta al momento, come rilevato ai precedenti paragrafi, ancora incerta -, elementi che risultano fondamentali per una disamina volta ad escludere potenziali impatti significativi e negativi sin da questa fase procedimentale. Per altro si osserva che, sulla base delle tavole fornite, i cantieri ipotizzati si trovano sull'arenile e, anche, nelle immediate vicinanze di zone abitate, generando forti perplessità sui potenziali impatti ad essi associati.

AGENTI FISICI

Clima acustico

Si rileva che la documentazione integrativa depositata dal proponente non contiene alcun elemento in risposta a quanto richiesto con la nota di richiesta di integrazioni della Regione Toscana datata 20/12/2023 (punto "2.d. Rumore"), con la quale erano stati richiesti gli elementi tecnici osservati nel contributo ARPAT datato 15/11/2023, con particolare riferimento alla necessità di predisporre una specifica valutazione di impatto acustico relativa alla fase di realizzazione delle opere in progetto. La nota di risposta del proponente si limita infatti a riportare una generica descrizione di un monitoraggio acustico da eseguire prima e durante la realizzazione dell'opera e che sarà redatto in dettaglio in fase di progettazione esecutiva. Premesso quanto sopra, vista la mancanza della valutazioni richieste, non è possibile esprimere alcun contributo tecnico volto ad escludere potenziali impatti significativi e negativi in merito all'impatto acustico associato all'opera in progetto."

Il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 15/11/2023 (documentazione iniziale) fa presente quanto segue.

“Aspetti progettuali

Il Masterplan propone una serie di ipotesi progettuali su un tratto di costa di circa 4,5 km compreso tra il “Fosso Lavello” ed il fiume “Frigido”, nel Comune di Massa, ed ha come obiettivo la riqualificazione e protezione dall'ingressione marina dell'intera area mediante la ricostruzione della spiaggia e la revisione delle opere di protezione costiera esistenti, per il superamento della disomogeneità di quelle attuali e per migliorarne la funzionalità.

L'area d'intervento è suddivisa in 4 diversi ambiti/settori, A-B-C-D, a partire dal limite sud (foce Frigido), a cui corrisponderanno altrettanti Progetti-Stralcio da realizzarsi anche in tempi diversi e con procedure attivabili in forma autonoma.

I Settori individuati sono i seguenti:

- Settore A: “(..) ricompreso tra il Fiume Frigido a sud e il Torrente Brugiano a Nord, caratterizzato come già documentato da una sequenza di pennelli analoghi, delimitati a largo mediante la presenza di barriere soffolte (..)”;

- Settore B: “(..) compreso tra il Torrente Brugiano e le Colonie Motta e Don Gnocchi, anch'esso caratterizzato da una sequenza di pennelli, delimitati a largo mediante la presenza di barriere soffolte (..)”;

- Settore C: “(..) compreso tra il pennello in corrispondenza della Colonia Don Gnocchi ed il pennello nord in prossimità della Colonia Ugo Pisa, che contrariamente ai primi 2 settori presenta uno stato di fatto nettamente diverso caratterizzato da una sequenza di opere rigide variegatamente distribuite (..)”;

- Settore D: “(..) procedendo ancora verso nord rappresenta l'ultimo settore compreso tra il pennello in corrispondenza della Colonia Ugo Pisa ed il Fosso Lavello. Anche questo settore come anticipato in sede di analisi dello stato di fatto è caratterizzato dalla presenza di varie opere rigide chiuse all'estremità sud con il pennello in corrispondenza della Colonia Ugo Pisa ed a nord con il prolungamento spondale in sx idraulica del Fosso Lavello”.

Per i settori A e B il masterplan propone due diverse ipotesi progettuali: la soluzione 1 che prevede la rimessa in sagoma delle opere rigide esistenti e il ripascimento artificiale stimato in circa 100.000 mc per ognuno dei due Settori e la soluzione 2 che invece prevede la rimozione delle opere rigide presenti, la realizzazione di “isole” (3 per il Settore A e 5 per il Settore B) mediante l'utilizzo dei materiali di demolizione dei manufatti esistenti e anche in questo caso sostanziali ripascimenti, analogamente alla soluzione 1.

Per quanto riguarda invece i Settori C e D è invece prevista un'unica ipotesi progettuale comprensiva di:

- rimozione di buona parte delle opere rigide ; - realizzazione di isole mediante l'impiego dei massi provenienti dalle rimozioni dei suddetti manufatti con funzioni protettive e di mantenimento;

- un importante intervento di ripascimento artificiale al fine di ampliare e/o ricostruire la fascia attiva resiliente, stimato in circa 200.000 mc

e per quanto riguarda il solo Settore C:

- la protezione dello sbocco al mare del Fosso Ricortola.

Il Masterplan riporta anche una “migliore configurazione” delle opere rigide presenti in corrispondenza della Colonia Ugo Pisa (Settore C) e della foce del Lavello (Settore D) che però, esulando “dagli obiettivi di difesa della costa preposti all'intervento 2018EMA0032 (..) risultano stralciate e rinviata ad eventuali separate procedure”.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per il ripascimento viene precisato che: “Prima dell'approvvigionamento dei materiali, sarà imposta la verifica riguardo l'indicazione corretta da parte del progettista delle caratteristiche di prestazione che i materiali devono possedere. Nel caso specifico, il materiale da conferire sull'arenile dovrà essere compatibile dal punto di vista mineralogico, cromatico, chimico etc... con il materiale già presente in situ. La compatibilità verrà accertata a seguito caratterizzazione sia del materiale preesistente che di quello proveniente da cava”.

Al riguardo viene riportato un primo elenco di siti ritenuti idonei per l'approvvigionamento di materiali per il ripascimento :

- sedimenti del Fiume Magra;

- porto di Viareggio;

- cave terrestri: Antica cava Borgognoni (Bagni di Lucca);

- cave sottomarine (litorale di Massa e litorale di Piombino)

La definitiva scelta progettuale, nei casi in cui il Masterplan prevede più ipotesi, è rinviata alla successiva fase progettuale.

Nello Studio Preliminare Ambientale vengono riportati gli indirizzi della Scheda d'Ambito d'appartenza e le criticità dell'Allegato C- Scheda dei Sistemi Costieri del PIT/PPR relativa al Litorale sabbioso Apuano-

Versiliese in relazione alla presenza del vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lettera a) del D.Lgs.42/2004, ma il progetto non viene messo in relazione con le corrispettive prescrizioni.

Non è stata evidenziata la presenza di ulteriori Beni Paesaggistici.

Non sono state prodotte fotosimulazioni e non è stata prevista alcuna misura di mitigazione paesaggistica.

Aspetti ambientali - Componente Paesaggio

Dagli elaborati dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015, la zona di intervento ricade nell'ambito di paesaggio di cui alla Scheda n. 0 - Versilia e Costa Apuana del PIT-PPR.

Riguardo alle Invarianti strutturali che definiscono la struttura del paesaggio interessato di evidenzia quanto segue.

Con riferimento alla Prima Invariante strutturale del PIT/PPR, I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, l'area è caratterizzata dal morfotipo di Costa a dune e cordoni (CDC), anche se di tale sistema, ormai coperto da antropizzazioni, rimangono tracce sporadiche tra Cinquale e Vittoria Apuana e tra Viareggio e Marina di Torre del Lago. Vengono rilevati nella scheda d'ambito significativi arretramenti della linea di costa in associazione al consumo di suolo della fascia dunale e lungo i corsi d'acqua, con diminuzione dello scambio con la fascia retrodunale, in sofferenza per eccesso di emungimenti che favoriscono l'ingresso salina.

Di seguito si richiamano le relative indicazioni per le azioni:

(...)

- controllare e contenere i fenomeni di erosione;

- individuare equilibri sostenibili tra conservazione e fruizione delle spiagge e dei cordoni dunali.

Con riferimento alla Seconda Invariante strutturale del PIT/PPR, I caratteri ecosistemici del paesaggio, si rileva che l'intervento ricade in parte nel morfotipo di costa sabbiosa priva di sistemi dunali e di seguito si richiamano le relative indicazioni per le azioni:

- Tutela e riqualificazione dei relittuali habitat dunali, spesso in stato di degrado, mosaicati nella matrice costiera sabbiosa ad alto grado di artificialità (...).

- Riduzione dei processi di artificializzazione degli ambienti costieri sabbiosi evitando l'alterazione delle relittuali aree dunali.

- Riduzione dei processi di erosione costiera.

(...)

- Valorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili anche al fine di ricostituire nuovi ambienti dunali.

Il tratto di foce del Fiume Frigido è individuato nella Seconda invariante strutturale come corridoio ecologico fluviale da riqualificare, con l'obiettivo di riqualificare gli ecosistemi e garantire la qualità degli sbocchi in mare e la connettività ecologica da mantenere. Si richiama il seguente indirizzo specifico per l'Ambito n.02:

10. migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e del loro grado di continuità ecologica, anche attraverso la riduzione dei processi di frammentazione e artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale; (...)

Beni paesaggistici

Dall'esame della Cartografia del PIT/PPR, l'area relativa agli interventi risulta interessata dai seguenti provvedimenti di tutela:

- ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/2004, D.M. 287-1968: Zona litoranea nei comuni di Massa e Montignoso.

Si richiamano pertanto le pertinenti prescrizioni della Sezione 4 dell'Elaborato 3B PIT/PPR:

I.c.1. Non sono ammessi:

- tutti gli interventi suscettibili di innescare o aumentare fenomeni di erosione della costa;

- i diradamenti vegetazionali e l'eliminazione di individui botanici che costituiscono il sistema e che ne garantiscono l'equilibrio.

I.c.2. Eventuali elementi di protezione costiera, moli ecc.. sono ammessi a condizione che sia dimostrata l'assenza di effetti erosivi che possano propagarsi negli ambiti circostanti.

(...)

I.c.3. Eventuali interventi dovranno dimostrare la congruenza con le direttive specifiche, con i caratteri insediativi originari, e comunque, promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica.

1.c.4. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

1.c.5. La realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetica percettiva dell'insediamento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati.

2.c.1. Non sono ammessi interventi che possono interferire negativamente con la tutela del sistema delle dune, della residuale vegetazione dunale e della macchia mediterranea, con particolare riferimento all'apertura di nuovi percorsi nella duna (...)

3.c.2. Non sono ammessi interventi che possano modificare l'organizzazione del tessuto degli stabilimenti balneari storici alterando la disposizione, l'orientamento e i caratteri dei manufatti di cui essi si compongono.

3.c.3. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che:

- non alterino i valori identitari dello skyline o compromettano i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità, con particolare riguardo ai margini urbani e ai con visivi che si aprono verso i rilievi e il litorale;

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;

- sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;

- sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità;

- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l'integrità delle caratteristiche insediative consolidate, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili

(...)

3.c.6. Non sono ammessi interventi che possano impedire o limitare l'accesso al mare.

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non alterino i valori identitari dello skyline, non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e non si sovrappongano in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.

4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

- ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a) del DLgs 42/2004 Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

Si richiamano le prescrizioni contenute nell'Allegato C- Scheda dei Sistemi Costieri del PIT/PPR relativa al Litorale sabbioso Apuano-Versiliese:

"a - Gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e naturalistica dei sistemi dunali degradati devono essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e, nelle opere di rinverdimento, esclusivamente specie vegetali autoctone ed ecotipi locali.

b - Non è ammesso alcun intervento che possa interferire con la conservazione integrale degli habitat di interesse comunitario o regionale, o delle aree caratterizzate dalla presenza di specie vegetali o animali di interesse conservazionistico (in particolare di interesse comunitario/regionale, rare o endemiche).

c - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione delle formazioni forestali di valore naturalistico e paesaggistico, presenti nella matrice urbanizzata costiera. All'interno di tali formazioni non sono ammessi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione o alterare l'equilibrio idrogeologico.

d - Non sono ammessi gli interventi che:

- compromettano gli elementi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero identitario, quali profili consolidati nell'iconografia e nell'immagine collettiva e nello skyline naturale della costa, individuati dal Piano e/o dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;

- modifichino i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico del patrimonio insediativo costiero e i caratteri connotativi del paesaggio litoraneo (manufatti di valore storico, trama viaria storica, emergenze naturalistiche e geomorfologiche);

- concorrano alla formazione di fronti urbani continui, o ocludano i varchi visuali da e verso il mare e la costa, che si aprono dal viale litoraneo e dai punti di belvedere accessibili al pubblico, individuati dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;

- impediscano l'accessibilità all'arenile, alle aree pubbliche da cui si godono visuali panoramiche e al mare.

e - Non è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive industriali, di centri commerciali, di depositi a cielo aperto di materiali di qualunque natura, di impianti per smaltimento dei rifiuti, depurazione di acque reflue, produzione di energia. Sono escluse le aree ricomprese nelle circoscrizioni territoriali portuali esistenti alla data di approvazione del presente piano.

(...)

h - Non è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera.

(...)

l - Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.”

4. CONCLUSIONI

Richiesta di integrazioni

Per la tipologia delle opere, finalizzate alla riduzione dei fenomeni erosivi della linea di costa, il progetto non risulta di per sé in contrasto con i contenuti del PIT-PPR anche se la duplice ipotesi progettuale, prevista per una parte dell'intervento, non sembra risolvere le criticità paesaggistiche legate alla discontinuità del litorale.

Tutto ciò premesso, ritenendo comunque che non sia stato correttamente e puntualmente valutato l'impatto delle opere previste in relazione alle prescrizioni relative ai Beni Paesaggistici interessati (art. 142, c. 1, lettera a) ed art. 136 del Codice), e in considerazione della duplice ipotesi progettuale proposta, ai fini di consentire l'espressione del contributo paesaggistico di competenza, si richiedono i seguenti approfondimenti/chiarimenti:

- sezione quotata m s.l.m. riferita a tutto il tratto interessato e intersecante gli isolotti stabilizzatori che, per quanto riguarda i Settori A e B, dovrà essere riferita ad entrambe le ipotesi progettuali;

- sezioni trasversali riferite allo stato di progetto, comprendenti pennelli, alveo e sponde, relative alle foci del fiume Frigido, del fiume Brugiano, del torrente Ricortola e del fosso Lavello;

- chiarimenti relativi all'ipotesi progettuale I dei Settori A e B riguardo agli interventi di "irrobustimento/regolarizzazione delle opere rigide esistenti", tramite elaborati descrittivi e grafici, comprese sezioni e particolari costruttivi;

- fotosimulazioni che illustrino lo stato finale delle opere, con vista lato "terra" e vista lato "mare" che, per quanto riguarda i settori A e B, dovranno riferirsi ad entrambe le ipotesi progettuali proposte;

- precisazioni sull'intervento di ripascimento con valutazione di idoneità dei sedimenti da impiegare, che dovranno essere simili agli esistenti per forma colore e granulometria, con indicazione delle modalità di stendimento dei sedimenti provenienti da dragaggio del porto di Viareggio e quelli provenienti da cava terrestre; detti chiarimenti dovranno riguardare anche l'eventuale miscelazione o stratificazione, a garanzia dell'omogeneità con i sedimenti esistenti.”;

il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 07/05/2024 (documentazione integrativa) fa presente quanto segue.

“Si ricorda che con precedente contributo, inviato con nota prot. 0519471 del 15/11/2023, si richiedevano le seguenti integrazioni:

“Per la tipologia delle opere, finalizzate alla riduzione dei fenomeni erosivi della linea di costa, il progetto non risulta di per sé in contrasto con i contenuti del PIT-PPR anche se la duplice ipotesi progettuale, prevista per una parte dell'intervento, non sembra risolvere le criticità paesaggistiche legate alla discontinuità del litorale.

Tutto ciò premesso, ritenendo comunque che non sia stato correttamente e puntualmente valutato l'impatto delle opere previste in relazione alle prescrizioni relative ai Beni Paesaggistici interessati (art. 142, c. 1, lettera a) ed art. 136 del Codice), e in considerazione della duplice ipotesi progettuale proposta, ai fini di consentire l'espressione del contributo paesaggistico di competenza, si richiedono i seguenti approfondimenti/chiarimenti:

- sezione quotata m s.l.m. riferita a tutto il tratto interessato e intersecante gli isolotti stabilizzatori che, per quanto riguarda i Settori A e B, dovrà essere riferita ad entrambe le ipotesi progettuali;
- sezioni trasversali riferite allo stato di progetto, comprendenti pennelli, alveo e sponde, relative alle foci del fiume Frigido, del fiume Brugiano, del torrente Ricortola e del fosso Lavello;
- chiarimenti relativi all'ipotesi progettuale I dei Settori A e B riguardo agli interventi di "irrobustimento/regolarizzazione delle opere rigide esistenti", tramite elaborati descrittivi e grafici, comprese sezioni e particolari costruttivi;
- fotosimulazioni che illustrino lo stato finale delle opere, con vista lato "terra" e vista lato "mare" che, per quanto riguarda i settori A e B, dovranno riferirsi ad entrambe le ipotesi progettuali proposte;
- precisazioni sull'intervento di ripascimento con valutazione di idoneità dei sedimenti da impiegare, che dovranno essere simili agli esistenti per forma colore e granulometria, con indicazione delle modalità di stendimento dei sedimenti provenienti da dragaggio del porto di Viareggio e quelli provenienti da cava terrestre; detti chiarimenti dovranno riguardare anche l'eventuale miscelazione o stratificazione, a garanzia dell'omogeneità con i sedimenti esistenti."

Dall'esame della documentazione progettuale integrativa risulta che nella Relazione esplicativa non viene prodotta una risposta puntuale a quanto sopra richiesto ed anche gli ulteriori elaborati integrativi non effettuano in forma completa gli approfondimenti ed i chiarimenti richiesti.

Si ritiene pertanto che in base alla documentazione progettuale presentata non sia valutabile l'impatto paesaggistico dell'intervento rispetto al PIT/PPR con particolare riferimento alle prescrizioni relative ai Beni Paesaggistici interessati, richiamanti nella precedente istruttoria, vale a dire aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/2004, D.M. 287-1968: Zona litoranea nei comuni di Massa e Montignoso ed ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a) del DLgs 42/2004 "Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.";

Ritenuto di condividere le criticità espresse da ARPAT, la quale ritiene che la documentazione complessivamente depositata dal proponente – nonostante una specifica richiesta di integrazioni - non consenta un'adeguata disamina volta ad escludere potenziali impatti significativi e negativi relativamente alle principali matrici ambientali interessate dal progetto in esame, quali ambiente idrico, qualità delle acque, ecosistema marino, gestione, quantità e qualità, idoneità e compatibilità dei sedimenti per ripascimento, nonché con riferimento alla cantierizzazione ed al clima acustico;

Ritenuto di condividere le osservazioni espresse dall'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, la quale evidenzia il rinvio operato dal proponente alle successive fasi progettuali degli approfondimenti in merito ai possibili impatti per rischio idraulico e di dinamica costiera e ribadisce la necessità di condurre approfondimenti rispetto agli effetti delle opere previste sui corpi idrici superficiali e sotterranei (individuati dal PGA e già elencati nel proprio precedente contributo, nonché oggetto di specifica richiesta di integrazioni di cui ai punti 2.c.3 e 2.f.2), allo scopo di impedire il deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, anche con individuazione di adeguate misure di mitigazione, nonché l'importanza che per il progetto in esame siano approfonditi i possibili impatti ambientali, con particolare attenzione agli aspetti di rischio idraulico e di dinamica costiera;

Ritenuto altresì di condividere le osservazioni espresse dall'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, la quale evidenzia che, rispetto al previsto dragaggio del porto Marina di Carrara, gli esiti del relativo procedimento di Verifica assoggettabilità regionale – attualmente ancora in corso - condizionano quelli del progetto in oggetto e che le tempistiche di attuazioni di entrambe le attività dovranno essere coordinate al fine di minimizzare gli impatti cumulativi;

Dato atto che il proponente, con la documentazione integrativa, in merito all'approvvigionamento dei sedimenti (per un totale complessivo per i 4 lotti di 600.000 mc) prevede una nuova possibilità (non contemplata nella documentazione iniziale), ovvero l'utilizzo delle sabbie di dragaggio del Porto di Carrara e rilevato che la possibilità di servirsi della "sabbia proveniente dal dragaggio del Porto di Massa Carrara (ripascimento sommerso)" non viene sviluppata nella "Relazione tecnica illustrativa", mentre viene citata nella "Relazione esplicativa";

Dato altresì atto che (Vd. Pag. 20 della Relazione esplicativa) secondo la documentazione depositata è previsto un totale di 240.000 mc di sabbie provenienti dal porto di Carrara, 300.000 mc dal porto di Viareggio e 60.000 mc da cava (totali complessivi per tutti i 4 Lotti);

Rilevato che, con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità regionale relativo al Progetto *“Lavori di realizzazione dell'intervento di dragaggio per il mantenimento della funzionalità e della fruibilità del porto di Marina di Carrara con utilizzo dei sedimenti marini dragati per il ripascimento della spiaggia sommersa nel tratto compreso tra le foci del Fosso Ricortola e del Fosso Brugiano nel Comune di Massa (MS) e con immersione deliberata in mare in un'area marina oltre le 3 miglia nautiche dei sedimenti marini dragati non idonei per il ripascimento”* proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, sono emersi dubbi interpretativi sulla classificazione dei sedimenti ritenuti idonei al ripascimento ai sensi della vigente normativa, circostanza che potrebbe mettere in discussione il reale quantitativo di sedimenti idonei a disposizione (Vd. Punto 2.a.1 della nota del Settore VIA datata 15/01/2024, indirizzata all'Autorità di Sistema e consultabile sul sito web regionale);

Ritenuto di condividere quanto osservato dai Settori regionali Tutela acqua e costa e Genio Civile Toscana nord, i quali - concordando sull'impostazione generale del progetto - preso atto degli esiti delle analisi preliminari svolte dal proponente circa il *run-up* e l'innalzamento totale allo stato di progetto, evidenziano la necessità di supportare, anche in relazione ai recenti eventi meteomarinari ed in ultimo alla mareggiata iniziata il 2 novembre 2023, lo sviluppo delle successive fasi progettuali con specifiche prove su modello fisico oltre che di modellistica numerica, volte a verificare il grado di sicurezza per il territorio retrostante, tenuto conto del volume di ripascimento effettivamente disponibile e della granulometria individuata (elementi per i quali si rilevano ancora elementi di incertezza);

Rilevata pertanto la necessità che per il progetto in esame venga approfondito, con specifiche prove su modello fisico e di modellistica numerica, il grado di sicurezza per il territorio retrostante, tenuto conto del volume di ripascimento effettivamente disponibile e della granulometria individuata;

Ritenuto di condividere le criticità espresse dal Settore regionale competente in materia di paesaggio, il quale osserva che nella documentazione progettuale integrativa non viene prodotta una risposta puntuale a quanto già richiesto (vd. Punto 3.2 della richiesta di integrazioni), e che pertanto in base alla documentazione progettuale complessivamente presentata non sia valutabile l'impatto paesaggistico dell'intervento rispetto al PIT/PPR con particolare riferimento alle prescrizioni relative ai Beni Paesaggistici interessati, già in precedenza richiamati;

Ritenuto di condividere le criticità espresse dal Settore regionale Tutela della Natura e del mare, il quale osserva che le integrazioni depositate non forniscono completa risposta a quanto a suo tempo richiesto per la componente ambientale: ambiente idrico-qualità delle acque superficiali, ambiente marino e ciò a fronte di specifiche richieste di integrazioni (Vd. Punto 2.c.2);

Dato atto che in data 16/11/2023 risulta pervenuta al protocollo regionale una osservazione da parte del pubblico, nella quale vengono trattati i seguenti aspetti:

- la documentazione non presenta un sufficiente grado di approfondimento delle valutazioni degli impatti sull'ambiente e pertanto il progetto deve essere sottoposto a VIA; peraltro il masterplan si configura come documento di indirizzo strategico e non trattasi di un progetto;
- le conclusioni dello studio preliminare ambientale circa l'assenza/non significatività degli impatti non sono sostenute da nessuna dimostrazione;
- in merito all'impatto sulla flora e sulla fauna non vi è alcuna rappresentazione delle biocenosi marine sviluppatasi realmente; il salpamento delle scogliere esistenti distruggerà totalmente questo ecosistema;
- non vengono analizzati gli impatti derivanti dall'approvvigionamento di 600.000/800.000 mc di sabbie;
- il quadro conoscitivo su cui si basa il Masterplan non è sufficiente a garantire una corretta rappresentazione delle problematiche di questo tratto di litorale; è pertanto necessaria una VIA nella quale incrementare il quadro conoscitivo;
- lo stralcio dal progetto in esame dei “settori” davanti all'Ugo Pisa ed al Lavello evidenzia la poca conoscenza del territorio, poiché quelle opere fanno parte di un complessivo sistema di difesa;

- non è chiaro sulla base di quale sezione tipo viene effettuata la proposta valutazione speditiva del run – up, poiché sono previste due soluzioni progettuali diverse ed affidare la riduzione della risalita alla probabile berma della spiaggia sembra riduttivo;
- per la verifica delle scelte progettuali viene considerato un trasporto potenziale mediamente di 15.000/20.000 mc/anno sulla base di studi effettuati con la configurazione attuale delle opere di difesa. Gli studi che hanno valutato tutto il litorale dal Magra a Viareggio valutano nelle zone non protette da scogliere valori superiori a 100.000 mc/anno. Quando sarà effettuato il ripascimento previsto in progetto il trasporto potenziale di sedimenti sarà notevolmente superiore certamente a vantaggio delle spiagge meridionali, ma l'erosione in quelle oggetto di intervento sarà molto alta, rendendo necessari interventi di manutenzione che dovrebbero essere previsti in progetto;
- il progetto prevede la riconfigurazione delle scogliere rendendole sommerse; non è però presente una sezione tipo, tuttavia sembra molto improbabile ottenere una sezione sufficiente a garantire la difesa della spiaggia;
- il progetto si inserisce in una unità fisiografica ben definita: a Nord c'è il porto di Carrara che ha presentato un nuovo PRP, i cui effetti influenzeranno anche il tratto di litorale in oggetto; occorre pertanto valutare anche le situazioni al contorno;

Preso atto che il proponente, in esito a specifica richiesta di cui alla nota del Settore VIA del 20/12/2023, formula le proprie controdeduzioni circa l'osservazione citata;

Ritenuto di condividere parte delle considerazioni contenute nella suddetta osservazione da parte del pubblico e considerato che le controdeduzioni all'osservazione prodotte dal proponente non forniscono adeguate risposte alla medesima;

Rilevato che tutte le criticità rilevate nei precedenti capoversi sono già state fatte presenti, dal Settore VIA, al proponente nella richiesta di integrazioni del 20/12/2023, cui il proponente non ha fornito adeguata risposta;

Visto che gli altri Soggetti consultati durante il presente procedimento non hanno evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame. Dalle consultazioni svolte è emerso quanto segue:

- non vi sono interferenze con il piano regionale cave;
- con Decreto Dirigenziale n.19151 del 07-09-2023 di Regione Toscana è stato approvato, in conformità ai pareri degli Enti Competenti il documento “analisi di rischio sugli arenili di marina di Massa compresi all'interno del sito di interesse regionale ai fini di una loro restituzione all'utilizzo” Codice identificativo Regionale MS214-AR (ARENILI.M2 nell'AdR) e MS356 (ARENILI.M1 nell'AdR) e sono state restituite conseguentemente all'utilizzo le aree stesse; nel decretato è indicato di sospendere gli esiti del provvedimento per il tratto degli arenili identificato nell'allegato 2 con il codice SISBON MS 256 Colonia Torino Marina di Massa, in attesa delle determinazioni conclusive a seguito dell'intervento di rimozioni di rifiuti in corso. Il suddetto tratto di arenile di cui all'Allegato 2 risulta incluso nel c.d. “Settore B” del progetto in esame;
- in merito alla tutela archeologica, per le successive fasi autorizzative sono necessarie le risultanze delle indagini archeologiche e dei rilievi strumentali;
- relativamente alla flora, fauna e biodiversità vengono indicate misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema regionale della biodiversità. Per quanto concerne la verifica di cui all'art. 88 della l.r. 30/2025, la distanza dai siti Natura 2000 porta ragionevolmente ad escludere interferenze con i siti stessi e quindi a reputare non necessaria l'attivazione del procedimento di valutazione di incidenza ambientale. In relazione alla coerenza rispetto alla rete ecologica, le azioni previste dal progetto in esame sono in linea con gli indirizzi dello stesso PIT/PPR, in quanto finalizzate alla riduzione dei processi di erosione costiera e alla messa in atto di opere di ripascimento degli arenili;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 e 8, e l'Allegato V (Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19) alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, nonché l'Allegato IV-bis (Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19) alla suddetta parte seconda;

Ritenuto che, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs 152/2006, tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti e dell'osservazione da parte del pubblico, non è possibile escludere che il progetto abbia possibili impatti ambientali negativi significativi;

Visto che, con riferimento all'Allegato V alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

1. con riferimento alle caratteristiche del progetto:

- in relazione alle dimensioni ed alla sua concezione di insieme, l'intervento proposto delinea importanti modifiche all'assetto delle strutture trasversali e longitudinali messe in opera nel tempo a difesa di tale tratto di costa; come affermato dal proponente stesso, tuttavia, rappresenta un documento di indirizzo più prossimo ad un Masterplan che ad un progetto di fattibilità tecnico economica, la cui attuazione è affidata ai possibili 4 lotti funzionali;

- il progetto in esame è caratterizzato da un elevato livello di indeterminatezza ed inadeguatezza nell'analisi delle varie componenti ambientali nonché dalla mancanza di scelte chiare circa le diverse soluzioni di intervento, così come della fonte di provenienza dei materiali da utilizzare per i ripascimenti e ciò a fronte di specifica richiesta di integrazioni; ciò non consente una qualsivoglia valutazione degli impatti ambientali inerenti le principali componenti ambientali interessate dal progetto proposto, in particolare ambiente idrico, qualità delle acque, ecosistema marino, gestione, quantità e qualità dei sedimenti per ripascimenti, compatibilità con i siti di deposizione;

- per il progetto in esame l'ipotesi di utilizzo di sedimenti provenienti dalle attività di dragaggio dei Porti di Marina di Carrara e di Viareggio non è al momento adeguatamente supportata da elementi oggettivi che consentano di valutarne la fattibilità né dunque è adeguatamente conosciuta la possibilità di determinare fenomeni di disturbo ambientale né i relativi impatti;

- per il progetto in esame non sono al momento adeguatamente conosciuti gli aspetti indotti di rischio idraulico e di dinamica costiera;

- per il progetto in esame non è al momento adeguatamente conosciuta la cantierizzazione, né i relativi impatti;

- per il progetto in esame non è al momento adeguatamente conosciuto l'impatto paesaggistico dell'intervento rispetto al PIT/PPR con particolare riferimento alle prescrizioni relative ai Beni Paesaggistici interessati e ciò a fronte di una specifica richiesta di integrazioni;

2. con riferimento alla localizzazione del progetto, il medesimo interessa zone costiere e zone marine destinate alla balneazione;

3. con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, il progetto determina impatti estesi e complessi; l'impatto è probabile e non ne è certa la reversibilità;

- l'istruttoria svolta, con riferimento all'attuale livello della progettazione, non ha accertato la possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione complessivamente presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, nonché dell'osservazione del pubblico, ha evidenziato criticità relativamente, in particolare, all'ambiente idrico, qualità delle acque, ecosistema marino, gestione, quantità e qualità dei sedimenti per ripascimenti, compatibilità dei medesimi con i siti di deposizione, provenienza degli stessi, aspetti indotti di rischio idraulico e di dinamica costiera, cantierizzazione ed impatto paesaggistico; tali criticità dovranno essere approfondite nell'ambito di uno studio di impatto ambientale (SIA), riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato relativo ad uno o più lotti funzionali dei quattro complessivamente previsti, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale. In tale sede il proponente dovrà dare risposta alle criticità evidenziate nel presente atto;

Ritenuto che la documentazione integrativa, presentata dal proponente nel corso del procedimento, non contenga adeguati elementi tecnici tali da risolvere le sopra descritte criticità e che occorre quindi sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui agli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. A tal fine il proponente dovrà presentare al Settore VIA regionale una istanza di rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010, tenuto conto delle indicazioni del

regolamento approvato con D.P.G.R. 19/R/2017 e della D.G.R. 1196/2019, nonché di quanto riportato nel presente atto, con riferimento agli aspetti ambientali;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente di tenere conto:

- dei fac-simile riportati nella “Guida per il proponente”, pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo www.regione.toscana.it/via ;
- delle disposizioni in materia di modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie;
- delle considerazioni svolte nel presente provvedimento e nei contributi tecnici istruttori agli atti del procedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica - Masterplan: Opere di difesa costiera tra il Fiume Frigido e il Fosso Lavello, proposto dal Comune di Massa, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente Comune di Massa;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

SETTORE SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE: INFRASTRUTTURE
DIGITALI E AZIONI DI SISTEMA**Responsabile di settore Roberto PAGNI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8590 del 02-05-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10444 - Data adozione: 16/05/2024

Oggetto: Oggetto: Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata: Approvazione dei percorsi di "Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione - Sezione immobiliare e con mandato a titolo oneroso" e di "Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione - Sezione merceologica e servizi vari" (Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 24/30/CR06/C17-C11 del 22 febbraio 2024) - Revoca dei percorsi di "Formazione obbligatoria per agente d'affari in mediazione - Sezione immobiliare" e di "Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione - Sezione merceologica" approvati rispettivamente con Decreto Dirigenziale 01 aprile 2020, n. 4794 e con Decreto Dirigenziale 02 settembre 2005, n. 4768

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD011564

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii. “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 66 ter e 77 bis;

Vista la Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 988/2019 e ss.mm.ii. che approva il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e, nello specifico, il paragrafo A.2.2 “Identificazione, formalizzazione e aggiornamento” del Repertorio regionale della formazione regolamentata;

Vista la Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 731/2019 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze professionali (L.R. n. 32/2002 art. 17, comma 2)”;

Viste altresì la Delibera della Giunta regionale n. 1407 del 27.12.2016 e ss.mm.ii. recante "Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e la Delibera della Giunta regionale n. 894 del 7.8.2017 e ss.mm.ii. recante "Approvazione del disciplinare del Sistema Regionale di AccREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione. Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)";

Vista la Legge 3 febbraio 1989, n. 39 “Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore”;

Visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300 “Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione”;

Visto il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 “Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione”;

Considerato il Decreto Ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589 “Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione” ed in particolare art. 1 comma 4 che prevede che "all'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”;

Vista la Legge 5 marzo 2001, n. 57 “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati” che all’Art. 18 prevede, tra l'altro, la modifica dell'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989 n. 39, nel seguente modo: “avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.”;

Visti gli Artt. 73 e 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” recanti disposizioni in merito rispettivamente all’Attività di intermediazione commerciale e di affari e all’Attività di agente e rappresentante di commercio;

Visto il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2011 recante le Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

Vista la Legge 37 del 3 maggio 2019 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018” che all'Art. 2 detta disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione;

Visto l'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 24/30/CR06/C17-C11 del 22 febbraio 2024 avente ad oggetto “Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione”;

Visto il Decreto Dirigenziale 02 settembre 2005, n. 4768 "Approvazione "Schede descrittive dei profili professionali del repertorio regionale" con il quale si è provveduto ad approvare ed a inserire nel Repertorio regionale della formazione regolamentata la scheda descrittiva, tra gli altri, del percorso di “Formazione obbligatoria per agente d'affari in mediazione – Sezione merceologica”;

Visto il Decreto Dirigenziale 01 aprile 2020, n. 4794 "Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata: Approvazione scheda descrittiva del percorso di “Formazione obbligatoria per agente d'affari in mediazione – Sezione immobiliare”;

Ritenuto necessario recepire le modifiche previste dall'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 24/30/CR06/C17-C11 del 22 febbraio 2024 succitato aggiornando la durata, i contenuti e gli standard formativi dei percorsi di agente di affari in mediazione;

Ritenuto di approvare i percorsi di “Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione – Sezione immobiliare e con mandato a titolo oneroso” e di “Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione – Sezione merceologica e servizi vari” di cui all'Accordo sopra citato e le relative schede descrittive da inserire nel Repertorio regionale delle formazione regolamentata, allegato A e B parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, infine, di revocare i percorsi di “Formazione obbligatoria per agente d'affari in mediazione – Sezione immobiliare” e di “Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione – Sezione merceologica” approvati rispettivamente con Decreto Dirigenziale 01 aprile 2020, n. 4794 e con Decreto Dirigenziale 02 settembre 2005, n. 4768;

Dato atto, come previsto dalla DGR n. 731/2019 e ss.mm.ii. paragrafo 6.2 lettera b), che, a seguito della revoca con il presente Decreto dei percorsi di “Formazione obbligatoria per agente d'affari in mediazione – Sezione immobiliare” e di “Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione – Sezione merceologica”, saranno disposte le revoche dei relativi riconoscimenti mediante atto del Dirigente del Settore territorialmente competente;

Ritenuto, opportuno, prevedere per i corsi in pubblicizzazione, per i corsi che hanno già concluso la pubblicizzazione e per i corsi avviati in aula prima della data di adozione del presente decreto la loro conclusione secondo la normativa vigente al tempo dell'avvio dei corsi stessi;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni sopra indicate, i percorsi di formazione denominati “Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione – Sezione immobiliare e con mandato a titolo oneroso” e di “Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione – Sezione merceologica e servizi vari” di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 24/30/CR06/C17-C11 del 22 febbraio 2024 avente ad oggetto “Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione” e le relative scheda descrittiva da inserire nel Repertorio regionale delle formazione regolamentata, allegato A e B parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di revocare i percorsi di di “Formazione obbligatoria per agente d'affari in mediazione – Sezione immobiliare” e di “Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione – Sezione merceologica”

approvati rispettivamente con Decreto Dirigenziale 01 aprile 2020, n. 4794 e con Decreto Dirigenziale 02 settembre 2005, n. 4768;

3. di rinviare ai dirigenti territorialmente competenti l'adozione degli atti relativamente ai riconoscimenti rilasciati sulla base dei percorsi di cui al punto 2;

4. di provvedere, conseguentemente, ad aggiornare il Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata;

5. di prevedere per i corsi in pubblicizzazione, per i corsi che hanno già concluso la pubblicizzazione e per i corsi avviati in aula prima della data di adozione del presente decreto la loro conclusione secondo la normativa vigente al tempo dell'avvio dei corsi stessi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

*A Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione - Sezione immobiliare e con mandato a titolo oneroso
05f17afc702792f19b69e2d50aeae9a4625e6c9a5790021c5ab3382ba4a1932*

*B Formazione Obbligatoria per agente d'affari in mediazione - Sezione merceologica e servizi vari
b1ed5a2cde5730a57e267a005aa4c30a46ca5d1f7091e781f4038fb000865dfe*



FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE - SEZIONE IMMOBILIARE e CON MANDATO A TITOLO ONEROSO

Settore ISFOL: 24 - DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

SubSettore ISFOL: 2402 - Agenti, rappresentanti

Codice Profilo: 2402116

Descrizione

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore dell'intermediazione commerciale.

Tipologia: Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO

Codice ISFOL (comparto)

2402 - Agenti, rappresentanti

Riferimenti normativi

Legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Legge 5 marzo 2001 n. 57;

D.M. 21 febbraio 1990, n. 300;

D.M. 21 dicembre 1990, n. 452;

D.M. 7 ottobre 1993, n. 589;

D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59;

DM 26 ottobre 2011;

Legge 3 maggio 2019 n. 37;

Accordo in Conferenza delle Regioni n. 24/30/CR06/C17-C11 del 22 febbraio 2024.

Unità Formative Standard

	denominazione	contenuti	durata	modalità di validazione
1	Gestire le informazioni sui beni in vendita	<ul style="list-style-type: none"> - Nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore - Elementi di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato - Elementi di diritto privato: diritti civili e diritti reali - Elementi di diritto commerciale - Nozioni di diritto tributario - Gamma di prodotti/servizi in vendita - Tecniche di definizione prezzi-pricing - Tecniche di lettura dell'andamento domanda beni e 	70	prova scritta

		servizi - Applicare codici comportamentali, deontologici e di autodisciplina - Applicare tecniche di ricerca di beni/servizi da vendere - Applicare tecniche di analisi di dati di mercato - Applicare tecniche di benchmarking - Applicare criteri di valutazione e definizione prezzi - Applicare criteri di scelta di beni/servizi		
2	Realizzare le relazioni negoziali con i potenziali venditori/compratori	- Principi di customer care - Tecniche di negoziazione - Tecniche di comunicazione (verbale e non verbale) - Concetti e tecniche di ascolto attivo - Elementi di marketing - Contratto di incarico e/o mandato di vendita/acquisto/locazione - Tecniche di pianificazione delle attività - Canali di comunicazione e promozione - Tecniche promozionali - Normativa privacy e antiriciclaggio - Applicare tecniche di interazione col cliente - Applicare tecniche di ascolto attivo - Applicare tecniche di negoziazione - Applicare tecniche di comunicazione efficace - Applicare tecniche di segmentazione della clientela - Applicare tecniche di valutazione dei bisogni del cliente - Applicare modalità di pianificazione contatti commerciali - Applicare tecniche di valutazione delle attività di comunicazione e promozione - Utilizzare la modulistica contrattuale - Applicare tecniche di redazione di contratti preliminari - Applicare tecniche di valutazione di offerte	36	prova scritta
3	Gestire la trattativa per la compravendita/locazione di beni immobili	- Nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari e il catasto - Nozioni su concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia - Elementi di normativa condominiale	44	prova scritta

		<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di urbanistica - Documentazione per la compravendita - Caratteristiche dei finanziamenti e delle agevolazioni per l'acquisto di immobili e aziende - Nozioni su Credito fondiario ed edilizio - Applicare Procedure di compravendita - Attuazione di analisi, accertamenti e stime di beni immobili - Realizzazione di azioni di Marketing immobiliare - Applicare le procedure previste per la riscossione della commissione pattuita - Comprendere ed interpretare la documentazione urbanistica e fiscale sugli immobili (concessioni, licenze, adempimenti fiscali, ecc.) 		
--	--	--	--	--

Totale durata: 150

Criteri di selezione

Test attitudinale e colloquio

I requisiti di ammissione al corso di formazione sono:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado
- Diploma professionale di Istruzione e formazione professionale corrispondente al 4° livello

EQF

- Titoli quinquennali del vecchio ordinamento degli istituti professionali
- Compimento del 18esimo anno di età

Note

I corsi di formazione preparatori per la qualifica di Agente di affari in mediazione sono erogati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale.

Il 50% del monte ore teorico (ossia 75 ore) può essere erogato in modalità FAD (Formazione A Distanza) conformemente all'Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021 "Linee Guida sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome". Di tali 75 ore almeno 60 devono essere svolte in modalità sincrona e al massimo 15 ore in modalità asincrona.

L'obbligo di frequenza del corso di formazione è fissato nella misura dell'80% del monte ore totale.

A conclusione del corso viene rilasciato, a cura del soggetto formatore, un attestato di frequenza.

L'iscrizione nel ruolo degli Agenti di affari in mediazione si ottiene previo esame di idoneità tenuto dalla CCIA.



FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE - SEZIONE MERCEOLOGICA e SERVIZI VARI

Settore ISFOL: 24 - DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

SubSettore ISFOL: 2402 - Agenti, rappresentanti

Codice Profilo: 2402117

Descrizione

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore dell'intermediazione commerciale.

Tipologia: Dovuti per Legge - AGGIORNAMENTO

Codice ISFOL (comparto)

2402 - Agenti, rappresentanti

Riferimenti normativi

Legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Legge 5 marzo 2001, n. 57;

D.M. 21 febbraio 1990, n. 300;

D.M. 21 dicembre 1990, n. 452;

D.M. 7 ottobre 1993, n. 589;

Accordo in Conferenza delle Regioni n. 24/30/CR06/C17-C11 del 22 febbraio 2024

Unità Formative Standard

	denominazione	contenuti	durata	modalità di validazione
1	Gestire le informazioni sui beni in vendita	<ul style="list-style-type: none"> - Nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore - Elementi di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato - Elementi di diritto privato: diritti civili e diritti reali - Elementi di diritto commerciale - Nozioni di diritto tributario - Gamma di prodotti/servizi in vendita - Tecniche di definizione prezzi-pricing - Tecniche di lettura dell'andamento domanda beni e servizi - Applicare codici comportamentali, deontologici e di autodisciplina - Applicare tecniche di ricerca di beni/servizi da vendere - Applicare tecniche di analisi di 	80	prova scritta

		<p>dati di mercato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche di benchmarking - Applicare criteri di valutazione e definizione prezzi - Applicare criteri di scelta di beni/servizi 		
2	Realizzare le relazioni negoziali con i potenziali venditori/compratori	<ul style="list-style-type: none"> - Principi di customer care - Tecniche di negoziazione - Tecniche di comunicazione (verbale e non verbale) - Concetti e tecniche di ascolto attivo - Elementi di marketing - Contratto di incarico e/o mandato di vendita/acquisto/locazione - Tecniche di pianificazione delle attività - Canali di comunicazione e promozione - Tecniche promozionali - Normativa privacy e antiriciclaggio - Applicare tecniche di interazione col cliente - Applicare tecniche di ascolto attivo - Applicare tecniche di negoziazione - Applicare tecniche di comunicazione efficace - Applicare tecniche di segmentazione della clientela - Applicare tecniche di valutazione dei bisogni del cliente - Applicare modalità di pianificazione contatti commerciali - Applicare tecniche di valutazione delle attività di comunicazione e promozione - Utilizzare la modulistica contrattuale - Applicare tecniche di redazione di contratti preliminari - Applicare tecniche di valutazione di offerte 	35	prova scritta
3	Gestire la trattativa per la compravendita di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Nozioni di merceologia - Nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle merci per le quali si chiede l'iscrizione - Conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci - Nozioni su arbitrato e accordi interassociativi - Concordati tra i rappresentanti delle categorie interessate alla 	35	prova scritta

		produzione, commercio e utilizzazione di prodotti - Interpretare bisogni ed esigenze delle parti coinvolte nella trattativa - Formulare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze delle parti coinvolte nella trattativa		
--	--	--	--	--

Totale durata: 150

Criteri di selezione

Test attitudinale e colloquio.

I requisiti di ammissione al corso di formazione sono:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado
- Diploma professionale di Istruzione e formazione professionale corrispondente al 4° livello

EQF

- Titoli quinquennali del vecchio ordinamento degli istituti professionali
- Compimento del 18esimo anno di età

Note

I corsi di formazione preparatori per la qualifica di Agente di affari in mediazione sono erogati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale.

Il 50% del monte ore teorico (ossia 75 ore) può essere erogato in modalità FAD (Formazione A Distanza) conformemente all'Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021 "Linee Guida sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome". Di tali 75 ore almeno 60 devono essere svolte in modalità sincrona e al massimo 15 ore in modalità asincrona.

L'obbligo di frequenza del corso di formazione è fissato nella misura dell'80% del monte ore totale.

A conclusione del corso viene rilasciato, a cura del soggetto formatore, un attestato di frequenza.

L'iscrizione nel ruolo degli Agenti di affari in mediazione si ottiene previo esame di idoneità tenuto dalla CCIAA



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

SETTORE SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE: INFRASTRUTTURE
DIGITALI E AZIONI DI SISTEMA

Responsabile di settore Roberto PAGNI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8590 del 02-05-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10448 - Data adozione: 16/05/2024

Oggetto: Elenco regionale degli Esperti di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze - Aggiornamento dell'Elenco (D.G.R. n. 988/2019 e ss.mm.ii - DD n. 7747 del 22/04/2022)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD011581

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002 n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione della citata Legge Regionale 32/2002, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera della Giunta regionale del 29 luglio 2019, n. 988 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii. ed in particolare l'allegato A, che al paragrafo D.2.3.1 stabilisce che l'amministrazione regionale provvede, tramite decreto del Dirigente del Settore competente, alla gestione e all'aggiornamento dell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze (EVAC), specificando i requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione nel suddetto Elenco e le finalità e le condizioni di permanenza nell'Elenco regionale;

Considerato che per l'inserimento nell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze (EVAC) è necessario possedere i titoli, un'esperienza lavorativa e una formazione specifica, come previsto dal punto D.2.3.1.a dell'Allegato A alla DGR n. 988/2019 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 7747 del 22/04/2022 avente ad oggetto "DGR n. 988/19 e ss.mm.ii. Paragrafo D.2.3.1 - Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC). Approvazione dell'Avviso pubblico regionale per l'iscrizione e la permanenza nell' "Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC)" di cui all'art. 66 decies, comma 7 del Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii." che disciplina i requisiti per la permanenza e l'iscrizione all'interno dell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze (EVAC);

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 6365 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze – Aggiornamento dell' Elenco (D.G.R. n. 988/2019 e ss.mm.ii – DD n. 7747 del 22/04/2022)" con il quale il Settore regionale competente ha provveduto da ultimo all'aggiornamento dell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze (EVAC) a seguito delle domande pervenute;

Preso atto che sono pervenute al Settore "Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema" nuove domande d'inserimento nell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze (EVAC), agli atti d'ufficio, come da Allegato "A" parte integrante e sostanziale al presente atto, risultate idonee, a seguito di istruttoria, in conformità a quanto disposto dal requisito di cui all' art. 3 del Decreto Dirigenziale n.7747 del 22/04/2022 sopra citato;

Ritenuto di aggiornare, conseguentemente, l'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze (EVAC), Allegato "B" parte integrante e sostanziale al presente atto, che integra e sostituisce il precedente approvato con Decreto Dirigenziale n. 6365 del 26/03/2024;

Ricordato inoltre che l'esperto iscritto nell'Elenco EVAC è tenuto a comunicare tramite PEC o APACI eventuali variazioni dei recapiti quali indirizzi, numeri telefonici, posta elettronica ordinaria, PEC, registrazione APACI, e che il Settore regionale non è responsabile del mancato ricevimento di comunicazioni inviate a recapiti non aggiornati da parte dell'Esperto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Dirigenziale N. 7747 del 22/04/2022 sopra citato;

DECRETA

1. di inserire nell' "Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze" (EVAC)" i candidati che hanno presentato le nuove domande di candidatura e che, a seguito dell'istruttoria, agli atti d'ufficio, sono risultati idonei per l'inserimento nel citato Elenco, come risulta nell'Allegato "A" del presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di aggiornare l' "Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze (EVAC)", come risulta nell'Allegato "B" del presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che integra e sostituisce il precedente Elenco approvato con Decreto Dirigenziale n. 6365 del 26/03/2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente per legge nei relativi termini.

Il Dirigente

Allegati n. 2

- A Domande di iscrizione ammissibili*
a88a933721b94204f93b43b8d50b9cc9ccf71eebf9363ba11901ae69aee604b9
- B Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze - aggiornato*
5a158ae4f2511131a8721a960cab6821ce5d436c2fa900f98ac7b0953ab09c3d

Allegato B)

ELENCO REGIONALE DEGLI ESPERTI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – aggiornato		
N° d'ordine	Cognome	Nome
1	ABATANGELO	FRANCESCA
2	ABBATE	SIMONE
3	ACCONCI	AGNESE
4	ACQUAVIVA	GIUSI
5	ADAMO	ANTONETTA
6	AGERONI	MORENO
7	AGNELLI	SIMONA
8	AGNOLUCCI	STEFANO
9	AGOSTINI	BARBARA
10	ALAZZI	MARZIA
11	AIUDI	ELISABETTA
12	ALBANO	MARIA
13	ALBEGGIANI	ALESSIO
14	ALBERTI	FEDERICO
15	ALBERTI	GIUSEPPE
16	ALDINUCCI	RICCARDO
17	ALFAIOLI	ALESSANDRO
18	ALIGHIERI	DONATELLA
19	ALLORI	DONATELLA
20	ALTAMURA	VALENTINA
21	AMADEI	ELENA
22	AMARI	FEDERICO
23	AMATO	ANTONELLA
24	AMBROGIO	PAOLO
25	AMBROSINO	GRAZIA
26	AMERINI	AMBRA
27	AMIDEI	ALESSANDRO
28	AMO LOBERA	VIRGINIA
29	AMODEI	EMANUELE
30	AMORELLI	CRISTIAN
31	ANCIAUX	PATRICIA ALICE GERMAINE
32	ANDREI	VIRNA
33	ANDREINI	CATERINA
34	ANGELI	GIULIANO
35	ANGELONI	MANOLA
36	ANSELMI	MARINA
37	ANTRO	VALENTINA
38	AQUILINI	SILVIA
39	ARCANGELI	STEFANO
40	ARFAIOLI	SILVIA
41	ARGENTIERI	ALESSIA
42	ARMANINI	ESTER
43	ATZENI	MARIA CRISTINA
44	AUTHOM	FRANCOISE
45	AVANZONI	SONIA
46	AVERSA	ALESSANDRO
47	BACCI	GIOVANNA
48	BACCICHET	ELISA
49	BACCIOLI	FILIPPO
50	BAGGIANI	DENISE
51	BAGGIANI	DANIELE
52	BAISTROCCHI	ELENA
53	BALDACCI	VALENTINA
54	BALDACCI	MELANIA
55	BALDACCI	RICCARDO
56	BALDELLI	ELENA
57	BALDI	ANNALISA
58	BALDI	LAURA
59	BALESTRI	VALENTINA
60	BALLERI	VALENTINA
61	BALLONI	ILARIA
62	BANDINI	ANNA
63	BANDINI	ALESSIA
64	BANI	ROBERTA
65	BARACCHINI	PAOLO
66	BARBAFIERA	FRANCESCO
67	BARBARANI	BARBARA
68	BARBERA	FRANCESCO

Allegato B)

69	BARBIERI	MARCO
70	BARBUTO	ELEONORA
71	BARDAZZI	CRISTINA
72	BARDAZZI	LAURA
73	BARDELLI	ELISA
74	BARDI	MASSIMILIANO
75	BARGAGLI	SANDRA
76	BARGELLINI	SIMONA
77	BARGHETTI	MARICA
78	BARGHI	VALENTINA
79	BARONCELLI	FRANCESCA
80	BARSANTI	ILJA
81	BARSI	SILVIA
82	BARSOTTI	LUCIA
83	BARTALETTI	ISABELLA
84	BARTOLI	ALESSANDRO
85	BARTOLI	ANNA MARIA
86	BARTOLINI	DANIELA
87	BARTOLINI	LUCIANO
88	BARTOLINI	SILVIA
89	BASILICO	TERESA
90	BASSAREO	VIRGINIA
91	BASSI	GUIDO
92	BASTONE	MARIA FILOMENA
93	BATTISTI	DEBORA
94	BAZZANI	FRANCESCA
95	BAZZUCCHI	MARTA
96	BECAZZINI	ANNA MARIA
97	BECCI	STEFANO
98	BECUZZI	SARA
99	BEDINI	MARINA
100	BELCARI	ISABELLA
101	BELLACCINI	SIMONA
102	BELLE'	NADIA
103	BELLI	PAOLO
104	BELLI	MATTEO
105	BELLONI	GIANCARLO
106	BELLUCCI	ANDREA
107	BENASSI	CECILIA
108	BENEDETTI	MARTINA
109	BENNATI	LORENA
110	BENVENUTI	LUCIA
111	BENVENUTI	SILVIA
112	BERLINCIONI	ELISABETTA
113	BERNABEI	RAFFAELLA
114	BERNARDI	MARGHERITA
115	BERNESCHI	MORENA
116	BERNINI	SABRINA
117	BERRETTI	MARIA CHIARA
118	BERTILACCHI	GIANNA
119	BERTINI	VALENTINA
120	BERTOLACCI	SABRINA
121	BERTOLINI	FEDERICO
122	BERTOLOTTO	ANGELA
123	BERTONCINI	MICHELA
124	BERTONELLI	ALESSANDRO
125	BERTUCELLI	ELISABETTA
126	BERTUCCI	LIA
127	BETTINETTI	DANIELE
128	BETTINI	BEATRICE
129	BIAGIOLI	GIUSEPPE
130	BIAGIOTTI	SONIA
131	BIANCHI	MARCELLA
132	BIANCHI	MARIA PIA
133	BIANCHI	PATRIZIA
134	BIANCHI	ALESSIA
135	BIANCHI	LORENZO
136	BIANCHINI	FRANCESCA
137	BIANCHINI	MARCO
138	BIANCHINI	MARCO
139	BIANCHINI	CLAUDIA
140	BIANCULLI	VINCENZO

Allegato B)

141	BIGAZZI	BARBARA
142	BIGAZZI	ANDREA
143	BIGICCHI	LUCA
144	BIGLIAZZI	ILARIA
145	BILLERO	SIMONETTA
146	BILLI	MARCO
147	BINAZZI	BENEDETTA
148	BIONDI	SERENA
149	BIONDI	RENATO
150	BIONDINI	ANNA
151	BISORI	GIORGIANA
152	BITOSSI	SAVERIO
153	BOCCARDI	PAOLA
154	BOGI	SIMONE
155	BOLANO	DANIELA
156	BONAIUTI	GIOVANNI
157	BONCOMPAGNI	LORENZA
158	BONELLI	CAMILLA
159	BONGI	MICHELA
160	BONGIORNI	STEFANIA
161	BONI	ELENA
162	BONI	ALESSANDRO
163	BONNI	SARA
164	BONOMELLI	ROMINA
165	BORGHI	PAOLO
166	BORGHINI	SIMONA
167	BORSELLI	SIMONE
168	BORSI	AUGUSTO
169	BOSCHI	VALENTINA
170	BOSI	ANNA PAOLA
171	BOSIO	SILVIA
172	BOTTA	FLORIANA
173	BOTTAI	BENEDETTA
174	BOTTEGHI	MARINA
175	BOTTELLI	DILETTA
176	BOTTIGLIERI	GIOVANNI
177	BRACCINI	FABRIZIO
178	BRANCOLI	CRISTINA
179	BRANDI	MARIA GRAZIA
180	BRASCHI	ANDREA
181	BRAZZINI	MARTINA
182	BRECCIONE MATTUCCI	CARMELITA
183	BRESCI	MONICA
184	BRETTONI	ELENA
185	BRIAMONTE	ROSA
186	BRIGIOLINI	ELISA
187	BROGI	MONICA
188	BROGI	MIRKO
189	BRONDI	CARLOTTA
190	BRUGNOLA	MARCO
191	BRUNELLI	MANUELA
192	BRUSCAGLIONI	LIVIA
193	BRUSCHI	PAOLO
194	BRUSCHI	SABRINA
195	BUCALOSSI	MIRIANA
196	BUCCIARDINI	TIZIANO
197	BUCEFARI	ELENA
198	BUGATTI	VIVIANA
199	BUGLIONI	CHIARA
200	BURACCHI	GIOVANNA
201	BURCHIETTI	ELISA
202	BURICHETTI	CARLO
203	BUSELLI	ILARIA
204	BUZZI	PAOLO
205	CAGNACCI	LISA
206	CAI	ELEONORA
207	CALABRÒ	ESTER
208	CALAMIDA	GIORGIA MARIA TERESA
209	CALELLA	CRISTINA
210	CAMORRI	TIZIANA
211	CAMPIGLI	SERENA
212	CAMPORI	CHIARA

Allegato B)

213	CANACCINI	LISA
214	CANEPONI	VALERIA
215	CANGIOLI	BENEDETTA
216	CANONICI	ALESSANDRO
217	CANTINI	FABIO
218	CANTINI	STEFANIA
219	CAPECCHI	GLORIA
220	CAPILUPPI	LUCA
221	CAPITONI	SABRINA
222	CAPORALI	PAOLA
223	CAPPELLI	SIMONE
224	CAPPELLI	PAOLA
225	CAPPELLI	VANESSA
226	CAPPELLI	SARA
227	CAPPERUCCI	SONIA
228	CAPRIO	CRISTINA
229	CAPUANO	MARGHERITA
230	CARAMELLI	MATTHIEU
231	CARAVIELLO	CINZIA
232	CARBONE	LUCIANA
233	CARBONI	MANUELA
234	CARFAGNO	GRAZIA
235	CARIULO	ALESSANDRO
236	CARLI	DAMIANO
237	CARNEVALETTI	CHIARA
238	CAROSCIOLI	GIORGIA
239	CARPIGIANI	MASSIMO
240	CARRARI	IVO
241	CARTAGENOVA	CHIARA
242	CARTOCCI	GIULIA
243	CASAGRANDE	LUIGI
244	CASAROSA	LUCIA
245	CASINI	JONATA
246	CASINI	MARIA PIA
247	CASINI	SIMONE
248	CASSETTAI	TATIANA
249	CASSONE	MONICA
250	CASTALDI	LUCIA
251	CASTELLARI	ELENIA
252	CASTIELLO	DOMENICO
253	CASTILLO	GUADALUPE MAGALY
254	CATACCHINI	MATTEO
255	CATALDO	PIETRO ANTONIO
256	CATAVERO	CAROLINA
257	CAUCI	CAMILLA
258	CAVALLINI	CONSUELO
259	CAVANNA	DANILA
260	CAVATORTA	ROBERTA
261	CAVICCHIOLI	PAOLO
262	CECCHERINI	RICCARDO
263	CECCHERINI	GIAN PIERO
264	CECCHETTI	FEDERICA
265	CECCHI	MARTINA
266	CECCHI	STEFANIA
267	CECCHI	MIRKO
268	CECCHINI	MONICA
269	CENTONZE	MARIA
270	CENTURRINO	FLAVIA
271	CERBUCCI	GIUSEPPE
272	CERRINA FERONI	SIMONE
273	CESARETTI	VALENTINA
274	CESOLINI	GABRIELE
275	CEZZA	LUCIANA
276	CHIARI	IRENE
277	CHIESA	ALESSANDRO
278	CHIMINELLO	LUISA
279	CHIOCCHINI	LUCIA
280	CHIRIVI'	GIAMPAOLO
281	CHIRU	ELENA DANIELA
282	CIACCI	GIORGIO
283	CIAFFONE	ANNA
284	CIAFRE'	MARINA

Allegato B)

285	CIAMPALINI	FRANCESCA
286	CIAMPELLI	ELEONORA
287	CIANTI	SARA
288	CIARELLI	GELSOMINA
289	CIARI	GIADA
290	CIARI	SABRINA
291	CICCARELLI	LUISA
292	CILINDRI	ROSALIA
293	CINALI	MARTINA
294	CINELLI	BIANCA
295	CINI	SIMONE
296	CIOCCOLANI	LEONARDO
297	CIOFI	JESSICA
298	CIOFI BAFFONI	SILVIA
299	CIOLI	MONICA
300	CIONI	VALENTINA
301	CITRINITI	GAIA
302	CIULLI	IRENE
303	CLAY	PATRICIA JANE
304	COCCO	ERICA
305	CODELUPPI	ENRICA
306	COLLI	FRANCESCA BEATRICE
307	COLLIGIANI	DANIELA
308	COLOMBI	ROBERTA
309	COLOMBINI	ELISABETTA
310	COLOMBINI	ELENA
311	COLOMBO	DANIELA
312	COLOMBO	GIULIANA
313	COLOMBO	IVANO FRANCO
314	COLOMBO	MARCO
315	COLOTTO	DANIELA
316	COLUCCI	ROMINA
317	COLZI	ANNA
318	COLZI	SARA
319	COMANDUCCI	ILARIA
320	COMPARINI	LAURA
321	CONACE	MARIANNA
322	CONSIGLI	COSTANZA
323	CONTI	TERESA
324	CONTI	SIMONA
325	CONTI	SAMANTA
326	CONTICELLI	VALENTINA
327	CONTINI	VALENTINA
328	CONVALLE	ANTONELLA
329	CORDONI	NICOLA
330	CORDURI	ANDREA
331	CORONA	FRANCO
332	CORRADINI	GIULIA
333	CORRADINI	ANDREA
334	CORRADO	ANTONIO
335	CORRIDORI	ALESSIO
336	CORSANI	SARAH
337	CORSI	FRANCESCA
338	CORSINI	ILARIA
339	CORSINI	GIOVANNA
340	CORSINI	MARIA PATRIZIA
341	CORTI	ENRICA
342	CORTI	FABIO PIETRO
343	CORTI	MAURA
344	CORTONICCHI	FRANCESCO
345	CORVINO	ANNAMARIA
346	COSTOLI	FRANCESCA
347	COTTA RAMUSINO	PATRIZIA
348	COVERI	DEBORAH
349	CRISONA'	GIOVANNI
350	CROCI	FABIO
351	CROCIANI	CHIARA
352	CUFFARI	TINA
353	CUPIDO	MICHELA
354	CURIONE	DIANA
355	CUSUMANO	ILARIA
356	CUTRUPÌ	VALENTINA

Allegato B)

357	D'AGOSTINO	DONATELLA
358	D'INVERNO	PASQUALE
359	D'AGOSTINO	ASSUNTA
360	D'ALESSIO	CARMINE
361	DA VALLE	LUCA
362	DA VELA	MARCO
363	DAL PIAZ	LUCILLA
364	DAL PORTO	FRANCESCA
365	DE ANDREIS	ALESSIA
366	DE BLASI	GIOVANNI
367	DE CONCILIIIS	LUCIA
368	DE FALCO	STEFANIA
369	DE MIGLIO	FEDERICA
370	DE POMPA	DEBORA
371	DE ROSA	ALESSANDRO
372	DE ROSA	MARIA
373	DE ROSA	RENATO
374	DECIA	SONIA
375	DEGL' INNOCENTI	BIANCA
376	DEGLI INNOCENTI	ALESSANDRO
377	DEIDDA	DEBORA
378	DEL BALIO	MICHELA
379	DEL BIANCO	EMILIO
380	DEL BUONO	UMBERTO
381	DEL CARLO	RICCARDO
382	DEL GAUDIO	ANGELA DOLORES PIA
383	DEL GRANDE	MIRKO
384	DEL LUNGO	CLAUDIA
385	DEL SANTO	SARA
386	DEL VECCHIO	NICOLA
387	DEL VIGNA	LUISELLA
388	DELLA CHIESA	ELIA CELESTINA
389	DELLA SANTA	SILVIA
390	DELLABELLA	CRISTINA
391	DI CRESCENZIO	SARA
392	DI FONZO	GERARDO
393	DI LEO	FRANCESCA
394	DI MARIA	FRANCESCO
395	DI NARDO	GIOVANNA
396	DI PIETROGIACOMO	LUCIA
397	DIERNA MASTROGIOVANNI	FRANCESCA
398	DILILLO	ANDREA
399	DINI	LAURA
400	DIURNO	CARMINE
401	DOCCINI	SAVERIO
402	DOLCI	ELENA
403	DONA'	GIUSEPPE
404	DONATI	MARINA
405	DONATINI	ELISA
406	DONDOLINI	ANTONIO
407	DONGARRA'	SILVIA
408	DONINI	PAOLA
409	DREONI	BARBARA
410	ELMETTI	VALENTINA
411	EMILIO	SABRINA MANUELA
412	ERCOLINI	LINA
413	ERMANNI	STEFANIA
414	ESPOSITO	SALVATORE
415	FABBRI	BIANCANGELA
416	FABBRI	GIAMPIERO
417	FABBRI	MASSIMO
418	FABBRONI	MARTA
419	FABRIZIO	FABIO
420	FAGGI	ROBERTA
421	FAGIOLI	ALESSIA
422	FAGIOLINI	IRENE
423	FALCIANI	NADIA
424	FALINI	ENRICO
425	FALORNI	MANOLA
426	FALSINI	ANGIOLO
427	FANFANI	FLAVIANO
428	FANTI	EDI

Allegato B)

429	FASANO	IDA
430	FAUCEGLIA	VINCENZO
431	FAVALI	FABIO
432	FAVATA	MARCELLA VINCENZA
433	FAVILLI	CARLA
434	FAZZI	PAOLA
435	FEDERICI	MATTEO
436	FEDERICI	PAOLA
437	FERI	CLAUDIA
438	FERRARI	FRANCESCA
439	FERRARI	MARCO
440	FERRARI	SIMONA
441	FERRI	TANIA
442	FERRINI	ALBERTO
443	FERRUCCI	VALENTINA
444	FESTINESE	SUSANNA
445	FINESCHI	ANTONELLA
446	FIORE	MARILENA
447	FISTESMAIRE	PATRIZIA
448	FOCARDI	FRANCESCA
449	FONTANA	EUGENIA MARIA
450	FONTANA	SANDRA
451	FONTANINI	PIERA
452	FONTE	GIOVANNA
453	FOSSI	OLIVIA
454	FRAGALA'	VITTORIA
455	FRANCESCHI	EVA
456	FRANCESCONI	MARZIO
457	FRANCI	GIUDITTA
458	FRANCONI	OMAR
459	FRASCATI	CRISTINA DINA
460	FRATINI	RACHELE
461	FREGOLI	CINZIA
462	FRILLI	ELENA
463	FROSALI	SABRINA
464	FUSCO	MARIA CRISTINA
465	GABBRIELLI	DANIELE
466	GABBRIELLI	GABRIELLA
467	GALANTI	EMI
468	GALATI	VINCENZO
469	GALLI	MONICA
470	GALLI	STEFANIA
471	GALLO	FRANCESCO
472	GALLOTTA	ANTONIO
473	GAMBACCIANI	MARCO
474	GARAVELLI	PIERO
475	GARGANI	MARIA GUIDA
476	GARIBALDI	TIZIANA
477	GAZZARRI	GRAZIANO
478	GAZZARRINI	FABIO
479	GAZZONI	SILVIA
480	GELLI	PAOLO
481	GHERARDI	LEONORA
482	GHERI	CINZIA
483	GHEZZI	LETIZIA
484	GHIORI	MASSIMILIANO
485	GIACOMELLI	ELENA
486	GIACONA	CINZIA
487	GIACONI	NICOLA
488	GIAMMATTEI	ANDREA
489	GIAMPAOLI	GIACOMO
490	GIANARDI	LETIZIA
491	GIANI	VIRGINIA
492	GIANI	VALENTINA
493	GIANNACCINI	ELISA
494	GIANNETTA	LORETTA
495	GIANNINI	MARIALUISA
496	GIANNONI	LAURA
497	GIARROCCO	SILVIA SIMONA
498	GIOMBETTI	ELISABETTA
499	GIORDANI	CONSUELO
500	GIORDANI	LORENZO

Allegato B)

501	GIORDANO	MARIA CELESTE
502	GIORGI	CHIARA
503	GIORGI	SARA
504	GIORNI	STEFANO
505	GIOVACCHINI	ELISABETTA
506	GIOVANNELLI	FRANCESCA
507	GIOVANNELLI	MARCO
508	GIOVANNINI	DANIELA
509	GIOVANNONI	STEFANO
510	GISTRI	ALBERTO
511	GIUSEPPONI	CHIARA
512	GIUSTI	EMILIA
513	GIUSTI	PIER PAOLO
514	GIUSTI	STEFANO
515	GORACCI	SANDRA
516	GORI	NOELA
517	GORI	SIMONA
518	GORI	TERESA
519	GOSTINELLI	VALTER
520	GOTTARDO	FEDERICA
521	GOZZI	ISABELLA
522	GRADILONE	COSTANTINO
523	GRANCHI	MASSIMO
524	GRASSI	ROSSELLA
525	GRASSI	GERARDO
526	GRASSI	RAFFAELLA
527	GRECO	ELISA
528	GRECO	PAOLO
529	GRIDELLI	PAOLA MARIA FULVIA
530	GRIFONI	GUIDO GALILEO
531	GRILLI	SUSANNA
532	GRISPO	SONIA
533	GROSSI	ELISABETTA
534	GUASTINI	MARCO
535	GUAZZINI	SIMONA
536	GUAZZINI	FRANCESCA
537	GUERRAZZI	UBALDO
538	GUGLIELMO	VITTORIA
539	GUIDI	SONIA
540	GUIGLI	STEFANO
541	GURNARI	FLORINDA
542	HUERTA MORAN	MARIA DEL MAR
543	IANNACCONE	CINZIA
544	IANNIS	GIULIO
545	IANNOTTA	ROSA
546	IMBRENDA	NICOLA
547	IMPARATI	GIANCARLO
548	IMUNDO	SILVIA
549	INGELIDO	CATERINA
550	INNOCENTI	CLAUDIA
551	INNOCENTI	GIANNA LIA
552	ISU	RICCARDO
553	IZZO	STEFANIA
554	JARA ROMERO	RAQUEL
555	KANNISTO	MINNA MARIA
556	LA LETTA	FRANCESCA
557	LA MANTIA	DAVID
558	LACAGNINA	AGATA
559	LAMANNA	INCORONATA CRISTINA
560	LAMBARDI	MONICA
561	LAMBRUSCHINI	ELISABETTA
562	LAMBRUSCHINI	LEONARDO
563	LANCELLOTTI	PAOLA
564	LANDI	LAURA MARIA
565	LANDRISCINA	ROSSELLA
566	LANG	ALESSANDRA
567	LASTRUCCI	MATTEO
568	LASTRUCCI	MARINA
569	LAZZARESCHI	ALESSANDRA
570	LAZZAROTTI	MARIA GIOVANNA
571	LAZZERI	ANTONELLA
572	LAZZERI	GIUSEPPE

Allegato B)

573	LEMMI	PAMELA
574	LENCI	VERONICA
575	LENZI	FRANCESCA
576	LEONARDI	PAOLO
577	LEPORINI	ANTONELLA
578	LEPRI	ERICA
579	LEPRI	MARIA GRAZIA
580	LESSI	ERIKA
581	LEUCI	ANGELO
582	LEVEROTTI	GIOVANNA
583	LIBERATORI	ANNA
584	LIBERTELLA	ANNALISA
585	LINATI	ELISABETTA
586	LIPPI	JESSICA
587	LIRONI	IACOPO
588	LIUNI	ALESSANDRA
589	LOISI	KATIA
590	LOLO	MONICA
591	LOMBARDI	ANGELA
592	LOMONACO	GIUSEPPE FRANCESCO
593	LORENZONI	ANGELO
594	LORIERI	BARBARA
595	LORINI	GLORIA
596	LOTTINI	CLAUDIA
597	LOVARI	MICHELE
598	LUCARINI	SARA
599	LUCCHESI	ILARIA
600	LUCHETTI	VALENTINA
601	LUNARDI	VIVIANE
602	LUPO	CHIARA
603	LUZZI	GIULIO
604	MACCHIAROLA	ANTONELLA
605	MADIAI	MASSIMILIANO
606	MAFFEI	VERONICA
607	MAGGINI	CRISTIANO
608	MAGINI	MICHELE
609	MAGNANI	MARLENE
610	MAGOTTI	MARCELLA
611	MALACALZA	ANNA
612	MALARBY	SERENA
613	MALIZIA	NUNZIO
614	MALUCCHI	RAFFAELLA
615	MANCINI	LETIZIA
616	MANCINI	MIRIAM
617	MANCINI	SILVIA
618	MANCINI	ALESSANDRO
619	MANCO	ALESSIA
620	MANESCALCHI	DAISI
621	MANETTI	CINZIA
622	MANFREDI	CLARA LUISA
623	MANGANELLI	ROBERTA
624	MANGANI	SABRINA
625	MANGIERI	DOMENICA
626	MANIA	ROSAURA IVANA
627	MANNUCCI	ENRICO
628	MANNUCCI	MARCO
629	MANZUOLI	MARCO
630	MAORET	TIZIANA
631	MAPELLI	FABIANA CLELIA
632	MARANI	FLAVIA
633	MARCELLI	DEBORA
634	MARCHESI	SILVIA
635	MARCHESIELLO	MARGHERITA
636	MARCHETTI	ALESSANDRA
637	MARCHETTI	IRENE
638	MARCHI	RAFFAELA
639	MARCHI	SARA
640	MARCHISEPPE	ILARIA
641	MARCUCCI	RAFFAELLA
642	MARIANELLI	VERONICA
643	MARIANI	PATRIZIA
644	MARIGO	MARCO

Allegato B)

645	MARINARI	MONICA
646	MARINI	DEBORA
647	MARIOTTINI	VALENTINA
648	MARMUGI	ANTONELLA
649	MAROTTA	SIMONETTA
650	MARRACCINI	LAURA
651	MARRANI	CRISTINA
652	MARRATA	ALESSANDRA
653	MARRUCCI	ELEONORA
654	MARRUCCI	SONDRA
655	MARTELLINI	LUCILLA
656	MARTINI	ROBERTO
657	MARTINI	CHIARA
658	MARTINI	ANNA
659	MARZOLLA	SARA
660	MASETTI	GIOVANNA
661	MASI	BARBARA
662	MASINI	MARGHERITA VIOLANTE
663	MASTI	FERNANDO
664	MASTROCESARE	BRUNELLA
665	MATTEI	GIOVANNI
666	MATTEINI	LIBERA
667	MATTETTI	VALTER
668	MAURELLA	ROBERTO
669	MAZZETTI	ELISABETTA
670	MAZZITELLI	SARA
671	MAZZONI	MARINA
672	MEARINI	CLAUDIA
673	MECATTI	DAVIDE
674	MECCHERI	SIMONA
675	MEGALE	PIETRANTONIO
676	MEI	GIANCARLA
677	MENCACCI	MARCO
678	MENCI	ARIANNA
679	MENCUCCINI	ALBA
680	MENEGHINI	GIORDANO
681	MENGOZZI	CIPRIANA
682	MENICHETTI	FERNANDO
683	MEOLI	SILVIA
684	MEONI	MARTA
685	MERCURI	ROBERTA
686	MERLI	DAVID
687	MEUCCI	COSTANZA
688	MEUCCI	DONELLA
689	MICHELACCI	RACHELE
690	MICHELETTI	PAOLA
691	MICHELETTI	VERONICA
692	MICHELI	BARBARA
693	MICHELI	MICHELE
694	MICHELUCCI	MARCO
695	MILANI	CLARA
696	MILANI	STEFANIA
697	MILANO	NICOLETTA
698	MINACCI	CINZIA
699	MINETTI	GHERI
700	MINTRONE	ADELE
701	MINUTI	CINZIA
702	MIOLO	IRIS
703	MIRRI	SILVIA
704	MISITI	ANNA MARIA PIA
705	MODICA	ROSARIA GEMMA MARIA
706	MONACO	ANGELO
707	MONCINI	SIMONE
708	MONTANARELLA	MARIA
709	MONTEMURRO	NICOLA
710	MONTINI	LAURA
711	MORANDI	FEDERICA
712	MORANDI	FRANCESCA
713	MORANDI	CINZIA
714	MORBIDI	MARISA
715	MORELLI	FRANCESCA

Allegato B)

716	MORELLI	'NICCOLO'
717	MORELLI	ANGELA
718	MORETTI	GIULIA
719	MORETTI	SANDRA
720	MORETTI	SIMONA
721	MORETTI	PAOLO
722	MORGANTI	ELENA
723	MORI	ROSSELLA
724	MORI	ALESSIA
725	MORONI	FEDERICA
726	MORROCCHESI	ANTONELLA
727	MORUZZO	ROBERTA
728	MOSCHETTI	FRANCESCA
729	MOSCHINI	BENEDETTA FRANCA
730	MOSTARDI	FEDERICA
731	MOSTARDINI	ELENA
732	MUGNAINI	DEBORA
733	MUSETTI	LUCA
734	MUSSO	TIZIANA
735	NANNELLI	SERGIO
736	NANNI	LUCIA
737	NANNI	MARIKA
738	NANNINI	SAMANTA
739	NAPOLITANO	MELANIA
740	NAPPINI	SIMONE
741	NARDINI	MASSIMO
742	NEBBIAI	ROBERTO
743	NENCIONI	GIOVANNA
744	NERI	ARIANNA
745	NERI	CRISTINA
746	NERI	MARGHERITA
747	NERI	MONICA
748	NERI	NICOLETTA
749	NESI	GIANLUCA
750	NESI	MATILDE
751	NICCOLAI	ELENA
752	NICCOLINI	ILARIA
753	NICOLAIDES	NICOLAS
754	NIERI	CECILIA
755	NIGRO	GIUSEPPINA
756	NINCI	FABIO
757	NIOSI	LEONARDO
758	NISTICO'	ALESSANDRO
759	NOCENTINI	SARA
760	NOSSO	SABRINA
761	NOVELLI	MONICA
762	NUTI	NICOLA
763	OCCHIPINTI	MARIA LETIZIA
764	OLIVERI	PATRIZIA
765	OLVIERI	CAMILLA
766	OMODEO	MARIA
767	ONGARO	SARA
768	ORLANDI	KATIA
769	ORLANDI	FRANCESCA
770	ORLANDI	STEFANO
771	ORLANDO	GABRIELLA
772	ORSETTI	VALERIO
773	PACCHIEROTTI	FRANCESCO
774	PACCHINI	MONICA
775	PACHETTI	MASSIMILIANO
776	PACINI	DUCCIO
777	PACINI	STEFANO
778	PAFFETTI	MARZIA
779	PAGAN	ANDREA
780	PAGANINI	FRANCESCA
781	PAGLIAI	ELENA
782	PAGNI	CINZIA
783	PALAGI	GABRIELLO
784	PALAGINI	ELISA
785	PALAMIDESSI	MARTA
786	PALATRESI	SEDALIA
787	PALAZZO	ERIKA

Allegato B)

788	PALCHETTI	LAURA
789	PALLA	GRAZIELLA
790	PALLOTTA	MARIA TIZIANA
791	PAMPALONI	STEFANIA
792	PAMPANA	ORNELLA
793	PANATTONI	SARA
794	PANDOLFI	SANDRA
795	PANELLI	CHIARA
796	PANICHI	FRANCESCA
797	PANICUCCI	ALESSANDRA
798	PANNOCCHIA	IOLETTA
799	PAOLI	CLAUDIO
800	PAOLINI	ANDREA
801	PAPI	ROBERTA
802	PAPPALARDO	SABRINA
803	PAPPALARDO	DARIO
804	PARADISI	PAOLA
805	PARIGI	LUCA
806	PAROLISI	SABATO
807	PARRETTI	CHIARA
808	PARRINO	SAVERIO MAURIZIO
809	PASSIGNI	VALENTINA
810	PASTORELLI	ANNA
811	PASTORINO	SUSANNA
812	PATERNOSTRO	SALVATORE
813	PAZZAGLI	PAOLA
814	PECCHENEDA	MARIA TERESA
815	PECCHIOLI	SIMONA
816	PELLEGRINELLI	ANDREA
817	PELLEGRINESCHI	MATILDE
818	PELLEGRINI	LUISA
819	PERO	MARIA GIOVANNA
820	PERONE	ELEONORA
821	PERONE	ORSOLA
822	PESCAGLINI	SILVIA
823	PESCINI	VALERIA
824	PESCILLESSE	ALESSANDRA
825	PESETTI	ANDREA
826	PETRENI	GIULIA
827	PETRI	CRISTINA
828	PETRI	RICO
829	PETRUCCI	PAOLA
830	PETTINATI	ROSSELLA
831	PETTORINI	MARIACRISTINA
832	PIAGENTINI	FRANCESCA
833	PIANCATELLI	IRENE
834	PIANDELAGHI	DANIELA
835	PIANETI	DONATELLA
836	PIANI	ELENA
837	PICCHI	ORIANA
838	PICCHI	CRISTIANA
839	PICCHI	SILVIA
840	PICCINI	FRANCESCA
841	PICCOLO	ADELE
842	PICCONCELLI	EMMA
843	PICHLER	UTE
844	PIERETTI	FRANCA
845	PIERI	ALESSANDRA
846	PIERI	BARBARA
847	PIERI	SIMONA
848	PIERONI	MARCO
849	PIETROLUNGO	ROBERTA
850	PIETROSANTI	ANGELA
851	PIGLIAPOCHI	CLAUDIA
852	PINI	ANDREA
853	PINI	MICHELA
854	PINI	CLAUDIA
855	PINO	LUIGI
856	PINZANI	SERENELLA
857	PIPPOLINI	MARCO
858	PIRAS	GIUSEPPINO
859	PIROTTA	PIERO

Allegato B)

860	PIROZZI	CAROLINA
861	PISANI	MICHELA
862	PISCITELLI	CARMEN
863	PISELLI	GABRIELE
864	PIZZUTI	FERDERICA
865	PODESTA'	GIORGIA
866	POGGI	DANILA
867	POGNI	PATRIZIA
868	POLI	DAVIDE PAOLO
869	POLI	ARIANNA
870	POLIDORI	GIULIA
871	POLINIA	MAURIZIO
872	POLVEROSI	PAOLO
873	POMPIZZI	ALESSANDRO
874	POMPIZZI	ALESSIO
875	POPONCINI	SILVIA
876	PORRETTI	ILARIA
877	PORTOLANI	EMANUELA
878	POSSENTI	ILARIA
879	POTENTI	ALESSANDRA
880	POTINI	CRISTINA
881	PRATESI	LUIGI
882	PRATESI	MARIA PAOLA
883	PRECI	TINKA
884	PREVITI	MARIA GRAZIA
885	PRIMAVERA	ANNALISA
886	PROFETI	ELENA
887	PROFETI	BARBARA
888	PROFETI	SILVIA
889	PROVENZA	ALFREDO
890	PROVENZANI	AUGUSTA
891	PROVVEDI	SILVIA
892	PUCCI	GAIA
893	PUCCINI	ORETTA
894	PUGGELLI	BEATRICE
895	PUGI	CRISTINA
896	PUGLIESE	PAOLA
897	PULIDORI	FRANCESCO
898	PULIDORI	IRENE
899	PUPPA	DAVIDE
900	QUILICI	MARIA TERESA
901	RAFFA	DOMENICO
902	RAIMONDO	GIANLUCA
903	RAMALLI	NADIA
904	RAMBERTI	MATTEO
905	RANDAZZO	KATIA GIUSEPPINA
906	RAPINI	ELENA
907	RASPANTI	FRANCESCA
908	RAUSSE	PAOLO
909	RAVEGNANI	ANNA
910	RAZZI	REALMO
911	REGOLI	FRANCESCA
912	RENZI	GIORGIO
913	RENZI	MONIA
914	RESTUCCIA	SILVANA
915	RICCI	ILENIA
916	RICCI	LORENZO
917	RICCI	MANRICO
918	RICCI	CLAUDIA
919	RIGHINI	CAMILLA
920	RIGONI	SIMONA
921	RIZZI	ROBERTA
922	ROCCHI	LAJRA
923	ROCCHI	MARLENE
924	ROCCHI	RAMONA
925	RODRIGUEZ	CARLO RENATO
926	RODRIGUEZ	MICAELA
927	ROGGI	ALICE
928	ROLLE	EMILIANO
929	ROMAGNOLI	SILVIA
930	ROMAGNOLI	RINALDO
931	ROMAGNOLI	SILVIA

Allegato B)

932	ROMAN	CARMEN ANGELA
933	ROMITI	DANIA
934	ROMOLINI	RICCARDO
935	ROSATI	ORNELLA
936	ROSATI	PAOLO
937	ROSI	RICCARDO
938	ROSSETTI	VINCENTE DANIEL
939	ROSSETTI	ARIEL MATIAS
940	ROSSETTI	NICOLAS ADRIAN
941	ROSSETTI	FERNANDO EZEQUIEL
942	ROSSI	ILENIA
943	ROSSI	PAOLA
944	ROSSI	MARIA GRAZIA
945	ROSSI	BEATRICE
946	ROTONDA	MARIO
947	RUGGIERI	ANTONIA
948	RUIZ ALMARALES	SUZEL
949	RUSSO	PATRIZIA
950	RUSTIONI	STEFANO
951	SABA	MARIA LINA
952	SABA	SONIA LINA
953	SABATINI	SERENA
954	SADOCCHI	CECILIA
955	SAFINA	ROSSELLA
956	SALERNO	FRANCESCO
957	SALIMBENI	OLIVIA
958	SALTINI	CLAUDIA
959	SALVATORE	ENRICO
960	SANDRI	FABRIZIO
961	SANDRI	VALENTINA
962	SANESI	EDITTA
963	SANI	ANTONELLA
964	SANNA	CRISTIANO
965	SANTARELLI	BARBARA
966	SANTILLO	LAURA
967	SARTORIO	CLAUDIO
968	SAVELLI	LEONARDO
969	SBANCHI	SERENA
970	SBARBATI	ISABELLA
971	SBRANA	ALESSANDRO
972	SCAMMACCA	ADRIANA
973	SCAPECCHI	ALESSANDRO
974	SCARDIGLI	ELISA
975	SCARIMBOLO	ANDREA
976	SCARIMBOLO	ANGELA
977	SCARPONI	MARIA RITA
978	SCHEPIS	VINCENZO
979	SCHETTINI	ELISA
980	SCIARRETTA	FABIO
981	SEBASTIANI	FEDERICO
982	SECCI	ANNA MARIA DONATELLA
983	SELIS	ANTONELLO
984	SENNATO	EMANUELA
985	SERAFIN	MAURIZIO
986	SERMATTEI	SILVIA
987	SERONI	ELENA
988	SERRA	MARIA ANTONIETTA
989	SGALAMBRO	LETIZIA
990	SGHERRI	ELENA
991	SGHERRI	ELISA
992	SGHERRI	RICCARDO
993	SGREVI	ELISA
994	SIGNORINI	BARBARA
995	SILVESTRI	ALESSIO
996	SIMON	MARGIT
997	SIMONCELLI	ANTONELLA
998	SIMONI	GIACOMO
999	SIMONI	GIOVANNI
1000	SIMONINI	GIORGIO
1001	SINICO	ANNA
1002	SODI	STELLA
1003	SOLA	BARBARA

Allegato B)

1004	SOLDI	MASSIMO
1005	SOLINAS	ROBERTA
1006	SORDI	SIMONA
1007	SOZZI	ELISABETTA
1008	SPANÒ	MARIA LIDIA
1009	SPERA	ALESSANDRA
1010	SPILLI	ROBERTA
1011	SPRUGNOLI	LUCIA
1012	SQUADRONE	VINCENZO
1013	SQUARCIALUPI	MARIA CRISTINA
1014	STABILE	SANDRA
1015	STANGHELLINI	EMANUELA
1016	STEFANINI	GIUSEPPE
1017	STOPPIONI	SANDRO
1018	STRAFELLA	PAMELA
1019	SUCCU	MARIAFLORA
1020	SURACI	FRANCESCA LAURA
1021	TACCINI	CLAUDIA
1022	TACCONI	LUIGI
1023	TADDEI	PAOLA
1024	TADDEI	CECILIA
1025	TAGLIAFERRI	FRANCESCA
1026	TAGLIASACCHI	ILARIA
1027	TALINI	MARTINA
1028	TAMMARO	LETIZIA
1029	TARABELLA	ILARIA
1030	TARANTINO	DANIELE
1031	TARANTOLA	GUIDO
1032	TARCHI	ENRICO
1033	TARCHIANI	VANESSA
1034	TARTAGLI	GEMMA
1035	TASSO	GIULIA
1036	TERENZI	DANIELE
1037	TERRITO	CLAUDIA
1038	TIBERI	ELISABETTA
1039	TINGHI PIAMPANI	MARIA GIULIANA
1040	TIZZI	LAURA
1041	TOMASI	CARMELA BEATRICE
1042	TOMMASI	ANDREA
1043	TOMMASONI	FRANCESCA
1044	TONDI	VALERIA
1045	TONINELLI	ANDREA
1046	TONIONI	ANNA
1047	TONTI	LINDA
1048	TONVERONACHI	SILVIA
1049	TORCHIA	CARMINE
1050	TORRACO	RAFFAELLO
1051	TORRIGIANI	CHIARA
1052	TOSTI	FRANCESCA
1053	TOZZI	BARBARA
1054	TRAMONTI	GIULIA
1055	TRAVAGLINI	PAOLA
1056	TRENTINI	FIGURELLA
1057	TRIARICO	CARLO
1058	TRIELLI	MIRCO
1059	TRINCHERA	GIUSEPPE
1060	TRIPPI	CHIARA
1061	TRISCARI	STEFANIA GIUSEPPINA
1062	TUCCIO	CAMILLA
1063	TURINI	CHIARA
1064	ULIVELLI	CLAUDIA
1065	ULIVI	ANDREA
1066	ULIVI	BRUNA
1067	ULIVIERI PAPUCCI	MARIA GIOVANNA
1068	URBANI	MONICA
1069	URGO	FRANCO
1070	UTZERI	IRENE
1071	VACANTE	LEONARDO
1072	VACCARO	GIUSI ALESSANDRA
1073	VACCHI	LAURA
1074	VALENTINI	VALENTINA

Allegato B)

1075	VALENTINI	GIULIA
1076	VALLARIO	GIUSEPPE NICOLA
1077	VALLE	MARIA CRISTINA
1078	VALLE VALLOMINI	ROBERTO
1079	VALORI	OMBRETTA
1080	VALORI	VALENTINA
1081	VANNI	CLAUDIA
1082	VANNINI	LISA
1083	VANNUCCI	SILVIA
1084	VANNUCCINI	ELENA
1085	VANNUCCINI	MARZIA
1086	VENTURI	MARTA
1087	VENTURI	ALESSANDRO
1088	VENTURINI	ALBERTO
1089	VENTURINI	ANNA
1090	VENUTI	CHIARA FRANCESCA
1091	VERNI	FRANCA
1092	VERO	CHIARA
1093	VIOLI	SABINA
1094	VISCOMI	LUISA
1095	VITALONI	MARCO
1096	VITI	MICHELE
1097	VITI	GIANLUCA
1098	VITTORI	VALERIO
1099	VITTOZZI	STEFANIA
1100	VIVI	FABIO
1101	VIVIANI	PIERO
1102	VIVOLI	ELISABETTA
1103	VOLK	PETER JOSEF
1104	VOLPE	GIOVANNA
1105	VOLPI	ALBINA
1106	VOLPI	RICCARDO
1107	VULCANO	STEFANIA
1108	ZAMPARELLI	STEFANIA
1109	ZANCHETTA	ELEONORA
1110	ZANIERI	CLAUDIA
1111	ZASSO	LAURA
1112	ZIMEI	ALESSANDRO
1113	ZONNO	LUIGI
1114	ZOPPI	ELENA



REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Direttore Albino CAPORALE

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 28 del 28-02-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10551 - Data adozione: 17/05/2024

Oggetto: Settore "Politiche di sostegno alle imprese" e Settore "Economia territoriale e progetti integrati" della Direzione Attività produttive - attribuzione incarichi dirigenziali ad interim ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD012063

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6887 del 28 aprile 2021, e successive modifiche e integrazioni, con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo della Direzione Attività produttive con decorrenza dal 24 maggio 2021, rinviando a successivo atto il conferimento degli incarichi di responsabile di settore secondo quanto disposto all’articolo 17, commi 1 e 1 bis, della medesima legge regionale;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 8660 del 21 maggio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Attività produttive, parimenti con decorrenza dal 24 maggio 2021 per la durata di tre anni;

Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. 16508 del 24 settembre 2021 di attribuzione dell’incarico di responsabilità del Settore “Turismo, commercio e servizi”, anch’esso afferente alla Direzione Attività produttive, con decorrenza dal 01/10/2021 per la durata di tre anni;

Dato atto che i medesimi decreti n. 8660/2021 e n. 116508/2021 stabiliscono il rinnovo automatico degli incarichi conferiti fino alla durata massima prevista dal succitato comma 1 dell’articolo 17 della L.R. n. 1/2009, ovvero fino a cinque anni, fatte salve le ipotesi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 18 della medesima legge regionale;

Preso atto che gli incarichi di responsabile di settore attribuiti con i succitati decreti n. 8660/2021 e n. 116508/2021 sono stati rinnovati con proprio decreto n.10081 del 13 maggio 2024;

Richiamata la nota del Direttore Generale prot. n. 540475 del 28/11/2023 recante “*Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compreso quelli ad interim, presso la Giunta regionale*”, in particolare quanto disposto al punto 4 in tema di rinnovabilità degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che con proprio decreto n. 20405 del 14 ottobre 2022 è stato attribuito ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.R. 1/2009 l’incarico di responsabilità ad interim del Settore “Economia territoriale e progetti integrati” alla responsabile del Settore “Infrastrutture Tecnologiche e Attività Produttive”, in via temporanea fino a successive determinazioni organizzative legate anche agli esiti delle procedure concorsuali previste nel Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 di cui alla DGR n. 389 dell’11/04/2022 e relativo decreto attuativo n. 9949 del 24/05/2022;

Dato atto che al momento attuale non sono concluse le procedure concorsuali previste nel Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 e successive modifiche;

Vista la nota del Direttore Generale sopra richiamata ed in particolare il punto 3.2 in tema di conferimento di incarichi ad interim;

Preso atto che l'attuale responsabile del Settore "Politiche di sostegno alle imprese" cesserà dal servizio per collocamento in quiescenza in data 31 maggio 2024 (ultimo giorno di servizio) e che tale Settore si renderà vacante dal 1 giugno 2024;

Dato atto della propria nota prot. 0253433 del 03 maggio 2024 con la quale si chiede alla responsabile del Settore "Turismo, commercio e servizi" ed alla responsabile del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" la disponibilità a ricoprire la posizione dirigenziale del Settore "Politiche di sostegno alle imprese" a titolo di incarico ad interim a far data dal 1 giugno 2024, stabilendo che la mancata risposta viene intesa come silenzio diniego;

Preso atto che nessuna delle due responsabili ha fornito risposta nel termine indicato esprimendo in tal modo il diniego alla copertura dell'incarico sopra specificato;

Ritenuto pertanto nelle more della conclusione della procedura di reclutamento dall'esterno di personale dirigenziale, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività, di attribuire temporaneamente ad interim al sottoscritto la responsabilità del Settore "Politiche di sostegno alle imprese", per la durata di 5 mesi eventualmente rinnovabili e salvo attivazione della procedura di interpello interno, come da allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto della propria nota prot. 0270934 del 14 maggio 2024 con la quale si chiede alla responsabile del Settore "Turismo, commercio e servizi" ed alla responsabile del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" la disponibilità a ricoprire la posizione dirigenziale del Settore "Economia territoriale e progetti integrati", nelle more della conclusione della procedura di reclutamento dall'esterno di personale dirigenziale, a titolo di incarico ad interim a far data dal 1 giugno 2024, stabilendo che la mancata risposta viene intesa come silenzio diniego;

Preso atto che solo la responsabile del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" ha fornito risposta positiva, nota prot. 0272427 del 15 maggio 2024, nel termine indicato esprimendo la volontà di ricoprire l'incarico sopra specificato;

Ritenuto pertanto nelle more della conclusione della procedura di reclutamento dall'esterno di personale dirigenziale, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività, di attribuire temporaneamente ad interim alla responsabile del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" la responsabilità del Settore "Economia territoriale e progetti integrati", per la durata di 7 mesi eventualmente rinnovabili e salvo attivazione della procedura di interpello interno, come da allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l'art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali;

Visto l'art. 48 del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni locali del 17.12.2020;

Ritenuto di confermare il trasferimento della competenza dei capitoli di bilancio, comprese le gestioni stralcio, già attribuiti all'attuale incaricata ad interim del Settore "Economia territoriale e progetti integrati";

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con le quali la dirigente interessata ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del

D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;

Visto il punto 1 del dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 585 del 4 maggio 2018 recante “Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) – Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR”;

Visto l'articolo 11 “Incarichi ad interim” del Contratto collettivo integrativo personale dirigente della regione Toscana triennio 2023-2025;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di attribuire, nelle more della conclusione della procedura di reclutamento dall'esterno di personale dirigenziale ed al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività, al sottoscritto la responsabilità ad interim del Settore “Politiche di sostegno alle imprese”, per la durata di 5 mesi eventualmente rinnovabili e salvo attivazione della procedura di interpello interno, di cui all' allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) di attribuire, nelle more della conclusione della procedura di reclutamento dall'esterno di personale dirigenziale ed al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività, alla responsabile del Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” la responsabilità ad interim del Settore “Economia territoriale e progetti integrati”, per la durata di 7 mesi eventualmente rinnovabili e salvo attivazione della procedura di interpello interno, di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 3) di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con le quali la dirigente interessata ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”.

Il Direttore

Allegati n. 1

A

allegato al decreto 38959

565bbe986117612f0a30d45c013a784d7222cfc19be8146735d67b5c56027971

Allegato al Decreto

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
01-06-2024**STRUTTURE MODIFICATE**

Denominazione: (05997) POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Tipologia: SETTORE COMPLESSO

Padre: (50123) ATTIVITA' PRODUTTIVE

Declaratoria: Programmazione, gestione, monitoraggio e controllo interventi di sostegno agli investimenti produttivi, all'internazionalizzazione, in ricerca industriale, sviluppo e innovazione, alla creazione e al consolidamento di impresa (giovanile e femminile) nei settori industria, artigianato, cooperazione extragricola e di comunità, commercio, turismo, servizi. Strumenti di ingegneria finanziaria. Interventi in aree di crisi industriale e a seguito di eventi eccezionali o emergenziali naturali ed economici. Legislazione in materia di artigianato, industria, attività produttive. Contenzioso e procedimenti concorsuali. Strumenti negoziali regionali e raccordo con strumenti nazionali di finanziamento. Gestione progetti europei.

Missione: (14) SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: (03) RICERCA E INNOVAZIONE

Attuale responsabile:

Attuale Incarico:

Data fine incarico:

Nuovo responsabile: (0014959) CAPORALE ALBINO

Nuovo Incarico: **RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO**

Nuova data fine incarico: **31-10-2024**

Denominazione: (06474) ECONOMIA TERRITORIALE E PROGETTI INTEGRATI

Tipologia: SETTORE

Padre: (50123) ATTIVITA' PRODUTTIVE

Declaratoria: Azioni di sistema per la promozione territoriale della competitività, lo sviluppo dell'ecosistema del trasferimento tecnologico e per i processi di digitalizzazione delle imprese. Piattaforma regionale Impresa 4.0/Cantieri 4.0.. Osservatori economici e strumenti di analytics per intelligenza economica e tecnologica. Progetti integrati territoriali e raccordo con la strategia regionale aree interne. Referente per la RIS3. Raccordo con IRPET. Gestione progetti europei e nazionali a base territoriale. Raccordo con sistema del trasferimento tecnologico nazionale.

Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: (02) SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: (0013692) BALDI SIMONETTA

Attuale data fine incarico:

Allegato al Decreto

Nuova data fine incarico: 31-12-2024

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO/INTERIM

REGIONE TOSCANA**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile****Settore Genio Civile Toscana Sud**

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA**Oggetto : Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea presso Loc. Preselle nel Comune di Scansano (GR), per uso agricolo****PRATICA SIDIT 1876/2024**

Il Sig. Chelli Luciano in qualità di legale rappresentante della Villa Preselle Società Agricola a.r.l., ha presentato in data 16/02/2024 (prot. reg. n°113896), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da pozzo per una per una quantità di acqua media pari a 0,24 l/s (mod. 0,0024) e massima pari a 2,5 l/s (mod. 0,025), per un fabbisogno medio annuo di m³ 7.695 per uso agricolo, presso Loc. Preselle nel Comune di Scansano (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale 19 del Foglio n°8.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

La conferenza istruttoria è fissata tramite per il giorno **03.07.2024** con ritrovo alle ore **10.00** presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57.

In caso di ammissione di domande concorrenti la conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla conferenza istruttoria può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttoria è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
(Ing. Renzo Ricciardi)

www.regione.toscana.it
PEC:regionetoscana@postacert.toscana.it
[C.F. - P.I.: 013860304](http://www.regione.toscana.it)

REGIONE TOSCANA**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile****Settore Genio Civile Toscana Sud**

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA**Oggetto : Domanda di rinnovo della concessione per derivazione acque pubbliche dalla Sorgente Saltatoi in località Molino di Spineto nel comune di Sarteano (SI).****PRATICA n° 1903-2024 Proc. 3111-2024 (Ex 21087)**

La Società Agricola Magini Società Semplice di Magini Luciano e Marco Codice fiscale: 01411330515 con sede legale a Cortona (AR), ha presentato in data 26/02/2024 con prot. n. 132728, la domanda per ottenere il rinnovo della concessione per il prelievo e l'utilizzo di acqua pubblica ad USO AGRICOLO dalla Sorgente Saltatoi in località Molino di Spineto nel comune di Sarteano, per una portata media pari a 2,50 l/sec per un volume annuo stimato in 78.840 metri cubi, per l'irrigazione terreni seminativi oltre all'uso zootecnico per abbeveraggio suini e pulizia stalle, come indicato nella relazione allegata all'istanza.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul B.U.R.T. ed all'albo pretorio del comune di Sarteano, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 22/05/2024.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, Ufficio Risorse Idriche in Piazzale Rosselli n. 23 e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Toscana Sud – Piazzale Rosselli 23 a Siena, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.T. mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 18/06/2024 con ritrovo alle ore 11:30 presso la Sede Aziendale della Società Agricola MAGINI in località Spineto a Sarteano. In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato. Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale.

**Il Dirigente
(Ing. Renzo Ricciardi)**

Settore Genio Civile Toscana Sud
Sede di Siena – Piazzale Rosselli, 23
Telefono 055 4387859
[Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

REGIONE TOSCANA**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile****Settore Genio Civile Toscana Sud**

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA**Oggetto : Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Santa Cesira nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo****PRATICA n°109067/2020**

Il Sig. Schiatti Riccardo Roberto legale rappresentante della Arteolio Soc. Agr. s.r.l., ha presentato in data 31/12/2021 (reg. prot. n°506615), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 1,04 l/s e massima pari a 5,95 l/s, per un fabbisogno medio annuo di m³ 32780 per uso agricolo nel Comune di Grosseto, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con mappale n°6 del foglio n°14.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

**Il Dirigente
(Ing. Renzo Ricciardi)**

www.regione.toscana.it
[PEC:regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)
C.F. - P.I.: 01386030488

REGIONE TOSCANA**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile****Settore Genio Civile Toscana Sud**

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA**Oggetto : Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea presso Loc. Cernaia nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo****PRATICA SIDIT 107733/2020**

Il Sig. Pieraccini Luciano in qualità di legale rappresentante della Pieraccini Luciano, ha presentato in data 16/01/2024 (prot. reg. n°22983), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da pozzo per una per una quantità di acqua media pari a 0,95 l/s (mod. 0,0095) e massima pari a 7,5 l/s (mod. 0,075), per un fabbisogno medio annuo di m³ 30.000 per uso agricolo, presso Loc. Cernaia nel Comune di Grosseto (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale 46 del Foglio n°82.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno **22.05.2024**.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

La conferenza istruttoria è fissata tramite per il giorno **10.07.2024** con ritrovo alle ore **10.00** presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57.

In caso di ammissione di domande concorrenti la conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla conferenza istruttoria può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
(Ing. Renzo Ricciardi)

www.regione.toscana.it
[PEC:regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)
[C.F. - P.I.: 013860304](tel:013860304)

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Sede di Lucca

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA

Domanda di concessione preferenziale acque sotterranee in Comune di Viareggio
Intestataro BAGNO De Pinedo srl - C.F. 01840910465 – Viale Europa n. 3 - loc. Viareggio PRATICA
CL 4119 Codice sidit n° 192443/2020

La società in epigrafe ha presentato in data 13/03/2024, prot. 169437 istanza di riattivazione di concessione preferenziale per l' utilizzo di acqua pubblica per una quantità media annua di acqua pari a 0,095 l/s corrispondente a un volume annuo di 3000 mc con una portata massima di 0,5 l/sec, per uso CIVILE (servizi igienici, irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature) mediante n. 2 pozzi denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993 con nota n. 17603 del 29/12/2000 e nota 4619 del 06/04/2001 , sito in comune di Viareggio, su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni dello stesso comune al foglio 28 mappale 16 e 242.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione.

Il responsabile del procedimento è il Geol. Giorgio Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), presso il Settore Genio Civile Toscana Nord - Sede di Lucca.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione, previo appuntamento (tel 055 4386371), presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del regolamento regionale n. 61/r/2016, entro 45 dalla data di pubblicazione su bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo [http:// regione.toscana.it/apaci](http://regione.toscana.it/apaci), o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.

La visita locale d'istruttoria, di cui al primo comma dell'articolo 8 del T.U. n. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 29 maggio 2024 con ritrovo alle ore 10:20 presso lo stabilimento balneare.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana, sull'albo pretorio del comune di Viareggio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 14/05/2024 e sul BURT regionale dalla data 22/05/2024.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Ing. Enzo Di Carlo)

ab

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Sede di Lucca

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA

Domanda di concessione preferenziale acque sotterranee in Comune di Viareggio
Intestataro BAGNO ERNESTA- C.F. 01650860461 – Viale Europa n. 12 - loc. Viareggio PRATICA CL
4121 Codice sidit n° 192460/2020

La società in epigrafe ha presentato in data 08/03/2024, prot. 161273 istanza di riattivazione di concessione preferenziale per l' utilizzo di acqua pubblica per una quantità media annua di acqua pari a 0,095 l/s corrispondente a un volume annuo di 3000 mc con una portata massima di 0,5 l/sec, per uso CIVILE (servizi igienici, irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature e reintegro piscina) mediante n. 2 pozzi denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993 con nota n. 17603 del 29/12/2000 e nota n. 13017 del 05/08/1994 , sito in comune di Viareggio, su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni dello stesso comune al foglio 28 mappale 242.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione.

Il responsabile del procedimento è il Geol. Giorgio Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), presso il Settore Genio Civile Toscana Nord - Sede di Lucca.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione, previo appuntamento (tel 055 4386371), presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del regolamento regionale n. 61/r/2016, entro 45 dalla data di pubblicazione su bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo [http:// regione.toscana.it/apaci](http://regione.toscana.it/apaci), o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.

La visita locale d'istruttoria, di cui al primo comma dell'articolo 8 del T.U. n. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 29 maggio 2024 con ritrovo alle ore 12:10 presso lo stabilimento balneare.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana, sull'albo pretorio del comune di Viareggio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 15/05/2024 e sul BURT regionale dalla data 22/05/2024.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Ing. Enzo Di Carlo)

ab

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Sede di Lucca

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA

Domanda di concessione preferenziale acque sotterranee in Comune di Viareggio
Intestataro BAGNO GIORGIA di Sigali Rosanna e C snc - C.F. 01542390461 – Viale Europa n. 26 -
loc. Viareggio PRATICA CL 4148 Codice sidit n° 192429/2020

La società in epigrafe ha presentato in data 18/03/2024, prot. 175221 istanza di riattivazione di concessione preferenziale per l' utilizzo di acqua pubblica per una quantità media annua di acqua pari a 0,095 l/s corrispondente a un volume annuo di 3000 mc con una portata massima di 0,5 l/sec, per uso CIVILE (servizi igienici, irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, reintegro piscina) mediante n. 2 pozzi denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993 con nota del 27/12/2000 e nota 4619 del 06/04/2001 , sito in comune di Viareggio, su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni dello stesso comune al foglio 28 mappale 66 e 218.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione.

Il responsabile del procedimento è il Geol. Giorgio Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), presso il Settore Genio Civile Toscana Nord - Sede di Lucca.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione, previo appuntamento (tel 055 4386371), presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del regolamento regionale n. 61/r/2016, entro 45 dalla data di pubblicazione su bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo [http:// regione.toscana.it/apaci](http://regione.toscana.it/apaci), o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.

La visita locale d'istruttoria, di cui al primo comma dell'articolo 8 del T.U. n. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 29 maggio 2024 con ritrovo alle ore 11:20 presso lo stabilimento balneare.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana, sull'albo pretorio del comune di Viareggio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 15/05/2024 e sul BURT regionale dalla data 22/05/2024.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Ing. Enzo Di Carlo)

ab

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Sede di Lucca

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA

Domanda di concessione preferenziale acque sotterranee in Comune di Viareggio

Intestatario BAGNO TERESA di Pezzini Cristiano & C. sas - C.F. 00897530465 – Viale Europa n. 2 -

loc. Viareggio PRATICA CL 4118 Codice sidit n° 192453/2020

La società in epigrafe ha presentato in data 08/03/2024, prot. 159134 istanza di riattivazione di concessione preferenziale per l' utilizzo di acqua pubblica per una quantità media annua di acqua pari a 0,095 l/s corrispondente a un volume annuo di 3000 mc con una portata massima di 0,5 l/sec, per uso CIVILE (servizi igienici, irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, reintegro piscina) mediante n. 2 pozzi denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993 con nota n. 17603 del 29/12/2000 e nota 4619 del 06/04/2001 , sito in comune di Viareggio, su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni dello stesso comune al foglio 28 mappale 241.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione.

Il responsabile del procedimento è il Geol. Giorgio Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), presso il Settore Genio Civile Toscana Nord - Sede di Lucca.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione, previo appuntamento (tel 055 4386371), presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del regolamento regionale n. 61/r/2016, entro 45 dalla data di pubblicazione su bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo [http:// regione.toscana.it/apaci](http://regione.toscana.it/apaci), o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.

La visita locale d'istruttoria, di cui al primo comma dell'articolo 8 del T.U. n. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 29 maggio 2024 con ritrovo alle ore 09:20 presso lo stabilimento balneare.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana, sull'albo pretorio del comune di Viareggio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 14/05/2024 e sul BURT regionale dalla data 22/05/2024.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Ing. Enzo Di Carlo)

ab

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Sede di Lucca

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA

Domanda di concessione preferenziale e una esistente non utilizzata acque sotterranee in Comune di Viareggio

Intestatario BAGNO FLORINDO di Maltagliati Franco & C. snc - C.F. MLTFNC44M19A241C – Via Barellai 67 - loc. Viareggio PRATICA CL VER4848 Codice sidit n° 181447/2020

La società in epigrafe ha presentato in data 19/03/2024, prot. 179776 istanza di riattivazione di concessione preferenziale per l' utilizzo di acqua pubblica per una quantità media annua di acqua pari a 0,095 l/s corrispondente a un volume annuo di 3000 mc con una portata massima di 0,5 l/sec, per uso CIVILE (servizi igienici, irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature e reintegro piscina) mediante n. 1 pozzi di cui uno denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993 con nota n. 8898 del 11/07/1994 e n. 1 pozzo esistente e non utilizzato, sito in comune di Viareggio, su arenile demaniale in concessione, contraddistinto al Catasto dei terreni dello stesso comune al foglio 10 mappale 516.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione.

Il responsabile del procedimento è il Geol. Giorgio Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), presso il Settore Genio Civile Toscana Nord - Sede di Lucca.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione, previo appuntamento (tel 055 4386371), presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del regolamento regionale n. 61/r/2016, entro 45 dalla data di pubblicazione su bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo [http:// regione.toscana.it/apaci](http://regione.toscana.it/apaci), o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.

La visita locale d'istruttoria, di cui al primo comma dell'articolo 8 del T.U. n. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 29 maggio 2024 con ritrovo alle ore 14:30 presso lo stabilimento balneare.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana, sull'albo pretorio del comune di Viareggio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 15/05/2024 e sul BURT regionale dalla data 22/05/2024.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Ing. Enzo Di Carlo)

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Sede di Massa

oooooooooooooooooooo

R.D. 1775/1933 – UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA

Variante alla concessione di derivazione in Comune di Zeri

PRATICA n° DC570/82-2 Sidit 801/2023

Il COMUNE DI ZERI – CF: 00191990456, con sede legale in Frazione Patigno snc, nel comune di Zeri (MS), in qualità di Gestore, è titolare della concessione dell'acquedotto idropotabile denominato "Focetto", rilasciata con DGRT n.3275 del 11.04.1994 in scadenza il 10/04/2024, per derivare una portata di 16 l/s ad uso potabile, mediante un'opera di presa posta sul Fosso Renaccia in loc. Focetto.

In data 07/08/2023 (prot.n.380914), ha presentato istanza per ottenere la variante alla concessione di derivazione, che prevede il prelievo dal gruppo sorgentizio presente a monte dell'opera di presa esistente, per una portata media 22,98 l/s, cui corrisponde un volume complessivo di 724.686,75 mc/annui, ad uso promiscuo (potabile, agricolo e civile), a servizio delle località Adelano, Focetto, e per il potenziamento a servizio delle località Foce Adelano, Casa Bornia, Fichi, Ferdana, Rastrello, Serralunga.

Nell'ambito della valutazione preliminare, tenuto conto della portata complessiva delle sorgenti e del rilascio che deve essere garantito, in ottemperanza alle norme dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e della DGRT 58/2019 che le ha recepite (VEXA), riguardanti la valutazione dell'impatto causata dalla derivazione dal bacino (VEXA), la portata massima concedibile è pari a 30,66 l/s e la portata media è pari a 20,03 l/s, cui corrisponde un volume complessivo di 631.666,080 metri cubi annui

Le modifiche proposte sono pertanto da ritenersi sostanziali ai sensi dell'art. 49 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 69 del D.P.G.R. n.61/R/2016, in quanto, prevedono il cambio di prelievo da acque superficiali ad acque sotterranee, ed un aumento del volume annuo da 504.576mc a 631.666,080 mc. Sono inoltre modificate le opere di presa mentre non cambiano le modalità di restituzione o degli impianti tecnologici tali da modificare le caratteristiche dell'impianto o da renderne necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell'assetto idraulico o idrogeologico.

Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Zeri per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 22/05/2024 e sul sito web della Regione Toscana www.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi istruttoria risorse idriche".

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del

Genio Civile Toscana Nord di Massa in viale Democrazia, 17 e potranno essere visionati previo appuntamento con il funzionario tecnico D.ssa Francesca che potrà essere contattata al numero 055/4387561 (e-mail: francesca.rossi@regione.toscana.it).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Massa, Via Democrazia 17.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 09 luglio 2024 con ritrovo alle ore 10,00 presso il Comune di Zeri

Il presente avviso è comunicato anche alla soc. NET srl che, ai sensi di una convenzione di couso utilizza l'impianto ad uso idroelettrico (DC1162/83-3 e Sidit 409050/2020).

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L 241/90 e tale procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo interruzione dei termini necessari per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta, di pareri per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentati da enti o da privati, di domande in concorrenza.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Enzo Di Carlo)

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

LI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI). Richiedente: “Terre dei Ghelfi S.r.l. Società Agricola”. Pratica SIDIT 1916/2024, Procedimento 3143/2024.

AVVISO

La società “Terre dei Ghelfi S.r.l. Società Agricola”, con sede legale in località Podere Marconi n.182, 57022 – Castagneto Carducci (LI), ha presentato domanda acquisita al prot. n. 461009 del 09 ottobre 2023 di ricerca e concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee per utilizzarle ad uso agricolo (irrigazione vigneti), per un quantitativo totale stimato di 3.900 m³/anno, mediante n. 1 pozzo da realizzare, ubicato nel Comune di Castagneto Carducci (LI) su terreno di proprietà, individuato al N.C.T. dello stesso Comune al foglio 28 part. 60, in Località Badia.

Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal **22 maggio 2024** all’Albo Pretorio telematico del Comune di Castagneto Carducci(LI) e contestualmente pubblicato sul BURT e sul sito Internet Ufficiale della Regione Toscana, consultabile tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate alla Regione Toscana entro **45** giorni a partire dal **22 maggio 2024**, mediante PEC indirizzata a “regionetoscana@postacert.toscana.it” o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea scrivendo a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno, Via A. Nardini n. 31, 57125 - Livorno (LI).

L’originale della domanda ed i documenti in forma digitale potranno essere consultati su richiesta con le modalità che dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento Dott. Geol. Giovanni Testa (tel. 0554287022 - 335450210) email: giovanni.testa@regione.toscana.it

La visita locale di istruttoria è fissata per il giorno **11 giugno 2024** con ritrovo **alle ore 12:00** presso la località Badia in cui sarà ubicata la derivazione, nel Comune di Castagneto Carducci (LI). In quella sede chiunque ne abbia motivo può presentare osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell’art 45 del D.P.G.R. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- L’Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore.

- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, titolare di incarico di Elevata Qualificazione per le “Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque” del Genio Civile Valdarno Inferiore.
- Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dal D.P.G.R. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine per l’acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.
- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell’Amministrazione è possibile esperire rimedi contemplati all’art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Giovanni Testa

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

LI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI). Richiedente: “Fratini Società Agricola S.r.l.”. Pratica SIDIT 9548/2023, Procedimento 11706/2023.

AVVISO

La società “Fratini Società Agricola S.r.l.”, con sede legale in Piazza Strozzi n. 1, Firenze (FI), ha presentato domanda acquisita al prot. n. 0420545 del 13 settembre 2023 per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per utilizzarle ad uso agricolo (irrigazione vigneti) per un quantitativo totale di 8.475 m³/anno, mediante n. 1 pozzo da realizzare nel Comune di Castagneto Carducci (LI), su terreni di proprietà del richiedente, individuati al N.C.T. dello stesso Comune al foglio di mappa n. 40 part. n. 489, in Località Collina Segalari.

Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal **22 maggio 2024** all’Albo Pretorio telematico del Comune di Castagneto Carducci (LI) e contestualmente pubblicato sul BURT e sul sito Internet Ufficiale della Regione Toscana.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate alla Regione Toscana entro 45 giorni a partire dal 22 maggio 2024, mediante PEC indirizzata a “regionetoscana@postacert.toscana.it” o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea scrivendo a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno, Via A. Nardini n. 31, 57125 - Livorno (LI).

L’originale della domanda ed i documenti in forma digitale potranno essere consultati su richiesta con le modalità che dovranno essere concordate con il responsabile del procedimento Dott. Geol. Giovanni Testa (tel. 0554287022 - 335450210) email: giovanni.testa@regione.toscana.it

La visita locale di istruttoria è fissata per il giorno **11 giugno 2024** con ritrovo **alle ore 11:00** presso la Località Collina Segalari, in cui sarà ubicata la derivazione, nel Comune di Castagneto Carducci (LI). In quella sede chiunque ne abbia motivo può presentare osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell’art 45 del D.P.G.R. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- L’Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore.
- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, titolare di incarico di Elevata Qualificazione per le “Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque” del Genio Civile Valdarno Inferiore.

- Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dal D.P.G.R. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine per l'acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.
- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione è possibile esperire rimedi contemplati all'art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Geol. Giovanni Testa

Regione Toscana

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Superiore

R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per l'utilizzo di acqua superficiale dal corso d'acqua

. Procedimento/Pratica SIDIT n. 2326/2024/n. 1396/2024; Codice locale n. .

In data 04-04-2024 Nesi Marina, Procuratrice della Società Agricola Villa S.Andrea S.u.r.l. ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot. n. 0204901 relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua superficiale ad uso AGRICOLO, per mezzo di n. 1 punto di derivazione ubicato nel territorio del comune di San Casciano in Val di Pesa località FABBRICA catastalmente ubicato nel foglio n. 108, particella n. 20. I quantitativi richiesti sommano a un massimo complessivo di 11000 mc_anno, corrispondenti ad una portata media di esercizio pari a 0,349 l/sec. Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 15/05/2024 e sarà consultabile sul sito web della Regione Toscana, tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso presso la sede del Genio Civile di Firenze, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni e contatti: Andrea Adessi (tel. 055 4387129, mail: andrea.adessi@regione.toscana.it).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A, 50129.

Si rende noto che la Conferenza istruttoria è fissata per il giorno 01/07/2024 alle ore 10:00 in videoconferenza, secondo modalità da concordare con l'istruttore della pratica. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la Conferenza potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- l'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo - Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

- il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore ed il Responsabile del procedimento è il titolare di incarico di Elevata qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore (tel. 0554382621, mail: carmelo.cacciatore@regione.toscana.it).

Per informazioni e contatti: ADESSI Andrea, Tel. 0554387129, e-mail: andrea.adessi@regione.toscana.it

p. Il Dirigente
Ing. Gennarino Costabile

Il Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Carmelo Cacciatore

REGIONE TOSCANA - GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**Tipo dell'atto da pubblicare: AVVISO**

R.D. 1755/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per l'utilizzo di acqua sotterranea Procedimento/Pratica SIDIT n. 3100/2024/n. 1894/2024; Codice locale n. CSA2024_00025.

In data 08/05/2024 il sig. SOLFANELLI ANTONIO ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione, acquisita al Prot. n. 0259166, relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso agricolo, per mezzo di un pozzo, ubicato nel territorio del comune di Cortona, località Riccio, catastalmente ubicato nel foglio n. 267, particella n. 87. I quantitativi richiesti sommano a un massimo complessivo di 4.500 mc/anno, corrispondenti ad una portata media di esercizio pari a 0,143 l/sec. Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Cortona per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 10/05/2024 e sarà consultabile sul sito web della Regione Toscana, tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio Civile Competente.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000 mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del presente avviso;

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore come sopra specificato.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno **25/06/2024 con ritrovo alle ore 10:00** presso l'ubicazione della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo -Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore ed il Responsabile del procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore (tel. 0554382621, mail: carmelo.cacciatore@regione.toscana.it);
- Per informazioni e contatti: Nadia Pavanelli, Tel. 0554382714, e-mail: nadia.pavanelli@regione.toscana.it

REGIONE TOSCANA - GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**Tipo dell'atto da pubblicare: AVVISO**

R.D. 1755/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Variante sostanziale per l'utilizzo di acqua sotterranea Procedimento/Pratica SIDIT n. 302/2024/n. 418277/2020; Codice locale n. 419.

In data 25/01/2024 il seguente titolare Alia Servizi Ambientali Spa ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot. n. 41880 relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI, per mezzo di n. 1 punto di derivazione ubicato nel territorio del comune di Borgo San Lorenzo località FALTONA catastalmente ubicato nel foglio n. 101, particella n. 115. I quantitativi richiesti sommano a un massimo complessivo di 8.000 mc_anno, corrispondenti ad una portata media di esercizio pari a 0.8 l/sec. Il prelievo massimo istantaneo sar di 0,8 l/sec per un prelievo massimo giornaliero di 30 mc/giorno. Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Borgo San Lorenzo per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 22/05/2024 e sarà consultabile sul sito web della Regione Toscana, tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio Civile Competente.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000 mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del presente avviso;

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore come sopra specificato.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 04/06/2024 con ritrovo alle ore 10:30 presso l'ubicazione della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo -Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore ed il Responsabile del procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore (tel. 0554382621, mail: carmelo.cacciatore@regione.toscana.it);
- Per informazioni e contatti: RICCI Francesco, Tel. 055 4386391, e-mail: francesco.ricci@regione.toscana.it

Regione Toscana

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Superiore

R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n.61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Istanza di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico per l'utilizzo di acqua sotterranea. Procedimento/Pratica SIDIT n. 3268/2024/n. 1980/2024; Codice locale n. .

In data 09-05-2024 il seguente TENUTA DI COLLE ALBERTI Società Semplice Agricola ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot. n. 0262741 relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso AGRICOLO, per mezzo di n. 1 punto di derivazione ubicato nel territorio del comune di Cerreto Guidi, località FONDOVALLE DEL RIO DI FILICAIA, catastalmente ubicato nel foglio n. 42, particella n. 106. I quantitativi richiesti sommano a un massimo complessivo di 5000 mc_anno, corrispondenti ad una portata media di esercizio pari a 0,16 l/sec. Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Cerreto Guidi per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno **16/05/2024** e sarà consultabile sul sito web della Regione Toscana, tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio Civile Competente.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000 mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del presente avviso;
- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000 mc annui: entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore come sopra specificato.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno **11/06/2024** con ritrovo alle ore **11.00** presso l'ubicazione della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- l'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo - Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
- il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore ed il Responsabile del procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore (tel. 0554382621, mail: carmelo.cacciatore@regione.toscana.it).

p. Il Dirigente
Ing. Gennarino Costabile

Il Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione
Ing. Carmelo Cacciatore

\\CC\PagSa

www.regione.toscana.it-----PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it - C.F. - P.I.: 01386030488

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.
Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno
Rep. n. 62 del 20/05/2024

OGGETTO: Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba).
Estratto decreto di esproprio, asservimento e determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'

Visto l'art. 1064 del Codice Civile;

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001) e s.m.i.;

Vista la legge regionale toscana n.30/2005 così come modificata dalla L.R. 47 del 01.08.2016;

Vista la legge regionale toscana 5 giugno 2012, n. 24 e s.m.i.;

Vista la legge regionale toscana 1 agosto 2011, n. 35 e s.m.i.;

Vista la legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Premesso che l'Autorità Idrica Toscana (AIT) costituisce Autorità Espropriante per la realizzazione degli interventi relativi a nuove opere e di quelli previsti dai Piani di Ambito (art. 22 legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69);

Premesso che AIT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Premesso altresì che l'Autorità Idrica Toscana con deliberazione n.5/2013 del 12 febbraio 2013 ha delegato al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima Autorità risulta titolare ai sensi di legge e che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del processo ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/01 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;

Richiamata la Delibera Assembleare n. 12 del 19.12.2001, con la quale è stata affidata la Gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 5 "Toscana Costa" (ora Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa) alla società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con approvazione di specifica Convenzione di Gestione e richiamata altresì la modifica della Convenzione di Affidamento del 01.07.2014 registrata a Firenze il 25/07/2014 al N.12877 (REP. 43586) presso lo studio del Notaio Auricchio nella quale, tra le altre, viene recepito quanto previsto dalla deliberazione di AIT n.5/2013 in tema di delega in materia di espropri (art. 19 bis);

Vista la procura speciale, del notaio Andrea Colosimo del 30 luglio 2015, rep. 45335, raccolta n.12575 che conferisce all'ing. Camillo Palermo (PLRCLL69S12A089H) i poteri relativi alle funzioni di esproprio;

Omissis

Visto che l'intervento "Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba). Realizzazione di trattamento appropriato in loc. Pomonte, collettamento reflui e attrezzature accessorie" (Codice AIT MI_FOG-DEP03_05_0324, Codice budget G093-2677-000) è inserito nel vigente Programma degli Interventi di ASA SpA, approvato da AIT con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15/2022;

Visto che il progetto riguarda la realizzazione di un trattamento appropriato, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, mediante pretrattamento del refluo a monte della spinta in condotta sottomarina;

Vista la *Relazione di fattibilità delle alternative progettuali* del progetto che ha individuato l'ubicazione dell'intervento sulla base di un'analisi della situazione vincolistica del territorio di Pomonte e tramite confronto sulla fattibilità tecnica economica delle soluzioni alternative analizzate;

Visto che l'intervento non è diversamente localizzabile;

Visto l'art. 15 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 sul tema degli accessi in proprietà privata per operazioni planimetriche e altre operazioni finalizzate alla progettazione di opere di pubblica utilità;

Omissis

Considerato che ASA spa ha correttamente attuato l'iter previsto dall'art. 15, atteso che ha avvisato i proprietari della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'accesso, raccolto e controdedotto le osservazioni e atteso il termine minimo di 10 giorni prima di rilasciare l'autorizzazione;

Vista tuttavia la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione dell'opera per dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii nelle tempistiche previste dall'allora vigente Delibera di Giunta Regionale n.1418 del 27/12/2021;

Visto il nulla osta ad avviare il procedimento delle attività espropriative ex artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 per la realizzazione dell'opera in oggetto, rilasciato dall'Autorità Idrica Toscana con nota in atti ASA prot. n. 28155/22 del 20/12/22;

Vista la richiesta del Direttore Ing. Michele Del Corso, prot. n. 28309/22 del 21/12/2022, nella quale si evidenzia la necessità di procedere con particolare urgenza alla costituzione di diritti reali per la realizzazione del progetto "Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba). Realizzazione di trattamento appropriato in loc. Pomonte, collettamento reflui e attrezzature accessorie" (Codice AIT MI_FOG-DEP03_05_0324, Codice budget G093-2677-000);

Visto che in data 21/12/2022 è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della Scrivente il progetto dell'opera, unitamente agli elaborati e documenti occorrenti, nonché una relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell'opera, la urgenza, la spesa presunta, la descrizione delle aree da espropriare, asservire e/o occupare temporaneamente;

Visto il Provvedimento dell'Amministratore Delegato di ASA, prot. n. 1235/23 del 16/01/2023, avente ad oggetto "Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba). Approvazione indennità di esproprio" che, tra le altre, approva i pagamenti delle indennità previste dal Responsabile Espropri per pubblica utilità Ing. Camillo Palermo, già procuratore speciale, per un importo complessivo di € 4.313,17;

Visto che l'art. 11 c. 2 del citato D.P.R. n.327/01 prevede che allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni;

Visto che ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 16, comma 5, del D.P.R. 327/01, è stata pubblicato sui quotidiani *La Repubblica ed. Nazionale* e il *Tirreno ed. Piombino-Elba* del giorno 09/02/2023 l'avviso avente ad oggetto "ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO DEPURATIVO DI POMONTE (MARCIANA-CAMPO NELL'ELBA). PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO COATTIVO DI FOGNATURA E DI PASSO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA EX ART. 22-BIS DEL D.P.R. 327/01 E SS.MM.II. Comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento coattivo e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e particolare urgenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 2 e 16, comma 5, d.p.r. 327/2001 e dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata all'esproprio/asservimento ed eventuale variante urbanistica ex art.34 LR 65/2014. Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e all'asservimento ex art. 22-bis del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001" e ne è stata altresì richiesta la pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Campo nell'Elba con nota prot. n. 3550/23 del 09/02/2023;

Visto altresì che del suddetto avviso ne è stata effettuata pubblicità tramite pubblicazione sul B.U.R.T. del 22/02/2023 (Parte II n.8) e sul sito ASA spa;

Visto che per opportuna conoscenza degli interessati il progetto è stato pubblicato sul sito internet di ASA spa (www.asaspa.it) e reso disponibile per la consultazione presso ASA Azienda Servizi Ambientali SpA, in via Lamarmora 8 a Livorno;

Visto che non sono pervenute osservazioni scritte;

Visto che il promotore e beneficiario dell'espropriazione, come definito all'art. 3 del DPR 327/2001, è la scrivente Società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. – Gestore del Servizio idrico Integrato per la Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa, con sede in Livorno (LI) in via del Gazometro, 9;

Omissis

Vista la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, ex L. 241/1990, indetta da AIT per l'approvazione del progetto definitivo denominato "Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba). Realizzazione di trattamento appropriato in loc. Pomonte, collettamento reflui e attrezzature accessorie";

Visto che con Decreto del Direttore Generale di AIT n. 124 del 13/09/2023, è stato approvato il progetto definitivo denominato "Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba). Realizzazione di trattamento appropriato in loc. Pomonte, collettamento reflui e attrezzature accessorie", con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, urgenza, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree private interessate dall'intervento, rilascio di titolo abilitativo e approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 per l'area individuata come non conforme al Regolamento Urbanistico Comunale;

Visto l'avviso di approvazione del progetto "Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba). Realizzazione di trattamento appropriato in loc. Pomonte, collettamento reflui e attrezzature accessorie" e contestuale variante urbanistica ex art. 34 della L.R. 65/2014, pubblicato sul B.U.R.T. del 27/09/2023 (Parte II n. 39);

Visto che sulla base del principio "tempus regit actum" il procedimento amministrativo di esproprio è validamente incardinato nei confronti di chi, al momento dell'avvio al procedimento, è il proprietario del bene;

Ricordato che l'intervento rientra nell' "Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della l.r. 20/2006 ed all'art. 19 ter del regolamento regionale n. 46R/2008";

Visto che ai sensi dell'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1418 del 27/12/2021, l'intervento in oggetto doveva essere completato entro il 31/12/2023;

Vista l'emanazione del decreto motivato di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e all'asservimento e determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 bis del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii, in atti ASA Rep. n. 58 del 3 novembre 2023, avente ad oggetto "Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba). Decreto motivato di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e all'asservimento e determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22-bis del d.p.r. 327 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii.";

Visto il verbale ricognitorio del 12/12/2023, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui è stato rilevato che esistono le condizioni per procedere con l'immissione in possesso dei luoghi ex artt. 24 e 49 del D.P.R. 327/01 e smi fatto salvo l'illegittima opposizione di alcuni proprietari che può essere superata solamente con l'intervento dell'Autorità Pubblica autorizzata;

Considerato che per l'illegittima opposizione di alcuni proprietari non è stato pertanto possibile procedere nei termini con le attività di immissione in possesso e verifica dello stato di consistenza dei beni oggetto di esproprio, asservimento e occupazione temporanea ex art. 49 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.;

Visto che le criticità descritte in premessa hanno causato un ritardo non recuperabile nell'esecuzione delle opere, così come indicato nella delibera della Giunta Regionale Toscana, n. 1568 del 18/12/2023, avente ad oggetto "Aggiornamento dell'allegato 1 dell'Accordo di Programma tra Regione Toscana, Autorità

Idrica Toscana (AIT), GAIA S.p.A., Acque S.p.A., Publiacqua S.p.A., Nuove Acque S.p.A., ASA S.p.A., Acquedotto del Fiora S.p.A., Acque Toscane S.p.A. di cui al Decreto del Presidente n.19 del 21-02-2022”;
Visto che ai sensi della sopracitata delibera n. 1568 del 18/12/2023 l'intervento di adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (codice AIT MI_FOG-DEP03_05_0324) dovrà essere completato entro il 31/12/2025;

Visto pertanto che la realizzazione dell'opera riveste carattere di urgenza;

Visto che l'art. 22 del citato D.P.R. n.327/01 prevede che, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio/asservimento può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si darà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide;

Visto che con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011 è stato sancito il principio che anche per le aree agricole o ad esse assimilabili, in caso di espropriazione, l'indennizzo deve essere commisurato al valore di mercato del bene;

Vista la perizia di stima contenuta nel Piano Particolare d'Esproprio del progetto denominato “Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba). Realizzazione di trattamento appropriato in loc. Pomonte, collettamento reflui e attrezzature accessorie” che determina in 14 €/m² il valore di mercato più probabile per i terreni oggetto dell'intervento;

Visto che il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, ossia comprende tutte quelle facoltà accessorie – i cc.dd. *adminicula servitutis* – che sono indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'*utilitas* della servitù non potrebbe ricevere attuazione;

Considerato che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

Considerata l'urgenza e la determinazione urgente dell'indennità provvisoria per le motivazioni espresse in premessa;

Richiamati gli articoli 11, 16, 20, 21 e 22, 23, 24, 26, 41, 49, 50 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;

Per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa e qui integralmente richiamate a motivazione del provvedimento:

DECRETA

- in favore di ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (C.F. e P.Iva 01177760491), avente sede in Livorno, in via del Gazometro, 9, l'**esproprio** del bene immobile, individuato al N.C.T. del Comune di Campo nell'Elba, foglio di mappa n. 32, particella 668, limitatamente per la superficie di 104 m² e non per la totalità, necessario per la realizzazione dell'intervento “Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba). Realizzazione di trattamento appropriato in loc. Pomonte, collettamento reflui e attrezzature accessorie”, come specificato nella tabella sottostante (*omissis*);

Comune	Fg.	P.IIa	Qualità, Classe	Super. Tot. p.IIa (m ²)	Ditta	Quota proprietà	Superficie oggetto di esproprio (m ²)
Campo nell'Elba	32	668	Pasc. Cespugli	280	Bargioni Lora	100%	104

- in favore di ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (C.F. e P.Iva 01177760491), avente sede in Livorno, in via del Gazometro, 9, l'**asservimento** dei beni immobili, di seguito riportati, necessari per la realizzazione dell'intervento “Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba). Realizzazione di trattamento appropriato in loc. Pomonte, collettamento reflui e attrezzature accessorie” nella misura specificata nelle tabelle seguenti (*omissis*);

Comune	Fg.	P.IIa	Qualità, Classe	Sup. totale p.IIa (m ²)	Ditta	Quota proprietà	Superficie oggetto di asservimento (m ²)
Campo nell'Elba	32	234	Vigneto, 2	340	Berti Antonio Giovanni	10,83%	15,00
					Berti Lairetta	10,83%	
					Fontani Fosca	13,33%	
					Vai Antonio	20,00%	
					Vai Caterina	21,67%	
					Vai Emiliano	5,42%	
					Vai Giovan Maria	1,67%	
					Vai Monica	5,42%	
					Vai Valerio	5,42%	
					Vai Simonetta	5,42%	
Campo nell'Elba	32	235	Vigneto, 2	230	Lupi Antonietta	14,81%	15,00
					Lupi Golfredo	14,81%	
					Lupi Rita	14,81%	
					Vai Angiolo; fu Alfredo	11,11%	
					Vai Giovanna	33,33%	
					Vai Giovanna; fu Alfredo	11,11%	
Campo nell'Elba	32	249	Seminati vo, 2	330	SOC COOP LIM Pomonte 2000 con sede in Campo nell'Elba	100,00%	1,00
Campo nell'Elba	32	250	Vigneto, 3	190	SOC COOP LIM Pomonte 2000 con sede in Campo nell'Elba	100,00%	63,00
Campo nell'Elba	32	262	Vigneto, 3	170	Galeazzi Duilio	100,00%	20,00

Comune	Fg.	P.IIa	Qualità, Classe	Sup. totale p.IIa (m ²)	Ditta	Quota proprietà	Superficie oggetto di asservimento (m ²)
Campo nell'Elba	32	263	Vigneto, 3	200	Galeazzi Anna Maria	50,00%	16,00
					Galeazzi Vincenzo	50,00%	
Campo nell'Elba	32	265	Vigneto, 3	30	Lupi Giulio	50,00%	13,00
					Lupi Maria Rosa	50,00%	
Campo nell'Elba	32	266	Vigneto, 3	48	Galeazzi Duilio	100,00%	15,00
Campo nell'Elba	32	267	Vigneto, 3	11	Galeazzi Anna Maria	50,00%	10,00
					Galeazzi Vincenzo	50,00%	
Campo nell'Elba	32	268	Vigneto, 3	27	Pierulivo Margherita; fu Domenico Mar Bisso	100,00%	12,00
Campo nell'Elba	32	271	Vigneto, 2	38	Anselmi Mario	25,00%	8,00
					Pierulivo Duilio	37,50%	
					Pierulivo Giulio	37,50%	
Campo nell'Elba	32	273	Incolt Prod, U	120	Paolini Paola	100,00%	24,00
Campo nell'Elba	32	592	Vigneto, 3	215	Kretschmer Seeliger Anke	100,00%	11,00
Campo nell'Elba	32	593	Vigneto, 3	79	Kretschmer Seeliger Anke	100,00%	10,00
Campo nell'Elba	32	594	Vigneto, 3	218	Kretschmer Seeliger Anke	100,00%	9,00
Campo nell'Elba	32	595	Vigneto, 3	430	Bonti Duilia Maria Pia	33,33%	14,00
					Bonti Luciana	33,33%	
					Bonti Palmira	33,33%	
Campo nell'Elba	32	596	Vigneto, 3	430	Bonti Duilia Maria Pia	33,33%	100,00
					Bonti Luciana	33,33%	
					Bonti Palmira	33,33%	
Campo nell'Elba	32	598	Vigneto, 3	430	Bonti Duilia Maria Pia	33,33%	101,00
					Bonti Luciana	33,33%	
					Bonti Palmira	33,33%	
Campo nell'Elba	32	609	Vigneto, 2	220	Bonti Duilia Maria Pia	33,33%	47,00
					Bonti Luciana	33,33%	
					Bonti Palmira	33,33%	

Comune	Fg.	P.IIa	Qualità, Classe	Sup. totale p.IIa (m ²)	Ditta	Quota proprietà	Superficie oggetto di asservimento (m ²)
Campo nell'Elba	32	619	Vigneto, 3	160	Bonti Duilia Maria Pia	8,33%	10,00
					Bonti Luciana	8,33%	
					Bonti Palmira	8,33%	
					Galeazzi Duilio	25,00%	
					Gentili Maria	3,13%	
					Lupi Giovanni	6,25%	
					Lupi Katiuscia	3,13%	
					Lupi Maria Giovanna	6,25%	
					Lupi Virginia Maria	6,25%	
					Paolini Maria Franca	12,50%	
					Paolini Oreste	12,50%	
Campo nell'Elba	32	738	Vigneto, 3	237	Zappoli Thyrión Erica	33,33%	66,00
					Zappoli Thyrión Federico	33,33%	
					Zappoli Thyrión Giorgia Donata	33,33%	

La servitù avrà per oggetto il diritto di passo - carrabile e pedonale – e di fognatura sul terreno su cui sarà operato lo scavo e interrimento di tubazioni; installazione apparecchi di manovra e cartelli segnalatori, eventuali opere sussidiarie per la sicurezza oltre eventuali opere accessorie, anche fuori terra, indispensabili per l'utilizzo delle servitù. Tutte le tubazioni e le opere realizzate saranno inamovibili e di proprietà di ASA Azienda Servizi Ambientali SpA.

La servitù conferirà quindi ad ASA, nel rispetto di quanto sopra indicato, la facoltà di:

- far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso con mezzi d'opera e di trasporto necessari alla messa in opera, all'esercizio, alla manutenzione dell'acquedotto stesso e di compiere i relativi lavori;
- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'acquedotto o della fognatura, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza degli stessi;
- abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di ASA SpA, possono essere di impedimento alla messa in opera della fognatura. Il legname abbattuto durante la messa in opera dell'impianto rimane a disposizione della parte concedente.

ASA SpA potrà in definitiva accedere liberamente con personale e mezzi idonei alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria alle proprie opere in ogni tempo per sorveglianza, manutenzione, esercizio, riparazione e recuperi.

La concedente non potrà costruire o fare costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a 1.5 metri dall'asse della tubazione e dovrà mantenere la superficie asservita nelle attuali condizioni, senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

E' vietato altresì piantare alberi all'interno della fascia asservita o qualunque altro oggetto che possa impedire o rendere difficoltoso il passaggio dei mezzi operativi per le operazioni di manutenzione della rete.

Gli eventuali danni subiti dalla parte concedente durante la fase di cantiere saranno valutati e liquidati secondo quanto previsto dai regolamenti in vigore.

ASA spa è obbligata a rimettere in pristino i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati durante i lavori di posa.

DISPONE altresì

3. **L'occupazione temporanea ex art. 49 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii di 3 (tre) mesi** in favore di ASA Azienda Servizi Ambientali S.P.A. (CF e PI 01177760491), avente sede in Livorno, in via del Gazometro, 9, dei beni immobili, di seguito riportati, necessari per la realizzazione dell'intervento "Adeguamento del trattamento depurativo di Pomonte (Marciana-Campo nell'Elba). Realizzazione di trattamento appropriato in loc. Pomonte, collettamento reflui e attrezzature accessorie" nella misura specificata nelle tabelle seguenti (*omissis*);

Comune	Fg.	P.IIa	Qualità, Classe	Sup. totale p.IIa (m ²)	Ditta	Quota proprietà	Superficie oggetto di occupazione temporanea ex art. 49 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii (m ²)
Campo nell'Elba	32	274	Vigneto, 2	350	Paolini Maria Franca	50,00%	95,00
					Paolini Oreste	50,00%	
Campo nell'Elba	32	275	Pasc Cespug, U	270	Gentili Maurilia	12,50%	88,00
					Lupi Giovanni	25,00%	
					Lupi Katuscia Maria Gio	12,50%	
					Lupi Maria; Giovanna	25,00%	
					Lupi Virginia Maria	25,00%	
Campo nell'Elba	32	607	Vigneto, 2	250	Galeazzi Duilio	100,00%	87,00
Campo nell'Elba	32	235	Vigneto, 2	230	Lupi Antonietta	14,81%	60,00
					Lupi Golfredo	14,81%	
					Lupi Rita	14,81%	
					Vai Angiolo; fu Alfredo	11,11%	
					Vai Giovanna	33,33%	
					Vai Giovanna; fu Alfredo	11,11%	
Campo nell'Elba	32	609	Vigneto, 2	220	Bonti Duilia Maria Pia	33,33%	63,00
					Bonti Luciana	33,33%	
					Bonti Palmira	33,33%	
Campo nell'Elba	32	668	Pasc Cespug, U	280	Bargioni Lora	100,00%	23,00

Comune	Fg.	P.IIa	Qualità, Classe	Sup. totale p.IIa (m ²)	Ditta	Quota proprietà	Superficie oggetto di occupazione temporanea ex art. 49 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii (m ²)
Campo nell'Elba	32	670	Pasc Cespug, U	400	Piacentini Anna; Maria	14,29%	30
					Piacentini Brunetta	14,29%	
					Piacentini Francesco	14,29%	
					Piacentini Maria	14,29%	
					Piacentini Daniela	4,76%	
					Piacentini Fabio	7,14%	
					Piacentini Sabrina	7,14%	
					De Santis Anna	4,76%	
					Piacentini Mauro	4,76%	
					Spinetti Fabrizio	3,57%	
					Spinetti Paola	3,57%	
					Spinetti Stefania	3,57%	
					Spinetti Tiziana	3,57%	

DETERMINA

4. In via urgente e provvisoria, ai sensi dell'art. 22 c.1 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., l'indennità di espropriazione, asservimento e occupazione temporanea ex art. 49 del d.p.r. 327/01 per le proprietà oggetto del presente provvedimento. Tale indennità è stata calcolata nel rispetto di quanto previsto nella sentenza del Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011:

Comune	Fg.	P.IIa	Ditta	Valore di mercato (€/m ²)	Indennità per occupazione temp. ex art. 49 del DPR 327/01 (€)	Indennità di esproprio (€)	Indennità di asservimento (€)	Indennità totale p.IIa (€)
Campo nell'Elba	32	274	Paolini Maria Franca	14,00	27,71	-	-	27,71
			Paolini Oreste					
Campo nell'Elba	32	275	Gentili Maurilia	14,00	25,67	-	-	25,67
			Lupi Giovanni					
			Lupi Katuscia Maria Gio					
			Lupi Maria; Giovanna					
			Lupi Virginia Maria					

Comune	Fg.	P.IIa	Ditta	Valore di mercato (€/m ²)	Indennità per occupazione temp. ex art. 49 del DPR 327/01 (€)	Indennità di esproprio (€)	Indennità di asservimento (€)	Indennità totale p.IIa (€)
Campo nell'Elba	32	607	Galeazzi Duilio	14,00	25,38	-	-	25,38
Campo nell'Elba	32	234	Berti Antonio Giovanni	14,00	-	-	70,00	70,00
			Berti Lauretta					
			Fontani Fosca					
			Vai Antonio					
			Vai Caterina					
			Vai Emiliano					
			Vai Giovan Maria					
			Vai Monica					
			Vai Valerio					
Vai Simonetta								

Comune	Fg.	P.IIa	Ditta	Valore di mercato (€/m ²)	Indennità per occupazione temp. ex art. 49 del DPR 327/01 (€)	Indennità di esproprio (€)	Indennità di asservimento (€)	Indennità totale p.IIa (€)
Campo nell'Elba	32	235	Lupi Antonietta	14,00	17,50	-	70,00	87,50
			Lupi Golfredo					
			Lupi Rita					
			Vai Angiolo; fu Alfredo					
			Vai Giovanna					
			Vai Giovanna; fu Alfredo					
Campo nell'Elba	32	249	SOC COOP LIM Pomonte 2000	14,00	-	-	4,67	4,67
Campo nell'Elba	32	250	SOC COOP LIM Pomonte 2000	14,00	-	-	294,00	294,00
Campo nell'Elba	32	262	Galeazzi Duilio	14,00	-	-	93,33	93,33
Campo nell'Elba	32	263	Galeazzi Anna Maria	14,00	-	-	74,67	74,67
			Galeazzi Vincenzo					

Comune	Fg.	P.IIa	Ditta	Valore di mercato (€/m ²)	Indennità per occupazione temp. ex art. 49 del DPR 327/01 (€)	Indennità di esproprio (€)	Indennità di asservimento (€)	Indennità totale p.IIa (€)
Campo nell'Elba	32	265	Lupi Giulio	14,00	-	-	60,67	60,67
			Lupi maria Rosa					
Campo nell'Elba	32	266	Gleazzi Duilio	14,00	-	-	70,00	70,00
Campo nell'Elba	32	267	Gleazzi Anna Maria	14,00	-	-	46,67	46,67
			Gleazzi Vincenzo					
Campo nell'Elba	32	268	Pierulivo Margherita; fu Domenico Mar Bisso	14,00	-	-	56,00	56,00
Campo nell'Elba	32	271	Anselmi Mario	14,00	-	-	37,33	37,33
			Pierulivo Duilio					
			Pierulivo Giulio					
Campo nell'Elba	32	273	Paolini Paola	14,00	-	-	112,00	112,00
Campo nell'Elba	32	592	Kretschmer Seeliger Anke	14,00	-	-	51,33	51,33
Campo nell'Elba	32	593	Kretschmer Seeliger Anke	14,00	-	-	46,67	46,67
Campo nell'Elba	32	594	Kretschmer Seeliger Anke	14,00	-	-	42,00	42,00
Campo nell'Elba	32	595	Bonti Duilia Maria Pia	14,00	-	-	65,33	65,33
			Bonti Luciana					
			Bonti Palmira					
Campo nell'Elba	32	596	Bonti Duilia Maria Pia	14,00	-	-	466,67	466,67
			Bonti Luciana					
			Bonti Palmira					
Campo nell'Elba	32	598	Bonti Duilia Maria Pia	14,00	-	-	471,33	471,33 €
			Bonti Luciana					
			Bonti Palmira					

Comune	Fg.	P.IIa	Ditta	Valore di mercato (€/m²)	Indennità per occupazione temp. ex art. 49 del DPR 327/01 (€)	Indennità di esproprio (€)	Indennità di asservimento (€)	Indennità totale p.IIa (€)
Campo nell'Elba	32	609	Bonti Duilia Maria Pia	14,00	18,38	-	219,33	237,71
			Bonti Luciana					
			Bonti Palmira					
Campo nell'Elba	32	619	Bonti Duilia Maria Pia	14,00	-	-	46,67	46,67
			Bonti Luciana					
			Bonti Palmira					
			Galeazzi Duilio					
			Gentili Maria					
			Lupi Giovanni					
			Lupi					
			Katiuscia					
			Lupi Maria Giovanna					
			Lupi Virginia Maria					
Paolini Maria Franca								
Paolini Oreste								
Campo nell'Elba	32	668	Bargioni Lora	14,00	6,71	1.456,00	-	1.462,71
Campo nell'Elba	32	738	Zappoli Thyron Erica	14,00	-	-	308,00	308,00
			Zappoli Thyron Federico					
			Zappoli Thyron Giorgia Donata					

Comune	Fg.	P.lla	Ditta	Valore di mercato (€/m ²)	Indennità per occupazione temp. ex art. 49 del DPR 327/01 (€)	Indennità di esproprio (€)	Indennità di asservimento (€)	Indennità totale p.lla (€)
Campo nell'Elba	32	670	Piacentini Anna; Maria	14,00	8,75	-	-	8,75 €
			Piacentini Brunetta					
			Piacentini Francesco					
			Piacentini Maria					
			Piacentini Daniela					
			Piacentini Fabio					
			Piacentini Sabrina					
			De Santis Anna					
			Piacentini Mauro					
			Spinetti Fabrizio					
			Spinetti Paola					
			Spinetti Stefania					
			Spinetti Tiziana					

ORDINA

5. di notificare il presente decreto, nella parte di rispettiva competenza, ai proprietari originali catastali (soggetti pro tempore legittimato) nelle forme degli atti processuali civili;
6. di trasmettere il presente decreto all'ufficio regionale per le espropriazioni che cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001;
7. di richiedere la pubblicazione sul B.U.R.T. di un estratto del presente provvedimento entro 5 giorni dalla sua emanazione;
8. di registrare l'atto presso l'Agenzia delle Entrate di competenza;
9. di trascrivere presso l'Agenzia delle Entrate Territorio di competenza.

Il presente decreto dispone il passaggio di proprietà e la costituzione del diritto di servitù in favore di ASA Azienda Servizi Ambientali SpA alla condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito mediante immissione in possesso e relazione stato di consistenza entro il termine perentorio di due anni. Dispone altresì l'occupazione temporanea ex art. 49 d.p.r. 327/01 delle aree provvisoriamente necessarie alla realizzazione delle opere.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.P.R. 327/2001, il Verbale di stato di consistenza dei beni espropriati sarà redatto unitamente al Verbale di immissione in possesso.

COMUNICA

Che ai fini dell'esecuzione del decreto, l'immissione in possesso è fissata per il giorno 18 luglio 2024 a partire dalle ore 12:30

A tal fine è fissato l'incontro *in situ*, in prossimità del terreno identificato al N.C.T. del Comune di Campo nell'Elba, foglio di mappa n. 32, particella 738

Omissis

Per i terzi interessati il presente decreto è opponibile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Omissis

Livorno, li 20 maggio 2024

ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A
Il Responsabile Espropriazioni per Pubblica Utilità
Ing. Camillo Palermo



UNITA' SVILUPPO INFRASTRUTTURE
Resp. Sergio Rossi

Prot. AdF N. _____ del _____

ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA
Grosseto

Estratto di Decreto di Esproprio n° 2 del 13/05/2024 (Prot. 12793 del 13/05/2024)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
RENDE NOTO

Che mediante Decreto di Esproprio n° 2 del 13/05/2024 (Prot. 12793 del 13/05/2024) è stato disposto l'asservimento perpetuo in favore di Acquedotto del Fiora Spa (Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato), delle aree utili alla realizzazione e alla gestione dell'opera pubblica denominata "Adeguamento dell'impianto di depurazione nella Frazione di Selvena - Comune di Santa Castell'Azzara - Identificato al codice MI_FOG-DEP07_06_0111"

L'opera ricade sulle particelle di seguito indicate:

DESCRIZIONE DEL BENE

Nome Cognome Luogo di Nascita Data di Nascita Codice fiscale/Partita IVA	Diritti e Oneri reali	Quota	Comune	C.T. / C.F.	Foglio	Particella	Subalterno	Qualità catastale
MORINI Ivana nata a SORANO il 07/04/1955 - MRNVN155D47I841Z VENTURELLI Vanni nato a ORBETELLO il 08/11/1951 - VNTVNN51S08G088O	PROPRIETARI	½ CIASCUNO	CASTELL'AZZARA (GR)	C.T.	27	2214		REL. STRADA
MORINI Ivana nata a SORANO il 07/04/1955 - MRNVN155D47I841Z VENTURELLI Vanni nato a ORBETELLO il 08/11/1951 - VNTVNN51S08G088O	PROPRIETARI	½ CIASCUNO	CASTELL'AZZARA (GR)	C.T.	27	2218		SEMINATIVO
MORINI Ivana nata a SORANO il 07/04/1955 - MRNVN155D47I841Z VENTURELLI Vanni nato a ORBETELLO il 08/11/1951 - VNTVNN51S08G088O	PROPRIETARI	½ CIASCUNO	CASTELL'AZZARA (GR)	C.T.	27	2221		SEMINATIVO

"Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio"

Acquedotto del Fiora SpA · Via G. Mameli, 10 · 58100 Grosseto · Tel. 0564 422611 · Fax. 0564 22383 www.fiora.it
Numero d'iscrizione, Codice fiscale e partita I.V.A. 00304790538 · Cap. Soc. € 1.730.520,00 i.v.a



Le indennità di asservimento non condivise sono state depositate presso la ragioneria generale dello stato di Firenze/Prato con codice deposito n° FI01403684Q.

Il presente estratto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, 5° comma, del DPR 327/2001.

Il Responsabile del procedimento espropriativo di Acquedotto del Fiora Spa
Arch. Sergio Rossi



UNITA' SVILUPPO INFRASTRUTTURE
Resp. Sergio Rossi

Prot. AdF N. _____ del _____

ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA
Grosseto

Estratto di Decreto di Esproprio n° 3 del 14/05/2024 (Prot. 12921 del 14/05/2024)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
RENDE NOTO

Che mediante Decreto di Esproprio n° 3 del 14/05/2024 (Prot. 12921 del 14/05/2024) è stato disposto l'esproprio e l'asservimento perpetuo in favore di Acquedotto del Fiora Spa (Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato), delle aree utili alla realizzazione e alla gestione dell'opera pubblica denominata "Adeguamento funzionale della fossa imhoff di Bagnore Comune di Santa Fiora Identificato al codice MI_FOG-DEP07_06_0134"

L'opera ricade sulle particelle di seguito indicate:

DESCRIZIONE DEL BENE

Intestatario catastale diritti di proprietà e quote			Dati catastali				Esproprio	Servitù	
Nome Cognome Luogo di Nascita Data di Nascita Codice fiscale/Partita IVA	Diritti e Oneri reali	Quota	Comune	C.T./C.F.	Foglio	Particella	Subalterno	Superficie mq	Superficie mq
VERGARI ANTONIO nato a CASTEL DEL PIANO il 14/07/1967 VRGNTN67L14C085M	PROPRIETARIO	1	SANTA FIORA	CT	20	16			63

"Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio"

Acquedotto del Fiora Spa · Via G. Mameli, 10 · 58100 Grosseto · Tel. 0564 422611 · Fax. 0564 22383 www.fiora.it
Numero d'iscrizione, Codice fiscale e partita I.V.A. 00304790538 · Cap. Soc. € 1.730.520,00 i.v.a



Acquedotto del Fiume

SERAVALLE ELSA nata a SANTA FIORA il 04/08/1963 SRVLS63M44I187S	PROPRIETARIO	1/2	SANTA FIORA	CT	20	112 (già 87)	17	
SERAVALLE LINDA nata a SANTA FIORA il 21/11/1954 SRVLND54S61I187L	PROPRIETARIO	1/2	SANTA FIORA					
SERAVALLE ELSA nata a SANTA FIORA il 04/08/1963 SRVLS63M44I187S	PROPRIETARIO	1/2	SANTA FIORA	CT	20	111 (già 87)		288,00
SERAVALLE LINDA nata a SANTA FIORA il 21/11/1954 SRVLND54S61I187L	PROPRIETARIO	1/2	SANTA FIORA					
GHIOZZI PASQUALETTI Gianna nata a POGGIBONSI (SI) il 14/06/1971 GHZGNN71H54G752K*	PROPRIETARIO	1/8	SANTA FIORA	CT	20	14	320,00	
SERAVALLE Roberto nato a POGGIBONSI (SI) il 30/03/1969 SRVRR169C30G752T*	PROPRIETARIO	1/8						
MORALES Deborah nata in CUBA (EE) il 03/10/1975 MRLDRH75R43Z504P*	PROPRIETARIO	1/8						
SERAVALLE Stefano nato a SANTA FIORA (GR) il 07/10/1961 SRVSN61R07I187B*	PROPRIETARIO	1/8						
SERAVALLE SANDRINA nata a SANTA FIORA il 01/09/1925 SRVSDR25P41I187B	PROPRIETARIO	1/2						



Acquedotto del Fiume

SERAVALLE Agostino nato a SANTA FIORA (GR) il 08/03/1928 SRVGTN28C08I187M*	PROPRIETARIO	1/2							
GHIOZZI PASQUALETTI Gianna nata a POGGIBONSI (SI) il 14/06/1971 GHZGNN71H54G752K*	PROPRIETARIO	1/8	SANTA FIORA	CT	20	110 (già 13)	3900,00	209,00	
SERAVALLE Roberto nato a POGGIBONSI (SI) il 30/03/1969 SRVRR769C30G752T*	PROPRIETARIO	1/8							
MORALES Deborah nata in CUBA (EE) il 03/10/1975 MRLDRH75R43Z504P*	PROPRIETARIO	1/8							
SERAVALLE Stefano nato a SANTA FIORA (GR) il 07/10/1961 SRVSFN61R07I187B*	PROPRIETARIO	1/8							
SERAVALLE SANDRINA nata a SANTA FIORA il 01/09/1925 SRVSDR25P41I187B	PROPRIETARIO	1/2							
SERAVALLE Agostino nato a SANTA FIORA (GR) il 08/03/1928 SRVGTN28C08I187M*	PROPRIETARIO	1/2							
GHIOZZI PASQUALETTI Gianna nata a POGGIBONSI (SI) il 14/06/1971 GHZGNN71H54G752K*	PROPRIETARIO	1/8							SANTA FIORA
SERAVALLE Roberto nato a POGGIBONSI (SI) il 30/03/1969 SRVRR769C30G752T*	PROPRIETARIO	1/8							



Acquedotto del Fiora

MORALES Deborah nata in CUBA (EE) il 03/10/1975 MRLDRH75R43Z504P*	PROPRIETARIO	1/8							
SERAVALLE Stefano nato a SANTA FIORA (GR) il 07/10/1961 SRVSN61R07I187B*	PROPRIETARIO	1/8							
SERAVALLE SANDRINA nata a SANTA FIORA il 01/09/1925 SRVSDR25P4I1187B	PROPRIETARIO	1/2							
SERAVALLE Agostino nato a SANTA FIORA (GR) il 08/03/1928 SRVGTN28C08I187M*	PROPRIETARIO	1/2							
CAMARRI Giancarlo nato a SANTA FIORA (GR) il 25/04/1947 CMRGC47D25I187U*	PROPRIETARIO	1	SANTA FIORA	CT	20	5			643
FATARELLA Claudio nato a SANTA FIORA (GR) il 07/06/1956 FTRCLD56H07I187F*	PROPRIETARIO	1	SANTA FIORA	CT	7	1036			12
FATARELLA Claudio nato a SANTA FIORA (GR) il 07/06/1956 FTRCLD56H07I187F*	PROPRIETARIO	1	SANTA FIORA	CT	7	1036			9
COMUNE DI SANTA FIORA	PROPRIETARIO	1	SANTA FIORA	CT	7	1037			
MARTINI Stefano nato a SANTA FIORA (GR) il 10/11/1967 MRTSN67S10I187G*	PROPRIETARIO	1	SANTA FIORA	CT	7	1220			110



Acquedotto del Fiore

MARTINI Stefano nato a SANTA FIORA (GR) il 10/11/1967 MRTSFN67S10I187G*	PROPRIETARIO	1	SANTA FIORA	CF	7	1258			195,00
MARTINI Stefano nato a SANTA FIORA (GR) il 10/11/1967 MRTSFN67S10I187G*	PROPRIETARIO	1	SANTA FIORA	CF	7	458	16		322
SOLAMIATA SRL SOCIO UNICO Sede in SANTA FIORA (GR) 01479600536*	PROPRIETA SUPERFICIARIA	1							
EDILFRANCE S.R.L. Sede in SANTA FIORA (GR) 01329210536*	PROPRIETARIO	1	SANTA FIORA	CF	7	1221	15		604
MANCINI Anna nata a CISTERNA DI LATINA (LT) il 08/10/1936 MNCNNA36R48C740H*	PROPRIETARIO	2/3	SANTA FIORA	CT	7	1153			117
CIANI Stefania nata a LATINA (LT) il 30/04/1963 CNISFN63D70E472J*	PROPRIETARIO	1/9							
CIANI Federico nato a LATINA (LT) il 05/03/1971 CNIFRC71C05E472J*	PROPRIETARIO	1/9							
CIANI Barbara nata a LATINA (LT) il 05/02/1966 CNIBBR66B45E472O*	PROPRIETARIO	1/9							
CIANI Barbara nata a LATINA (LT) il 05/02/1966	PROPRIETARIO	1/9	SANTA FIORA	CT	7	780			242



Acquedotto del Fiora

CIANI Federico nato a LATINA (LT) il 05/03/1971 CNIFRC71C05E472J*	PROPRIETARIO	1/9							
CIANI Stefania nata a LATINA (LT) il 30/04/1963 CNISFN63D70E472J*	PROPRIETARIO	1/9							
MANCINI Anna nata a CISTERNA DI LATINA (LT) il 08/10/1936 MNCNNA36R48C740H*	PROPRIETARIO	1/3							
MARTINI Stefano nato a SANTA FIORA (GR) il 10/11/1967 MRTSFN67S10I187G*	PROPRIETARIO	1	SANTA FIORA	CT	7	781			120
MANCINI Anna nata a CISTERNA DI LATINA (LT) il 08/10/1936 MNCNNA36R48C740H*	PROPRIETARIO	1	SANTA FIORA	CT	7	1152	1		72
MARTINI Stefano nato a SANTA FIORA (GR) il 10/11/1967 MRTSFN67S10I187G*	PROPRIETARIO	1	SANTA FIORA	CT	7	779			130

Le indennità di asservimento condivise sono state liquidate mediante assegni circolari mentre le indennità non condivise sono state depositate presso la ragioneria generale dello stato di Firenze/Prato con codice deposito n° FI01404226C.

Il presente estratto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, 5° comma, del DPR 327/2001.

Il Responsabile del procedimento espropriativo di Acquedotto del Fiora Spa
Arch. Sergio Rossi

Autorità Idrica Toscana

AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA “ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA NERA IN VIA BUOZZI, VIA ALDOVRANDI E VIA ERBA – LOC. S. ANDREA IN PESCAIOLA, COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (PI)”

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di ACQUE SpA;

Vista la comunicazione di ACQUE SpA, in atti di AIT al prot. 6595 del 9/05/2024, relativa alla richiesta di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica “Estensione della rete fognaria nera in via Buozzi, via Aldovrandi e via Erba – Loc. S. Andrea in Pesciola, comune di San Giuliano Terme (PI)”;

Verificato che l'intervento in esame è previsto nel vigente Piano degli Interventi di ACQUE SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 14/2022, e identificato al codice MI_FOG-DEP05_02_0069 (Risanamento fognature vari comuni);

Ricordato che tale intervento rientra nel Piano Stralcio (ex LR 36/2021), approvato con Deliberazione dell'Assemblea di AIT n. 19/2021 quale intervento atto a risolvere le criticità presenti su scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati $\geq 2.000AE$ e $\geq 10.000AE$ se recapitanti in acque marino costiere, attualmente non in Procedura d'infrazione, e che pertanto riveste carattere di urgenza;

Visto che l'intervento riguarda il completamento della rete fognaria nera a servizio della frazione di Sant'Andrea in Pesciola, nel Comune di San Giuliano Terme (PI);

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di n. 1 stazione di sollevamento S01 in aree (Foglio n. 22, Particelle n.108, 283 nel Comune di San Giuliano Terme) aventi destinazioni da rendere conformi agli atti di pianificazione territoriale vigenti con apposita variante urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Rilevato che l'intervento riguarda l'ampliamento di un sistema fognario e, così come da parere della Direzione Urbanistica della Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio prot. n. 302133/2017, pur ricadendo in area esterna al perimetro del territorio urbanizzato, si configura come ampliamento di opera pubblica esistente e pertanto può essere ricompreso nei casi di esclusione dalla conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 c. 2 lettera d);

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma 1bis della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://docs.autoritaidrica.toscana.it/744234270> è disponibile, previa registrazione, la documentazione riguardante il progetto di fattibilità tecnico economica “Estensione della rete fognaria nera in via Buozzi, via Aldovrandi e via Erba – loc. S. Andrea in Pesciola, comune di san Giuliano Terme (PI)”. La registrazione deve essere effettuata seguendo le modalità indicate e optando per

Autorità Idrica Toscana

la sezione documentale “Approvazione Progetti”. Seguirà il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Idrica Toscana;

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti le aree interessate dall’intervento, ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica da “E1” zone agricole ordinarie (art.26 N.T.A) a Zone “F” Servizi ed attrezzature di interesse generale (art. 24 N.T.A); come indicato negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato);

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all’Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, inviandole per PEC all’indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all’indirizzo *Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze*.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l’invio delle osservazioni l’AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l’approvazione del progetto in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014.

La Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi
ing. Barbara Ferri

Prot. n. 0005554/2024 del 10.05.2024

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Ufficio per le espropriazioni
DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO CON DETERMINAZIONE URGENTE
DELL'INDENNITA' PROVVISORIA
ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 327/2001

Oggetto: “Lavori di manutenzione e ripristino di tratti del T. Bagnolo nei comuni di Prato e Montemurlo (PO)” codice regionale DODS2022PO0030 – CUP C47H22000670007 – ID 1037 GLP Rif. 13_1_1021.

Autorità Espropriante: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;

Beneficiario dell'espropriazione: Regione Toscana;

Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni: Dott.ssa Alessandra Deri.

Il Responsabile dell'Ufficio Espropri

Premesso che:

- l'intervento in oggetto è compreso negli elenchi di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 256 del 07/03/2022 “Documento operativo Difesa del suolo 2022 - 2° stralcio” e n. 360 del 28/03/2022 - “Documento operativo Difesa del suolo 2022 - 3° stralcio e modifica CUP intervento approvato con DGRT 975/2021 “approvazione DODS 2021-5° stralcio”, che individuano il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale ente attuatore, previa stipula di convenzione ai sensi della L.R. 80/2015 art.2 c.2 sottoscritta in data 11/08/2022, con le competenze in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera e con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse, compresa la delega delle funzioni relative al procedimento di espropriazione ai sensi dell'articolo 3 c. 1 della L.R. n. 30/2005, come risulta dalle disposizioni per l'attuazione degli interventi riportate negli Allegati B e approvate come parte integrante e sostanziale dei suddetti Documenti;

- l'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 stabilisce “Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.”;

Dato atto che:

- con note prot. n. 0009080/2022, 0009084/2022, 0009087/2022, 0009088/2022 del 14/09/2022 sono state inviate ai proprietari interessati, le comunicazioni previste dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e artt.7, 8 e 10 L.241/1990 relative agli avvisi di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed all'approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, rinnovate con prot. n. 0003242/2023, 0003243/2023, 0003248/2023, 0003249/2023, 0003250/2023 e 0003252/2023 del 28/03/2023 ai sensi delle medesime normative, in relazione alla variante al progetto a seguito della prima seduta della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14 c.2 della L. 241/1990;

- che è stato provveduto alla pubblicazione dell'avviso di proposta di variante urbanistica prot. n. 0009116/2022 del 14/09/2022: all'Albo Pretorio del Comune di Prato dal 15/09/2022 al 30/09/2022; sul sito internet della Regione Toscana dal 19/09/2022 al 4/10/2022; sul BURT Bollettino n. 38 del 21/09/2022; sul sito internet del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno dal 19/09/2022 al 4/10/2022, nonché del successivo avviso di proposta di variante urbanistica agg. 2023 prot. 0003272/2023 del 29/03/2023: all'Albo Pretorio del Comune di Prato dal 31/03/2023 al 15/04/2023; sul sito internet Regione Toscana dal 29/03/2023 al 13/04/2023; sul BURT Bollettino n. 14 del 05/04/2023; sul sito internet del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno dal 29/03/2023 al 13/04/2023;

- nei termini di cui all'articolo 3 comma 11 della L.R. 80/2015 sono pervenute osservazioni dalle seguenti proprietà:

- Carlesi Romeo e Balzanti Marta Maria – prot. n. 0010849/2022 del 18/10/2022;
- Ciambellotti Giovanni e Gorini Luisa Maria - prot. n. 0010984/2022 del 20/10/2022 e prot. n. 0004323/2023 del 24/04/2023;
- Ciambellotti Mario Andrea e Ciabatti Maria – prot. n. 0004919/2023 del 04/05/2023;

- è stata effettuata la convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, sul progetto definitivo con nota prot. n. 0010024/2022 del 03/10/2022 per il giorno 24 ottobre 2022 e con nota prot. n. 0004747/2023 del 02/05/2023 per il giorno 16 maggio 2023;
- le osservazioni sono state controdedotte come risulta dall'allegato verbale della riunione della conferenza dei servizi del giorno 16 maggio 2023 prot. n. 0007142/2023 del 20/06/2023 cui si rinvia totalmente;
- con la Determina del Dirigente n. 39 del 31/01/2024 è stato emesso il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art.14-ter comma 7 della L. 241/1990, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in linea tecnica, dando atto che lo stesso costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Prato e, pertanto, per gli effetti di detta variante, è stato apposto il vincolo preordinato agli espropri sui terreni necessari alla realizzazione delle opere, come prescritto dal D.P.R. 327/2001 all'art. 9 comma 1;
- con la medesima Determina di approvazione del progetto definitivo è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;
- la Determina predetta è divenuta immediatamente efficace, senza la necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 39 comma 3 dello Statuto del Consorzio di bonifica;
- con note prot. nn. 0001617/2024, 0001618/2024, 0001619/2024, 0001620/2024, 0001621/2024, 0001622/2024, del 12/02/2024 sono state inviate ai proprietari le comunicazioni previste dall'articolo 17 del D.P.R. 327/2001;
- con Determina del Dirigente n. 215 del 08/05/2024 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo I lotto anche in linea economica.

Dato atto altresì che:

- è urgente completare prima possibile le procedure necessarie a dare corso alle opere, trattandosi di interventi per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idraulico nei territori circostanti,
- detti lavori possono essere realizzati, per la maggior parte, solo nei mesi estivi e pertanto occorre procedere tempestivamente all'acquisizione delle aree private necessarie, ai fini della loro disponibilità per l'indizione della gara di appalto;
- il progetto definitivo approvato comprende, tra gli altri, gli elaborati relativi al Piano particellare di esproprio (Tav. R04) che individuano le aree oggetto di espropriazione che saranno intestate alla Regione Toscana (Demanio Opere Idrauliche) ex art. 3 c. 12 L.R. 80/2015;
- ai fini dell'esatta individuazione delle aree da acquisire, si è provveduto ad eseguire il relativo frazionamento catastale (frazionamento prot PO0004329 del 13/02/2024);
- per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001, occorre stabilire in via d'urgenza l'indennità provvisoria di esproprio;
- si procederà alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei terreni con le modalità di cui all'articolo 24 comma 3 del D.P.R. 327/2001.

Tutto ciò premesso il Responsabile dell'Ufficio Espropri

DECRETA

- di stabilire in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e smi, per i motivi espressi in narrativa, l'indennità provvisoria di esproprio determinata ai sensi degli articoli 40 commi 1 e 4 e 42 del D.P.R. 327/2001 e smi, tenuto conto della Sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 10/06/2011, da corrispondere per i terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, come riportato nella tabella allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DECRETA INOLTRE

- di disporre, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e smi, il passaggio del diritto di proprietà in favore della **REGIONE TOSCANA**, con sede in Firenze Piazza Duomo n.10, Codice Fiscale: 01386030488, degli immobili posti nel Comune di Prato (PO) rappresentati al Catasto Terreni nel foglio 69 nel modo che segue:

1) Proprietà: **Tirinnanzi Ada** nata a Firenze (FI) il 26/10/1927 codice fiscale TRNDAA27R66D612Q Prop. 1/3; **Fineschi Maria Gabriella** nata a Prato (PO) il 06/05/1962 codice fiscale

FNSMGB62E46G999M Prop. 1/3; **Fineschi Maria Beatrice** nata a Prato (PO) il 31/05/1959 codice fiscale FNSMBT59E71G999I Prop. 1/3;

<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Qualità catastale</i>	<i>Classe</i>	<i>Sup.mq</i>
69	607	canneto	1	1.725
69	711	canneto	1	111

Indennità di esproprio da corrispondere: € 2.754,00

2) Proprietà: **Ciambellotti Mario Andrea** nato a Prato (PO) il 12/10/1940 codice fiscale CMBMND40R12G999C Prop. 1/2; **Ciabatti Maria** nata a Prato (PO) il 26/12/1945 codice fiscale CBTMRA45T66G999Q Prop. 1/2;

<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Qualità catastale</i>	<i>Classe</i>	<i>Sup.mq</i>
69	705	Semin arbor	3	435

Indennità di esproprio da corrispondere: € 1.268,50

3) Proprietà: **Gorini Luisa Maria** nata a Prato (PO) il 07/06/1942 codice fiscale GRNLMR42H47G999W Prop. 1/2; **Ciambellotti Giovanni** nato a Prato (PO) il 16/10/1939 codice fiscale CMBGNN39R16G999X Prop. 1/2;

<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Qualità catastale</i>	<i>Classe</i>	<i>Sup.mq</i>
69	709	Semin arbor	2	1.504

Indennità di esproprio da corrispondere: € 4.163,50

4) Proprietà: **Balzanti Marta Maria** nata a Prato (PO) il 17/08/1952 codice fiscale BLZMTM52M57G999C Prop. 1/2; **Carlesi Romeo** nato a Prato (PO) il 25/07/1953 codice fiscale CRLRMO53L25G999L Prop. 1/2

<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Qualità catastale</i>	<i>Classe</i>	<i>Sup.mq</i>
69	703	Rel Ente Ur	--	1.527

Indennità di esproprio da corrispondere € 3.771,00

Totale indennità da corrispondere € 11.957,00

DA' ATTO

- che i documenti in allegato al presente atto concorrono a formarne parte integrante e sostanziale.

INVITA

- ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001, le ditte intestatarie degli immobili interessati dall'esproprio a comunicare entro 30 giorni dall'immissione in possesso l'eventuale condivisione dell'indennità come determinata in via d'urgenza dalla tabella allegata al presente atto.

PRECISA

- che ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 "Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni.";

- che ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e smi "Se non condivide la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.".

RENDE NOTO ALTRESÌ:

- che il presente Decreto, composto di n. 8 pagine oltre allegato ed esente bollo per effetto del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 allegato B lett. 22, sarà notificato, a cura e spese dell'Ente espropriante agli interessati nelle forme di legge previste;
- che, a seguito del presente decreto, si procederà con l'esecuzione dell'immissione in possesso nei terreni, in osservanza di quanto stabilito dal D.P.R. 327/2001 artt. 23 c.1 lett. g) e h) e 24 comma 1 ;
- che il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Prato senza indugio;
- che una volta trascritto, tutti i diritti reali e personali relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art.25 c.3 del D.P.R. 327/2001;
- che, contro il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini e con le forme previsti dagli artt. 143 comma 2 e 192 e ss. del RD 11.12.1933 n. 1775;
- che il Responsabile del Procedimento di espropriazione ai sensi dell'art. 5, L. 241/90 è il Dirigente dell'Area Patrimonio ed Espropri, Dott.ssa Alessandra Deri;
- che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate nell'informativa completa presso le sedi consortili e sul sito <https://www.cbmv.it/it/page/informative-sui-singoli-trattamenti>.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Dott.ssa Alessandra Deri
(Firmato digitalmente)

<p align="center">"Lavori di manutenzione e ripristino di tratti del T. Bagnolo nei comuni di Prato e Montemurlo (PO)" codice regionale DODS2022PO0030 – CUP C47H22000670007 – ID 1037 GLP Rif. 13_1_1021. ALLEGATO AL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA ex art. 22 del D.P.R. 327/2001</p>											
DITTA ESPROPRIATA 1): Tirinzi Ada nata a Firenze (FI) il 26/10/1927 codice fiscale TRNDAA27R66D 6120 Prop. 1/3; Fineschi Maria Gabriella nata a Prato (PO) il 06/05/1962 codice fiscale FNSMGB62E46G999M Prop. 1/3; Fineschi Maria Beatrice nata a Prato (PO) il 31/05/1959 codice fiscale FNSM BT 59E71G999I Prop. 1/3;											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - affittuari)
69	607	1725	607	1725	1.836	cannolo	cannolo	€ 1,50	€ 2.587,50	€ -	€ -
69	608	450	711	111		cannolo	cannolo	€ 1,50	€ 166,50	€ -	€ -
totale indennità per ditta									€ 2.754,00		€ -
DITTA ESPROPRIATA 2): Ciambellotti Maria Andrea nata a Prato (PO) il 12/10/1940 codice fiscale CMBMN D40R12G899C Prop. 1/2; Ciambellotti Maria nata a Prato (PO) il 26/12/1945 codice fiscale CBTMRA45T66G999O Prop. 1/2;											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - affittuari)
69	600	8023	705	175	435	semin arbor	seminativo	€ 5,00	€ 880,00	€ 2.6929	€ 473,95
				259			argine (cannolo)	€ 1,50	€ 389,50	€ -	€ -
totale indennità per ditta									€ 1.269,50		€ 473,95
DITTA ESPROPRIATA 3): Gorini Lucrezia Maria nata a Prato (PO) il 07/06/1942 codice fiscale GRNLMR42H47G999M Prop. 1/2; Ciambellotti Giovanni nato a Prato (PO) il 16/10/1939 codice fiscale CMBGNN39R16G999X Prop. 1/2;											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - affittuari)
69	603	16670	709	545	1.504	semin arbor	seminativo	€ 5,00	€ 2.725,00	€ 2.6929	€ 1.467,63
				959			argine (cannolo)	€ 1,50	€ 1.438,50	€ -	€ -
totale indennità per ditta									€ 4.163,50		€ 1.467,63
DITTA ESPROPRIATA 4): Balzanti Marta Maria nata a Prato (PO) il 17/08/1952 codice fiscale BIZMTM52M57G899C prop. 1/2; Cafesani Romeo nato a Prato (PO) il 25/07/1953 codice fiscale CRLRM053L29G999L Prop. 1/2;											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - affittuari)
69	293	13610	703	423	1.527	Rel Enle ur	seminativo	€ 5,00	€ 2.115,00	€ 2.6929	€ 1.139,10
				1104			argine (cannolo)	€ 1,50	€ 1.656,00	€ -	€ -
totale indennità per ditta									€ 3.771,00		€ 1.139,10
Totale indennità									€ 11.957,00		€ 3.080,68

NUOVE ACQUE SPA
Arezzo

Nuove Acque Spa - Estratto Decreto di Asservimento n. 14 del 07/05/2024 – FGN Bibbiena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società NUOVE ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto "Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi nell'agglomerato di Bibbiena" approvato come da determinazione datata 01/07/2024 n°68 del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana, con proprio decreto n. 14 del 07/05/2024 ha asservito i seguenti immobili nel Comune di Bibbiena di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l'indennità di asservimento:

Foglio	Particella	Qualità / categoria	Proprietario	Codice fiscale / P. IVA	Titolarietà	Superficie asservita [m ²]
79	104	SEMINATIVO	AUTOFFICINA QUATTRO VIE DI FANI VIVALDO E C. s.a.s	00303600514	proprietà	364
79	105	ENTE URBANO	GASCHI GIULIANO	GSCGLN51D18G879Z	proprietà	115
79	135	SEMINATIVO	BOSCHI ILDA LIPPI LUCA FARINI CHRISTIAN FARINI MASSIMO	BSCLDL40M47A851U LPPLCU69L02A851L FRNCRS02R14A851T FRNMSM67L27C663F	proprietà proprietà proprietà proprietà	112
79	136	SEMINATIVO	C. A. R. R. E. R. A. -S. R. L.- CARRI AGRICOLI RADICCHI REGOLABILI E REVERSIBILI AUTONOMI	01132460518	proprietà	113
79	138	SEMINATIVO	C. A. R. R. E. R. A. -S. R. L.- CARRI AGRICOLI RADICCHI REGOLABILI E REVERSIBILI AUTONOMI	01132460518	proprietà	160
79	148	SEMINATIVO	C. A. R. R. E. R. A. -S. R. L.- CARRI AGRICOLI RADICCHI REGOLABILI E REVERSIBILI AUTONOMI	01132460518	proprietà	132
79	144	SEMINATIVO	BIGIARINI VALERIO MANNESCHI FIORELLA	BGRVLR56S11A851I MNNFLL59M50I991Z	proprietà proprietà	148
79	12	SEMINATIVO	GOVERNI SILVANA LUCCI CARLA MARIOTTI ANTONIO MARIOTTI ELISA MARIOTTI MARIA	GVRSVN40A60G879Z LCCCL45R51G879I MRTNTN66M04A390Y MRTLSE72H68A851F MRTMRA79P49A851R	proprietà proprietà proprietà proprietà proprietà	248
79	11	SEMINATIVO	GOVERNI SILVANA LUCCI CARLA MARIOTTI ANTONIO MARIOTTI ELISA MARIOTTI MARIA	GVRSVN40A60G879Z LCCCL45R51G879I MRTNTN66M04A390Y MRTLSE72H68A851F MRTMRA79P49A851R	proprietà proprietà proprietà proprietà proprietà	80
79	7	SEMINATIVO	LEVI D'ANCONA VITO	LVDVTI74M23D612R	proprietà	480

- Indennità Totale di Asservimento: 9073,00 €

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Guillermo Sannuto

NUOVE ACQUE SPA

Arezzo

Nuove Acque Spa – Ordinanza di occupazione temporanea n. 14 del 07/05/2024 – FGN Bibbiena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società NUOVE ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto **“Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi nell'agglomerato di Bibbiena”** approvato come da determinazione datata 01/07/2021 n°68 del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana, con propria Ordinanza di occupazione temporanea n. 14 del 07/05/2024 ha occupato i seguenti immobili nel Comune di Bibbiena di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l'indennità:

Foglio	Particella	Qualità / categoria	Proprietario	Codice fiscale / P. IVA	Titolarità	Sup. Occupazione [m ²]
79	104	SEMINATIVO	AUTOFFICINA QUATTRO VIE DI FANI VIVALDO E C. s.a.s	00303600514	proprietà	26
79	105	ENTE URBANO	GASCHI GIULIANO	GSCGLN51D18G879Z	proprietà	315
79	208	SEMINATIVO	GORETTI GIOVANNI GORETTI GRAZIANO LORENZINI CLAUDIO	GRTGNN84S26A851F GRTGZN70H29I952C LRNCLD59M01C648A	proprietà proprietà proprietà	103
79	207	SEMINATIVO	AUTOFFICINA QUATTRO VIE DI FANI VIVALDO & C. S.A.S.	00303600514	proprietà	100
79	153	SEMINATIVO	NENCIONI PIER FRANCESCO	NNCPFR69E18D612E	proprietà	120
79	151	SEMINATIVO	FELLONI ANNA PIEROTTI ANNA ZAVAGLI ENRICO ZAVAGLI GIANFRANCO	FLLNNA49H48G879Q PRTNNA45B41A851F ZVGNRC48M10A851N ZVGGFR43R03A851Q	comproprietario comproprietario comproprietario comproprietario	263
79	149	SEMINATIVO	SOC RESP LIM OMAR OFFICINE MECCANICHE RADICCHI	01063480519	proprietà	132
79	145	SEMINATIVO	BIGIARINI VALERIO MANNESCHI FIORELLA	BGRVLR56S11A851 MNNFLL59M50I991Z	proprietà proprietà	148
79	12	SEMINATIVO	GOVERNI SILVANA LUCCI CARLA MARIOTTI ANTONIO MARIOTTI ELISA MARIOTTI MARIA	GVRSVN40A60G879Z LCCCR45R51G879I MRTNTN66M04A390Y MRTLSE72H68A851F MRTMRA79P49A851R	proprietà proprietà proprietà proprietà proprietà	496
79	11	SEMINATIVO	GOVERNI SILVANA LUCCI CARLA MARIOTTI ANTONIO MARIOTTI ELISA MARIOTTI MARIA	GVRSVN40A60G879Z LCCCR45R51G879I MRTNTN66M04A390Y MRTLSE72H68A851F MRTMRA79P49A851R	proprietà proprietà proprietà proprietà proprietà	160
79	7	SEMINATIVO	LEVI D'ANCONA VITO	LVDVTI74M23D612R	proprietà	960

- Indennità di occupazione temporanea mensile totale: 102,48 €

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Guillermo Sannuto

NUOVE ACQUE SPA
Arezzo

Nuove Acque Spa - Ordinanza di occupazione temporanea n. 15 del 07/05/2024 – FGN Vitiano 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società NUOVE ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto **“Collegamento degli scarichi liberi presenti nelle località Rigutino, Vitiano e Policiano (agglomerato di Arezzo) al depuratore la Colmata”** approvato come da determinazione datata 29/09/2021 n°103 del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana, con propria Ordinanza di occupazione temporanea n. 15 del 07/05/2024 ha occupato i seguenti immobili di proprietà delle Ditte nel Comune di Arezzo di seguito indicate determinando in via urgente l'indennità:

Sezione	Foglio	Particella	Qualità	Proprietario	Codice fiscale	Titolarietà	Occupazione temporanea [m ²]	Indennità occupazione temporanea mensile
B	95	338	ENTE URBANO	ANGORI FABIO ANGORI FABRIZIO	NGRFBA68H24A390D NGRFRZ68H24A390K	Proprietà Proprietà	92,50	5,14 €
B	95	134	SEMIN. ARBORATO	ANGORI FABIO ANGORI FABRIZIO	NGRFBA68H24A390D NGRFRZ68H24A390K	Proprietà Proprietà	130,00	7,22 €
B	102	54	SEMIN. ARBORATO	MONNANNI PIERINA	MNNPRN50B59A390N	Proprietà	768,00	16,00 €
B	102	303	SEMINATIVO	ROSSI CARLO	RSSCRL42D16A390G	Proprietà	1987,00	41,42 €
B	102	225	SEMIN. ARBORATO	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DELLA DIOCESI DI AREZZO, CORTONA, SANSEPOLCRO	92004700511	Proprietà	3852,00	80,25 €
B	102	3	SEMINATIVO	SANDRELLI ALBERTO	SNDLRT42B01A390U	Proprietà	322,00	6,71 €
B	102	1	BOSCO MISTO	SANDRELLI ALBERTO	SNDLRT42B01A390U	Proprietà	53,00	1,10 €
B	102	138	SEMINATIVO	SANDRELLI ALBERTO	SNDLRT42B01A390U	Proprietà	103,00	2,15 €
B	95	177	BOSCO MISTO	SANDRELLI ALBERTO	SNDLRT42B01A390U	Proprietà	60,00	1,25 €
B	95	176	SEMIN. ARBORATO	SANDRELLI ALBERTO	SNDLRT42B01A390U	Proprietà	60,00	1,25 €
B	95	261	SEMINATIVO	SANTICCIOLI 4x4 SRL	01592740516	Proprietà	48,00	1,00 €
B	102	59	SEMINATIVO	SANDRELLI ALBERTO	SNDLRT42B01A390U	Proprietà	240,00	5,00 €
B	102	76	ULIVETO	ZINNETTU DAVID	ZNDVD91R02A390H	Proprietà	464,00	9,67 €

- Indennità di occupazione temporanea mensile: 178.16 €

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Guillermo Sannuto

SEZIONE

II



COMUNE DI LIVORNO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 16/04/2024

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TAXI DEL COMUNE DI LIVORNO ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 323 DEL 15/12/2016 E S.M.I. : MODIFICA ART. 6.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di Aprile, alle ore 14.58 nella residenza comunale di Livorno nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante la piattaforma ConsigliCloud, si è riunito alla presenza del Presidente Pietro Caruso, il Consiglio Comunale legalmente convocato in seduta straordinaria.

Assiste il Segretario Generale Dr. Michele D'Avino.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti in sala consiliare e in collegamento in videoconferenza per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.:TOMEI PIERO, LEONE CLAUDIA

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	SALVETTI LUCA	Presente	18	VIVOLI MATTEO	Presente
2	CARUSO PIETRO	Presente	19	PACINI GIORGIO	Presente
3	FENZI PAOLO	Presente	20	SIMONI CINZIA	Presente
4	BIANCHI ENRICO (videoconf.)	Presente	21	PERINI ALESSANDRO	Presente
5	AGOSTINELLI ELEONORA	Presente	22	GHIOZZI CARLO	Presente
6	FERRETTI VALERIO	Assente	23	PACCIARDI GIULIA	Presente
7	CECCHI FRANCESCA	Presente	24	SORGENTE STELLA	Presente
8	SEMPLICI CECILIA	Presente	25	VECCE LUCA	Presente
9	LUCETTI CRISTINA	Presente	26	GRASSI LUCIA	Presente
10	TOMEI PIERO	Presente	27	BARALE VALENTINA	Presente
11	NASCA SALVATORE	Presente	28	PANCIATICI PIETRO	Assente
12	SASSETTI IRENE	Presente	29	TROTTA AURORA	Presente
13	MIRABELLI FEDERICO	Presente	30	VACCARO COSTANZA	Assente
14	PRITONI FRANCESCA	Assente	31	TORNAR DANIELE	Assente
15	MARENGO CAROLINA	Presente	32	ROMITI ANDREA	Assente
16	DI CRISTO ANGELO	Presente	33	DI LIBERTI GIANLUCA	Assente
17	LEONE CLAUDIA	Presente			

Totale Presenti: 26

Totale Assenti: 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge quadro n. 21 del 15/01/1992 secondo la quale costituiscono 'autoservizi pubblici non di linea' ai sensi dell'art. 1. c. 2 della suddetta Legge:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

Dato atto che nel rispetto del principio di sussidiarietà l'art. 4 della suddetta Legge assegna alle Regioni, la competenza a stabilire i criteri cui i Comuni devono attenersi nel redigere i Regolamenti per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea e, per lo stesso principio, **l'art. 5** assegna ai Comuni, la competenza, nel rispetto delle norme regionali, per disciplinare l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici Regolamenti anche uniformati in modo comprensoriale per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza, stabilendo:

- a) il numero ed il tipo di veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Viste le Linee-Guida deliberate dalla Regione Toscana con la delibera consiliare n. 131 del 1995 e il Regolamento del Servizio Taxi del Comune di Livorno adottato con delibera consiliare n. 323 del 15/12/2016 e successive modifiche con delibere consiliari n. 66 del 28/03/2017 e delibera di C.C. 73 del 19.04.2021.

Dato atto che l'ar. 42 del Lgs n. 267/2000 – Competenze e funzioni del Consiglio Comunale definisce il **Consiglio Comunale** come un organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo dell'Ente e individua i seguenti gli atti di competenza del consiglio comunale:

“l'approvazione dello statuto, dei regolamenti; dei programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali, il rendiconto, i piani territoriali urbanistici, le convenzioni con i Comuni, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la loro concessione, la partecipazione dell'ente locale alle società di capitale, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.”

In linea generale, pertanto, mentre al Sindaco e alla Giunta (l'Esecutivo) spettano i poteri di amministrazione, al Consiglio comunale competono gli atti fondamentali di indirizzo, programmazione e pianificazione, di controllo e di verifica.

Considerato che la formulazione attuale dell'art. 6 Numero delle licenze, prevede quanto segue:

- 1) la Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze **stagionali** da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Comitato permanente, di cui all'art. 10 del presente regolamento;

2) Fino ad un'eventuale modifica del numero di licenze permanenti previste per il servizio taxi, il numero è stabilito in sessanta.

Preso atto che per quanto sopra detto, spetta all'esecutivo (Giunta Comunale) nel rispetto del regolamento consiliare determinare nel tempo il numero delle licenze per taxi da rilasciare (previa selezione pubblica e previo parere favorevole prima del Comitato permanente di cui all'art. 10 dello stesso Regolamento e successivamente dell'ART "Autorità di Regolazione dei Trasporti") nel tempo nel Comune di Livorno, così da poter assicurare agli utenti un servizio efficace ed efficiente.

Premesso che il Comitato permanente del monitoraggio del servizio taxi e NCC, previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento, ha tra le proprie specifiche competenze quella di esprimere un parere vincolante sui vari aspetti del servizio e sulle modifiche al Regolamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Monitoraggio Servizi Autotrasporti pubblici non di linea come da verbale della riunione tenutasi in data 27.03.2024, conservato agli atti dell'ufficio;

Ritenuto necessario procedere a modificare l'art. 6 come sopra indicato.

Visti gli artt. 7 e 42 del T.U. n. 267 del 18. agosto. 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati parte integrante della presente delibera;

Sentito l'intervento dell'Assessora Giovanna Cepparello che ha illustrato il provvedimento ed ascoltati gli interventi dei Consiglieri Leone, Tomei e Simoni, interventi per i quali si rinvia al relativo file audio digitale, parte integrante del presente verbale, registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale;

Visto l'esito delle votazioni - palesi elettroniche e per dichiarazione verbale del Consigliere Bianchi - dettagliatamente riportate nelle tabelle allegate nella parte dispositiva del presente atto, anche per quanto riguarda l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;

Dato atto, infine, che la scheda voto allegata, parte non integrante del presente provvedimento, viene scaricata dal programma e non può essere corretta e, pertanto, la mancata espressione di voto contenuta nella stessa scheda non è modificabile mentre, nella tabella di cui alla parte dispositiva del presente atto, è riportata l'espressione verbale di votazione resa dal Consigliere Bianchi,

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, da considerare parte integrante e sostanziale della presente delibera,

1. Di modificare l'art. 6 del Regolamento adottato con delibere consiliari n. 66 del 28/03/2017 e n. 73 del 19.04.2021. come segue:

Art. 6 Numero delle licenze:

1) la Giunta stabilisce il numero delle licenze da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Comitato permanente di cui all'art. 10 del vigente regolamento”.

2. Fino ad un'eventuale modifica del numero di licenze permanenti “da parte della Giunta Comunale”, da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito al punto 1, il numero delle licenze è stabilito in sessanta.

3. Resta confermato ogni altro contenuto del Regolamento adottato con delibera consiliare n. 323 del 15/12/2016 successivamente modificato con delibera consiliare n. 66 del 28/03/2017

4. Di dare atto che la modifica al regolamento di cui trattasi acquisterà efficacia trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

La votazione riporta il seguente risultato:

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	SALVETTI LUCA	Favorevole	18	VIVOLI MATTEO	Favorevole
2	CARUSO PIETRO	Favorevole	19	PACINI GIORGIO	Favorevole
3	FENZI PAOLO	Favorevole	20	SIMONI CINZIA	Favorevole
4	BIANCHI ENRICO (videoconf.)	Favorevole	21	PERINI ALESSANDRO	Favorevole
5	AGOSTINELLI ELEONORA	Favorevole	22	GHIOZZI CARLO	Favorevole
6	FERRETTI VALERIO	Assente	23	PACCIARDI GIULIA	Favorevole
7	CECCHI FRANCESCA	Favorevole	24	SORGENTE STELLA	Favorevole
8	SEMPLICI CECILIA	Favorevole	25	VECCE LUCA	Favorevole
9	LUCETTI CRISTINA	Favorevole	26	GRASSI LUCIA	Favorevole
10	TOMEI PIERO	Favorevole	27	BARALE VALENTINA	Favorevole
11	NASCA SALVATORE	Favorevole	28	PANCIATICI PIETRO	Assente
12	SASSETTI IRENE	Favorevole	29	TROTTA AURORA	Favorevole
13	MIRABELLI FEDERICO	Favorevole	30	VACCARO COSTANZA	Assente
14	PRITONI FRANCESCA	Assente	31	TORNAR DANIELE	Assente
15	MARENGO CAROLINA	Favorevole	32	ROMITI ANDREA	Assente
16	DI CRISTO ANGELO	Favorevole	33	DI LIBERTI GIANLUCA	Assente
17	LEONE CLAUDIA	Favorevole			

Totale Votanti: 26

Totale Favorevoli: 26

Totale Contrari: 0

Totale Astenuti: 0

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione riporta il seguente risultato:

N.	Consigliere	I.E.	N.	Consigliere	I.E.
1	SALVETTI LUCA	Favorevole	18	VIVOLI MATTEO	Favorevole
2	CARUSO PIETRO	Favorevole	19	PACINI GIORGIO	Favorevole
3	FENZI PAOLO	Favorevole	20	SIMONI CINZIA	Favorevole
4	BIANCHI ENRICO (videoconf.)	Favorevole	21	PERINI ALESSANDRO	Favorevole
5	AGOSTINELLI ELEONORA	Favorevole	22	GHIOZZI CARLO	Favorevole
6	FERRETTI VALERIO	Assente	23	PACCIARDI GIULIA	Favorevole
7	CECCHI FRANCESCA	Favorevole	24	SORGENTE STELLA	Favorevole
8	SEMPLICI CECILIA	Favorevole	25	VECCE LUCA	Favorevole
9	LUCETTI CRISTINA	Favorevole	26	GRASSI LUCIA	Favorevole
10	TOMEI PIERO	Favorevole	27	BARALE VALENTINA	Favorevole
11	NASCA SALVATORE	Favorevole	28	PANCIATICI PIETRO	Assente
12	SASSETTI IRENE	Favorevole	29	TROTTA AURORA	Favorevole
13	MIRABELLI FEDERICO	Favorevole	30	VACCARO COSTANZA	Assente
14	PRITONI FRANCESCA	Assente	31	TORNAR DANIELE	Assente
15	MARENGO CAROLINA	Favorevole	32	ROMITI ANDREA	Assente
16	DI CRISTO ANGELO	Favorevole	33	DI LIBERTI GIANLUCA	Assente
17	LEONE CLAUDIA	Favorevole			

Totale Votanti: 26

Totale Favorevoli: 26

Totale Contrari: 0

Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Presidente del Consiglio
Pietro Caruso

Il Segretario Generale
Michele D'Avino

COMUNE DI GALLICANO

DECRETO DIRIGENZIALE n. 1 del 15/05/2024

OGGETTO : Espropriazione per causa di pubblica utilità relativa all'intervento di "Nuova viabilità presso il plesso scolastico di Gallicano" – Occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22-bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

Premesso:

- che a mezzo di nota prot. n. 377 del 12/01/2024 è stato notificato alle ditte risultanti dal piano particellare di esproprio l'avvio del procedimento e del deposito degli atti ex art. 16, comma 4, del D.P.R. 327/2001, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- che tale nota è stata anche pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente quale avviso ai sensi del comma 8 dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001;
- che non risultano pervenute osservazioni di sorta da parte delle ditte espropriande nel termine di 30 giorni assegnato con la nota suddetta;
- che l'approvazione del suddetto progetto definitivo costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ex art. 12, 1° comma, del D.P.R. 327/2001, ai fini dell'espropriazione delle aree private quali risultanti dal piano particellare di esproprio;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22/02/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "Nuova viabilità presso il plesso scolastico di Gallicano" e dichiarata la pubblica utilità dell'opera ex art. 12, 1° comma, del D.P.R. 327/2001.

Dato atto:

- che il progetto definitivo dell'opera pubblica è composto da più elaborati tra cui il piano particellare di esproprio che, oltre ad indicare le aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica, prevede l'indennità provvisoria da offrire ai proprietari;
- che con nota prot. n. 4603 del 10/05/2024, pubblicata anche all'Albo Pretorio dell'Ente e sul B.U.R. Toscana, è stato comunicato alle ditte espropriande il valore dell'indennità di esproprio, fissata in €/mq 1,30, oltre all'avviso di comunicare l'accettazione dell'indennizzo entro 30 giorni dal suo ricevimento, con l'avvertenza che nel caso di inerzia o di rifiuto dell'indennità, l'autorità espropriante depositerà la somma presso la Cassa DD.PP., senza le maggiorazioni previste, e di seguito emetterà il decreto di esproprio.

Considerato:

- che la realizzazione della nuova viabilità è strettamente collegata con l'intervento "PNRR M4C1I1.3 Finanziamento Unione Europea – Next Generation EU. Realizzazione nuova palestra presso il plesso scolastico e gli impianti sportivi di Gallicano – predisposizione spazi da adibire alle attività sportive";
- che l'intervento suddetto deve essere avviato con estrema urgenza al fine di rispettare le tempistiche impartite dal P.N.R.R. ed i relativi milestone;

COMUNE DI GALLICANO - C_D874 - - 1 - 2024-05-15 - 0004842

- che per i lavori di “Nuova viabilità presso il plesso scolastico di Gallicano” ricorrono pertanto gli estremi di urgenza in applicazione dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri).

Visto il D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

DECRETA

l’occupazione d’urgenza anticipata, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri) in favore del Comune di Gallicano, dei beni immobili siti nel Comune di Gallicano, distinti catastalmente nei mappali e consistenze come di seguito specificati:

Catasto terreni, foglio 109

- Particella 11508, sem irr arb, cl. 2, superficie mq 50, intestazione:

CALAMARI Maria Giuseppina (CF CLMMGS46S62A657Y) nata a BARGA (LU) il 22/11/1946 Diritto di: Proprieta' per 1/2

PIERI Adua (CF PRIDAU36B57C996P) nata a COREGLIA ANTELMINELLI (LU) il 17/02/1936 Diritto di: Proprieta' per 1/2 Regime: bene personale

Trattasi di prato pianeggiante posto tra la strada provinciale n. 20 Calavorno-Campia e l’area di pertinenza del plesso scolastico di Gallicano, ricadente in area destinata a viabilità del Piano Operativo comunale adottato in data 15/02/2024, pubblicato sul B.U.R.T. in data 03/04/2024

Valore di espropriazione offerto: €/mq 1,30 x mq 50 = € 65,00

- Particella 11513, sem irr arb, cl. 2, superficie mq 1485, intestazione:

CHELI Alfredo (CF CHLLRD83S04D874P) nato a GALLICANO (LU) il 04/11/1883 Diritto di: Proprieta' per 2/10

CREMONESI Rosa (CF CRMRSO43C44A569X) nata a BAGNOLO MELLA (BS) il 04/03/1943 Diritto di: Proprieta' per 8/435

CRUDELI Luigina (CF CRDLGN31B46D874D) nata a GALLICANO (LU) il 06/02/1931 Diritto di: Proprieta' per 6/10

LANDUCCI Emilia (CF LNDMLE15P44Z404E)b) nata in STATI UNITI D'AMERICA (EE) il 04/09/1915 Diritto di: Proprieta' per 1/10

LANDUCCI Irene (CF LNDRNI17H56E715S) nata a LUCCA (LU) il 16/06/1917 Diritto di: Proprieta' per 1/10

PAZIENZA Doretta (CF PZNDTT72R48B157B) nata a BRESCIA (BS) il 08/10/1972 Diritto di: Proprieta' per 8/435

COMUNE DI GALLICANO - C_D874 - - 1 - 2024-05-15 - 0004842

PAZIENZA Marcella (CF PZNMCL68L55A569F) nata a BAGNOLO MELLA (BS) il 15/07/1968
Diritto di: Proprieta' per 8/435

Trattasi di prato pianeggiante posto tra la strada provinciale n. 20 Calavorno-Campia e l'area di pertinenza del plesso scolastico di Galliciano, ricadente per circa 400 mq in area destinata a viabilità e per la restante parte in area per l'istruzione esistente del Piano Operativo comunale adottato in data 15/02/2024, pubblicato sul B.U.R.T. in data 03/04/2024

Valore di espropriazione offerto: €/mq 1,30 x mq 1.485 = € 1.930,50

Di dare atto:

- che il tecnico Ing. Francesca Biagioni, nella sua qualità di RUP appartenente all'Area Tecnica -Settore Lavori Pubblici, accompagnato dal personale di aiuto necessario, darà esecuzione al Decreto d'Occupazione d'Urgenza ai fini della immissione in possesso e provvederà alla redazione del verbale dello stato di consistenza e di immissione in possesso degli immobili di che trattasi e, pertanto, è autorizzato ad introdursi negli immobili medesimi;

- che lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato, proprietario secondo le risultanze catastali, o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni non dipendenti dall'autorità espropriante. Potranno partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sui beni;

- che l'esecuzione del presente decreto deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.

Ai sensi dell'art. 22bis, comma 5, del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, per il periodo di occupazione anticipata preordinata all'esproprio intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione determinata in €/mq 1,30 e, per ogni mese, o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua, così come disposto dall'art. 50 del T.U.E.

Di disporre che, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, il presente decreto sarà:

- notificato ai relativi proprietari espropriandi nelle forme degli atti processuali civili, con le modalità di cui all'art. 20, comma 4;

- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Galliciano che comporta l'inserimento sul proprio sito informatico;

- pubblicato per estratto sul B.U.R. Toscana nel cui territorio si trovano i beni, e comunicato agli interessati ed ai terzi che risultino titolari di diritti sugli stessi.

Il proprietario, ai sensi dell'art. 32 comma 3 del DPR 327/2001, può asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto dal suolo senza pregiudizio dell'opera da realizzare. Nella determinazione dell'indennità non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni e migliorie che siano state realizzate sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento.

COMUNE DI GALLICIANO - C_D874 - - 1 - 2024-05-15 - 0004842

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 6, perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro 5 anni dalla efficacia del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità (ex art. 13 T.U.E.).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'art. 53 T.U. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono acquisite.

La pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune in forma integrale avviene ai fini della pubblicità legale per la tutela di eventuali diritti di terzi e nel rispetto della tutela della riservatezza, nel contemperamento dei relativi interessi.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

- Ing. Francesca Biagioni -

COMUNE DI GALLICANO - C_D874 - - 1 - 2024-05-15 - 0004842



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 66 / 2024

OGGETTO: DECLASSIFICAZIONE E DISMISSIONE DI PORZIONE DI STRADE COMUNALI EX ARTICOLO 23 COMMA 1 LETTERA B) DELLA LRT 10 DICEMBRE 1998 N. 88 - PER LA CESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LIVORNO AL DEMANIO DELLO STATO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA PREFETTURA, QUESTURA E ARCHIVIO DI STATO - COMUNE DI LIVORNO - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA.

LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;

Visto l'articolo 6 comma 4 dello Statuto dell'Ente;

Vista la richiesta del Comune di Livorno – DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E ASSETTO DEL TERRITORIO Settore Urbanizzazioni Infrastrutture e Mobilità, nostro Prot. n. 8659 del 29/04/2024, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 0), unitamente ai relativi allegati;

Preso atto che la predetta richiesta esplicita la necessità, da parte del Comune di Livorno di declassificazione di porzione delle sedi stradali di piazza dell'Unità d'Italia, di via Fiume, di via San Giovanni e di via della Banca per la sdemanializzazione e la cessione al Demanio dello Stato, ai fini dell'adeguamento sismico del complesso immobiliare sede della Prefettura, Questura e Archivio di stato di Livorno, di una fascia perimetrale all'edificio stesso così come meglio descritto negli allegati della sopra citata richiesta (Allegati 1, 2 e 3);

Preso atto della Delibera di Giunta del Comune di Livorno n° 287 del 17/04/2024 allegata alla suddetta richiesta (Allegato 4);

Dato atto che l'articolo 23 comma 1 lettera b) della Legge RT 10 dicembre 1998 n. 88 attribuisce alle Province anche la funzione che riguarda la declassificazione e dismissione delle strade comunali;

Vista la necessità di provvedere in merito alla declassificazione al fine della dismissione da parte del Comune di Livorno di porzioni di Piazza dell'Unità d'Italia, di Via fiume, di Via San Giovanni e di Via della Banca, in particolare di una fascia perimetrale del complesso immobiliare sede della Prefettura, Questura e Archivio di Stato così come meglio individuati nelle planimetrie allegate alla richiesta del Comune di Livorno;

Preso atto che il presente atto non comporta nessun onere economico a carico di questa Amministrazione Provinciale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate

1) la declassificazione al fine della dismissione da parte del Comune di Livorno di porzioni di Piazza dell'Unità d'Italia, di Via fiume, di Via San Giovanni e di Via della Banca in particolare di una fascia perimetrale del complesso immobiliare sede della Prefettura, Questura e Archivio di Stato di Livorno, così come meglio individuati nelle planimetrie allegate alla richiesta del Comune di Livorno;

2) che il presente atto non comporta nessun onere economico a carico di questa Amministrazione Provinciale;

3) di dare mandato alla Responsabile del Servizio MusMed e Programmazione scolastica, cui afferisce anche l'Ufficio Patrimonio – dott.ssa Anna Roselli – di procedere a tutti gli adempimenti successivi e conseguenti al presente decreto e precisamente:

- alla pubblicazione del presente Decreto sul BURT - ex articolo 25 del Regolamento 2004/41R;
- alla trasmissione - del presente Decreto di dismissione - al Ministero dei Lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale - ex articolo 2 comma 4 del CDS 495/1992 - entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto

stesso nel Bollettino regionale, perché si provveda all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del predetto CDS;

L'Atto consta di n. 5 allegati

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 14/05/2024

LA PRESIDENTE
SCARPELLINI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PROVINCIA DI SIENA
SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 628 del 07/05/2024
(estratto)

ATTUAZIONE DPCM 20 FEBBRAIO 2018 “REVISIONE RETI STRADALI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE...” - CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DI UN TRATTO STRADALE DENOMINATO “NSA 394 EX SS 715” DAL KM 1+480 AL KM 1+990 NEL COMUNE DI SIENA (SI)

IL DIRIGENTE

(...omissis...)

VISTO il D.P.C.M. 20.02.2018 “Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria” ed in particolare l’art. 1 comma 3 che precisa che “..... le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale sono evidenziate nelle tabelle.....10.b allegate al presente decreto.”;

CONSIDERATO che ANAS S.p.A. ha provveduto, con note prot. CDG-0618961-P del 20.11.2018 e successiva precisazione Prot. n/0529492-AO.050.020 del 20/11/2018 a trasmettere alla Regione Toscana la documentazione tecnica e la cartografia dei tratti stradali di cui alla tab. 10b del DPCM 20.02.2018;

VISTA la nota della Regione Toscana prot. n. 3751/2019 del 21/02/2019;

CONSIDERATO che in data 5 aprile 2023 si è tenuto un incontro promosso da Provincia di Siena con ANAS e Comune di Siena dove ANAS confermò l’impegno a sistemare il suddetto tratto di strada prima della consegna;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 4435 in data 14/03/2023 relativa alle condizioni della strada (in atti);

VISTA la nota ANAS prot. n. 452959 in data 12/06/2023 (ai Ns. atti prot. 9819 del 12/26/03).

PRESO ATTO che ANAS ha comunicato di aver provveduto alla riqualificazione della pavimentazione stradale con nota Ns Prot. 8317 del 07/05/2024;
(...omissis...)

DETERMINA

- 1) di classificare alla qualifica amministrativa di Strada Comunale per quanto in premessa, il tratto di strada denominato NSA 394 ex SS 715 R.A. Siena-Bettolle dal km. 1+480 al km. 1+990 (Allegato 1), ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) della L.R. 88/1998;
- 2) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, per estratto, il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 3 comma 4 de DPR n. 495/92, così come previsto dall’art. 25 del citato regolamento R.T. n. 41/R.

* documento integrale su www.provincia.siena.it - archivio atti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Marco Ceccanti

COMUNE DI AREZZO

OGGETTO: Adozione, ai sensi degli articoli 111 e 119 della legge regionale n. 65/2014, del piano di recupero relativo all'unità edilizia 12_51_3 del centro storico del capoluogo «Area Caserme».

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO****RENDE NOTO**

che ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale n. 65/2014, la documentazione relativa allo strumento urbanistico di cui in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28 marzo 2024, sarà depositata negli Uffici della Segreteria comunale per 30 giorni interi e consecutivi e cioè dal giorno 22 maggio 2024 al giorno 21 giugno 2024. Gli atti di cui sopra saranno in visione anche presso il Servizio governo del territorio ubicato in piazza Fanfani n. 2 - Arezzo.

Potranno essere presentate osservazioni entro il giorno 21 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 111 comma 3 della legge regionale n. 65/2014.

Il dirigente
Dott. Ing. Paolo Frescucci

COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a

Variante al Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) in Loc. Quattro Vie, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65**IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 5 URBANISTICA E EDILIZIA**

- Vista la Deliberazione Consiliare n. 15 del 23/04/2024: **Variante al Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) in Loc. Quattro Vie, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;**
- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile dell'Unità organizzativa n. 5, arch. Samuela Ristori in ordine alla regolarità tecnica;
- Visti gli artt. 18, 111, 115 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

L'adozione della "Variante al Piano di Recupero PR3D3 (ex Fiat) in Loc. Quattro Vie, adozione ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65" costituita dai seguenti elaborati:

- Fascicolo R1 Relazione Tecnica - Norme Tecniche di Attuazione
- Fascicolo R2 Piano Particellare / Spazi pubblici - Spazi privati
- Fascicolo R3 Relazione Tecnica delle Opere di urbanizzazione
- Fascicolo R4 Computo metrico estimativo
- Tavola A6 Planimetria generale - Spazi pubblici - Spazi privati
- Tavola A9 Viabilità Fognature - Planimetria Particolari
- Tavola A10 Illuminazione pubblica - Planimetria Particolari
- Tavola A11 Impianto di irrigazione - Planimetria Particolari
- Tavola A12 Area verde attrezzata - Nucleo Casamicciola

La delibera ed i relativi allegati saranno depositati presso l'ufficio segreteria del comune di Bibbiena in data **22/05/2024** per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione del pubblico.

A norma dell'art. 111, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, entro 30 (trenta) giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni.

Bibbiena, lì 09/05/2024

Il responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Edilizia
(*arch. Samuela Ristori*)

COMUNE DI CALENZANO (Provincia di Firenze)
PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E
"SENSORIALI": AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO OPERATIVO
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LR 65/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISA

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Calenzano n. 46 del 07/05/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo, ai sensi art. 21 L.R. 65/2014, del Piano Operativo Comunale;

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 della L.R.T. n. 65/2014 è stata inviata la suddetta Deliberazione di C.C. e gli elaborati contenuti ai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, della stessa Legge;

CIO' PREMESSO

il sottoscritto arch. Maurizio Bresci, Responsabile Unico del Procedimento

RENDE NOTA

la pubblicazione della suddetta Deliberazione e degli elaborati ivi contenuti;

il provvedimento di approvazione e tutti gli elaborati costituenti la Deliberazione sono consultabili presso l'Area Pianificazione Urbanistica, posta al secondo piano del nuovo Palazzo Comunale, in piazza Gramsci 11 a Calenzano, nell'orario di apertura al pubblico;

la suddetta documentazione è inoltre resa disponibile per la consultazione attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune all'indirizzo:

http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/schede/ufficio_relazioni_con_il_pubblico/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente

(percorso: *Pianificazione e governo del territorio/procedimenti urbanistici in corso/Piano Operativo Comunale*)

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Maurizio Bresci



AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI

Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 252-ter della L.R. 65/2014 relativa ad un'area del Comune di Campi Bisenzio, località Tomerello, posta tra Via S.Allende e Via A. Einstein - Controdeduzioni alle osservazioni e Approvazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
GOVERNO DEL TERRITORIO

Visto l' art. 19 della Legge Regionale n. 65/2014;

rende noto

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 09/04/2024, esecutiva dal 14/05/2024, è stata approvata, ai sensi e con la procedura di cui all'art. 19 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65, **la variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 252-ter della L.R. 65/2014 relativa ad un'area del Comune di Campi Bisenzio, località Tomerello, posta tra Via S.Allende e Via A. Einstein - Controdeduzioni all'osservazione e Approvazione.**

La variante in oggetto è consultabile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.campi-bisenzio.fi.it) nella sezione dedicata alla Pianificazione del Territorio.

La suddetta variante diviene efficace decorsi 30 giorni dalla presente pubblicazione sul BURT.

Campi Bisenzio, 22 maggio 2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
GOVERNO DEL TERRITORIO
Arch. Michela Brachi

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno
Settore Assetto del Territorio
Servizio Urbanistica

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER ADEGUAMENTO AL PIANO REGIONALE CAVE. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 08/06/2023 con la quale è stato promosso l'avvio del procedimento di variante al vigente Regolamento Urbanistico per l'adeguamento alle disposizioni del Piano Regionale Cave, in conformità all'art. 17 della LRT n.65/2014 e, contestualmente, l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R. n. 10/2010 e della Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 30/2015;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 16/11/2023 con la quale è stata adottata la Variante al Regolamento per adeguamento al Piano Regionale Cave;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/04/2024, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la variante al RU di cui all'oggetto;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 65 del 2014;

RENDE NOTO

Che, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT, la variante di cui all'oggetto si deve intendere efficace a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 19, comma 7, della Legge Regionale Toscana n. 65 del 2014.

Tutta la documentazione relativa alla variante in oggetto è consultabile on-line sul sito istituzionale del Comune di Campiglia M.ma alla pagina Amministrazione Trasparente raggiungibile al seguente link:

https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html

IL RESPONSABILE E.Q. SETTORE 3
Arch. Annalisa Giorgetti

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (Arezzo)

Adozione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 e del Rapporto Ambientale ai sensi della L.R.T. n. 10/2010. Pubblicazione BURT ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R.T. n. 64/2014;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 56 del 28.05.2021 con la quale è stato dato avvio al procedimento della nuova strumentazione urbanistica ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 e dalla L.R.T. n. 10/2010 per le procedure di valutazione ambientale;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 36 del 08.05.2023 con la quale è stato integrato l'atto di avvio del Procedimento;

RENDE NOTO che

- con deliberazione Consiliare Comunale n. 18 del 24.04.2024, è stato adottato il nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 ed il Rapporto Ambientale ai sensi della L.R.T. n. 10/2010.

- a partire dal 10.05.2024 la deliberazione, corredata di allegati integranti, è stata pubblicata in Albo pretorio on line per i 15 gg. previsti dal Testo Unico Enti Locali ed ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 e dell'art. 25 della L.R.T. n. 10/2010, il Piano Strutturale ed il Piano operativo adottati, il Rapporto Ambientale sono resi accessibili in via telematica sul sito istituzionale del Comune nella sezione

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/ attraverso il seguente percorso:

<http://servizi.comune.castiglionfibocchi.ar.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idschedaam=24109&ispea=True&anno=2024&idsezione=121&permalinke>

- gli strumenti adottati sono inoltre sottoposti alle forme di pubblicazione specificamente previste dalla normativa: invio agli Enti competenti; pubblicazione di avviso sul presente Burt ed all'Albo Pretorio; accessibilità degli atti in via telematica sul sito istituzionale del Comune, nelle pagine tematiche dedicate all'urbanistica.

- a partire dall'adozione degli strumenti, in data 24.04.2024, fino al conseguimento della loro efficacia, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 103 della L.R.T. n. 65/2014;

- ai fini del procedimento VAS l'Autorità Procedente è il Consiglio Comunale di Castiglion Fibocchi ed ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. n. 10/2010 il presente avviso costituisce avvio delle consultazioni per lo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

INFORMA

i proprietari interessati dall'apposizione/reiterazione vincoli
espropriativi

che le previsioni del Piano Operativo adottato con deliberazione di C.C. n. 18 del 24.04.2024 determineranno l'apposizione del vincolo espropriativo sulle aree indicate nel documento denominato "relazione

aree soggette ad esproprio” allegato alla suddetta deliberazione, consultabile in via telematica attraverso le modalità sopra indicate;

AVVISA

- che entro e non oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, chiunque può presentare osservazioni al Piano Strutturale ed al Piano Operativo, facendole pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Castiglion Fibocchi, sito in P.zza del Municipio n. 1, oppure all'indirizzo di posta certificata: c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it;

- che entro e non oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, chiunque può presentare osservazioni e contributi al Rapporto Ambientale di cui all'art. 25 della L.R.T. n. 10/2010, facendole pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Castiglion Fibocchi, sito in P.zza del Municipio n. 1, oppure all'indirizzo di posta certificata: c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it.

Il Responsabile

Silvia Parigi

COMUNE DI FIRENZE

Via Verde ciclopedonale di Ritortoli (itinerario Bagno a Ripoli – Ponte a Ema, lungo via di Ritortoli). Variante al Regolamento Urbanistico.

**APPROVAZIONE
EFFICACIA****AVVISO****DIREZIONE URBANISTICA
LA DIRETTRICE | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****RENDE NOTO CHE**

1. Con deliberazione n. DC/2024/00034 del 22.04.2024, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha controdedotto alla osservazione presentata e approvato, con procedimento semplificato di cui all'art. 34 (*Varianti mediante approvazione del progetto*) LR 65/2014, la **variante al Regolamento Urbanistico Via Verde ciclopedonale di Ritortoli**.
2. Responsabile del procedimento della variante urbanistica è la Direttrice della Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.
3. A partire dal giorno 11.05.2024 la deliberazione, corredata di allegati integranti, è stata pubblicata in Albo pretorio *on line* per i 15 gg. di pubblicazione ai sensi del Testo Unico Enti Locali e resa accessibile in via telematica sul sito istituzionale del Comune nella sezione *Amministrazione Trasparente/Provvedimenti* attraverso il seguente percorso:
<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organico-politico>
4. La documentazione in formato digitale è consultabile nelle pagine sopra indicate attraverso i seguenti riferimenti:
DC/2024/00034
All. A Relazione Urbanistica Variante RU Ciclabile Ritortoli | Approvazione
All. B Relazione RP Variante RU Ciclabile Ritortoli Approvazione
5. Dell'esposizione della documentazione relativa alla variante in oggetto è data pubblicità attraverso avvisi sul sito istituzionale del Comune, nelle seguenti pagine tematiche:
<http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html>
<http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html>
<https://regolamentourbanistico.comune.fi.it/>
6. La variante urbanistica approvata è stata inoltre sottoposta alle forme di pubblicazione e comunicazione specificamente previste dalla normativa:
 - pubblicazione di avviso sul presente Burt;
 - accessibilità degli atti in via telematica sul sito istituzionale del Comune nelle pagine web sopra indicate;
 - comunicazione dell'approvazione alla Regione.

Il testo coordinato del Regolamento Urbanistico, comprensivo di ogni allegato anche grafico, così come risultante dalla variante efficace, sarà consultabile tramite il servizio web: <http://webru.comune.fi.it/webru>

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link potranno essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre pagine o siti web.

Dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso, la variante al Regolamento Urbanistico Via Verde ciclopedonale di Ritortoli diventa **EFFICACE**.

Con il conseguimento dell'efficacia il procedimento amministrativo di pianificazione urbanistica si è concluso.

la Responsabile del procedimento
arch. Stefania Fanfani

COMUNE DI GALLICANO

AVVISO

OGGETTO : Espropriazione per causa di pubblica utilità relativa all'intervento di "Nuova viabilità presso il plesso scolastico di Gallicano" - Comunicazione di efficacia della delibera di approvazione del progetto definitivo e determinazione dell'indennità di espropriazione ex artt. 17 e 20 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22/02/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "Nuova viabilità presso il plesso scolastico di Gallicano" e dichiarata la pubblica utilità dell'opera ex art. 12, 1° comma, del D.P.R. 327/2001.

L'opera suddetta prevede la costruzione di un nuovo tratto di viabilità a servizio dell'esistente plesso scolastico e della annessa palestra di prossima costruzione, completo di illuminazione e quant'altro necessario per la sua funzionalità.

In base alle risultanze catastali, le aree interessate dai lavori in oggetto sono identificate come di seguito:

Catasto terreni, foglio 109

- Particella 11508, sem irr arb, cl. 2, superficie mq 50, intestazione:

CALAMARI Maria Giuseppina (CF CLMMGS46S62A657Y) nata a BARGA (LU) il 22/11/1946 Diritto di: Proprieta' per 1/2

PIERI Adua (CF PRIDAU36B57C996P) nata a COREGLIA ANTELMINELLI (LU) il 17/02/1936 Diritto di: Proprieta' per 1/2 Regime: bene personale

Trattasi di prato pianeggiante posto tra la strada provinciale n. 20 Calavorno-Campia e l'area di pertinenza del plesso scolastico di Gallicano, ricadente in area destinata a viabilità del Piano Operativo comunale adottato in data 15/02/2024, pubblicato sul B.U.R.T. in data 03/04/2024

Valore di espropriazione offerto: €/mq 1,30 x mq 50 = € 65,00

- Particella 11513, sem irr arb, cl. 2, superficie mq 1485, intestazione:

CHELI Alfredo (CF CHLLRD83S04D874P) nato a GALLICANO (LU) il 04/11/1883 Diritto di: Proprieta' per 2/10

CREMONESI Rosa (CF CRMRSO43C44A569X) nata a BAGNOLO MELLA (BS) il 04/03/1943 Diritto di: Proprieta' per 8/435

CRUDELI Luigina (CF CRDLGN31B46D874D) nata a GALLICANO (LU) il 06/02/1931 Diritto di: Proprieta' per 6/10

LANDUCCI Emilia (CF LNDMLE15P44Z404E)b) nata in STATI UNITI D'AMERICA (EE) il 04/09/1915 Diritto di: Proprieta' per 1/10

LANDUCCI Irene (CF LNDRNII7H56E715S) nata a LUCCA (LU) il 16/06/1917 Diritto di: Proprieta' per 1/10

COMUNE DI GALLICANO - C_D874 - - 1 - 2024-05-13 - 0004671

PAZIENZA Doretta (CF PZNDTT72R48B157B) nata a BRESCIA (BS) il 08/10/1972 Diritto di: Proprieta' per 8/435

PAZIENZA Marcella (CF PZNMCL68L55A569F) nata a BAGNOLO MELLA (BS) il 15/07/1968 Diritto di: Proprieta' per 8/435

Trattasi di prato pianeggiante posto tra la strada provinciale n. 20 Calavorno-Campia e l'area di pertinenza del plesso scolastico di Galliciano, ricadente per circa 400 mq in area destinata a viabilità e per la restante parte in area per l'istruzione esistente del Piano Operativo comunale adottato in data 15/02/2024, pubblicato sul B.U.R.T. in data 03/04/2024

Valore di espropriazione offerto: €/mq 1,30 x mq 1.485 = € 1.930,50

Gli intestatari delle suddette particelle, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.P.R. 327/2001, se condividono gli importi come sopra determinati, ciascuno per la relativa particella di proprietà, possono darne comunicazione entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. e sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente. In tal caso avranno diritto alla maggiorazione del 50% prevista dall'art. 45, comma 2, del D.P.R. 327/2001.

Potrà inoltre essere liquidato un acconto pari all'80% della somma spettante qualora l'intestatario autorizzi il Comune all'immissione in possesso del bene, e previo rilascio di autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene.

Qualora l'intestatario della particella interessata voglia procedere immediatamente alla cessione volontaria del bene avrà diritto alla liquidazione dell'intera somma, previo deposito presso l'Ente della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni suddetto, l'indennità si intenderà non concordata (art. 20, c. 14) e l'Amministrazione comunale procederà al deposito della somma presso la cassa Depositi e Prestiti al fine di emettere il decreto di esproprio.

Si riportano infine le seguenti informazioni utili:

a) - Amministrazione competente: Comune di Galliciano con sede in Via D. Bertini, 2 - 55027 Galliciano, sito internet: www.comunedigalliciano.org - mail: info@comune.galliciano.lu.it - pec: comunegalliciano@postacert.toscana.it - tel. 0583 73071 - 747973 - fax 0583 74448;

b) - oggetto del procedimento promosso: espropriazione delle aree per la realizzazione della suddetta opera di pubblica utilità;

c) - ufficio e la persona responsabile del procedimento: ufficio espropri di questo Comune; Ing. Francesca Biagioni, tel. 0583 747973 - 73071, mail: f.biagioni@comune.galliciano.lu.it;

c-bis) - termini di conclusione del procedimento: secondo quanto regolamentato dal D.P.R. 8/6/2001 n. 327, in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

d) - ufficio in cui si può prendere visione degli atti: presso l'Ufficio Tecnico comunale - ufficio espropri è depositata la seguente documentazione:

COMUNE DI GALLICIANO - C_D874 - - 1 - 2024-05-13 - 0004671

- progetto definitivo contenente fra l'altro: una relazione sulla natura e sullo scopo delle opere da eseguire ed il piano particellare di esproprio con l'elenco delle ditte espropriande;

- atto di approvazione del progetto definitivo.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

- Ing. Francesca Biagioni -

COMUNE DI GALLICANO - C_D874 - - 1 - 2024-05-13 - 0004671

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (Grosseto)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 24/04/2024

REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO E CONTESTUALE VARIANTE PUNTUALE AL PIANO STRUTTURALE EX ART. 95, DELL'ART. 20 E 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR E DEL PROCEDIMENTO DI VAS EX ART. 23 DELLA LRT 10/2010 – ADOZIONE

II RESPONSABILE

VISTA la L.1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R.65/2014 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R.10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

RENDE NOTO

1) che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2024 avente per oggetto “REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO E CONTESTUALE VARIANTE PUNTUALE AL PIANO STRUTTURALE EX ART. 95, DELL'ART. 20 E 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR E DEL PROCEDIMENTO DI VAS EX ART. 23 DELLA LRT 10/2010 – ADOZIONE” sono stati adottati il Piano Operativo e la contestuale variante del Piano Strutturale e del Comune di Isola del giglio;

2) che ai sensi dell’art.19 della Legge Regionale 65/2014, tutti gli elaborati costituenti gli Strumenti Urbanistici in oggetto sono depositati presso il Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Isola del Giglio e sono consultabili sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio e sulla sezione Amministrazione trasparente al seguente link:

<https://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/it-it/servizi/abitare-c/piano-operativo-comunale-poc-863-191-1-30c1c10ed3209bb938731e9d0873d239> per la durata di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, e più precisamente dal 22.05.2024, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di eventualmente presentare le proprie osservazioni;

3) che le osservazioni di cui all’art.19 della Legge Regionale 65/2014 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Isola del Giglio e pervenire entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, quindi più precisamente dal 22.05.2024 fino al 23.07.2024.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo
Arch. Alessandro Petriani

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 08/04/2024

**PIANO OPERATIVO COMUNALE – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 19
DELLA L.R.T. 65/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge Regionale 65/2014

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08/04/2024, è stato adottato il Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Montelupo Fiorentino ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. 65/2014;
- Che la Deliberazione suddetta, unitamente alla documentazione allegata, è disponibile sul sito web del Comune di Montelupo Fiorentino nella sezione “Edilizia e Urbanistica” al seguente link:

<https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/scheda-prodotto/adozione-piano-operativo/>

- Che per sessanta (60) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni facendole pervenire al protocollo generale del Comune di Montelupo Fiorentino, Viale Cento Fiori n. 34, oppure all’indirizzo di posta elettronica

certificata (comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it) e riportanti la dicitura
“Osservazione al Piano Operativo del Comune di Montelupo Fiorentino adottato ai sensi
dell’art. 19 L.R.T. 65/2014”.

Il Responsabile del Servizio Territorio

Dott. Yuri Lippi

COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di SIENA)

AVVISO DI DEPOSITO**PIANO OPERATIVO – AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO –
SCHEDATURA PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE – XXXIV INTEGRAZIONE****DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 19 / 2024****AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 65/2014****IL RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17/04/2024 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione alla variante in oggetto.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati nel sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente secondo il percorso : “ Pianificazione e governo del territorio – Piano Operativo Comunale vigente – Schedatura Patrimonio Edilizio”. L'aggiornamento acquisirà efficacia a seguito della pubblicazione sul BURT ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della L.R. 65/2014.

Dalla residenza municipale, li 02 Maggio 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
arch. Massimo Bertone

COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di SIENA)

AVVISO DI DEPOSITO**VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO VILLA BUSCHETTI**
ADOZIONE**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 7 / 2024****ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R. 65/2014****IL RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, per trenta giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 / 02 / 2024 esecutiva ai sensi di legge, di adozione alla variante in oggetto.

Entro e non oltre tale termine, chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati nel sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente secondo il percorso : “ Pianificazione e governo del territorio – Piano di Recupero – Variante al PdR Villa Buschetti “ con facoltà di presentare le proprie eventuali osservazioni, in carta semplice, al Servizio Urbanistica del Comune di Montepulciano.

Dalla residenza municipale, li 09.05.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA / EDILIZIA
arch. Massimo Bertone

COMUNE DI PISA
Direzione 09

Deliberazione di C.C. n. 12 del 22/04/2024

Oggetto: Rettifica di errori materiali nella cartografia e nella normativa del vigente Regolamento

Urbanistico, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 – Approvazione.

IL DIRIGENTE

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così come previste dall'art. 21 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con delibera di C.C. n. 12 del 22.04.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, il suddetto atto è stato approvato;
- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione Toscana ed all'Amministrazione Provinciale di Pisa e restano depositati presso la Direzione Urbanistica Edilizia Privata, per la consultazione al pubblico;
- gli atti sono altresì consultabili sul sito istituzionale dell'ente al seguente link:

<https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/rettifica-errori-materiali-nella-cartografia-e-nella-normativa-del-vigente-regolamento>

La Dirigente
Ing. Daisy Ricci

COMUNE DI PISTOIA

Procedimento di correzione errore materiale del Regolamento Urbanistico nei termini dell'art. 21 della L.R.65/2014 per area di proprietà del Comune di Pistoia in loc. Pontelungo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

- 1) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06.05.2024 è stato approvato il procedimento di correzione errore materiale del Regolamento Urbanistico nei termini dell'art. 21 della L.R.65/2014 per area di proprietà del Comune di Pistoia in loc. Pontelungo;
- 2) che l'arch. Lucia Flosi Cheli, Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, svolge il ruolo di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014, nella procedura di correzione errore materiale in oggetto;
- 3) che la deliberazione suddetta, corredata di tutti gli allegati, è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico, dove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, ed è stata resa disponibile in consultazione sul sito istituzionale dell'ente;

AVVISA

che la correzione errore materiale del vigente Regolamento Urbanistico risulta efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Il Dirigente del Servizio
Urbanistica e Assetto del Territorio

Dott. Arch. Lucia Flosi Cheli

**LUCIA
FLOSI
CHELI**

**13.05.2024
09:04:08
GMT+00:00**



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI)

Avviso di adozione della Variante puntuale al Piano Operativo del Comune di San Casciano dei Bagni “Località Pantanicci” ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 19 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione Consiliare n. 16 del 22.04.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, la Variante puntuale al Piano Operativo del Comune di San Casciano dei Bagni “Località Pantanicci”, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014.

Che la deliberazione sopracitata, unitamente agli allegati e agli atti adottati, resterà depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Casciano dei Bagni, posto in Piazza della Repubblica, 4, e sarà pubblicata sul sito dello stesso Comune per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Che, nel periodo suddetto, la documentazione potrà essere consultata in formato digitale sul sito del Comune nell’Area Urbanistica;

Che chiunque potrà presentare osservazioni scritte che dovranno essere indirizzate al Responsabile del Servizio e che dovranno pervenire, in formato cartaceo o per PEC all’ufficio protocollo del Comune di San Casciano dei Bagni nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

**IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO TECNICO
Dott.ssa Annalisa Chiacchio**

Comune di San Gimignano (Siena)

Adozione del P.A.P.M.A.A. con valenza di Piano Attuativo ai sensi dell'art.74, c.4, L.R.65/2014 - in conformità ai disposti di cui all'art. 63 comma 6 del P.O.C. vigente - per la realizzazione di una cantina per la produzione vinicola, rimessa macchine e abitazione per l'imprenditore agricolo professionale

Adozione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio rende noto che

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 23.04.2024, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014, è stato adottato il P.A.P.M.A.A. con valenza di piano attuativo ai sensi dell'art.74, c.4, l.r.65/2014 - in conformità ai disposti di cui all'art. 63 comma 6 del p.o.c. vigente - per la realizzazione di una cantina per la produzione vinicola, rimessa macchine e abitazione per l'imprenditore agricolo professionale;
- tutta la documentazione facente parte del Piano è stata trasmessa agli Enti competenti secondo i disposti dell'art. 111 comma 3 della sopra citata LR 65/2014;
- tutta la documentazione facente parte del Piano è pubblicata e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di San Gimignano nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio - Strumenti di attuazione degli atti di governo del territorio;
- a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso decorrono 30 giorni entro e non oltre i quali chiunque potrà presentare osservazioni scritte a mezzo pec all'indirizzo *comune.sangimignano@postacert.toscana.it*, a mezzo raccomandata con ricevuta A/R all'indirizzo “URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico e Ufficio Protocollo del Comune di San Gimignano” – Piazzale Martiri di Montemaggio n. 4, 53037 San Gimignano (SI), a mano presso l'Ufficio URP all'indirizzo sopra citato;
- gli atti sono depositati presso il Settore lavori Pubblici e Servizi al Territorio – Ufficio urbanistica;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI E SERVIZI PER IL
TERRITORIO
Ing. Valentina Perrone

San Gimignano, 10/05/2024

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (PI)**Settore Tecnico e Governo del Territorio****DETERMINA N. 301 DEL 18/03/2024**

VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE PER MODIFICA COMPARTO 4 UTOE 24 GELLO CON DESTINAZIONE ZONA OMOGENEA B1 E INTRODUZIONE DI NUOVA SCHEDA NORMA ART. 30 LR 65/2014 E SMI – PRESA D'ATTO DI MANCATE OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DI C.C. DEL 30/01/2024 N. 8 - APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di C.C. n. 8 del 30/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii è stata adottata la VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE PER MODIFICA COMPARTO 4 UTOE 24 GELLO CON DESTINAZIONE ZONA OMOGENEA B1 E INTRODUZIONE DI NUOVA SCHEDA NORMA ART. 30 LR 65/2014 E SMI

RENDE NOTO

con propria Determina n. 301 del 18/03/2024 che svolte le procedure di pubblicazione del provvedimento adottato in premessa, previste dall'art. 32 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, quali:

- pubblicazione sul BURT n. 9 del 28/02/2024 dell'avviso di adozione e deposito presso la sede comunale del provvedimento adottato per 30 giorni consecutivi;
- comunicazione alla Regione e alla Provincia e trasmissione dei relativi atti in data 20/02/2024 prot. n. 9637;
- pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;

non sono pervenute osservazioni.

AVVISA

pertanto che, come disposto dal co. 3 dell'art. 32 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, la variante in oggetto “ VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE PER MODIFICA COMPARTO 4 UTOE 24 GELLO CON DESTINAZIONE ZONA OMOGENEA B1 E INTRODUZIONE DI NUOVA SCHEDA NORMA ART. 30 LR 65/2014 E SMI”, adottata con delibera di C.C. n. 8 del 30/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, diventa efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il presente avviso è reso noto al pubblico anche sul sito istituzionale del Comune.

Il Dirigente

Ing. Mauro Badii

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)**RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DI UN TESSUTO DI UN'AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 80 PARTICELLA 55 – Avviso di approvazione in atto unico sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO:

- l'art. 21 della L.R.T. n.65/2014 relativo ad aggiornamenti del Quadro Conoscitivo e rettifica di errori materiali;

RENDE NOTO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/04/2024 è stato approvato in atto unico, ai sensi dell'art.21 della L.R. 65/2014, lo strumento urbanistico denominato **RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DI UN TESSUTO DI UN'AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 80 PARTICELLA 55**. La citata Deliberazione Consiliare ed i relativi elaborati allegati saranno depositati presso la Segreteria comunale e il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro e anche consultabili, dopo la pubblicazione dell'avviso sul BURT, nella sezione del Servizio Urbanistica del sito web del Comune di Sansepolcro al seguente indirizzo: <http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti>.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Arch. Massimiliano Baquè

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)**VARIANTE SEMPLIFICATA PER MODIFICHE ALLA SCHEDA DI RIQUALIFICAZIONE
RQ38 SU VIALE BARSANTI – Avviso di adozione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014****IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****VISTI:**

- l'art. 30, comma 2, della L.R.T. n.65/2014 in cui sono precisate le tipologie di varianti urbanistiche da inquadrare come varianti semplificate al piano operativo;
- l'art. 32 della L.R.T. n.65/2014 che definisce la procedura per l'approvazione di tali varianti semplificate;

RENDE NOTO CHE:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2024 è stato adottato lo strumento urbanistico sopra citato. La Deliberazione Consiliare di adozione ed i relativi elaborati allegati saranno depositati presso la Segreteria comunale e il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T..

Gli elaborati facenti parte del citato strumento urbanistico saranno inoltre consultabili nel sito web del Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

<http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/adottati>

Entro il suddetto periodo di deposito (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT) chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice e debitamente firmate. Per le osservazioni pervenute a mezzo servizio postale farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
Arch. Massimiliano Baquè

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - CTB - REG_UFFICIALE - 0010009 - Uscita - 10/05/2024 - 15:14

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

(Provincia di Arezzo)

DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE n.10 del 17.04.2024

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALL'AREA "F4_TER_01" PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO COMMERCIALE POSTO IN VIA DEL FIUME N. 143, COMPORTANTE VARIANTE N.28 AL R.U. – VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 30, 32 E 107 DELLA L.R. N.65 DEL 10/11/2014 – CONTRODEUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.10 del 12.02.2010 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 06.12.2023 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata in attuazione dell'area di trasformazione F4_Ter_01 per la realizzazione di un edificio ad uso commerciale posto in via del Fiume n. 143, comportante Variante n.28 al R.U. – variante semplificata ai sensi degli artt. 30, 32 e 107 della L.R. n.65 DEL 10/11/2014;
- ai sensi dell'art. 32 della L.R. n.65/2014:
 - a seguito dell'adozione, il Piano Attuativo è stato trasmesso alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo con comunicazione a mezzo PEC del 20.12.2023 prot.n. 28115;
 - l'avviso con il quale si rendeva nota l'avvenuta adozione del Piano attuativo ai sensi dell'art. 111, comma 1 della L.R. n.65/2014 è stato pubblicato sul BURT della Regione Toscana n. 1 parte II del 03.01.2024;
 - gli atti allegati alla delibera di adozione del Piano Attuativo sono stati pubblicati sul sito web istituzionale del Comune a libera visione per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURT per la presentazione di eventuali osservazioni;

AVVISA

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 17.04.2024 ha approvato il piano attuativo di iniziativa privata relativo all'area "F4_TER_01" per la realizzazione di un edificio ad uso commerciale posto in via del Fiume n. 143, comportante variante N.28 al R.U. – Variante semplificata ai sensi degli artt. 30, 32 e 107 della L.R. n.65 del 10/11/2014;
- che nella stessa deliberazione si è controdedotto alle osservazioni pervenute;

RENDE NOTO

Che il piano attuativo di iniziativa privata relativo all'area "F4_TER_01" per la realizzazione di un edificio ad uso commerciale posto in via del Fiume n. 143, comportante variante N.28 al R.U. approvato con la D.C.C. n. 10 del 17.04.2024 acquisirà la propria efficacia a seguito della pubblicazione sul BURT del presente avviso.

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera sono consultabili on-line sul sito istituzionale del Comune di Terranuova Bracciolini al seguente link: <https://cloud.ldpgis.it/terranuovabracciolini/>

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Marco Novedratsi

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - CTB - REG_UFFICIALE - 0010119 - Uscita - 13/05/2024 - 14:20

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

(Provincia di Arezzo)

**DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE n.13 del 17.04.2024
ADOZIONE VARIANTE N. 31 AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE COMPORTANTE
VARIANTE PUNTUALE ALLE DESTINAZIONI D'USO DELL'AREA COMPRESA ALL'INTERNO
DELLE SOTTOZONE F2_TER_01 E F2_TER_02. VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI
ARTT. 30 E 32 DELLA L.R. 65/2014IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.10 del 12.02.2010 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 17.04.2024 è stata adottata la variante n. 31 al Regolamento Urbanistico vigente comportante variante puntuale alle destinazioni d'uso dell'area compresa all'interno delle sottozone F2_TER_01 e F2_TER_02. variante semplificata ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014.

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera rimarranno depositati nella sede del Comune, presso gli Uffici del Servizio Edilizia – Ambiente – Urbanistica a libera visione del pubblico, per una durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Da tale data gli elaborati saranno inoltre resi accessibili mediante pubblicazione on-line sul sito Urbanistica del Comune di Terranuova Bracciolini al seguente link:
<https://cloud.ldpgis.it/terranuovabracciolini/>

Che entro e non oltre tale termine di deposito gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni all'Ufficio Protocollo del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della L.R. n.65 del 10.11.2014; le osservazioni potranno essere inviate anche a mezzo PEC all'indirizzo:
protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it.

Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo come previsto dalla L.R. n.65/2014.

**Il Responsabile del Procedimento
Arch. Marco Novedrats**

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - CTB - REG_UFFICIALE - 0010122 - Uscita - 13/05/2024 - 15:09

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(Provincia di Arezzo)

DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE n.14 del 17.04.2024
ADOZIONE VARIANTE PUNTUALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE, CON
CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE DI ZONA URBANISTICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO N°
252TER DELLA L.R.N.65/2014, COMPORTANTE VARIANTE N.30 AL R.U. – VARIANTE
SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 30, 32 DELLA L.R. N.65 DEL 10/11/2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.10 del 12.02.2010 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 17.04.2024 è stata adottata la variante puntuale al Regolamento Urbanistico vigente, con cambio di classificazione di zona urbanistica, ai sensi dell'articolo n° 252ter della L.R. n.65/2014, comportante variante n.30 al R.U. – variante semplificata ai sensi degli artt. 30, 32 della L.R. n.65 del 10/11/2014.

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera rimarranno depositati nella sede del Comune, presso gli Uffici del Servizio Edilizia – Ambiente – Urbanistica a libera visione del pubblico, per una durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Da tale data gli elaborati saranno inoltre resi accessibili mediante pubblicazione on-line sul sito Urbanistica del Comune di Terranuova Bracciolini al seguente link: <https://cloud.ldpgis.it/terranuovabracciolini/>

Che entro e non oltre tale termine di deposito gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni all'Ufficio Protocollo del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della L.R. n.65 del 10.11.2014; le osservazioni potranno essere inviate anche a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it.

Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo come previsto dalla L.R. n.65/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Marco Novedrats

COMUNE DI VIAREGGIO**DETERMINA DIRIGENZIALE n.882 del 30/04/2024**

Avviso di Approvazione - Oggetto: “Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico per cambio destinazione d’uso per l’area del centro polivalente di Torre del Lago da “Verde attrezzato - VA” a “Verde sportivo - VS”.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.32 della L.R.T. n.65/2014 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

- che con Determina Dirigenziale n.882 del 30/04/2024 è stata approvata la variante denominata “Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico per cambio destinazione d’uso per l’area del centro polivalente di Torre del Lago da “Verde attrezzato - VA” a “Verde sportivo – VS”;
- che, ai sensi dell’art. 31 della Legge Regionale 65/2014, e dell’art. 21 della Disciplina del P.I.T./P.P.R., il procedimento di conformazione della Variante al Piano Paesaggistico risulta concluso con parere positivo, di cui al verbale della Conferenza Paesaggistica reso nella seduta del 22/03/2024;
- che lo strumento di pianificazione pertanto acquista efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della L.R. 65/2014, con la pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.;
- che il provvedimento di approvazione e tutti gli elaborati costituenti la Variante sono consultabili presso il Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica.
- che tale documentazione è pubblicata altresì sul sito web del Comune di Viareggio al seguente link:

https://servizionline.comune.viareggio.lu.it/cmsviareggio/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?ANNO_ALBO=LDYLUSbeoY8QDeveN09Brw%3d%3d

Il Dirigente
Arch. Silvia Fontani

C_L833 - A4E3E60 - 1 - 2024-05-14 - 0043660

Comune di Vicchio
(Città Metropolitana di Firenze)

AVVISO

EFFICACIA della VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA al PIANO OPERATIVO COMUNALE ai sensi degli art. 30 e 32 della L.R. 65/2014 per la modifica rispettivamente degli art. 7 e 27 delle N.T.A.

SI RENDE NOTO

che con Determina Dirigenziale n. 77 del 10-05-2024 si è dato atto:

- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29-02-24, è stata adottata la VARIANTE SEMPLIFICATA al PIANO OPERATIVO COMUNALE ai sensi degli art. 30 e 32 della L.R. 65/2014 per la modifica rispettivamente degli art. 7 e 27 delle N.T.A.;
- che suddetta deliberazione con i relativi allegati è stata trasmessa alla Regione Toscana, alla Città Metropolitana di Firenze ed all'Unione Comuni del Mugello con prot. PAR n.3630 del 12-03-2024
- che AVVISO di ADOZIONE della VARIANTE SEMPLIFICATA al PIANO OPERATIVO COMUNALE ai sensi degli art. 30 e 32 della L.R. 65/2014 per la modifica rispettivamente degli art. 7 e 27 delle N.T.A è stato pubblicato sul B.U.R.T. n.12 del 20-03-2024 – PARTE II;
- che suddetta deliberazione unitamente ai relativi allegati, è stata depositata presso l'Albo Pretorio, presso la sede comunale, e pubblicata sul sito web del Comune di Vicchio per 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul B.U.R.T.;
- che nel termine stabilito di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di adozione NON SONO PERVENUTE OSSERVAZIONI in merito alla VARIANTE SEMPLIFICATA al PIANO OPERATIVO COMUNALE ai sensi degli art. 30 e 32 della L.R. 65/2014 per la modifica rispettivamente degli art. 7 e 27 delle N.T.A.;

e pertanto, ai sensi dell'art.32, comma 3 della L.R. Toscana n. 65/2014, l'EFFICACIA della VARIANTE SEMPLIFICATA al PIANO OPERATIVO COMUNALE ai sensi degli art. 30 e 32 della L.R. 65/2014 per la modifica rispettivamente degli art. 7 e 27 delle N.T.A decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.3
SERVIZI TECNICI
Arch. Mario Lopomo

UNIONE COMUNI GARFAGNANA**ADOZIONE PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE, AI SENSI DEGLI ART. 23 E 23 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014 – POSTICIPAZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEI CONTRIBUTI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
RENDE NOTO CHE

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 8 del 11.03.2024, del Comune di Camporgiano;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 3 del 20.03.2024, del Comune di Careggine;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 3 del 14.03.2024, del Comune di Castelnuovo di Garfagnana;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 3 del 04.03.2024, del Comune di Castiglione di Garfagnana;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 9 del 06.03.2024, del Comune di Fabbriche di Vergemoli;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 3 del 29.02.2024, del Comune di Fosciandora;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 2 del 15.02.2024, del Comune di Galliciano;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 4 del 13.02.2024, del Comune di Minucciano;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 4 del 29.02.2024, del Comune di Molazzana;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 6 del 11.03.2024, del Comune di Piazza al Serchio;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 3 del 26.02.2024, del Comune di Pieve Fosciana;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 7 del 19.02.2024, del Comune di San Romano in Garfagnana;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 4 del 26.02.2024, del Comune di Sillano Giuncugnano;

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 4 del 13.03.2024, del Comune di Villa Collemandina; è stato adottato il Piano Operativo Intercomunale dell'Unione Comuni Garfagnana con contestuale Variante al Piano Strutturale Intercomunale, e di cui alla proposta approvata con delibera di Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana, n° 165 del 18.12.2023.

Ai sensi art. 19 della Legge Regionale n° 65/2014 il Piano adottato è depositato presso l'amministrazione competente per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando all'Unione Comuni Garfagnana le osservazioni che ritenga opportune.

Il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e lo Studio di Incidenza sono stati contestualmente adottati con i citati atti deliberativi, e le consultazioni di cui alla Legge Regionale Toscana n° 10/2010 avverranno contemporaneamente alle osservazioni di cui all'art. 19 della Legge Regione Toscana n° 65/2014 inerenti il presente avviso.

Gli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale adottati e le relative deliberazioni comunali vengono tempestivamente trasmessi ai soggetti competenti di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge Regionale n° 65/2014, che possono presentare le relative osservazioni, nel termine dei 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT.

In attuazione della Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, n° 68 del 06/05/2024;

POSTICIPA il termine per la presentazione delle osservazioni e dei contributi, già stabilito al 02/06/2024 al 02/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Geom. Bernardini Marcello

UCG - UCG - 1 - 2024-05-09 - 0008502

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**